DELLO STESSO AUTORE

Storia della Sicilia e della Magna Grecia I (Torino Clausen 1894). Opera premiata dalla R. Accademia delle Scienze di Torino.

Ancient legends of roman history (New York Dodd Mead et C. 1905. London S. Sonnenschein et C. 1906). Letture tenute nel *Lowell Institute* di Boston, nell' *Harvard University* (Cambridge), nella *Columbia University* di New York e nelle Università di Chicago e del Wisconsin.

Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica (Torino S.T.E.N. 1908).

Ancient Italy (Chicago, The University of Chicago Press 1908).

Storia critica di Roma vol. I (Roma Loescher 1913).
— Vol. II (1915).

RICERCHE

SVLLA STORIA

E SVL DIRITTO PVBBLICO

DI

ROMA

DI

ETTORE PAIS

SERIE PRIMA

258654
31.8.31

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.°
(W. Regenberg)
—
1915

DG
209
P32
Ser. I

Pisa • Stabilimento tipografico del Cav. Francesco Mariotti, 9-1914

A

VITTORIO SCIALOJA

A

PIETRO BONFANTE

A

GIOVANNI PACCHIONI

CULTORI DI DIRITTO ROMANO

AMICI E COLLEGHI

CON ANIMO GRATO

CONTENUTO DEL PRESENTE VOLUME.

Avvertenza . . . . . p. IX

I. — *L'età delle redazioni e della pubblicazione della Legge delle XII Tavole* . . . . . » 1

II. — *La teoria di Ed. Lambert sull' origine delle XII Tavole* » 49

III. — *P. Fr. Girard e la teoria tradizionale sulle origini delle XII Tavole* . . . . . » 72

IV. — *Ancora sul tempo delle redazioni e della pubblicazione delle XII Tavole (a proposito di una recente pubblicazione di Fr. Leo)* . . . . . » 127

V. — *Gli elementi greci nella legge delle XII Tavole* . . » 145

VI. — *Le leggi sulla intercalazione Pinaria-Furia, Decemvirale ed Acilia sono esistite?* . . . . . » 181

VII. — *Gneo Flavio e la divulgazione dell'* ius civile . . . » 215

VIII. — *A proposito dell'* ius Papirianum . . . . . » 241

IX. — *Le relazioni fra i sacerdozi e le magistrature civili nella repubblica Romana* . . . . . » 271

X. — *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù* . . . . . » 337

XI. — *La conquista sabina di Roma, verso la metà del V secolo a. C.* . . . . . » 347

XII. — *Per la storia della* Regia *e del Foro Romano* . . » 365

XIII. — *La legge* privilegia, *il* caput civis *ed il* comitiatus maximus, *la* provocatio. Leges sacratae *e* lex XII Tabularum . . . . . » 399

XIV. — *I pontefici, l' agricoltura e l'* annona. Leges regiae *e* leges sumptuariae . . . . . » 423

Aggiunte . . . . . » 467

AVVERTENZA

I risultati a cui sono talora venuto nel distendere la mia «Storia di Roma» hanno dato origine a queste «Ricerche», nelle quali porgo, in modo più particolare, le ragioni per cui sostengo teorie diverse da altre generalmente accolte.

Alcune delle dissertazioni contenute in questa prima serie (a cui fra poche settimane terrà dietro una seconda), trattano lo spinoso problema dell' origine delle XII Tavole.

Le opinioni, che quindici anni or sono furono da me svolte al riguardo, dettero occasione ad un valente giurista francese di esporre una tesi affatto diversa e contribuirono a provocare ampie discussioni non ancora esaurite.

In tali dispute il mio nome è stato spesso, e a torto, citato per teorie ben differenti dalla mia. Una

memoria da me letta al Congresso Internazionale di Berlino del 1908, pubblicata però in lingua italiana e perciò non letta da molti eruditi stranieri, non valse a dissipare l'equivoco. Varrà a ciò il presente volume?

Cultore di storia politica e di critica storica, ho naturalmente, dirò anzi necessariamente, discusso anche questioni attinenti al diritto pubblico. Storia politica e diritto pubblico sono infatti due parti, o meglio, due aspetti di una cosa sola.

Per naturale concatenazione ho dovuto talora rasentare anche il campo del diritto privato. In questi casi però, tengo a dichiararlo, ho studiosamente evitato di sentenziare su problemi che non possono venir risolti se non da coloro che, mediante una tecnica e speciale preparazione nel campo della storia degli istituti di diritto privato, sono in grado di comprendere del tutto il significato di fenomeni, di cui già gli antichi più non intendevano il significato.

Quel poco che io ho appreso in tali studi, mi ha insegnato a misurarne le difficoltà; non sarebbe forse male che anche qualche giurista si convincesse di quelle che presenta l'esame degli stessi problemi dal lato strettamente storico.

Esaminare i problemi sotto ogni aspetto è l'ideale scientifico; ma per limitazione del nostro spirito, o me-

glio, per effetto della nostra educazione universitaria, ciascuno di noi ha maggior attitudine a valersi di dati strumenti di ricerca ed ha affinate speciali attitudini critiche. Non sarà ad ogni modo un gran male che anche un cultore di storia politica, pur non atteggiandosi a giudice, interloquisca in questioni che sono oggetto di abituale meditazione da parte dei giuristi. Storia e diritto, pur avendo comune il soggetto, talora assumono aspetti diversi, e ciò che par logico e quindi accettabile in via di sistema giuridico, non è sempre vero dal lato storico. Diritto è conseguenza logica di presupposti; storia significa spesso rivoluzione e mancanza di logica.

Nelle ultime pagine del volume ho raccolto alcuni testi, che, se non mi inganno, valgono a render meno monco o, per lo meno, a meglio chiarire in qualche punto particolare il contenuto delle *leges regiae*. Orbene, nell'esaminare il valore delle XII Tavole, mi sono pure più volte imbattuto in testimonianze trascurate o sfuggite a coloro che hanno fin qui atteso a raccoglierne i frammenti.

Avevo dapprima pensato di riunirle e di illustrarle. Me ne ha però trattenuto la notizia che si prepara una nuova edizione dell'eccellente collezione dello Schoell.

Eppoi già si annunziano anche in Italia nuovi studi sulle XII Tavole.

Ho pertanto deciso di attendere. Materiali nei quali ebbi la fortuna di imbattermi per il primo, dettero già ad altri occasione di esercitazioni critiche. Si troverà quindi giusto che anch'io, una volta tanto, veda se mi sia concesso di trar vantaggio della esperienza di chi vorrà prendere in esame i risultati delle presenti ricerche.

Ottobre 1914.

ETTORE PAIS.

I.

L'ETÀ DELLE REDAZIONI

E

DELLA PUBBLICAZIONE

DELLA LEGGE DELLE XII TAVOLE

L'età delle redazioni e della pubblicazione della legge delle XII Tavole.[1]

I.

Esaminando molti anni or sono, il racconto tradizionale sul decemvirato e sull'origine delle XII Tavole, io venni alla conclusione che esso merita poca credibilità. Addentratomi nell'esame del valore degli elementi che ne costituiscono il fondamento, emisi l'ipotesi che la narrazione relativa ai decemviri, tra i quali emerge la figura di Appio Claudio, fosse stata immaginata tenendo in parte presente l'opera legislativa del celebre censore di questo nome e del suo amico e cliente Gneo Flavio, che per primo pubblicò i Fasti e le *actiones*.[2]

[1] La presente memoria, salvo varie modificazioni, fu da me letta a Berlino al Congresso internazionale di Scienze Storiche nella seduta del 6 agosto 1908.

[2] Cfr. la mia *Storia di Roma* I 1 (Torino 1898-1899) p. 572-606); I 2 p. 625-633; 667.

Nel II vol. della mia *Storia critica di Roma* ora in corso di stampa p. 216 sgg. tratto di nuovo, da nuovi punti di vista, questo medesimo argomento. Alcune questioni che ivi sono brevemente discusse trovano più largo svolgimento nel presente volume, mentre ad altre, ivi più largamente svolte, ho qui solo brevemente accennato.

Le parti negative delle mie dimostrazioni vennero più o meno integralmente accettate dal giurista francese Ed. Lambert dell'Università di Lione. Questi, sviluppando alcuni dubbi già espressi dallo Schoell se il codice decemvirale fosse stato si o no inciso su tavole di rame, come Livio e Diodoro affermano, prese come punto di paragone la teoria del Mommsen, da lui reputata vera e che io invece credo falsa, che l'*ius Papirianum* fosse una tarda falsificazione letteraria della fine della Repubblica. Tenendo infine conto delle ricerche di alcuni orientalisti rispetto all'origine ed alla formazione delle leggi israelitiche e dell'Islam, si valse delle mie osservazioni per formulare una teoria tutta sua rispetto al modo e al tempo in cui sorse il codice nazionale romano.

Secondo l'egregio professore francese le XII Tavole non si dovrebbero considerare il prodotto di una commissione di nomoteti, bensì il risultato di elaborazione letteraria compiutasi nel II secolo a. C. allorquando l'erudito Sesto Elio Peto compilò la « Tripertita ». Questi, prima di ogni altro avrebbe, non solo commentate, ma anche raccolte le norme consuetudinarie dell'antica giurisprudenza.

Valendosi delle mie argomentazioni negative, il Lambert dette origine non già alla questione da me posta *circa l'esistenza di varie redazioni e la data della pubblicazione* della legislazione decemvirale, bensì *sulla autenticità* delle XII Tavole.[1]

[1] E. Lambert *La question de l'authenticité des XII Tables et les Annales Maximi* (nella *Nouvelle Revue histor. d. droit français et étranger* Mars-Avril 1902); *Le problème de l'origine des XII Tables* (nella *Revue générale du droit* 1902); *L'histoire traditionelle des XII Tables et les critères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de Mommsen* (nei *Mélanges Ch. Appleton* 1903); *La function du droit civil comparé* (Paris 1903) p. 407-693.

La tesi sostenuta da me, e l'altra del Prof. Lambert, discusse in questi ultimi anni dai principali giuristi di Europa, hanno finito per diventare uno dei luoghi comuni che si prestano persino alle esercitazioni accademiche ed alle tesi di laurea.[1]

Riconosco l'onore che mi viene dalla compagnia scientifica del prof. E. Lambert; duolmi però non poterne accettare le vedute. Trovo bensì giuste alcune fra le sue osservazioni sull'origine orale della legislazione decemvirale, ma nego che la collezione delle leggi delle XII Tavole sia frutto tardivo di elaborazione letteraria.

[1] Fra le numerose scritture apparse sull'argomento cito ad esempio CH. APPLETON *Le testament romain, la méthode du droit comparé et l'authenticité des XII Tables* (nella *Revue générale du droit* 1902-1903). P. F. GIRARD *L'histoire des XII Tables* (nella *Nouv. Revue histor.* (1902) p. 381 sg. (seguito ad es. da Th. KIPP. *Geschichte der Quellen des roem. Rechts* (Leipzig 1903) p. 32 sg., 381 sg.). G. MAY *La question de l'authenticité des XII tables* (negli *Annales de Faculté de Lettres de Bordeaux* 1902 p. 201 seg.). ERMAN *Sind die XII Tabeln echt?* (nella *Zeitschrift der Savigny Stifung* XXIII (1902) p. 450 sg.). O. LENEL *id.* XXVI p. 498 sg. GREENIDGE nella *historical Review* XVII (1905) p. 1 sgg. GOUDY nel *Juridical Review* XVII (1905). CH. COLLARD *L'authenticité de la loi des XII Tables* (Louvain 1907). P. BONFANTE *Storia del diritto romano* 2. ed. (Milano 1909) p. 569 sgg. PACCHIONI *Corso di diritto romano* I p. 40 sgg.

In codesti lavori, in generale, discutendovisi le teorie del Lambert, il mio nome e le mie vedute sono a torto collegate con quelle del professore francese. Così ad es. E. COSTA *Storia delle fonti del diritto romano* (Torino 1909) espone come mia la teoria «che il nome di *lex duodecim tabularum* fu apposto falsamente dagli annalisti ad una raccolta di massime o di aforismi giuridici composta in età posteriore di buon tratto al principio del secolo IV» e nella *Agrargeschichte* del WEBER (nell'*Handb.* del CONRAD I² p. 141) mi si attribuisce la tesi che le XII Tavole siano *eine Fälschung* del II secolo a. C.

Un'esatta, oltrechè serena, discussione delle mie idee, è fatta invece dal LENEL *Geschichte und Quellen d. roem. Rechts* nella Enzyklop. del Holtzendorff I⁷ p. 325 dall'ERMAN l. c., dal BONFANTE l. c., dal BINDER *Die Plebs* (Leipzig 1909) p. 489 sgg. ed in modo particolare da S. SOLAZZI *La questione dell'autenticità delle XII Tavole* (Urbino 1903).

In conclusione io non posso essere associato al Lambert a proposito della tesi *sulla non autenticità* delle XII Tavole, perchè *non dubito di codesta autenticita*, perchè non ho mai messo in dubbio che tali tavole, per effetto di uno o più atti legislativi, siano state ufficialmente promulgate ed esposte nel Foro romano. Per me la *questione sulla autenticità* delle XII Tavole non esiste affatto. Credo invece vi siano elementi sufficienti per dubitare della data tradizionale che viene attribuita alla redazione ed alla pubblicazione di questo codice.

Accingendomi ad esporre argomenti che furono da me altrove minutamente trattati cercherò naturalmente di riassumerli molto brevemente. Mi soffermerò invece su qualche nuovo elemento di discussione che si sia in questo frattempo presentato alla mia mente. E poichè gli oppositori del Prof. Lambert, particolarmente alcuni giuristi francesi e tedeschi, combattendone le conclusioni hanno a torto associato alle sue le mie conclusioni, cercherò anche nelle memorie che tengono dietro alla presente, chiarire codeste differenze e combattere gli argomenti dei più autorevoli fra gli oppositori.

Una trattazione per ogni parte compiuta del soggetto che io qui discuto, richiederebbe esame di vari problemi di esclusivo diritto privato. Io non potrei a ciò attendere senza oltrepassare i confini delle mie competenze. Senza evitare di ragionare di quegli elementi di diritto privato, che hanno stretta relazione con il mio tema, io metto in particolare evidenza quei dati che hanno più diretto rapporto con il campo dei miei studi abituali: la storia politica e quella del diritto pubblico.

II.

I termini essenziali del problema sono i seguenti:

1. Merita fede quanto le tradizioni, riferite sopratutto da Diodoro, da Livio e da Dionisio, dicono intorno al tempo ed al modo in cui sorsero il decemvirato e la legge delle XII Tavole?

2. E se i dati tradizionali contengono elementi di dubbio valore od anche errori, in qual tempo ed in qual modo codesta legislazione fu promulgata?

Per giudicare della veridicità dei racconti tradizionali rispetto a questo argomento, non basta, come da molti giuristi si suol fare, limitare il problema ai soli dati strettamente connessi con la storia del decemvirato. Occorre invece metterli in rapporto con l'esame di tutto quanto il periodo storico, di cui lo stesso decemvirato fa parte.

Le varie incongruenze relative alla storia del decemvirato sono da me a lungo esaminate altrove, ed è appena necessario ricordarle.[1] Esse si riferiscono ad esempio al nome di decemviri, alla durata del loro ufficio, al tempo della compilazione delle ultime due Tavole, e riguardano anche gli autori dell'affissione delle XII Tavole nel Foro. Gravi inconseguenze logiche si hanno pure rispetto alla partecipazione di soli patrici ovvero anche di plebei al decemvirato. Ed è appena necessario ricordare quelle che hanno rapporto con il noto processo di Verginia e con la ricostituzione del tribunato della plebe, in seguito al rovescio del Governo decemvirale.

[1] Rimando al II volume della mia *Storia critica di Roma* p. 202 sgg.

L'esame di ognuna di queste incongruenze, la mancanza di logica nel racconto tradizionale e canonico, ci aiuta a ritrovare le traccie evanescenti di molte e svariate altre tradizioni parallele, amalgamate da quegli annalisti, che furono già fonte a Diodoro, a Livio ed a Dionisio.

Tali discrepanze non bastano però a dare la dimostrazione chiara e perfetta che il nucleo fondamentale del racconto sia falso. Ove anche l'aneddoto di Verginia riproduca una storiella appartenente in origine alla città di Ardea; e la cronologia del decemvirato non sia sicura, non si viene al sicuro risultato che sia pur falsa la notizia fondamentale di una codificazione delle XII Tavole, verso la metà del V secolo, più o meno connessa con la costituzione o la ricostituzione del tribunato della plebe.

Per giudicare con compiutezza di vedute il valore di codeste varie incongruenze, è necessario spingere lo sguardo ad un esame più profondo di tutta quanta la tradizione della storia romana dalla cacciata dei re sino alla presa di Veii ed all'incendio Gallico.

Ho fatto altrove e diffusamente tale esame, nè occorre qui ripeterlo. Mi sia solo concesso ricordare che l'episodio di Verginia e del decemvirato giudiziario si trova incastrato in una serie di racconti, che rivelano discrepanze ed impossibilità dal lato storico e giuridico.

La storia del decemvirato è infatti inserita tra il racconto assurdo relativo alle leggi contrattuali ed agrarie di Servio Tullio e le leggende di Orazio Coclite e di Muzio Scevola; tra le meraviglie della battaglia del Lago Regillo, l'aneddoto di Menenio Agrippa e la falsa legislazione agraria di Spurio Cassio; tra i pseudo-processi politici di Coriolano e di Cesone Quinzio, la pseudo-dittatura di Cincinnato e la falsa *praefectura annonae* di Minucio Augurino.

Nessun fatto saliente per il periodo successivo alla cacciata dei re sino alla presa di Veii, sia dal lato cronologico, sia da quello politico, è del tutto sicuro. Tutto questo periodo di oltre mezzo secolo, è involto nella leggenda.

Ove, ricercando un nucleo storico, si ricavi alcun che di positivo attraverso i veli e la fantasia della leggenda o della falsificazione letteraria, si giunge solo al risultato che, a parte varie guerre sostenute con i popoli vicini, durante tutto il V secolo fino all'assedio di Veii ed all'incendio Gallico, non avvennero a Roma fatti veramente salienti oltre all'alleanze con i Latini e con gli Ernici, all'istituzione del tribunato della plebe ed alla promulgazione di alcune leggi.

Ove si voglia stabilire qualche particolare più preciso, e si miri a determinare esattamente nel tempo tali fatti, si corre rischio di fare opera vana. Manca una cronologia anche relativamente esatta per cotesti tempi e non abbiamo modo di appurare i fatti a noi tramandati.[1] Ed ove si tenti una simile impresa si è naturalmente spinti a considerare la natura del materiale e delle fonti di cui siamo obbligati a valerci.

I giuristi che si sono accinti alla ricostruzione dell'editto pretorio, delle opere dei grandi giureconsulti dell'età classica, che hanno tentato precisare le singole parti dell'attività pregiustinianea, hanno reputato necessario premettere un esame minuto filologico e storico sul valore di ogni indicazione contenuta nel Digesto o negli altri testi letterari ed epigrafici. Un simile lavoro preparatorio è pur ne-

[1] Per parte mia reputo falliti pressochè tutti i tentativi della dotta e paziente critica germanica per fissare la cronologia romana dalla caduta della monarchia all'incendio Gallico.

cessario rispetto alla ricostruzione del più antico diritto delle XII Tavole. Per stabilire se la mia teoria su questa materia sia o no accettabile, occorre prima di tutto discutere minutamente i miei argomenti d'indole storica e filologica. Ciò da alcuni dei miei oppositori non è stato fatto, o si è tentato di fare in modo compassionevole.

Certo, se alcuni giuristi, credono autentici dati racconti, date disposizioni legislative solo perchè Livio e Dionisio le riferiscono, io non ho nessun argomento da contraporre.

Ma chi ha fatto un esame minuto del valore di tutta quanta la storia romana e delle antiche fonti; chi questi risultati abbia confrontati con quelli che porge lo studio della sincrona storia della Grecia; chi abbia presente che la storiografia romana sorse oltre un paio di secoli dopo il tempo che la tradizione attribuisce all'origine delle XII Tavole, sa benissimo che tutta la tradizione per i tempi anteriori all'assedio di Veii, e dell'incendio Gallico, riposa su basi poco solide. Il critico sereno che abbia studiato a fondo l'argomento constata che a ragione Livio dichiarava che codesto periodo meritava ben poca fede perchè sino allora era stata assai parco e scarso l'uso della scrittura: *unica custode fedele* delle memorie storiche e perchè il materiale letterario, se pure era esistito, era andato distrutto nell'incendio Gallico.[1]

[1] Liv. VI 1: *res cum vetustate nimia obscuras . . . . . tum quod parcae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis incensa urbe pleraeque interiere.*

Molti fra i cultori della storia politica e giuridica dei Romani non hanno mai posto mente alle conseguenze che derivano da queste parole, che collimano con le dichiarazioni di Clodio apud Plut. *Num.* 1.

Qualche moderno, come ha ben osservato il Grenier nel *Journal des Savantes*, novembre 1908, mirando a conservare non so quali tradizioni, non

Non è infine necessario spendere molte parole rispetto a quelli fra i giuristi che prestano fede al decemvirato giudiziario, per il solo fatto che il nome di codesti magistrati è indicato nei Fasti detti Capitolini. Codesti documenti, come credo di aver dimostrato altrove, proprio per il periodo di cui discorriamo, porgono traccia di numerose interpolazioni. Ed anche quelle parti che si possono considerare autentiche derivano nel complesso da quelle medesime fonti a cui attinsero Livio e Dionisio.[1]

ha saputo trarsi d'impaccio che dando dell'ignorante a Livio ed a Plutarco ed appellandosi alla scoperta del cippo arcaico del Foro romano.

Appello per dire il vero poco valido dacchè noi non conosciamo l'età ed il contenuto di questo monumento, ritrovato senza alcun dubbio sullo strato archeologico non anteriore all'incendio gallico, che per ragioni di forma architettonica e paleografica può appartenere tanto al VI quanto al V al IV secolo a. C., e che per giunta è di significato incertissimo.

Nessuno ha infatti saputo dire che cosa voglian dire le poche parole in esse contenute. È fallito qualunque tentativo di ermeneutica e di integrazione; non sappiamo se vi si nomini uno dei *reges* politici, ovvero uno dei posteriori *reges sacrorum*. E tanto meno siamo in grado di stabilire se vi fosse incisa una prescrizione religiosa, sepolcrale, ovvero una disposizione di indole edilizia.

Tutte le questioni monumentali epigrafiche e storiche relative al cippo, dandone prove e indicando dati di riscontro sfuggiti spesso ai miei predecessori, ho discusso nello studio *The excavations in the forum Romanum* edito nel mio volume *Ancient legends of roman history* (London 1906) p. 15 sgg.

[1] Rimando ai fatti indicati nel mio studio *A proposito della attendibilità dei Fasti della antica repubblica romana* (nei *Rendiconti dei Lincei* 1908).

Quale sia il valore dei *Fasti Capitolini* ha dimostrato anche la recente scoperta di alcuni nuovi frammenti di essi (v. nell'*Hermes* XXXVIII (1903) p. 116 sgg.), che serbano numeri e nomi ignoti alle altre tradizioni fin qui conosciute e giudicate autentiche.

III.

Ma supponiamo che il racconto tradizionale delle gesta romane per il V secolo a. C. ci permetta di ritrovare il così detto nucleo storico. Ammettiamo anzi che tra il 510, l'anno tradizionale della cacciata dei re, ed il 387 a. C. in cui i Galli presero Roma, vi sia stata una pubblicazione della legge delle XII Tavole. Esaminiamone gli stessi frammenti e domandiamo ad essi se possano essere riferiti al tempo indicato dalla tradizione.

Nel fare questo esame non mi lascerò impressionare dalle conseguenze negative che parrebbe lecito trarre da certe incongruenze cronologiche rispetto ad alcune disposizioni registrate nelle XII Tavole, che secondo autori antichi sarebbero state più tardi promulgate. E non mi fonderò nemmeno su quelle indicazioni che, come quella relativa al testamento ed ai legati, si prestano a varie interpretazioni.[1]

Limitandomi a citare elementi di fatto fuori di ogni constatazione, rinunzio a valermi delle contradizioni che risultano rispetto al *foenus unciarium* ed alle indicazioni delle ore destinate ai giudizî. Tacito *ann.* VI 16, 22 dichiara: *nam primo duodecim Tabulis sanctum ne quis unciario foenere amplius exerceret;* nel 357 a. C. venne presentata una rogazione sullo stesso soggetto, Liv. VII 16, 1. Ebbene ammettiamo che nel 357 a. C. sia stata confermata una disposizione precedente.[2]

[1] Rispetto al testamento nelle XII Tavole rimando a quanto dico nella mia *Storia critica di Roma* II (1914) p. 250 sg.

[2] P. Bonfante *Storia di diritto romano* 2. ed. p. 576 n. 1 che segue in

Plinio *n. h.* VII 212 (60) afferma che nelle leggi delle XII Tavole non si faceva menzione che dell'*ortus* e dell'*occasus* del sole e non del *meridies,* che sarebbe stato *post aliquot annos adiectus.* Invece nelle XII Tavole stando a Gellio *n. A.* XVII 2, 10 ed a Censorino *d. d. n.* 23, 8 vi si faceva invece ricordo anche del *meridies.* Ammettiamo pure un errore da parte di Plinio. Discuto del resto altrove il valore di questi testi.

Volendo evitare qualunque argomento che porga occasione a dubbia interpretazione non mi soffermerò nemmeno e discutere il passo di Gaio I 122 in cui si dice che nelle leggi delle XII Tavole si nominavano i *semisses,* i *quadrantes,* ossia le divisioni dell'asse.[1] Anche qui ammetto che, come Gaio[2] stesso pensava, non si accenni a nummi contati, bensì a metallo pesato.[3]

Lasciando dunque da parte tutti quegli elementi che forniscono argomento di contesa e si prestano a diverse conclusioni, mi limito ad indicare solo i fatti seguenti, che erano, senza dubbio, registrati nella legge delle XII Tavole:

1. Nella legge delle XII Tavole si accoglievano varie disposizioni che, come già notavano gli antichi, o erano tradotte a lettera od erano sostanzialmente trasferite dal codice di Solone.

fondo la tradizione, osserva nondimeno: *fra gli argomenti addotti dal Pais per la sua tesi non ve ne ha forse più forti di questo.*

[1] Gaius I 122: *eorum nummorum vis et potestas non in numero erat sed in podere . . . asses librales erant . . . semisses [quo] que et quadrantes pro rata scilicet portione ad pondus examinati erant* cet.

[2] Rimando su ciò al II volume della mia *Storia critica di Roma.*

[3] Con questa questione è affatto diversa quella dell'età della monetazione romana. Oggi fra i numismatici prevale a ragione l'opinione del Samwer *Geschichte d. aelter. roem. Muenzwesen* p. 17 che i Romani abbiano incominciato a coniare monete solo verso la metà del IV secolo.

2. Vi si consideravano legali tutte tre le forme di matrimonio: la *confarreatio*, la *coemptio*, l'*usus*.[1]

3. Vi si stabiliva non potersi giudicare della vita di un cittadino se non nel *comitiatus maximus* e si escludevano i *privilegia*.[2]

4. I decemviri avrebbero rogato il popolo *de intercalando* e si sarebbero quindi occupati del calendario.[3]

5. La stessa tradizione riconosce che alle dieci prime Tavole in seguito al plebiscito Canuleio o per imprestito fatto alle leggi dei Falisci[4] si aggiunsero altre disposizioni legislative.

Quale e quanta sia stata codesta influenza solonica noi moderni non abbiamo modo di determinare. Il fatto però è esplicitamente attestato dagli antichi, ed alcuni frammenti delle XII Tavole, lo mettono, al di fuori di qualsiasi contestazione.[5]

Di fronte alle dichiarazioni degli antichi, di Gaio e specialmente di Cicerone, che alcune disposizioni delle XII Tavole erano tradotte *eisdem prope verbis* dalle leggi Soloniche a che valgono i dubbi dei moderni?[6]

[1] Gaius I 111 = fr. VI 4: *itaque lege XII Tabularum cautum est ut si qua nollet eo modo* (i. e. usu) *in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo 'usum, cuiusque anni interrumperet.*

[2] Cic. *de leg.* III 19, 44: *Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat.* Cfr. *de rep.* II 36, 61; *pro Sextio,* 30, 65. Cfr. *de domo* 17, 43. Liv. III 33, 9.

[3] Cass. et Sempr. Tud. apud Macrob. I 13, 21 = Tab XI 2 Br.

[4] Cic. d. r. p. II 37, 63 cfr. Liv. III 57, 10 Serv. VII 695.

[5] V. su ciò la mia *Storia critica di Roma* II p. 263 sgg.

[6] Le notizie della tradizione sono ora state indirettamente confermate

Dal lato storico che v'è poi di strano che nel IV, se non nel V secolo, si innestassero ed aggiungessero disposizioni elleniche alle vecchie norme del più rozzo diritto consuetudinario? Non constatiamo lo stesso fenomeno nello svolgimento della lingua, dei costumi, della religione, dell'arte del popolo romano?

Per tacere dall'amalgana nei *sacra pubblica* degli *auspicia* nazionali con l'aruspicina etrusca e con i greci libri sibillini, non notiamo forse che a partire dal V secolo, secondo la stessa tradizione, il culto della dea nazionale Cerere fu identificalo e fuso con quello greco di Demeter, e che lo stesso tempio della dea venne per la prima volta ornato da artisti greci? [1] I più antichi poeti latini non sposarono soggetti greci al verso nazionale Saturnio?

Lo stesso fenomeno non si riprodusse nel campo filosofico e morale? Già Appio Cieco avrebbe espresso concetti che al dotto Panezio apparivano imbevuti di dottrine pitagoriche.[2] E certo Catone, pur mantenendo con fierezza il carattere indigeno della prosa e del diritto nazionale, si esprimeva talora con imagini tolte alla retorica ed alla sofistica ellenica.[3]

Come mai il solo diritto si sarebbe sottratto a codeste influenze straniere respingendo quelle nuove disposizioni, che rappresentavano nuovi bisogni sociali? Il diritto pretorio, sopratutto che per quella parte che si riferiva ai rap-

dal *Papyrus I Halensis* v. Δικαιώματα (Berlin 1913). Cfr. su questo argomento il II vol. della mia *Storia critica* ed in questo volume la memoria: *Gli elementi greci nelle XII Tavole.*

[1] VARR. apud PLIN. *n. h.* XXXV 24. CIC. *de leg.* II 9, 21. Cfr. FEST. p. 237 s. v. *peregrina sacra.*

[2] CIC. *Tuscul.* IV 4. Cfr. LEO *Geschichte d. roem. Litteratur* I p. 43 n. 1.

[3] V. ad es. HEINZE apud BREMER *Iurispr. antehadr.* I p. 17. Cfr. nella mia *Storia critica di Roma* I p. 75 sgg.

porti con i *foederati* ed in generale con i *peregrini*, non riconobbe forse la necessità di adattare man mano a nuove relazioni i vecchi istituti nazionali? Perchè deve escludersi tale attitudine del popolo romano anche per l'età precedente al formarsi del diritto onorario?

Le dichiarazioni di Cicerone e di Gaio, ed in generale degli antichi, circa l'influenza ellenica sulle leggi delle XII Tavole, meritano tanto più fede in quanto non si riferiscono alle norme della giurisdizione e della procedura, ma per quelle parti della pubblica amministrazione che, come i confini delle proprietà, la sorveglianza delle associazioni, avevano relazione con gli interessi collettivi dello Stato.

E se rispetto alla censura, alla edilità, e ad altre parti del diritto costituzionale ed amministrativo romano si ammettono l'influenza o l'imitazione ellenica, non v'è ragione di escludere che tale efficacia si sia pure fatta sentire, sia pure in misura più modesta, rispetto ad alcuni punti del diritto privato.

Cicerone ed in generale l'antichità, consideravano Atene come il centro luminoso da cui per tutto il mondo civile si erano diffuse le leggi.[1] Accolta in tesi generale questa affermazione contiene del vero e va messo a raffronto con le altre analoghe per cui Pisa ed Amalfi dettero nel medioevo le leggi marittime agli Stati del Mediterraneo, per cui l'Inghilterra, ha più o meno diffuso per tutta l'Europa il suo diritto costituzionale.

Che anche nell'antichità vi siano stati, diremo così centri di irradiazione legislativa, dimostra la grande diffusioue delle norme politiche derivate dalla scuola di Pitagora in

[1] Cic. *pro Flacco* 26, 62. Cfr. Iust. II 6, 6.

varie città della Magna Grecia e della Sicilia.[1] Che infine alcuni Stati abbiano rinnovata la loro costituzione e le loro leggi, anche nei rapporti col diritto privato è dimostrato ad esuberanza da quanto ci è riferito per la storia di tante città, ad esempio per Turii, Siracusa, Cirene, e così di seguito.[2] Nulla dunque di strano, in tesi generale, che anche Roma verso il 454 a. C. abbia inviata una commissione composta di tre patrici allo scopo che dice Livio III 31, 8: *inclitas leges Solonis describere et aliarum Greciae civitatium, instituta, mores, juraque noscere.*

Si può dire anche di più. Se è vero, e non v'è ragione di dubitarne, che dopo la presa di Veii i Romani spedirono una aureo cratere ad Apollo Delfico che fu deposto nel *the-*

[1] Il Covotti *La filosofia nella Magna Grecia ed in Sicilia* negli *Annali d. Università Toscane* XXIII (Pisa 1900) p. 29 seguendo lo Zeller si oppone alle eccessive illazioni del Krische, che nella vecchia e ben nota dissertazione *De societate a Pythagora in urbe Crotoniatarum condita scopo politico* (Gottingae 1831) aveva accentuato il carattere politico dei Pitagorici.

Il Covotti però riconosce egli stesso che in codesta società di carattere sopratutto scientifico il legame politico-religioso fu «più forte che altrove».

A me sembra indubitato che il pitagoreismo, sorto come dottrina scientifica, finì per esercitare in tutta la Magna Grecia una vera efficacia politica. E questa parte del pitagorismo, che il Covotti non ha inteso discutere nel suo libro, risulta sia dalle notizie esplicite degli antichi v. ad es. Iambl. *d. vita Pythag.* 27: πολλὰ καὶ τῶν κατὰ τὰς πολιτείας πραχθέντων ὑπὸ τῶν ἐκείνῳ πλησιαζασάντων κτλ. cfr. Aristoxen. apud Laert. Diog. VIII 1, 16) sia da quanto c'è esplicitamente raccontato dalle fonti di Iamblico (Aristosseno) di Porfirio e di Laerzio sull'argomento, sia dalla posizione e dall'opera politica di Archita a Taranto di Empedocle ad Agrigento. Che l'azione politica e legislativa dei Pitagorici non si fosse limitata a Crotone ed a Metaponto, ma si fosse estesa anche a Locri ed a Regio era riconosciuto dagli antichi = Iambl. 130, 172, 251. Cfr. Porphyr. *de vita Pyth.* 21; 54.

[2] Su Turii e Protagora v. i passi raccolti da Busolt *Griech. Geschichte* III p. 534, cfr. le mie *Ricerche* p. 421. Per Siracusa v. il mio scritto *A proposito della legislazione di Diocle Siracusano* (negli *Studi it. di fil. classica* Firenze 1899); per Cicerone e Platone Plut. *Philop.* I 4.

saurus dei Greci di Marsiglia,[1] che cosa vi sarebbe assolutamente strano ed impossibile nell' ammettere che sessant' anni prima avessero inviata una ambasciaria ad Atene con il proposito di studiarvi le leggi di Solone? I Ceriti dell' Etruria stando al noto racconto di Erodoto[2] non avevano già inviate sacre ambascerie all' Apollo delfico sino dalla metà circa del secolo precedente?

Confesso di non esser mai riuscito a comprendere come mai quei giuristi che nel complesso accettano il racconto dell' annalistica relativamente al V secolo a. C. e nel caso nostro quello relativo alla creazione del decemvirato verso il 451, alla restituzione del tribunato ed all' affissione delle XII Tavole, non prestino poi fede anche a questo medesimo racconto ove parla dell' invio in Grecia della commissione incaricata di studiare le leggi del grande legislatore ateniese.

Essi respingono l' episodio dell' ambasciata ad Atene per il fatto che Sesto Elio Peto che scriveva verso il 200 a. C. ignorava il significato della parola *lessum* nelle leggi delle XII Tavole, mentre gli scrittori posteriori cercavano la spiegazione di questa espressione nelle leggi di Solone. Ma codesti giuristi non ponderano a sufficenza il fatto che anche nelle altre parti del racconto relativo al decemvirato ci troviamo di fronte ad identiche invenzioni dell' annalistica più recente.

Ammettendo infatti che nel V secolo a. C. Roma si trovasse di già in quello sviluppo politico e civile che la tradizione le attribuisce, il racconto sull' ambasceria e sul decemvirato non porgerebbe per sè stesso alcun serio elemento

[1] Liv. V 28. Diod. XIV 93.
[2] Herodot. I 167; cfr. Strab. V p. 213; IX 420 C.

di dubbio. Accettando la tradizione nel suo complesso, si potrebbe anche spiegare le differenze che vi sono tra alcune parti più rudi ed altre più progredite del diritto romano. E quest'ultime si presenterebbero come frutto della elaborazione decemvirale, che avrebbe aggiunte le nuove norme alle consuetudini nazionali.

La vera ragione per le quali il racconto dell'ambasciata romana ad Atene non è ammissibile sta nel fatto, che è subordinato ai risultati ai quali si giunge rispetto al valore di tutta la storiografia romana, per il periodo che dalla cacciata dei Re va alla guerra contro Veii ed alla invasione Gallica.

Questo periodo, sia lecito insistervi, è mal sicuro nei fasti, nella cronologia ed anche nella esposizione delle gesta militari. La storiografia nazionale contiene infiniti errori e falsificazioni dovute in parte ad inesperienza, in parte alle tendenze politiche degli annalisti dei due ultimi secoli della Repubblica.

Vanno quindi accolti come fatti storici solo quelli che è dato controllare con l'esame delle fonti e con la storia di altri Stati, ovvero per mezzo di monumenti che non si prestino a dubbi sulla loro sincerità e rispetto alla età cui dalla tradizione vennero assegnati.

Esaminata da questo punto di vista, la storia del decemvirato romano cade pezzo per pezzo, si rivela, come abbiamo altrove mostrato, quale un informe amalgama di tradizioni sconnesse, sia rispetto alla formazione ed al contenuto delle leggi, sia alla costituzione dei giudici, al processo di Verginia, all'affissione delle leggi delle XII Tavole ed al ristabilimento del consolato e del tribunato.

La tradizione apparentemente compatta, risulta invece formata da vari e disparati racconti secondo i quali le successioni della plebe, il processo di Verginia, le vicende di

vari personaggi, sarebbero avvenute verso il 494 o il 450, a Roma o invece ad Ardea.

Secondo queste varie versioni il decemvirato sarebbe stato costituito di patrici ovvero di plebei misti ai primi. La legislazione decemvirale sarebbe stata ispirata a criteri favorevoli oppure ostili alla plebe. All'abolizione del decemvirato sarebbero succedute le leggi Valerie-Orazie ed il ristabilimento del consolato e del tribunato della plebe. Secondo altre versioni, si sarebbe pervenuti alla rogazione Canuleia circa i matrimoni vietati fra patrici e plebei, alla creazione di *tribuni militum consulari potestate*. Oppure, come ammette una delle tradizioni che dai moderni è giudicata migliore, per mezzo delle leggi Valerie-Orazie si sarebbe stabilito: che una delle cariche di console ed anzi che tutte due potessero essere conseguite da plebei, mentre nel fatto, secondo la tradizione letteraria canonica ed i Fasti, la prima di queste conquiste plebee fu ottenuta per mezzo delle leggi Licinie-Sestie (367 a. C.), la seconda solo nel 172 a. C.[1]

Di fronte a questi risultati negativi è ben naturale che non meriti molto credito la tradizione ufficiale sia sull'ambasciata inviata ad Atene, sulla costituzione e sull'operato dei decemviri, sia infine sull'anno in cui le loro leggi sarebbero state pubblicate. Ed i risultati necessariamente negativi vengono rafforzati dall'esame dei frammenti dello stesso codice delle XII Tavole, perchè se è vero, o se per lo meno è altamente probabile, che tre o quattro disposizioni confermano la loro origine greca e specificatamente solonica, nel complesso tale codice si rivela opera della razza latina e di quel periodo storico in cui i Romani, anzichè a

[1] Su queste ed altre incongruenze e contraddizioni rimando al secondo volume della mia *Storia critica di Roma*.

ricercare e raccogliere leggi greche, erano naturalmente portati a far valere le norme ancora barbare del loro diritto consuetudinario.

La miglior prova di questo asserto è data dalle disposizioni delle XII Tavole che si riferiscono al *talio* [1] ed all'abbruciamento dei colpevoli di incendi.[2] Ciò è sopratutto confermato dalle pur fiere e barbare disposizioni rispetto alla *sectio* del corpo del debitore ed alla dura sorte fatta ai *nexi*.[3] Nulla di tutto ciò fu certo preso dalle *inclitae leges Solonis*. Tanto meno da esse fu tolta la pena capitale per il *furtum manifestum* poichè *l'actio quadrupli*, che può essere invece comparata con quella del doppio attribuita a Solone, fu, come dice espressamente Gaio, *praetoris edicto constituta*.

Il concetto di una commissione ufficiale che si proponeva di studiare non solo le leggi di Atene ma anche *aliarum Greciae civitatium instituta, mores, iuraque noscere* Liv. III 31, 8 (*accitis usquam egregia* Tac. *ann.* III 27), non risponde poi alle condizioni di civiltà morali e materiali ed all'ambiente politico e giuridico del V secolo.

[1] *Fragm. Tab.* VIII 2-5.

[2] Gaius apud *Dig.* XLVII 9, 9 = fr. VIII 10 Br. Con queste disposizioni collimano le sanzioni che avrebbero colpito coloro che si sarebbero opposti alla nomina dei tribuni della plebe, e la leggenda sui *novem tribuni combusti* dal tribuno Mucio v. Dio Cass. fr. 22, 1 Boiss. Zonar. VII 17. Val. Max. VI 3, 2. Fest. p. 174. Con ciò concorda anche la tradizione secondo la quale la plebe avrebbe voluti bruciare vivi i decemviri colpevoli Liv. IV 56, 6. Sui residui di questa pena nel diritto di guerra v. Mommsen *Roem. Strafrecht* III p. 923.

[3] *Tab.* III 5-7. Dopo la scoperta dei frammenti di Autun i romanisti hanno in generale riconosciuto, come è noto, la realtà di queste atroci disposizioni. V. ad es. P. Bonfante *Storia del diritto romano* 2. ed. p. 140.

Siamo dunque di fronte a due ben diversi ordini di fatti: da un lato le sanzioni terribili di un orrido diritto primitivo; dall'altro le disposizioni civili derivate dal diritto greco sull'*actio finium regundorum,* sulle parche spese circa i funerali, sul riconoscimento dei sodalici con facoltà di *pactionum qua velint sibi ferre* a patto solo *ne quid ex pubblica lege corrumpant.*

Noi abbiamo due serie di disposizioni diverse, frutto di due strati differenti, uno più arcaico l'altro più recente. Nè contro queste conclusioni può farsi valere la pregiudiziale che presso qualche popolo si trovano talora diverse tendenze e diverso sviluppo ove si tratti di diritto amministrativo ovvero di diritto penale, di modo che per il primo v'è uno stadio più avanzato che per il secondo.

Certo, fatti di questo genere non si può escludere siano avvenuti anche nell'antichità. Basti ricordare lo Stato di Rodi che, pur essendo il più avanzato rispetto al diritto marittimo, fu tra quelli che maggiormente serbarono norme arcaiche riguardo alle leggi penali. Tanto è vero che ivi ancora al tempo di Cicerone si torturavano i cittadini, mentre altrove, in Grecia come a Roma, salvo casi eccezionali, la tortura finì per essere applicata solo nei processi contro gli schiavi.[1] Ma nel caso nostro non può esservi dubbio che le leggi sul *talio,* sulla *sectio* del cadavere, sul bruciamento del colpevole, non rappresentino permanenze di quel più antico e rozzo diritto primitivo, di quella vetustissima fase per cui sono passati tutti i popoli primitivi. Tali disposizioni non furono certo modificate la prima volta allorquando venne pubblicato quel codice che conteneva disposizioni analoghe, se non addirittura derivate e tolte di peso, come Cicerone affermava, dal codice di Solone.

[1] Cic. *de part. orat.* 118.

IV.

A questa medesima conclusione conducono le disposizioni relative al matrimonio romano.

Sia pure che il matrimonio per *usus* rappresenti, come è stato affermato con insistenza, una forma antichissima sorta dal matriarcato. Sta però il fatto ben noto che i patrici e particolarmente coloro, i quali volevano assicurare ai propri figli le supreme cariche sacerdotali, continuarono sino all'Impero a valersi del matrimonio per *confarreatio*. E non occorre far rilevare come per i periodi più antichi fosser connesse con le cariche sacerdotali molte di quelle funzioni che più tardi vennero attribuite a magistrature puramente civili. È più che naturale il sospetto che le tre forme del matrimonio romano rispondano alle esigenze di classi sociali diverse, così come nell'India troviamo tre forme di matrimonio più o meno paragonabile alle romane e convenienti alle varie caste.[1] La menzione di tutte e tre le forme di matrimonio nel codice decemvirale, sta in armonia con la piena evoluzione dei diritti dei plebei di fronte al patriciato.

Rispetto alle *legitimae nuptiae*, il codice decemvirale non registra pertanto solo quella forma propria delle antichissime *gentes* presso le quali le cariche sacerdotali e le magi-

[1] LEFMANN *Storia dell' India* vers. ital. p. 569.

Le forme cerimoniali della *coemptio* e della *confarreatio* si trovano riunite se non mi inganno, nel vetusto matrimonio vedico, v. OLDENBERG *La religion du Veda* (Paris 1903) p. 394 sg.

strature militari e civili erano originariamente congiunte. Esso non tiene conto solo delle norme successive del matrimonio per *aes et libram*. Il codice ratifica anche forme volgari del matrimonio che, pur traendo origini da usi vetustissimi, era proprio delle classi plebee, non già delle patricie.[1]

Con questa equiparazione fra il valore delle nozze patricie e sacerdotali e quelle vigente fra le classi più popolari concordano le disposizioni per cui non si poteva giudicare della vita di un cittadino se non nel *comitiatus maximus*, e per cui vennero tolti i *privilegia*.

L'espressione *comitiatus maximus* implica naturalmente l'esistenza dei *comitia curiata*, dei *comitia centuriata*, infine dei *comitia tributa*. E l'identificazione dei *comitia maxima* ai *centuriata* è espressamente attestata da Cicerone nei passi che qui sotto in nota riportiamo.[2]

[1] Per il Prof. LAMBERT *La question de l'authenticité* p. 3, seguito da altri giuristi francesi, l'aver io affermato il carattere recente del matrimonio per *usus* è un *errore*. Il BONFANTE invece op. cit. p. 573 ammette che questa «*forma di matrimonio non risponde* (*e qui si può ben convenire*) *agli istituti dell'antichissima Roma*».

Nell'Egitto tolemaico vi sarebbe stato un matrimonio a *prova* che al BOUCHÉ-LECLERCQ *Histoire des Lagides* IV (1907) p. 83 n. 2 (cfr. su ciò anche ROB. DE RUGGIERO nei miei *Studi storici* (1908) I p. 172) sembra comparabile con il matrimonio romano per *usus*. Di tale matrimonio a *prova* si trovano ancora traccie evidentissime fra classi popolari di qualche regione italiana.

Non mi pare colpisca nel segno quanto sul significato del matrimonio per l'*usus* dice l'illustre MITTEIS *Roem. Privatrecht* I p. 252.

[2] CIC. *d. r. p.* II 36, 61; cfr. *pro Sextio* 30, 60: *cum et sacratis legibus et XII Tabulis sanctum esset ne cui privilegium irrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis; de leg.* III 19, 44: *tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat.* Cfr. *ib.* 4, 11.

CIC. *de domo* 17-43: *vetant leges sacratae vetant XII Tabulae leges privatis hominibus irrogari. id est enim privilegium.*

Stando alla tradizione, diremo così, canonica del decemvirato, codeste due disposizioni sarebbero state prese durante codesta magistratura. Con il divieto di condannare a morte un cittadino, se non per sentenza di tutti i Quiriti raccolti nei comizi centuriati, si collega il racconto del decemviro C. Julio, il quale, pure essendo magistrato *sine provocatione,* non volle giudicare di L. Sestio in omaggio alla *lex quae de capite civis nisi comitiis centuriatis statui vetat.* I comizi centuriati, come resulta anche dagli altri passi in cui Cicerone accenna a questa legge, sono appunto il *comimitiatus maximus* delle XII Tavole. E pure da un luogo ciceroniano si ricava in modo evidente che il decemviro rispettò la legge promulgata da lui e dai suoi colleghi con cui si abolivano i privilegi.

Ma al tempo della formazione delle XII Tavole sarebbero già esistiti i *comitia tributa* presupposti come esistenti dalla espressione *comitiatus maximus?* O meglio, avrebbero essi avuto valore legale?

Attenendoci alla stessa tradizione ufficiale sul decemvirato possiamo rispondere con un *no* deciso. Da essa infatti apprendiamo che solo successivamente alla caduta del decemvirato ed all'approvazione delle leggi Valerie-Orazie dal 448 a. C. fu stabilito che i comizi tributi avessero valore legale per tutti i cittadini.[1] La tradizione ufficiale è adunque anche in questo caso in contraddizione con sè stessa. E lo è ancora di più ove dice che fu Publilio Filone colui che nel 339 a. C. fece fra le altre approvare la legge *ut plebiscita omnes Quirites tenerent.* La legge Valeria sta alla Publilie su per giù nello stesso rapporto in cui la rogazione di Publilio Volerone del 471 a. C. agli atti legislativi del

[1] Liv. III 55. Dion. Hal. XI 45.

più recente Publilio del 339 a. C. Ho dato del resto altrove e diffusamente le ragioni per cui appare che parte delle leggi che dal principio della repubblica si estendono alle leggi Licinie-Sestie e giungono anzi sino alle rogazioni di Publilio Filone, contengono infinite incertezze, errori od anche aperte falsificazioni. Su ciò quindi non mi soffermo.[1]

A noi manca un termine sicuro per trovare il tempo preciso in cui sorsero i *comitia tributa*, in cui ad essi fu per la prima volta dato valore legale, in cui i plebisciti furono reputati validi per tutti i Quiriti. Il fatto che Silla abolì i comizi tributi e restituì agli antichi comizi centuriati tutta la piena ed antica loro funzione legislativa,[2] basta tuttavia a farci comprendere che i *comitia tributa* ebbero intero valore legale solo in età più recente di quanto dichiara la tradizione annalistica, su questo punto ancora seguita nella sostanza dal Mommsen.

Noi, a dire il vero, non abbiamo modo di stabilire in che cosa precisamente la lex Hortensia, del 287 circa a. C., che riconfermava fra l'altro la validità dei plebisciti per tutti i Quiriti, segnasse per questo lato un vero e proprio progresso di fronte alle disposizioni della rogazione Publilia del 339 a. C.[3] Noi siamo solo in grado di riconoscere che il principio che nessuna legge si potesse fare *in privos*, che nessuna sanzione al di fuori della legge comune colpisse un singolo cittadino, fosse egli patrizio o plebeo, presuppone

[1] Rimando alla più volte citata *Storia critica*.

[2] App. *b. c.* I 59. Sul contenuto la *lex Hortensia*, che di recente è stato oggetto di studi particolari ad es. del Baviera *Il valore dell' exaequatio legibus plebisciti* (Palermo 1910) e di E. Costa *La lex Hortensia de plebiscitis* nelle *Memorie d. R. Accad. di Bologna* VI (1912), discorro altrove.

[3] Data la natura del governo d'Alessandria non tiro conseguenze di sorta dal fatto che ancora nel III secolo a. C. vi vigevano leggi di privilegio v. Δικαιώματα p. 84.

quell'età in cui, la lotta per la piena parificazione dei diritti dei plebei e dei patrici, se non compiuta, era per lo meno assai avanzata.

La disposizione delle XII Tavole metteva i plebei al sicuro delle prepotenza dei patrici, già preponderanti nei *comitia curiata*, e garantiva alla lor volta costoro contro le possibili violenze dei loro avversari nei *comitia tributa* o nei *concilia plebis*.

Il riconoscimento legale dei *comitia tributa* nella legge delle XII Tavole sembra condurre alla conclusione che la pubblicazione ufficiale di tale disposizione non potè avvenir prima della rogazione Publilia del 339 a. C.

Una simile disposizione non può, ad ogni modo, intendersi per il tempo anteriore all'approvazione delle leggi Licinie-Sestie, per effetto delle quali (secondo la tradizione canonica) uno dei consoli poteva essere eletto fra i plebei (336 a. C.). Noi siamo anzi condotti a quel periodo in cui ai plebei riuscì coprire la carica di dittatore (356 a. C.) e successivamente di censore (351 a. C.).[1] Tale disposizione conviene anzi, per vero dire, alla fine del IV secolo, quando i plebei, conseguita la piena partecipazione a tutti i diritti civili e l'abolizione delle disposizioni che sanzionavano la loro inferiorità sociale, ottennero i più alti sacerdozi l'augurato ed il pontificato (verso il 300 a. C.) ad eccezione dell'ufficio di pontefice massimo che conseguirono solo nel secolo successivo.[2]

E che il contenuto del codice delle XII Tavole fosse real-

[1] Liv. VII 1 sg.; 17, 6; 22, 7. Anche queste tradizioni non sono del tutto esenti da dubbî nei particolari anche rispetto alla cronologia.

[2] Su ciò in questo volume la memoria *L'elezione del pontefice massimo romano per mezzo delle XVII tribù*.

mente inspirato al concetto di equiparare in tutto e per tutto i diritti dei plebei a quelli dei patricî risulta dalle stesse dichiarazioni degli antichi sull'opera dei decemviri: *quantum decem hominibus ingeniis provideri potuerit, omnibus summis infimisque jura aequasse.*[1]

V.

Che il IV secolo, sia proprio l'età in cui ebbe luogo la codificazione definitiva delle XII Tavole, indicano altri indizi che ho altrove esaminati: vale a dire la condizione dei proletari nei pubblici giudizi e le circostanze che la legge delle XII Tavole non accenna menomamente ad una distinzione fra patrici e plebei, mentre nota quella fra gli *adsidui* e i *proletari.*[2] Ciò allude ad uno sviluppo sociale e politico posteriore al V secolo. E ad un'età meno antica di quella presupposta dalla tradizione ufficiale accenna pure il fatto che esse, nelle disposizioni di diritto civile relativo alla costituzione della famiglia ed alla procedura nel processo civile e penale, fanno bensì menzione dell'autorità del pretore, ma non di quella dei pontefici, mentre ce l'attenderemmo, ad es. dove si accenna all'*actio sacramento.*[3]

[1] Liv. III 34, 3.

[2] V. la mia *Storia critica di Roma* II p. 255 sgg.

[3] Gaius IV 14 - Tab. II 1: *de rebus M aeris plurisve D assibus, de minoris vero L assibus sacramento contendebatur; nam ita lege XII Tabularum cautum erat* [*at*] *si de libertate homini controversia erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur, eadem lege cautum est.* Cfr. Varr. *d. l. L.* V 180: *sacramentum a sacro . . . . quingenos aeris ad pontem deponebant.* Non par dubbio che il *pons* stia qui in relazione con la giurisdizione dei pontefici dacchè le *actiones . . . . apud collegium pontificum erant ex quibus constituebatur quis quoque anno praesset privatis.* Pomp. apud *Dig.* I 2, 7.

Può darsi che ciò dipenda esclusivamente dalla lacera condizione dei frammenti che a noi son pervenuti e dalle numerose lacune della tradizione. Ma nel complesso del racconto sull'attività dei decemviri, traspare che noi siamo giunti al periodo della preponderanza delle magistrature civili a danno delle sacre. E che questo sia il vero carattere della legislazione decemvirale appare anche dalle disposizioni relative alle norme sul diritto di sepoltura.

Le leggi delle XII Tavole contenevano, si badi bene, non solo sanzioni penali che colpivano coloro i quali trasgredivano alle leggi di interesse economico generale rispetto alle spese eccessive per i funerali o che turbavano il buon ordinamento edilizio col fare roghi e ustrini a distanza dagli edifici diversa da quella espressamente fissata.[1]

Con alcune di tali leggi si entrava nel vero e proprio campo del rituale sacro. In esse si ordinava ad es. *rogum ascea ne polito*,[2] oppure *homine mortuo ne ossa legito quo post funus faciat*.[3]

Tali disposizioni sono dello stesso genere di quelle attribuite al Re Numa, facevano parte delle leggi *regiae* ossia ponteficie, in cui ad es. si stabiliva *vino rogum ne respargito*,[4] e si fissavano norme rispetto ai funerali dell'uomo colpito dal fulmine o del seppellimento della donna morta in parto.[5] E che fra le leggi di Numa raccolte dai pontefici e quelle delle XII Tavole dei decemviri vi fosse più di un contatto, è dimostrato ad es. dal fatto che ambedue sta

[1] *Tab.* X fr. 1.
[2] *Tab.* X 2.
[3] *Tab.* X 5.
[4] Plin. *n. h.* XIV 12, 88 = *Leg. reg. Num.* fr. 1.
[5] Fest. s. v. *paelices*. *Dig.* XI 8, 2. fr. 3, 14 Br.

bilivano i medesimi privilegi rispetto alle Vestali, dichiarate testabili e non soggette a tutela.[1]

È perfettamente naturale che alcune disposizioni del diritto pontificio venissero accolte nel diritto civile, che ad esso in parte si surrogò. Ma non si comprende invece come norme schiettamente attinenti ai *sacra*, di esclusiva competenza pontificia, potessero venir divulgate nel codice nazionale prima ancora di quella secolarizzazione e divulgazione dell'*ius civile* che ebbe luogo al tempo di Gneo Flavio.

Ammettiamo pure che una parte del diritto pontificio, ossia di quelle norme di diritto positivo che non si potevano occultare, che dovevano quotidianamente venire a conoscenza del pubblico, fossero già state raccolte e divulgate da epoca assai antica. Supponiamo anzi che con questa parte del diritto pontificio si possa collegare la narrazione di Livio ove dice che partiti i Galli furono nel Foro ritrovate le XII Tavole *et quaedam regiae leges.... alia ex eis edita etiam in vulgus; quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, suppressa.*[2]

Ma se una parte del diritto pontificio, per essere penetrata nelle leggi o per essere già stata pubblicata da Fabio Pittore e ad es. da Catone, era già noto sino dalla fine delle guerre Puniche, un'altra parte di esso continuò ad essere gelosamente tenuta segreta dai pontefici.[3] E fra le attribu-

[1] Gaius I 144 = *Tab.* V 1. Cfr. Plut. *Num.* 10 = *Leg. Num.* fr. 9 Br. Per altri confronti v. la mia *Storia critica di Roma* vol. II p. 246 sgg.

[2] Liv. VI 1, 10.

[3] Cic. *pro domo* 12, 33: *si quis quid in vestris libris invenerit iâ narrare vobis aut tam curiosum quam ea scire velle de quibus maiores nostri vos solos et consuli et scire voluerunt?*

zioni che sino all'età di Cesare rimasero di assoluta ed esclusiva competenza dei pontefici, vi fu sopratutto quella del calendario e dell'intercalazione, a cui gli antichi esplicitamente alludono, ove discorrono dell'attività dei decemviri.

Stando a Sempronio Tuditano ed a Cassio Emina i secondi decemviri (verso il 450 a. C.) avrebbero rogato il popolo *de intercalando*. Cassio Emina, vissuto nella metà del II secolo a. C., passava per uno dei più vetusti annalisti; e Sempronio Tuditano questore nel 145, console nel 129 a. C., fu uno dei primi trattatisti del diritto costituzionale romano.

Le loro dichiarazioni dovrebbero avere quindi maggior valore di quelle degli scrittori del secolo successivo, come Valerio Anziate e Licinio Marco, che l'intercalazione riferivano ai re.[1]

Si comprende quindi come critici del valore di Teodoro Mommsen abbian prestato fede a quelle più vetuste dichiarazioni, ed abbiano da esse ricavato che i decemviri riformarono il calendario.

Ove la tesi del Mommsen fosse vera, ove le due ultime delle XII Tavole avessero compreso il calendario, ne verrebbe quale diretta conseguenza che il calendario decemvirale avrebbe indicati i *Fasti*, valo a dire l'elenco dei giorni in cui al pretore era lecito dire le sacramentali parole: *do*, *dico*, *addico* e render quindi giustizia. In tal caso risulterebbe

[1] Macrob. I 13, 21: *Tuditanus refert libro tertio magistratuum decem viros qui decem tabulis duas addiderunt de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores.* Cassio Emina veniva espressamente detto *vetustissimus ed antiquissimus auctor* v. Plin. *n. h.* XIII 84; XXVIII 12.

pure che sin dal 450 circa a. C. ovvero nell'anno successivo, per opera dei consoli Valerio ed Orazio, si sarebbero affissi nel Foro quei *Fasti* che, stando alla tradizione più diffusa, verso il 304 a. C. furono tolti da Gneo Flavio dai penetrali dei Pontefici. L'opera attribuita ai secondi decemviri sarebbe pertanto un'anticipazione di quanto avvenne alla fine del IV secolo. Avremmo in tal caso, contro le stesse previsioni di coloro che sostennero tali tesi, un argomento definitivo contro la data tradizionale della pubblicazione della legislazione decemvirale.

A questa logica conseguenza si sono opposti alcuni giuristi come P. F. Girard ed O. Lenel, i quali hanno cercato di dimostrare la bontà della data tradizionale. L'illustre prof. Lenel, ripigliando in primo luogo argomenti già esposti dal Hartmann, ha tentato di evitar queste conclusioni facendo osservare che Sempronio Tuditano e Cassio Emina parlavano bensì di una *lex* speciale *de intercalando*, ma non già della intercalazione, perchè di ciò si tenesse conto nelle XII Tavole.

Se l'intercalazione, dice il Lenel, se il riordinamento del calendario fossero stati argomento della legislazione dei decemviri, costoro non avrebbero avuto bisogno di interrogare su ciò il popolo. Il diritto di legiferare era già stato loro conferito. Se pertanto essi fecero una speciale rogazione, ciò prova che questa si riferiva ad atto singolo e distinto dalle leggi delle XII Tavole.[1]

Questa difesa della tradizione fatta dall'insigne giurista alemanno, e da coloro che ne seguono le argomentazioni, non vale però a salvare la tradizione.

[1] Gli argomenti del LENEL v. nella *Zeitschrift der Savigny-Stifung* XXVI p. 504 sgg. Cfr. HARTMANN *Der roem. Kalender* (Leipzig 1882) p. 83 sgg.

Basta considerare attentamente il passo dei due scrittori latini per comprendere che fra la menzione delle due ultime Tavole e quella della intercalazione vi è uno stretto legame. Come si può infatti dimostrare che *decemviros qui decem tabulis duas addiderunt de intercalando populum rogasse* non abbiano fatta una rogazione chiedendo la facoltà di riordinare il calendario nell'interesse della legislazione che essi compilavano? Perchè è da escludersi che nelle leggi decemvirali si facesse menzione dei giorni in cui era lecito agire giudiziariamente?[1]

Stando alla tradizione, i decemviri del primo anno avrebbero richiesto il parere del popolo per tutte le disposizioni comprese nelle XII Tavole. Secondo la versione canonica, non solo i decemviri sentirono i consigli di tutti i cittadini, ma le singole disposizioni discussero pubblicamente con le persone piú autorevoli. Infine, dopo aver presentato le leggi al senato alla presenza anche dei sacerdoti rogarono il popolo nei comizi centuriati. Non è quindi da escludersi che la *lex de intercalando,* facesse parte della legislazione delle XII Tavole dal momento che tutto quanto ci è riferito intorno all'attività giudiziaria e civile dei decemviri, ad es. rispetto ai processi di Sestio e di Verginia, sta in stretto rapporto con le leggi che costoro avrebbero promulgate.

Stando alla tradizione piú diffusa i secondi decemviri non presentarono al popolo le due ultime Tavole. Queste vennero invece applicate solo per abuso della loro attribuzioni.[2] Ma se i secondi decemviri credettero di agire per proprio conto senza richieder la necessaria approvazione

[1] Dion. Hal. X 57 sqq. Cfr. Liv. III 34, 6.
[2] Dion. Hal. X 60.

del senato e del popolo allorchè promulgarono le ultime due Tavole, se essi agirono incostituzionalmente rispetto a ciò che era il fondamento e la sostanza della loro attività, come mai avrebbero poi fatta una rogazione al popolo stesso intorno alla intercalazione? E come mai avrebbero interrogato proprio il popolo per materia che, come tosto diremo, era di esclusiva attribuzione pontificia?

La verità è che sull'attività dei decemviri come sulla pubblicazione delle XII Tavole e particolarmente delle ultime due, correvano versioni diverse che non si possono, come qualche moderno ha creduto, accordare.[1] Chi diceva che le ultime due Tavole eran state formulate dai secondi decemviri;[2] chi sosteneva invece, che non essendo stato compiuto il codice decemviriale, erano state compilate dai consoli successivi.[3]

E fra gli stessi autori che attribuivano ai secondi decemviri la compilazione delle ultime due Tavole, chi ammetteva le avesseso portate a compimento,[4] chi invece sosteneva non avessero fatto a tempo a pubblicarle anzi a presentarle, come era loro desiderio, ai comizi centuriati.[5]

Le diverse tradizioni circa la compilazione dello ultime due Tavole stanno dopo tutto in rapporto con la data diversa, che a seconda delle varie redazioni, si attribuiva all'origine dell'intercalazione. L'origine di questa infatti veniva assegnata ai re, ai consoli del 472 a. C. ai secondi

[1] Ad es. Hartmann *l. c.* p. 86. Cfr. Lenel *l. c.*

[2] Dion. Hal. X 60.

[3] Diod. XII 26. Liv. III 57, 10.

[4] Dion. Hal. X 60; cfr. Cic. *d. r. p.* II 37, 62.

[5] Liv. III 37, 4; 51, 13: *decemviri querentes se in ordinem cogi non ante quam perlatis legibus quarum causa creati essent deposituros imperium se aiebant.* Cfr. 37: *nec quicquam iam supererat, si eae quoque leges* (cioè le ultime due tavole v. 34, 7) *centuriatis comitiis perlatae essent.*

decemviri del 450, ovvero al console del 191 o del 189 a. C.[1] Non è improbabile che vi fossero diverse versioni sulla rettitudine o sulla malvagità dei decemviri, così come ve ne erano sulle tendenze aristocratiche, oppure demagogiche, degli Appi Claudi.[2] A noi del resto per il caso presente non preme tanto ritrovare queste diverse tradizioni, quanto insistere sul fatto che nessuna di esse è interamente degna di fede.

I decemviri non poterono rogare il popolo *de intercalando* per la sola ragione che sino alla fine della Repubblica la intercalazione romana costituì materia riservata all'autorità dei pontefici. Se Cassio Emina e Sempronio Tudidano affermavano che i decemviri interrogarono il popolo *de intercalando*, ciò essi forse affermarono per il fatto che nel II secolo, in seguito alla lotta per la secolarizzazione del diritto e per la restrizione delle prerogative delle magistrature sacerdotali, il popolo fu chiamato a legiferare anche rispetto a materie sacerdotali, ad es. rispetto all'elezione parziale dei sacerdoti ed ai *ludi*.[3]

Codesto intervento non ebbe però mai luogo in materia d'intercalazione, che, per concorde dichiarazione degli antichi, rimase di esclusiva attribuzione pontificia. E se può anche ammettersi che il senato potesse invitare il

[1] Macrob. I 13, 20. Secondo Ovidio *fast.* II 53 alcuni pensavano che il riordinamento dell'antico calendario fosse opera dei decemviri. L'espressione *creduntur* mostra che Ovidio riferiva una delle tante opinioni che egli aveva trovate registrate nelle sue fonti, delle quali, come provo altrove, una non valeva più dell'altra.

[2] Su Appio Claudio, che da difensore degli ottimati, diventa *plebicola repente omnisque aurae popularis captator* v. Liv. III 33, 7. Sulle caratteristiche attribuite agli Appi Claudi per tendenza politica v. le osservazioni nel complesso assai giuste del Mommsen *Roem. Forschungen* I p. 287 sgg.

[3] La lex popularis di C. Licinio sui comizi da sostituirsi alla *cooptatio* fu rogata nel 145 a. C. ora Cassio Emina *vivebat* appunto nel 146 a. C., v. Cens. *d. d. n.* 17, 11.

collegio dei pontefici a pôr riparo con un'intercalazione al disordine del calendario, è semplicemente assurda la teoria che il popolo venisse rogato su tale argomento. Perciò Giulio Cesare intercalò, e lo rilevavano gli antichi, come *pontifex maximus*. E quando quattro anni prima il pontefice Curione, che era allo stesso tempo tribuno della plebe, cercò nell'interesse politico di Cesare di ottenere una intercalazione, non si rivolse con una rogazione al popolo, bensì tentò solo di persuadere, senza però riuscire nel suo intento, i pontefici suoi colleghi.[1]

Dallo stesso Cassio Emina del resto noi apprendiamo che ancora nel IV secolo a. C. il senato chiedeva di parere il collegio dei pontefici in materia di calendario, e ne rispet-

[1] Cass. Dio XL 62; cfr. *ad famil.* VIII 6, 5; *ad Att.* V 9, 2; 13, 3; 21, 14.

Il fatto che Cicerone, apud Plut. *Caes.* 59, 2, scherzando disse che l'intercalazione di Cesare nel 46 fu fatto ἐκ διατάγματος, ossia *ex edicto*, non va riferito all'abuso del potere dittatorio od all'*ius edicendi* del magistrato civile. Durante codesto stesso anno Cesare fece approvare nei comizi molte leggi come quelle *iudiciariae, de provinciis*. E verso gli stessi anni fece pure approvare quelle sui sacerdozi, Cic. *ad Brut.* I 5, 3.

Se pertanto Cesare non rogò il popolo sulla riforma del calendario ma agì di sua autorità, ciò dimostra che il popolo non doveva ingerirsi in materia di pura competenza pontificia. Si comprende naturalmente che la circostanza dell'avere in mano riuniti anche il *summum imperium* dittatorio e quello consolare favorì la rimozione delle difficoltà da parte dell'intero corpo sacerdotale. Egli potè esercitare su esso quelle stesse pressioni politiche che solevano porre impedimenti alla regolare funzione delle intercalazioni (v. Cens. e Sol. *l. c.*).

Così se Cicerone *ad Att.* V 8, 2 si raccomanda ai suoi amici per mezzo di Attico che non si intercalasse, ciò accenna a pressioni indirette che egli voleva si facessero sull'animo dei pontefici per mezzo di influenti amici senatori come Ortensio, ma non ad un diritto d'intervento del Senato e tanto meno poi del popolo. Il senato non solo nel V ma ancora nel IV secolo su ciò si rimetteva al collegio pontificio.

Cfr. in questo volume la memoria sulle leggi Furia ed Acilia.

tava le prerogative.[1] Non è quindi nemmeno il caso di sospettare che questo annalista parlasse di un *lex de intercalando* nel V secolo, perchè, secondo l'arbitrio comuni agli annalisti romani, assegnava all'età più antica istituzioni del tempo suo. Se egli ed il suo contemporaneo Sempronio Tuditao parlavano di una *lex* decemvirale *de intercalando* ciò dipese sopratutto dal fatto che della intercalazione e dei giorni *fasti*, atti alla amministrazione giudiziaria, era fatto ricordo nelle ultime due delle XII Tavole. E poichè sino all'età di Gneo Flavio il solo *rex sacrorum* ed il collegio dei Pontefici decidevano non solo quando convenisse intercalare, ma sapevano anche in qual tempo cadessero i giorni *fasti*, *nefasti*, *comitiales*,[2] risulta che quelle disposizioni decemvirali che facevano menzione dell'intercalazione dei fasti, non poterono essere pubblicate prima del 304 a.C. in cui Gneo Flavio *jus civile repositum in penetralibus pontificum evulgavit, fastosque circa Forum in albo proposuit* Liv. IX 4, 65.

In breve: la *lex* decemvirale *de intercalando*, accanto alla *lex* Pinaria-Furia del 472 a. C. sul medesimo argomento va relegata nel regno delle favole. Ed anche la pretesa *lex Acilia*, del 191 a. C., secondo che io credo di dimostrare in una delle memorie successive di questo volume, è una pura creazione della critica moderna.[3]

[1] Cass. Hem. apud Macrob. I 16, 2, 1 sqq. Verr. Flacc. apud Gell. *n. A.* V 17.

[2] Macrob. I 15, 9: *priscis ergo temporibus antequam Fasti a Gn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur pontifici minori haec provincia delegabatur ut novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret* cet. Cfr. Varr. *d. l. Lat.* VI 27.

[3] Cens. *d. d. n.* 20, 6. Varr. *d. l. t. Lat.* VI 27, 31. Suet. *Caes.* 40. Plut. *Caes.* 59. Macrob. I 13, 20; 14, 1. Sol. I 43.

V. la seguente memoria sulle leggi Pinaria-Furia, decemvirale ed Acilia sulla intercalazione.

Considerate tutte le ragioni sin qui esposte, per cui risulta che il contenuto della legislazione decemvirale conviene alla seconda metà del IV secolo a. C., sorge naturale il sospetto, da me già esposto or sono più di quindici anni, che la stessa pubblicazione delle XII Tavole, sia più o meno strettamente connessa coll'attività del Censore Appio Claudio (312) a. C.), il quale per molti lati e particolari parrebbe essere il prototipo del decemviro di ugual nome.

Questi secondo una nota tradizione, avrebbe composte anche *actiones.*[1] E valendosi della podestà censoria sarebbe penetrato nel campo delle attribuzioni sacerdotali, sia con il dichiarare nazionale il culto di Ercole, per il passato tenuto dai Pinarî e dai Potizî,[2] sia col regolare le norme proprie al culto di Giove.[3]

Non è poi escluso che all'attività dell'edile Gneo Flavio rispetto a tali pubblicazione si faccia più o meno diretta e chiara allusione nella tradizione nota ai contemporanei di Cicerone, secondo cui Gneo Flavio sarebbe vissuto in età non posteriore ai decemviri,[4] ed in quell'altra, a noi resa

[1] Pomp. in *Dig.* I 2, 6; 36.

[2] Diod. XX 36. Liv. IX 29, 11. Val. Max. I 1, 1, 17. *Auct. d. v. ill.* 34.

[3] Liv. IX 30, 5 Ovid. *fast.* VI 651. Plut. *quaest. Rom* 55.

[4] Cic. *ad Att.* VI 1, 8: *unum* ἱστορικὸν *requiris de Gn. Flavio Anni filio. ille vero ante decemviros non fuit quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemviros institutus est. quid ergo profecit quod protulit fastos? occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis. nec vero pauci sunt auctores Gn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse ne me hoc vel potius Africani — is enim loquitur — commentum putes.*

Sembra che Attico rispetto all'età di Gneo Flavio od alla sua pubblicazione dei fasti od alla composizione delle *legis actiones* avesse idee diverse perchè poco dopo Cicerone VI 1, 18 dice: *illud de Flavio et de fastis si secus est commune erratum est et tu bene* ὑπόρησας *et nos publicam prope opinionem secuti sumus.*

Le divergenze degli antichi sull'attività di Gneo Flavio v. qui oltre nella memoria: *Gneo Flavio e la divulgazione dell'* ius civile.

nota per mezzo di Livio, secondo cui la promulgazione delle XII Tavole, non fu fatta già dai decemviri o dai successivi consoli Valerio ed Orazio, bensì dagli edili per ordine dei tribuni della plebe.[1]

Gli edili della plebe non poterono infatti fare una promulgazione del codice decemvirale prima che la loro autorità, al pari di quella dei tribuni, avesse vigore di fronte a tutta quanta la cittadinanza, vale a dire prima delle leggi Licinie-Sestie, anzi prima della legge Publilia del 339 a. C. Ed ove poi Livio avesse errato e la sua fonte accennasse agli edili curuli, occorre appena rammentare che questi ultimi, stando alla tradizione canonica, vennero per la prima volta creati per effetto delle leggi Licinie-Sestie nel 366 a. C.

Quello che sappiamo solo con certezza è, che verso il 304 a. C. l'edile curule Gneo Flavio publicò nel Foro i *Fasti*. Sicchè anche da queste tradizioni siamo inevitabilmente ricondotti al IV secolo a. C.

VI.

Le notizie relative alle due ultime delle XII Tavole pongono del resto la più valida conferma del nessun valore della tradizione canonica ove afferma l'unità dell'atto legislativo per cui sorse il codice nazionale.

Stando infatti alla tradizione ufficiale di Cicerone e di Dionisio le due ultime Tavole furono aggiunte dai decem-

[1] Liv. III 5, 7; 10: *priusquam urbem egrederentur* (i consoli Valerio Orazio del 449 a. C.) *leges decemvirales quibus tabulis duodecim est nomen in aes incisas in publico proposuerunt. sunt qui iussu tribunorum aediles functores eo ministerio scribant.*

viri, ad un anno di distanza dalle prime. Secondo quella di Diodoro, a cui il Niebuhr, il Mommsen ed altri moderni come il Niese, sono disposti a dar maggior peso, lo furono dai consoli popolari Valerio ed Orazio.[1]

Ambedue queste versioni nel fatto sono incongruenti, anzi assurde. Le due ultime Tavole, anche a detta di Cicerone e di Dionisio, avrebbero contenute leggi giudicate inique, avrebbero fra l'altro vietate le legittime *nuptiae* tra patrizi e plebei.[2] Ma allora com'è che esse non vennero subito abolite dopo la caduta del decemvirato?

E se i consoli Valerio ed Orazio sostituirono le disposizioni di queste ultime due Tavole con altre più giuste, come mai non abrogarono anche la legge che vietava il matrimonio tra le genti patrizie e plebee?

Il decemvirato non era stato appunto rovesciato per effetto della libidine di un patricio membro di codesto medesimo collegio, che aveva cercato impedire nozze legittime di una donzella plebea?

Perchè ad abrogare queste leggi si sarebbe dovuto attendere ancora qualche anno, ossia sino all'approvazione della rogazione Canuleia?[3]

E come mai la sedizione connessa con la rogazione Canuleia sarebbe avvenuta proprio in quel tempo in cui in Ardea, divenuta colonia latina, avrebbe avuto per luogo una simile rivoluzione?

Anche la pressochè sincrona rivoluzione di Ardea è cau-

[1] L'erroneità di questa teoria particolarmente sostenuta dal MOMMSEN ed esagerata sino all'assurdo dal NIESE nel suo *Grundriss* di storia romana (nell'*Handbuch di* I. Mueller) dimostro, rispetto a varie questioni, nella mia *Storia critica di Roma* e nelle mie *Ricerche storiche e geografiche* passim.

[2] CIC. *d. r. p.* II 37, 62. DION. HAL. X 60.

[3] CIC. *l. c.* LIV. IV 1 sgg.

sata da un processo determinato dalle nozze di una vergine. E questo processo non è il parallelo, se non il prototipo, di quello che si svolge a Roma al tempo di Appio Claudio, e di Verginia? [1]

E come può ammettersi che le due Tavole di leggi inique furono aggiunte alle anteriori da Valerio ed Orazio il cui consolato è detto *popularis*,[2] ossia da quegli stessi consoli che ripristinano le *leges sacratae*, il tributato della plebe, che riconoscono infine i diritti della plebe?

Tutto fa credere che la tradizione concentri in due o tre anni ciò che fu probabilmente il prodotto di varie generazioni. E che rispetto alla legislazione delle XII Tavole si debba ammettere una sopraposizione di diverse redazioni ufficiali, risulta da antiche tradizioni.

Abbiamo già detto di due Tavole, le quali vennero aggiunte alle dieci anteriori. A questo risultato conduce anche la notizia, che non abbiamo modo di analizzare, secondo la quale i Romani tolsero dai Falisci alcune leggi, che furono supplemento alle norme della legislazione delle XII Tavole ricavate dal codice Solonico.[3]

Ora può darsi che codesta derivazione del diritto feciale dagli Aequi Falisci riposi sull'etimo ricavato dall'*aequum*. Ma non è nemmeno escluso che la felice regione falisca,

[1] Su tutto ciò discuto minutamente nella mia *Storia critica di Roma* II p. 229 sgg. e nelle mie *Ancient legends of roman history* (New York 1905) p. 185 sgg.

[2] Liv. III 55, 1.

[3] Serv. *ad Aen.* VII 695: *iustos autem dicti Faliscos, quia populus Romanus missis decemviris ab ipsis iuria fetialia et nonnulla supplementa duodecim tabularum accepit quas habuerat ab Atheniensibus.*

che dette a Roma i canti Fescennini[1] e che già ab antico accolse i germi della civiltà ellenica[2] abbia pur fornito norme di diritto internazionale.

Orbene se ciò è vero e se, come la tradizione suppone ebbe luogo dopo l'età dei decemviri, non potè verificarsi prima del tempo in cui i Falisci sono per la prima volta nominati dalla annalistica (437 a. C.)[3] ed in cui cominciarono a riconoscere la supremazia romana, il che avvenne all'età di Camillo (384 a. C.).[4]

Considerando anzi che il culto di Juno *Curritis* e quello di Minerva *Capta* parrebbero essere stati introdotti a Roma piuttosto nel 241 a. C., al tempo della distruzione di Faleri, anzichè in quello di Camillo o dopo la guerra del 293 a. C., è lecito domandarsi se per caso anche l'imprestito di norme del diritto feciale abbia avuto luogo al principio del III anzichè sul finire del V o nel corso del IV secolo.[5]

Noi non conosciamo la storia delle vicende interne di Roma dalla fine delle guerre Sannitiche sino alla prima anzi, sino alla seconda guerra Punica (293-264-212 a. C.).

[1] Anche Fr. Leo *Gesch. d. roem. Litt.* I p. 16 osserva che la derivazione dei *Fescennini versus* da *Fescennium: ist sprachlich die einzig mögliche.*

[2] Ciò era già ammesso da Catone apud Plin. *n. h.* III 51, era svolto da Trogo Pompeo Iust. XX 1, 13 ed è ampiamente confermato dagli scavi recenti dell'agro falisco.

[3] Liv. IV 17.

[4] Liv. V 27.

[5] Tendo in massima anche io nell'ammettere con il Wissowa *Religion und Kultus der Roemer* 2.ª ed. (Muenchen 1912) p. 188; 253 che ciò abbia avuto luogo dopo la distruzione di Faleri, allo stesso modo che con la sottomissione di Volsini, 264 a. C., coincide l'arrivo a Roma del culto di Vortunno v. *ib.* p. 287. Non escludo però influenze di questo genere in seguito alle *deditio* dei Falisci al tempo di Camillo, che da Veio introdusse il culto di *Juno Regina*. Noi ignoriamo infatti le conseguenze delle vittorie romane sui Falisci nel 293 a. C. Liv. X 45, 6.

Siamo quindi impotenti a decidere se anche dopo il 304 a. C. si sia verificato qualche notevole avvenimento che, come ad es. la *lex Hortensia*, abbia reso necessario accrescere con aggiunte il Codice nazionale.

Allo stato delle nostre notizie è ozioso insistere su congetture di questo genere. Senza respingere per principio la tesi che anche dopo l'età di Appio Claudio e di Gneo Flavio vi siano state accessioni, constatiamo come la stessa pubblicazione dei Fasti ossia del calendario giudiziario e delle *actiones* fatto per iniziativa di codesti personaggi, presupponga necessariamente, come la stessa tradizione ammette, quella anteriore della legge delle XII Tavole.[1]

Ammettendo una redazione definitiva verso il 304 a. C. si comprende poi come nella legge delle XII Tavole si facesse ricordo delle leggi sull'usura e di indicazioni che, stando a notizie sopra riferite, sarebbero state approvate dopo il 450 a. C., in parte anzi nei decenni precedenti il 304 a. C.[2]

Riconoscendo infine che la legge delle XII Tavole non fu formulata entro due o tre anni, ma che fu il risultato di un'esperienza giuridica più o meno lunga, acquista valore anche il dato della tradizione nota a Cassiodoro secondo cui i decemviri stettero non già due o tre anni alla testa della cosa pubblica ma bensì quaranta.

[1] Livio III 57, 10 ad a. 449 a. C. dice espressamente delle XII Tavole *in aes incisas in publico proposuerunt*. Diodoro XII 26 conferma questa notizia.

I dubbi di R. Schoell *Legis duodecim Tabularum reliquiae* p. 15 che hanno servito di base alla tesi sulla *non autenticità* del Lambert non hanno secondo me alcun valore.

Discuto più particolarmente di ciò nella memoria successiva.

[2] V. s. p. 10 sg.

Il codice decemvirale non è infatti il frutto di due o tre anni, bensì di un'azione secolare. Varie parti vennero aggregate man mano ad un nucleo precedente; e a Roma durante i primi secoli della Repubblica, non si agì diversamente che nei tempi successivi in cui al suo diritto aggiunse quelle norme che venivano consigliate da ulteriore esperienza, da più estesi rapporti con altri popoli.

In breve, rispetto alla legge delle XII Tavole, Roma dovette agire così come quando dai Rodî tolse poi ad imprestito le disposizioni di diritto marittimo internazionale, quando da un libro cartaginese, apprese come è noto le norme per l'agricoltura. Così più tardi da Alessandria si imitarono quelle disposizioni amministrative, che ebbero vigore nell'età augustea e durante l'Impero.

Notammo come il codice decemvirale rappresenti un amalgama tra disposizioni che rivelano civiltà diverse. Ciò non si può assolutamente spiegare mediante la storiella ufficiale di una ambasciata ad Atene, avvenuta poco prima del 450 a. C., e, nemmeno come effetto di un unico atto legislativo, di una modificazione sorta tutta di un getto. Ciò s'intende invece ove si ammetta che la legge delle XII Tavole rappresenti la redazione di una lunga esperienza giuridica consuetudinaria, che contenga diverse stratificazioni sovrapposte in età differenti, in modo analogo a ciò che vediamo essersi verificato a Gortina, ove alle leggi più arcaiche del V secolo, esponenti una serie di disposizioni relative alla proprietà ed alla famiglia, si aggiunse con il tempo, come una specie di «novellae», un nuovo corpo di leggi, in cui si sancivano ad es. le norme relative alle *noxae* causate alla proprietà, agli schiavi fuggitivi.[1]

[1] Mi attengo su ciò alle vedute del DARESTE del HAUSSOULLIER e di T. REINACH *Recueil d. inscript. jurid. grecques* I p. 439 sgg.

Già quindici anni or sono io citava come esempio le legislazioni attribuite a Licurgo, a Solone e la costituzione inglese.

Noi sappiamo come in età storica si attribuì a Licurgo una serie di disposizioni, che per qualche secolo non vennero mai consegnate alla scrittura, e che furono, più o meno interpolate o modificate dalla volontà dei reggitori. Noi constatiamo come nel codice attribuito a Solone fossero accolte disposizioni emanate in età posteriori. E finalmente vediamo come la costituzione inglese rappresenti vari strati, varie aggiunte, che per un periodo più o meno lungo furono a torto dai critici giudicate risultato precipuo di un atto legislativo di cui fino a questi ultimi decenni, specialmente dagli storici inglesi, fu disconosciuto il reale carattere e valore.[1]

Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Lo studio degli statuti medioevali porge ampia materia di riscontri. Ma qui basti notare i diversi rimaneggiamenti dello statuto di Volterra [2] e gli errori dei vecchi cronisti fiorentini rispetto alla cronologia ed alla stratificazione della loro costituzione.[3]

VII.

Noi non abbiamo modo di determinare tutta l'evoluzione legislativa che potè condurre a redazioni parziali del codice fondamentale del popolo romano. Constatiamo che esso rap-

[1] Rimando agli esempi da me citati nella mia *Storia critica di Roma* II p. 8 4 sgg.

[2] C. Paoli *Sopra gli Statuti di Volterra del secolo XIII* nell' *Arch. Stor. Ital.* 1886 p. 444 sgg. Codesta *Costituzione* è stata poi pubblicata in codesto medesimo periodico nel 1912, fasc. 2.

[3] Salvemini *Magnati e popolani in Firenze* (Firenze 1899) p. 168 sgg.

presenta le più antiche norme consuetudinarie, le quali vigevano da età assai vetusta, e che sarebbe vano voler fissare cronologicamente.

Siamo però in grado di indicare relativamente il *terminus ad quem*. Possiamo infatti asserire che il codice delle XII Tavole, nella sua redazione finale, appartiene a quel periodo della storia di Roma, in cui fu raggiunta la sostanziale se non la perfetta parificazione tra i diritti dei patricî e dei plebei, che la redazione delle XII Tavole presuppone per lo meno la rogazione della legge Publilia del 349 a. C.

Con questa conclusione sta in perfetto rapporto la stessa tradizione ufficiale dei Fasti, da cui appare che i plebei parteciparono al decemvirato, e quella di Diodoro, il quale afferma che per effetto delle leggi decemvirali, non solo si stabilì che una delle cariche di console dovesse essere coperta dei plebei, ma che ambedue tali uffici potessero essere coperti da costoro. Ora la prima di tali disposizioni fu conseguita nel 366 a. C. per effetto delle leggi Licinie-Sestie; la seconda, stando ad alcune versioni antiche, nel 342, nel fatto però non fu ammessa nel 215 a. C. ed ebbe valore solo nel 172 a. C.

Siamo quindi condotti verso quegli stessi anni in cui, stando alla tradizione, i Romani intervennero nella Campania (342 a. C.) e sotto la guida dello stesso Publilio s'impadronirono della greca Napoli (327 a. C.), ossia in quell'età in cui, divenute più frequenti le relazioni con i Greci dell'Italia meridionale, Roma potè avere più ampia e diretta nozione della civiltà ellenica.

Il contatto con tante genti diverse, sopra tutto con quelle ellenizzate da Taranto e da Napoli, produsse quel grande sviluppo intellettuale per cui Appio Claudio passava più tardi per un pitagorico. La conquista della greca Na-

poli fece sì che a Roma penetrassero alcune istituzioni politiche di carattere schiettamente ellenico. E non è infine improbabile che in seguito a tale conquista, s'introducessero nel diritto decemvirale alcune di quelle leggi Soloniche, che dovettero assai probabilmente aver vigore nella calcidica-attica Napoli e nella pur antica Turii. Tutte queste riforme giuridiche, religiose, letterarie, cadono nell'ultimo terzo dei IV secolo, allorchè Roma, divenuta centro benevolo dell'influenza straniera, attirò l'attenzione di Aristotele, di Teopompo, di Clitarco e s'ebbe dagli scrittori greci il nome di πόλις Ἑλληνίς.[1]

Mentre il codice decemvirale non risponde affatto al V secolo, durante il quale l'autorità dei pontefici s'era man mano rafforzata a danno di quella del *rex sacrorum,* conviene invece al IV secolo, quando con l'operosità del censore Appio Claudio e del suo amico e cliente, Gneo Flavio, non solo ebbe principio l'attività letteraria, giuridica e filosofica del popolo romano, ma s'iniziò quella lotta vigorosa della plebe contro i patrici, delle magistrature civili contro l'autorità e le competenze dei pontefici, che condusse alla divulgazione del *ius civile e* dei *Fasti.*[2]

Data la tenacia con cui i pontefici romani mantennero segreto il diritto sacro, data la vigoria di codesto corpo sacerdotale, che sino ai primi secoli dell'Impero seppe conservare le sue prerogative rispetto al vetusto diritto gentilizio ed ai rapporti della famiglia, riesce piuttosto difficile ammettere che il codice attribuito ai decemviri rappresenti

[1] Su tutto ciò v. le mie *Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica* (Torino 1908) p. 307 sgg.; 387 sgg.

[2] Sul significato preciso di *ius civile* in questo luogo v. la speciale memoria nel seguito di questo volume.

l'attività propria della metà del V secolo per opera dei decemviri ossia di magistrati aventi esclusivo carattere civile, anzichè la secolarizzazione di una parte di diritto nazionale, che, per effetto della pubblicazione delle XII Tavole, venne a distinguersi in *ius* pontificio ed augurale da un lato, e in *ius civile* dall'altro. Codesta secolarizzazione non potè avvenire prima della preponderanza dell'elemento plebeo, che si affermò appunto nel corso del secolo IV in cui cadono la censura di Appio Claudio (312 a. C.), l'edilità curule di Gneo Flavio (304) e la legge Ogulnia, che verso il 300 a. C. concesse ai plebei delle cariche di pontefice e di augure.

Le notizie degli antichi intorno all'operosità politica e legislativa di Appio Claudio e di Gneo Flavio sono in qualche punto discordi; perciò sono state pure variamente giudicate da critici moderni.

Rimando quindi a successive memorie del presente volume l'esame particolare di questo punto, e quello più particolareggiato delle notizie da cui scaturisce la prova, che la pubblicazione della legge delle XII Tavole si riconnette con quelle contese fra le autorità religiose e le magistrature civili, strettamente legate con tutto lo svolgimento della storia interna di Roma, che ebbero termine solo negli ultimi due secoli della Repubblica, allorquando tanto i patrici quanto i sacerdozî vennero subordinati al trionfo delle potestà esclusivamente civili e dei partiti popolari.[1]

[1] V. in questo volume la memoria: *Le relazioni tra i sacerdozi e le magistrature civili nella repubblica romana.*

II.

LA TEORIA DI ED. LAMBERT

SULL'ORIGINE DELLE XII TAVOLE

La teoria di Ed. Lambert sull'origine delle XII Tavole.

I.

Nella precedente memoria ho cercato di mostrare che la legge delle XII Tavole non è risultato di un solo atto legislativo compiuto dai decemviri *legibus scribundis* nella metà del V secolo a. C., bensì il lento e secolare prodotto dell'attività giuridica di re, di pontefici, di magistrati repubblicani, e che in esso fu tenuto pur conto di disposizioni sancite in comizî legislativi. E vi ho pure indicate le ragioni per cui reputo che solo verso il finire del IV secolo codesto codice venne finalmente redatto nella forma in cui più tardi era nota agli scrittori dell'età Ciceroniana.

All'esposizione dei miei argomenti faccio ora seguire la confutazione delle osservazioni di quei giuristi, che basandosi sulle parti negative delle mie dimostrazioni hanno dato origine a nuove teorie o che, opponendosi del tutto alle mie vedute, hanno difeso il racconto tradizionale sull'attività del decemvirato legislativo.

In questa memoria discuto l'ipotesi di Ed. Lambert dell'Università di Lione, nella successiva le obiezioni di P. Fr. Girard dell'Università di Parigi, il quale se non il critico

più autorevole è certo il *leader* più battagliero dell'opposizione conservatrice.

Ai vari scritti in cui Ed. Lambert ha esposta la sua tesi opporrò poche considerazioni.[1] Ed. Lambert è un dotto cultore della storia comparata del diritto; fornito di una non comune facilità di assimilazione, sia nel campo romano, che nel biblico, nell'islamitico e nel germanico, egli non solo si vale del criterio giuridico per giudicare dell'indole e dello sviluppo delle varie legislazioni, ma è anche riuscito a impadronirsi dei risultati principali della critica filologica-storica dei suoi vicini al di là del Reno.

Per quest'ultimo lato egli rivela però più larghezza di cultura che quella assoluta padronanza dell'argomento, che è il risultato di personale meditazione dei testi originali e di un lungo e lento esercizio individuale circa il modo di valutarli.

In ciò appunto risiede la genesi ed il difetto della teoria del Lambert. Essendosi basato, come egli stesso con lealtà afferma, sui risultati negativi delle mie ricerche rispetto al valore della storia tradizionale del decemvirato, si è pur valso della teoria del Mommsen circa l'*ius Papirianum*. Il Lambert svolge inoltre alcuni dubbi già manifestati dallo Schoell se a Roma vi fosse stato da età antica una pubblicazione nel Foro delle XII Tavole incisa sul rame; trae infine confronti dalle ricerche di altri studiosi, come il Goldziher, rispetto ad altre legislazioni.

[1] Ed. Lambert *La question de l'authenticité des XII Tables et les Annales Maximi* in *Nouvelle revue historique de droit* Mars-Avril 1902; *Le problème de l'origine des XII Tables* in *Revue générale du droit* 1902; *L'histoire traditionelle des XII Tables* in *Mélanges Ch. Appleton* (Lyon 1903); *La fonction du droit civil comparé* (Paris 1903).

Il Lambert giunge anche a conclusioni che hanno valore in qualche caso, come ad esempio rispetto alla forma gnomica o sentenziosa dei frammenti delle XII Tavole; ed esse hanno giustamente attirata l'attenzione dei giuristi.

Il Lambert non raggiunge però lo scopo principale che si propone provare: ossia il carattere recentissimo e pressochè letterario del codice decemvirale.

Il punto fondamentale di partenza del ragionamento del Lambert, per quelle parti in cui da me dissente e formula una teoria sua propria, è il seguente: la tradizione sull'origine decemvirale delle XII Tavole non solo non ha alcun fondamento, ma va paragonata con quanto è stato già osservato rispetto alla codificazione dell'*ius Papirianum*, di cui si ha notizie solo per mezzo di autori posteriori a Varrone ed a Cicerone.

Il Lambert crede che il Mommsen[1] abbia perfettamente ragione ove pensa che si tratti di una composizione letteraria di età assai recente. Orbene, egli pensa, anche i frammenti delle XII Tavole non ci sono noti per via di scrittori più antichi di Acilio, od Atilio, di cui non possiamo bene precisare l'identità e di Sesto Elio Peto, il noto autore della *Tripertita,* il quale viveva verso il 200 a. C.

Dato d'altra parte il carattere dei frammenti delle XII Tavole, le quali hanno tutto l'aspetto di massime ripetute lungo tempo a memoria, non già incise su monumenti, sembra naturale concludere al Lambert che si tratti di raccolta pur lettteraria, formata appunto non prima del principio del II secolo.

Il ragionamento del Lambert si basa adunque in gran parte su argomenti *ex silentio;* ed in fondo egli si vale dello

[1] Mommsen *Roem. Staaterecht* II p. 43 n. 3.

stesso medoto con il quale anche il Boesch cercò di provare che la leggenda dell'Ambasciata dei Romani ad Atene per studiarvi le leggi di Solone non è anteriore al primo secolo a. C.

Esamino qui oltre il valore degli argomenti del Boesch;[1] ed in una successiva memoria di questo volume indico le ragioni per le quali reputo poco validi gli argomenti del Mommsen rispetto all'*ius Papirianum*. Mi basta quindi per questo punto speciale insistere sulla considerazione che il fatto che non prima Varrone e Cicerone si fa il nome di quel Papirio che avrebbe accolto le *leges regiae* non dimostra affatto che queste non fossero già da altri riunite.

La nostra tradizione è troppo monca per ricavare conseguenze così rigide. Le *leges regiae* erano di già raccolte da Cassio Emina, il ben noto annalista del II secolo a. C. e probabilmente pure da Fabio Pittore.[2] È certamente falso che il primo a radunarle sia stato un Papirio primo pontefice della libera repubblica, come asserisce Dionisio, vissuto al tempo di Tarquinio il Superbo, come afferma Pomponio.[3] Ma non vi sono argomenti per negare che ad una impresa ad un lavoro di questo genere abbia atteso uno dei tanti Papirî che durante la repubblica coprirono sacerdozi e magistrature.

Non è necessario collegare esclusivamente la dicitura *leges regiae* con il nome dei sette re tradizionali. Codesto titolo può spiegarsi anche con la circostanza che esse erano il

[1] V. su ciò in questo volume la memoria: *A proposito dell'ius Papirianum*.

[2] Cass. Hem. apud Plin. *n. h.* XXXII 20. I frammenti dei libri *iuris pontifici* che vanno sotto il nome di Fabio Pittore v. raccolti in Bremer *Iurispr. antehad.* p. 9 sgg.

[3] Dion. Hal. III 36. Pomp. *d. or. iur.* in *Dig.* I 2, 2.

prodotto della giurisprudenza dei pontefici presieduti dal *rex sacrorum*.

Nè v' è ragione di dubitare che la legislazione sacra potesse essere ricordata sotto l'eponimia dei *reges sacrorum*.[1] Il Papirio raccoglitore delle leggi regie fu fatto vivere al tempo dell' ultimo re, allo stesso modo che tutta l' attività legislativa dai pontefici presieduti dai *reges sacrorum* fu condensata nel nome dei sette re tradizionali.

Si tratta di un principio di accentrazione e di anticipazione analogo a quello per cui il primo trattato fra Roma e Cartagine venne fissato nel primo anno della repubblica (509 a. C.), per cui al re Servio Tullio furono assegnate la creazione della moneta, la cinta urbana, la creazione delle 30 tribù e tante altre istituzioni, che sorsero nel corso dei secoli e che si consolidarono nel IV.

La teoria del Mommsen sull' *ius Papirianum* non ha, io penso, alcuna base.

Il ragionamento del valoroso Prof. di Lione è del resto basato su di un presupposto del quale hanno abusato in questi ultimi anni anche i più illustri rappresentanti della critica germanica.

La circostanza che un' indicazione si legge in uno piuttosto che in un altro libro di Cicerone, la cronologia di codesti vari passi, il fatto che una notizia è data da un' annalista del I anzichè del II o del III secolo a. C. costituisce una serie di indizi e di criteri che in massima è certo

[1] Perciò in PLINIO *n. h.* XI 186 si legge: *L. Postumio L. f. Albino rege sacrorum post CXXVI Olympiadem, cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis haruspices inspicere coeperunt.* Che il collegio dei pontefici fosse presidiato nominalmente dal *rex sacrorum* è noto (v. FEST. s. v. *ordo sacerdotum* p. 185 M).

degna di attenzione. Tuttavia questi criteri presi a sè e troppo rigidamente accolti, conducono a risultati pericolosi.

Nulla dimostra che le varietà e le discordanze di un passo ciceroniano di fronte ad un altro dipenda in qualche caso dalla varietà di fonti, anzichè da una semplice confusione dello scrittore, che riferendo fatti elementari a tutti noti, poteva anche affidarsi alla memoria.

Ma a parte ciò, questo sistema di critica unilaterale, accolto nel caso nostro particolare dal Lambert, trascura del tutto un fatto fondamentale: quasi tutta, per non dire tutta la tradizione letteraria sulla storia romana anteriore alle guerre puniche, riposa esclusivamente su notizie raccolte per la prima volta ai tempi di Annibale da Fabio Pittore e da Cincio Alimento. Riprodotte poco dopo da annalisti dell'età di Catone, modificate con maggiore o minor varietà da quelli dell'età graccana, come Cassio Emina e Calpurnio Pisone, furono amplificate poi oltre misura dagli scrittori dell'età sillana e ciceroniana, come Valerio Anziate e Licinio Macro.

Questo materiale, di cui, a seconda dei casi, possiamo o non possiamo determinare la stratificazione, porge quel complesso di fatti della storia romana, che a noi è sopratutto noto per mezzo di Livio e della più ampia esposizione di Dionisio di Alicarnasso, ovvero del sobrio e non sempre razionale compendio di Diodoro.

Ciò vale tanto per le notizie sull'origine delle XII Tavole quanto per quasi tutto il rimanente della tradizione romana per il periodo che dalle origini va sino al III secolo a. C.

Assai raramente abbiamo modo di controllare codesta tradizione. I frammenti dell'annalistica del II e del I secolo a. C. ci sono giunti in modo così capricciosamente lacunoso che sarebbe estremamente difficile, anzi assurdo, voler rica-

vare in massima argomenti *ex silentio*. In molti casi le contradizioni che risultano dal confronto delle varie tradizioni, l'esistenza di qualche anteriore notizia di origine greca, ci dá modo di constatare il debole valore di qualche versione. Ma affermare con sicurezza che un fatto è o non è vero solo perchè non c'è giunto il testo di uno scrittore o c'è arrivato di uno piuttosto che di un altro secolo, equivale dimenticare che applicando con eccessivo rigore questo metodo noi verremmo all'assurdo risultato di negare di sana pianta l'esistenza di tutta quanta la storia di Roma per il IV e III secolo a. C.

Certo noi abbiamo modo di constatare come nelle tradizione relative a questi secoli vi sono numerose aggiunte ed anche falsificazioni. Ma ove accettassimo il metodo accettato dal Lambert, noi verremmo al risultato che è falso tutto quanto ci è raccontato sulle guerre dei Romani contro gli Equi ed i Volsci contro gli Etruschi ed i Falisci. Noi giungeremmo all'assurdo risultato che son tutte fantastiche le battaglie combattute sull'Algido od a Verrugine, nei piani Pomptini ovvero contro Capena, Veii e Tarquinî. Considerando il carattere recente delle tradizione noi dovremmo perfino negare che sia storico l'incendio di Roma per opera dei Galli e dovremmo toglier fede a tutto il racconto su Furio Camillo.[1]

[1] Ciò rispetto all' incendio Gallico cercò appunto di provare il THOURET negli *Jahrbuecher, Supplementband* XI (1880). Io mostrai invece altrove le deboli basi di codesta affermazione e che la tradizione sull' incendio rispondeva al vero.

II.

Rifiutando le conclusioni che io traggo da quegli stessi risultati che anche egli stesso pone a base delle sue teorie, il Lambert afferma:

M. Pais a eu le mérite de poser les termes du problème, mais je ne crois pas qu'il l'ait résolu d'une façon satisfaisante. Il propose, il est vrai, une solution. D'après lui la compilation dite des XII Tables serait le résultat d'une grande réforme sociale ou d'une sécularisation d'ensemble de la jurisprudence pontificale opérée au seuil du III siècle avant notre ère. Mais je cherche vainement dans ses deux volumes la justification du triple postulat sur lequel repose son système: 1.° La légende du décemvirat et la légende de Gn. Flavius se sont formées autour d'un noyau de faits historiques; 2.° ce noyau authentique est constitué par une révolution d'ordre juridique; 3.° cette révolution doit être localisée à la fin du IV ou plutôt au début du III siècle. Je ne puis voir lá que des affirmations hypothétiques, que de simples suppositions, l'auteur n'ayant pu les étayer su un appareil de preuves. J'estime, de plus, que l'hypothèse développée par M. Pais a le double défaut: 1.° de beaucoup trop moderniser certaines règles des XII Tables au caractère visiblement très archaïque, et qui ont dû tomber en désuétude dès avant la fin du IV siècle — je crois pouvoir, m'adressant à des juristes, me dispenser d'insister sur cette critique; 2.° de prêter — je renvoie ici à de prochaines explications — un antiquité encore excessive au recueil lui-même.[1]

[1] LAMBERT *L'authenticité* etc. p. 5.

Riesce alquanto difficile discutere con chi non reputa necessario far conoscere esattamente al contradditore la natura ed il valore degli argomenti per cui rifiuta la tesi che prende a combattere e su cui fonda allo stesso tempo le sue conclusioni.

V'è però tanto nelle parole del Lambert da mostrare la debolezza di una parte dei suoi ragionamenti.

Il Lambert mi accusa di modernizzare alcune norme delle XII Tavole che hanno carattere assai arcaico. Da quanto egli dice poco prima, appare che si riferisce al matrimonio per uso ed al testamento. Ma se egli attribuisce l'origine del codice decemvirale al secolo successivo a quello in cui io credo sia stato pubblicato, come mai in cotesto preteso ammodernamento può trovare un argomento contro la mia tesi?

Il Lambert pare negare, se bene lo intendo, che vi sia stato un complesso di fatti storici su cui s'innesta il racconto dei decemviri e di Gneo Flavio. Ma checchè si possa giudicare su l'influenza che la storia degli Appî Claudî del IV e del III secolo esercitò nel foggiare la figura del leggendario decemviro del medesimo nome, resta evidente che non vi sono ragioni per dubitare nel complesso delle notizie degli antichi relativi a Gneo Flavio edile curule nel 304 a. C.

La skepsis di Ed. Lambert oltrepassa, per quanto a me pare, quei limiti che concede l'indole delle nostre fonti.

Dubitare dei particolari novellistici dell'etá regia sta bene. Riconoscere che per il V secolo, anzi che sino all'incendio Gallico, la storia romana formicola di invenzioni, di racconti fantastici, è del pari giusto. È lo stesso Livio che ci ha insegnato a dubitarne. È lo stesso Cicerone che ci ha messi sull'avviso a proposito dello scarso valore delle falsificazioni di quegli annali domestici, su cui si basava tanta parte

della storia anche posteriore.[1] Ma negar fede nelle linee generali a quanto si racconta rispetto al IV secolo è eccedere i limiti che alla critica è dato raggiungere.

Se pertanto è lecito elevare dubbi sulla ambasciata dei Romani ad Atene, sulla pubblicazione delle XII Tavole per opera dei decemviri o dei successivi consoli Crazio e Valerio, della pubblicazione infine verso il 449 di un codice decemvirale, identico per contenuto e per forma a quello che ancora al tempo di Cicerone si imparava a memoria *ut carmen necessarium*, nulla ci trattiene dall'ammettere con la tradizione che il contenuto di questo stesso codice, se non era già stato pubblicato in età anteriore, lo fu allorchè Gneo Flavio nel 304 a. C. divulgò l'*ius civile* sino allora custodito dai pontefici e rese pur noto il calendario giudiziario.

Si deve certo negar fede alla perfetta credibilità di alcune tra le notizie relative alla carriera di Gneo Flavio; ed è naturale si rimanga assai perplessi ove si debba decidere sulla natura della sua attività giuridica. Può discutersi se egli abbia pubblicato lo stesso codice decemvirale, ovvero le sole *actiones* ed il calendario. Ma dubitare che nel IV secolo vi sia stata una pubblicazione per contenuto analoga, se identica a quella attribuita ai decemviri *legibus scribundis*, equivale, per quanto a me sembra, negare la luce del sole.

Che Ed. Lambert, per sbarazzarsi della mia tesi che si basa sulle osservazioni che egli accetta come fondamento della sua, mi rimproveri la fiacchezza di alcuni miei argomenti giuridici lo comprendo. Lo può fare con tanta maggiore tranquillità in quanto io, pur non essendo giurista,

[1] Cic. *Brut.* 16, 62. Liv. VIII 40, 4.

mi sono limitato a procurare non inutile materia di discussione ai cultori della storia del diritto romano. Ho tuttavia evitato di trovarmi nella condizione di quei non pochi giuristi che, per aver dato uno sguardo più o meno sommario ai risultati della critica storica e filologica, credono di potere facilmente esercitare la loro autorità anche in campi così diversi da quelli che abitualmente coltivano.

Poichè esponendo quegli argomenti giuridici a cui il Lambert accenna, io dichiarai esplicitamente che mi basava sopratutto su argomentazioni d'indole storica e non intendevo dar loro *alcun peso eccessivo,* sarei ben disposto ad abbandonare le mie osservazioni giuridiche ove mi si mostrasse il mio errore.[1] Ma in realtà quali sono i miei errori?

Io non mi fermerò a discutere con il Lambert ove egli mi rimprovera di aver creduto che nei frammenti delle XII Tavole si faccia menzione del vero e proprio testamento. A parlare di errori altrui in fatto delle origini del testamento romano bisognerebbe attendere che su questa materia vi fosse almeno una *communis opinio* fra i giuristi. Ma ciò finora non si è per nulla verificato.

Nel caso presente, quello, che il Lambert reputa mio errore, è l'affermazione dei giuristi antichi ed è opinione accolta anche oggi da cultori di diritto romano a cui egli stesso attribuisce grande valore.[2]

Non essendo giurista io mi astengo naturalmente dal risolvere per mio conto la spinosa questione se nelle XII Tavole vi fosse solo *heredis institutio* e si parlasse soltanto delle facoltà

[1] Nella mia *Storia di Roma* I 1 (1899) p. 573 io scriveva: « *Non diamo peso eccessivo . . . Non consideriamo nemmeno indizio etc.* ».

[2] V. ad es. Girard *Man. d. droit romain* 5.ª ed. (Paris 1911) p. 804.

di disporre di legati (*uti legassit* cet.) o se invece vi si accennasse al vero e proprio testamento. Ciò nondimeno sento di poter dire che, avendo presa cognizione delle teorie dei moderni in proposito non vedo un solo argomento definitivo per negare che nelle XII Tavole non solo si presuponesse il testamento *in procinctu* e quello che due volte all'anno si faceva nei *comitia calata,* ma persino il più moderno *genus* di esso per *aes et libram.*[1]

In materie così ardue su cui i dati degli antichi non ci sorreggono, su cui le opinioni dei moderni variano, è pericoloso parlare di errori altrui perchè ci si espone facilmente a retroversione di accuse. Il Lambert è certo un giurista di valore, ma ha il torto di essere troppo assoluto. Egli afferma ad es. come cosa del tutto certa e sicura che il matrimonio per *usus* derivi dall'antico matriarcato. Ebbene un altro giurista illustre, il Mitteis, ha di recente sostenuto che questa forma di matrimonio, così diversamente esplicato dai moderni, sorse solo per sanare i vizi di forma a cui erano caduti coloro che avevano il contratto di matrimonio per *confarreatio* o mediante l'*emptio.*[2]

Io mi guardo bene dall'affermare che il Mitteis abbia ragione; ma chi accettando il metodo di discussione del Lambert credesse solo vera le spiegazioni proprie non dovrebbe dire che il Lambert *ha errato?*

Rispetto al caso mio è del resto estranea la questione dell'origine prima del matrimonio per *usus.* A me premeva e preme far constatare che esso rappresenta una forma posteriore alle altre due, che socialmente indica uno sviluppo sociale e giuridico. Per questo lato io credo che il Lambert

[1] Gaius II 101. V. la mia *Storia critica di Roma* II p. 250.
[2] Mitteis *Roem. Privatrecht* I p. 252.

non abbia ben vedute le ragioni per cui io rilevai il fatto indiscutibile che nelle XII Tavole si accennava al valore legale del matrimonio per uso.[1]

Oltre a ciò non riesco a comprendere come il Lambert neghi vi sia stata quella secolarizzazione del diritto sacro che è invece riconosciuto dalla tradizione, sia che parli dei culti privati che da Appio Claudio Censore vennero attribuiti allo Stato (312 a. C.) sia di Gneo Flavio edile curule, che nel 304 a. C. strappò l'*ius civile* dai penetrali dei pontefici, sia infine che discorra dell'approvazione della legge Ogulnia che nel 300 a. C. aprì ai plebei le cariche supreme di augure e di pontefice.

[1] LAMBERT *L'authenticité* etc. p. 3 n. 3: *Les mariages sans* manus *et l'*usus *n'ont pas le caractère de modernité que leur prête Pais; ils se rattachent au contraire à une phase très archaïque de l'organisation familiale (famille utérine ou matriarcale). L'émancipation ne remonte pas aux XII Tables; celles-ci n'auraient consacré qu'une règle qui, plus tard, fut détournée de son application normale pour permettre l'abdication de la* patria potestas. *Quant au prétendu testament visé par la code décemviral, il ne présente qu'une parenté très lointaine avec l'acte de dernière volonté du droit moderne.*

Quanto all'emancipazione del figlio dalla *patria potestas*, di cui io feci parola, mi permetta il Lambert che all'autorità di quei giuristi di cui anch'egli accetta le idee, io preferisca l'interpretazione che in questo caso davano delle XII Tavole GAIO I 132 ed ULPIANO *lib. reg.* 10, 1.

L'emancipazione anzi, secondo scrittori dell'età augustea, era anteriore alle stesse XII Tavole v. DION. HAL. II 27.

Quei giuristi che si oppongono alle mie interpretazioni perchè seguono nel complesso il semplice racconto tradizionale sul decemvirato, non si meraviglieranno spero, se alle loro teorie, non sempre concordi, io opponga le dichiarazioni degli antichi giuristi, che non disponevano soltanto. come noi, di frammenti ma di tutto quanto il testo delle XII Tavole.

Lo stesso vale per il matrimonio *sine manu* del marito.

Qualunque sia del resto l'origine del matrimonio per uso, io intesi solo rilevare il fatto che nella legge delle XII Tavole questa forma di matrimonio volgare compare accanto alla più generale della *coemptio* ed a quello esclusivamente patrizio della *confearreatio*. Ciò rappresenta dunque quello stadio dell'*aequatio iuris* rispetto ai connubi ed ai diritti delle due classi sociali che la tradizione storica non presupponeva ancora per il V e che dà invece per raggiunto solo sul finire del IV secolo a. C.

Nessuno del resto ignora che codesta lotta fra il vecchio sacerdozio e le magistrature puramente civili tra le antiche famiglie patricie ed i plebei non terminò con Appio Claudio e Gneo Flavio. Essa perdurò anche nei decenni successivi. Solo verso il 280 a. C. il plebeo Tiberio Coruncanio riuscì per la prima volta a conseguire il ponteficato massimo ed ebbe termine solo nel 209, allorquando il plebeo Mamilio Atello conquistò la carica di *curio maximus.*[1]

In altre parole, l'età delle guerre puniche, che segna la fine delle lotte sostenute per la parificazione dei diritti fra le due classi dei patrici e dei plebei, segna pure quella della contesa strettamente collegata fra il vecchio diritto sacerdotale e le magistrature civili. Da allora in poi saranno i plebei ad iniziare quel movimento inverso che riuscirà ad umiliare i patrici e le cariche curuli. Coloro che con il plebiscito Ortensio del 287 circa a. C. erano riusciti a conseguire che i plebisciti *tenerent omnes Quirites* finiranno per opprimere il vecchio patriciato a nome della uguaglianza e della libertà da essi ottenuta.[2]

III.

Io comprendo come possa giungersi a diversi pareri circa il tempo in cui incominciò la codificazione e la pubblicazione delle leggi delle XII Tavole. Chi abbia fede inconcussa nella tradizione ufficiale o tema di allontanarsene può continuare a prestar fede all'opera dei decemviri *legibus scribundis* della metà del secolo V a. C. Egli potrà sempre

[1] Liv. XXVII 8.

[2] Sall. *hist.* fr. II 11 Maur.: *discordiarum et certaminum utrimque finis fuit secundum bellum Punicum.*

citare a suo favore i testi di Diodoro, di Cicerone, di Livio di Dionisio Alicarnasso. Con codesta categoria di studiosi è vana qualunque discussione, come è assurdo discutere con coloro che accettano per autentici tutti i racconti accolti nella Bibbia.

Ma chi alla sua volta non abbia cieca fiducia nella tradizione per l'età anteriore all'incendio Gallico, si sentirà autorizzato ad ammettere in virtù di testi antichi che gli elementi orali del diritto non ancora raccolti dalla scrittura e tanto meno esposti nel Foro, vennero divulgati dopo l'incendio Gallico durante le due generazioni che da codesto incendio giungono alla censura di Appio Claudio ed alla edilità curule di Gneo Flavio (304 a. C.).

La teoria invece di Ed. Lambert, la quale suppone che i Romani fino al 200 circa a. C. non abbiano avuta un'esposizione scritta dalle loro leggi e che solo in quel tempo si siano per la prima volta raccolte e pubblicate per opera di un erudito le disposizioni delle XII Tavole, non solo urta contro tutta l'unanime tradizione antica per l'età anteriore al V secolo, ma anche per quella successiva all'invasione dei Galli, che nelle linee fondamentali ha diritto di essere considerata come sicura.

La teoria del Lambert parte da presupposti che, anche da un punto di vista puramente teorico, non paiono ammissibili.

Non è infatti credibile che verso il 304 si fosse potuto addivenire alla pubblicazione dei responsi dei pontefici e del calendario giudiziario ove le stesse disposizioni fondamentali del codice della Nazione non fossero ancora divulgate negli anni anteriori.

Riconosco ben volentieri la larghezza della coltura del Lambert nel campo del diritto comparato e la meravigliosa facilità con cui si assimila il risultato di disparate ricerche.

Ma se mi è lecito esprimere con tutta franchezza le mie opinioni, dirò che avendo egli ricevuta l'impressione della poca solidità nel racconto tradizionale sull'attività legislativa dei decemviri, si è eccessivamente affrettato a creare un suo sistema, senza ben considerare le necessità logiche che gli si imponevano dall'aver accolti i risultati.

La tesi del Lambert sull'attività di Elio Peto ha per fondamento le dichiarazioni Ciceroniane sulla attività di lui come giureconsulto e commentatore delle XII Tavole (*de orat.* I 93; 133; *de rep.* I 30; *de leg.* II 59) e si fonda sul noto passo di Pomponio:

Dig. I 2, 38: *Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et extat illius liber qui inscribitur Tripertita, qui liber velut cunabula iuris continet: Tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim Tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio.*

Ma se Elio Peto, accanto ad Acilio, fu il più antico commentatore del codice attribuito ai decemviri, da ciò non deriva che egli sia stato il primo a distendere in iscritto il testo delle leggi delle XII Tavole.

Non dò peso di sorta al fatto che al tempo di Elio Peto un Fabio Pittore (con il quale può essere anche identificato il più antico annalista di questo nome)[1] già attese ad illustrare l'*ius pontificium*, impresa che presuppone a maggior ragione una antecedente o per lo meno una contemporanea illustrazione del diritto civile. Io constaterò solo che quello stesso autore che porge al Lambert le notizie sull'attività giuridica di Elio Peto, su cui egli fonda la sua tesi, parlando di Appio Claudio afferma che compose le *actiones*. Lo stesso

[1] V. i frammenti in BREMER *Iurispr. antehadr.* I p. 9 sqq.

Pomponio anzi poco prima I 2, 36 dice: *hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus.*

Non sono certo propenso a dare peso eccessivo alle dichiarazioni di Pomponio o di coloro che ne riassunsero lo scritto.

Giunta come è, l'opera di questo giurista è un miscuglio di notizie preziose e di grossolani spropositi. Può darsi che quest'ultimi non siano attribuibili all'autore. Forse il sunto del Digesto sta all'opera intera di Pomponio come l'epitome di Giustino alla grande storia di Trogo Pompeio.

Ma, a parte il valore del testo di Pomponio, risulta che gli antichi celebravano la multiforme attività di Appio Claudio come giurista, come riformatore dell'alfabeto latino, come autore di carmi, che avevano sapore di filosofia pitagorica, e di orazioni. Con Appio Claudio e con Gneo Flavio, autore della dedica incisa sull'edicola della Concordia, ove indicava un calcolo cronologico, noi siamo alle prime scaturigini dell'attività giuridica e letteraria dei Romani.

Francamente io non vedo una sola ragione al mondo perchè si debba pensare che il primo pubblicatore del codice decemvirale sia stato piuttosto Elio Peto verso il 200 a. C. anzichè Appio Claudio e il suo protetto Gneo Flavio, il quale, checchè si possa dire sulla natura della sua attività, se non compose o pubblicò *actiones,* pubblicò certamente il calendario, ed il: *civile ius repositum penetralibus pontificum evulgavit.*

Che cosa sia precisamente codesto *ius civile* è oggetto di uno studio separato di questo volume. Frattanto osservo che l'argomento principe sul quale in fondo riposa la teoria del Lambert è lo svolgimento dei dubbi già esposti da R. Schoell sul valore dei testi antichi a proposito della reale incisione su tavole di bronzo del codice decemvirale.

Livio III 55, ad a. 449 a. C. dice espressamente che i consoli Valerio ed Orazio *leges decemvirales quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt.*

Lo stesso afferma Dionisio X 57 sostanzialmente, come sempre, di accordo con Livio ove afferma che i decemviri στήλαις χαλκαῖς ἐγχαράξαντες αὐτοὺς (i. e. νόμους) ἐφεξῆς ἔθεσαν ἐν ἀγορᾷ, τὸν ἐπιφανέστατον ἐκλεξάμενοι τόπον.

Diodoro XII 26 ad a. 442 = vulg. 448 a. C., di quei medesimi consoli dice: τελεσθείσης τῆς ὑποκειμένης νομοθεσίας, ταύτην εἰς δώδεκα χαλκοῦς πίνακας χαράξαντες οἱ ὕπατοι προσήλωσαν τοῖς πρὸ τοῦ βουλευτηρίου τότε κειμένοις ἐμβόλοις.[1]

Coloro che con me dubitano del carattere storico dei racconti attribuiti ai decemviri, non prestano naturalmente facile fede al racconto che costoro od i due consoli Valerio ed Orazio abbiano affisse tali leggi nel 449. E se si considera che Diodoro, pur dicendo lo stesso, aggiunge che le leggi vennero inchiodate sui *Rostra*, (che son pure ricordati accanto al *tabulae eboreae* da Pomponio in *Dig.* I 2, 4), nasce spontaneo il ricordo che il suggesto degli oratori nel Comizio non venne ornato di tali Rostra da cui poi trasse il nome, prima della vittoria sugli Anziati del 338 a. C.[2]

Chi non accetta ciecamente la tradizione è quindi spinto a domandarsi se per caso non si sia attribuito al 449 una pubblicazione avvenuta più tardi; ma non è certo necessariamente condotto alla conclusione che codeste leggi non siano mai state incise.

[1] Diodoro ebbe occasione di vedere affisse in Roma le leggi delle XII Tavole? E quando *ib.* dice: διέμεινε θαυμαζομένη μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς καιρῶν esprime un apprezzamento personale, parla per aver visto e letto di persona o riferisce meccanicamente come in molti altri simili casi espressioni tolte dalle sue fonti? Su ciò si può emettere parere contrario, senza possedere argomenti perentori che risolvano la questione in un senso anzichè nell'altro.

[2] Liv. VIII 14, 12.

Chè se Diodoro aggiunge che codeste leggi erano scritte in una lingua breve priva di superfluità βραχέως καὶ ἀπερίττως, codeste parole non giustificano affatto l'osservazione dello Schoell: *non spero a quodam in eam partem acceptu-rum iri: qui prorsus aliter locutus esset si ipsi XII tabulas aeneas videre contigisset.*[3]

Tali parole avrebbero valore ove le leggi delle XII Tavole fossero state realmente compilate nel V secolo come lo Schoell conforme alla tradizione ammette, ed ove fossero state scritte da un lato con dicitura più arcaica di quella che generalmente appare nei frammenti citati dagli scrittori superstiti, infine ove avessimo prove sicure che il testo originale era disteso con più ampio giro di parole. Ma la lingua di buona parte dei frammenti a noi pervenuti può benissimo convenire all'età di Appio Claudio ed il carattere sentenzioso dello stile si intende ove si ammetta che durante il IV secolo furono finalmente raccolte le norme del diritto consuetudinario, che continuò ad essere appreso a memoria dai tempi più antichi sino a quelli della giovinezza di Cicerone.

Nè la divergenza che vi è fra i testi riferiti di alcuni antichi e la forma che pare fosse originaria al testo ufficiale, conduce a conclusioni negative sulla realtà dell'affissione di esse, qualunque sia stata l'età in cui ciò ebbe luogo.

Io non credo che nel 449 a. C. abbia avuto luogo la pubblicazione delle XII Tavole. Spingo anzi il mio scetticismo a dubitare se realmente nel 388 a. C., partiti i Galli, si sia ritrovato il testo di codeste leggi (Liv. VI 110) e penso che esse furono incise qualche anno magari parec-

[3] R. Schoell *Legis duodecim tabularum reliquiae* p. 15 n. 1.

chi decenni dopo. Ma dal momento che nel Comizio, ancora al tempo di Cicerone si vedeva il *foedus Cassianum*, attribuito al 493 a. C. inciso su di una colonna di bronzo,[1] perchè dobbiamo dubitare che nei *Rostra* a partire dalla metà del IV secolo vi fossero pure esposte le leggi nazionali? Se Gneo Flavio vi pubblicò nel 304 a. C. il Calendario giudiziario non è a « fortiori » ammissibile che vi fosse già stata per lo innanzi affissa la legge delle XII Tavole?[2]

Tuttociò a prescindere dal passo di S. Cipriano vescovo di Cartagine in cui esplicitamente si parla della legge delle XII Tavole esposte in tavole di bronzo nel foro di codesta città. Per quanto retorica ed enfatica possa apparire la forma della

[1] Cic. *pro Balbo* 23, 53: *cum Latinis omnibus foedus esse ictum, Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus, quis ignorat? quod quidem nuper in columna ahenea meminimus post Rostra incisum et perscriptum fuisse* cfr. Liv. II 33, 9: *nisi foedus cum Latinis columna aenea insculptum monumento esset ab Spurio Cassio uno, quia collega afuerat, ictum* cet.; cfr. Fest. p. 166 s. v. *nancitor*.

Se poi il documento di cui qui si parla appartenesse al V o al IV secolo è questione distinta. Su ciò v. la mia *Storia critica* II p. 144.

[2] Lascio indiscussa e non credo risolvibile la questione se le XII Tavole furono la prima volta incise su rame come Diodoro XII 26 e Livio III 57, 10 Dionisio X 57 affermano o se invece da Pomponio in *Dig.* I 2, 4 *quas in tabulas eboreas perscriptas pro Rostris composuerunt*, si debba ricavare fossero di altra materia. Io non so se, come già più volte pensato, in luogo di *eboreas* si debba leggere *roboreas* e se sia da ammettere che la legge delle XII Tavole fu originariamente scritta su tavole di quercia, ciò che si affermava per le leggi di re Anco Marcio. V. Dion. Hal. III 36: χάλκεαι γὰρ οὔπω στῆλαι ποτ' ἦσαν, ἀλλ' ἐν δρυιναις ἐχαράττοντο σανίσιν οἱ τε νόμοι.

Se poi di Gneo Flavio si dice Liv. IX 46, 5 che *Fastos circa Forum in albo proposuit* (ciò che fu detto per i commentari di Numa pubblicati da Anco Marcio Liv. I 32, 2 e in generale per la *tabula pontificis* Cic. *de orat.* II 12, 52. Serv. *ad Aen.* I 373) da ciò non deriva che non vi fossero già monumenti incisi in pietra come prova ad es. il cippo arcaico del Foro od in bronzo, come, per tacere di altri monumenti, attestano i passi sopra citati sul *foedus Cassianum*.

quale Cipriano si vale nulla, prova che egli non parlasse di documenti che aveva visti sul luogo.[1] E per mia parte trovo giustificata l'opinione dello Schoell e del Lenel che nel Foro di Cartagine, vi fosse un esemplare identico al testo ufficiale esistente a Roma. Se vi può essere questione in proposito è solo rispetto al tempo preciso in cui tale esemplare vi fu pubblicato. È anzi ovvio il pensiero che nel Foro di tutte le colonie e municipi romani fondati sino all'età cesariana vi fosse esposto quel documento che Livio III 34, 6 chiamava *fons omnis publici privatique iuris* dacchè, essendo stato pubblicato solo nel corso e probabilmente sul finire del IV secolo, riassumeva l'esperienza giuridica romana di parecchi secoli.[2]

Rifiutando la tesi di Ed. Lambert rispetto alla data del codice decemvirale io mi guardo bene dal pensare che la sua operosità non sia stata anche in questo caso utile. Ed esprimendomi in tal modo io non parto dal punto di vista del mio personale interesse scientifico.

Io non so se abbia maggior ragione di rallegrarmi o di dolermi della notorietà che, specialmente fra i giuristi francesi e tedeschi, il Lambert ha dato alle mie osservazioni, di cui egli si è valso per fondare una teoria che mi duole non poter accettare.

[1] Cypr. *ad Donat.* 9 (10): ... *forum fortasse videatur immune, quod ab iniuriis lacessentibus liberum nullis malorum contactibus polluatur. illuc aciem tuam flecte. plura illic quae detesteris invenies, magis oculos tuos inde devertas incisae sint licet leges duodecim tabulis et publicae aere praefixo iura praescripta sint. inter leges ipsas delinquitur, inter iura peccatur* cfr. Salv. *de gubern Dei* VIII 5.

[2] Schoell *op. cit.* p. 17. Lenel nella *Zeitschrift d. Savigny-Stiftung* XXVI p. 502.

Certo io non ho motivo di esser particolarmente lusingato pel fatto che, grazie al Lambert, il mio nome è stato tante volte citato a proposito di teorie che io non ho mai sostenute.

La confusione della teoria mia con quella del valoroso professore di Lione, un eccessivo ma spiegabile sentimento di reazione contro idee alquanto esagerate, non ha permesso a molti studiosi di constatare con calma e serenità che molte delle cose da me dette trovano una base reale nelle affermazioni della tradizione.

Ciò non di meno riconosco ben volentieri che nelle scritture del Lambert, oltre ad una larga coltura giuridica, vi è una parte sana anche dal lato storico e filologico. Egli ha infatti ed a ragione insistito sul carattere sentenzioso della legislazione decemvirale, ed ha contribuito a mettere in maggior rilievo l'origine orale della legislazione romana.

Eppoi vere o false che siano soltanto le premesse od anche le conseguenze della dottrina del Lambert, esse hanno avuto il merito di destare l'attenzione dei giuristi intorno al problema delle origini delle XII Tavole.

Di fronte ai principi della scuola dogmatica ed alle pappagallesche ripetizioni di dottrine accettate solo perchè promulgate dall'autorità di grandi scienzati stranieri, od imposte da persone che traggono la loro autorità sopratutto dall'alta posizione accademica, le scritture del Lambert rappresentano un movimento benefico e simpatico.

III.

P. FR. GIRARD E LA TEORIA TRADIZIONALE

SULLE

ORIGINI DELLE XII TAVOLE

P. Fr. Girard e la teoria tradizionale sulle origini delle XII Tavole.

I.

Nella precedente memoria io ho indicato le ragioni che mi vietano di accettare la teoria del Prof. Lambert, così di frequente associata alla mia e dalla mia sostanzialmente diversa. Nella presente intendo invece confutare gli attacchi mossimi da P. Fr. Girard dell'Università di Parigi.

Il confutare le osservazioni di lui presenta però alcune difficoltà *sui generis*.

Il Girard ha infatti combattute insieme le mie vedute e quelle del Lambert; e questa unione ha dato alle frequenti confusioni a cui ho già accennato. Basta del resto leggere le osservazioni dello stesso Girard e poi dell'Appleton, del Kipp e di tanti altri giuristi francesi e tedeschi per scorgere che essi conoscono le mie teorie solo a traverso gli scritti del loro collega Lambert, ovvero attraverso le confutazioni del Girard più o meno pedestremente accolte.

Ciò mi ha fatto più volte ripensare alla severità di noi moderni allorchè biasimiamo gli scrittori antichi della negligenza con cui ci hanno tramandate le notizie di fonti ancora più vetuste!

Non è certo il caso di rilevare particolarmente cotesto genere di inesattezze. Dato anzi il tono aggressivo della critica del Girard, io non mi sono nemmeno curato di rispondere per il passato, alle sue osservazioni.

Ma il Girard, ha tenuto in nessun conto (sebbene le citi in calce alla ristampa del suo articolo) le mie posteriori dilucidazioni esposte al Congresso storico di Berlino, che ora riappaiono qua e là modificate in testa a questo volume. Egli ha ripubblicato tale e quale il suo attacco nei suoi *Mélanges de droit romain.*

Prendo quindi una volta tanto la penna per rilevare che il tono di orgogliosa superiorità con cui egli tratta questo argomento, non è proporzionato alla competenza che in tal genere di studi ha sinora dimostrato.[1]

Mi asterrò naturalmente dall'entrare nel dibattito in cui il Girard si è impigliato verso il Lambert, scrittore del resto di tanto a lui superiore per estensione di coltura giuridica e serenità di linguaggio. Mi limiterò invece a discutere quei punti particolari della memoria del Girard in cui cerca di confutare le mie osservazioni.

Riducendo poi alla loro reale entità, e per così dire ad unità di denominatore, gli argomenti di lui, intendo mostrare quale sia il valore delle affermazioni di tutti coloro che, non essendosi assoggettati alla diretta lettura delle opere che discutono, e tanto meno alla revisione personale dei testi antichi in cui sono gli elementi di questa questione, non

[1] Non capisco perchè, dopo essersi arrovellato contro la fortuna del mio libro, il Girard osservi che il tempo sarà buon giudice *malgrè le vent d'utilitarisme rétrograde et maladroit qui souffle par moument sur nous.*

Forse egli allude a rivalità fra cattedratici francesi alle quali, naturalmente, io sono del tutto estraneo. Il mio libro, a quel che sembra, ha fatto le spese di codesti malumori.

hanno trovato nulla di meglio che seguire l'eccessiva autorità del professore parigino.

Dico *eccessiva,* perchè P. Fr. Girard, compilatore diligentissimo di un egregio Manuale di diritto privato romano, che detta legge in tante scuole di Francia, ed è pur studiato con profitto in alcune Facoltà d'Italia, in fatto di storia del diritto pubblico e di storia politica romana non ha alcuna competenza specifica.

Nel diritto pubblico romano il Girard ha disteso, è vero, una diligente compilazione dal titolo: *Histoire de l'organisation judiciaire des Romanis;* ma il suo nome è sopratutto noto per aver egli atteso alla versione del celebre *Staatsrecht* di Teodoro Mommsen, del quale egli è stato nelle Gallie non saprei dire se il *legatus Augusti pro praetore* ovvero un semplice *procurator.*

P. Fr. Girard è stato per anni ed anni il rappresentante ufficiale fra i suoi colleghi di Francia delle dottrine germaniche, e particolarmente di quelle del Mommsen; e naturalmente ne è stato ricompensato con larga protezione al di là del Reno.

Con ciò si spiegano le singolari parole del Gradenwitz che, un anno fa, in occasione del giubileo del Girard, dopo aver ricordati i rapporti interceduti fra lui ed il Mommsen, gli disse: *Il vous a appellè son ami quand vous étiez fort jeune et vous pouviez répondre: « vous m'avez tutoyê, me voila Grand d'Espagne ».*[1]

Se il professore francese abbia ragione o no di rallegrarsi di esser divenuto *Grande di Spagna* per opera di uno scienziato tedesco, non so. Certo dalla luce gloriosa che

[1] GRADENWITZ nel volume *Le jubilè de Mr. P. F. Girard. 26 octobre 1912* (Paris Champion 1912) p. 14.

emana dalla produzione del grande Alemanno deriva quel pallido riflesso per cui è dato ricordare anche il nome di P. Fr. Girard nel campo delle istituzioni politiche di Roma.

In fatto di storia del diritto pubblico P. Fr. Girard tanto sa e tanto ripete quanto ha appreso nelle opere del Mommsen. E quando s'imbatte in opinioni che nell'opere di questo insigne storico non sono accolte, egli le respinge con quello stesso criterio con cui un sacerdote rifiuta tutto ciò che non trova nel catechismo ufficiale della propria diocesi.

P. Fr. Girard non pare ammettere che le dottrine del Mommsen possano in qualche caso esser sostituite da altre ricerche; e non sembra nemmeno concepire che vi siano argomenti nei quali la critica abbia oltrepassate le vedute del suo patrono.

Il Girard non è filologo; tanto meno ha personale esperienza in fatto di critica storico-filologica. Ed io lo discolpo ben volentieri se, essendosi ingolfato a discutere questioni di metodo storico, che non gli sono familiari, riproduce talora, come se fossero argomenti scientifici, tratti di spirito o spiritosaggini che siano, del suo collega Appleton. Questo sistema di attacco muove facilmente al riso gli incompetenti; ma ha anche l'effetto di far pietosamente sorridere coloro che sono un poco pratici della materia.

Seguendo il suo collega, il Girard si libera con qualche motto scherzevole della teoria sulle duplicazioni ed anticipazioni così frequenti nella tradizione antica.[1] Evidente-

[1] L'Appleton *Le testament romain la methode du droit comparé* etc. nella *Revue generale du droit* 1902-1903 estr. p. 8 si vale per confutarmi delle conclusioni del ben noto opuscolo di Pérès *Comme quoi Napoleon n' a jamais existé* (Paris 1864).

Con questo burlesco sistema di critica e di polemica sarebbe facile spargere il ridicolo sulle teorie storiche dei due pandettisti di Lione e di Parigi.

mente l'Appleton ed il Girard ignorano che ciò, che considerano mia opinione singolare, è uno dei criteri ammessi nel campo della critica storica da una numerosa scuola ed anche da molti miei contradittori. Ciò che essi inconsapevolmente deridono, è un fenomeno talora esplicitamente riconosciuto dagli stessi antichi scrittori di cose romane.[1] Chi si meravigliasse di questo principio si troverebbe nelle medesime condizioni di cultura, di chi mostrasse sorpresa nel sentir parlare di «interpolazioni» nei testi del Digesto.

Potrei rimandare l'Appleton, il Girard e tutti i giuristi che si trovano nel medesimo stadio di coltura, alle esemplificazione abbastanza estese che io ho date nel primo libro della mia *Storia critica di Roma*. Ma preferisco rimandare il Girard alle opere di Th. Mommsen.

Ivi egli troverà le ragioni che mostrano come la stipulazione del primo trattato tra Romani e Cartaginesi, da Polibio fissata per il 1.° anno della Repubblica (verso il 509 a. C.), stando alle fonti di Livio e di Diodoro, sia avvenuta soltanto verso il 348 a. C. Dal vecchio Perizonio egli può apprendere che alcune circostanze, attribuite da Livio ad un Quinzio nel 380 a. C., si riferiscono invece ad un altro personaggio di questa famiglia vissuto circa un secolo e mezzo dopo, ossia al celebre Quinzio Flaminino contemporaneo di Annibale.[2]

Dallo stesso Varrone il Girard avrebbe potuto apprendere che la storia di Curzio riferita da alcuni annalisti al 362 ovvero al 309, fu triplicata anticipandola ai tempi dello stesso Romolo.[3] E se il Girard confronta infine quanto Livio racconta rispetto agli anelli *d'oro* dei senatori per il tempo

[1] Liv. XXIII 6, 8; XXIX 35, 2.
[2] Liv. VI 29. Cfr. con Cic. *Verr.* IV 58, 129.
[3] Varr. *d. l. L.* V 148.

di Gneo Flavio, vedrà che si sono anticipate circostanze che poterono avvenire solo dopo il II secolo a. C.[1]

Potrei citare ancora molti altri esempi di questa natura. Ma al Girard, traduttore dello *Staatsrecht* del Mommsen, basterà ricordare che fenomeni di questo genere si constatano anche nella storia costituzionale di Roma.

La tradizione antica, infatti, non solo afferma che Servio Tullio avrebbe emanato una legislazione sui contratti e sulle leggi agrarie, che rispecchia un'ambiente storico assai più recente, ma afferma che egli avrebbe persino costituito trenta Tribù romane. Ciò era riferito da annalisti come Fabio Pittore e Vennonio. Ora noi sappiamo che questo numero fu raggiunto solo nel 318 a. C. La tradizione antica, come tutti sappiamo, assegnava a Servio Tullio il censimento, che altre tradizioni dicevano sorto non prima della metà del V secolo. E i dati del censimento attribuiti a questo re sono solo ammissibili ove, come ha notato il Mommsen, si tengono presenti quelle riduzioni dell'asse che convengono al III secolo a. C.

Potrei moltiplicare gli esempi, ma mi basti solo rammentare come la *lex Valeria de provocatione* comparisca tre volte per il 509, il 449 e finalmente per il 300 a. C.; come la creazione dei questori, a seconda delle varie versioni, si attribuisca al tempo dei primi re od al secolo V; e come infine la pseudo rogazione Publilia del 471 a. C. non sia che una anticipazione della *lex Publilia* del 339 a. C.[2]

P. Fr. Girard, eminente cultore di diritto privato, si trova naturalmente sconcertato leggendo direttamente od anche attraverso altri libri francesi, questioni così diverse da quelle

[1] Liv. IX 46, 12 cfr. con Plin. *n. h.* XXXIII 17 sqq.

[2] Tutti questi esempi ho illustrati nella mia *Storia critica di Roma* vol. I e II passim.

che è abitualmente chiamato a risolvere o per dire meglio, a riassumere. Più mommseniano dello stesso Mommsen, egli non accetta teorie di cui egli non trovi tracce nei libri di lui.

Si capisce quindi come egli parlando delle fonti di Diodoro ripeta come cosa certa che lo storico Siceliota dipende da Fabio Pittore. Con la pura ripetizione dalle dottrine del Mommsen si comprende com'egli interloquendo persino a proposito dell'origine della moneta romana, trovi solo plausibile la teoria proposta da quello storico e si schieri contro quella del Samwer, ormai accettata da pressochè tutti i numismatici di professione.

P. Fr. Girard, autorevolissimo ove si tratti di istituzioni e di pandette, non ha forse dedicato in sua vita un quarto d'ora a risolvere una sola questione di numismatica romana! Il suo nome non correrebbe rischio di un *deminutio* qualsiasi, ove egli rimanesse nel campo così vasto delle sue competenze specifiche.

II.

Non è mia intenzione rilevare tutti i luoghi in cui il Girard, discorrendo di storia romana, non raggiunge quell'altezza che in lui generalmente riconoscono i cultori di diritto privato.

Non pretendo dar lezioni a nessuno; voglio solo mostrare il debole valore delle obbiezioni che da lui mi furono acremente mosse. Si troverà quindi naturale che io domandi al Girard per quali ragioni, mentre egli rifiuta quella parte della tradizione antica sulla legge delle XII Tavole, che si riferisce all'ambasciata dei Romani ad Atene ed al processo di Verginia, tenga poi fermo, come cosa indiscutibilmente

sicura, che i decemviri del V secolo compilarono e pubblicarono le XII Tavole.

Dopo aver riassunto *le grand traits de l'histoire courante de la comfection et de la transmission des XII Tables* egli dice: p. 20:

Dans cette longue et glorieuse histoire, la partie la plus trouble, celle qui contient le plus d'éléments suspects, est évidemment le commencement: l'histoire du décemvirat. On a depuis longtemps reconnu qu'il faut, pour la ramener à sa sincérité primitive, en éliminer une série d'enjolivements factices, d'additions faites après coup. Ainsi l'ambassade en Grèce est une pièce adventice dont on peu établir à peu près sûrement l'intercalation très récente, à tout le moins postérieure à Polybe. Le meurtre de Virginie destinè à lui éviter le déshonneur dont la menace le tyran, et provoquant à son tour la chute du tyran, est aussi sans doute dû aux rhèteurs qui ont mis l'histoire ancienne en romans et dont c'est là l'un des dénouements favoris; on peut même discerner dans la légende deux versions successives correspondant à des états inégaux d'avancement de sa formation: la plus ancienne, rapportée par Diodore connaît déjà l'historiette, mais ne la rapporte pas encore à Appius Claudius. On peut tirer de l'observation de dissentiments du même genre entre les auteur des raisons sérieuses et connues de douter de la vérité historique du rôle attribué au même Appius Claudius. L'opposition systématique faite entre le primier collège des bons décemvirs patriciens et le second des mauvais décemvirs pris dans les deux ordres, apparaît encore comme une invention tendacieuse appuyée sur la loi défendant le mariage entre patriciens et plébéiens, qui allait de soi dans une codification du droit préexistant, mais qu'on put facilement présenter comme une monstruosité rétrograde au temps où le mariage était devenu licite entre les deux ordres. Des auteurs modernes ont contestè que des plébéiens aient figuré parmi les seconds décemvirs. D'autres sont allés jusqu'a se demander si la concentration sur la tête des décemvirs de tous les pouvoirs civils et

militaires n'est pas une invention, si leur titre exclusivementr relatif à leurs fonctions légiférantes et leus absence de l'armée au moment de l'insurrection qui les renverse ne prouvent pas qu'ils n'avaient point de pouvoirs militaires. On peut encore souligner d'autres contradictions, révouquer en doute d'autres points. Mais, tout cela éliminé, il reste un fond qui n'est pas atteint et qui ressort d'autant mieux, celui sur lequel s'étaient déposées toutes ces stratifications et qui reparaît dans son aspect primitif après l'ablation des sédiments qui l'avaient successivement decouvert.

Vediano il valore di queste affermazioni. Osserviamo in primo luogo che, se il Girard si fosse data la pena di esaminare la connessione tra le tre parti del racconto tradizionale, si sarebbe accorto che esse costituiscono un solo edificio e che sono talmente tra loro concatenate che, rifiutandone una, non si può accettare l'altra.

Perchè il Girard respinge il racconto dell'ambasciata romana ad Atene? Se le leggi decemvirali furono veramente compilate nel V secolo, e se, come afferma Gaio, contenevano disposizioni già accolte nel codice di Solone, che cosa ci conduce alla conclusione che sia falsa l'ambasciata ad Atene?

La notizia di un'ambasciata romana ad Atene e negli altri Stati della Grecia non ha infatti per sè nulla di assurdo. Altri popoli d'Italia e tra quelli vicini a Roma avevano di già mandate sacre ambasciate in Grecia. Un secolo prima dei decemviri non avevano inviate ambascerie a Delfi gli abitatori di Cere?[1] La notizia è data da Erodoto ed è fuori di discussione. A Delfi avevano inviate ambascierie anche gli abitatori della umbro-etrusca Spina.[2]

[1] Herod. I 167.
[2] Strab. V p. 213 C; IX p. 420 C.

Ma lasciamo i popoli vicini ai Romani. Gli stessi Romani nel 396 a. C. presa Veio non mandarono forse una ambasceria su di una nave da guerra a Delfo?[1] Che cosa v'è di strano in sè nell'ammettere che, due generazioni prima, essi avessero già compiuto un viaggio ad Atene e negli Stati della Magna-Grecia?

Procediamo oltre. P. Fr. Girard reputa una storiella romantica l'episodio di Appio Claudio e di Verginia. Ma si badi, il decemvirato era sorto per quietare la plebe che continuamente creava dissenzioni interne, non intendeva seguire i patrici in guerra e voleva esser garantita dal pericolo di diventare schiava per effetto del *nexum*. Codesta magistratura, creata per assicurare rapporti di eguaglianza giuridica fra due classi di cittadini, è rovesciata, secondo la tradizione, dopo il secondo anno della sua creazione. Evidentemente vi dovette essere una rivoluzione; ed una rivoluzione è detto sia sorta appunto per avere il decemvirato conculcato i diritti della plebe.

Orbene se tutto ciò è vero, che cosa v'è di strano nel racconto che si riferisce al processo di Verginia? Passione per donne, accanto a desiderio di dominio, non sono state come già osservavano gli antichi, Aristotele per il primo,[2] una delle cause, che hanno frequentemente provocate le rivoluzioni? Il racconto di Verginia non è forse connesso con quella storia della seconda secessione, che determina il ristabilirsi del consolato e la promulgazione delle *leges Valeriae-Horatiae?*

Il Girard parte dal concetto che nel racconto tradizionale v'è una serie di aggiunte fittizie ma che, pag. 21:

[1] Diod. XIV 93. Liv. V 28.
[2] Arist. *polit.* V 3.

Il reste un fond qui n'est pas atteint et qui ressort d'autant mieux, celui sur lequel s'etaient déposées toutes ces stratifications et qui reparait dans son aspect primitif après l'ablation des sédiments qui l'avaient successivement recouvert.

Sta bene. Ma quale è questo antico nucleo certo ed autentico? Esso è, ib.:

L'histoire des dix commissaires investis à titre extraordinaire de la charge de donner des lois au peuple, dont le titre et les noms nous on été transmis pour le premier et le second décemvirat.

Ma per quali ragioni, domando io, non si potrà sostenere che nel nucleo primitivo vi fu tanto l'invio di un'ambasciata ad Atene per studiare le leggi di Solone quanto il processo di Verginia e la seconda seccessione della plebe? Quale è il criterio sicuro per escludere uno piuttosto che l'altro dei tre elementi?

Il Girard sostiene inoltre che i decemviri furono una magistratura straordinaria allo scopo di compilare leggi. Ma che ragioni vi sono per negare che fu una magistratura ordinaria rovesciata dalla rivoluzione? Cassiodoro non parla dei 40 anni di durata del decemvirato? Livio non accenna agli *iudices decemviri* ricordati nella legge Valeria-Orazia del 449 a. C.[1] come successori, se non come continuatori, dei decemviri *legibus scribundis?*[2]

[1] Cass. ad a. 451-449 a. C.: *Hoc tempore a consulibus ad decemviros translatum imperium est per quos quadraginta annis administrata respublica est, atque iterum consules creati sunt.*

Cassiodoro ricorda poi i consoli del 449 ma agli anni successivi ha vacanti 39 collegi di eponimi.

[2] Liv. III 55, 7: *inviolatos eos tum lege etiam fecerunt sanciendo ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset* cet.

E se il Girard è dell'opinione di Th. Mommsen sul valore di Diodoro, ed ammette che questi seguì Fabio Pittore, il piú antico annalista di Roma, perchè non tien conto del fatto che Diodoro sa dell'amore di un decemviro per una donzella, riferisce il processo di Verginia, parla della seconda successione della plebe?

Diodoro non porge ansa per credere autentiche tutte e tre le parti costitutive della storia del decemvirato?

Le vere ragioni per le quali il professore parigino crede che mentre i racconti relativi all'ambasciata ad Atene ed al processo di Verginia sono falsi, quello sull'attività legislativa dei decemviri meriti fede, risiede nella esistenza e nella autenticità dei Fasti e degli Annali Maximi.

Ecco le sue parole: p. 22 sgg.

Le drame de Verginie, les perfidies et la catastrophe de Appius Claudius, le voyage aux sources de la sagesse hellénique, valaient la peine d'être inventés. Ils l'ont. Les décemvirs, dont l'histoire a été le prétexte de toutes ces belles choses, n'ont pas été inventés. Sacrifiât-on jusqu'au dernier tous les autres points de leur histoire, les noms et le titre des membres des deux collèges appartiennent aux parties solides et avérés de la tradition romaine : à cette liste des magistrats éponymes de la République dont les noms, transmis à la fois par les historiens des âges postérieurs et par des inscriptions qui ne sont par plus anciennes, dérivent sûrement par ces deux canaux paralleles de documents contemporains. Comme ceux des consuls et des tribuns consulaires des premiers siècles, les noms et le titre des membres des deux décemvirats sont certains, parce qu'ils remontent au seul monument contemporain don le témoignage nous soit arrivé pour ces époques reculées par une tradition ininterrompue, à ces tables annales, sur chacune desquelles le grand pontife inscrivait chaque année, au fur et à mesure des évé-

nements, d'abord, au commencement de l'année, les noms des magistrats dont l'indication était alors la seule façon de désigner cette année, puis, en face du nom des jours du calendrier, les divers événements de l'année, en particulier ceux qui donnaient lieu à des actes religieux; tables dont la collection conservée dans les archives pontificales est devenue à son tour la source des annales maximi publiés vers le second tiers du VII siécle de Rome par le grand pontife P. Mucius Scaevola consul en 621|133. C'est des annales maximi et par leur intermédiaire des tables annales des pontifes que viennent avec quelques corruptions accessoires, les listes des magistrats conservées à la fois dans les ouvrages historiques et dans les oeuvres de Diodore, de Tite-Live et de Denys en même temps que dans les Fastes gravés au début de l'Empire sur le mur de la *regia* et appelés du nom de leur emplacemente actuel les Fastes du Capitole, et c'est de là que ces listes tirent leur autorité. Pas plus les Fastes du Capitole que les ouvrages de Tite-Live de Diodore ou de Denys ne sont des documents contemporains; mais les listes de magistrats qu'on peut tirer de la combinaison des uns et des autres sont au-dessus du doute parce qu'on peut établir qu'elles remontent, par l'intermédiaire des *annales maximi,* à des documents contemporains.

Il Girard riassume e ripete una teoria oggi da più accettata. È vero. Ma queste semplici affermazioni sono ben lungi dall'essere provate.

Ammettiamo per un momento che i Fasti del V secolo siano del tutto attendibili, che le notizie della tradizione annalistica riferita da Diodoro, da Livio, da Diosinio risalgano dagli Annali Massimi, in cui il professore Parigino mostra avere tanta fiducia; qual'è il criterio sicuro per riconoscere quanto fa parte del nucleo primitivo e quanto è frutto di posteriori aggiunte?

Poichè anche Diodoro in cui il Girard crede di vedere una derivazione dei dati di Fabio Pittore, contiene tutti i

tratti che egli giudica tarde amplificazioni, in che cosa riconosceremo lo strato più vetusto della tradizione sincera?

III.

Il Girard crede che le Tavole dei Pontefici ricordassero gli avvenimenti autentici della storia romana del V secolo, che vi si indicassero i nomi dei magistrati. Ma quando i pontefici incominciarono ad indicare codesti nomi, a serbar memoria dei fatti più importanti?

Se Livio poteva disporre di Fasti autentici ed indiscutibili, come mai, al pari di altri scrittori, ricorda la dittatura di L. Quinzio Cincinnato ed il maestrato della cavalleria di C. Servilio Ala (439 a. C.) mentre Cincio Alimento e Calpurnio Pisone nulla sapevano di codesti pretesi magistrati? [1]

E se il contenuto di coteste tavole ci fosse pervenuto, se il nome dei magistrati del V secolo fosse al di fuori di qualsiasi contestazione, come mai Livio, ogni qualvolta trova discordanze, non si riferisce a Fasti monumentali degni di fede, ma si limita ad accennare alle variazioni degli annalisti?

Come va che Livio, quando s'accorge che le gesta di A. Cornelio Cosso, or fatto console or maestro dei cavalieri, sono ricordate dagli annalisti ad anni diversi, dopo aver riferito le diverse opinioni di autori e di Fasti se la cava col conchiudere «che ognuno è libero di giudicare come meglio crede»? (Liv. IV 20, 9).

Se v'erano Fasti sicuri ed autentici per il secolo V come mai Livio, dopo avere accennato alla varietà di Fasti ed annali per il 434 evita una soluzione personale del problema e si limita a dire: «ebbene fra le tante cose che l'antichità

[1] Liv. IV 13; cfr. Dion. Hal. XII 1 *excerpt.*

ci occulta c'è pure anche questa? » (*sed inter cetera vetustate cooperta hoc quoque in incerto positum* IV 23, 4).

E se Livio, dopo aver riferite varietà di Fasti e di autori rispetto alle gesta del 322 a. C., conchiude col riconoscere l'impossibilità di stabilire la fonte migliore e di conoscere il vero (*nec facile est aut rem rei aut auctorem auctori praeferre* VIII 40, 3) e nota che mancavano autori contemporanei e che i racconti erano stati falsificati dalle memorie domestiche, come può credersi sul serio che fossero sempre autentici e sinceri i Fasti del V secolo?[1]

E poichè Livio incominciando la narrazione degli avvenimenti successivi alla partenza dei Galli da Roma afferma che le cose che aveva fino allora narrate (389 a. C.) erano VI, 1: *cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur tum quod parvae et rarae per eadem tempora litteare fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant munumentis, incensa urbe pleraeque interiere?*

Se pertanto i commentari dei pontefici ed i monumenti privati perirono durante l'incendio Gallico: dove sono codeste *tabulae* dei pontefici e codesti Fasti anteriori all'incendio Gallico, donde il Girard ricava il ricordo genuino dell'attività legislativa dei decemviri?

Sono domande che rivolgo a nome della tradizione ufficiale e canonica; non già di quella critica un poco più diffidente, di cui io sono un modesto seguace.

[1] Liv. VIII 40, 4 ad a. 322 a. C.: *vitiatam memoriam funebris laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familia ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallenti mendacio trahunt. inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor extat quo satis certo auctore stetur.*

Se io parlassi a nome della critica più diffidente rivolgerei ben diverse osservazioni domande al professore Parigino.

In questo caso gli farei notare che egli non ha nemmeno intravvedute le enormi difficoltà che si collegano con l'autorità e la formazione degli Annales Maximi e con l'origine ed attendibilità dei Fasti. Ove gli esponessi i dubbi della scuola critica alla quale io appartengo, gli dovrei far osservare, che la narrazione degli antichi sul decemvirato si collega con tutta quanta la tradizione relativa alla storia di Roma per il periodo anteriore all'incendio Gallico. Gli farei notare che il contenuto dei frammenti delle XII Tavole, ove sia esaminato in rapporto ai fatti incerti della storia del V secolo, prova che tutto il racconto relativo al decemvirato legislativo si basa dal principio alla fine su fondamenta assai mal sicure.

Gli elementi greci della legislazione delle XII Tavole si spiegano non come frutto di un'ambasciata in Grecia, bensì come posteriore infiltrazione di alcune leggi più progredite accolte in età storica posteriore in un codice, che, nella parte più antica, era costituito da un complesso di usanze barbare.

Il racconto sul processo di Verginia risulta essere ripetizione di un analogo fatto già raccontato a proposito di Ardea, che sarebbe avvenuto nel 443, l'anno stesso in un anche a Roma, per analoga ragione e per effetto della rogazione Canuleja, si sarebbe conseguito il connubio fra patrici e plebei.

La storia del decemvirato legislativo si rivela anch'esso una fantasia poichè gli *iudices decemviri* continuarono anch'essi ad esistere in età successiva alla caduta dei decemviri *legibus scribundis*. Infine l'opera attribuita a costoro per il 451-450 a. C. risulta essere un complesso di norme che presuppongono parte dell'attività legislativa e politica del secolo IV.

Rinuncio a dare una più minuta dimostrazione delle molte incongruenze della storia tradizionale di tutto quanto il decemvirato. Dovrei ripetere quanto ho scritto altrove. Mi si consenta solo far notare che il Girard rifiuta due parti ed accetta una sola della tradizione non perchè egli abbia personalmente fatta una *krisis* del materiale antico, ma perchè segue quelle fra le autorità critiche al di là del Reno alle quali egli soltanto riconosce valore canonico. E se egli si ribella all'idea che sia fantastico anche quanto si racconta sull'opera legislativa dei decemviri, ciò dipende solo dal fatto che quest'idea oltrepassa le vedute e le osservazioni di quella scuola critica di cui egli ripete i dettami.

Che i teoremi a cui il Girard presta unicamente fede rappresentino del resto una stratificazione abbastanza arcaica nella storia della cultura moderna dimostra quanto egli scrive sul valore di Diodoro, come sulla origine ed autorità dei Fasti e degli Annali Massimi.

Se il giurista parigino avesse dedicato una piccola parte di quel tempo che egli ha speso a studiare Paolo ed Ulpiano ad esaminare le fonti di Diodoro, avrebbe appreso che lo scrittore siciliano compilatore trascurato e capriccioso, ove espone in sunto la storia della patria Sicilia e della Grecia, non è più diligente quando in poche righe riassume ed accentra le vicende di Roma.

Altrove io ho notato passo per passo, avvenimento per avvenimento le singole divergenze che esistono tra i racconti di Diodoro e quello di Livio e delle altre fonti. Rimando quindi a quegli altri miei scritti, chi voglia aver la prova del mio asserto. Per il caso presente rilevo che mentre Diodoro e Livio concordano in vari punti, ove parlano di Appio Claudio, di Gneo Flavio, delle fazioni in cui era

diviso il Foro, non si trova invece in Diodoro una sola parola rispetto alla divulgazione dei Fasti e dell'*ius civile* che da Gneo Flavio ebbe il nome di *Flavianum.*[1]

P. Fr. Girard è fra coloro che giustamente, secondo il mio avviso, accettano codesta tradizione della pubblicazione dei Fasti e dell'*ius Flavianum.*[2] Orbene che cosa direbbe egli di quel critico che attenendosi al metodo da lui seguito rispetto alle leggi decemvirali, affermasse che codesta pubblicazione dell'*ius Flavianum* è una fola di recenti annalisti, perchè Diodoro, che deriva da fonti più antiche e primarie, non ne fa menzione?

Non è invece naturale ammettere che Diodoro si sia comportato qui come nella storia del decemvirato allorchè, riassumendo a suo capriccio le ampie fonti di cui disponeva, ha bensì creduto di ricordare che uno dei decemviri si innamorò di Verginia ma non dice che questi era lo stesso Appio Claudio?

Se invece di riassumere le opinioni dei due o tre critici che in quest'ultimi decenni si sono occupati del decemvirato, il Girard avesse personalmente atteso all'esame dei Fasti e dei testi degli antichi scrittori greci e romani, si sarebbe persuaso, che è tutt'altro che ragionevole scartare così senz'altro l'opinione che codesti Fasti siano spesso interpolati anche per età successive al V secolo, nonchè per quella che dal principio della repubblica va ai decemviri *legibus scribundis.*

Ove avesse fatte personali indagini anche in questo campo, il Girard si sarebbe accorto che codesti racconti, anzichè fedele specchio di testi monumentali, sono ricostruzioni letterarie. Quante alle pretese Tavole dei pontefici, egli avrebbe

[1] Cfr. Diod. XX 36, 6 con Liv. IX 46.

[2] Girard *Mélanges* p. 16; *Manuel* 5.e ed. (1911) p. 44.

appreso che Verrio Flacco non era affatto un impostore allorchè produceva una storiella, la quale non è del resto l'unica prova del carattere letterario e relativamente tardivo degli Annali Massimi.

Lo studio diretto dei Fasti consolari avrebbe inoltre mostrato al Girard, che essi non hanno maggiore autorità di quegli Atti dei Trionfi incisi nelle medesime pareti della Regia, nei quali anche quei critici moderni a cui egli attribuisce autorità canonica, sono obbligati di riconoscere le traccie dell'annalistica più recente.

Del carattere piuttosto leggero di tutto ciò che il Girard ha avuto occasione di scrivere su questo argomento, io mi guarderò del resto dal fargli un appunto. Il Professore parigino dotto ed accurato compilatore di tutte le dottrine che si riferiscono al diritto privato, non ha naturalmente avuto tempo ed occasione di considerare, che per ragionare sulla attendibilità di Livio e dei Fasti occorrono su per giù tanti anni quanti egli ne ha consumati per rendersi padrone dei testi del Digesto.[1]

Il Girard, tutti lo affermano, è un valente conoscitore di diritto privato. Sa di proprietà e di *iura in re aliena,* di contratti e di successioni. Sarebbe dunque ingiusto pretendere da lui un apprezzamento minuto e preciso del valore

[1] Sugli *Annales Maximi* ho discusso nella mia *Storia critica di Roma* I Sull'argomento v. ora anche KORNEMANN *Der Priestercodex in der Regia* (Tübingen 1912).

Circa il valore dei Fasti rimando alla memoria s. c. *A proposito dell'attendibilità dei Fasti* nei *Rendiconti dei Lincei* 1908 p. 33 sgg. Da essa il lettore ricaverà che questo difficile problema non può essere risolto con il metodo semplicista accolto dal Girard e che contiene ben altri problemi sostanziali, oltre a quelli che il giurista parigino ha ricavato dalla lettura di due o tre scritti moderni.

dei procedimenti critici con cui, da un'altra categoria di studiosi si esamina ed apprezza il valore della tradizione storica e letteraria. Codesto apprezzamento non è meno minuto e delicato di quello che è necessario per constatare le interpolazioni nel testo degli antichi giuristi o per valutare il significato di ogni singola espressione di Gaio.[1]

Io mi prendo solo la libertà di far osservare al valoroso giurista parigino che ove egli avesse meglio ponderati gli scritti di Th. Mommsen, avrebbe appreso come questi, accanto a pagine favorevoli all'autorità dei Fasti, ne ha pur distese altre in cui più giustamente ha su queste espresso i suoi dubbi.

Ma lasciamo in pace il Girard cultore di filologia e storia politica costituzionale! Esaminiamo invece il valore delle sue affermazioni nel campo della organizzazione giudiziaria che gli è così familiare, e che è uno dei titoli della sua fama.

IV.

Benchè non sia un'autorità primaria in fatto di diritto pubblico, P. Fr. Girard ha senza dubbio diritto di mostrarsi censore severo verso tutti coloro che, scrivendo su questioni di diritto romano, non mostrano di esservi sufficientemente apparecchiati. Ed io ben volentieri piegherei il capo davanti alle sue censure se, pur essendo obbligato dalla natura del soggetto ad accennare ad argomenti aventi rapporti con la storia del diritto, od anche a materie di stretto diritto pri-

[1] Il Girard ha ristampato nel 1912 il suo articolo del 1902. Avrebbe dunque potuto apprendere almeno questo dall'articolo dello SCHOEN in PAULY-WISSOWA *R. E.* s. v. *Fasti* edito sin dal 1909.

vato, avessi oltrepassato il limite di quegli studi a cui abitualmente attendo.

Ma è ben curioso il fatto che, l'unica volta in cui il giurista parigino mi rivolge un appunto nel campo delle sue speciali competenze, cade in un grave errore giuridico.

Mi rimprovera infatti il Girard di avere io asserito che l'origine del decemvirato legislativo va in parte spiegato mediante l'istituzione posteriore dei decemviri *stlitibus iudicandis*. E la sua disapprovazione espone con le parole seguenti: p. 33:

M. Pais a donnè pour explication de l'invention des décemvirs *legibus scribundis*, le désir de donner un précédente aux décemvirs *litibus judicandis*, qui statuent au dernier siècle de la République sur les procès des liberté, et M. Lambert a lui même indiqué cette explication, au moins comme « impressionante » en passant et au coin d'une note. Ie ne suis pas surpris qu'il ait noté cette explication, pour en avoir une; mais je ne suis pas davantage étonnée qu'il l'ait présentée seuement de cette façon discrète. C'est un des points auxquels je pensais l'année dernière, en signalant la préparation juridique un peu insuffisante de M. Pais. M. Lambert, qui est jurisconsulte, a dû voir ce qu'il y a juridiquement de choquant dans une conjecture qui donne pour précédent à des autorités statuant *in judicio*, dans des procès dejà liés devant le magistrat, une autorité statuant *in jure*, en une conjecture qui cherche un lien entre les décemvirs législatif et les décemvirs judiciaires dans une règle comme celle sur l'attribution des *vindiciae*, qui concernait les premiers et pas les seconds. J'ajote d'ailleurs qu'il n'est guère plus conforme au sentiments des proportions de considérer une magistrature extraordinaire omnipotente comme ayant été imaginée pour servir de précédent à une petite magistrature de début occupée au commencement de leur carrière par les jeunes gens qui n'étaient pas chargés de la surveillance de la prison publique, ou de la fonte des mon-

naies, ou de la direction du balayage de la ville et de la banlieue, à un tribunal enfermé dans le jugement des procès de pauvres diables d'assez bâsse condition pour que leur qualité d'hommes libres elle-même ne fût pas incostestée. L'auteur de la brochure sur Napoléon n'avait pas songé a voir dans les consuls Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, une image du président du tribunal de première instance et de ses deux assesseurs. Et certainement, notre tribunal civil est un organe hiérarchiquement très supérieur au jury permanent des procès de liberté constitué par les *decemviri stilitibus judicandis.*

Il Girard come si vede assume il tuono del catedratico che non solo dà una lezione, ma che si diverte un poco nel mettere in rilievo l'ignoranza del discepolo. Ma in questo caso la lezione non è opportunamente data; nè il maestro si mostra superiore al presunto discepolo.

Quando scriveva questa pagina il Girard si era evidentemente dimenticato di quanto egli stesso aveva appreso facendo stampare la versione in lingua francese dello *Staatsrecht* di Th. Mommsen, il quale a questo proposito, con il solito suo acume, osserva, IV p. 317:

Cette institution est san doute, ainsi que le donne à penser la tradition des annales, dans un lieu intime avec la lutte des ordres et le développement de la plèbe. La plèbe tire son origine de la servitude et la protection légale contre les anciens maîtres et leurs ayants cause légaux est, au sens rigoureux, le fondement des droits de citoyens des plébéiens. Le motif de la chute des décemvirs *legibus scribundis*, tiré du procès de liberté relatif á Virginia, pourrait même avoir été mis par la légende ancienne, avec le rétablissement ainsi provoqué de la cour décemvirale chargée des procès de liberté, dans un rapport plus étroit qu' il n'apparaît dans les témoignages qui nous sont parvenus.

Il Mommsen non giunge, è vero, ad identificare le due magistrature. Accenna però ad una certa analogia e ad una possibile derivazione della seconda dalla prima.

Il Girard non pare aver del resto considerato che il processo di Verginia mostra che i *decemviri legibus scribundis* si occupavano anche di questioni di questo genere, e che anzi i motivi che fanno sorgere il decemvirato legislativo, sono appunto il fissar leggi, che offrissero garanzie a quei *poveri diavoli* di plebei, i quali, nel V secolo, si trovavano in uno stato assai prossimo alla schiavitù e che per mancanza di personalità civile, sopratutto per effetto del *nexum*, erano esposti in ogni momento al pericolo di cadere in piena servitù e di essere uccisi.

Il processo di Verginia, in cui si discute sulla libertà di una fanciulla plebea, ma ingenua, ha valore paradigmatico. Esso mostra quali fossero i pericoli che minacciavano i plebei, i quali dal decemvirato avrebbero dovuto attendere protezione, e che il decemvirato, stando alla tradizione, avrebbe invece finito per opprimere.

Scrivendo sul decemvirato, ammettendo la difesa della tradizione canonica, il Girard mostra di non essersi reso un chiaro concetto del valore sostanziale di quanto essa ci fa conoscere.

Ma vi è ancora qualcosa di più grave! Il Girard, autore di una *Histoire de l' organisation judiciaire des Romains*, non sembra aver ben considerato che tutte le magistrature romane hanno avuto uno sviluppo particolare, e che la loro autorità e competenza variò a seconda dei tempi e delle circostanze.

P. Fr. Girard afferma che il decemvirato *stlitibus judicandis* era *une petite magistrature de début occupée au commencement de leur carrière par les jeunes gens*, nè si ac-

corge che se ciò può dirsi per l'età di Cicerone, o se si vuole anche per la fine del II secolo a. C., non è vero per l'età molto più antica di cui discorriamo, ossia per il 449 a. C. in cui la lex Valeria Horatia ricorda anche gli *iudices decemviri* accanto ai tribuni ed agli edili della plebe.

P. Fr. Girard pensa che codesto tribunale dei *decemviri stlitibus iudicandis* non può esser messo in rapporto con la solenne magistratura dei decemviri *legibus scribundis*, perchè esso era un *tribunal enfermé dans le jugement des procès de pauvres diables d'assez basse condition pour que leur qualité d'hommes libres elle-même ne fut pas incontestée.*[1]

No, Prof. Girard! Se il decemvirato *stlitibus iudicandis* fosse stato ufficio così umile, come Ella suppone, non se ne sarebbe fatto ricordo nell'*elogium* ufficiale esposto nel Foro di Augusto del celebre tribuno Marco Livio Druso.[2] Se fosse stata carica per giudicare soltanto di *poveri diavoli,* non sarebbe stata enunciata nella epigrafe sepolcrale di un membro della grande famiglia patricia degli Scipioni![3]

Il giurista parigino trova *choquant* la mia congettura, *qui donne pour précédent à des autorités statuant in judicio dans des procès deja liès devant le magistrat, une autorité statuant in jure;* e non si accorge che invece di dare una prova della mia *preparation juridique un peu insuffisant,* egli porge invece quella della sua impreparazione a ragionare dello sviluppo storico del diritto pubblico romano.

La storia e lo sviluppo delle magistrature romane è tut-

[1] È appena necessario far osservare che quanto il Girard afferma, non è che la ripetizione di quanto il Mommsen *Droit public* IV p. 315 n. 3 afferma per l'età di Cicerone, ricavandolo da *ad fam.* VIII 9, 1. Ma il Girard si è dimenticato di ponderare gli altri testi ivi prima e dopo citati!

[2] *CIL.* I² p. 199 *elog.* XXX.

[3] *CIL.* I p. 21 n. 38.

t'altro che un soggetto semplice e chiaro. Noi non dobbiamo giudicare dei limiti e delle competenze dell'*imperium*, ovvero a seconda dei casi della *potestas* delle antiche magistrature curuli, partendo da quei criteri rigidi ed assoluti di cui troppo spesso si valgono quei giuristi, i quali, troppo di frequente, quando si danno a scrivere di cose storiche, non vedono che la logica derivazione di dati principi e criteri che regola il diritto vigente, non ha spesso nulla di comune con l'illogico risultato a cui conduce il carattere rivoluzionario degli avvenimenti.

Variarono con il tempo le competenze dei consoli e dei pretori come quelle dei tribuni militari e della plebe. Il Tribunato militare, dapprima un'alta magistratura, per imperio e potestà pari al consolato, discese poi al grado di un comando subordinato ai consoli. Negli ultimi secoli della repubblica il tribunato della plebe è del tutto distinto da quello militare. Eppure, stando a Varrone, il tribunato della plebe parrebbe esser sorto da quello militare.[1]

Questa modificazione di competenza è dato constatare nelle attribuzioni dei consoli e dei pretori di fronte all'autorità del pontefici. Così ben diverse dovettero essere col tempo le attribuzioni e le competenze dei *praefecti Capuam, Cumas* creati allorchè per la prima volta la Campania venne a far parte dello Stato romano, e quelle dei prefetti ivi inviati nel I secolo dell'Impero in ossequio a vecchie norme.

Ciò è lecito pensare anche per i decemviri *stlitibus iudicandis*. Nulla infatti esclude che codesto decemvirato non sia che una derivazione, od anche una deminuzione dell'antico decemvirato legislativo.

[1] VARR. *d. l. L.* V 81: *tribuni plebei, quod ex tribunis militum primum tribuni plebei facti, qui plebem defenderent in secessione Clustumerina.*

Io non voglio qui discutere sul valore della tradizione nota a Cassiodoro e sopra già riferita, secondo la quale il decemvirato giudiziario non durò soltanto due o tre anni bensì *quaranta*. E però degno di nota che nella stessa versione di Livio V 55, ove si riferisce il contenuto della *lex Horatia Valeria*, che veniva approvata dopo la caduta di Appio Claudio e dei suoi colleghi nel decemvirato legislativo, accanto ai tribuni ed agli edili della plebe vengono appunto nominati gli *iudices decemviri*, i quali, come il Mommsen ha giustamente intuito, sembrano aver avuto qualche rapporto con i *decemviri legibus scribundis*.

La giurisdizione dei decemviri *stlitibus iudicandis* variò certamente al pari di quella dei *tribuni militum*, che tuttavia troviamo ancora ricordati come magistrati al principio del primo secolo a. C.[1] E se venne scemata l'autorità di costoro, che vediamo in seguito far parte delle magistrature minori costituenti il Vigintisevirato, nulla di strano che sia pur stata scemata quella dei decemviri *stilitibus iudicandis*, che ancora al principio del I secolo, occupavano una posizione che veniva dietro appena a quella ormai cosí cospicua di di tribuno della plebe, ed era più alta di quella di tribuno militare.[2]

Il Girard osserva però che i decemviri *stlitibus iudicandis* statuivano *in iudicio* e non *in iure*. Ma questo vale per ultimi due secoli della repubblica; ma non ha invece alcun valore rispetto al V secolo di cui ci occupiamo!

[1] Rimando ai dati raccolti dal MOMMSEN *Droit public* IV p. 279, sebbene sull'origine e significato del tribunato militare io sostenga opinioni in parte diverse.

[2] *CIL.* I² p. 199 *elog.* XXX.

P. Fr. Girard non tiene conto che nella storia primitiva di tutti i popoli le due fasi in *iure* ed in *iudicio* sono fuse nella giurisdizione della stessa magistratura, la quale per giunta legifera.

La tradizione afferma è vero che già il buon re Servio Tullio avrebbe distinta la giurisdizione in *iure* da quella in *iudicio*, e in conseguenza più di un giurista moderno ha affermato che cotesta divisione è tanto antica quanto lo stesso diritto romano. Ma la tradizione, anticipando fatti avvenuti qualche secolo dopo, afferma che Servio Tullio avrebbe pure creato la moneta, trenta tribù ed il censimento.[1]

Nel fatto le due fasi in *iure* ed in *iudicio* erano fuse non soltanto nella età regia, ma anche in quella che la tradizione assegna al decemvirato legislativo.

Livio III 33, 10 narra che essendosi trovato un cadavere nella casa di un Sestio patricio: *in re iusta manifesta atque atroci, C. Iulius decemvir diem Sestio dixit et accusator ad populum extitit, cuius rei iudex legitimus erat, decessitque ex iure suo ut demptum de ei magistratus populi libertati adiceret.*

Ancor più significativo è quanto Dionisio XI 36 narra a proposito del processo di Verginia.

Lo storico greco dice che allorchè Verginio, padre della donzella, giunse dal campo e si presentò per vendicare in libertà la figlia, il decemviro Appio Claudio trasformandosi da giudice in testimone ed in parte allo stesso tempo, dichiarò dapprima aver saputo che Verginia era nata in casa del suo cliente Marco Claudio, di cui egli era allora tutore,

[1] Codesta fusione non appare invece nella versione di CICERONE *de rep.* II 36, 61 ove si dice solo che il decemviro Iulio pur avendo *potestatetem summam sine provocatione*, in ossequio alla legge *quae de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret*, si limita a *poscere* i *vades*.

ed attestò che era stata poi trasportata in casa di Numitorio, il preteso avolo materno della giovinetta. Degli interessi di Marco Claudio si sarebbe dovuto, egli dice, occupare per lo innanzi, ma ne era stato impedito da pubbliche cure. Poichè non si era giunto dalle parti ad una transazione, egli dichiarava di testimoniare (μαρτυρῶ δὲ αὐτῷ) sulla verità delle cose cose dette da Marco Claudio e giudicava (κρίνω) che questi aveva la legittima potestà (κύριος) su Verginia.

Nel caso di Sestio il decemviro Julio faceva da *accusatore* e da *giudice;* in quello dl Verginia Appio Claudio è allo stesso tempo *magistrato* in iure, *testimone* e *giudice!*

Codesta strana mescolanza di attribuzioni e di parti doveva certo maravigliare gli scrittori dell'ultimo secolo della repubblica, in cui le due fasi *in iure* ed *in iudicio* erano chiaramente distinte. Perciò Livio, dopo aver riferito il noto racconto su questo processo naturalmente osserva III 47, 5: *quem decreto sermonem praetenderit* (i e A. Claudius) *forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint; quia nusquam ullum in tanta foeditate decreti veri similem invenio, id, quod constat, nudum videtur proponendum decresse vindicias secundum servitutem.*

Livio seguiva in fondo le stesse fonti usufruite da Dionisio e quindi trovava strano un decreto in cui il magistrato dichiarava di essere allo stesso tempo teste e giudice. Livio perciò supponeva che nelle fonti più antiche vi dovesse essere la vera motivazione del decreto di Appio Claudio, ben diversa da quella turpe espressa nelle fonti più recenti da lui riferite e conosciute.[1]

[1] Nel valutare queste e le altre testimonianze letterarie relative al processo di Verginia a me sembra che non abbia trovato sempre la giusta via

Orbene è giunta a noi alcuna di queste fonti più vetuste?

Il Girard, seguace in tutto delle opinioni del Mommsen, crede, con questo grande storico, che Diodoro abbia attinto a Fabio Pittore, vale a dire al più antico annalista di Roma, e, al pari di molti altri critici alemanni, giudica che Diodoro riferisca qui una versione del decemvirato del tutto diversa da quella di Livio.

Ebbene vediamo che cosa dice questa pretesa fonte più vetusta!

Diodoro XII 24, dopo aver detto che un sicofante, di cui non fa il nome (il cliente di Appio Claudio secondo Dionisio e Livio) fece istanza di trascinar seco come schiava la donzella, aggiunge: *avendo quegli* (cioè il decemviro) *udita la richiesta e consegnata la fanciulla, il sicofante se ne impadronì e la condusse via come sua schiava.* (τοῦ δε διακούσαντος τῆς κατηγορίας καὶ τὴν κόρην ἐγχειρίσαντος, ἐπιλαβόμενος ὁ συκοφάντης ἀπήγαγεν ὡς ἰδίαν δούλην.

Io non credo affatto che Diodoro porga qui una versione diversa da quella degli altri annalisti, ma che soltanto, secondo il suo noto sistema, l'abbrevi. Ad ogni modo, segua o no una fonte diversa, dal confronto con Livio e con Dionisio, è manifesto che anche egli afferma che il decemviro magistrato *in iure* agisce e decreta *in iudicio*, non solo accorda le *vindiciae secundum servitutem,* ma decide e mette l'accusatore in possesso della cosa.

Stando così le cose dove se va la rituale distinzione del procedimento *in iure* ed *in iudicio?*

Il Girard, dopo avere rilevato il mio preteso errore, pone termine alla sua lezione con il riferirsi di nuovo al noto bur-

R. Maschke *Der Freiheitprocess i. klass. Altertum, inbesondere der Process um Verginia* (Berlin 1888), libro ricco del resto di materiale e di dottrina.

lesco opuscolo francese in cui, scegliendosi come esempio la storia di Napoleone, si mirava a mettere in ridicolo certe teorie sui miti solari, ed argutamente, come egli crede, osserva: *L'auteur de la brochure sur Napoleon n'avait pas songé á voir dans le consuls Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, une image du président du tribunal de première instance et de ses deux assesseurs. Et certainement notre tribunal civil est un organe hiérarchiquement très supèrieur au jury permanentet des procès de liberté constitué par les decemviri stlitibus judicandis.*

Ma per capire le istituzioni antiche non basta fare confronti più o meno ridicoli o spiritosi con i tempi moderni! Bisogna conoscere ed interpretare le istituzioni alla luce dei loro tempi. Volendo trasportare Bonaparte, Cambacéres e Lebrun al tempo dei decemviri, od i decemviri ai tempi della rivoluzione francese, corriamo rischio di fare di Napoleone I allo stesso tempo l'autore del codice, un consigliere d'appello ed un giudice di prima istanza o magari un procuratore del Re!

Ciò è ridicolo. Ne convengo. Ma il merito del confronto spetta tutto al Prof. Girard.

V.

Abbiamo sin qui constatato la natura degli argomenti del Girard ove accetta o combatte dottrine altrui. Vediamo ora il valore positivo dei suoi ragionamenti, allorchè sostiene che occorre attenerci alla tradizione ufficiale e che il codice decemvirale fu compilato e pubblicato verso la metà del V secolo.

Le ragioni fondamentali del Girard, che sono state talora riprodotte alla lettera da parecchi altri giuristi italiani e stranieri, sono le seguenti:

Basta egli dice (p. 47) dare un colpo d'occhio ad un tratto generale che è stato più volte rilevato:

C'est le caractère foncièrement agricole et campagnard de la civilisation qui trouve son image dans le texte à dater. *Hortus, tugurium,* entretien des chemins ruraux, bornage des champs par opposition aux propriétés bâties, réglementation de l'écoulement des eaux, dispositions relatives à l'émondage des arbres et au droit de recouvrer les fruits tombés sur le terrain du voisin, actions distinctes pour le dommage causé par les animaux domestiquer en s'introduisant sur le pâturage d'autrui ou en détruisant les autres biens d'autrui, peines spéciales contre celui qui coupe les arbres d'autrui, contre le sortilège destiné à faire passer les récoltes d'un champ dans un autre, contre le vol nocturne des récoltes sur pied:[1] un Code rural ne serait pas plus complet. C'est que ce Code a été fait pour un peuple de petits propriétaires ruraux pour lesquels le vrai Code civil était le Code rural. Beaucoup penseront qu'un Code écrit au temps de la guerre de Pyrrhus ou de la guerre d'Hannibal, pour la population déjà plus citadine de la Rome capitale du VIe siécle ou méme du Ve, eut été plus court sur tout cela, sans parler de quelques autres points sur lesquels il eut été plus long.

Ma sono precisamente le disposizioni rurali enumerate dal Girard che conducono ad un risultato opposto al suo! *Un code rural ne serait plus complet.* D'accordo! Ma che

[1] XII Tables 7, 25 (*a. finium regundorum*); 7, 3 (*hortus, tugurium*); 7, 7 (*chemins ruraux*); 7, 8 (*a. aquae pluviae arcendae*); 7, 9 (*émondage*); 7, 10 (*a. de glande legenda*); 8, 6 (*a. de pauperie*); 8, 7 (*a. de pastu*); 8, 8 (*sortilége*); 8, 9 (*vol nocturne de récoltes*); 8, 11 (*a. de arboribus succisis*) etc. [Nota del Girard].

cosa prova che ciò sia indizio di grande arcaismo anzichè di sviluppo perfetto di civiltà! Ciò si spiega, egli dice, perchè i Romani erano un popolo di proprietari rurali. Ma i più antichi Romani, prima ancora di essere un popolo di proprietari gelosi custodi dei frutti, dei confini, dei loro campi, erano stati un popolo di soldati razziatori delle terre dei vicini. La cura di provvedere ad un perfetto assetto rurale ed economico indica piuttosto un grande sviluppo civile, anzichè le fasi primordiali di una società militare.

Dal fatto che i Romani fecero tradurre il trattato sull'agricoltura di Magone, ricaverebbe forse il Girard la prova che i Cartaginesi erano un popolo di civiltà arcaica costituita di proprietari rustici, dediti esclusivamente alla cultura dei loro campi?

Che cosa v'è infine nei frammenti a noi giunti delle leggi delle XII Tavole che riveli una condizione di civiltà agraria anteriore al IV secolo?

Le disposizioni relative ai campi, agli alberi, ai raccolti, contengono forse qualche cosa che non convenga anche al 304 a. C.? Egli pensa che se codesto codice rurale fosse stato composto all'età di Pirro avrebbe avuto carattere diverso. Ma vi è forse un solo dato nel codice delle XII Tavole che non si adatti anche all'età di Appio Claudio e di Gneo Claudio, che contrasti anzi con quelle disposizioni registrate per questi casi nel trattato sull'agricoltura di Catone?

Al Girard hanno fatto impressione le pene *contre le sortilége destiné à faire parer les recoltes sur pied.* Tab. VIII: 8. *Qui fruges excantassit neve alienam segetem pellexerit.*

Ma accettando i criteri del professore parigino noi dovremmo pertanto riferire al tempo dei decemviri la storiella raccontata dal vecchio annalista Calpurnio Pisone su quel Furio Cretimo accusato perchè *fruges alienas perliceret vene-*

ficiis (Plin. *n. h.* XVIII 41 sqq.). Ebbene da Pisone apprendiamo che egli fu citato in giudizio dall'edile curule Sp. Albino. E poichè codesta carica sorse dopo il 366 è chiaro che ci troviamo di fronte ad una concezione oltremodo arcaica ma che vigeva in un secolo posteriore a quello in cui i decemviri avrebbero, secondo la tradiziore canonica, pubblicato il codice delle XII Tavole.

D'altra parte il Girard non ha punto considerato che nei frammenti del codice decemvirale vi sono alcune disposizioni che oltrepassano uno stato puramente arcaico ed agrario. Tali sono quelle relative all'ampiezza delle strade.

Voglio ammettere che dal noto frammento: *viae latitudo ex legè XII Tab. in porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim.* (Gaius *in Dig.* VIII 3, 8 = Tab. VII 6) non si ricavi alcun dato cronologico preciso. Sfido però a dimostrare che si riferisca ad una società arcaica ed esclusivamente agraria, l'altro frammento: *viam muniunto, ni sam delapidassint, qua volet jumenta agito* Tab. VII 7 (Fest. s. v. *viae* p. 371 M.).[1]

S'intende come nel 296 a. C. al tempo di Appio Claudio gli edili curuli Gneo e Quinto Ogulnii avessero provveduto a lastricare quel sentiero (*semita*) che dalla porta Capena andava al tempio di Marte.[2] Ma il lastricare anche le vie di campagna indica uno sviluppo di civiltà assai inoltrato è tutt'altro che arcaico![3]

[1] Come risulta dal contesto e dal confronto di CICERONE *pro Caecina* 19, 54 si parla di vie di campagna. Sul significato dell'espressione v. FEST. p. 73 M; *Delapidata lapide strata.*

[2] LIV. X 23, 12 ove si parla solo di un *semita.*

[3] Per il 174 a. C. LIV. XLI 27 ha *censores vias stemendas silice in urbe, glarea extra urbem substruendas marginandasque primi omnium locaverunt.* Si parla evidentemente di lavori di ulteriore raffinamento nella costruzione delle strade.

VI.

Non più fortunate mi paiono le seguenti osservazioni del professore parigino p. 49 sg.

Mais ce que nous voulons signaler plus encore que le plan de la loi, ce sont ses dispositions. Qu'on lise le commencement des XII Tables et que l'on se donne la peine de relever ce qu'il y a d'archaïsmes juridiques à côté des archaïsmes littéraires ou économiques, dans les trois premières tables de la restitution conventionnelle: l'*arcera* à laquelle n'a pas droit le défendeur malade, la monture qu'on devra lui fournir désignée par ce mot *jumentum* retrouvé l'an passé sur la stèle archaique du Forum, le *far* avec lequel sera nourri le débiteur dans la prison domestique du créancier, les *nervi* et les *compedes* avec lesquels il y sera attaché, enfin et surtout le dénouement du drame, la vente *trans Tiberim* ou la mise à mort au cas de créancier unique, et, au cas de pluralité de créanciers, la fameuse disposition sur le partage du corps du débiteur. Que M. Lambert et M. Pais placent, s'ils veulent, au temps de Caton l'Ancien ou à celui de la censure d'Appius Claudius les règles d'une si féroce bonhomie sur le droit de dépecer le débiteur et sur l'exclusion des mauvaises querelles provoquées par des disproportions de découpage. Mais la vente *trans Tiberim,* appartient-elle à l'époque de Sex. Aelius où l'Etrurie était tout entière conquise, à celle de Cn. Flavius où les Romains étaient déjà installés en maîtres sur les deux rives du Tibre, ou bien au temps des décemvirs où la frontière était le fleuve avec, de l'autre côté, la tête de pont du Janicule, où l'on n'était encore maître ni de Véies ni de Fidènes? La date de la disposition est bien fournie là par son caractère même. Elle est fournie en même temps par les faits postérieurs qui en supposent l'antériorité; car il a bien fallu qu'elle

existât avant cette loi Poetelia Papiria qui supprima la vente *trans Tiberim,* — comme d'ailleurs jusqu'à un certain point les *nervi* et les *compedes,* dont on peut donc tirer le même argument — et qui est, dans l'opinion que nous croyons la meilleure de l'an 428/326, d'après d'autres de l'an 441/313, mais en tout cas, de l'avis de tout le monde, de l'une ou de l'autre de ces deux années, de la première moitié du Ve siècle de Rome, de quelques années avant Flavius, d'un siècle avant Sex. Aelius.

Ho riferito anche questa volta testualmente il testo del Girard affinchè si veda con quanta superficialità egli confuti teorie di cui non ha ponderato il valore. Tralascio naturalmente di discutere i suoi argomenti su quella parte che si rivolgono alla tesi del Lambert e non alla mia, e noto che alcune delle osservazioni del Girard avrebbero avuto valore ove io avessi asserito che il codice delle XII Tavole fu per la prima volta e del tutto formulato nel IV anzichè nel V secolo. Comprenderei le sue parole ove io avessi detto che un codice, che evidentemente per alcuni lati ha sapore assai arcaico, fosse stato creato di sana pianta da Appio Claudio e da Gneo Flavio.

Ma io mi sono limitato a sostenere la presenza di diverse stratificazioni, delle quali se la prima giunge alla fine del IV secolo, la più antica evidentemente oltrepassa non solo l'età che la tradizione assegna ai decemviri legislativi, ma raggiunge addirittura l'antichissima età regia.

Evidentemente il professore parigino non ha ben inteso il valore ed il significato del mio pensiero. Certamente se io avessi detto che il contenuto delle leggi delle XII Tavole, sorse di botto al tempo di Appio Claudio e di Gneo Flavio, egli avrebbe avuto ragione di osservare che le condizioni di vita sopra ricordate ebbero origine in età molto

più vetusta. Ma codeste condizioni non si mutarono d'un tratto, cangiarono anche nei tempi posteriori a quelli del celebre censore del 312 a. C. e dell'edile curule del 304 a. C. Il constatarle nei frammenti del codice decemvirale a noi pervenuto nulla prova pertanto rispetto all'età in cui questo venne finalmente redatto.

Le osservazioni sopra riferite mostrano del resto come il Girard non abbia sempre ben compreso sia il carattere generale sia le disposizioni particolari del Codice delle XII Tavole.

Non mi soffermo sugli arcaicismi letterari, che egli nota, dacchè questi, checchè egli pensi il contrario, dal lato cronologico non dicono proprio nulla.

Ciò che va rilevato non è già il perdurare di parole che risalivano alla metà del V secolo, anzi a qualche secolo prima, bensì il ritrovarvisi forme abbastanza recenti. Se le prime ci danno il *terminus ad quem*, le seconde ci mettono in grado di constatare che il *terminus post quem* giunge all'età in cui si parlava un latino non troppo diverso da quello che era usato nel secolo IV, anzi in età posteriore.[1]

[1] Per queste ragioni io non prendo a discutere note osservazioni ripetute anche dal Girard p. 38 sg. sull'antichità della lingua delle dodici Tavole.

La questione mi pare assai oziosa. Il testo delle XII Tavole fu appreso a memoria per secoli. Talora fu modificato e modernizzato, talora rimase arcaico. Gli antichi già si trovavano imbarazzati nell'interpretare passi di Catone e di Plauto, v. ad es. Gell. *n. A.* XVII 6, 2; e se noi percorriamo soltanto le glosse di Festo, di Nonio etc., ci troviamo di fronte a parole così diverse dal latino letterario noto per mezzo degli scrittori dell'età ciceroniana. Se non risultassero essere state talora usate da scrittori più antichi, come Livio Andronico, Nevio, Plauto etc., giudicheremmo appartenere ad età assai più vetusta.

Di fronte all' estrema rarità dei documenti scritti in latino, anteriori

È molto più importante prendere in esame l'arcaicismo delle istituzioni.

Riferendosi alla tradizione liviana VIII 28, 8, il prof. parigino crede che la sanzione del *nexum* rispetto alla persona del debitore venne abolita verso il 326 od il 313 a. C. per virtù della lex Poetelia-Papiria, e da ciò trae una prova dell'anteriore data del Codice decemvirale.

Ora il Girard non tiene presente che il *nexum* durò anche rispetto alla persona del debitore per l'età posteriore. Se egli si fosse presa la pena di prendere in attento esame i passi degli autori sui quali io già richiamai l'attenzione degli studiosi, avrebbe visto che, *nella pratica*, i debitori continuarono ad essere tenuti in carcere ed in catene sino agli ultimi secoli della repubblica.[1]

Ancora più grave è quanto il Girard osserva sull'età che dette origine all'espressione *trans Tiberim*. Questa formula, secondo il giurista francese, richiama il tempo dei decemviri, quando Roma non era ancora padrona di Fidene e di Veii e della sponda destra del Tevere. Ma il Girard, da un lato, non tiene conto che la tradizione ammette che la sponda destra del Tevere, non solo nel punto del Gianicolo ma sino al mare, era in potere dei Romani

all'età di Annibale, chi si sentirebbe oggi il grado di ricostruire l'arcaicità di codeste parole a noi pervenute e di attribuirle piuttosto al IV anzichè al V secolo?

Il Girard si crede atto a ciò? *Credat Iudaeus Apella.*

[1] Nell'a. 216 a. C. il dittatore M. Iunio Penno dichiara di assumere come militi: *qui capitalem fraudem ausi, quique pecuniae iudicati in vinculis essent*, Liv. XXIII 14, 3. Ed in Sallustio *Cat.* 33 i debitori vittime della *violentia atque crudelitas foeneratorum* si lamentano: *neque amisso patrimonio liberum corpus habere.*

Avevo richiamato di già l'attenzione su questi passi nella mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 285 n. 2.

sino dall'età regia e che fu riconquistata da essi dopo la guerra di Porsenna.[1] Dall'altro, non considera affatto che il concetto del *trans Tiberim,* destinato ad avere pieno valore anche in tarde età storiche e per concetti anche più complessi della pura vendita degli schiavi,[2] è, al pari del diritto del *talio* e del *nexum,* una delle più antiche stratificazioni del diritto arcaico durato per secoli a partire da età di molto anteriore allo stesso decemvirato.

Ove l'espressione *trans Tiberim* fornisse un criterio cronologico dell'età del codice decemvirale, dovremmo risalire al periodo iniziale dello Stato romano, a cui si riferiscono quegli stessi istituti più arcaici che, come la *patria potestas* e la *manus* si confondono con le stesse origini della *gens* latina.

Il Girard da pure peso all'arcaicismo letterario e giuridico che risulta dalla menzione dell'*arcera,* dell'*iumentum* menzionati a proposito di pubblici giudizî e del *far* con cui doveva essere nutrito il debitore in casa del creditore.

Soffermiamoci un momento su questi punti.

Il Girard trova una traccia di notevole arcaismo nel fatto che al *defendeur malade* si negava l'*arcera* o vettura e che si menzionava solo la *mounture qu'on devra lui fournir designè par ce mot jumentum.*

Al prof. Girard non risponderò con le mie parole ma con quelle che il giurista Sesto Cecilio rivolgeva al filosofo Favorino, il quale, non essendo giureconsulto di professione,

[1] Liv. I 33, 9: *silva Maesia Veientibus adempta usque ad mare imperium prolatum.* Cfr. II 15, 6.

[2] Si consideri la parte che il *trans Tiberim* ha nella storia dei Privernati, dei Veliterni verso il 338 e il 329 Liv. VIII 14, 5; 20, 9 e dei Campani nel 210 a. C. Liv. XXVI 34, 10.

era scusabile se interpretava il testo delle XII Tavole in modo del tutto identico a quello del pandettista di Parigi.

Sesto Cecilio gli faceva notare che il *morbus* ricordato nelle XII Tavole non significava affatto male grave, come febbre, ma solo disturbo. Quando si trattava di male che mettesse in pericolo la vita, osservava Sesto Cecilio, la legge delle XII Tavole usava la determinazione di *morbus sonticus*.

Non si obbligava affatto un gravemente malato a montare a cavallo, come Favorino ed il prof. Girard interpretavano ed intendono il testo antico, bensì gli si rifiutava l'*arcera* vale a dire una carrozza delicata ricoperta di panni.

Gli concedevano invece l'*iumentum*, vale a dire non un giumento, bensì un veicolo tirato da giumenti, chè tale era l'antico significato della parola. Dare una carrozza coperta ad uno che fosse stato di condizione umile o che avesse avuto solo un disturbo, ad es. ai piedi, sarebbe stato eccessivo. D'altra parte era pericoloso offrire troppi comodi a coloro che, avendone diritto, l'avrebbero poi pretesi per porgere ansa a sfuggire all'obbligo di recarsi in giudizio.

La risposta di Sesto Cecilio, conservataci in un notissimo passo di Gellio, ribatte così bene le obiezioni del Girard, che mi si permetterà riprodurla per intero in nota. Codesta breve ristampa non sarà inutile. Servirà di edificazione a tutti coloro che si sono così facilmente fidati, senza alcun controllo, delle affermazioni un poco troppo assolute del giurista parigino.[1]

[1] GELL. *n. h.* XX 1, 25: *Verba sunt haec de lege:* SI IN IVS VOCAT, SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT QVI IN IVS VOCABIT IVMENTVM DATO; SI NOLET ARCERAM NE STERNITO. *An tu forte morbum apellari hic putas aegrotationem gravem cum febri rapida et quercera, iumentumque dici pecus aliquod unicum tergo vehens? ac propterea*

Alle parole di Gellio aggiungo solo che la parola *arcera* dal lato letterario e filologico non ha quel valore arcaico che il prof. Girard le assegna. Tanto è vero che se ne valevano ancora Varrone e Cicerone.[1]

Resta la menzione del *far*. Ma anche qui non v'è nè arcaismo di parola nè di cosa. Il *far* era, come è noto, un antico nutrimento assai abbondante e lodato nel Lazio a cui, con il tempo, si sostituì il frumento. Ma continuò ad esservi a lungo usato.[2]

minus fuisse humanum existumas aegrotum domi suae cubantem iumento impositum in ius rapi?

Hoc, mi Favorine, nequaquam ita est. Nam MORBVS *in lege ista non febriculosus neque nimium gravis, sed vitium aliquod imbecillitatis atque invalentiae demonstratur, non periculum vitae ostenditur. Ceteroqui morbum vehementiorem, vim graviter nocendi habentem, legum istarum scriptores alio in loco, non per se* MORBVM, *sed* MORBVM SONTICVM *appellant.*

IVMENTVM *quoque non id solum significat, quod nunc dicitur sed vectabulum etiam, quod iunctis pecoribus trahebatur; veteres nostri « iumentum » a « iungendo » dixerunt.*

ARCERA *autem vocabatur plaustrum tectum undique et munitum, quasi arca quaedam magna, vestimentis instrata, qua nimis aegri aut senes portari cubantes solebant.*

Quaenam tibi igitur acerbitas esse visa est, quod in ius vocato paupertino homini vel inopi, qui aut pedibus forte aegris esset aut quo alio casu ingredi non quiret, plaustrum esse dandum censuerunt? neque insterni tamen delicate arceram iusserunt, quoniam satis esset invalido cuimodi vectabulum?

Atque id fecerunt ne causatio ista aegri corporis perpetuam vacationem daret fidem detractantibus iurisque actiones declinantibus.

[1] NON. p. 55 M = 77 Lindsay s. v. *arcera plaustrum est rusticum tectum undique, quasi arca. hoc vocabulum et apud Varronem et apud M. Tullium invenitur. hoc autem vehiculi genere senes et aegroti vectari solebant. Varro Gerontididascalo* cet.

Cfr. *ib. iumentum a iungendo veteres dictum putant . . .*

[2] DION. HAL. II 25 αὕτη (i. e. ζέα = far.) γὰρ ἦν ἀρχαία καὶ μέχρι πολλοῦ συνήθης ἅπασιν αὐτοῖς (cioè ai Romani) ἡ τροφή. φέρει δὲ πολλὴν καὶ καλὴν ἡ Ρωμαίων γῆ τὴν ζέαν. Cfr. NON. p. 445 M = 714 L. s. v. *acerosum.*

Ancora nel 343 a. C., i valorosi compagni del tribuno Decio vennero premiati con carne, vino, ed *una libra di farro*, che cosa v'è adunque di veramente arcaico e sopratutto di notevole che nella legge delle XII Tavole si desse pure una libra di farro ai debitori carcerati nella casa del creditore?

Del resto la legge non diceva che il debitore incatenato dovesse vivere con una sola libra di farro al giorno. Tanto gliene doveva essere dato dal creditore, ove non fosse in grado di vivere del suo (NI SVO VIVIT); ove non gli fosse bastato, era preveduto il caso di nutrimento più abbondante (SI VOLET PLVS DATO) v. Gell. XX 1 = *Tab.* III 4.

Crede del resto il Girard che al tempo di Appio Claudio e di Catone il vecchio, che egli contrappone al tempo arcaico del codice decemvirale, si trattassero con maggior generosità i debitori?[1]

Nelle XII Tavole si parla di *nervi* e *compedes* è vero. Ma non risulta forse che ancora nel 216 a. C. i *pecuniae iudicati* erano *in vinculis?* Da Sallustio non apprendiamo, forse, come abbiamo testè detto, che al tempo di Catilina e di Cicerone i debitori non erano trattati in modo diverso?

Che il farro abbia poi continuato ad essere il cibo di uso generale fra i Romani ancora verso la metà del II secolo risulta dal senatoconsulto del 161 a. C., che precedette la legge Fannia dello stesso anno. Esso imponeva infatti restrizioni per nutrimenti voluttuosi *praeter olus et far et vinum.*[2]

[1] Liv. VII 37, 3: *centum boves militibus dono dedit, qui secum in expeditione fuerant, isdem militibus legiones libras farris et sextarios vini contulerunt.*

[2] Gell. *n. A.* II 24, 2.

Ma, a parte tutto ciò, v'è un altro fatto assai importante del quale il Girard non sembra preoccuparsi. Egli rileva il carattere arcaico della legislazione relativa al *nexum*, al trattamento fatto al debitore, ma come spiega che, stando a Tacito *ann.* VI 22 (16): *primo duodecim Tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret?*

V'è un contrasto vivo e stridente fra la ferocia di un vecchio diritto e le norme di una legislazione avente tendenze popolari, così come ve ne erano fra quelle del codice decemvirale che vietavano il connubio fra genti patricie e plebee e le altre che le furono surrogate dopo il plebiscito Canuleio, Cic. *de rep.* II 37, 63.

Molti storici e giuristi dal Montesquieu in qua non hanno saputo rimuovere questa difficoltà che ammettendo un grave errore da parte di Tacito.[1]

L'espediente è alquanto violento, e, trattandosi di Tacito, mi si permetta l'espressione, è un poco grossolano. Esso non ha in fondo persuaso molti credo, di coloro che non sapendosi dare una spiegazione migliore lo hanno accettato.

Accogliendo invece la mia tesi, coordinando questa contradizione ad altri fenomeni analoghi, che abbiamo sin qui esaminati, senza dare dello « stupido o dell'ignorante » a Tacito, come già fece il Gibbon, ciò che a prima vista sembra inesplicabile diventa del tutto chiaro.

Le XII Tavole, come in parte quella di Gortina, come gli Statuti medioevali dei comuni italiani, erano una legislazione in movimento. Le più antiche norme vennero modificate da disposizioni successive. Il feroce diritto primi-

[1] V. i passi in Schoell *Leg. duod. Tab.* p. 47.

tivo del *nexum* fu addolcito da sanzioni correttive che limitavano i diritti dei *foeneratores.*[1]

Or bene la più antica disposizione legale *de unciaris foenore* è quella che fu fatta approvare nel 357 a. C. dai tribuni della plebe M. Duilio e L. Menenio.[2]

La seconda metà del IV secolo, d'altra parte, è appunto il tempo in cui, stando alle osservazioni sopra fatte, ebbe luogo la redazione definitiva delle XII Tavole.

VII.

Del resto il Girard non soltanto non interpetra bene dal lato storico il valore di alcuni istituti, ma non afferra nemmeno il carattere complessivo delle XII Tavole. Allorchè egli afferma p. 48: *ce Code a été fait pour un peuple des petits propriétaires ruraux pour lesquels le vrai Code civil était le Code rural*, non tien conto dei frammenti nei quali si accenna a rapporti di diritto costituzionale e di politica interna ed esterna.

Nelle XII Tavole si parlava infatti, come abbiamo veduto, del diritto del cittadino di non subire la pena capitale ove il giudizio non fosse stato emesso dal *comitiatus maximus* e dell'abolizione dei *privilegia.*[3] Vi si faceva pure

[1] Sul carattere correttivo delle leggi di Gortina v. J. Kohler u. E. Ziebarth *Das Stadtrecht von Gortyn* (Goettingen 1912) p. 42 sgg.

[2] Liv. VII 16, 1. Prescindo da quanto come *privatus* avrebbe fatto Gn. Manlio Capitolino Liv. V 14 sq. ad a. 385.

Le proposte dei tribuni C. Licinio e L. Sestio *de foenere et de aere alieno* Liv. V 35, 4-39, 1 ad a. 377-367 a. C. non si riferivano al *foenus unciarum* ma ad una riduzione del capitale, detraendone le usure.

[3] *Tab.* IX 1; 2 = Cic. *de leg.* II 19, 44 cfr. con IV 11.

menzione della *provocatio,* ossia del diritto di appello al popolo dal decreto del magistrato.[1]

E quando ci si dichiara: *Tab.* XII 6 (5): *ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*, abbiamo le prove di una codificazione assai progredita, che teneva conto non solo del diritto privato ma anche del pubblico.

Ciò è reso ancor più manifesto dal frammento *Tab.* VIII 27 in cui si dice *primum duodecim Tabulis cautum esse cognovimus ne quis in Urbe coetus nocturnos agitaret.*[2]

Poichè d'altra parte noi vediamo che in esse si faceva menzione dei *Forctes* e dei *Sanates*, vale a dire delle genti limitrofe a Roma fedeli alleate o ribelli domate,[3] e sia pure per ragione di pubblici giudizi vi si accennava allo *status dies cum hoste* e della *adversus hostes aeterna auctoritas* (*Tab.* II 2; III 7),[4] è evidente che abbiamo una visuale molto più larga di quella che offre un semplice codice rurale.

Lascio da parte che codesto *Code rural* sarebbe tanto arcaico da accogliere rispetto all'*actio finium regundorum* le medesime disposizioni già formulate da Solone; ma domando quale rapporto potrebbe avere con esso la disposizione *Tab.* IX 4: *eum qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, capite puniri?*

P. Fr. Girard vede evidentemente i testi delle XII Tavole con l'occhio del cultore del diritto privato e non

[1] Cic. *d. r. p.* II 31, 54: *ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII Tabulae compluribus legibus et quod proditum memoriaest Xviros qui leges scripserint sine provocatione creatos satis ostenderit reliquos sine provocatione creatos.*

[2] I dubbi sull'autenticità del frammento v. Schoell *op. cit.* p. 46 non mi paiono validi.

[3] *Tab.* I 5 = Fest. p. 321; 348 M.

[4] Cfr. Fest. p. 314 M: *Status dies cum hoste qui iudici causa est constitutus cum peregrino, eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur quod erant pari iure cum populo Romano.* V. anche p. 348 M.

considera quei frammenti che per quanto scarsi, laceri e monchi, accennano ad un campo assai più vasto e complesso.

Io non intendo entrare nel dibattito se gli avanzi che ce ne sono pervenuti permettano o no ai giuristi di ricostituire saldamente nelle linee generali tutto quanto lo schema del più antico diritto quiritario. A me preme solo rilevare che noi ignoriamo quanta parte del diritto pubblico vigente sino al III secolo e in qualche parte anche sino all'ultimo secolo della repubblica, faccia capo alle XII Tavole.

Una parte delle disposizioni di questo codice erano già andate in disuso, com'è noto, sino dal tempo di Cicerone[1] e lo erano ancor più al principio dell'Impero.[2] Gli antichi giuristi sentivano di dover accennare quanto della vecchia legge avesse ancora vigore e quanto fosse stato invece modificato dall'editto del pretore.[3]

[1] Si potrebbero citare molti casi speciali. Ma basti ricordare quanto rispetto al diritto privato si osserva in Cic. *de orat.* I 58, 247: *non vides veteres leges aut ipsas sua vetustate consenuisse aut novibus legibus esse sublatas?* Ed altrove (*de rep.* III 10, 17) osservava che i *genera iuris, institutorum* cet. erano state *milliens mutata.* Particolari maggiori v. qui nella mem. seguente p. 140.

[2] V. ad es. Ulp. in *Dig.* IX 2, 1. Gaius. I 111 *ib.* 189 sulla tutela muliebre; III 17 sul vecchio diritto gentilicio; *ib.* 25 sul diritto ereditario; *ib.* 41; 46 sull'eredità dei beni del liberto; III 224 sulle *poenae iniuriarum;* IV 30 sulla procedura formulare sostituita alle vecchie *legis actiones* per virtù della *lex Aebutia* e delle due *leges Iuliae.*

La date de la loi Aebutia (ristampata in *Mélanges* p. 67 sgg.) è, come è noto, il cavallo di battaglia di P. Fr. Girard.

Tutti gli storici del diritto ne fanno lodevole menzione; concordano però tutti nel dire che, anche dopo le ricerche del prof. parigino, non si è fatto un passo per giungere ad alcuna conclusione positiva.

[3] V. ad es. Gaius. III 78 sulla vendita dei *bona iudicatorum;* III 189 sqq. sulle pene cangiate rispetto al *furtum manifestum,* conservate invece per il *nec manifestum* e per il *conceptum* e l'*oblatum.*

Istituti e norme tutt'ora vigenti Gaio ricorda ad es. I 55; 189 sulla *patria potestas;* II 42; 54 sull'usucapione del suolo; *ib.* 45 sul divieto di usucapire la *res furtiva; ib.* 64 sull'alienazione della *res* del *furiosus;* III 10 sul diritto ereditario degli agnati.

Ma ciò avvenne ancor più per il diritto pubblico. Il Codice delle XII Tavole rappresentava nel complesso quel periodo in cui s'era ottenuto un equilibrio legale fra l'elemento patricio ed il plebeo. Esso precedeva quella rivoluzione compiuta al tempo delle guerre Puniche, per cui l'elemento plebeo riuscì a soverchiare del tutto le magistrature curuli. Per queste ragioni, la legge delle XII Tavole rappresentava per Tacito il *finis aequi iuris.*[1]

Sebbene rispetto al diritto pubblico si fossero compiute modificazioni forse ancor più notevoli di quelle che avevano avuto luogo nel campo relativamente più conservatore del diritto privato, noi vediamo che Cicerone trasportava di sana pianta nel suo progetto ideale di costituzione varie disposizioni tolte dal Codice decemvirale.[2]

Pur troppo sono periti gli antichi scrittori che come Sempronio Tuditano e Sesto Elio Peto conoscevano o illustravano codesto codice; ed i giuristi dell'età imperiale come Gaio non avevano occasione o ragione, ove illustravano il diritto privato, di far menzione di norme di diritto pubblico morte ormai da secoli. Ciò nondimeno ci è giunto tanto da farci comprendere che nelle XII Tavole non solo v'erano disposizioni di diritto costituzionale, ma ve n'erano pure alcune di *ius sacrum* e di *religiosum,* inquanto avevano rapporto con l'ordinamento della Città.[3]

[1] Tac. *ann.* III 27: *compositae duodecim tabulae finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissentione ordinum et adipiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ab prava per vim latae sunt.*

[2] Cic. *de leg.* III 19, 44: *tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat;* cfr. IV 11.

Rispetto al diritto dei sepolcri pure tolto dalle XII Tavole e dalle leggi di Solone v. *de leg.* II 23, 58 sqq. cfr. con 9, 22.

[3] Se nelle XII Tavole si stabiliva: *in Urbe ne sepelito neve urito,* ciò

Al secondo si riferivano disposizioni relative agli *ius sepulcrorum;* del diritto sacro v'era occasione di trattare ove si accennava ai privilegi dei sacerdozi.[1] Il codice decemvirale, come abbiamo veduto faceva inoltre menzione dei *collegia* pel caso in cui turbassero la costituzione.[2] In esse si parlava inoltre dei doveri del cittadino verso lo Stato e si faceva menzione delle garanzie che lo Stato accordava ad essi.[3] E sebbene non si abbiano argomenti per affermare ciò che Platone diceva per le leggi dei Cretesi, ossia che rivelavano il carattere militare di quel popolo,[4] nondimeno negli scarsi frammenti che a noi sono pervenuti vi sono traccie del fatto che vi si parlava dei rapporti di Roma con i popoli soggetti.[5]

non rappresentava tanto la tendenza di invadere attribuzioni del diritto pontificio quanto la necessità di provvedere a necessità edilizie ed urbane CICERONE infatti *de leg.* II 23, 58, dopo aver riferito questa sanzione osserva: *credo vel propter ignis periculum.*

Così, se vi si parlava dei privilegi delle Vestali e forse del Flamine Diale era per quei rapporti fra la giurisdizione religiosa e civile che sono oggetto di esame in una successiva memoria di questo volume. Il *flamen Dialis* non poteva *iurare in leges* LIV. XXXI 50, 8 ad a. 200, e non riconosceva la giurisdizione del *praetor* GELL. *n. A.* X 15, 31. Cfr. nota seg.

[1] Il passo di GAIO I 145, ove parlando della tutela delle *mulieres* si dice: *exceptis virginibus Vestalibus, quae etiam veteres in honorem sacerdoti liberas esse voluerunt. itaque etiam lege XII Tabularum cautum est,* confrontato con I 130: *praeterea exeunt liberi virilis sexus de parentis potestate si flamines Diales inaugurentur, si feminini sexus si virgines Vestales capiantur,* cfr. III 114, fa sorgere il sospetto più che legittimo che del flamine *Dialis* si parlasse anche nelle XII Tavole, così come se ne discorreva nell'Editto pretorio v. GELL. *n. A.* X 15, 31 = *Edict. Perpet.* 16 Lenel.

[2] *Tab.* IX 28 = GAIUS. *in Dig.* XLVII 22, 4 sui *Sodales: his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.*

[3] *Tab.* IX 4: *qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, capite puniri.* Cfr. le disposizioni sopra citate sul *caput* ed il *comitatus maximus,* sulla *provocatio ad populum,* sui *privilegia.*

[4] PLAT. *leg.* I 6, 25.

[5] Rimando al fr. s. c. *Tab.* I 5 sui *Forctes Sanates.*

La miglior dimostrazione del resto che il nostro codice nella sua forma definitiva non era un semplice e rozzo prodotto di un popolo di agricoltori della metà del V secolo, bensì l'elaborazione completa di una società di guerrieri e di agricoltori allo stesso tempo, che aveva già fissato le norme fondamentali del suo diritto costituzionale e che aveva pure rapporti con popoli vicini, è data dalle parole di Livio III 34, 6, il quale a proposito della legge delle XII Tavole diceva: *nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris.*

Con le parole di Livio concordano quelle dell'interlocutore ciceroniano del *de oratore* I 43, 193 ove a proposito della *civilis scientia* affermava: *totam hanc descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus XII Tabulis contineri.*

Gli argomenti positivi addotti dal Girard non hanno adunque maggior valore dei negativi e dimostrano solo una serie di preconcetti scientifici così bene radicati nella sua mente, da rendergli difficile il comprendere i ragionamenti di coloro che non sono come lui seguaci fedeli dei canoni di una data scuola critica.

VIII.

Avendo dimostrato lo scarso valore delle osservazioni di P. Fr. Girard, reputo inutile rispondere a quei non pochi giuristi che lo hanno seguito, soprattutto poi a coloro che ne hanno pedestremente ripetuto i pensieri e talora persino le parole.

Ma poichè il professore parigino ha creduto conveniente esaminare da qual parte sia venuto o no, a seconda dei casi, l'assenso alle mie idee, si permetta anche a me constatare per quali ragioni diversi giuristi lo abbiano seguito.

Tralascio la circostanza che parte di questo séguito gli è venuto per essersi egli espresso in un breve articolo scritto in francese. Le mie modeste opinioni, esposte invece in due volumi insieme a molti altri e svariati soggetti, sono state divulgate attraverso gli scritti di un altro dotto francese, il Lambert. E questi se ne è valso per fondarvi una teoria dalla mia assai diversa, e che io, come ho sopra già detto, non giudico vera.

Purtroppo per la produzione italiana di fronte alla francese, è il caso di dire *Italica non leguntur* e di ripetere, almeno per ora, le parole che Cicerone pronunciava a proposito del poeta Archia: *Graeca leguntur in omnibus fere gentibus; Latina suis finibus exiguis sane, continentur.*

A parte la tendenza assai spiccata fra alcuni eruditi stranieri di non leggere che libri scritti nella propria lingua, (a cui vivamente contrasta quella di alcuni fra noi che non reputano buono se non ciò che è pubblicato all'Estero), è facile constatare come non tutti gli studiosi al di là delle Alpi abbiano una perfetta conoscenza dell'italiano.[1]

[1] Un esempio cospicuo lo porge N. J. Neumann, in un manuale di storia romana destinato alle Università tedesche, ove stranamente associa fra loro libri italiani aventi tendenze interamente opposte, ed ove, facendo la critica di autori italiani, non s'accorge che da essi erano talora già state *nettamente enunciate* (sono parole di G. Cardinali *Studi Graccani* (Roma 1912) p. 150), teorie che egli, non avendo letti i libri di cui fa la critica, crede esclusivamente sue.

Altro esempio l'offre E. Taubler nel suo recentissimo *Imperium Romanum, Studien zur Entwicklungsgeschichte d. röm. Reichs* (Leipzig 1913) per il quale praticamente letteratura scientifica italiana non pare che esista, per il quale anzi non esiste se non ciò che è stato scritto in Germania.

Eppoi un riassunto od una critica francese non rendono forse inutile ai loro occhi esaminare l'originale italiano?

Sarebbe stato fenomeno ben strano, del resto, che l'articolo del Girard non avesse trovata incondizionata approvazione fra tutti coloro che accettano così senz'altro la tradizione antica o che, tutt'al più, osano discuterla entro quei limiti e quelle barriere che sono segnate dalle autorità reputate canoniche.

È poi appena necessario accennare a quei giuristi, che, pur avendo esperienza e dottrina, talora anche estesa, nel campo del diritto privato, a parte il difetto di preparazione specifica, non hanno mai avuto tempo o voglia di affrontare personalmente il problema del valore delle fonti letterarie ed epigrafiche della antica storia romana.

I tratti fondamentali della storia romana, nessuno lo ignora, sono la legislazione, l'arte militare e le costruzioni monumentali.

Ma se è certo che solo chi sia in grado di ragionare su tutte e tre codeste forme dell'attività umana può aspirare ad esporre un giudizio completo sull'opera di quel gran popolo, non è men vero che ai giuristi è riservato il compito specifico di spiegare la natura di quegli istituti, che avevano il loro fondamento nell'intima coscienza e nell'ambiente sociale dei Romani.

Per conseguire ciò non basta però che essi tengano conto dei così detti risultati della *critica moderna*, che

Codesto isolamento da parte di alcuni eruditi tedeschi non ha carattere scientifico. La scienza è internazionale.

A questo proposito io rammento che Teodoro Mommsen (di cui per due anni, dal 1881 al 1883, ebbi l'onore e la fortuna di essere allievo), soleva dire nel seminario ai suoi connazionali che, senza una perfetta conoscenza della letteratura scientifica italiana, non era possibile studiare storia romana.

talora nella pratica significa aver dato uno sguardo fuggevole, per accettarle o per respingerle, alle conclusioni dei filologi e dei cultori di critica storica. Occorre che essi siano allo stesso tempo giuristi e filologi, giuristi e cultori di storia politica. Diversamente correranno il rischio, come P. Fr. Girard, di rendersi organi delle ricerche altrui e di applicare al diritto risultati di cui non sono in grado di comprendere tutto il valore.

Codesto rischio corriamo in pari ed anche in maggior misura anche noi cultori di critica storica, ove, oltrepassando i confini della nostra abituale attività, si pretenda invadere il campo del diritto privato, e sopratutto si voglia sentenziare sull'apprezzamento del valore intrinseco dei vari istituti. L'opera nostra riesce invece utile anche ai giuristi allorchè, esaminando il significato dei testi o ricercando lo sviluppo dei fatti, prepariamo il materiale indispensabile per ulteriori ricostruzioni.

Cultore di critica storica e di storia politica, io non mi sono certo proposto di oltrepassare il campo delle mie competenze tecniche. Obbligatovi dalla natura dell'argomento, ho naturalmente discusse quelle questioni di diritto pubblico che sono spesso il nerbo stesso della storia. E così mi è talora avvenuto di imbattermi in soggetti, che da giuristi erano trascurati o risolti in base a criteri antiquati.

Che nelle opinioni da me esposte vi sia del resto qualche cosa di utile e di vero è dimostrato dalla ripercussione che esse hanno avuto, tanto fra i critici che le hanno combattute, quanto fra quelli che le hanno più o meno accolte. La stessa tenacia con cui alcuni giuristi conservatori hanno discusso, mostra, dopo tutto, che non è stato del tutto inutile scuotere la loro fede, gettare nelle loro menti il germe di più di un dubbio.

L'Appleton, uno dei giuristi francesi che con maggior tenacia, non rinunziando nemmeno all'arma puerile dello scherzo, ha cercato di infirmare le mie conclusioni, ne ha indirettamente riconosciuto il valore ove ha affermato:

« *Les questions d'archéologie historique sont si complexes,* « *les difficultés s'enchevêtrent si bien les unes sur les autres,* « *s'y ramifient en tant d'incidentes, le terrain de la discus-* « *sion s'embroussaille tellement, qu'il est difficile, même* « *quand on a trois fois raison, d'en débusquer complètement* « *l'adversaire* ».[1]

Le parole del valoroso giurista rivelano il grande sforzo, ne convengo, che egli ha sostenuto per discutere argomenti estranei al campo abituale delle sue ricerche.

Ma quando si ha pieno possesso del soggetto che si tratta, quando non s'invade il campo di studi, in cui non ci si è a lungo esercitati, e sopratutto quando le proprie ragioni sono chiare ed esplicite, la confutazione degli argomenti contrari è la cosa più facile di questo mondo.

Il terreno della discussione s'imbroglia per chi, anzichè esaminarlo con serenità, senza tendenze di scuola, e con il puro scopo di ritrovare il vero, cerca invece sopratutto a *disboscarne l'avversario.*

[1] Appleton *Le testament romain* p. 6.

IV.

ANCORA SUL TEMPO DELLE REDAZIONI

E

DELLA PUBBLICAZIONE

DELLE XII TAVOLE

Ancora sul tempo delle redazioni e della pubblicazione delle XII Tavole.

(*A proposito di una recente pubblicazione di Fr. Leo*).

Farei opera perfettamente inutile se alla discussione delle osservazioni del Lambert e del Girard facessi seguire quella dei non pochi giuristi e filologi, che le mie scritture hanno conosciuto attraverso quelle dei due scrittori francesi testè citati o che del Girard hanno accettato senz'altro le conclusioni. Sarebbe infatti assurdo discutere con coloro che, senza aver nemmeno preso in esame il valore di una mia sola argomentazione, dichiarano semplicemente di preferire quelle del mio contradditore.[1]

[1] Che i miei pensieri non siano stati sempre bene riprodotti ricavo ad es. dalle parole dell' Erman (in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* XXXVI (1902) p. 450), che pure mi è stato contradditore così cortese. Egli dice che la mia *radikale Skepsis mit der ganzen römischen Ueberlieferung bis nach 300 v. Chr. tabula rasa macht und die Berichte ueber die Standekämp und die Samniterkriege für ebenso unhistorisch erklärt, wie die Legenden über die Königszeit und die Anfänge der Republik.*

Ma se io ho dubitato molto di ciò che si dice sulle interne lotte anche per il IV secolo, lo ho appreso da Livio. Livio VII 42, dopo aver parlato della rivoluzione del 342 a. C., della nomina del dittatore Valerio e dei plebisciti Genucî che ne derivarono, conchiude proprio con il dire non solo che *aliis annalibus proditum est neque dictatorem Valerium dictum* ma che tutto il resto non era avvenuto: *adeo nihil praeterquam seditionem*

La mia trattazione intorno all'origine ed all'età delle redazioni e della pubblicazione delle XII Tavole sarebbe però incompleta, ove non dedicassi due parole ad esaminare le affermazioni che testè ha espresse Fr. Leo nella recentissima sua «Storia della letteratura Romana», la quale è certamente uno dei più notevoli prodotti della erudizione tedesca di quest'ultimi anni, soprattutto per ciò che si riferisce alla letteratura poetica dei Romani.

Anche il Leo, ripetendo la convenzionale associazione del mio nome a quello del Lambert, parla dei *nostri* comuni tentativi di combattere l'*autenticità* delle XII Tavole, tentativi che sarebbero stati *definitivamente* confutati dal Lenel e dal Girard. Considerando che al Girard ho dato ampia risposta e che la critica del Lenel, alla quale per varie parti sottoscrivo, è sopratutto rivolta contro il Lambert, potrei

fuisse eamque compositam inter antiquos rerum auctores constat. Se io dubito ad es. dei plebisciti Genucî, non risulta dallo stesso Livio che di essi si parlava solo *apud quosdam* ma non dagli *antiqui rerum auctores?*

Io ho negato fede a molti particolari relativi alle guerre Sannitiche. È vero. Ma anche in questo caso non è forse Livio che ci insegna a dubitarne? Parlando appunto di codeste guerre Livio dice VIII 40 ad a. 322 a. C.: *nec facile autem rei aut auctorem auctori praeferre. vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis dum familia ad se quaeque famam rerum gestarum honoramque fallenti mendacio trahunt. inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor extat, quo satis certo auctore stetur.*

L'Erman dice che io ho fatto *tabula rasa* di tutta la tradizione sino alle guerre Sannitiche. Ma se gli avvenisse di esaminare con un poco più di attenzione quello che ho scritto, vedrebbe che se molto ho negato, molto ho difeso. E rispetto alle guerre Sannitiche vedrà che io ho cercato di provare l'autenticità della prima di esse del tutto negata dal Niese e che anche per le successive sostenni l'autenticità di molti fatti che dal suo dotto connazionale erano stati revocati in dubbio.

Del resto nei due volumi della mia prima *Storia di Roma* (Torino 1898-99) io mi proponevo far solo la *critica della tradizione.* Ciò è stampato *nel frontespizio.* A ciò molti fra i miei contradditori non hanno badato. Ma taluno forse non la ha nemmeno vista la copertina del mio libro!

esimermi dal rispondere all'illustre professore di Gottinga, se questi non esponesse per proprio conto alcune osservazioni.

I Romani, osserva Fr. Leo, nella metà del V secolo non erano più in condizioni primitive. A quella cultura che essi avevano ricevuto dagli Etruschi e dai Greci, ne avevano già sostituita una propria. Alcuni loro istituti giuridici avevano poi avuto uno sviluppo già da due secoli prima del decemvirato; e, da altrettanto tempo, la scrittura era ad essi nota. Ciò indica che la metà del V secolo non era tempo prematuro per una codificazione.

Il diritto comparato, aggiunge il Leo (e qui credo che egli intenda rivolgersi più particolarmente al Lambert che a me) può insegnare qualche cosa ove non esamini istituti isolati ma il complesso della cultura di un popolo. La critica delle antiche fonti non deve poi tenere soltanto conto nei momenti negativi, ma anche dei positivi.[1]

Orbene, e sia detto con tutto rispetto all'autorità dell'insigne filologo di Gottinga, a me sembra che, nel caso pratico, codeste osservazioni non abbiano valore di sorta.

I Romani, secondo che il Leo afferma, nella seconda metà del V secolo si trovavano in condizioni di avere una codificazione. Ma se questo è vero; se, sino d'allora, pubblicarono le loro leggi nel Foro, se erano riusciti ad emanciparsi dalla cultura degli Etruschi e dei Greci, come mai essi

[1] Fr. Leo *Geschichte der röm. Literatur* (Berlin 1913) p. 40: *Die Römer waren in der Mitte des 5. Jahrhunderts nicht mehr in Urzuständen, sie hatten in ihrer von den Griechen und Etruskern beeinflussten Kultur längst ihr eignes Wesen durchgesetz. Hauptteile des Rechts waren, wie wir sahen, etwa zwei Jahrhunderte vor jener Zeit ausgebildet und die Schrift ungefähr ebenso lange in Rom vorhandem; das ist fur Kodification nicht zu früh. Rechtvergleichung kann wie jede Vergleichung etwas lehren nur wenn nicht einzelne Erscheinungen verglichen, sondern die kultur des einzelnen Volks al Ganzes untersucht, und Quellenkritik nur wenn die positiven so gut wie die negativen Momente in Betracht gezogen werden.*

tardarono oltre due secoli ad avere i principi di una propria produzione letteraria?

Per giungere ai primi barlumi di tale produzione, occorre attendere i tempi di Appio Claudio e di Gneo Flavio, o, per dir meglio, occorre giungere alla metà del III secolo con il tarantino Livio Andronico e con il campano Nevio. Se la cultura romana si era emancipata dai Greci, come mai verso il 240 a. C. i primi introduttori delle forme letterarie poetiche sarebbero stati non Romani ma letterati della Magna Grecia?

Ma io ammetto che, sino dall'età dei decemviri, i Romani avessero raggiunto una relativa indipendenza e sviluppo di cultura, sebbene il racconto sui *ludiones ex Etruria acciti* per la prima volta nel 364 a. C. mi lasci alquanto esitante su questo punto.[1]

Associandomi poi al Leo rispetto al diritto, riconosco che parecchi istituti giuridici avevano avuto sino d'allora un pieno sviluppo; sebbene codesti istituti come la *patria potestas* ed il *nexum*, le norme vigenti nel diritto penale, siano fra quelli che rivelano la natura rigida e conservatrice di questo popolo, anzichè la tendenza precoce ad assimilarsi le disposizioni più progredite degli Stati greci.

Ma, anche nel caso in cui siano da accettare senza restrizioni le conclusioni del Leo, conoscenza della scrittura, formazione della cultura nazionale, sviluppo giuridico, conducono necessariamente all'esistenza di una codificazione scritta del diritto?

[1] Liv. VII 2: *nova res bellicoso populo*. Così dall'Etruria penetrano la prima volta a Roma nel 264 a. C. i *munera gladiatoria* Liv. *ep.* XVI. Val. Max. II 4, 7, e per via dell'Etruria più tardi i *Bacchanalia* Liv. XXXIX 8, 3.

Gli Spartani molto prima delle guerre Persiane conoscevano la scrittura, avevano una propria cultura ed un compiuto sistema giuridico nazionale. Eppure sino al IV secolo essi non ebbero leggi scritte. Da varî secoli essi avevano del pari rapporti con tutti gli altri Stati della Grecia, con la Sicilia e l'Asia Minore. Eppure, sino alla metà del IV secolo noi vediamo che Sparta non comincia a battere moneta.

Lo sviluppo civile di un popolo può pertanto associarsi anche con il perdurare di altri varî fenomeni sociali e giuridici di tipo arcaico. Quale nazione più civile e progredita dell'Inghilterra? Non è stata forse maestra a tutta l'Europa in fatto di diritto pubblico? Eppure noi vediamo che rispetto alla codificazione del diritto ed a singoli istituti di *ius* pubblico e privato essa è rimasta addietro a molte altre nazioni, che nei rapporti del diritto costituzionale le sono state allieve.

I Romani, conoscevano la scrittura da almeno due secoli. Sia pure! Ma il Leo non trae partito da quanto egli stesso ha così giustamente osservato sulla diffusione della scritura a Roma. Ove porge con garbo osservazioni sue e di sommi giuristi tedeschi sul carattere orale del diritto romano, ove egli rileva ad esempio il valore delle parole: *iudex, iudicium, conditio, edictum,* (cfr. nel diritto sacro *intercalatio, certa verba*), lo stesso Leo nota come istituti giuridici quali il testamento ed il processo indichino atti e parole e mancanza in origine di scrittura. I rudimenti di questo carattere *assolutamente orale* dell'antico diritto romano si serbò, come egli bene osserva, in tutti i tempi e perdurò anche quando la scrittura venne in parte sostituita alla parola. L'estrema scarsezza di monumenti epigrafici, è sempre il Leo che parla, dimostra per giunta come nei tempi più antichi la

scrittura *era una conoscenza di pochi, un mistero per il volgo. La scrittura che come il diritto precede l'età etrusca, considerato come qualche cosa di sacro e di segreto, dopo la cacciata degli stranieri, dovette ricomparire di nuovo alla luce.*[1]

Queste osservazioni del Leo e degli altri giuristi da lui citati trovano una perfetta corrispondenza nei testi degli autori. Livio VI 1, 2 in un celebre passo dichiara che la storia di Roma anteriore all'incendio Gallico non era sicura: *quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum.* Ed i *vetustissimi auctores* noti a Plinio non affermavano pure che a Roma si incominciò *stilo scribere* soltanto ai tempi di Porsenna, vale a dire al principio della libera repubblica.[2]

Se poi chiediamo sussidio ai monumenti, noi constatiamo

[1] Leo *op. cit.* I p. 27 (cfr. p. 24), dopo aver accennato alla nota pubblicazione di Gneo Flavio, giustamente osserva: *Rudimente der absoluten Mündlichkeit hat es zu allen Zeiten bewahrt; und die mit der Mündligkeit verbundenen Fallstriche des Rechts hat das Publicum immer zu fürchten gehabt, nur dass an die Stellen der pontifikalen Rechtshülfe die « Allgegenwart der Juristen » getreten ist.*

Cfr. *ib.* p. 29: *Die Schrift muss wie das Recht, dessen ersten Ausbildung gleichfalls der etruskischen Zeit vorausliegt, in einem Kreise von Kennern wie etwas Geheimes und Heiliges bewahrt worden und nach der Vertreibung der Fremden wieder ans Licht getreten sein.*

È una questione separata; ma il ritorno della cultura latina va spiegato anche con il sopraggiungere dell'elemento sabino che si sostituisce all'etrusco al tempo della cacciata dei re. Sul che v. qui oltre la memoria: *La conquista Sabina di Roma* etc.

[2] Plin. *n. h.* XXXIV 139. Colgo l'occasione di notare che non a proposito il Leo *ib.* p. 29 osserva: *von der älteren, auf Tacitus ann. XI 14 ruhenden Ansicht, dass die Etrusker und Römer est in der Tarquinierzeit die Schrift erhalten hätten, kann längst keine Rede mehr sein.* Tacito ivi dice bensì che gli Etruschi appresero l'alfabeto dal Corinzio Demarato ma per i più antichi abitanti del Lazio afferma: *ab Euandro didicerunt,* ed aggiunge tosto: *et forma litteris Latinis* **quae veterrinis** *Graecorum.*

che non disponiamo che di tre sole iscrizioni: la fibula di Preneste, l'oscura iscrizione di Duenos, il cippo arcaico del Foro.

Veramente un poco troppo poco per due secoli interi di cultura e di vita civile! Tanto più che la fibula di Preneste, si riferisca essa alla fine del VII od al principio del VI secolo, sia per il luogo di rinvenimento sia per la natura dell'arte, si rivela prodotto di un'artista forestiero e non latino.

Così rispetto al cippo del Foro, manca a noi un argomento qualsiasi per stabilire se sia dell'età regia, anzichè della repubblicana, se appartenga piuttosto agli anni anteriori, anzichè a quelli posteriori al decemvirato.[1]

[1] Il Leo *op. cit.* p. 6 trae conclusioni storiche etnografiche e cronologiche da queste tre inscrizioni, che sono in parte discutibili. Egli considera la fibula di Preneste come fattura etrusca e la dice certo (*sicher*) opera del VII secolo a. C. Ma, come mi fa sapere A. Della Seta, un archeologo di grande valore, non è escluso il principio del VI secolo. E la fibula può essere stato tanto prodotto di un artista etrusco quanto fenicio. Nè è infine da escludere che la fibula sia opera di un greco che imitava modelli di tipo orientale o di un semita grecizzante.

A parte ciò, le conclusioni che oggi si ricavano da singolarità fonetiche e grafiche di rarissimi documenti di questo genere appartenenti a regioni fra loro distanti ed a tempi talora diversi, mi fanno pensare quale valore potrebbero avere leggi fonetiche ricavate ad es. da parole italiane scritte su di un oggetto di produzione francese, o regole di accentuazione francese ricavate da un qualsiasi libro pubblicato in Italia.

Forme come *fhefhaked* e *jouxmenta* hanno fatto già distendere tante pagine! Ma chi può stabilire se vi sia esatta riproduzione e singolarità di suoni o solo incapacità dello scrivente ad esprimerli? Chi ad es. oserebbe ricavare conclusioni dalla forma *Ytalia* per Italia o da quella di *Cicilia* per Sicilia che sono così comuni nei nostri più antichi scrittori. Nel nome moderno *Val Siciliana* dell'Abruzzo non è forse a ricercarsi tuttora una cattiva trascrizione di *Val Ceciliana*?

Rispetto alla impossibilità di assegnare una data al cippo, giustamente si è espresso anche O. Richter, v. qui oltre la memoria sul Foro.

Circa l'età delle forme architettoniche e grafiche del cippo io ho poi

Stando così le cose, può veramente affermarsi che la metà del V secolo era tempo maturo per una codificazione di quel corpo di leggi, che ancora al tempo di Cicerone e di Livio era considerato il *fons omnis publici privatique iuris?* [1]

Per decidere questa questione non bisogna certo limitarsi ad esaminare singoli elementi del diritto comparato, tanto meno a considerare solo gli elementi negativi della critica delle fonti senza tener conto anche dei positivi. Pienamente d'accordo! Ma è appunto lo studio complessivo di tutte le condizioni sociali e giuridiche romane che conducono a conclusioni contrarie a quelle che il Leo accetta. Per porgere una soluzione sicura su questo argomento, occorre anzi uscire dal semplice esame dei fenomeni letterari e monumentali, penetrare nel campo più complesso dei fenomeni sociali e politici e tener conto dei criteri che suggerisce lo studio della storia politica.

Perchè i Romani sentissero la necessità di sostituire leggi scritte ai procedimenti orali del diritto, occorreva provvedere ai bisogni delle classi popolari. I patrici, per nascita, per educazione, allo scopo di compiere i loro doveri rispetto ai clienti, erano naturalmente a cognizione del diritto; i pontefici appartenevano al loro stesso ceto, uscivano dal loro seno. Che bisogno sentivano costoro di codificare un diritto?

Codesto bisogno, ed in ciò la tradizione antica è logica ed è perfettamente nel vero, venne da parte della plebe.[2]

pubblicati disegni di riscontri monumentali, di cui farebbero bene a giovarsi coloro che studiano questo soggetto (v. le mie *Ancient Legends* London 1906).

[1] Liv. III 34, 6. Cfr. Cic. *de orat.* I 44, 195. Dion. Hal. XI 44. Cfr. Diod. XII 26.

[2] Liv. III 9 sqq.; 31, 7. Dion. Hal. X 1 sqq.

Ma è anche chiaro che la plebe non poteva pensare a richiedere una codificazione in quel periodo in cui non aveva piena coscienza della sua forza, allorchè non era arrivata a quel grado di emancipazione e di educazione politica e di cultura per cui avesse modo di avvantaggiarsi della conoscenza di leggi scritte.

La rivoluzione sociale del V secolo ci mostra la plebe esasperata soprattutto contro le conseguenze del *nexum*. La plebe cominciò nella prima metà di esso a pretendere riconoscimento civile per sè e per i propri tutori i tribuni della plebe.

Ma da ciò venne forse come legittima conseguenza la codificazione di quelle leggi delle XII Tavole che negavano validità ai matrimoni fra patrizi e plebei e che riconfermavano in tutta la sua ferocia il barbaro diritto del *nexum* e la *sectio* del corpo del debitore?

La necessità di distendere un codice scritto potè manifestarsi solo allorquando alla plebe riuscì di infrangere il giogo dei patrici e a conseguire l'*aequatio iuris*, riconosciuta dalla tradizione come fondamento del codice decemvirale.[1]

Ma nel 449 a. C. l'*aequatio iuris* era stata realmente conseguita?

La stessa tradizione mostra proprio il contrario. I frammenti delle XII Tavole accennano invece, come abbiamo sopra veduto, ad una serie di disposizioni civili, le quali si adattano esclusivamente a quelle condizioni storiche e sociali che la stessa tradizione ammette essersi verificate durante il IV secolo. Perciò vi si fa ricordo dell'abolizione del *privilegia*, vi si accenna a *comitiata centuriata* in oppo-

[1] Liv. III 34, 2: *se quantum decem hominum ingeniis provideri potuerit, omnibus, summis infimisque iura aequasse.* Cfr. IV 31, 7.

sizione ai *comitia tributa* che occorreva frenare in quanto miravano a sottoporre a sè i patrici; d'altra parte non si parla più delle classi sociali di *patres* e di *plebes* bensì di *adsidui* e di *proletarî*. E vi si accenna, come abbiamo pur veduto, alla *lex de unciario foenore* non anteriore al 357 a. C.[1]

L'esame dei fatti dal lato storico, sociale, giuridico, non sta pertanto a favore della tradizione canonica sull'origine delle XII Tavole in cui il Leo vede il più sicuro punto di appoggio per ristabilire lo sviluppo storico e costituzionale del popolo romano. E fino ad oggi nessuno degli argomenti da me sopra esposti e degli altri a cui ho altrove accennato, è stato oggetto di una confutazione qualsiasi.

Del resto, se il Leo si basa sul valore della tradizione canonica, perchè egli non l'accetta anche, non dico per l'età favolosa dei primi re di Roma, ma per quel complesso di notizie che parlano della legislazione scritta degli ultimi re? Perchè non ammette che Servio Tullio abbia pubblicate nel Foro quelle leggi che di lì furono poi tolte per ordine di Tarquinio il Superbo?[2]

La verità è che il Leo, come tutti i critici moderni, pone certi limiti fra il periodo in cui la storia romana comincia ad essere credibile e l'anteriore in cui predominano le favole. Nessuno naturalmente è in grado di fissare con precisione matematica codesti confini. La nebbia infatti non scompare ad un tratto, ma si dilegua a poco a poco. In codesto processo di distinzione, gli studiosi seguono talvolta le suggestioni del proprio spirito, più spesso accettano quei criteri che non sono il risultato di personali ricerche e riflessioni,

[1] V. s. p. 13 sgg. p. 116. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 202.
[2] Dion. Hal. IV 13; 43.

bensì quelle conclusioni che sono generalmente riuscite a prevalere in dati circoli scientifici.

Fr. Leo non è però un compilatore, bensì uno spirito originale ed indagatore. Egli stesso riconosce che la tradizione, rispetto all'operosità del più antico senato romano, non è che una *proiezione sul passato* fatta da quegli stessi annalistici, che avevano presenti le condizioni del tempo loro.[1] Ebbene, applichi il Leo questo stesso criterio alla tradizione canonica del decemvirato e vedrà che se è tarda favola, come anche egli ammette, quando è riferito intorno all'ambasciata dei Romani ad Atene,[2] non è del pari sincero quanto si riferisce all'attività dei decemviri nominati dopo il ritorno di codesta ambasciata ed al contenuto delle leggi delle XII Tavole, che, secondo la stessa tradizione non furono del tutto compilate da quei magistrati.

Se Fr. Leo esaminerà quello che io ho personalmente scritto vedrà che io non metto in dubbio con il Lambert l'*autenticità* delle XII Tavole, ma che intendo solo parlare di stratificazioni e di aggiunte. Quello che io nego è che il testo delle XII Tavole, che imparavano ancora a memoria nella loro gioventù i coetanei di Cicerone, fosse tutto redatto ed espresso nella lingua arcaica della metà del V secolo e che rispondesse quindi ad un testo monumentale inciso nel 449 a. C. anzichè nel secolo di Appio Claudio. Ciò che io non ammetto è che il codice compilato verso la metà del V secolo raccogliesse quelle norme che attestano

[1] Leo *l. c.* p. 30: *Die Annalisten projiziren natürlich die Geschäftsordnung des Senats, wie sie zu ihrer Zeit war, in die alten Zeit rurück.*

[2] Leo *ib.* p. 8, che seguendo però l'opinione generalmenta ammessa e che io credo tutt'altro che certa, (v. qui oltre p. 147 sgg.) accetta la tesi del Boesch sull'origine della leggenda nella tarda età sillana.

quella perfetta parificazione del diritto che fu conseguita soltanto verso la metà del secolo successivo.

Il Leo afferma che al tempo di Cicerone le XII Tavole si imparavano bensì a memoria come testo letterario ma che *nella pratica giuridica erano già da molto scomparse.* Egli pensa che fossero diventate un libro di erudizione nelle mani di dotti giuristi e di grammatici.[1]

Ora tutto ciò non risponde interamente al vero. Nell'età ciceroniana l'editto pretorio aveva già da molto uccise, è vero, varie disposizioni delle XII Tavole ad es. rispetto al diritto penale ed alla procedura. Ma molte altre erano vive, e continuarono ad esserlo, non solo sino alla fine della repubblica, ma durante l'impero.[2] L'affermazione

[1] Leo *l. c.* p. 40: *aus der Rechtspraxis längst verschwunden waren.* Il Leo, credo si è lasciato troppo preoccupare dal Ciceroniano *de leg.* II 33, 59: *discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium quas iam nemo discit.* Ma qui v'è solo una nota di pessimismo. Quante volte io ho inteso dire da giuristi italiani che fra noi non si legge più il Digesto! Eppure in pochi paesi come in Italia fiorisce oggi nelle Università lo studio delle pandette.

Cicerone, come apprendiamo da lui stesso, *ad famil.* IX 2, 5 incominciò a scrivere il *de legibus* in tempi di grande sfiducia e sconforto morale e politico.

[2] Cicerone *pro Tullio* 20, 47-51 polemizza contro chi lo richiamava alle leggi penali delle XII Tavole, così come nel *pro Murena* 11, 25 sgg. mette in ridicolo le vecchie *legis actiones.* Tuttavia nel *pro Tullio* si vede obbligato ad interpretarle e le considera vive ivi ed altrove (ad es. *de invent.* II 50. 148; *Tusc.* III 5, 11; *top.* 4, 23 *de off.* III 31, 111; *pro Mil.* 3, 9; *in Verr.* II, I 4, 115; *pro Murena* 22; 26; *pro Caecina* 19, 54) e quel che più monta, ne accolse egli stesso disposizioni nel suo progetto ideale di costituzione *de leg.* III 19, 44 II 23, 59 cfr. con 9, 22; 24, 61 *de rep.* II 31, 54.

Lasciando da parte Livio III 57 il quale delle XII Tavole dice: *qui nunc quoque . . . . . fons omnis publici privatique est iuris* basta rimandare ai vari passi di Gaio s. c. p. 119.

Del resto, chi non lo sa, le istituzioni di Giustiniano si riferiscono in qualche caso a principî ed a norme delle XII Tavole che sopravissero o che facevano parte sostanziale di istituti fondamentali della legge romana. Basti citare I 15; 17 rispetto alla *tutela legitima;* III 1; 2 sul diritto ereditario; IV 8; 9 su alcune delle *actiones noxales.* Cfr. Ulp. in *Dig.* IX 1, 1.

recisa del Leo non solo è contradetta da testi di Cicerone, da espressioni di Livio e di altri autori, ma è dimostrata non vera dalla circostanza che nel Foro di Cartagine era affisso il testo delle XII Tavole. Ciò ebbe luogo, come osservano giustamente lo Schoell ed il Lenel, allorchè Cartagine divenne colonia romana.[1]

Orbene può ammettersi che a Cartagine si pubblicò un testo arcaico senza valore pratico? Un Governo europeo qualsiasi crederebbe necessario far valere per i cittadini, nel territorio delle sue colonie, le leggi anteriori alle riforme recenti dei propri codici?

La cognizione delle XII Tavole continuò ad essere necessaria per fini pratici sino agli ultimi tempi della repubblica. Esse, a parte il fatto che esponevano principi fondamentali dell'*ius* romano, che come la patria potestà, l'ordinamento agnatizio duravano per tutta la vita di questo popolo, non accoglievano solo barbare consuetudini dell'età regia e del I secolo della repubblica ma per alcune parti norme di età più progredita.

Ammettendo diverse stratificazioni del testo delle XII Tavole, si spiegano le parole di Cicerone, Dionisio e di Livio, ove si afferma che esse erano superiori a quelle degli altri Stati Greci ed ove si asserisce: *nunc quoque in hoc inmenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris* III 34, 6.

Queste parole non si adattano certamente con la tradizione canonica accolta dallo stesso Livio che le leggi decemvirali pubblicate nel 449 a. C. fossero la fonte di tutto il diritto romano. Perciò da alcuni recenti giuristi come il

[1] Cypr. *ad Donat* 9, 10. Schoell *Leg. duod. tabul. rel.* p. 15. Lenel in *Zeitschrift d. Savigny-Stiftung* XXVI p. 504 sg.

Lenel sono state considerate come un' *esagerazione retorica* di quello scrittore.[1] Ma esse acquistano invece il loro pieno valore ove si ammetta che il testo noto a Cicerone ed a Livio fu il lento risultato di una codificazione posteriore, la quale ebbe la sua cristallizzazione nella seconda metà e forse sul finire del IV secolo.

Nè è forse da escludere del tutto che l'ultima aggiunta abbia avuto luogo anche qualche anno dopo, al principio del III, vale a dire fra gli anni che corrono dai plebisciti di Publilio Filone ai tempi di Appio Claudio e del dittatore Ortensio (339-287 a. C.).

Ed ora prima di finire la constatazione di un fatto. Stando alle parole del Leo, la mia teoria sulla genesi delle XII Tavole sarebbe stata definitivamente confutata (*endgiltig wiederlegt*) dalle osservazioni del Girard e del Lenel.

Lasciamo da parte il buon signor Girard! Ce ne siamo occupati forse anche troppo. Quanto al Lenel osservo che egli stesso, pur essendo fedele alla tradizione, nella sua recentissima *Storia del diritto romano* ove riferisce la mia tesi, che non confonde quella del Lambert, dopo tutto riconosce la *possibilità anzi la probabilità che alcune disposizioni giuridiche di età posteriore siano state in seguito inserite nel testo originario delle XII Tavole.*[2]

È un principio di concessione alla tesi che io sostengo;

[1] LENEL *Geschichte und Quellen d. roem. Rechts* (ed. 1913) p. 326: *gewiss rhetorische Uebertreibung.* Cfr. BONFANTE *Storia di diritto romano* 2.ª ed. (Milano 1908) p. 139.

[2] LENEL *op. cit.* p. 325: *Zuzugeben ist die Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dass — eine Erscheinung, die sich auch bei anderen alten Gesetzgebungen beobachten lässt — in den ursprünglichen Zwöfeltafeltext nachträglich einzelne Rechtssätze späterer Entstehung eingeschoben worden sind.*

per quanto limitato, viene da uno insigne giurista, strenuo difensore della versione canonica.

Ma a parte ciò, la frequenza con cui da quindici anni a questa parte quei critici i quali accettano la storia tradizionale del decemvirato sentono la necessità di affermare, volta per volta, che la mia dottrina è stata confutata dal Girard, mi fa pensare che quando una persona è morta se ne fa constazione ufficiale in modo definitivo e una volta per sempre.

A che scopo ricordare con tanta perseveranza i defunti? Ciò si fa in generale da coloro che ne invocano le preghiere o ne temono lo spettro. Si direbbe che l'ombra della mia tesi turbi i sogni dei miei contraddittori!

Ma si tranquillizzino! La mia tesi non è morta; non esce dal sepolcro per spaventare la loro quiete. Essa è invece viva e abbastanza vegeta.

Certo non è nata senza difetti; ha lacune ed imperfezioni. Lo ammetto! È però destinata ad irrobustirsi e vivrà. La teoria che le XII Tavole non siano nate ad un tratto verso il 450 a. C. ma che rappresentino invece il frutto di varie stratificazioni è destinata, io spero, a trionfare nel campo degli studi di storia del diritto romano.

Ne è prova cospicua il fatto che giuristi italiani e stranieri di grande valore la discutono e talora in alcune, se non in tutte le sue parti, l'accettano.[1] Lo dimostra la circostanza che anche B. Niese, scrittore non particolarmente

[1] V. ad es. PACCHIONI *Corso di diritto romano* (Torino 1910) uno dei pochi libri su questo argomento in cui si riveli del tutto il concetto che non può intendersi il diritto di un popolo senza una piena trattazione del suo sviluppo politico. Cfr. BONFANTE *Storia del diritto romano* 2.ª ed. (Milano settembre 1908) p. 568 sgg. il quale, pur da me dissentendo, espone le questioni relative alle XII Tavole con serena obiettività.

favorevole alle mie vedute, nella sua *Storia romana* ove ha occasione di parlare dell'opera dei decemviri, così si esprime:

È probabile che le XII Tavole non siano l'opera di una legislazione sorta in un solo tempo, ed in esse l'opera originale dei decemviri venne di molto aumentata da posteriori accessioni.[1]

Anzichè ripetere giudizi non sempre approfonditi, e dichiarare distrutta una tesi, che in fondo in fondo essi stessi ricordano perchè sentono che non è uccisa, vedano i miei contradittori se, nell'interesse degli studi, non sia più utile approfondire le mie ricerche. Vedano se non è il caso di contribuire a meglio controllare ed a correggere, se ve ne è bisogno, una teoria, la quale, buon grado o malgrado, per molto tempo ancora, è destinata ad essere oggetto di discussione scientifica.

[1] Niese *Grundriss d. roem. Geschichte* 4 Aufl. (München 1910) p. 58: *Es ist sogar wahrscheinlich, dass die zwölf Tafeln nicht das Werk einer einmaligen Gesetzgebung sind und in ihnen das urprüngliche Werk der Decemviri durch spätere Zusätze stark vermehrt worden ist.*

V.

GLI ELEMENTI GRECI

NELLA

LEGGE DELLE XII TAVOLE

Gli elementi greci nella legge delle XII Tavole.

I.

Quando sia sorta la leggenda dell'ambasciata romana ad Atene.

Il racconto tradizionale dell'invio da parte dei Romani di un'ambasciata ad Atene e nelle altre città della Magna Grecia allo scopo di *inclitas leges Solonis describere et aliarum Greciae civitatium institula, mores iuraque noscere* (Liv. III 31, 8), fu riconosciuto tarda invenzione sino dal secolo XVIII e sopratutto per merito del filosofo e storico napoletano G. B. Vico.

Ma quando precisamente sorse? Sorse per opera di quegli stessi Greci, che pure scrissero di Ermodoro efesio interprete dei decemviri, ovvero di scrittori latini? La leggenda era di già formata allorquando Timeo di Tauromenio narrava dell'origine troiana dei Romani, ovvero fu escogitata più tardi? Ed in questo caso, dagli annalisti della fine del III, del II secolo o invece dagli scrittori dell'età sillana?

Oggi prevale nel complesso quest'ultima opinione; e si accetta la tesi che la leggenda sull'ambasciata romana ad

Atene per studiarvi le leggi di Solone sia sorta nell'ultimo secolo della Repubblica, sopratutto per opera di Valerio Anziate, nota fonte di Livio e di Dionisio Alicarnasso. Essa è stata anche in questi ultimi anni sostenuta dal Boesch nella memoria: *De XII Tabularum lege a Graecis petita* (Gottingae 1893) ai cui risultati in generale si riferiscono i critici moderni.

A me sembra però che le conclusioni del Boesch riposino sopra il metodo assai difettoso, oggi troppo spesso accettato, degli argomenti *ex silentio* e che sia quindi il caso di riprenderle in esame.

Gli argomenti principali del Boesch, sono i seguenti:

I. Dai vari passi di Cicerone *pro Roscio Am.* 24, 69; *de orat.* 1, 193; 197; *pro Flacco*, 26, 62; *de rep.* II 22, 40; *top*, V 10, si ricava che sino all'anno 55 a. C. Cicerone ignorava la tradizione dell'ambasceria. Egli non ne parla poi nel trattato *de republica*, nel punto in cui più ce l'attenderemmo, II 36, 61, dove segue Polibio.

II. Se non la conosceva Cicerone, tanto meno dice il Boesch, doveva averne notizia L. Elio Stilone maestro di Varrone e non ne avevano cognizione nemmeno L. Acilio e Sesto Elio Peto contemporaneo di Ennio, il più antico commentatore delle XII Tavole. Questi infatti, v. Cic. *de leg.* II 23, 59, non sapeva di sicuro che cosa volesse significare nella legge sui funerali la parola *lessus*. Elio Peto pensava indicasse *quasi lugubrem eiulationem;* e Cicerone aggiunge: *quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat.*

Da ciò parrebbe potersi ricavare, secondo il Boesch, che questi due vetusti commentatori non avevano fatto confronti con le leggi di Solone ed ignoravano la notizia dell'ambasciata ad Atene.

III. Anche Polibio non sapeva nulla di essa perchè, ad a. 229 a. C., dopo di aver parlato della guerra illirica e dell'ambasciata del console Postumio in Grecia, dice: ἡ μὲν οὖν πρώτη διάβασις Ῥωμαίων μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν Ἰλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς Εὐρώπης, ἔτι δ' ἐπιπλοκὴ μετὰ προβεσβείας εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόπους, τοιάδε δὲ καὶ διὰ ταύτας ἐγένετο τὰς αἰτίας, II 12, 7.

Di questi argomenti, il primo non ha, mi sembra, molto valore. Il Boesch non tiene infatti conto della circostanza che nel passo del *de orat.* I 195, è Crasso colui che preferisce il diritto civile romano alle leggi di Solone. Cicerone fa però manifestare in seguito opinioni diverse dall'oratore Antonio, ib. 245. E da quanto si fa dire al primo non può certo ricavarsi che costui, o meglio Cicerone, ignorasse tale ambasciata.

Nell'orazione *pro Roscio Am.* 25, 70, scritta nel 80 a. C. Cicerone dice, è vero, che la legge delle XII Tavole era superiore a quella di Solone, ma solo rispetto al *parricidium.* Sul che la legge romana era diversa, cfr. anche Oros. V 16, 24. Ma perchè Cicerone rispetto al parricidio afferma che a Roma il *maiores* avevano provveduto *sapientius* di Solone, è lecito ricavarne che ignorasse allora la tradizione più tardi anche da lui riferita, ossia che i decemviri ebbero presenti le leggi di Atene?

È una caratteristica dell'Arpinate sostenere a nome suo o dei suoi interlocutori le cose opposte, sia che parli dei prodigi e dei miracoli (si confrontino il I e il II libro *de divinatione*), ovvero di scrittori, ad es. di Eraclide Platonico *de nat. deor.* I 13, 34; cfr. *de divin.* I 23, 46; *de leg.* III 6, 14.

Che più? Lo stesso Cicerone, il quale nel primo libro delle Tuscolane, I 1, 1 dichiara: *neum semper iudicium fuit*

omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora.... rem vero publicam nostri maiores certe melioribus temperaveruut et institutis et legibus, nello stesso trattato, IV 2, 4, accennando ai Pitagorici osserva: *multa etiam sunt in nostris institutis ducta ab illis, quae praetereo, ne ea, quae reperisse ipsi putamus, aliude didicisse videamur.*

Il metodo del resto oggi comunemente seguito di ricavare la fonte di una notizia storica riferita da Cicerone, a seconda della data di uno anzichè di un altro scritto di lui, non tien conto che l'Arpinate, parlando di fatti comunemente noti ad ogni colto romano, non sentiva sempre bisogno di riscontrare nei libri notizie che si sogliono affidare anche alla memoria. Cicerone non era storico ma oratore.

Quante inesattezze od omissioni non si connettono del resto anche da noi moderni quando ripetiamo a voce un verso di un noto poeta od accenniamo a fatti generalmente conosciuti della nostra storia!

Questo fenomeno è così costante in Cicerone che non c'è proprio da meravigliarsene. Basti rammentare che in un luogo egli dice che Tarquinio il Superbo martorizzava i cittadini, *pro C. Rabir. perd.* 13, e altrove dice che non uccise nessuno, *Phil.* III 10. Una volta dice che Atto Nevio visse al tempo di Tullo Ostilio, altrove lo menziona a proposito di Tarquinio Prisco *de deor nat.* I 3, 9; cfr. *de divin.* I 17, 33.

Un esempio cospicuo del resto del pericolo al quale si va incontro ricavando conclusioni eccessive dalla varietà delle versioni di Cicerone rispetto ad uno stesso fatto lo porge il confronto fra i passi della orazione *pro Cornelio* pronunciato il 65 a. C. e del *de republica* composto dopo il 55. in cui parlava della caduta dei decemviri.

In nessuno dei due passi Cicerone faceva il nome del

decemviro invaghito di Verginia. Nel *de republica* II 37, 63 però si legge: *cum Decimus quidem Verginius virginem filiam propter unius ex illis Xviri intemperiem in Foro sua manu interemisset* cet.; nella *Corneliana* apud Ascon, p. 68 K invece diceva solo: *quis ille pater contra cuius filiam id decrevit.*

Accogliendo il metodo del Boesch, del Niese e di tanti altri critici, dovremmo concludere che la versione che parlava di Virginio sorse dopo il 68 a. C. E questo metodo, come abbiamo visto sopra è pure quello degli eruditi seguiti dal Girard,[1] i quali dalla circostanza che Diodoro non fa il nome del decemviro che si innamorò di una donzella traggono pur argomento ad affermare che la menzione di Appio Claudio sia sorta dopo e che lo storico siciliano riferisca una versione diversa da quella di Livio.

Orbene la vanità di questo metodo è dimostrata da Asconio l. c. il quale dopo aver osservato che Cicerone raccontava *breviter* la storia del decemvirato aggiunge: *nomina sola non adicit* (i. e. Cicero), *quis ille ex decemviris fuerit qui contra libertatem vindicias dederit, et quis ille pater contra cuius filiam id decrevit. scilicet quod notissimum est decemvirum illum Appium Claudium fuisse, patrem virginis L. Verginium.*

Il fatto poi che Cicerone dà il prenome di Decimo a Verginio, che Asconio e Livio chiamano Lucio, può dipendere tanto da varietà di fonti come da errore di Cicerone.

Il secondo argomento non ha maggior peso e, come lo stesso Boesch riconosce, non è di un valore definitivo, perchè essendovi nella legislazione delle XII Tavole, qualche reale punto di contatto, o meglio qualche imprestito dalle

[1] Girard *Mélanges* p. 20.

leggi greche, è pressochè impossibile ammettere che di ciò non si fosse accorto Sesto Elio Peto al principio del II secolo. È naturale invece pensare l'opposto, dacchè le leggi di Solone, ancor prima di quell'età, erano celebri in tutto il mondo civile.

Il terzo argomento è infine privo di qualsiasi valore, perchè ammesso che Polibio nulla sapesse della sacra *theoria* romana inviata a Delfo dopo la presa di Veio (nel 394 a. C., v. Liv. V 28. Diod. XIV 93), è chiaro che non poteva ignorare quella che fu deciso spedire ad Epidauro nel 293 a. C. (Liv. X 48), per portare a Roma il serpente di Esculapio.

Polibio del resto, accenna non alla prima *sacra* ambasceria, bensì alla prima legazione romana *politica*. Ecco tutto; e dalle sue parole non è lecito ricavare che non si fosse ancora esposta la narrazione sull'invio ad Atene nel 454 dei tre legati romani.

Più importante è certo il silenzio di Cicerone rispetto a tale ambasceria nel trattato *de republica*. Da questa circostanza parrebbe naturale ricavare che Polibio non ne sapesse nulla; e questo indizio potrebbe anche confermare i sospetti sopra indicati rispetto a Sesto Elio Peto.

Ma da un argomento *ex silentio* non si può in nessuna maniera giungere alla assoluta e rigida conseguenza che Cicerone nel 80 o prima del 55 a. C. ignorasse la versione dell'ambasceria del 454 a. C. Che nel 59 a. C. la conoscesse si può ricavare dopo tutto dal passo *pro Flacco*, 26, 62 dove di Atene dice: *unde humanitas, doctrina, religio, fruges, iura, leges ortae atque in omnis terras distributae putantur*. Che Cicerone riferisca qui o no un pensiero isocratico, non vuol dire nulla; il passo prova come egli sino dal 59 a. C. almeno avesse notizia dei vanti ateniesi qui ricordati.

In breve, i vari passi di Cicerone possono bensì far sor-

gere il sospetto che non tutti gli autori collegassero la legislazione decemvirale con la ambasceria ad Atene. Forse èanche lecito pensare che Cicerone nel *de republica* seguisse una tradizione diversa da quella di lui accolta nel *de legibus*, perchè mentre nel *de republica* II 23, 59 accenna esplicitamente alla dipendenza delle leggi decemvirali dalle soloniche, nel *de republica* II 20, 36, fa un confronto fra le leggi di Tarquinio Prisco di origine corinzia e quelle di Corinto.[1]

Tuttavia che anche nel *de republica* Cicerone avesse presenti allo spirito le leggi di Solone, mostra chiaramente la pagina in cui, prima ancora di parlare del decemvirato, istituisce un confronto fra le leggi di Solone e quelle romane sul *nexum*.[2]

Anche questo ultimo argomento non è dunque così valido come al Boesch è parso.

L'ipotesi poi del Boesch che Valerio Anziate sia l'autore della favola della ambasceria, risponde all'idea un poco esagerata che oggi si ha della attività creatrice di codesto annalista di fronte al materiale di cui gli scrittori della fine del I secolo a. C. erano in grado di disporre.

[1] Cic. *de rep.* II 20, 35: *rex est creatus L. Tarquinius: sic enim suum nomen ex Graeco nomine inflexerat ut in omni genere huius populi consuetudinem videretur imitatus.* E dopo aver parlato delle sue leggi sulla cavalleria, nota *ib.* 36: *atque etiam Corinthios video publicis equis adsignandis et alendis orborum et viduarum tributis fuisse quondam diligentis.*

Questa notizia si connette con un complesso di altre sulla influenza della legislazione greca in Roma al tempo dei Tarquinî. Oltre a Cic. *d. rep.* II 19, 34 v. Lyd. *de mag.* I 31; cfr. Liv. I 56, 4.

[2] Cic. II 34, 59: *Fuerat fortasse aliqua ratio maioribus nostris in illo [consilio] aeri alieno medendi, quae neque Solonem Atheniensem non longis temporibus ante fugerat nec post aliquanto nostrum senatum, cum sunt propter unius libidinem omnia nexa civium liberata, nectierque postea desitum.*

Non è punto dimostrato che Dionisio abbia attinto esclusivamente a Licinio Macro ed a Valerio Anziate e che non abbia usufruito anche gli altri annalisti da lui citati come ad es. Calpurnio Pisone, Gellio ed Elio Tuberone.[1] Sopratutto, non può mettersi da parte Tuberone, poichè, credo averlo dimostrato altrove,[2] egli non trascurò le memorie degli Elî, i quali erano i suoi patroni.

Affermando, come oggi da molti si fa, che Livio usufruì quasi esclusivamente i due scrittori sopra citati, si corre rischio di cadere in gravi errori.

Mi si presenta come esempio tipico l'elogio che Livio pronuncia per il pontefice massimo P. Licinio Crasso contemporaneo di Annibale. Si direbbe che egli lo abbia tolto dall'annalista Licinio Macro. Orbene da un passo di Gellio, in cui in sostanza sono ripetute le medesime cose per un altro pontefice Publio Licinio Crasso (il console nel 131 a. C.), noi ricaviamo che queste parole erano già state pronunziate da varii scrittori, fra gli altri da Sempronio Asellione, vissuto circa mezzo secelo prima di Licinio Macro.[3]

[1] Dion. Hal. I 7; 11; 74; 79 II 38; 49; IV 7; 15; VII 1; XII 4; 9. Con tutto rispetto alla nota dissertazione del Kiessling su questo soggetto, io non vedo un solo argomento per negare che Dionisio abbia letto e compulsato gli scritti di Varrone ed abbia dato più di un'occhiata a quelli di Calpurnio Pisone.

La moderna critica delle fonti è giunta talora alle conclusioni più strane. È arrivata persino con il Volkmar *De annalibus Romanis quaestiones* (Marburg 1890) e con il Niese *Grundriss d. roem. Geschichte* p. 15 che a lui si associa, ad affermare che la diffusione di Dionisio è dovuta all'uso di Livio. Ciò che è non solo un grave errore, ma addirittura un assurdo!

[2] Cfr. le mie *Ancient Legends* p. 268.

[3] Liv. XXX 1, 5 a proposito di P. Licinio Crasso ad a. 203 a. C. dice: *civis habebatur congestis omnibus humanis ab natura fortunaque bonis. nobilis idem ac dives erat; forma viribusque corporis excellebat; facundissimus habebatur seu causa oranda, seu in senatu et ad populum suadendi ac dissuadendi locus*

Ma ove anche Livio si sia sopratutto valso degli annalisti dell'età sillana, è tutt'altro che escluso che costoro non abbiano riprodotto, anche rispetto alla ambasciata ad Atene, racconti tolti da fonti più vetuste.

A parte la considerazione che qualora Valerio Anziate avesse di sana pianta inventato codesta ambasciata, non avrebbe nominati come legati un Sulpicio, un Manlio ed un Postumio. Se egli avesse avuto piena libertà di scelta, avrebbe ricordato seguendo il suo costume, un personaggio della sua *gens;* avrebbe nominato un Valerio, così come un Valerio è messo a capo dell'ambasceria a Delfi nel 394 a. C., (Liv. V 28, 2) allo stesso modo che un Valerio è già feziale al tempo di Tullo Ostilio (*ib.* I 24) e un altro Valerio, secondo le pretese di quella gente, sarebbe stato il primo dittatore (*ib.* II 18).

Ora dacchè per il 454 a. C. non si parla di un Valerio, è più naturale il sospetto che l'Anziate, ove sia la fonte di Livio, abbia trovata di già formulata la leggenda congiunta con le pretese di altre genti.

esset; iuris pontificii peritissimus; super haec bellicae quoque laudis consulatus compotem fecerat.

Gellio *n. A.* I 13 ove accenna al pontefice massimo P. Licinio Cracco Muciano console nel 131 a. C. dice: *Is Crassus a Sempronio Asellione* (tribuno mil. nel 134 a. C. a Numanzia) *et plerisque aliis historiae Romanae scriptoribus traditur habuisse quinque rerum bonarum maxima et praecipua: quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eloquentissimus, quod iuris — consultissimus, quod pontifex maximus.* Quindi parla della sua azione militare a Lesbo.

Certo non può escludersi in via assoluta che di tutti e due i Licinî Crassi pontefici massimi si ripetesse un giudizio, diremo così, stereotipato. (Cfr. Cic. *de orat.* I 37, 170).

Tuttavia codesto scambio è assai improbabile perchè il secondo fu tutt'altro che lodato per aver per primo, contro la consuetudine, come fa rilevare Livio *ep.* LIX, abbandonata l'Italia ed i *sacra* per recarsi in Oriente a combattere Aristonico, ove (e precisamente presso Lesbo) fu vinto ed ucciso.

Gellio, secondo ogni verosimiglianza, scambia il secondo con il primo pontefice Licinio.

Io non oso asserire che la menzione dei Sulpicî, dei Manlî e dei Postumî, ossia delle genti a cui appartenevano i tre ambasciatori inviati ad Atene nel 454, basti a condurre a qualche risultato positivo.

Per giungere infatti a risultati di tal natura è troppo monca la tradizione per il periodo che dalle guerre sannitiche va alla seconda guerra punica, in cui si intrecciarono quelle prime relazioni con la Grecia, che fornirono forse ansa a favoleggiare su rapporti ancora più antichi.

Ad ogni modo se da codesto criterio dei nomi fossimo autorizzati a giungere, non dico ad un risultato positivo, ma ad un semplice indizio, questo è dato dalle circostanze che un P. Sulpicio, a parte le sue imprese in Macedonia, fu uno dei dieci legati aggiunti a T. Quinzio Flaminino allorchè nel 197 a. C. ordinò le faccende della Grecia (Liv. XXXIII 24). Così il celebre C. Sulpicio (che accompagnò in Grecia Paolo Emilio dotto in cose greche, Cic. *Brut.* 20, 78, *de re publ.* I 14, 25) fu legato in Grecia ed in Asia nel 164 a. C. (Polyb. XXXI 9. Paus. VII 11).

Fra i Manlî troviamo Gn. Manlio che, dopo aver superati i Gallogreci, stipulò nel 188 a. C. il trattato di pace con Antioco (Liv. XXXVIII 24 sqq.).

Finalmente tra i Postumî abbiamo il ben noto storico L. Postumio Albino, autore della celebre storia romana scritta in greco, oggetto delle derisioni di Catone, e che nel 146 fu uno dei dieci legati che si occuparono del riordinamento della Grecia (Cic. *ad Att.* XIII 30, 3).

Da tutti codesti indizi noi verremmo piuttosto al risultato che la leggenda dell' ambasciata romana ad Atene venne escogitata fra il 228 ed il 146 a. C. allorchè ebbero luogo le prime legazioni politiche in Grecia per opera dei Romani.

Si tratta di indizi. Ma questi, se non giovano a creare un risultato sicuro e positivo, valgono però a mostrare la debolezza delle conclusioni del Boesch accettate ormai senza discussione da tanti critici: che Valerio Anziate fu l'inventore di questo racconto e che tale narrazione è frutto dell'annalistica sillana anzichè di quella del tempo di Annibale e di Catone.

Giudicare, esclusivamente, come fa il Boesch e come tanti altri critici moderni con argomenti *ex silentio*, equivale, lo ripeto, andare incontro alle più pericolose conclusioni.

È solo per caso che Pausania ci ha serbata ad es. una notizia sulle vetustissime relazioni fra Romani ed Ateniesi, la quale può forse essere collegata con la colonizzazione degli Ateniesi a Napoli e nelle coste della Campania.[1] Così sarebbe imprudente ricavare una conclusione qualsiasi dal fatto che nelle opere a noi pervenute di Cicerone non v'è una menzione qualsiasi dei suoi contemporanei Claudio Quadrigario e Valerio Anziate note fonti di Livio.

Si deve inoltre riconoscere che ad un autore qualsiasi può avvenire di dimenticare in un luogo ciò di cui ha fatto invece ricordo in un altro. Livio ad es. si scorda nel libro XXIII di parlare della *lex Oppia* rogata nel 213 a. C. mentre poi la menziona nel XXXIV 1, per l'anno 195. Applicando il metodo che i moderni seguono rispetto ai dati storici conservatici da Cicerone, non si verrebbe all'assurda conseguenza che Livio quando distendeva il libro XXIII non aveva ancora trovato menzione di quella legge?

Se Livio, che pur suole rilevare ogni fenomeno di ca-

[1] Rimando alla mia memoria: *Intorno alle più antiche relazioni tra Roma ed Atene* nelle mie *Ricerche storiche e geografiche* (Torino 1908) p. 437 sgg.

rattere morale, e che per il 186 deplora che a Roma fosse penetrato il lusso nei banchetti (XXXIX 6, 8) non parla poi della *lex Orchia* del 181 destinata a frenarli, non è evidente che egli è in questo caso incorso in una dimenticanza?

Il principio di far risalire in massima agli storici dell'età sillana molte delle notizie di dubbio valore che si leggono nelle opere di Livio e di Dionisio nel fondo è giusto. Non bisogna però scordare che gli scrittori del tempo di Silla trassero profitto dei numerosi annalisti già fioriti durante un secolo e mezzo, e che costoro narrarono molti fatti di cui a noi non è nemmen giunto il ricordo. Quante cose si leggono nei più antichi cronisti di Firenze, di cui nelle istorie fiorentine del Machiavelli non v'è nemmeno traccia? Se codesti più antichi cronisti fossero periti, se la storiografia fiorentina fosse studiata con i medesimi criteri che troppo spesso si applicano per quella di Roma antica, quanti fatti si giudicherebbero invenzione dei tardi scrittori del 500, che pure è dato leggere in Giovanni Villani, perchè di essi nel Machiavelli non v'è ricordo?[1]

In conclusione, io non credo che vi siano argomenti per affermare con il Boesch che la leggenda dell'ambasceria dei Romani ad Atene fosse del tutto ignota a Polibio. Giudico invece alquanto probabile che questo racconto fosse già sorto al tempo in cui costui, al pari di altri scrittori, faceva confronti tra la costituzione di Roma e quella degli Stati greci. Nulla poi dimostra che autore di questo rac-

[1] Chi non ricorda del resto nell'età nostra le affermazioni di quel dotto critico straniero, il quale guidato da criteri di codesto genere giudicò falsa la *Cronica* di Dino Compagni? E chi non ha presente la poderosa rivendicazione di quest'opera meravigliosa che ne fece il nostro Isidoro Del Lungo!

conto sia stato un annalista quale Fabio Pittore ovvero Postumio Albino che scrivevano in greco e che amavano confrontare le vicende ed istituzioni romane con le elleniche.[1]

Allorquando mancano i dati è meglio confessare la nostra impotenza, non sostituire alla cruda realtà ipotesi che non hanno altra virtù che di ingombrare il terreno e di rendere sempre più difficile l'oscuro cammino.

Il fatto che le conclusioni a cui il Boesch con metodo così dubbio è arrivato sono oggi assai spesso ripetute senza controllo di sorta, rammenta quanto sia frequente il caso delle *opiniones receptae* solo *propter auctoritatem*, allorchè la sorte abbia voluto che esse siano state accolte e ripetute da uno studioso di vaglia.

E vien pur fatto di ripensare quante verità indiscutibili hanno invece stentato ad essere riconosciute solo perchè non hanno avuta la fortuna di essere sostenute da scrittori a cui sia riconosciuta autorità canonica.

Mah; è il caso di ripetere il motto del vecchio grammatico: *habent sua fata libelli!*

[1] Rispetto a Fabio Pittore non è fuor di luogo notare che ricordava la fondazione di Roma secondo un modello greco (PLUT. *Rom.* 3) e che confrontava le feste romane con le greche (DION. HAL. 71). Anche il racconto dei Fabi periti al Cremera, che ha tante analogie con quello di Leonida alle Termopoli, può derivare da lui (v. le mie *Ancient Legends* p. 168 sgg.).

II.

Traccie di legislazioni greche nei frammenti delle XII Tavole.

Ma se il racconto dell'invio di un'ambasciata romana verso il 454 a. C. è fantastico, se quello su Ermodoro efesio interprete dei decemviri è pure favoletta da mettersi a fianco, come altrove feci notare, con le tradizioni secondo cui a Zaleuco ed a Pitagora sarebbe stata accordata la cittadinanza romana e quest'ultimo sarebbe stato maestro del re Numa,[1] ne deriva forse che nella più antica legislazione romana non vi siano traccie delle leggi greche?

Non è invece a pensarsi l'opposto, ossia che l'esistenza reale di elementi greci abbia favorito il sorgere di codesti racconti?

La derivazione di disposizioni delle XII Tavole dal codice Solonico è esplicitamente riconosciuta dagli antichi giuristi. Siccome da qualche moderno, a torto per quanto io credo, tale verità è revocata in dubbio, credo tuttavia opportuno ricordare i fatti che sono fuori di contestazione, lasciando da parte tutti gli accenni degli antichi in cui si accenna vagamente a tali rapporti.

[1] Su Ermodoro Efesio v. STRAB. XIV p. 642 C. PLIN. *n. h.* XXXIV 21. LAERT. DIOG. IX 2. POMP. *in Dig.* I 2, 5.

Sulla cittadinanza romana accordata a Pitagora ed a Zaleuco v. PLUT. *Num.* 8, 11. SYMM. *ep.* X 25. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 271.

I fatti fuori di contestazione sono i seguenti:

I. Sulle disposizioni rispetto ai sodalici, v. Gaius *libro quarto ad legem duodecim Tabularum* (in *Dig.* XLVII 22, 4 = *Tab.* VIII 28). *Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci* ἑταιρείαν *vocant . his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex pubblica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse · nam illuc ita est*: ἐὰν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ ναῦται ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ διασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα.

II. Rispetto all'*actio finium regundorum* v. Gaius in *Dig.* X 1, 13 = *Tab.* VII 2: *sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est*: ἐάν τις αἱμασιὰν παρ' ἀλλοτρίῳ χωρίῳ ὀρύττῃ, τὸν ὅρον μὴ παραβαίνεν · ἐὰν τειχίον πόδα ἀπολείπειν · ἐὰν δὲ οἴκημα δυό πόδας . ἐὰν δὲ τάφον ἢ βόθρον ὀρύττῃ, ὅσον τὸ βάθος ᾖ, τοσοῦτον ἀπολείπειν · ἐὰν δὲ φρέαρ, ὀργυιάν . ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν. τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας. Cfr. Plut. *Sol.* 21; 23.

Il *papyrus Halensis* testè pubblicato dalla Società *Graeca* di Halle non solo ha dimostrato come la medesima legge Solonica riferita da Gajo avesse vigore nel III secolo ad Alessandria, ma come la legislazione attica forse penetrata ovunque fosse pur giunta la civiltà ellenica.[1]

III. Cicerone *de leg.* II 23, 59, dove forse si riferisce a confronti già fatti da eruditi anteriori, Elio, Acilio, dichiara: *iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris translata de Solone fere legibus* e poco dopo 25,

[1] Δικαιώματα (Berlin 1913) p. 67.

64, dopo aver riparlato di codeste leggi Soloniche, aggiunge: *quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in deciman tabulam coniecerunt; nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt · de lamentis vero expressa verba suut:* MVLIERES GENAS NE RADVNTO NEVE LESSVM FVNERIS ERGO HABENTO.

Il Lenel, il quale, non ostante restrizioni, riconosce che, nelle XII Tavole vi sono traccie, per quanto deboli, di leggi greche, discute sulle parole ciceroniane: *translata de Solone fere* (*de leg.* II 23, 59), ma non dà peso alle altre ib. 25, 64: .... *Solonis lege sublata sunt: quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt.*[1]

Si è fatto valere che codesto genere di leggi compare in un'epigrafe nel V secolo anche Iulis nell'isola di Ceo.[2] Ma Ceo fu soggiogata da Atene prima di tale età. Che cosa esclude che anche ivi codesta legge sia penetrata per effetto dell'influenza Salonica, così come quella che abbiamo precedentemente notata penetrò dall'Attica ad Alessandria?[3]

Del resto, derivi o no direttamente dell'Attica o per mezzo di una città ionica dell'Italia Meridionale, a noi preme solo constatare l'origine ellenica della disposizione, la quale tendeva a frenare quelle immodiche manifestazioni di cordoglio, che sono comuni a tutti i popoli primitivi.[4]

[1] LENEL in *Zeitschrift d. Savigny-Stiftung* XXVI p. 512: *will Gaius mit dem wort translata sagen, dass der Zwölftafelsatz aus dem solonischen Gesetz uebersetz or nur dass es daraus uebertragen sei? Mir scheint eine eigentliche übersetzung nich glaublich.*

[2] V. in *Recueil d. inscr. jurid Grecq.* I p. 11 sgg. ove nel commento si notano altre leggi di questo genere, ad es. per Sparta PLUT. *Lyc.* 27, per Siracusa DIOD. XI 38.

[3] Ceo fu assoggettata da Atene prima del V secolo, v. HERODOT. VIII 46. Cfr. THUC. VII 57. PLAT. *leg.* I p. 638.

[4] Assai giustamente su ciò giudica il MITTEIS *Roem. Privatrecht* I p. 14

Ulteriori traccie furono rilevate dall'Hofmann, a proposito delle *venditae res et traditae* e sulla scorta di lui se ne sono pur vedute da altri nelle *vindiciae secundum libertatem*, *Tab.* VI 2. Recentemente poi Ludovico Mitteis ha notato che le norme relative al tempo prefinito al parto, *Tab.* IV 4, richiama la relativa dottrina pitagorica (Cens. *d. d. n.* 9, 3; 11, 2) e che la disposizione *privilegia ne irroganto* ricorda la legge attica: μηδέ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις, Demosth. *c. Aristocr.* 86 p. 649.[1]

Non è mia intenzione fare particolari ricerche per stabilire se nel diritto delle XII Tavole vi siano o no ulteriori traccie d'infiltrazione del diritto greco. Senza partecipare alla sfiducia del mio illustre amico P. Bonfante, il quale trova che questa ricerca rappresenta «uno sport intellettuale «che potrà anche non essere totalmente inutile, ma la messe «è assai dubbia nè vale mai le spese ed i sudori»[2] noto che una ricerca di tal genere è propria più del giurista che dello storico.

n. 35, il quale non da tanto importanza alla legge in sè quanto alle particolari enunciate da CICERONE *de leg.* II 23, 59 sq. rispetto al numero dei *ricinia*, dei *tibicines*, alla *senilis unctura*, alle *longae coronae* ed alle *acerrae*.

[1] MITTEIS *Roem. Privatrecht* I l. c.

[2] P. BONFANTE *Storia del diritto romano* 2.ª ed. p. 151.

Del resto, a parte quello che può venir fuori dallo studio di nuove epigrafi e papiri, il confronto fra testi latini e greci è già stato fatto più volte.

Lasciando interamente da parte i vecchi lavori del Prateius (Lugduni 1569) del Meursius (in *Thesaurus* del Gronovio) di S. Petitus edito dal Weselingius (Lugduni Batav. 1741) del Thysius (pure nel *Thesaurus* del Gronovio (Venetiis 1732) abbiamo i commenti che il TÉLFY ha fatto in calce al suo *Corpus Iuris Attici* (Pestini el Lipsiae 1868). È molto materiale, sia pure senza commento di sorta, ha raccolto V. RIVALTA *Atticarum et Romanarum legum collatio* (Ravennae 1900).

Essa infatti non può essere condotta a buon termine ove non si esamini nel suo complesso la natura intrinseca dei singoli istituti di diritto privato ed ove non sia fatta a base di estesissimo confronto fra tutte le disposizioni del diritto ellenico, ricavando integrazioni rispetto al periodo delle origini dallo sviluppo ulteriore che i singoli istituti ebbero attraverso i secoli. Una ricerca di questo genere non potrebbe essere inoltre compiuta senza un ulteriore esame di quelle legislazioni primitive o barbare che porgono addentellati.

È vero che, mentre noi possediamo testi antichi e ricerche dei moderni, che concedono confronti per gli ultimi secoli della repubblica e per i primi dell'impero, non abbiamo invece dati sufficienti per stabilire per ogni lato i rapporti di tal natura rispetto alle età più vetuste. Ma per questo lato v'è, da un momento all'altro, da attendersi le più grandi sorprese. La eventuale scoperta di un papiro, come quello testè pubblicato dalla società greca di Halle, può improvvisamente modificare lo stato del problema e porgere elementi per soluzioni che oggi intravediamo solo genericamente.

Qualche somiglianza anche allo stato attuale delle nostre conoscenze non sarebbe difficile trovarla; ma queste, anzichè prova di dirette derivazioni del diritto romano dal greco, sono probabilmente il resultato di pur analoghe condizioni di spirito e di ambiente e rappresentano quello stadio giuridico che hanno attraversate tutte quante le società primitive.

Accennando quindi ai seguenti parallenismi non intendo assegnare ad essi alcun valore specifico nè tirarne conseguenze di sorta. E sono certo che le mie esplicite dichiarazioni non daranno occasione, come altre volte è avvenuto, ad attribuirmi affermazioni diverse da quelle che sono da me espresse.

Rilevo le seguenti analogie non secondo un criterio sistematico rispetto alla materia, bensì seguendo l'ordine tradizionale delle leggi delle XII Tavole.

1. La disposizione così variamente interpretata della *Tab.* V 3 = Gaius II 224; *sed olim quidem licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis. idque lex XII Tabularum permittere videbatur, qua cavetur ut quod quisque de sua re testatus esset, id ratum haberetur his verbis:* VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI ITA IVS ESTO, trovano una perfetta corrispondenza in Platone *leg.* XI p. 922 extr. dove dice che gli antichi legislatori (οἱ πάλαι νομοθετοῦντες) τὸν νόμον ἐτίθεσαν τὸν ἐξεῖναι τὰ ἑαυτοῦ διατίθεσθαι ἁπλῶς ὅπως ἄν τις ἐθέλῃ τὸ παράπαν.

Ciò accenna al fenomeno generale della tarda comparsa del testamento.

2. *Tab.* VI 3 = Gaius II 54: *lex enim XII Tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno:* cfr. Cic. *top.* IV 4, 23 . . . *et sunt ceterarum rerum omnium quarum annuus est usus.* Da Cicerone ib. apprendiamo che le *aedes* non v'erano ricordate cfr. Gaius II 54; meno esatto ib. 42.

Cfr. Plat. *leg.* XII p. 954: χωρίων μὲν οἰκήσεών τε τῇδε οὐκ ἔστ' ἀμφισβήτησις τῶν δὲ ἄλλων . . . . μὴ ἐξέστω τοιούτου κτήματος ἐπιλαβέσθαι μηδὲν ἀπελθόντος ἐνιαυτοῦ.

3. La pena capitale nel caso: *frugem aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse puberi duodecim tabulis capital erat Tab.* VIII 8, si può fino a un certo punto confrontare con la sanzione attribuita a Draconte Plut. *Sol.* 17, 2: καὶ τοὺς ἀργίας ἁλόντας ἀποθνήσκειν καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας ἢ ὀπώραν ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις.

Naturalmente in questo come in altri casi, si tratta di

legge comune a molti paesi che aveva radici profonde nei sentimenti dei primi coltivatori della terra. Ancora oggi del resto, in alcune regioni d'Italia, gli agricoltori sono pronti a reprimere senza pietà, anzi con la maggiore ferocia, alcuni generi di furti agresti, ad es. al tempo della vendemmia.

4. Analoghe considerazioni suggeriscono le notizie circa la procedura che si teneva a Roma allorchè si ricercava la *res furtiva* nella casa di chi presumibilmente l'aveva rubata v. *Tab.* VIII 14 = Paul. p. 117 M.: *lance et licio dicebatur apud antiquos quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena licio cintus intrabat, lancemque ante oculos tenebat* cet. Cfr. Plat. *leg.* XII p. 954: φωρᾷν δὲ ἂν ἐθέλῃ τις παρ' ὁτῳοῦν γυμνὸς [ἢ] χιτωνίσκον ἔχων ἄζωστος, προομόσας τοὺς νομίμους θεοὺς ἢ μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾷν.[1]

5. Anche il divieto *Tab.* X 1 *hominem mortuum in Urbe ne sepelito neve urito* trova perfetto riscontro ad es. nelle leggi di Sicione Plut. *Arat.* 53, 1: νόμου δὲ ὄντος ἀρχαίου μηδένα θάπτεσθαι τειχῶν ἐντός.

In tutti questi casi ed in altri che è dato raccogliere abbiamo prove di analogie non già di imprestiti.[2] Lo stesso

[1] Su ciò rimando a quanto feci già notare nella mia *Storia critica di Roma* I p. 751.

[2] Prescindendo da istituzioni che come il diritto aguatizio e gentilizio hanno fondamento su istituzioni comuni alle genti Arie, vedansi ad es. i confronti seguenti che reputo puramente casuali:

1. *Tab.* I 9: *sol occasus suprema tempestas esto;* cfr. Stob. V 67: περὶ σωφροσ. I (= Télfy *Corpus. iur. Att.* n. 773) ὁ ἥλιος ἐπὶ τῶν ὅρων ἡ ἐσχάτη ὥρα ἔστω.

2. Sull'*actio*: *si aqua pluvia nocet, Tab.* VIII 8; cfr. Plat. *leg.* VIII p. 844.

3. Al principio dell'*adversus hostes aeterna auctoritas Tab.* III 7 si è da molti contrapposto, se a ragione o a torto non voglio decidere, quanto Imerio *ecl.* V 11 riferisce per il tempo di Temistocle: μὴ σπένδεσθαι βαρβάροις, μισεῖν τὸ γένος ὡς ἀλιτήριον ἀϊδιάλλακτον ἡγεῖσθαι τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον. Democrit. apud Stob. *flor.* XLIV 18 = fr. 208 Mullach *F.Ph.G.* I p. 353: κατὰ νόμους τοὺς πατρίους κτείνειν πολέμιον ἐν παντὶ κόσμῳ,

va forse notato per alcuni confronti, i quali più che al diritto privato si riferiscono al pubblico.

Il Mitteis già rilevò, come abbiamo sopra veduto, che la sanzione *privilegia ne irroganto* deriva forse dal diritto attico e cita a confronto il testo di Demostene *c. Aristocr.* 86 p. 649 s. c. μηδὲ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ εξεῖναι θεῖναι ἐαν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις.

Ora è degno di nota che nella stessa orazione 87 p. 649, poco dopo, si legge: ψήφισμα δὲ μηδὲν μήτε βουλῆς μήτε δήμου νόμου κυριώτερον εἶναι. È ovvio constatare che questa norma corrisponde alquanto alla dichiarazione che nelle XII Tavole era sancito il principio: *ut quotqumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*, Liv. VII 17, 12 = XII *Tab. fr. incert.* 4.

Allo stesso modo la nota norma della *patruum auctoritas* si trova anche nelle leggi attribuite a Solone Plut. *Sol.* 19, 1: ἑκατὸν ἄνδρας ἐπιλεξάμενος οὕς προβουλεύιν ἔταξε τοῦ δήμου καὶ μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι. Cfr. Arist. *de civ. Athen.* 45; cfr. Lib. *arg. in Demosth. c. Androt.* 587.

Anche in questi casi, io mi guardo bene dall'asserire che si tratti di imprestiti veri e propri dalla legislazione Solonica. Ed ove poi vi siano realmente traccie di dipendenza del diritto pubblico romano dal greco non è assolutamente

ἐν ᾧ μὴ νόμους ἀπείργει. Cfr. Liv. XXXI 29, 15: *cum alieniyenis cum barbaris aeternum omnibus Graecis bellum est eritque.*

4. *Tab.* VIII 11, 12 = Macrob. I 4: *Si nox furtum factum sit. si im occisit, iure caesus esto*, cfr. Sol. apud Demost. in Timocr. p. 736: εἰ δέ τις νύκτωρ ὁτιοῦν κλέπτοι, τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι.

5. La legge delle XII Tavole chiamava il patrono all'eredità del liberto morto senza figli Gaio III 40. Lo stesso principio vigeva in Grecia v. Arist. *rhet. ad Alex.* I 16 p. 1422 Bkk. Ma anche qui pare trattarsi di principio comune a genti diverse senza necessità di imprestito.

necessario pensare ad Atene. Ciò può in parte spiegarsi anche per mezzo delle legislazioni delle città greche dell'Italia Meridionale.

Grande o piccola che sia stata codesta influenza ellenica non pare a me vi siano ragioni per seguire coloro che ne hanno dubitato. E poichè giuristi del valore di Lenel, sia pure con molte restrizioni l'ammettono[1] e L. Mitteis (a parte la questione del tempo in cui ciò sarebbe avvenuto) riconosce esplicitamente tale efficacia del diritto greco ed anzi a questa teoria, per età posteriore ha portato qualche notevole contributo,[2] io non credo necessario di combattere l'opinione di quelli che persistono a pensare in contrario.

La critica moderna, e spesso a ragione, si è mostrata diffidente rispetto ad affermazioni di Dionisio di Alicarnasso. Ma nel caso delle XII Tavole, dopo tutto, egli riferiva parole degne di essere prese in considerazione allorchè scriveva: X 57: οὗτοι οἱ δέκα ἄνδρες συγγραψάντες νόμους ἐκ τε τῶν Ἑλληνικῶν νόμων καὶ τῶν παρά σφισιν αὐτοῖς ἀγράφων ἐθισμῶν προὔθηκαν ἐν δέκα δέλτοις κτλ.

Le XII Tavole sono realmente il risultato, come Dionisio in fondo affermava, della aggiunzione di norme greche al vecchio diritto consuetudinario non scritto dei Romani.

[1] Lenel *Geschichte und Quellen des röm. Rechts* nell'Enciclopedia dell'Holtzendorff I[7] 325; 326: *dass einzelnes auf griechisches Recht zuruckgeht, darf man, wie schon bemerckt, nicht bezweifeln.*

[2] Mitteis *op. cit.* p. 12 sgg.

III.

In qual tempo l'influenza greca abbia incominciato a farsi sentire nelle leggi romane.

Quando l'influenza ellenica incominciò a farsi sentire nella legislazione romana?

Il Lenel, a parte un'azione indiretta per mezzo degli Etruschi, pensa all'efficacia che sino dal tempo dei decemviri veniva esercitata a Roma dai Greci che costeggiavano il Lazio o l'Etruria.[1] Ora io sono pronto a riconoscere che sino dal V secolo a. C., ed anzi dalla fine del VI, tale influenza si era fatta sentire. Lo dicono chiaramente autori antichi e lo confermano sempre più, giorno per giorno, gli scavi. Ma se i Romani verso la metà del V secolo davano incarico ad artisti Greci di decorare il tempio di Cerere, se da codeste età, sia da Atene che da Siracusa e dalle città greche del paese degli Opici (ossia dal Golfo di Napoli), si importavano vasi ed oggetti di arte e di lusso, dobbiamo noi concludere che già da allora i Romani avevano pure accolti principi greci di diritto pubblico e privato?

[1] LENEL nella *Zeitschrift* vol. cit. p. 516 *Geschichte* p. 325: *Auch der Einfluss griechichen Rechts, der in gewissen Zwölftafelsätzen unverkennbar hervortritt, und schon den Alten auffiel, ist durchaus nicht geeignet, Zweifel an dem hohen Alter des Gesetges zu erregen; er erklärt sich leicht aus den Verkehrsbeziungen, die auch shon in V. Jahrhundert zwischen dem Emporium Latium und Grossgriechenland wie auch dem vom griechicher Kultur durchtränkten Etrurien bestanden haben.*

Rispetto al diritto privato sembra che la risposta sia in complesso negativa.

Quando si considera infatti la rozzezza di alcuni istituti propri della redazione più vetusta delle XII Tavole, quando si constata la ferocia che in essa vige rispetto al debitore implicato nel *nexum,* non può sul serio pensarsi che siano state ab antico accolte le norme infinitamente più miti che vigevano ad Atene, non solo rispetto agli ingenui ma anche agli schiavi. Certo i riguardi che nel V secolo si usavano ad Atene verso lo schiavo che era eventualmente protetto al pari del libero cittadino dalla γραφὴ ὕβρεως,[1] trova un contrasto veramente singolare con la misera condizione che a Roma veniva ancor fatta agli umili plebei. Per questa parte sottoscrivo ad alcune delle osservazioni del Bonfante sui tratti caratteristici che mettono in chiaro l'indole rude e primitiva del diritto Quiritario.[2]

Rispetto però al diritto pubblico mi pare che la risposta debba essere alquanto diversa.

Fra i punti speciali di riscontro vi sono quelli che si riferiscono all'abolizione dei privilegi ed alla sorveglianza da parte dello Stato dei sodalizi.

Si è sostenuto dal Lenel, che codesta legge sui sodalici si riferisca soltanto ai *sacra.* Ma codesta affermazione è contraddetta da Gajo *in Dig.* XLII 22, 4 ove dice: *his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum*

[1] [Xenoph.] *de rep. Athen.* 10. Demosth. *in Meid.* p. 529. Cfr. Athen. VI p. 267. Ulteriori dati v. Kohler u. Ziebarth *Das Stadtrecht von Gortyn* p. 95.

[2] Bonfante *op. cit.* p. 144-152. Io credo però che anche il diritto privato sia stato presto modificato dal principio del secolo IV in seguito alla influenza greca.

ne quid ex publica lege corrumpant. La legge delle XII Tavole non si preoccupava dei *sacra* come tali. Ciò era di assoluta competenza dei pontefici, bensì dell'efficacia politica di codesti sodalici. Con il testo di Gajo va messo in rapporto il frammento delle XII Tavole (VIII 27) ove era *cautum... ne quis in Urbe coetus nocturnos agitaret.*[1]

Che lo Stato si preoccupasse dell'azione che codesti *collegia* esercitavano nella vita politica mostra la storia posteriore di Roma. Lo prova l'abolizione che ne fu deliberata dal senato nel 64, il ripristino che ne ottenne il celebre tribuno della plebe Clodio nel 58, l'inchiesta severissima che ne fece Crasso console nel 55 in causa delle ingerenze elettorali che vi esercitavano col danaro i candidati ai pubblici onori. Lo prova infine il parziale dissolvimento che subirono per opera di Cesare nel 46 a. C.[2]

Che codesta azione politica di sodalici risalisse all'età più antiche non v'è certo ragione di dubitare, date le intime relazioni che soprattutto nei tempi più vetusti esistevano tra le magistrature civili ed i sacerdozi, tra lo Stato a la religione. Ciò vale in particolar modo per i *collegia* popolari, che avevano cura dei culti dei *compita* e dei *vici* e che risalgono alle origini delle istituzioni sociali romane.[3] Ciò non può essere disconosciuto anche per il V secolo da coloro che, come il Lenel, seguono in sostanza la tradizione liviana, dal momento che anche questa nel racconto rela-

[1] Cic. *de leg.* II 8, 21; 12, 30. Liv. I 20. Dion. Hal. II 73. Plut. *Num.* 9.

[2] Sono fatti noti, di cui riparlo ad ogni modo qui oltre nella memoria sulle relazioni fra i sacerdozi e le magistrature civili.

[3] V. ad es. Cat. *de agric.* 5, 3. Dion. Hal. IV 14. Macrob. I 16, 33. Cfr. il materiale raccolto dal Wissowa *op. cit.* p. 168-171 che giustamente osserva che i *Compitalicia* non compaiono nel calendario antichissimo perchè erano ferie *feriae conceptivae,* ossia mobili.

tivo al decemvirato accenna ai *nocte tota coetus in Urbe factos ad movendam seditionem* Liv. III 48, 1.[1]

Vari dati del resto fanno credere che il Codice delle XII Tavole non si occupasse esclusivamente di diritto privato ma accogliesse anche, contrariamente all'opinione del Lenel, disposizioni di diritto costituzionale ed amministrativo.[2]

Prescindo dal fatto che tutto quanto ci è riferito sulle antiche codificazioni presuppone l'opposto, sia che si parli delle leggi di Licurgo, di quelle di Solone e di Caronda. E se diamo uno sguardo alle leggi di Platone o al *de legibus* di Cicerone, noi abbiamo la convinzione del contrario. L'ordinamento dello Stato pare essere pur stato la preoccupazione di tutti legislatori e scrittori. Ma, a parte ciò, quanto non sembra probabile al Lenel, risulta invece dimostrato dal fatto che nelle XII Tavole si dichiarava: *quotqumque postremum populus iussissel id ius ratumque esset* Liv. VII 17, 12.

[1] Dei *sacella* che al tempo del decemvirato erano asili *periculi perfugia* parla Cic. *de lege agrar.* II 14, 36.

[2] Lenel *Geschichte* p. 326: *Schwerlich ist das Vervassungs — und Verwaltungsrecht durch die XII Tafeln festgelegt; sonst hätte sich nach dem Sturze der Dezemvirn die alte Ordnung der Dinge nicht so leicht wiederherstellen lassen.*

Queste parole sarebbero giuste ove la tradizione dicesse che le leggi dei decemviri rimasero inalterate. Ma Cicerone *de rep.* 37, 62 parla invece di leggi decemvirali ed abrogate in seguito. Diod. XII 26 e Liv. III 57, 10 dicono inoltre che la pubblicazione delle XII Tavole fu fatta dai loro successori i consoli Valerio ed Orazio del 449 a. C.

Che vi fossero tradizioni nelle quali era detto che nel codice decemvirale furono aggiunte ed incluse leggi di diritto pubblico fatte approvare da codesti consoli risulta all'evidenza dal confronto di Livio con Cicerone.

Livio infatti III 54, 4 afferma che essi fecero approvare *consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam.* Cicerone alla sua volta *de rep.* II 31, 54 dice: *ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII Tabulae compluribus legibus, et quod proditum memoriaest, Xviros qui leges scripserint sine provocatione creatos.*

In Festo p. 348 M = fr. *Tab.* I 5 inoltre si legge: *Sanates dicti sunt, qui supra infraque Romani habitaverunt. Quod nomen his fuit quia cum defecisse⟨n⟩t a Romanis, brevi post redierunt in amicitiam, quasi sanata mente. Itaque in XII cautum est, ut idem iuris essent Sanatibus quod Forctibus, id est bonis, et qui numquam defecerant a populo Romano*, E da un altro passo di lui, relativo a questo soggetto, p. 321 M. si apprende, per quel che pare, che si faceva menzione di Tibur e dei Prisci Latini.

Anche i frammenti *Tab.* II 2; III 7: *aut status dies cum hoste; adversus hostes aeterna auctoritas*, sebbene si riferiscano, come abbiamo già sopra fatto notare,[1] a pubblici giudizi, gettano pure un riverbero sui rapporti di Roma con i popoli vicini. Difatti in Festo p. 314 M dopo aver detto s. v.: *Status dies ⟨cum hoste⟩ vocatur qui iudicii causa est constitutus cum peregrino* aggiunge: *eius generis ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano atque «hostire» ponebatur pro «aequare»*.[2]

Anche dalla disposizione *Tab.* IX 4: *Lex duodecim Tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri,* pure si ricava che il codice attribuito ai decemviri si occupava dei rapporti del cittadino con lo Stato. Pare venga quindi pienamente confermata la dichiarazione di Livio: *decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque in hoc inmenso aliarum super alias acervatunum legum cumulo, fons omnis publici privatique iuris est* III 34, 6.[3]

[1] V. s. p. 118.

[2] Ciò fa pensare alle ξένιαι δίκαι cretensi.

[3] Come ripeto altrove, io credo che il LENEL giudichi non rettamente questa importante dichiarazione di LIVIO ove dice *op. cit.* p. 326 che essa *ist gewiss rhetorische Uebertreibung.*

Ammesso che rispetto alle norme di diritto pubblico tra il Codice romano e le leggi greche vi è qualche cosa di più che una semplice affinità, può veramente credersi che ciò risalga alla metà del V secolo?

Più che alla scienza del diritto, questa risposta deve chiedersi nel caso presente alla storia politica. E la storia politica ci insegna che, grazie a rapporti commerciali, si trasmettono facilmente a genti vicine o lontani riti religiosi, costumi privati, usi, credenze e superstizioni di un popolo anche se i contatti non sono continui, immediati e diretti.

Ma pubbliche leggi, per ciò che si riferisce all'interna costituzione, non si accettano se non in seguito a frequenti relazioni politiche. Ovvero si accolgono per effetto di comunanza di stirpe, per virtù di alleanze, per sovrapposizione causata da genti vincitrici in guerra, infine per persuasione generata da lenta e continua efficacia di filosofi e scrittori.

Per giudicare rettamente del resto di fenomeni di questo genere occorre collocarsi nell'ambiente storico delle età di cui ragioniamo, non già badare alle analogie dei tempi nostri in cui facilità di rapporti e di comunicazioni rendono possibile in pochi anni ciò che per il passato fu generalmente conseguito dopo varie generazioni.

Senza rapporti diretti e continui il diritto romano non avrebbe avuta tanta efficacia sulle consuetudini delle barbare genti germaniche. La grande influenza delle leggi marittime delle repubbliche in tutto il Mediterraneo è frutto di pur costanti rapporti commerciali e politici. Nè senza una preparazione dovuta all'opera di scrittori, la nazione francese avrebbe preso ad imitare il diritto pubblico che si era secolarmente svolto nella vicina Inghilterra.

Ma anzichè insistere su confronti facili ed ovvii, ricavati

dallo sviluppo della storia dell'Europa medioevale e moderna, diamo piuttosto uno sguardo alla natura delle relazioni che nell'antichità si svolsero fra Roma e le genti greche.

Che Roma sino dal V secolo, anzi stando alla tradizione dal principio di esso, abbia accolti riti greci adattandoli ai culti nazionali di Cerere, di Libera, di Liber e di Mercurio, facilmente si comprende. E si intende pure che, sino da codesta età, pur rimanendo come i precedenti estraneo al pomerio della Città patricia, vi sia penetrato anche il culto di Castore e di Polluce. Ma è ben diverso ammettere che fino dal V secolo Roma abbia d'un tratto imitate istituzioni politiche di genti lontane, con cui aveva bensì scambi di prodotti ma, come appare chiaramente dalla tradizione storica, nessun rapporto politico diretto.

Certo con il tempo Roma accolse o meglio adattò alle sue istituzioni straniere. Di questa influenza noi abbiamo traccie visibili, già riconosciute dai migliori trattatisti del diritto pubblico, ad es. nella censura, nell'istituzione e nell'attività degli edili e forse anche nel tribunato della plebe.[1] Più tardi tale imitazione troveremo in una serie non piccola di disposizioni d'indole amministrativa che traggono le loro origini dall'Oriente ellenico ed alessandrino. I papiri egizi sono destinati a darci per questo lato le maggiori sorprese.

Ma tutte codeste derivazioni ebbero luogo solo allorquando Roma venne in diretto contatto politico con genti greche. Se si considera invece l'ossatura delle istituzioni di Roma, noi scorgiamo che hanno carattere schiettamente indigeno e non vediamo quali occasioni possano aver favorito stretti rapporti tra Roma e gli Stati ellenici prima della metà del IV secolo.

[1] Cfr. le mie *Ricerche storiche e geografiche* p. 412 sgg.

Certo sino dal V secolo fiorenti Stati greci esercitarono una azione commerciale sulle coste del Lazio e dell'Etruria. Ma da ciò non derivò alcuna immediata influenza politica.

Verso il 446 a. C., vale a dire proprio negli anni in cui i Romani avrebbero secondo la tradizione inviati ambasciatori ad Atene e nella Magna Grecia, sorgeva nel Mar Jonio, sotto l'influenza direttiva di Atene, la colonia di Turii. Pochi anni dopo, verso il 433, coloni Ateniesi prendevano parte alla ricostituzione della città divenuta così celebre con il nome di Neapolis. A Turii veniva dato una costituzione in cui, oltre che delle leggi attribuite a Caronda, si teneva pur conto di quelle di Solone.[1]

Può ben darsi che ciò abbia data occasione a fingere la storiella degli ambasciatori romani ad Atene. Ma è anche naturale pensare che se Turii e Napoli esercitarono qualche efficacia sullo svolgimento della costituzione e della legislazione romana, ciò non avvenne proprio negli stessi anni in cui esse furono fondate. Lo stesso diritto attico della fine del VII secolo non penetrò sulle coste dell'Italia Meridionale se non dopo l'età delle guerre persiane; anzi vi esercitò realmente la sua efficacia solo ai tempi di Pericle e della pentecontetia.

È naturale pensare che l'efficacia del diritto della Magna Grecia, di Siracusa, di Regio, di Turii, di Velia, di Napoli, incominciata dopo la vittoria che Jerone riportò a Cuma sui Tirreni (474 a. C.) e sopratutto dopo la fondazione di Turii e di Napoli (446-433 a. C.), sia divenuta del tutto preponderante allorchè si svilupparono non solo quei rapporti di commercio per cui nel Lazio si introducevano sempre più

[1] V. le mie *Ricerche* cit. p. 438 sgg. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II p. 272 sgg.

grano ed olio, vasi dipinti ed oggetti di lusso, ma anche un'azione morale, la quale ebbe alla sua volta una ripercussione anche sulle idee politiche.[1]

Orbene, se consultiamo le fonti antiche, apprendiamo con tutta certezza che ciò incominciò ad avvenire solo dopo che la Città, partiti i Galli, risorse dalle ceneri (388 a. C.). I Galli che avevano portata confusione e disordine, dettero anche l'occasione e la spinta al sorgere della grande potenza romana.

Tralasciando le conquiste verso il Nord e l'Etruria, notiamo che i Romani dopo il 388 mossero arditamente verso la conquista dei campi Pomptini e che nel 357 superarono i Privernati. Nel 349 dettero una terribile sconfitta ai Galli; fra il 354 e il 348 strinsero alleanze con i Sanniti ed i Cartaginesi, e fra il 343 e il 338 noi troviamo Roma alla testa dei Latini domati, federata con Capua, arbitra dei destini della Campania. All'egemonia sui Latini e sui Campani tengono dietro la conquista della greca Napoli (327 a. C.) le lotte con i Sanniti e cominciano pure i rapporti più o meno diretti con Taranto (Liv. IX 14, a. 320 a. C. e sgg.).

Per effetto di tutte codeste relazioni, Roma trasforma i suoi ordinamenti militari. Dal lato religioso, ai riti greci accolti nei culti di Cerere di Mercurio e di Apollo, ai *lectisternia* introdotti la prima volta nel 399 a. C.,[2] segue la conoscenza del pensiero dei Pitagorici dominante anche nei rapporti di Stato con Archita a Taranto e si giunge ad Appio Claudio, il censore nel 312 a. C. conoscitore della filosofia pitagorica autore di *actiones*, a Gneo Flavio editore dei Fasti e dell'*ius civile* nel 304 a. C. infine al console di questo stesso

[1] Anche su ciò rimando alle mie *Ricerche storiche e geografiche* p. 408 sgg.

[2] Liv. V 13, 6. Dion. Hal. XII 9. Cfr. Wissowa *op. cit.* 2.ª ed. p. 50 sgg.; 423 sgg.

anno P. Sempronio, il cui cognome di *Sophus* trova spiegazione nella sua conoscenza del diritto ed anche nei suoi rapporti con la cultura greca.

Veniamo dunque ricondotti al IV secolo nel quale, come abbiamo sopra fatto vedere, vennero promulgate le leggi, le quali sancivano che del *caput* del cittadino non si potesse decidere se non nei *comitia centuriata*. Ed in quest'età probabilmente per effetto di efficacia ellenica (come anche il Mittepis, rescindendo dalla questione del tempo, in questo caso ammette), si abrogarono i privilegi e si concesse ai plebei una perfetta parificazione dei loro diritti di fronte ai patrici.

Le osservazioni che abbiamo avuto agio di fare rispetto al tempo in cui la legge delle XII Tavole fu definitivamente redatta e pubblicata corrispondono per ogni parte a quelle che è dato ricavare dallo studio della storia politica. Gli elementi greci di cui si trovano traccie nel codice delle XII Tavole non paiono pertanto infiltrazioni originate da rapporti commerciali fra il Lazio e la Magna Grecia o fra il Lazio e l'Etruria a partire dal V secolo. Essi rappresentano invece quell'età in cui Roma, spingendo le sue armi, giunse ai confini delle città greche o grecizzate della Campania e della Magna Grecia.

Esercitando il suo imperio Roma impose ai vinti le sue leggi. Ma Roma nello stesso tempo in cui stringeva trattati di alleanza con le città greche e intensificava i rapporti pubblici e privati, non potè fare a meno di subire anche essa l'efficacia di Stati che aveano di già percorsi tutti gli stadi della vita politica. Roma accordava l'*ius connubii* e l'*ius commercii* agli Stati della Campania e delle terre vicine come a Capua ed a Priverno.[1] Essa posò fino dalla metà del

[1] Sull'*ius connubii* accordato ai Campani sin dopo il 338 a. C. ed alle

IV secolo a città amante dell'ellenismo, anzi a città di origine greca ed incominciò allora a battere monete imitando l'arte e i tipi delle città ellenizzate della Campania e quelle delle altre città Italiote.[1] È ben naturale che Roma, mentre già diffondeva per la Penisola il suo diritto pubblico e privato, abbia alla sua volta subìto l'influenza dei nuovi alleati soggetti e che abbia modificato il suo diritto aggiungendo alle sue norme quelle che rappresentavano l'allargato orizzonte del suo imperio militare e della sua legislazione.

È opera degli storici del diritto verificare se l'esame interno degli istituti, di cui si fa ricordo nei frammenti delle XII Tavole, si adattino tutti al V secolo ovvero attestino anche influenze di tempi posteriori.

Certo l'esame dei fatti storici, non concede di riconnettere con la metà del V secolo l'influenza della legislazione greca; esso ci fa chiaramente comprendere che tale influenza cominciò a farsi sentire con vigore dopo l'incendio Gallico allorquando penetrata nella felice Campania ed a Napoli, Roma strinse stretti rapporti con le città greche dell'Italia Meridionale.

alleanze fra cospicue famiglie romane e campane v. Liv. XXIII 2. 6; 4, 7; 5, 9; XXVI 33, 3. Quanto all'*ius commercii* basti ricordare che il Fundano Vitruvio Vacco possedeva case a Roma, Liv. VIII 20.

[1] Rispetto alle monete del IV secolo con tipi schiettamente greci, che sono fra le più antiche di Roma, Sammwer *Geschichte d. aelt. roem. Muenzwesen* p. 17. Haeberlin *Del più antico sistema monetario presso i Romani* (vers. Ricci) in *Riv. ital. di numism.* XIX fasc. I-IV (Milano 1906). Willers *Geschichte d. röm. Kupferprägung* (Leipzig 1909) p. 25 sgg.

VI.

LE LEGGI SULLA INTERCALAZIONE

PINARIA-FURIA, DECEMVIRALE ED ACILIA

SONO ESISTITE?

Le leggi sulla intercalazione Pinaria-Furia, Decemvirale ed Acilia sono esistite?

Pochi argomenti hanno dato occasione a tante controversie come quello della ricostituzione della cronologia romana mediante l'antico calendario. E tutte, o presso che tutte le trattazioni dei moderni, prendono come caposaldo quelle leggi sull'intercalazione che sarebbero state rogate dai consoli Pinario e Furio nel 472 a. C., dal secondo collegio dei decemviri legiferanti verso il 450 a. C., infine da Manio Acilio console nel 191 a. C.[1]

Il passo sul quale riposano tante teorie e tanti volumi dei moderni è quello ben noto di Macrobio I 13, 20 in cui si legge: *quando autem primum intercalatum sit varie refertur. et Macer quidem Licinius eius rei originem Romulo adsignat. Antias libro secundo Numam Pompilium sacrorum causa id invenisse contendit. Iunius Servium Tullium regem*

[1] Fra le opere che trattano di questa materia v. ad es. le fondamentali dell'IDELER *Handbuch d. math. u. techn. Chronologie* II[1] (Breslau 1883) p. 48. MOMMSEN *Roem. Chronologie* 2.[a] ed. p. 40 sgg. Cfr. MATZAT *Roem. Chronologie* I p. 223 sg. HARTMANN *Der roem. Kalender* p. 48 sg. HOLZAPFEL *Roem. Chronologie* p. 302 sgg. Cfr. SOLTAU *Roem. Chronologie*, SEECK *Der Kalendertafel der Pontifices* etc.

primum intercalasse commemorat, a quo et nundinas institutas Varroni placet. Tuditanus refert libro tertio magistratuum decem viros, qui decem tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id egisse M.' Acilium [1] *consulem dicit ab urbe condita anno quingentesimo sexagesimo secundo, inito mox bello Aetolico. Sed hoc arguit Varro scribendo antiquissimam legem fuisse incisam in colomna a L. Pinario et Fulvio consulibus cui mentio* [2] *intercalaris adscribitur. haec de intercalandi principio satis relata sunt.*

Stando a questo passo risulterebbe che gli antichi nulla sapevano di preciso sulla intercalazione. L'autore che per primo si sarebbe occupato di questo tema, il più antico editore a noi noto dei *Fasti,* dopo Gneo Flavio, ossia M. Fulvio, il console del 189 a. C., sapeva soltanto di una intercalazione fatta due anni innanzi dal suo predecessore M.' Acilio. Gli annalisti e trattatisti del II secolo a. C. l'attribuivano al tempo dei decemviri. Un secolo dopo, gli storici dell'età di Silla e di Cesare, non in base a nuovo materiale, ma per effetto di loro supposizioni e teorie, avrebbero fatto sorgere l'intercalazione al tempo dei Re. E finalmente Varrone ricordava un documento riferibile al 472 a. C., *ignoto,* come si vede, a tutti i suoi predecessori.

A prima vista si direbbe che con il progredire degli anni le cognizioni sulla più antica storia romana fossero del pari cresciute. Ma se ben si considera, si constata il fatto messo in chiaro anche dagli studiosi della storia medievale, che le

[1] I codici hanno *Marcum, Martium* ecc. corretto in *M.' Acilium* da L. Jahn.

[2] I codici hanno *mentio;* lo ZEUNIUS propone *mensis* accolto da diversi editori. Le opinioni dei moderni su questa correzione v. ad es. apud HOLZAPPEL *op. cit.* p. 305 n. 4. Per il caso nostro tale questione è indifferente.

fonti secondarie pretendono saperne più delle primarie. Così per effetto di un fenomeno analogo, i critici che trattano successivamente le questioni riescono spesso piuttosto ad oscurarle con le loro ipotesi anzichè ad avvicinarle alla soluzione con nuovi dati di fatto. In altre parole, ove il passo di Macrobio contenesse indicazioni esatte, si verrebbe al risultato che Licinio Macro e Valerio Anziate non fecero le loro affermazioni in base a nuovo materiale, bensì per effetto di quelle stesse teorie e supposizioni per cui tutti gli annalisti della loro età attribuivano ai vari re le diverse istituzioni dello Stato romano.

Ma il passo di Macrobio contiene pure la notizia di Varrone sull'esistenza di una *lex Pinaria Furia*. Che valore ha tal dato? Questa legge fu veduta da Varrone?

No. Varrone dice che era esistita (*fuisse*) un'antichissima legge di codesti consoli incisa in una colonna di bronzo. Lascio da parte se i Romani fossero così ricchi da poter incidere verso il principio del V secolo le loro leggi su colonne di bronzo. Ciò si racconta è vero per il *foedus Cassianum* del 494 a. C.[1] e si afferma pure che nel tempio di Diana nell'Aventino si conservava la stele di bronzo in cui era incisa la legge *de Aventino publicando* approvata il 456.[2] Così sino dal 449 i consoli Valerio ed Orazio avrebbero incise nel bronzo le XII Tavole.[3]

Ma tutte queste notizie sono assai discutibili.

Per ciò che si riferisce al *foedus Cassianum* ho già fatto altrove notare le ragioni che ci inducono a credere che

[1] Cic. *pro Balbo* 23, 53. Ciò è pur detto per altri documenti autentici di età perfettamente storica, v. ad es. Cass. Dio XXXVII 8.

[2] Dion. Hal. X 32.

[3] Diod. XII 26. Liv. III 57. Dion. Hal. X 57. Cfr. X 50 rispetto alla *lex Aeternia-Tarpeia* sulle multe.

difficilmente Cicerone vide una colonna di bronzo di età così antica. Quella vista da lui non conteneva, secondo tutte le verosimiglianze, il *foedus* contratto con i Latini sin dal 493 a. C.[1] poichè ove anche uno ne sia stato approvato in quell'anno, fu certo abrogato in seguito alla ribellione dei Latini ed alla vittoria che su costoro riportarono i Romani nel 340 e nel 338 a. C.

Per effetto di codeste vittorie i Latini che di fronte a Roma erano sino allora stati sul piede di perfetta eguaglianza, vennero trasformati in Stati di condizione giuridica di fatto, se non di nome, inferiore, in quanto riconoscevano la supremazia romana.[2] Ora è ben credibile che Cicerone abbia visto nella sna giovinezza[3] il documento ancora esposto nel Comizio che regolava i rapporti che si erano costituiti dal 338 e che durarono sino al 90 a. C. in cui per effetto della *lex Iulia* i Latini e gli Italici conseguirono il diritto alla cittadinanza romana e scomparve quindi qualunque differenza fra il *nomen Romanum* ed il *Latinum.* Ma non è ammissibile che dopo il 90 fosse ancora esposto *post Rostra* quel documento attribuito al 493 che indicava una condizione di cose che già nell'anno 338 a. C. si era sostanzialmente trasformata.

La tradizione romana non stenta del resto ad attribuire alle età più vetuste documenti incisi su tavole di bronzo intorno alla cui esistenza è lecito esprimere dubbi. Parla infatti di colonne di bronzo contenenti il trattato con Veii

[1] Liv. II 38. Dion. Hal. VI 95. Cfr. Fest. p. 166 M. s. v. *nancitor.*

[2] Dion. Hal. VI 95. Cfr. Fest p. 241 s. v. *praetor* che ammette tale cangiamento nel 340 a. C., allorquando i Latini si ribellarono.

V. Liv. VIII 14 ad a. 338 a. C. le nuove condizioni fatte ai Latini.

[3] Nell' 89 a. C. in cui Cicerone come *tiro* combatteva contro gli Italici nell' esercito di Gneo Pompeio. Aveva 17 anni v. *Phil.* XII 11, 27.

sino dal tempo di Romolo,[1] e di un'altra legge incisa sul bronzo del tempo di Servio Tullio, pur conservata nel tempio di Diana Aventinense; mentre poi altrove riconosce che i Romani in età così antica non scrivevano leggi e tanto meno in colonne di bronzo.[2] La tradizione è molto più degna di fede allorquando afferma che il noto *foedus Gabinum*, stipulato secondo la tradizione al tempo di Tarquinio il Superbo e conservato ancora in quello di Dionisio nel tempio di Sanco, era inciso sopra uno scudo di legno coperto di cuoio.[3]

La *lex de Aventino publicando*, se veramente faceva menzione della retrocessione allo Stato a favore dei plebei delle terre occupate dai patrici, non era certo documento del 456 e non fu fatta approvare dal tribuno della plebe Icilio, il fidanzato di Verginia. Tale concessione rappresenta infatti da parte dei tribuni della plebe una potenza che fu conseguita molto tempo dopo.[4]

Quanto alla pubblicazione delle XII Tavole non occorre che io ripeta qui le ragioni già sopra esposte, le quali ci inducono a credere che esse non furono pubblicate prima della partenza dei Galli (388 a. C.).[5]

Codesti dubbi aumentano quando si considera che, secondo altre tradizioni antiche, le leggi regie erano esposte su tavole di quercia[6] e che infine nel 304 a. C. Gneo Flavio pubblicò pure in una tavola coperta di cera (*in albo*) l'*jus*

[1] Dion. Hal. II 55. Cfr. ib. 54 sulle quadrighe di bronzo del tempo di Romolo con inscrizioni.

[2] Dion. Hal. III 36; cfr. X 57 ove dice che le leggi decemvirali raccolsero il diritto consuetudinario non scritto.

[3] Dion. Hal. IV 58.

[4] Rimando alla mia *Storia critica di Roma* II p. 211 sgg.

[5] V. qui sopra p. 12 sgg.

[6] Dion. Hal. III 37; IV 43; cfr. Liv. I 32, 2.

civile ed i *fasti*,[1] così come solevano fare i Pontefici per le *tabule dealbatae* o πίνακες da cui sorsero gli *Annales Maximi*.[2]

Tali dubbi vengono infine rafforzati da Plinio, il quale afferma che l'uso di innalzare colonne di bronzo era bensì più antico di quello di far quadrighe di tale metallo, ma come esempio, di tale maggiore antichità cita un monumento molto più recente del V secolo a. C. ossia la colonna innalzata dal console C. Menio che nel 338 a. C. vinse i Latini.[3]

Ma ammettiamo pure che i Romani sino dal 472 a. C. nonostante la povertà delle loro capanne,[4] dei loro templi, delle loro statue *fictiles* ed il grande costo del rame, avessero il costume di incidere le loro leggi in colonne di bronzo. A noi preme fare risaltare che Varrone non parla di un monumento da lui visto bensì di uno che si diceva fosse già esistito (*fuisse*).

Che fede merita l'informazione di Varrone?

Dato il debole valore della storia romana per l'età anteriore all'invasione dei Galli (è Livio che ce lo dice) e delle notizie sui dati monumentali per codesto tempo, che cosa esclude il sospetto che la tavola di bronzo in cui sarebbe stata incisa la *lex Pinaria-Furia* fosse della stessa natura di quel tripode di bronzo visto da L. Manlio a Dodona in cui su di una iscrizione greca si faceva menzione dei Siculi e degli Aborigeni?[5] Anche in questo caso noi non abbiamo modo di mettere fuori discussione il valore di quel Manlio

[1] Liv. IX 49, 6.

[2] Cato fr. 77 P. Cic. *de orat.* II 12, 52. Serv. *ad Aen.* I 373. Dion. Hal. I 74.

[3] Plin. *n. h.* XXXIV 20.

[4] Cfr. Plin. *n. h.* XXXV 157. Sen. *ad Helv.* 10, 7. Gli ornamenti fittili dei templi romani erano contrapposti ai simili ornamenti di bronzo delle città greche ancora al tempo di Catone, Liv. XXXIII 4, 4.

[5] Dion. Hal. I 19.

che porse questa notizia a Varrone, dato che anche in questo caso Varrone sia la fonte usufruita da Dionisio. Ed escludendo anche del tutto la frode non possiamo escludere l'equivoco.

Ma noi facciamo astrazione sui dubbi fin qui espressi. Insistiamo invece sulle ragioni inerenti all'*ius sacrum* dei Romani per cui non è ammissibile che siano state rogate nei comizi le leggi *Pinaria-Furia*, la *decemviralis* e l'*Acilia* sulla intercalazione.

Se vi fu infatti provincia la quale durante tutta la libera repubblica rimase di esclusiva attribuzione dei pontefici è appunto quella della intercalazione. Ciò risulta nel modo più evidente dai passi seguenti:

1. Dopo aver parlato dell'antichissima intercalazione riconnessa, come pare, all'età regia, a Numa o a Tarquinio Censorino 20, 6 ci dice: *in mense potissimum Februario inter Terminalia et Regifugium intercalatum est, idque diu factum prius quam sentiretur annos civiles aliquanto naturalibus esse maiores. quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quod depravarunt, adeo aberratum est ut C. Caesar pontifex maximus suo III et M. Aemili Lepidi consulatu, quo retro delictum corrigeret, duos menses intercalarios dierum LXVII in mensem Novembrem et Decembrem interponeret*, cet.

Notizie analoghe leggiamo in Suet. *Caes.* 40: *fastos correxit, iam pridem vitio pontificum per intercalandi licentiam adeo turbatos* cet.;

in Solino 1, 43, ove si afferma che dai Romani fu: *translata in sacerdotes intercalandi potestate*,

in Ammiato Marcellino XXVI 8, 12 che ripete sia le parole: *cum in sacerdotes potestatem transtulissent intercalandi* sia la notizia nell'abuso che di ciò facevano i pontefici.

Plutarco *Caes.* 59 poi afferma che ancora al tempo di Cesare i sacerdoti erano i soli (οἱ δὲ ἱερεῖς μόνοι) che sapessero quando occorreva intercalare il mese Mercedonio secondo le norme del re Numa.

Macrobio I 15, 9 non solo ripete la notizia sui sacerdoti che per favorire i pubblicani abusavano del diritto di intercalare, ma discorrendo della indicazione delle calende e delle none, secondo il calendario antico di Romolo e quello riformato da Cesare, così si esprime: *priscis ergo temporibus antequam fasti a Gn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegabatur ut novae lunae primum observaret aspectum, visamque regi sacrificulo nuntiaret. itaque sacrificio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata, in Capitolium plebe, iuxta curiam Calabram, quae casae Romuli proxima est, quot numero dies a Kalendis ad Nonas superessent pronuntiabat* cet.

Queste parole sono confermate da altre analoghe sue dichiarazioni (ad es. I 13, 19: *unde dies ille quo abundare annum diximus eorum est permissus arbitrio, qui fastis praeerant uti cum vellent intercalaretur*) e da ben noti passi di Varrone che per giunta provano come codesto uso di indicare al popolo le feste del mese durasse ancora all'età sua.

Varrone dopo aver detto che le *Kalendae* si chiamano perchè: *his diebus calantur eius mensis Nonae a pontificibus*, ove accenna alle invocazioni che si facevano a Iuno Covella nella curia Calabra aggiunge: *harum rerum vestigia apparent*

in sacris nonalibus in arce, quod tunc ferias primas menstruas quae futurae sint eo mense rex edicit populo d. l. L. VI 27 sqq.; cfr. 31 sqq.

Da tutti questi testi notissimi agli studiosi di cose romane, dai quali, per quel che a me sembra, non si sogliono però ricavare le legittime conseguenze, appare che intercalazione e calendario sin alla fine della repubblica rimasero materia di pura competenza pontificale.

È vero che da alcuni dei passi che abbiamo citato risulta che vi fu una *translatio* di *potestas* accordata ai pontefici. Ma dal contesto non è lecito già ricavare che ciò fosse fatto con una legge rogata nei comizi, anzichè con il trapasso di codeste attribuzioni dal *rex* vero e proprio dell'età regia, dai successori di Numa e di Anco Marcio, ai pontefici che che man mano assorbirono l'autorità di quel povero fantoccio che era divenuto il *rex sacrorum.*

Ove si volesse proprio fissare quale fu l'atto costitutivo per cui i pontefici furono investiti di tali attribuzioni, dovremmo necessariamente ricorrere alla tradizione ove dice che Bruto e Collatino, i primi consoli della repubblica, dopo aver cacciato Tarquinio crearono i pontefici, gli auguri ed il *rex sacrorum.*[1]

A meno che ciò non si voglia in qualche modo collegare con la tradizione di alcuni trattatisti romani accolta anche da Livio, perfettamente falsa anzi assurda dal punto di vista storico, ma perfettamente logica da quello del diritto costituzionale: ossia che le prime magistrature repubblicane vennero approvate: *comitii centuriatis ex commentariis Servi Tulli.*[2]

[1] Liv. II 2. Dion. Hal. V 1.
[2] Liv. I 60, 4.

Ma lasciamo da parte le fantasie dei primi trattatisti di diritto pubblico romano. È evidente che la facolta di intercalare appartenne *ab antico* ai sacerdoti, i quali in origine erano magistrati con giurisdizione anche civile. Per questo motivo sino a tarde età storiche i pontefici ed il *flamen Dialis* facevano parte del senato.[1] E, date le strette connessioni della religione come elemento di Stato con il senato, si comprende come questo dovesse di quando in quando occuparsi di *sacra* non già per deliberare bensì per richiamare l'attenzione dei sacerdoti su questioni che erano di loro esclusiva attribuzione e per non cadere nel pericolo di decidere su cose *sacra* confondendole con le *profana*.[2]

Certo in seguito alla conquista del pontificato per parte dei plebei e della *lex Ogulnia* del 300 circa a. C., dell'arrivo di un plebeo al pontificato massimo verso il 254 a. C. ed alla carica di *curio maximus* (209 a. C.), il vecchio diritto pontificio si andò lentamente secolarizzando almeno in parte, per quello stesso principio per cui già dal 304 a. C. Gneo Flavio aveva divulgato l'*ius civile* ed i *fasti* sin allora riposti, come dice Livio, nei penetiali dei pontefici.

Con questa secolarizzazione sta la partecipazione del popolo alle elezioni del pontefice massimo nei comizi tributi, disposizione che pare sia stata presa nella seconda metà del

[1] V. oltre in questo volume.

[2] Ciò si ricava ad es. dalla deliberazione del Senato del 217 dopo Canne Liv. XXII 9. Il Senato invita i Sacerdoti ad esplorare la volontà degli dei a vedere come debbano essere placati etc. Ma tutti gli atti successivi compreso il *ver sacrum*, a cui partecipa il popolo intero, hanno luogo bensì con l'intervento del magistrato civile il *praetor M. Aemilius* ma *ex conlegii pontificum sententia*. Così ad es. dopo la presa di Capua il Senato delibera: *signa statuas aeneas quae capta de hostibus dicerentur, quae eorum sacra ac profana essent ad pontificum collegium reiecerunt*, Liv. XXVI 34, 13.

Ciò si ripete dopo la guerra etolica e la presa di Ambracia. Il collegio dei pontefici è consultato Liv. XXXVIII 44 ad a. 187 a. C.

III secolo.[1] Con tale secolarizzazione sta in fine il fatto che nel 208 a. C. *P. Licinius Varus praetor urb. legem ferre ad popolum iussus ut ii ludi in perpetuum in statam diem voverentur.*[2]

Ma non ostante ciò, il Senato, che quattro anni prima aveva concesso dapprima l'istituzione di tali ludi,[3] continuò assai più tardi a protestare sul suo diritto di dare il parere sull'opportunità di compiere i ludi.[4] Tuttavia, secondo le antiche norme, reputò necessario anche in seguito (nel 187 a. C.) richiedere su tale materia il parere dei pontefici.[5]

Sarebbe affatto estraneo ai fini della presente memoria esaminare tutti i luoghi dai quali appare quanta parte nell'*instauratio* dei *ludi* e nella preparazione di essi ebbero il senato e gli *aediles* (carica originariamente connessa con la cura dei templi). A noi preme solo far constatare come nei tempi più antichi sempre il senato e mai il popolo si ingerisse in tale materia. Ciò appare dalla stessa tradizione antica relativa ai *ludi magni* del 360 a. C. in cui la *patrum auctoritas* fu richiesta anche nel caso in cui i *ludi* fossero votati da un dittatore avente il *summum imperium.*[6]

[1] V. la memoria seguente: *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII tribù.*

[2] Liv. XXVII 23.

[3] Liv. XXV 12, 12.

[4] Liv. XXXVI 36, 2 ad a. 191 a. C.: *censuerunt ergo* (cioè i senatori) *quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vorisset, eos vel de manubiis, si quam pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa faceret.*

[5] Liv. XXXIX 5, 9: *senatus pontificum collegium consuli iussit, num omne id aurum in ludos consumi necesse esset cum pontifices negassent ad religionem pertinere quanta impensa in ludos fieret* cet.

[6] Liv. VII 11, 5: *ex auctoritate patrum si prospere id bellum evenisset ludos magnos vovit dictator.*

Rimando ai fatti che ho notato nella mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 628.

Pur riconoscendo ad ogni modo che per effetto del trionfo delle idee democratiche e della compenetrazione delle idee elleniche nel V secolo si giunse a contrastare ai pontefici una parte delle loro prerogative rispetto ai *ludi*, constatiamo che i sacerdoti riuscirono a mantenere del tutto intatte sino alla fine della repubblica le loro prerogative rispetto al calendario. Che se Giulio Cesare nel suo terzo consolato essendo dittatore e all'apice della potenza volle porre un poco d'ordine anche in tal materia e metter fine agli arbitri del sacerdoti, si valse naturalmente, come è implicitamente attestato dalle parole di Censorino sopra riferite, dell'autorità indiscussa che a lui veniva dall'essere *pontifex maximus*.

In opposizione a tutto quanto abbiamo detto, sembra a prima vista si possa citare il luogo di Livio VI 1, 10 sqq. ove si dice che i tribuni militari *consulari potestate* nominati dopo la partenza dei Galli, che avevano incendiato Roma: *nulla de re prius quam de religionibus senatum consuluere.... tum de diebus religiosis agitari coeptum diemque a. d. XV kal Sextiles duplici clade insignem, quo die ad Cremeram Fabii caesi, quo deinde ad Aliam cum exitio Urbis foede pugnatum, a posteriore clade Aliensem appellarunt insignemque rei nullius publice privatimque agendae fecerunt. quidam quod postridie idus Quinctiles non litasset Sulpicius tribunus militum neque inventa pace deum post diem tertium obiectus hosti exercttus Romanus esset, etiam postridie idus rebus divinis supersederi iussum; inde ut postridie calendas quoque ac nonam eadem religio esset traditum putant.*

Da questo luogo parrebbe doversi concludere che il senato aveva diritto di ingerirsi nelle questioni del calendario. Ma dai passi dell'antico annalista Cassio Emina e di Verrio Flacco, che probabilmente derivano dalla relazione ufficiale

degli *Annales Maximi*, risulta invece ad evidenza che il senato trattò soltanto questo argomento affinchè venisse risolto dal collegio dei pontefici. Cassio e Verrio infatti, dopo aver riferito le medesime cose, aggiungono: *tum senatus eam rem ad pontifices reiecit ut ipsi, quod videretur, statuerent. pontifices decreverunt nullum his diebus sacrificium recte futurum.*[1]

In breve si procedette rispetto all'intercalazione in modo analogo a quello che si tenne per la *procuratio prodigiorum.* Il Senato decretò sempre in questa materia dopo aver sentito il parere dei pontefici e degli altri sacerdoti competenti.[2]

La prova definitiva rispetto all'esclusiva autorità dei pontefici in fatto di intercalazione ci è fornita dalla storia dell'anno 50 a. C. in cui il tribuno della plebe C. Scribonio Curione, che era allo stesso tempo pontefice, invano tentò ottenere dai suoi colleghi nell'interesse politico delle leggi di Cesare che si intercalasse.[3]

Se l'intercalazione si fosse potuta conseguire per effetto di una rogazione al popolo, Curione quale tribuno della

[1] Gell. V 17. Macrob. I 16, 24 ove si dice lo stesso: *tunc patres iussisse ut ad collegium pontificum de his religionibus referretur pontificesque statuisse* cet.

Altra apparente eccezione è il fatto che negli *Hemerologia* v. *CIL.* I² p. 212 sgg. il *dies postriduanus* 14 Gennaio è indicato *vitiosus ex s. c.* Ma anche ciò, lo ha già notato il Mommsen *Droit public.* VII p. 255 n. 3 dipende dal fatto che un decreto dei pontefici non ha valore obbligatorio se non dietro la ratifica di un senatoconsulto. In modo analogo va spiegato anche il passo di Appiano *b. c.* I 56.

[2] La dimostrazione è superflua; v. ad ogni modo ad es. Liv. XXII 1, 17; 9, 9 XXIV 44, 9; XXXII 2, 14 XLI 16, 6.

[3] Cassio Dione XL 62 racconta che Curio come pontefice tentò obbligare i colleghi, τοὺς συνιερέας ad intercalare, ma che non riuscì a persuaderli (αὐτοὺς πεῖσαι). Cfr. Cic. *ad fam.* VIII 6, 5; cfr. *ad Att.* V 92; 13, 3; 21, 14. Il nome dei colleghi di Curio nel 50 a. C. ci è dato da Cic. *de harusp. resp.* 6, 12.

plebe avrebbe tentato quest'altro modo di raggiunger i suoi fini e di obbligare quindi i suoi colleghi pontefici a fare la sua volontà. E se codesta materia fossa stata di competenza comiziale, Cesare ne avrebbe fatta una rogazione al popolo, dal quale, nello stesso anno in cui con l'intercalazione riordinò il calendario (46 a. C.), fece approvare varie leggi ad esempio quella *sumptuaria*, l'altra *de vi et maiestate*. Se il popolo avesse avuto autorità d'ingerirsi in materia di calendario, Cesare si sarebbe rivolto ad esso così come per mezzo dei comizi verso codesti anni fece approvare la *lex de sacerdotiis*.

Ma Cesare come pontefice massimo non aveva bisogno di ricorrere a rogazioni ed a leggi comiziali. La difficoltà consisteva nel persuadere il collegio pontificale di cui egli stava alla testa, ma che a lui muoveva opposizione.[1] Per raggiungere i suoi fini egli si valse quindi tanto della podestà normale, che gli dava il grado di massimo sacerdote dello Stato, quanto del prestigio, ma non già delle potestà, di dittatore e di console.

Si comprende d'altra parte come egli all'apice dell'onnipotenza politica potesse imporre la sua volontà, e come Cicerone, scherzando sulla riforma del nuovo calendario po-

[1] La teoria sostenuta da scrittori recenti che il collegio dei pontefici dava solo consiglio al pontefice massimo, è dimostrata falsa anche da quanto Livio XLI 9 racconta all'anno 200 a. C.

Il senato infatti invita il console di *vovere ludos* a Giove. Il pontefice massimo, l'autorevole P. Licinio Crasso, nega esser lecito *vovere ex incerta pecunia* tali ludi. *Quamquam et res et auctor movebat, tamen ad collegium pontificum referre consul iussus*... Il collegio in opposizione al *proprio capo* risponde affermativamente: *posse rectiusque etiam esse pontifices decreverunt.*

Ed il console *vovit*... *praeunte pontifice maximo*, il quale dovette sottostare al parere dei colleghi.

tesse dire che era regolato non dalle leggi astronomiche, ma ἐκ διατάγματος, ossia dall'*editto* del magistrato.[1]

Stando pertanto ai fatti sin qui esaminati i dubbî esposti sull'esistenza di una *lex Pinaria-Furia* speciale sull'intercalazione o sul *mensis intercalarios* acquistano la più grande consistenza. Ed eguale dubbio è naturale si esprima anche sulla *lex* dei secondi decemviri *de intercalando*. Se nel V secolo vi fosse stata autorità la quale avesse avuto potere di controllare su tale materia la potestà dei pontefici, sarebbe stata non il *populus* raccolto nei comizi bensì il *senatus*.

Alcuni critici cercano sostenere la tesi che la rogazione sulla intercalazione constituì da parte dei decemviri un atto distinto da quello della legislazione decemvirale. Io credo di avere altrove dimostrato il debole valore di tale affermazione basata su una ecclettica interpretazione delle svariate tradizioni degli antichi.[2]

Al caso nostro però, tale questione è indifferente, perchè ove anche vi fosse stata una tradizione particolare su di una legge speciale decemvirale sull'intercalazione distinta dalle leggi delle XII Tavole, noi verremo sempre al risultato che codesta rogazione non potè aver luogo per le medesime ragioni per cui non crediamo sia esistita una *lex Pinaria-Furia* con la speciale indicazione sul mese intercalare.

Se Sempronio Tuditano e Cassio Emina discorrevano

[1] Plut. *Caes.* 59, 2: ἐκ διατάγματος. Che, sebbene dittatore, Cesare facesse approvare le leggi dai comizi è noto, v. ad es. Caes. *b. civ.* II 1 sg. Cass. Dio XLI 36. Naturalmente essendo tempo di rivoluzione e di guerra, in quell'anno Cesare come rispetto alle elezioni dei pontefici non serbò tutte le forme legali v. Cass. Dio *l. c.*

[2] V. s. p. 31 sgg.

di una *lex* decemvirale *de intercalando* ciò può forse spiegarsi con il fatto che codesti scrittori, presupponevano anche per il V secolo quella ingerenza delle magistrature civili nell'*ius sacrum* che faceva ormai parte del programma radicale e precisamente degli anni in cui essi vivevano.

E ciò ancor meglio si spiega con il fatto che ambedue questi scrittori ricavarono la prova della loro affermazione dal fatto che nella redazione finale delle XII Tavole, e probabilmente nelle ultime due, si contevano i *fasti*, ossia i giorni giudiziarî e si faceva quindi menzione del mese intercalare.

Il mese intercalare che cadeva dopo le *Terminalia* (23 febbraio) ossia alla fine dell'anno antichissimo, non solo aveva importanza dal lato strettamente astronomico e religioso, ma, come è ben noto, stava anche in rapporto con gli affari e con l'assetto economico dei privati; perciò era detto « Mercedonio ».[1]

Cassio e Sempronio, in questo come in altri casi, ricorrevano ad ipotesi. Così su ipotesi si basava l'asserto che le *nundinae* fossero state introdotte da Romolo e da Tito Tazio, come diceva Sempronio Tuditano, ovvero da Servio Tullio, come affermava il primo dei due scrittori.[2]

La menzione della *lex* decemvirale *de intercalando* sorse dopo tutto in seguito alla esistenza reale di quella legislazione che la tradizione diceva sorta verso la metà del V secolo per opera dei decemviri. È dunque da credere che una notizia nel fondo autentica e travisata da Macrobio o

[1] Sul valore economico del *mensis Mercedonius* v. Cinc. apud Lyd. *de mens.* IV 92. Così il dì delle *Feralia* (21 febbraio) fu indicato come termine rispetto a contrattazioni a base di usura nel 193 a. C. Liv. XXXV 7.

[2] Apud Macrob. I 16, 32 sq.

da Varrone stia pure a fondamento di una *lex Pinaria-Furia*?

Ove codesta legge sia esistita può solo pensarsi che non si riferisse esclusivamente al mese intercalare, bensì che in essa se ne facesse ricordo come di disposizione subordinata al soggetto principale. Il mese intercalare, come abbiamo testè notato, veniva inserito dopo i *Terminalia*, ossia alla fine dell'anno antichissimo, ed aveva rapporto con mille necessità della vita pubblica e privata che sarebbe ozioso enumerare. Nulla ad ogni modo ci autorizza ad affermare recisamente, come già fece il Mommsen, che sia da identificare con quella *lex Pinaria* relativa al giudice da darsi nel trentesimo giorno, di cui parla Gaio.[1]

Francamente io non mi dissimulo il sospettto che la *lex Pinaria-Furia* sia una pura invenzione letteraria da mettersi al pari delle leggi che la tradizione dice esposte nel foro dai re Anco e Servio.

Il 472 a. C. è uno di quegli anni non infrequenti nella tradizione annalistica, per il periodo che va dalla cacciata dei Re alla presa di Veio ed all'incendio Gallico, che si possono chiamare «vuoti». Esso appartiene infatti a quella serie di anni senza avvenimenti reali che gli annalisti dell'età graccana e sillana riempirono con una serie di racconti posticci rappresentanti le tendenze politiche dell'età in cui essi vivevano.[2] I consoli del 472 a. C. non fanno assoluta-

[1] Gaius IV 15. Cfr. Mommsen *Roem. Chronologie* 2.ª ed. p. 252 n. 46. Dal contenuto di tal legge come dal contesto di Gaio mi pare debba giudicarsi posteriore anzichè anteriore alle XII Tavole, come crede il Mommsen.

[2] A codesti anni «vuoti» accenno nello scritto: *sull'attendibilità dei fasti dell'antica repubblica romana.* Come esempio v. Liv. IV 20 ove riferendosi agli anni 429-27 dice *funesti* per *pestilentia inopia frugum*... cet. *quidam annales velut funesti nihil praeter nomina consulum suggerant.*

mente nulla, manca qualunque notizia sulle operazioni militari che costituivano l'attività sostanziale di quel periodo. È anno di pestilenza e di fame. Gli annalisti rispetto a codesto anno sanno solo riferire l'incesto della vestale Urbinia e parlano quindi delle agitazioni che precedettero la rogazione di Publilio Volerone, ossia di una legge che, come riconoscono ormai persino alcuni di quei critici che rispettano religiosamente la tradizione antica, è spuria.[1]

È poi caratteristico il fatto che la *gens Pinaria*, la quale ha una modesta importanza dopo il IV secolo ed a partire dall'età di Appio Claudio Censore, figuri invece fra le più notevoli durante l'età leggendaria.

I Pinari sono mescolati nelle leggende relative all'arrivo di Ercole, ai culti dell'età di Numa e di Tarquinio Prisco. Compariscono fra i più antichi sacerdoti Romani di età mitica.[2] Un Pinario vediamo *magister equitum* nel 363 a.

[1] Liv. III 56. Dion. Hal. IX 40. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II.

[2] Dion. Hal. III 67. Fest. p. 237 M. s. v. *Potitium*. Serv. *ad Aen.* VIII 270. *Auct. d. vir. ill.* 34. *Orig. gent. Rom.* 8, 1.

La leggenda dei Pinari, collegata del pari con il culto di Ercole, come si ricava dalla stessa dichiarazione degli antichi, stava in rapporto con la etimologia da πεινᾶν, Serv. *ad Aen.* VIII 270. Un' etimologia di questo genere figura anche nella nota leggenda delle croste di pane, dei Penati e di Enea. Che i Pinari, i quali credevano discendere dal primo sacerdote di Ercole (cfr. Cic. *de domo* 52, 134), fossero stati ricordati negli Annali Massimi risulta forse da Diodoro IV 21, 2.

Sulle falsificazioni dei Pinari ci mette sull'avvertenza lo stesso Cicerone *de divin.* II 21, 47, ove parla della statua *venerata* di Pinario Natta sul Campidoglio colpita dal fulmine: *Nattae vero statua aut aera legum de caelo tacta quid habent observatum ac vetustum? Pinarii Nattae nobiles; a nobilitate igitur periculum*, cfr. *ib.* I 12, 19.

Forse questa statua rappresentava il mitico Pinario primo sacerdote di Ercole, ovvero figlio di Numa, Plut. *Num.* 21, o quel Pinario che si faceva vivere al tempo di Tarquinio Superbo, Plut. *comp. Lyc. et Num.* 3, 11 (così di una vestale Pinaria si parlava già per il tempo di Tarquinio Pri-

C.;[1] Pinari plebei troviamo invece in età storica sino dal IV secolo a. C.[2] Più tardi al tempo di Cicerone li vediamo raggiungere il pontificato e dallo stesso Cicerone, a quanto pare, siamo messi in guardia verso le *falsificazioni* relative ad un Pinario.[3] Il fatto però che, secondo alcune tradizioni, che di già gli antichi trovano essere falsificazioni genealogiche, i Pinari per mezzo di un pseudo antenato Pino figlio di Numa inserivano le loro origini con le più antiche famiglie patricie, farebbe pensare che essi, al pari dei plebei Calpurni e Marci, pure discendenti da Numa, abbiano contribuito ad interpolare i *fasti*.[4]

Ma prescindiamo da tutti questi dubbi. Ammettiamo

sco, DION. HAL. III 67). Il testo mutilo di FESTO p. 233 M. s. v. *Popilia tri[bus]* non lascia comprendere perchè vi si faccia menzione di una *Pinaria a sororis P[inarii]*.

I Fasti parlano poi dei Pinari come di consoli nel 489 (con un Iulio) e nel 472 (con un Furio), li ricordano fra i tribuni *militum consulari potestate* sino dal 432 (con un Furio), nel 363 come maestri dei cavalieri, e finalmente per il 430, CICERONE *d. r. p.* II 35, 60, rammenta un Pinario insieme ad un Papirio come censore.

[1] LIV. VII 3.

[2] LIV. VII 25 ad a. 349 a. C.; XXIV 37 sqq.; XL 18 sq. CIC. *de orat.* II 261. Cfr. BABELON *Monnaies d. l. républ. rom.* II p. 302 sgg.

[3] CIC. *de domo* 45, 117; 52, 134; 52, 137; *ad Att.* IV 8 *b* 3. Cfr. *de divin.* II 21, 47.

[4] PLUT. *Num.* 21. Cfr. 1 init.

I Furi appaiono poi nei Fasti consolari sino dal 488, 481, 474, 472, 464, 446, 441 a. C.

Rispetto alle memorie dei Furi deve forse tenersi presente L. Furio il console del 136 a. C., la fonte di SAMMONICO SERENO apud MACROB. III 9, 6 che ripete l'evocazione degli dei stranieri a Roma, che era riferita nel *cuiusdam Furii libro vetustissimo*. Il console del 136 da CICERONE ad es. *Brut.* 28, 108; *de orat.* II 37, 154, è dipinto come fautore degli studi greci e come assai colto.

Codesto Furio fu forse la fonte di Varrone ove parla della *lex Pinaria-Furia* di cui qui ci occupiamo?

[5] Rimando alla mia mem. cit.: *Sull'attendibilità dei fasti* ecc.

pure che Varrone abbia attinto a fonti autentiche, le quali dicessero che anticamente era esistita una *lex Furia-Pinaria,* in cui per una ragione qualsiasi veniva fatta la *mentio* del *mensis intercalaris.* Dopo tutto quello che abbiamo detto risulta, credo con certezza, un fatto: ossia che non esistette mai un lex Furia-Pinaria che trattasse ex professo dell'intercalazione, perchè codesta materia fu sempre ed esclusivamente riservata al collegio dei pontefici.

II.

Resta che in ultimo parliamo della *lex Acilia de intercalando* oppure sul *mensis intercalaris.*

In seguito alla discussione sin qui fatta reputo pienamente inutile insistere sulla circostanza che anche dopo il V secolo non era possibile si rogasse il popolo per una legge sull'intercalazione. Giudico invece più opportuno cercare quale fosse il vero contenuto delle notizie di M. Fulvio riferite da Macrobio.

È in primo luogo Macrobio ha realmente inteso parlare di una *lex Acilia?*

Stando alla interpretazione comune di Macrobio I 13, 20 sqq. le parole *id egisse* devono contrapporsi alle precedenti in cui si dice che il secondo collegio dei decemviri interrogò il popolo *de intercalando.* Può tuttavia darsi che qui si abbia una costruzione sintattica *ad synesim* e che il pensiero di Macrobio si riferisca alla proposizione principale e più lontana con cui comincia la discussione dell'argomento ossia: *quando autem primum intercalatum sit varie*

refertur. In questo caso Macrobio non avrebbe già discorso di una *lex* del console Acilio, bensì dell'intercalazione che questi avrebbe fatto per la prima volta.

Ma anche questa interpretazione non regge di fronte alla verità. Noi sappiamo che M. Fulvio era fra gli scrittori che attribuivano a Numa la riforma dell'antico anno di Romolo con l'aggiungervi due mesi.[1] Non sarebbe da escludere che egli fosse pure tra coloro che al re Numa attribuivano addirittura l'invenzione del mese intercalare:[2] in altri termini che avesse accettata quella teoria che più tardi vediamo seguita da Valerio Anziate, da Livio e da Plutarco.[3]

Ma io mi astengo dal fondare ragionamenti discutibili su interpretazioni di testi antichi. Ammetto che Macrobio abbia voluto dire una di queste due cose:

1. Che secondo M. Fulvio la prima legge sull'intercalazione fu fatta dal console dal 562 a. u. c. = 192 a. C. (Era Capit. = 191 a. C. Varron.) mediante una legge.

2. Ovvero che codesto console fu il primo ad intercalare.

La prima di codeste affermazioni risulta falsa per le ragioni che abbiamo già fatto sopra valere rispetto alle leggi *Pinaria-Furia* e *decemviralis*. La seconda è un controsenso.

Molto prima di M. Fulvio i pontefici avevano intercalato, e delle loro intercalazioni si trova traccia nei Fasti per età rispetto alla quale essi meritano fede: ossia per il 260 ed il 236 a. C.[4]

[1] Cens. 20, 2; 22, 8.

[2] Si confronti Censorino 20, 4 — 6 con Macrob. I 13, 4 — 8.

[3] Macrob. I 13, 20. Liv. I 19, 6. Plut. *Num.* 18, 3.

[4] I Fasti Capitolini per età che meritano piena fede, ossia per il 236 a. C., notano il trionfo di P. Cornelio Lentulo sui Liguri *Idib(us) interk(alaribus)*. Così per il trionfo di C. Duillio del 260 a. C. segnano le *K(alendae)*

I cronologi moderni pensano che con il consolato di Manio Acilio si fece una speciale correzione del calendario visto che quelle anteriori del 260 e del 235 cadono in anni pari, mentre nel 191 (com' essi credono) e poi nel 189 abbiamo intercalazione in anno dispari.[1]

Ma se l'intercalazione procedette regolarmente ogni quattro anni fra il 260 ed il 236 a. C., all' intercalazione in anno dispari del 189 succede quella in anno pari del 170 a cui tien dietro un' altra in anno pure pari del 156.[2] La loro legge non resiste.

Nulla ad ogni modo ci autorizza ad ammettere che una *lex Acilia*, come si fa dall' Ideler,[3] dal Mommsen e da tutti i successivi cronologi, segni per sè il principio di un nuovo ordinamento ufficiale del calendario.

Certo M. Fulvio parlava di una intercalazione avvenuta nel suo tempo; ed a noi spetta mettere nella dovuta luce questo fatto. Per risolvere tale quesito dobbiamo prendere in particolare esame il testo di Macrobio.

I moderni affermano che Macrobio parla di una intercalazione avvenuta al tempo del console Manio Acilio nel 191 a. C. Ma il nome di M.' Acilio è una moderna restituzione del testo. I codici di Macrobio hanno *Martium, Marcium, Manium, Narium, Matium*. La correzione in *M.' Aci-*

intercalar(es). A noi mancano le date dei trionfi fra il 222 ed il 196. Nè Livio XXXVII 58, 4 per tale età, ci porge una data dei trionfi prima del 189 a. C.

[1] Liv. XXXVII 59, 2.

[2] Liv. XLIII 11, 13; XLV 44, 3.

[3] Quel valentuomo dell' Ideler *Handbuch* II² p. 93, pur ammettendo una *lex Acilia*, ha avuto per lo meno il buon senso di riconoscere l'impossibilità di stabilire se essa si riferiva: *auf eine neue Gestaltung des Schaltwesens oder auf eine blosse Rectification des durch eine willkührliche Anwendung der Schaltprincipien verschobenen Kalenders.*

lium è stata accolta di nuovo dall'editore di Macrobio L. Jahn; ma Zeunius, il vecchio editore del secolo XVIII, aveva già pensato che qui si dovesse leggere *Manlium* e che vi si desse il nome del console Gneo Manlio del 189 a. C. collega di Gneo Fulvio.

Il Mommsen [1] ha creduto di accettare la correzione dello Jahn perchè le successive parole di Macrobio: *inito mox bello Aetolico* convengono al 191 a. C. in cui gli Etoli erano in guerra contro i Romani e perchè l'anno 562 di Macrobio, che segue l'era Capitolina, risponde al 562 a. u. C. (computo Varr.) 191 a. C.[2]

Contro questa tesi si può fare però valere che se il *bellum Aetolicum* cominciò con il 191 a. C., (dacchè Livio discutendo il cognome di *Asiaticus* che per sè volle L. Scipione osservava: *ceterum vere aestimanti Aetolicum magis ad Termopylas bellum quam regium fuit,* XXXVII 58, 8), tuttavia ufficialmente il *bellum Antiochium* non fu l'*Aetolicum*. Sotto questo ultimo nome non si intendeva che quello condotto a termine da M. Fulvio. Perciò il nome del trionfo di M. Fulvio e quello del felice esito del *bellum Aetolicum* divennero, per così dire, un'equazione. Perciò Floro sotto il nome di *bellum Aetolum* comprende solo quello del nostro

[1] Mommsen *Roem. Chronologie* 2.ª ed. p. 40 n. 48. Il Mommsen crede che il 562 a. u. c. di Macrobio = 192 a. C. corrisponda al 191 a. C. perchè Macrobio segue ivi la data Capitolina. Ma è poi sicuro che Macrobio faccia per conto suo un calcolo di riduzione? Non è invece più probabile che (come egli altrove *Somm. Scip.* II 11, 16 riferisce un dato secondo l'era Capitolina trovato nelle sue fonti (a. 608 Varr. = 168 a. C. = 607 Cap. = 167 a. C.) così qui riferisca un dato trovato nell'autore che citava M. Fulvio? Macrobio ad es. I 16, 2 ove segue Cassio Emina citava per il 363 a. u. c. = 391 a. C. un fatto che in Livio è riferito per il 365 a. u. c. = 389 a. C.

[2] Liv. XXXVI 3; cfr. 3, 7.

personaggio.[1] E ad ogni modo M. Fulvio, (se dai suoi *fasti*, come tosto vedremo, derivano indirettamente le parole *inito mox bello Aetolico*), difficilmente estese di buon animo l'onore di aver superati gli Etoli al suo predecessore Manio Acilio che nel 190 trionfava *de rege Antiocho et Aetolis*[2] e che era autore di quel senato consulto per cui si imponeva agli Etoli di lasciar Roma e per cui si riprendevano con essi quelle guerre che egli L. Fulvio doveva di nuovo superare.[3]

S'intende molto più agevolmente invece come egli per il primo si reputasse autore principale, come realmente era e si fece giudicare, del soggiogamento degli Etoli di cui prese la capitale e nei suoi *fasti* accennasse all'intercalazione che ebbe luogo sotto il consolato suo e del collega Gneo Manlio.[4]

Se nel 191, si sia fatta un'intercalazione, prescindendo da questo discusso passo di Macrobio, non abbiamo modo di asserire. Costatiamo invece come essa ebbe realmente luogo nel 189 a. C. durante il consolato di M. Fulvio e di Gneo Manlio.[5]

[1] Flor. I 25; cfr. Cic. *pro Murena* 37; 14, 31 che L. Scipione contrappone solo ad Antioco, Fulvio agli Etoli. Così anche Vell. II 38, 5.

[2] Liv. XXXVII 46, 2.

[3] Liv. XXXVII 49 ad a. 189 a. C.

[4] Nell'estratto di Macrobio I 13, 21 si nomina uno solo dei due consoli sotto i quali si fece l'intercalazione. Ma l'intercalazione non veniva fatta da un console anzichè dall'altro, bensì dai pontefici. Dunque dovevano essere nominati tutti e due i consoli. Ove nel testo di Macrobio si dovesse leggere *M.' Acilium* avremmo un'omissione. Riferendolo invece a *Manlium* avremo il linguaggio incompleto del compendio ma non una vera omissione, perchè l'altro console era quello stesso Fulvio che dava la notizia dell'intercalazione avvenuta durante il consolato *suo e di Gn. Manlio.*

[5] Liv. XXXVII 59, 2. Per l'anno precedente gli annalisti notavano un ecclissi Liv. XXXVII 4, 4. Così all'intercalazione del 167 a. C. in Liv. XLV 44, precede la menzione del famoso eclissi di Pidna, Liv. XLIV 37.

Per mettere in piena luce il valore delle notizie di Macrobio sull'intercalazione di M. Fulvio, noi dobbiamo ricordare brevemente tutte le notizie a noi pervenute sull'attività letteraria e monumentale di questo personaggio.

M. Fulvio, come è ben noto, dopo una discussione in senato ed una interrogazione ai pontefici sulla quantità di denaro che avrebbe speso per i *ludi* da lui votati in guerra in onore di Giove, trionfò *a. d. X kal. Ian.* 587 = 187 a. C.[1] e successivamente dedicò quel tempio ad « Ercole delle Muse » in cui espose un'illustrazione dei *fasti*.[2]

L'attività di M. Fulvio non si era però limitata ad una semplice esposizione di tabelle in cui si indicavano soltanto i giorni, ma aveva assunto anche un carattere letterario. A codesti *fasti* andavano infatti aggiunte spiegazioni sul significato del nome dei mesi, ciò che ha fatto più volte pensare ai *Fasti Praenestini* illustrati da Verrio Flacco.[3] Anzi dal complesso delle notizie pervenuteci, per quanto monche e corrotte, pare si possa anche ricavare che egli illustrava il calendario in particolari libri.[4]

[1] Liv. XXXIX 5, 7 sq.

[2] Cic. *pro Archia* 11, 27. Macror. I 12, 16.

Sul luogo del tempio e sui monumenti in essi compresi v. Richter *Topographie der Stadt Rom.* 2.[3] ed. p. 219; Jordan-Huelsen *Topographie d. Stadt Rom.* I 3 p. 544.

[3] Macrob. I 12, 16: *nam Fulvius Nobilior in fastis, quos in aede Herculis Musarum posuit, Romulum dicit, postquam populum in maiores iunioresque divisit, ut altera pars consilio, altera armis rem publicam tueretur, in honorem utriusque partis hunc Maium, sequentem Iunium mensem vocasse;* Varr. *d. l. L.* VI 33 sq.

Per il riscontro di questi passi con altri testi, che paiono indirettamente derivare dalle indicazioni di Fulvio, v. Funaioli *gramm. Roman. fragm.* I p. 16.

[4] Perciò Fulvio è indicato fra gli *scriptores* in materia di *fasti* da Varrone *d. l. L.* VI 34. Cfr. Cens. 20, 2; 22, 9 ed il passo di Carisio *gram. L.* I 38: *Comparativa Plinius* e *putat ablativo finiri; antiquos tamen ait per* i *locutos, quippe fastos omnes et libros a Fulvio Nobiliori scriptos* (*scripta* mss.) *rettulisse.* Cfr. Lyd. *de ost.* 16.

Abbiamo già visto come M. Fulvio affermasse che Numa aveva riformato l' antichissimo anno di Romolo aggiungendovi due mesi. Abbiamo pure notato come vi siano indizi per sospettare, se non per affermare, che egli parlasse dell' intercalazione di Numa. Possiamo constatare che egli mirava a collegare la sua opera a quanto avrebbe compiuto il secondo re di Roma; perciò egli trasportò nel tempio da lui dedicato ad *Hercules Musarum* un'edicola di bronzo che passava per essere già stata dedicata da Numa.[1] Stando infine alla fonte di Lido (nel cui quarto libro sui mesi si conservano notizie che, come è già stato da altri osservato, indirettamente derivano da Fulvio), questi avrebbe tolte dalle opere di Numa varie dottrine sull' effetto della luna e degli astri sulla generazione.[2]

È estraneo al soggetto speciale della presente memoria investigare se i libri di Numa citati da M. Fulvio fossero di quello stesso genere di quelli che furono trovati nel 181 nel Gianicolo, sei anni dopo il suo trionfo e sette anni prima della sua censura.[3] Per il fine particolare che qui discutiamo, è pure fuor di proposito stabilire se, come crediamo più che probabile, i libri di Numa da lui citati contenevano quelle dottrine Pitagoriche che a Roma furono diffuse dal quasi tarentino Ennio, ossia dal poeta che M. Fulvio condusse seco nella guerra Etolica e che celebrò le gesta di lui e che dal figlio del nostro M. Fulvio ebbe, come è noto, la cittadinanza romana.[4]

[1] Serv. *ad Aen.* I 8.

[2] Lyd. *de ostentis* 16.

[3] Varr. apud Aug. *d. civ. dei* VII 34. Liv. XL 29. Val. Max. I 1. Plin. *n. h.* XIII 84. Plut. *Num.* 22.

[4] A questo problema ho accennato nella mia *Storia critica di Roma* I p. 78 sgg.

Codeste teorie si collegano con l'opinione che Numa fosse stato allievo

Per il caso nostro preme far rilevare che M. Fulvio glorificando le sue gesta con la dedica dei *fasti* nel tempio di Ercole, e scrivendo probabilmente altri libri, sotto l'ispirazione forse del poeta suo amico e celebratore, accennò all'opera di Numa e notò pure quella intercalazione che era stata fatta durante il suo consulato al principio della guerra Etolica da lui condotta a felice compimento.

Notando tale intercalazione egli non asserì certo che sotto il consolato suo e del collega Manlio era stata fatta la prima correzione al calendario, come Macrobio erroneamente gli fa dire. M. Fulvio non avrebbe potuto asserire ciò senza cadere in una grossolana vanteria alla quale nessuno avrebbe prestato fede. È perfettamente naturale il pensiero che più volte dopo il 304, in cui Gneo Flavio pubblicò i *fasti* si intercalò e che il pubblico era bene al corrente di tali intercalazioni. È pure ovvio pensare che, come nella *tabula* del pontefice si faceva espressamente menzione degli ecclissi, così negli scritti dei primi annalisti del II secolo, composti qualche decennio prima del consolato di M. Fulvio Nobiliore, si facesse pure ricordo delle compiute intercalazioni. Prescindendo infine da tutto ciò, nel 189 vivevano ancora cittadini anziani i quali serbavano ricordo dell'intercalazione nel 236 registrata nei *fasti*.

Macrobio I 12, 16, poche pagine prima dell'altro passo che abbiamo testè discusso, fa menzione dei *fasti* di M. Fulvio esposti nel tempio di *Hercules Musarum*.

di Pitagora. Vecchio errore romano derivato da una cattiva applicazione di dottrine in parte già diffuse dall'aristotelico Aristosseno di Taranto.

I rapporti di Ennio con M. Fulvio sono troppo noti (ad es. Cat. apud Cic. *Tusc.* I 23). Ma non è inopportuno rammentare come anche Ennio avesse scritto sull'origine del calendario, cfr. Censor. 19, 2, dato che ivi il *noster Ennius* sia, come sembra, il grande poeta.

Fulvius Nobilior — egli dice — *in Fastis quos in aede Herculis Musarum posuit, Romulum dicit postquam populum in maiores iunioresque divisit, ut altera pars consilio, altera armis rem publicam tueretur, in honorem utriusque partis hunc Maium, sequentem Junium vocasse.*

Questo passo ci autorizza a pensare che la notizia dell'intercalazione del 189 a. C., di cui egli poco dopo (I 13, 20) faceva ricordo, sia stata tolta da codesti *Fasti* di Fulvio Nobiliore anzichè da altri libri di costui, se pure, come sembra, ve ne furono.

Dal fatto che Livio fa appunto menzione di codeste intercalazioni del 189 a. C. mentre non fa mai ricordo delle precedenti a partire dal 218 a. C. con cui comincia la terza decade, sarebbe azzardato ricavare, come da taluni oggi si fa in base al passo di Macrobio, che proprio nel 191 a. C. vi fu una intercalazione affatto straordinaria per cui si ottiene un caposaldo cronologico.

Le menzioni infatti liviane delle intercalazioni del 170, 166 a. C. mostrano all'evidenza che anche rispetto a questa materia lo storico latino procede a sbalzi ed a capriccio, ora menzionando, ora passando sotto silenzio, quelle serie di fatti che negli annali dei pontefici venivano invece regolarmente per ogni anno riferiti insieme agli atti relativi alla religione, alle istituzioni civili, all'esercito.[1]

[1] Come ho già fatto valere nella mia memoria a proposito dell'*attendibilità dei fasti* ecc. il criterio oggi spesso tenuto da molti scrittori di cronologia romana di prendere i dati di Livio come base di ricerche cronologiche è insufficiente. Il confronto fra Livio e Dionisio mostra ad es. come il primo salti dati relativi ai termini delle magistrature, rispetto al numero dei *lectisternia* ecc.

Sotto questo punto di vista si veda quanto ho sopra notato p. 157 sgg. intorno alla dimenticanza da parte di Livio di ricordare a debito luogo la *lex Oppia*, più tardi la *lex Orchia*.

Noi non abbiamo modo di affermare con certezza se nei *fasti* esposti nel tempio di *Hercules Musarum* M. Fulvio, a prescindere dall'opera del re Numa, menzionasse o no le intercalazioni precedenti al consolato suo e del suo collega Manlio. Ma certo egli metteva in rilievo quella fatta al principio della guerra contro gli Etoli da lui felicemente combattuta.

Questo punto venne assai probabilmente frainteso allorchè gli antiquari dell'età sillana e cesariana cominciarono a fare ricerche anche sui più antichi monumenti nazionali, ed il dato M. Fulvio fu interpretato per quello che pare, come un caposaldo cronologico per la storia dell'intercalazione.

Noi constatiamo che Macrobio o la sua fonte commise un errore dicendo che M. Fulvio *fu il primo* ad intercalare, (*quando autem primum intercalatum sit* cet.). E le successive parole: *sed hoc arguit Varro scribendo antiquissimam legem fuisse incisam in columna aerea a L. Pinario et Furio consulibus, cui mensis* (mentio?) *intercalaris adscribitur* contengono come abbiamo sopra visto un altro errore. Esse devono essere diversamente interpretate.

Si sogliono intendere: *Varrone dimostrava l'errore di Fulvio* ecc.; ma sono anche suscettibili dell'altra spiegazione: *dagli scritti di Varrone si ricava un dato che confuta codesto errore di Fulvio* ecc.

Secondo la prima e comune interpretazione, Varrone avrebbe confutato l'errore di Fulvio il quale si sarebbe vantato di essere stato il primo ad intercalare. Secondo l'altra invece, Macrobio o la sua fonte faceva valere di aver trovato un passo nelle opere di Varrone in cui si parlava della legge *Furia-Pinaria* e dell'intercalazione, la quale mostrava l'errore di Fulvio Nobiliore.

Noi non abbiamo modo di decidere quale delle due interpretazioni colga nel segno: in altri termini se l'avere affibbiato questo errore a M. Fulvio fu colpa di Varrone o della fonte di Macrobio, oppure di Macrobio stesso.

A noi preme solo mettere in evidenza che M. Fulvio non disse la scempiaggine di essere stato il *primo* ad intercalare e che nel tempio di « Ercole delle Muse », ove aveva esposto le opere d'arte prese ad Ambracia, cercò ingraziarsi l'animo dei suoi concittadini con l'esposizione di un calendario in cui si ricordava naturalmente l'intercalazione fatta durante il suo consolato.

Nulla ci autorizza infine a reputare con i critici moderni che l'intercalazione, di cui egli parlava, avesse uno speciale valore e che egli ed il suo collega Manlio (od il suo predecessore Manio Acilio) avesse rogato il popolo su di una legge speciale *de intercalando*.

Dopo tutto quanto abbiamo detto a me sembra lecito emettere l'ipotesi che la *lex Acilia* sia da mettere a fianco della *lex Pinaria-Furia* e della *decemviralis* sull'intercalazione. Vi sarebbe tuttavia fra loro questa differenza che le due ultime sono dopotutto riferite dagli antichi, mentre la *lex Acilia*, secondo che a me pare, è una pura creazione della critica moderna.

Il passo di Macrobio sopra riferito, fondamento delle ricerche dei moderni, non è che un povero estratto il quale non può essere in nessun modo preso come punto di partenza per stabilire la storia del calendario e della cronologia romana. Noi ignoriamo quando si sia incominciato ad intercalare e quante volte ciò sia stato fatto. Sappiamo soltanto che, secondo le leggi fondamentali dell'*ius sacrum* romano, ciò era materia di esclusiva attribuzione pontificia, al pari di tutto ciò che si riferiva ai *sacra* della Nazione.

I pontefici intercalarono più o meno arbitrariamente, più o meno opportunamente a piacer loro, senza render conto di ciò al senato ed al popolo. Così la Chiesa Cattolica Romana ha per tanti secoli giudicato suo esclusivo diritto fissare il calendario e le feste ed ha considerato usurpazioni le ingerenze delle autorità civili in questa materia.

D'altra parte la tradizione pontificale rispetto alla intercalazione è troppo monca e saltuaria in Livio perchè con essa si possano documentare tutti quei vari sistemi cronologici che sono costati anni di fatica a tanti critici moderni. La storia dell'intercalazione difficilmente potrà scriversi perchè, a confessione degli antichi, i pontefici mossi da ragioni personali, da interessi di denaro e di parte, furono negligenti nel fare a tempo le debite correzioni.

La teoria di alcuni moderni, che il disordine di cui parlano gli antichi avesse avuto luogo specialmente nell'ultimo secolo della repubblica, particolarmente nell'età Cesariana, e Ciceroniana urta contro la dichiarazione dello stesso Cicerone il quale *de leg.* II 12, 29 dopo aver osservato: *diligenter habenda ratio intercalandi est*, subito aggiunge: *quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est.* Cicerone si trova all'unisono con i testi di Censorino e di Macrobio dai quali, ove sieno interpretati senza prevenzioni, appare che durante *tutta l'età repubblicana, e non nella sola fine del I secolo a. C.*, il calendario e l'intercalazione funzionarono male. Queste notizie sono concordi nell'affermare che i pontefici non avrebbero seguite le buone tradizioni di Numa, del fondatore del collegio ponteficale, del primo riformatore del calendario.

Tale versione che già si trova nel II secolo (ma che non era per ogni lato seguita da quegli annalisti che dell'ordinamento dell'anno davano il merito in parte allo stesso

Romolo, in parte a Servio Tullio) sorse nel tempo in cui le dottrine attribuite a Numa furono messe in rapporto con quelle dei Greci, particolarmente con quelle della scuola Pitagorica.

Ma non è scopo del presente scritto rintracciare la storia del calendario romano bensì solo rilevare il nessun valore delle notizie degli antichi e delle affermazioni dei moderni sull'esistenza di leggi rogate *de intercalando.*

Se le osservazioni sin qui fatte colgono nel segno verremo al risultato che le leggi *Pinaria-Furia*, *Decemviralis*, *Acilia* relative all'intercalazione non sono mai esistite.

Quanto poi ai sistemi cronologici moderni basati su codeste leggi è doloroso, ma è necessario constatare che, a partire dall'opera pur geniale dello stesso Mommsen, non si fondano, almeno per questo lato, su un esame ben sicuro della tradizione, trascurano un fatto fondamentale relativo al diritto sacro e sono nella sostanza edifici eretti sulla sabbia.

VII.

GNEO FLAVIO

E LA

DIVULGAZIONE DELL'"IUS CIVILE„

Gneo Flavio e la divulgazione dell'"ius civile".

Intorno all'attività giuridica di Gneo Flavio sono stati formulati parecchi dubbi in questi ultimi anni. E sono stati generalmente accolti da quei medesimi giuristi che sono invece disposti a prestar fede a quanto si narra sull'opera dei decemviri *legibus scribundis*.

Si verifica pertanto un fenomeno curioso. È giudicato storico quanto la tradizione racconta per la metà del V secolo, ossia per età alla quale, mancando fonti coeve ed autorevoli, lo stesso Livio (VI 1) dichiarava di aver poca fede; viceversa si parla della *leggenda* di Gneo Flavio, sebbene l'attività di codesto personaggio abbia avuto luogo circa cento cinquant'anni dopo (304 a. C.), alla vigilia per così dire del sorgere della poesia storica di Livio Andronico e di Nevio, agli incunabuli della letteratura romana, allorquando Appio Claudio fissava le norme dell'alfabeto latino.

Esponente di questa tendenza è, per tacere di altri, il Binder,[1] il quale dopo aver ricordati i dubbi di alcuni giu-

[1] BINDER *Die Plebs* (Leipzig 1899) p. 520-522. I dubbi di ED. LAMBERT, *L'authenticité* p. 5 v. riferiti sopra p. 58 sgg.

Cfr. GREENIDGE *English hist. Rewiew* XX (1905) p. 1 sgg.

ristí moderni stando ai quali *das Werk des Flavius objectiv genommen selbst recht problematisch ist* rimprovera a me di non aver tenuto conto delle *feinen scharfsinnigen Erörterungen Seecks.*[1]

Ora rispetto alle osservazioni del Seeck, di cui per altri lavori apprezzo il valore, duolmi dover ripetere il giudizio che già espressi altrove.[2] Il Seeck è rimasto impressionato dalle due notizie seguenti di Plinio e di Livio:

Plinio *n. h.* XXXIII 17 dice che Gneo Flavio fu fatto edile curule: *cum Q. Anicio Praenestino, qui paucis ante annis hostis fuisset.*

Livio XXIII 19, 17 ad a. 216 a. C., dopo aver parlato dell'assedio di Casilinum e dei superstiti fra i Prenestini che l'avevano difesa, dice: *ceteri incolumes Praeneste cum praetore suo M. Anicio — scriba is antea fuerat — redierunt,* e aggiunge poi che si vedeva a Preneste la statua di M. Anicio in cui era scritto: *M. Anicium pro militibus, qui Casilini in presidio fuerint, votum solvisse.*

Ora io domando che rapporto hanno le due notizie: quella su Q. Anicio Prenestino edile curule con Gneo Flavio nel 304 e l'altra su M. Anicio *praetor* di Preneste nel 216 a. C.?

Nessuna! Tutte e due sono degne di fede ed indipendenti l'una dall'altra. Q. Anicio può benissimo esser diventato edile curule a Roma nel 304, sebbene *paucis ante annis hostis fuisset,* allo stesso modo che L. Fulvio Tuscolano ne era già divenuto console nel 322 a. C. Quest'ultima notizia ci è pure riferita da Plinio *n. h.* VII 136 con queste parole: *L. Fulvius inter insignia exempla, Tusculanorum rebellantium consul, eodemque honore, cum transisset, exornatus confestim*

[1] Seeck *Die Kalendertafel der Pontifices* (Berlin 1885) p. 33 sgg.
[2] V. la mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 567.

a P(opulo) R(omano), qui solus eodem anno quo fuerat hostis Romae triumphavit ex iis quorum consul fuerat.

Le due notizie si coprono a vicenda e trovano conferma in quella delle case di Vitruvio Vacco duce dei Privernati verso il 330 a. C. *non domi solum sed etiam Romae clarus.*[1] Questi dati provano solo che Roma nel IV secolo teneva una politica contraria a quella che manifestò nei secoli successivi verso i federati. Nel IV secolo ne aveva ancora bisogno e li carezzava. I Mamilî di Tuscolo ebbero pure la cittadinanza e case a Roma (i Mamilii Turrini ossia della *turris*) come i Fulvî; e nello stesso modo si procedette verso gli Anicî della potente Preneste. Più tardi Roma, divenuta lo Stato principale d'Italia, frenava invece il desiderio dei federati di far parte della sua cittadinanza e procedeva con quei criteri di esclusione che constatiamo poi prevalenti verso i Latini ad es. nel 187 a. C.[2]

Il trovare Anicî a Preneste nel IV e nel III secolo non desta poi alcuna meraviglia. Preneste era governata, come tutti gli Stati di quel tempo, da poche famiglie. Ciò si verificò per i Mamilî a Tusculo, i Calavî a Capua, per i Mopsî a Compsa, per i Dasî nelle città Apule così come per i Valerî ed i Fabî a Roma; il fatto che Anicio era stato *scriba* non reca infine alcuna sorpresa.

Q. Anicio era stato *scriba* prima di divenire *praetor*. È la stessa cosa che sarebbe avvenuta anche a proposito di Gneo Flavio, il quale da *scriba* sarebbe diventato edile curule?

Il Seeck pensò che ciò potè aver dato occasione a favoleggiare su Gneo Flavio. Le due cose non hanno però

[1] Liv. VIII 19 sq.
[2] Liv. XXXIX 1, 3; XLI 9 ad a. 177 a. C.

nulla di comune fra loro. Allorquando fu ucciso il tribuno militare Vibellio capo della legio Campana che s'era impadronita di Regio al tempo di Pirro, gli venne dai commilitoni dato come successore *M. Caesium scribam eius,* Val. Max. II 7, 15.

In quest'ultimo caso « scriba » indicava il semplice ufficio di scrivano e di segretario? Era ufficio puramente burocratico, come noi con brutta parola diciamo, ovvero aveva insieme carattere militare?

Anche Mucio Scevola uccise lo « scriba » di Porsenna, il quale *cum rege sedens pari fere ornatu multa ageret,* Liv. II 12, 7. Qui non pare sia il caso di uno scrivano anzichè di un magistrato o subalterno al re. Dionisio V 23 che segue una fonte simile o parallela accennando allo stesso fatto, chiama γραμματεύς codesto « scriba », e gli fa disimpegnare quelle funzioni che nell'esercito romano ebbero poi i questori.

Può discutersi se nel racconto relativo a Mucio ed a Porsenna γραμματεύς sia la versione di « scriba » o se « scriba » accenni ad una letterale versione di quei racconti ellenici che parlavano del γραμματεύς. Ad ogni modo rispetto al campano Cesio ed al prenestino Anicio (come nel caso del γραμματεύς in più di uno Stato greco), l'ufficio di « scriba » indicava una funzione militare e politica, e non quella di un semplice scrivano.

Stando alla tradizione è invece assai diverso il caso di Gneo Flavio. Questi, secondo la versione già riferita di Calpurnio Pisone, visto che non si accettava la sua candidatura perchè era « scriba », avrebbe cessato dallo *scriptum facere* (*dicitur tabulas posuisse scriptu sese abdicasse* Calp. Pis. apud Gell. *n. A.* VII 9: *tabulam posuisse et iurasse se scriptum non facturum* Liv. IX 46, 2).

In che qualità Gneo Flavio aveva fino allora esercitato l'ufficio di «scriba»? Come ufficiale qualsiasi compensato per il suo lavoro addetto ad un magistrato? Fu un caso analogo a quello di M. Claudio Glicia *qui scriba fuerat*, il quale per disprezzo ai suoi nemici venne scelto nel 249 come dittatore dal console C. Claudio Pulcher figlio di Appio?[1]

Ovvero egli era «scriba pontificis» ossia uno di quei dipendenti dei pontefici che dopo il II secolo venivano chiamati *pontifices minores*?[2] In quest'ultimo caso lo *scriba* del console Claudio del 249 dette occasione al far sorgere il racconto su Gneo Flavio già *scriba* amico del censore Appio Claudio?

[1] *Fast. Cap.* ad a. Secondo LIVIO *ep.* XIX, Glicia era *sortis ultimae homo*. Stando a SUETONIO *Tib.* 2, egli era il *viator* del console stesso C. Claudio.

Lo scandalo che nel 304 avrebbe prodotto nell'animo della nobiltà la candidatura dello *scriba* Gneo Flavio, ebbe realmente luogo allorchè lo *scriba* Cicereio osò contrapporre la sua candidatura a quella del figlio del primo Scipione Africano, VAL. MAX. IV 5, 3.

Se il *M. Flavius scriba qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem retulit* (cioè a Giulio Cesare) *ut et ordo eorum inveniri facillime posset* (MACROB. I 14, 2 cfr. LYD. *de mens.* 9) sia così nominato (come è stato pensato) per confusione parziale con il nostro *scriba* Gneo Flavio editore dei Fasti non intendo discutere. Non so se tal problema si possa risolvere.

[2] LIV. XXII 57, 3 ad a. 216 a. C.: *L. Cantilius scriba pontificis, quos nunc minores pontifices appellant.* (Cfr. IUL. CAPITOL. *vita Opil. Macr.* 7, 2).

Le parole di Pomponio l. c. *cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gneus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit* si spiegherebbero ove Appio Claudio avesse coperto l'ufficio di pontefice. Livio infatti fa sottrarre l'*ius civile* ai penetrali di codesto collegio.

Nell'*elogium* di Appio Claudio del Foro di Augusto (n. 10 in *CIL.* I² p. 192) si nominano tutte le cariche militari e curuli di Appio ma non v'è nemmeno un lontano accenno alle sue funzioni sacerdotali. Nè quanto Appio Claudio operò rispetto ai culti di Ercole e di Giove richiede necessariamente la qualità di sacerdote, perchè ciò rientrava nelle funzioni dei censori. V. quanto si dice della censura del 179 a. C., LIV. XL 51.

Ciò non di meno, è difficile ammettere che un tal personaggio non abbia coperto qualcuno degli alti sacerdozi della repubblica.

Macrobio (I 15, 9) ove parla dell'invocazione di Iuno e della proclamazione dei giorni del calendario dice: *priscis ergo temporibus, antequam fasti a Gn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegabatur ut novae lunae primum observaret adspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret.*[1] Deve da ciò ricavarsi che Gneo Flavio abbia avuta esatta cognizione del calendario giudiziario in quanto era stato scriba del pontefice?

Licinio Macro, come apprendiamo da Livio l. c., respingeva codesto racconto intorno all'anteriore attività di Gneo Flavio come *scriba*. Questi sarebbe stato già per l'innanzi tribuno della plebe, triumviro notturno ossia capitale e triumviro *coloniae deducendae*.

Ora può ben darsi che Licinio cogliesse nel vero e che il suo predecessore, l'annalista Calpurnio Pisone, avesse errato. Ove si consideri però che l'ufficio di triumviro capitale attribuito a Gneo Flavio pare essere sorto solo qualche anno dopo il 304;[2] ove si tenga presente che in altri casi Licinio attribuisce ad età ancora più antica uffici che sorsero al tempo suo, è naturale che si sia incerti sul valore da accordarsi in questo caso alla sua confutazione.

[1] Cfr. VARR. *d. l. L.* VI 27.

[2] Stando all'epitome liviana XI la carica di *triumvir capitalis* sarebbe sorta prima della *lex Hortensia* 289-287 circa a. C.

Indicazioni ancor più vaghe si ricaverebbero da POMPON. *in Dig.* I 2, 2, 30, che tale carica fa sorgere fra il 366 ed il 241 a. C. Cfr. MOMMSEN *Droit public* IV p. 302.

Sul *praefectus annonae* creato secondo Licinio sino dal 440 a. C. Liv. IV 12, 8; 13, 7 e che appare invece la prima volta solo al tempo di Pompeio v. MOMMSEN *Roem. Forsch.* II p. 214. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* II 190.

Incerti sono pure altri particolari relativi alla carriera di Gneo Flavio. Egli, stando a Plinio, che qui dipende da Calpurnio Pisone, sarebbe stato tribuno della plebe e nello stesso tempo edile curule. Ma a parte la difficile questione sul cumulo di due magistrature nei primi tempi della Repubblica, è certo strana la notizia della riunione in una sola persona di una magistratura plebea e di un'altra curule. Una sola cosa possiamo asserire: la mancanza di fasti sicuri dei tribuni della plebe e di notizie autentiche sulla natura dei cumuli concessi nei tempi più vetusti.[1]

Ma qualunque giudizio si possa fare delle notizie particolari relative al *cursus honorum* di Gneo Flavio, non ne deriva alcun dubbio sulla sua personalità storica, tanto meno sulla parte che egli ebbe come amico di Appio Claudio nelle contese dei partiti politici che tenevano allora diviso il Foro. Tanto meno è dato elevar dubbi sulla sua attività rispetto alla pubblicazione del calendario.

Non v'è infatti la più piccola ragione per dubitare del complesso delle notizie di Livio e di Plinio che fanno capo a Calpurnio Pisone, il quale pare essere pure stato la fonte diretta od indiretta di Diodoro che con Livio collima ove parla delle fazioni civili esistenti in Roma capitanate o combattute da Appio Claudio. E fra le notizie di indiscutibile autenticità v'è ad esempio quella relativa al-

[1] La notizia data da PLINIO *n. h.* XXXIII 18, che Gneo Flavio sarebbe stato allo stesso tempo edile curule e tribuno della plebe fa ripensare alla accusa mossa a C. Gracco di aspirare ad essere allo stesso tempo console e tribuno della plebe, PLUT. *C. Gracch.* 8.

Il cumulo di due magistrature era combattuto nella rogazione attribuito a L. Genucio nel 342 a. C. LIV. VII 42, 2; ma codeste rogazioni sono, per confessione dello stesso Livio, molto sospette. Sull' argomento assai oscuro v. del resto MOMMSEN *Droit public* II p. 169.

l'elezione di Gneo Flavio alla edilità grazie all'appoggio di codesto personaggio.[1]

Una critica precisa, una divisione esatta di quello che è verità inoppugnabile da quanto è leggenda e posteriore aggiunta ed ornamento non è purtroppo sempre dato raggiungere. Con il IV secolo siamo da molto entrati nel periodo della piena realtà storica; ma siamo pure allo stesso tempo avvolti da racconti malsicuri, frutto di confusione fra redazioni, risultato di posteriori allargamenti annalistici.

Ciò si rincontra tanto per la censura di Appio Claudio come rispetto alla edilità curule di Gneo Flavio. È storico che il primo iniziò la *regina viarum* che da lui prese il suo nome; ma credo di avere altrove messo per la prima volta in rilievo che la via Appia non ebbe sino dal 312 a. C. quella forma ed estensione che raggiunse con i secoli e venne poi attribuita al celebre Censore.[2] Così a Gneo Flavio fu da una tradizione attribuita la dedica del Tempio della Concordia sorto molto più tardi ai piedi del Campidoglio. La versione più degna di fede era forse quella che sapeva di una modesta cappella, di una *aedicula* da lui inalzata a

[1] Cfr. Diod. XX 36 con Liv. IX 46. Secondo il suo costume, Diodoro concentra nel 309 = vulg. 310 a. C. ciò che la tradizione liviana estende dal 312 al 304 a. C.

[2] Feci già notare altrove *Storia di Roma* I 2 (Torino 1899) p. 557 che le notizie di Diodoro XX 36, 2 sul compimento della via che Appio Claudio avrebbe fatto ricoprire τὸ πλεῖον μέρος λίθοις στερεοῖς contrasta con le notizie posteriori sul lastrico delle vie romane, cfr. Liv. XLI 27, ad a. 174 a. C. X 23, 12 ad a. 296; XXXVIII 28, 3 ad a. 189; X 47, 4 ad a. 293. Rispetto alla stessa via Appia cfr. *CIL.* X 6824 del tempo di Traiano ove si parla di *glarea*.

Oltre a ciò è dubbio che Appio Claudio avesse curata la via oltre il confine romano, da Sinuessa a Capua (Liv. XXII 15, 11). La notizia di Diodoro in proposito μέχρι Καπύης merita di essere confrontata con quella dell'Auct. *d. vir. ill.* 34, il quale dice che Appio Cieco *viam usque Brundisium stravit*.

questa divinità con il danaro ricavato con le multe da lui inflitte agli usurai per virtù della sua giurisdizione edilicia.[1]

Anche gli aneddoti riferiti intorno al contegno che Gneo Flavio di sangue libertino tenne di fronte ai nobili che sdegnavano alzarsi in piedi per non far dimostrazione di onore a chi fino alla vigilia di diventare edile curule aveva esercitato per mercede l'ufficio di scriba possono, dopo tutto, contenere qualche cosa di storico e di autentico.[2] Ma altrove feci già valere che codesti racconti vennero esornati con elementi tolti a costumi di età posteriori. Perciò si parla in codesta occasione di anelli aurei deposti a titolo di protesta dai nobili, mentre l'uso di anelli di questo metallo compare con certezza la prima volta presso i Romani solo nel I secolo a. C.[3]

Su questi e altri elementi di questo genere posteriormente aggiunti io ho per il primo insistito. Temo però che qualcuno dei miei contradditori abbia dai miei stessi dubbi ricavato conclusioni eccessive.

Ornamenti, adulterazioni di questo genere si trovano non solo per la storia del IV secolo ma anche per quella

[1] Cfr. Liv. IX 46. 6: *aedem Concordiae in area Vulcani summa incidia nobilium dedicavit.* Cfr. invece Plin. *n. h.* XXXIII 19: *Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines et cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multaticia, faeneratoribus condemnatis, aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra Comitium erat.*

[2] Aneddoti analoghi figurano nella storia di Cesare e di altri magistrati v. la mia memoria *L'aspirazione di Cesare al regno* in *Studi storici* V (1912) p. 130 sgg.

[3] Liv. Plin. ll. cc. La fonte di codesti racconti è Calpurnio Pisone come si ricava all'evidenza da Gell. *n. A.* VII 9. Sull'argomento v. anche Münzer *Beitraege zur Quellenkritik d. Naturgeschichte d. Plinius* (Berlin 1897) p. 225. Sul particolare degli *anuli aurei*, che ricompare anche in occasione della umiliazione romana alle forche Caudine, v. Liv. IX 7, 8. Rimando a ciò che feci già osservare nella mia *Storia* cit. I 2 (1899) p. 511; 565; cfr. Plin. *n. h.* XXXIII 21.

di età assai posteriore. Da ciò non ne vengono però conclusioni legittime per negar fede, nelle linee generali, all'attività di Gneo Flavio.

D'altra parte è proprio il caso di ricordare che Appio Claudio e Gneo Flavio, prescindendo naturalmente dalle prime annotazioni dei pontefici, sorte negli anni immediatamente successivi all'incendio Gallico, sono fra le prime e più antiche scaturigini della letteratura nazionale. Claudio, come già notammo, è il riformatore dell'alfabeto latino, il più antico estensore di massime, di formule giudiziarie, ossia di *actiones*.[1] Gneo Flavio non solo è l'editore dei Fasti da lui esposti nel Foro, ma è anche l'estensore di quella iscrizione posta sulla parete dell'edicola della Concordia, in cui indicava un computo cronologico rispetto all'antica fondazione del tempio di Giove Capitolino.[2]

I Claudi, al pari delle altre grandi *gentes* romane, avevano le loro memorie domestiche, e non è nemmeno impossibile che lo stesso Gneo Flavio avesse ricordata egli stesso la storia della sua brillante carriera e che facciano quindi a lui capo parte delle notizie raccolte da Cornelio Pisone intorno al modo col quale, rivendicando la propria dignità di magistrato, avrebbe umiliato i superbi giovani della nobiltà.

[1] Su Appio e le *actiones* v. Cic. *pro Caecina* 19, 54. Liv. X 22. Pomp. in *Dig.* I 27; 36. Mi rallegro constatare che anche il Leo, nella sua egregia *Geschichte d. roem. Literatur* I p. 43, dà ora le prove specifiche del carattere greco della cultura di Appio sul quale io pure insistei, v. la mia *Storia critica di Roma* I p. 80.

[2] Plin. *n. h.* XXXIII 19: *aediculam aeream fecit in Graecostasi . . . inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post Capitolinam dedicatam ita CCCCXXXXVIIII a condita urbe* cet.

Lido *de mens.* 9, che lo chiama M. Flavio, fa pur menzione della sua attività rispetto all'alfabeto latino. Egli fu adunque associato in ciò con Appio Claudio Cieco; così ambedue sono ricordati da Pomponio in *Dig.* I 2, 2, 7 a proposito delle *actiones*.

Non bisogna dunque esagerare: occorre invece esaminare in che cosa fossero d'accordo le fonti antiche ove parlavano di Gneo Flavio e in che cosa le notizie riferite intorno a questo personaggio rispondano nel complesso alle notizie relative alla età di lui che paiono degne di fede.

Lasciamo pertanto da parte le notizie che si riferiscono agli incidenti biografici di Gneo Flavio; raccogliamo soltanto le notizie relative alla sua attività giuridica.

Al fine di determinare le analogie ed i rapporti che in misura maggiore o minore esistevano tra l'operosità dei decemviri *legibus scribundis* e quella di Appio Claudio Cieco censore nel 312 a. C. e del suo protetto Gneo Flavio edile curule nel 304, gioverebbe stabilire con esattezza che valore abbiano le notizie degli antichi ove accennano alla attività giuridica di questi ultimi personaggi e particolarmente i passi di Livio IX 46. 5 ove s'afferma che Gneo Flavio *civile ius repositum in penetralibus pontificum evulgavit.*

Gneo Flavio si limitò alla semplice pubblicazione del calendario giudiziario (i Fasti), ovvero fece anche conoscere per scritto le formule necessarie ad agire in giudizio? Ed in quest'ultimo caso in che rapporto stanno codeste formule con l'anteriore pubblicazione delle XII Tavole compilate dai decemviri?

Ecco i testi degli autori:

1. Liv. IX 46, 4: *ceterum, id quod haud discrepat, ... civile ius repositum in penetralibus pontificum evulgavit, Fastosque circa Forum in albo proposuit ut, quando lege agi posset, sciretur.*

2. Val. Max. II 5, 2: *ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum,*

Gn. Flavius, libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indignatione factus aedilis curulis vulgavit ac fastos paene toto Foro exposuit.

3. Plin. *n. h.* XXXIII 17: *hic* (i. e. Gnaeus Flavius) *namque publicatis diebus fastis quos populus a paucis principum cotidie petebat tantam gratiam plebei adeptus est — libertino patre alioqui genitus et ipse scriba Appi Caeci, cuius hortatu exceperat eos dies consultando adsidue sagaci ingenio promulgaveratque — ut aedilis curulis crearetur.*

A queste tradizioni nel complesso compatte, facciamo seguire due altri passi di Cicerone che fra loro, nonostante qualche varietà, si accordano.

Dopo aver messo in caricatura la dottrina avvocatesca che si fondava su un'esatta applicazione delle norme procedurali contenute nelle *actiones*, Cicerone nell'orazione *pro Murena* 11, 25 scritta nel 63 a. C. così dice:

posset agi lege necne pauci quondam sciebant; fastos enim volgo non habebant; erant in magna potentia, qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis, petebatur; inventus est scriba quidam Gn. Flavius, qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus ediscendis Fastos populo proposuerit et ab ipsis capsis iure consultorum[1] *sapientiam compilarit. itaque irati illi, quod sunt veriti ne dierum ratione pervulgata et cognita sine sua opera agi lege posset, verba*[2] *quaedam composuerant, ut omnibus in rebus ipsi interessent.*

[1] Così il Madrig: i codd. *causis iuris consultis eorum.*

[2] Cicerone 11, 25 dopo aver espresse a proposito della scienza avvocatesca le parole seguenti, che precedono il testo da noi sopra riportato: *primum dignitas in tam tenui scientia non potest esse, res enim sunt parvae, prope in singulis litteris atque interpunctionibus verborum occupatae, deinde, etiam si quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis, id enuntiatis mysteriis vestris* (cioè per opera di Gn. Flavio) *totum est contemptum et abiectum*, conchiude codesta polemica con il mettere in ridicolo un caso di codesta procedura e con il dire 12, 26: *quae dum erant occulta, necessario ab eis qui*

Cicerone *de oratore* I 41, 185 sq. scritto nel 55 a. C., ove discorre della *cognitio iuris* ci dice:

veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt: deinde, postquam est editum, expositis a Gn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt qui illa artificiose digesta generatim componerent.

Il valore e le divergenze esistenti nei due passi precedenti di Cicerone vengono chiariti da un luogo delle epistole *ad Attico* VI 1, 8:

...e quibus (i. e. libris) *unum* ἱστορικόν *requiris de Gn. Flavio Anni filio. ille vero ante decemviros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemviros institutus est. quid ergo profecit, quod protulit fastos? occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis; nec vero pauci sunt auctores Gn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse, ne me hoc, vel potius Africanum — is enim loquitur — commentum putes ....*

e poco dopo ritornando nella stessa lettera a parlare dell'attività di Gneo Flavio aggiunge, 18:

illud de Flavio et Fastis, si secus est, commune erratum est, et tu belle ἠπόρησας *et nos publicam prope opinionem secuti sumus.*

Prescindendo infine da Macrobio I 13, 9, il quale parla solo dei *fasti* pubblicati da Gn. Flavio, arriviamo a Pom-

ea tenebant petebantur; postea vero pervulgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenissima.

Le parole di Cicerone rappresentano il sentimento di disgusto che un oratore colto ed uno spirito aperto doveva sentire di fronte ad una procedura arcaica ed ormai intollerabile.

ponio che ne fa ricordo con circostanze particolari nel noto sunto *de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium,* che contiene tante notizie preziose accanto a molte inesattezze ed errori. Premesse le notizie storiche sull'origine delle XII Tavole egli in *Dig.* I 2, 2, 6-8 dice:

deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt; et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est legitimae actiones; et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: leges duodecim tabularum; ex his fluere coepit ius civile; *ex isdem legis actiones compositae sunt. omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur quis quoquo anno praeesset privatis et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.*

Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. hic liber qui actiones continet appellatur ius civile Flavianum *sicut ille* ius civile Papirianum; (cfr. s. cap. 2), *nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro.*

Dal confronto di tutti questi passi emergono chiaramente i seguenti risultati:

1. Era opinione comune che Gneo Flavio avesse pubblicato il calendario giudiziario (i Fasti);

2. Era accolto dalla fonte di Plinio (Calpurnio Pisone) e da Cicerone, ed era ripetuto anche da Pomponio, che egli avesse pubblicate le *actiones,* ossia le formule processuali sorte in seguito alla compilazione delle XII Tavole, custodite dai pontefici e non conosciute dal volgo.

Questa opinione era pure seguita da Cicerone nel 55 a. C. allorchè scriveva il *de oratore.* Cicerone però 13 anni prima,

nel 68 a. C., allorchè pronunciò l'orazione *pro Murena,* aveva già riferita la versione che i patrici, dopo la pubblicazione del calendario di Gneo Flavio, avrebbero compilato le *actiones.* E nel 50 a. C. ritornando sullo stesso argomento, affermava che, secondo alcuni autori, la *tabula* contenente i Fasti sarebbe stata occultata durante qualche tempo. Aggiunge però che era opinione comune che Gneo Flavio avesse pubblicato non solo i Fasti ma anche le *actiones.* Ed il contesto di tutta l'orazione *pro Murena* (ove mette in ridicolo le formule della procedura e la sapienza degli avvocati, ove ricorda infine le benemerenze di Gneo Flavio dicendo: *ab ipsis capsis iure consultorum sapientiam compilarit*) prova che anche ivi accenna alle *actiones.*

Fra le varie affermazioni di Cicerone vi sono pertanto variazioni di linguaggio; ma esse non sono dovute, per quello che sembra, a diversità sostanziali delle sue fonti. Cicerone espone il suo pensiero con quella varietà non concessa allo storico che è propria dell'oratore. Egli in sostanza dice che Gneo Flavio, oltre ai Fasti, ossia al calendario giudiziario, pubblicò le *actiones.* Aggiunge però che i *pauci*, che ne avevano sino allora cognizione, nascosero la *tabula* dei Fasti.

In breve i particolari variano. Cicerone sa di una *tabula,* Valerio Massimo l. c. parla, per quel che sembra, di una pubblicazione così estesa da occupare buona parte del Foro (*fastos paene toto Foro exposuit*). Pomponio discorre addirittura di un libro sottratto non ai pontefici bensì a Appio Claudio. I particolari si modificarono nella memoria di Cicerone il quale, anche altrove, avendo in mente un fine oratorio ed affidandosi forse talora alla memoria, cade in inesattezze di questo genere. Nelle linee generali i dati degli antichi sono però concordi.

Vi sono però punti controversi che gioverebbe, potendo, particolarmente chiarire. Livio e Valerio Massimo non parlano di *actiones* bensì di *ius civile*. Infine di *ius civile* discorre anche Cicerone *de orat.* I 185. E Pomponio pure rammenta l'*ius civile Flavianum.*

Orbene che cos'è codesto *ius civile?* È la medesima cosa delle *actiones* oppure s'indica qualche cosa di più ampio e complesso?

L'espressione *ius civile* nell'uso dei giuristi romani, ha, come è noto, significati distinti. Finì per diventare comune quello che è indicato da Pomponio ib. 5: *quod sine scripto venit compositum a prudentibus*, e lo stesso Pomponio ib. 12 poco dopo aggiunge: *ita in civitate nostra aut* iure *id est lege constituitur aut est* proprium ius civile, *quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit.*

L'Ehrlich in un pregevole libro di ermeneutica giuridica, in cui ha esaminato a fondo il significato di tutti i luoghi in cui si fa menzione dell'*ius civile,* ha cercato mostrare che i passi di Livio e di Valerio Massimo sopra ricordati vanno collegati con codesto *ius civile proprium sine scripto.*[1]

L'interpretazione dell'Ehrlich ha giustamente sollevata l'opposizione di altri giuristi come il Kipp e il Lambert. Costoro gli hanno contrapposti varii passi di autori, particolarmente di Cicerone, dai quali appare che sino agli ultimi tempi della Repubblica ed anche più tardi l'espressione *ius civile* fu usata in senso vario e più esteso.[2]

[1] G. Ehrlich *Beitraege zur Theorie der Rechtsquellen* I. *Das ius civile, ius publicum, ius privatum* (Berlin 1902) p. 76 sq.

[2] Kipp *Geschichte d. Quellen* 2 Aufl. p. 94. Ed. Lambert *L'histoire traditionelle des XII Tables* in *Mélanges Appleton* (Lyon 1903) p. 54.

Più delle discussioni valgono i testi stessi. Eccone i principali:

Cic. *Top.* 28: *cum res ea, quae proposita est, quasi in membra discerpitur; ut si quis* ius civile *dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iurisperitorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistat.*

Papin. *in Dig.* I 1, 7: ius *autem* civile *est quod ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.*

Cic. *de part. orat.* 100: *quarum causarum genus est positum in* iure civili, *quod est in privatarum ac publicarum rerum lege aut more positum ... qua re de constituendis actionibus, de capiendis subeundisve iudiciis, de excipienda iniquitate actionis, de comparanda aequitate, quod ea fere generis eius sunt ... ea separo ... nam omnia quae de* iure civili *aut de aequo et bono disceptantur cadunt in eam formam causarum, in qua quale quid sit ambigitur, de qua dicturi sumus, quae in aequitate et in iure maxime consistit.*

Cic. *pro Balbo* 8, 21: *tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus, innumerabiles aliae leges de* civili iure *sunt latae* cet. Cfr. inoltre *in Verr.* II 1, 109; *de orat.* I 36, 167.

A questi passi già contrapposti al sistema interpretativo dell'Ehrlich si può aggiungere anche il seguente:

Cic. *de orat.* I 44, 197: *quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis; incredibile est enim, quam sit omne* ius civile *praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum.*

Da questo luogo chiaramente emerge che l'*ius civile* contrapposto alla legislazione di Draconte, di Licurgo, di Solone e degli altri Stati è la legge delle XII Tavole.

Da quest'ultimo passo, che più degli altri fa, credo, al caso nostro, potrebbe ricavarsi che nei testi di Livio e di Valerio Massimo che noi esaminiamo, come in quello di Pomponio in cui si ricorda l'*ius civile Flavianum*, si accenni non già all'interpretazione della giurisprudenza pontificia, bensì ad una vera e propria legislazione di cui i soli pontefici ebbero per molto tempo cognizione.

Tale interpretazione certamente utile alla mia tesi è stata sostenuta come vera dal Lambert; però, mi affretto a dirlo, essa non è del tutto sicura.[1]

Il confronto di Livio con gli altri passi di Cicerone sopra riferiti *de orat.* I 41, 185 *pro Murena* 11, 25 *ad Att.* VI 1, 8 e con le parole di Plinio e di Pomponio su citate non lasciano dubbi in proposito. La tradizione è unanime nel dire che Gneo Flavio pubblicò non già un codice legislativo bensì ciò che per opera del collegio pontificio era sorto dopo la pubblicazione decemvirale; ossia essa indica quelle norme di procedura giuridica che rendevano possibile l'applicazione della legge delle XII Tavole. In altre parole la tradizione afferma che Gneo Flavio pubblicò le *actiones*.

È bensì vero che Pomponio l. c. distingue le *actiones* dall'*ius civile*;[2] ma a parte che egli fa poi consistere l'*ius*

[1] Ed. Lambert *l. c.* p. 59. Egli ha però ragione ove sostiene che Livio riferendo l'espressione *civile ius* non ha fatto che ripetere meccanicamente un'espressione trovata nelle sue fonti; e per parte mia credo che a torto il Leo *Geschichte d. roem. Lit.* I p. 42 n. 1 dica che codeste parole in Livio sono *nur eine Redeblume*.

[2] Pompon. in *Dig.* I 2, 2, 6: *et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: leges duodecim Tabularum; ex his fluere caepit ius civile; ex isdem legis*

civile Flavianum nella pubblicazione delle *actiones* già composte da Appio Claudio, resta il fatto che in origine *actio* equivaleva ad *ius civile*. Ciò è stato già ricavato ad es. dai passi seguenti:

Paul. *in Fr. Vat.* 47 *a*: *Potest constitui* (i. e. usus fructus) *et familiae herciscundae vel communi dividundo iudicio legitimo. in re nec mancipi per traditionem deduci usus fructus non potest nec in homine, si peregrino tradatur; civili enim actione constitui potest, non traditione, quae iuris gentium est.*

Ulp. *in Dig.* L 16 f. 19: *Labeo libro primo praetoris urbani definit quod quaedam agantur, quaedam gerantur, quaedam contrahantur; et actum quidem generale verbum esse sine verbis sine re quid agatur ut in stipulatione vel numeratione.*

In questi due testi *actio* indica la *mancipatio* e la *stipulatio*.

Ed in questo senso medesimo vanno interpretati i passi di Varrone, in cui si parla delle *actiones* di Manio Mamilio, ossia del giurista del II secolo a. C. ricordato insieme a Mucio Scevola ed a Junio Bruto, come uno di coloro *qui fundaverunt ius civile*, Pomp. l. c. 39. Le *actiones* di Manilio, come è stato osservato, facevano parte del *cavere*, erano norme dell'*ius civile compositum a prudentibus*.[1]

actiones compositae sunt; 12 ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile . . . aut sunt legis actiones.

Cfr. 7: *postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius . . . subreptum librum populo tradidit.*

[1] Sulle *actiones* di Manilio Varr. *d. r. r.* II 5, 11; 7. 6; cfr. II 3, 5; 4, 5. Sul significato originario di *ius civile* = *actiones* rimando al pregevole lavoro di G. Baviera *I monumenta di Manilio e l'ius Papirianum* in *Scritti Giuridici* I (Palermo 1909) p. 60 sgg.

Livio può pertanto aver trovata nelle sue fonti la parola *civile ius* usata per esprimere quel concetto che è comune alla tradizione antica: Gneo Flavio non pubblicò già la legge delle XII Tavole, ciò che dalla tradizione canonica si diceva fatto dai decemviri circa 150 anni innanzi, bensì le *actiones* che ne furono il derivato e che costituivano il prodotto della sapienza dei pontefici, i quali gelosamente lo custodirono sino al tempo di Appio Cieco e di Gneo Flavio.

Ma se vi sono testi dai quali risulta che *ius civile* può essere identificato con *actiones* vi sono pure d'altra parte dati per credere che le stesse *actiones* siano state in qualche caso identificate con le XII Tavole. Ciò, per lasciar da parte altre prove, risulta all'evidenza dai due seguenti testi di Cicerone:

Cic. *pro Tullio* 22, 51: *nam lex est in XII Tabulis:* SI TELVM MANV FVGIT MAGIS QVAM IECIT.

Cic. *top.* 17, 64: *ex quo* ARIES SVBICITVR *ille in vestris actionibus:* SI TELVM MANV FVGIT MAGIS QVAM IECIT.

Le XII Tavole contenevano norme procedurali;[1] e sebbene le *actiones* siano talora esplicitamente contrapposte alle *leges*[2] nulla di strano che talora si indichino con diverse parole le stesse disposizioni.

Ma ammettiamo pure che in Livio ed in tutti gli altri passi sopra citati non vi sia dubbio di sorta, e che si accenni alle *actiones* distinte dalla *lex*. Subordinando i passi

[1] V. ad es. *Tab.* I 1, 2, 6-9. V. qui oltre p. 239 n. 1.
[2] Cic. *pro Murena* 12, 27.

di Livio e di Valerio Massimo alle dichiarazioni concordi della tradizione comune, non si tolgono però tutti i punti controversi.

Se l'opera di Gneo Flavio si limitò alla pubblicazione dei Fasti e delle *actiones*, se l'antichità era su questo punto unanime, come mai Attico dubitava se l'attività di lui si fosse svolta prima o dopo i decemviri? Anzi come mai Cicerone a difesa dell'opinione sua ha bisogno di dichiarare *nec vero pauci sunt auctores Gneum Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse?* I dubbi di Attico si spingevano forse sino al punto di negare a Flavio la pubblicazione del calendario giudiziario e delle azioni?

Noi non sappiamo le ragioni che conducevano Attico a dubitare della tradizione comune ed i limiti entro cui i suoi dubbi si aggiravano. Constatiamo che Cicerone riferendosi ad essa non trovava ragioni per condannare senz'altro come assurdi i sospetti del suo amico e, citando altri esempi di errori comunemente accolti anche rispetto alla storia greca, ammetteva in massima anche la possibilità che le cose fossero procedute diversamente.[1]

Ma se non possediamo gli elementi necessari per giudicare sul valore dei dubbi di Attico, disponiamo non-dimeno di argomenti sufficienti, i quali ci mettono in grado di sospettare per nostro conto non già del tempo in cui visse Gneo Flavio, bensì della tradizione ufficiale che i decemviri del 450 circa a. C. pubblicarono il Codice delle XII Tavole e che sia occorso un secolo e mezzo dopo tale pubblicazione

[1] Cic. *ad Att.* VI 1, 18 cita ad es. la falsa credenza generalmente diffusa che Alcibiade avesse fatto gettare in mare Eupoli, che Zaleuco di Locri fosse stato un personaggio storico.

prima che si rendessero di pubblica ragione il calendario giudiziale e le formule delle *actiones*.

Se fino dal 449, per opera dei decemviri o per virtù dei consoli popolari Valerio ed Orazio, il popolo romano era a piena cognizione della legge delle XII Tavole, come mai sarebbe stato necessario attendere tanto tempo per conoscere le norme procedurali che da quella sarebbero ulteriormente derivate? Dal momento che i decemviri avrebbero di già richiesto il popolo per ottenere la facoltà di intercalare,[1] come mai questo sarebbe giunto fino al 304 a. C. senza conoscere il calendario giudiziario? La plebe romana dopo l'aspra lotta succeduta alla rogazione Terentilia (462 a. C.) era riuscita a conseguire l'*aequatio iuris*, a far sì che le leggi, applicate fino allora a suo esclusivo danno da magistrati patrici prepotenti, venissero distese nella scrittura e pubblicate nel Foro.[2] Come mai non ebbe tanto vigore da ottenere che fossero pure distese per scritto e notificate nel Foro le successive norme procedurali? Non era naturale che avesse diritto a conoscerle dal momento che la stessa legge delle XII Tavole conteneva norme procedurali abbastanza precise sul modo in cui i giudizi avrebbero dovuto procedere, norme che in fondo erano per natura analoghe a quelle *legis actiones* che sorsero successivamente?

Codeste *actiones* pubblicate da Gneo Flavio, di cui Cicerone ci dà un saggio, non rivelano forse una rozza procedura primitiva degna in tutto delle più antiche fasi del

[1] Semper. Tudit. et Cass. Hem. apud Macrob. I 13, 21.

[2] Nel 462 a. C. il tribuno G. Terentilio Harsa presenta la famosa rogazione sui *quinqueviri legibus de imperio consulari scribendis*, che partorirà dodici anni dopo il codice decemvirale, perchè l'imperio dei consoli era immoderato, in quanto che *omnis metus legum omniaque supplicicia verterent in plebem* Liv. III 9, 4.

diritto quiritario, corrispondente a concezioni altrettanto vetuste quanto le disposizioni del Codice delle XII Tavole?[1]

A parte ciò, un ritardo di cento cinquant'anni nel pubblicare le *actiones* si intenderebbe qualora a partire dal 449 a. C., vi fosse stato un indebolimento da parte dell'organismo politico della plebe. Ma la verità sta invece, secondo la stessa tradizione, in senso inverso. Dal 449 in là, particolarmente dopo la partenza dei Galli, v'è un continuo incremento della potenza della plebe, la quale con le leggi Licinie-Sestie del 367 riesce ad ottenere il diritto di accedere al consolato, con le rogazioni Publilie frena la potenza dei patrizi e del senato ed ottiene che i plebisciti abbiano valore per tutti i Quiriti.[2] Se la plebe avesse conseguita fino dal 449 la pubblicazione della legge delle XII Tavole, non avrebbe dovuto tanto stentare a togliere ai patrici ed ai pontefici la cognizione esclusiva delle formule giudiziarie.

D'altra parte, il racconto decemvirale, come abbiamo fatto notare altrove, brulica di tante inesattezze e contraddizioni, ed i frammenti delle XII Tavole a noi pervenuti rilevano elementi assai posteriori al V secolo intrecciati con altri che gli sono anteriori. Ciò mostra che siamo di fronte a diversi strati giuridici, che vennero più tardi fusi. Ciò, come

[1] V. le disposizioni delle XII Tav. I 1; 2: SI IN IVS VOCAT ITO. NI IT ANTESTAMINO: IGITVR EM CAPITO. SI CALVITVR PEDEMQVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO. 6-9 REM VBI PACVNT ORATO. NI PACVNT, IN COMITIO AVT IN FORO ANTE MERIDIEM CAVSSAM COICIVNTO. CVM PERORANTO AMBO PRAESENTES. Cfr. le formule delle *actiones* riferite da Cic. *pro Murena* 12, 26 ove le disprezza. Si veda anche *de orat.* I 186 ove parlando appunto delle *actiones* pubblicate da Gneo Flavio dice che erano di tal natura che *nulli fuerunt qui illa artificiose digesta generatim componerent.* La ragione di ciò sta nel fatto, dice Cicerone *ib.*, che nulla si può ridurre ad « *ars* », *nisi ille prius qui illa tenet . . . habeat illam scientiam ut ex eis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit.*

[2] Liv. VIII 12, 13 sqq.

abbiamo sopra veduto, ci riconduce all'età in cui per l'appunto vissero Appio Claudio e Gneo Flavio.

I dubbi di Attico intorno all'età di Gneo Flavio trovano pertanto una ripercussione nel nostro animo non già per indurci a pensare che questo personaggio fosse vissuto in età anteriore ai decemviri. Su questo punto infatti aveva pienamente ragione Cicerone allorchè notava che avendo coperta l'edilità curule sorta dopo il 367 a. C. ciò non era possibile. Siamo invece spinti a considerare che anche in altri casi le gesta di Appio Claudio Censore furono effettivamente confuse con quelle di Appio Claudio console nel 474 e del decemviro Appio Claudio.[1]

Se l'*ius civile* edito da Gneo Flavio abbia una più stretta connessione con l'età in cui fu definitivamente pubblicato il Codice decemvirale non è pertanto una di quelle questioni che si possano scartare come inopportune ed assurde, bensì è una di quelle che traggono la loro ragione di essere nelle incongruenze della tradizione superstite. Tuttavia, se codeste incongruenze ci aiutano a ricavare che il corso degli eventi non fu quale ci è comunemente riferito, non ci dànno sempre modo di rintracciare con esattezza come questi si svolsero.

La critica negativa disgraziatamente, in questo caso, ha una notevole prevalenza sopra la ricostruttiva.

[1] Prescindendo dalle ripetizioni frequenti delle medesime gesta nella gente degli Appi Claudi, noto che PLINIO *n. h.* XXXV 12 attribuisce ad Appio Claudio console del 259 a. u. c. = 495 le dediche nel tempio di Bellona che sorse al tempo di Appio Cieco LIV. X 19, 17, OVID. *fast.* VI 201 e che PLUTARCO *q. Rom.* attribuisce al decemviro Appio Claudio la storiella dei *tibicines* recatesi a Tibur che in LIVIO IX 30, 5 è riferita all'omonimo censore del 312 a. C.

VIII.

A PROPOSITO

DELL' "IUS PAPIRIANUM„

A proposito dell' "ius Papirianum".

Connesse con la questione dell' origine della legge delle XII Tavole e con il successivo *ius Flavianum* sono pure quelle delle *leges regiae* e dell' *ius Papirianum*. E poichè anche sulla genesi di quest' ultima raccolta vigono oggi opinioni in parte diverse da quelle che ho avuto talora occasione di esprimere, mi sia concesso determinare su quali fatti e considerazioni si appoggi il mio parere.

Dal Mommsen in qua si considera codest' ultima raccolta come una falsificazione letteraria avvenuta per opera di uno scrittore dell' età cesariana od augustea.[1] L' affermazione del Mommsen si fonda sul fatto che di codesta raccolta non si trovano ancora traccie nè in Cicerone nè in Varrone.

Il primo a farne menzione è Dionisio di Alicarnasso, il quale dice che tale collezione fu fatta dopo la caduta della monarchia dal Pontefice Massimo G. Papirio.[2] E ge-

[1] MOMMSEN *Roem. Staatsrecht* II p. 43.

[2] DION. HAL. III 36, dopo aver parlato delle leggi che re Numa fece esporre nel Foro e che vennero distrutte dal tempo (come quelle che erano esposte su tavole di quercia) aggiunge: μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰς ἀναγραφὴν δημοσίαν αὖθις ἠχθησαν ὑπ' ἀνδρὸς ἱεροφάντου Γαΐου Παπιρίου τὴν ἁπάντων τῶν ἱερῶν ἡγεμονίαν ἔχοντος.

L' HIRSCHFELD *Die monumenta des Manilius und das ius Papirianum* nei

neralmente si pensa che codesto personaggio sia quello stesso Manio Papirio, il quale, secondo lo stesso Dionisio, fu il primo *rex sacrorum* creato dopo la cacciata dei Tarquini.[1]

Di un Sesto Papirio vissuto al principio della libera repubblica si fa infine menzione nell'estratto di Pomponio ove a proposito delle *leges regiae* si dice: *quae omnes extant conscriptae in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus quibus Superbus, Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. Is liber ut diximus appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.*[2]

Non ci soffermiamo a rilevare le differenze dei prenomi *Gaio, Manio, Sesto*, dacchè questa varietà è fenomeno comune rispetto ai più antichi personaggi di Roma, come provano ad es. i Fasti Capitolini anche rispetto alla gente dei Papiri di cui qui ci occupiamo.[3]

Sitzungsberichte della Acad. di Berlino 1903 (ripubblicato solo nella seconda parte in *Kleine Schriften* (Berlin 1913) p. 239 sgg.) dal confronto con Dion. Hal. II 73 ricava che qui ἱεροφάντης equivale a *pontifex*. E può ben darsi.

Non mi pare però scartata del tutto la possibilità che chi aveva τὴν ἁπάντων τῶν ἱερῶν ἡγεμονίαν possa essere anche il *rex sacrorum* che di nome, se non di fatto, era il capo del collegio sacerdotale v. Fest. p. 185 s. v. *ordo sacerdotum: . . . maximus videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus.*

[1] Dion. Hal. V 1: καὶ καθίσταται πρῶτος ἱερῶν βασιλεὺς Μάνιος Παπίριος ἐκ τῶν πατρικίων ἀνὴρ ἡσυχίας φίλος.

[2] Pomp. in *Dig.* I 2, 2, 2. Non è il caso di rilevare la confusione fra Tarquinio Prisco figlio di Demarato ed il Superbo qui ricordato. Ma l'errore è di Pomponio o di chi lo compendiò?

[3] Così L. Papirio console del 444 è detto *M.* da codici di Cassiodoro, Μενίκιος da Dion. Hal. XI 62. Il console del 441 è Marcus in Livio IV 12, 1 Μάνιος in Diodoro; quello del 430 è detto *L.* da Livio IV 30, 1 Γάιος da Diodoro XII 72. Il *tribunus militum* del 384 è detto *C.* da Livio VI 18, 1 Λεύκιος da Diod. XV 36; quello del 380 è chiamato *P.* da Liv. VI 27 Τίτος da Diod. XV 50 *Tib.* da frammenti recentemente scoperti dei Fasti Capitolini.

Notiamo invece che dell'antichissimo pontificato dei Papiri si fa da capo ricordo in occasione della caduta del decemvirato e del ristabilimento del tribunato della plebe (450-449 a. C.); ma la tradizione su M. Papirius riferita da uno scrittore autorevole quale Asconio Pediano è in opposizione con quella di Livio, il quale in questa circostanza ricorda invece come pontefice un Q. Furio.[1]

Questo soggetto è stato esaminato con la consueta dottrina da Ottone Hirschfeld, il quale pur concordando nelle sostanziali conclusioni con il Mommsen, cerca meglio determinare l'autore della falsificazione. L'Hirschfeld combatte l'opinione del Virck. Questi osserva che Licinio Macro fa menzione di un Papirio che sarebbe stato console suffecto nel 444 a. C. insieme a Sempronio Atratino di cui Livio non aveva trovata menzione nei più antichi annali e nei libri dei magistrati. Egli pensa quindi che Licinio sia pure stato autore delle altre falsificazioni relative ai Papirî patrici e in modo particolare al primo di codesta gente che raccolse le leggi regie.[2]

Come punto di partenza per la sua indagine, l'Hirschfeld prende invece la nota lettera di Cicerone[3] in cui rimpro-

[1] Ascon. *in Cornel.* p. 69 K; cfr. Liv. III 54, 5.

[2] Hirschfeld nella dotta mem. s. cit. sull' *ius Papirianum* che oggi fa testo nella letteratura tedesca.

Cfr. Virck *Die Quellen d. Livius u. Dionysios für d. älteste Geschichte d. roem. Republik* (Strassburg 1877).

Già il Mommsen aveva considerato Licinio Macro come inventore del Papirio pseudo console suffecto del 444 e censore nel 443 e del Papirio *interrex* nel 420, v. Liv. IV 7, 11; 8, 7; 43, 9.

Licinio Macro si riferiva a *libri lintei*, che porgevano notizie diverse dalla tradizione comune; ma in qualche caso anche Elio Tuberone aveva ricorso alla stessa fonte Liv. IV 23, 2. Ora nulla fa pensare che Tuberone fosse un falsario. Io penso che il giudizio del Mommsen su Licinio sia in questo caso un poco troppo severo.

[3] Cic. *ad fam.* IX 21, 2.

verando a Papirio Peto di aver detto che non erano esistiti Papirî patrici, cita bensí come esempio il Papirio console del 444 a. C. ricordato da Licinio Macro, ma non il *rex sacrorum* e i due pontefici massimi del principio della libera repubblica. Se Cicerone avesse conosciuti codesti magistrati, osserva l'Hirschfeld, li avrebbe ricordati. Se non lo fa, ciò indica che Licinio Macro, scrittore ben noto a Cicerone,[1] non ne aveva fatto parola. Nè uno scrittore ultrademocratico come Licinio si sarebbe prestato, egli dice, a glorificare le pretese dei Papirî.

Accanto a Licinio Macro, Valerio Anziate è lo scrittore che maggiormente fu usufruito da Dionisio. Cicerone non mostra mai di aver conosciuto l'opera di Valerio. Da codesto annalista Dionisio può pertanto aver tolte le notizie relative ai più antichi sacerdozi dei Papirî ed a quel personaggio di tal gente che raccolse l'*ius Papirianum*.

A me sembra che non vi siano prove sicure per affermare che Licinio Macro o Valerio Anziate furono gli inventori dei Papirî e della notizia sull'antichissima raccolta delle *leges regiae*. Nulla infine prova che l'*ius Papirianum* sia una falsificazione letteraria della fine della repubblica o del principio dell'Impero.

Non mi soffermo a discutere l'opinione relativa a Licinio Macro. Per vero dire, l'argomento dell'Hirschfeld, che tende ad escluderlo come fonte delle vanterie dei Papirî patrici, poichè egli era uno scrittore ultrademocratico, non mi pare di valore decisivo. Nel fatto Licinio Macro come accoglieva la notizia del falso console Papirio del 444 pseudo censore nel 443 e forse anche quella dello interrè del 420, così può avere riferito anche le pretese di codesta medesima gente

[1] Cic. *Brut.* 67, 238; *de leg.* I 2, 7.

rispetto ai sacerdozi ove queste fossero riuscite a penetrare nella tradizione letteraria esistente.

Ma perchè ci dobbiamo fermare esclusivamente ai nomi di Licinio Macro e di Valerio Anziate? In questo, come in altri casi, io non vedo una prova per negare che Dionisio abbia talora consultati i più antichi annalisti come Fabio Pittore e Catone oltre agli altri annalisti più recenti come Elio Tuberone e Gellio, che sono da lui particolarmente citati.[1] Che cosa sta del resto a provare che le notizie intorno ai più antichi pontefici dei Papirî non derivino dalle stesse memorie di questa *gens?* Chi più degli stessi Papirî avrebbe avuto interesse a crearli e ad accreditarli? Ad ogni modo, chi sarebbe oggi in grado di ricordare chi fu quello scrittore che prese per primo a glorificare in modo particolare le memorie dei Papirî?

Maggiore impressione produce l'altro argomento del Hirschfeld ove nota che Cicerone, volendo dare la prova a Papirio Peto che vi furono Papirî patrici, cita come primo di costoro quel Papirio Mugillano console nel 444 e accenna poi ai tredici Papirî che coprirono successivamente cariche curuli prima del celebre Papirio Cursore. Come mai Cicerone non ricorda anche i Papirî pontefici di cui abbiamo testè fatto ricordo?

Tuttavia anche questo argomento non riposa su basi troppo solide. Cicerone per rispondere a Papirio Peto non ha istituito speciali indagini. Ha consultato, come l'Hirschfeld stesso ammette, un libro in cui erano indicati i magistrati eponini di Roma. Se questo fosse il *liber annalis* di Attico o quello di Libone, come l'Hirschfeld propende a credere, noi non abbiamo modo di risolvere. Qualunque fosse l'opera

[1] Cfr. s. p. 154 sg.

consultata da Cicerone, è più che naturale il pensiero che egli vi trovasse indicati i magistrati curuli, non già i sacerdoti. Nei Fasti Capitolini (anche oggi abbiamo modo di constatarlo), oltre al nome dei censori, dei dittatori, dei consoli, v'è forse mai ricordato il nome dei pontefici e degli altri sommi sacerdoti dello Stato?

Che cosa prova che la menzione dei Papirî pontefici derivi dai più recenti annalisti del I secolo a. C. anzichè dalle vecchie memorie dei Papirî stessi?

II.

Non vorrei però essere frainteso. Io non intendo già farmi difensore della tesi che codesti antichi pontefici siano autentici o che lo sia il console suffecto del 444 a. C., il quale avrebbe coperto anche l'assai incerta censura dell'anno successivo. In pieno accordo con il Mommsen, reputo anzi mal sicuro il Papirio Mugellano interrè del 420 a. C.

Io tendo anzi a sospettare in massima che siano dubbi e discutibili anche i consolati dei patrici Papirî per il 441, il 436 ed il 427 a. C. E codesti miei sospetti traggono origine dalla stessa lettera ciceroniana diretta a Papirio Peto che è oppurtuno ben considerare:

.... sed tamen, mi Paete, qui tibi venit in mentem negare Papirium quemquam umquam nisi plebeium fuisse? fuerunt enim patricii minorum gentium, quorum princeps L. Papirius Mugillanus, qui censor cum L. Sempronio Atratino fuit, cum ante consul cum eodem fuisset, annis post Romam conditam CCCXII. sed tum Papisii dicebamini. post hunc XIII sederunt

(in) sella curuli ante L. Papirium Crassum, qui primus Papisius est vocari desitus. is dictator cum L. Papirio Cursore, magistro equitum, factus est annis post Romam conditam CCCCXV. et quadriennio post consul cum K. Duillio. hunc secutus est Cursor, homo valde honoratus; deinde L. Masso aedilicius; inde multi Massones: quorum quidem tu, omnium patriciorum, imagines habeas colo. deinde Carbones et Turdi insequuntur: hi plebei fuerunt quos contemnas censeo cet. (*ad fam.* IX 21, 2 sq.).

La dichiarazione di Papirio Peto che non fossero mai esistiti Papirî patrici si considera oggi dai più un errore, una leggera affermazione.

Ma dal momento che lo stesso Cicerone, dandogli sulla voce, mostrandogli codesto suo errore, cita come primo e principale argomento L. Papirio Mugillano il preteso console del 444, censore nel 443, quale fede dobbiamo attribuire alle sue parole rispetto ai Papirî successivi? E quale ragione v'è di dubitare, così senz'altro, delle dichiarazioni di Peto, che dopo tutto apparteneva ad un ramo dei Papirî, dal momento che giudichiamo falsi o sospetti i Papirî magistrati del 444, 443, 420 e che critici moderni come il Mommsen e l'Hirschfeld giudicano pur falsi i sacerdozi di codesta gente dal principio della libera repubblica al 449 a. C.?

Papirio Peto non era certo un erudito; era anzi così poco amante della erudizione e così dedito invece alla vita piacevole, che regalò a Cicerone la biblioteca ereditata dal dotto congiunto Servio Clodio. Dalla corrispondenza ciceroniana appare però essere stato uomo non incolto e di molto spirito. Appartenendo ai Papirî aveva facilmente modo di saperne qualche cosa circa gli altri rami di tale *gens*. E dalla pratica, se non dalla erudizione, poteva facilmente essere gui-

dato a formarsi un giusto concetto del valore delle pretese genealogiche che quasi sempre in tutti i paesi, in tutti i tempi, anche rispetto a famiglie famose, se anche non sono false del tutto, non sono mai esenti da interpolazioni e da adulterazioni.[1]

A parte ciò, per le considerazioni sopra esposte, le presunzioni sono più a favore di Papirio Peto che di Cicerone. Se vi sono gravi ragioni per dubitare del Papirio console nel 444 censore nel 443 a. C., dobbiamo prestar fede ai consolati degli anni successivi del 441, del 436, del 430 e del 427?

La tradizione era concorde nel dire che ai tempi dell'incendio Gallico nel 393 a. C. sarebbe stato censore un L. Papirius Cursor.[2] E nel complesso, se non nei singoli particolari, essa merita fede ove ci presenta i Papiri come «tribuni militum consulari potestate» dopo quella catastrofe.

I Papirî figurano infatti nei Fasti come tribuni militari per il 422, 418, 416, 411, 387, 385, 384, 382, 380, 376, 374, 368 a. C. E dopo la approvazione delle leggi Licinie-Sestie, noi li troviamo consoli nel 336, nel 330, nel 326, nel 320, nel 319, nel 315 e nel 313 a. C. Poichè in questi ultimi anni noi vediamo i Papirî colleghi di plebei e solo nel 215 o meglio solo nel 172 a. C. compariscono per la prima volta collegi in cui ambedue i consoli appartenevano alla plebe, è chiaro che nella generazione successiva all'approvazione delle leggi Licinie-Sestie alcuni fra i Papirî erano ufficialmente considerati come patrici.[3] Ciò però non esclude l'età

[1] Su L. Papirio Peto v. le lettere di Cic. *ad fam.* IX 15-26; *ad Att.* I 20, 7; II 1, 12. Su Servio Clodio cfr. Suet. *gramm.* 3.

[2] Liv. IX 34, 20 *Fast. Cap.* ad a. 393 a. C.

[3] Colleghi dei Papirî patrici sono nel 336 un Duillio, nel 330 un Plauzio, nel 326 un Petilio, nel 320 un Publilio, nel 319 un Aulio, nel 315 un Publilio, nel 313 un Iunio, tutti personaggi di ben note genti plebee.

relativamente tarda del loro patriciato e può ben darsi, che essi siano riusciti ad esser considerati come patrici per aver coperto più volte il tribunato militare sopratutto nell' età successiva all' incendio Gallico.

Il concetto che a Roma vi sia stato un patriciato chiuso, che non abbia mai accolti elementi estranei, è certo uno dei criteri fondamenti della critica moderna ricavato da ciò che la tradizione narra rispetto alle leggi Licinie-Sestie le quali aprirono il consolato ai plebei. Ma ove si sottopongano a nuovo esame le notizie della tradizione si constata che il patriciato non riuscì a mantenersi come casta chiusa sino alla metà del IV secolo, che le maglie talora si allentarono e che a qualche potente famiglia riuscì di farne parte prima ancora del 366 a. C.[1]

Coprire l' ufficio di *tribunus militum consulari potestate*, che secondo la tradizione canonica governò in massima lo Stato dal 444 al 367 a. C., essere associati ai patrici nelle più alte cariche, rappresentava un avvicinarsi al patriciato. Accanto a codesta collegialità d' ufficio vi furono alleanze di famiglie fra genti primarie sia patricie che plebee. Alleanza con potenti famiglie nobili significa praticamente mezza nobiltà; difatti noi vediamo che, stando alla tradizione ufficiale, il patriciato fu aperto ai plebei per la prima volta nel 366 grazie all' aiuto che un patricio Fabio dette a suo genero Licinio autore delle famose leggi, le quali nel 364 spianarono anche a lui la via al consolato.[2]

[1] V. ad es. per l'età più antica Liv. VI 34; 23. Per le considerazioni che svolgo in queste pagine sento di dovermi distaccare in parte dalle teorie esposte dal Mommsen nella celebre memoria *Roem. Patriciergeschlechter* in *Roem. Forsch.* I p. 69 sgg.

[2] Così più tardi vediamo i patrici Fabî fare alleanza di famiglia con gli Ottacilî Liv. XXIV 8.

Tra il patriciato vero e proprio e la condizione di plebeo v'era un terzo stato espressamente riconosciuto dalla tradizione ove parla delle *minores gentes* e dei *conscripti* aggiunti al *patres*.[1] Codeste *minores gentes* sono talora confuse in altri casi invece distinte dal patriciato; e ad esse appartennero varie genti che più tardi non appaiono per nulla diverse dai patrici propriamente detti.

Ciò constatiamo ad esempio per i Menenî che al tempo degli ultimi re ovvero nei primi anni della libera repubblica avrebbero in tal modo ottenuto di diventare patrici.

Con questo fenomeno si collega d'altra parte quanto si narra rispetto alle false *transitiones ad plebem* di persone appartenenti o che avrebbero appartenuto a genti patricie. Ciò vale per quanto la tradizione riferisce esplicitamente per i Minucî, per i Marcî, per gli Junî Bruti, per i Cassi.[2]

[1] La creazione delle *minores gentes* è attribuita a Tarquinio Prisco dalle fonti note a Cic. *d. r. p.* II 20, 35, Liv. I 35, 6; a Iunio Bruto, primo console della libera repubblica, da Tac. XI 25. Suet. *Oct.* 1.

Cfr. Fest. p. 254 s. v. *Qui patres, qui conscripti vocati sunt in Curiam? quo tempore regibus Urbe expulsis, P. Valerius Cons. propter inopiam patriciorum ex plebe adlegit in numerum senatorum C et LX et IIII, ut expleret numerum senatorum trecentorum et duo genera appellaret* [*esse*].

La nota tradizione suppone che Attius Clausus fosse stato *adlectus inter patres* (Liv. II 16, 5 Dion. Hal. V 40) e lo stesso si diceva per i Vitellî Eulog. apud Suet. *Vitel.* 1. Ciò è riferito per i Tullî, Servilî, Quinzî, Gegani, Curiatî, Clelî, che sarebbero stati trasportati da Alba a Roma nell'età regia Liv. I 30, 2.

[2] Sulle false *transitiones ad plebem* v. in massima Cic. *Brut.* 16, 62. Su quelle dei Minucî Liv. IV 16, 3.

Rispetto ai Marcî il Mommsen *Roem. Forsch.* II p. 150 n. 7 ha giustamente notato che i figli di Coriolano, che la tradizione fa rimanere in patria (Dion. Hal. VII 67; VIII 45) valgono a spiegare la permanenza in Roma dei Marcî plebei. Lo stesso vale per i figli di Sp. Cassio Dion. Hal. VIII 78; 80 cfr. Mommsen II p. 155.

Anche la pretesa dei plebei Iunî Bruti di discendere dal primo console della repubblica (v. Dion. Hal. V 18 = Plut. *Brut.* 1) si spiegava soltanto

Falsificazioni di questo genere constatiamo anche più tardi rispetto agli Octavî di Velletri. Gli Octavî sarebbero stati ascritti alle *minores gentes* per opera del re Servio Tullio; avrebbe loro concesso il patriciato il re Tarquinio il Superbo, più tardi sarebbero passati alla plebe ed in queste condizioni li trovarono gli Julî allorchè strinsero con loro alleanza di famiglia. Cesare li fece patrici e questa volta conseguirono realmente quello stato sociale che era stato loro fittiziamente attribuito anche per le età precedenti.[1]

Che del resto la concessione del patriciato non sia una istituzione del tutto nuova dell'età cesariana ed augustea, che si sia verificato anche ai tempi della repubblica già da qualche secolo innanzi, prova la storia dei Marcî, gentili di origine plebea, che per aver conseguito il massimo sacerdozio, ossia quello di *rex sacrorum*, si dissero *Reges*.[2]

Ciò premesso, acquistano speciale valore le parole di Cicerone ove dei Papirî dice: *fuerunt enim patricii minorum gentium* e che il *princeps* di costoro fu L. Papirio Mugillano console nel 444, censore nel 443. Ma poichè codesto conso-

con una tradizione contraria alla canonica secondo cui Bruto non avrebbe lasciato discendenza. I pretesi suoi discendenti, ossia gli Iunî plebei sarebbero discesi da un terzo figlio del patricio Bruto. Anche essi avrebbero pertanto fatta la *transitio ad plebem*.

Anche i plebei Atili si collegano assai probabilmente con il patricio Atilio, sacerdote che sarebbe vissuto al tempo di Tarquinio il Superbo, Dion. Hal. IV 62.

[1] Suet. *Octav.* I: *ea gens a Tarquinio Prisco rege inter minores gentes adlecta in senatum, mox a Servio Tullio in patricias traducta procedente tempore ad plebem se contulit, ac rursus magno intervallo per Divum Iulium in patriciatum redit.*

[2] Sui *Marci Reges* v. anche Liv. XXVII 6, 16; 36, 5. Nulla sappiamo se vi fossero rapporti fra essi e *Marcius* il *vates illustris* Liv. XXV 12, 2.

Circa la concessione del patriciato per virtù delle *leges Cassia* e *Saenia* v. Tac. *ann.* XI 25; cfr. Cass. Dio XLIX 6 ad a. 33 a. C.

lato ignoto agli scrittori più antichi ed ai libri dei magistrati, è oltremodo dubbio se non adirittura falso, è più che probabile che essi fossero in origine plebei e che cercassero nobilitare le loro origini con codesto pseudo magistrato.

E poichè i Papirî facevano risalire il proprio patriciato in quell'anno preciso in cui sorse il tribunato militare fornito della potestà consolare (444 a. C.), parrebbe naturale pensare che per via di quest'ultima magistratura abbiano conseguito di far parte di quella mezza nobiltà delle *minores gentes,* le quali, dopo qualche generazione, venivano assimilate al patriciato vero e proprio. Questo processo constatiamo essersi con certezza verificato anche per i Papirî dal 336 in là, ossia una generazione dopo l'approvazione delle leggi Licinie-Sestie. Dal 336 in là, in quel tempo in cui uno dei consoli doveva necessariamente essere patricio, li vediamo infatti colleghi di consoli plebei.

Le ulteriori notizie sui Papirî pontefici o *reges sacrorum* dal tempo della cacciata dei re e del Papirio pontefice massimo al tempo della caduta del decemvirato (449 a. C.) mostrano che i Papirî non si contentavano di risalire alla creazione del tribunato militare e della censura, ma che, al pari di tutte le altre *gentes minores,* aspiravano, a seconda di tendenze più o meno aristocratiche, a far risalire la loro nobiltà al tempo dei re, ovvero dei primi consoli della libera repubblica. Se pertanto Cicerone consultando un libro di Fasti civili trovava che il primo fra i Papirî delle *minores gentes* era stato il pseudo console del 444, per loro conto i Papirî stessi si erano create origini ancora più vetuste.

Certo non meritano molta fede le notizie relative ai sacerdozi dei Papirî prima della metà del V secolo, ma non la meritano nemmeno le altre tradizioni che dànno un nome

diverso a proposito del primo *rex sacrorum* della libera repubblica e che in occasione della caduta del decemvirato ricordano un pontefice massimo della gente Furia anzichè della Papiria.[1] I Fasti sacerdotali anteriori al 387, se pure ve ne erano stati, perirono in massima parte durante l'incendio Gallico; le traccie assai scarse a noi pervenute per mezzo di autori e di epigrafi hanno tutto l'aspetto di ricostituzioni recenti fatte per mezzo di memorie domestiche.

Le falsificazioni sacerdotali dei Papirî non sono quindi un fenomeno particolare e specifico di codesta *gens*, ma rientrano nella categoria delle altre analoghe per mezzo delle quali si facevano risalire alle origini dello Stato romano i capostipiti delle più celebri genti. Basti ripensare ai Fabî, ai Claudî, ai Valerî, ai Quinctî fra i patrici; ai Minucî, ai Marcî, agli Junî Bruti fra i plebei. Anche rispetto ai sacerdozi, noi troviamo dapprima le vanterie genealogiche dei Geganî, dei Lucrezî, dei Pinarî, dei Canuleî a cui succedono quelle dei Marcî, dei Calpurnî, dei Pomponî.[2] Noi constatiamo che mentre una versione generalmente accettata affermava che la figlia del re pontefice Pompilio Numa si sarebbe sposata con quel Marcio da cui sarebbero derivati i *Marci Reges*,

[1] In Fest. p. 318 s. v. *sacrificulus* [*rex*] si legge [*primus memoratur post reges exactos* . . . — *utus*. Si pensò già a torto ad un *Sicinius Bellutus;* ma è stato pure osservato che codesta *gens* era plebea. La restituzione accolta anche dal Mommsen *Roem. Forsch.* I p. 116 n. 98 di *Sulpicius Corn*utus è possibile, ma non sicura. La correzione *Br*]*utus* accolta dal Lindsay presuppone una restituzione del testo che non reputo giusta.

Dei pontefici massimi che Numa ebbe durante la libera repubblica noi conosciamo ventitre v. C. Bardt *Die Priester d. vier grossen collegien aus roemisch-republicanischer Zeit* (Berlin 1871).

Nell'elenco degli altri pontefici al Bardt è sfuggito *Horatius Pulvillus* ricordato da Sen. *dial.* VI 13, 1.

[2] Plut. *Num.* 10; 21; cfr. Dion. Hal. IV 7, Plut. *de fort. Rom.* 10.

Il nome dei Canuleî patrici o pseudo-patrici non figura nell'elenco del Mommsen *Roem. Forsch.* I p. 107 sgg.

altre versioni affermavano che egli Numa avrebbe avuto per figli un Pino, un Calpo, un Pompo, un Mamerco, per mezzo dei quali derivavano le loro origini, oltre agli stessi Marcî, i Pomponî, i Calpurnî ed i Pinarî.[1] I *Marcii Reges* ricollegarono codeste origini certamente con Re Numa dopo aver conseguito il sacerdozio di *rex sacrorum;* ed è spontaneo il pensiero che anche i Pinarî ed i Calpurnî e le altre famiglie testè ricordate abbiano vantate origini di questo genere dopo che riuscirono a far parte del collegio dei pontefici.

Le vanterie dei Papirî trovarono di buon ora eco nei racconti annalistici. Ciò è provato dal fatto che la tradizione canonica già parlava di quel senatore Papirio dall'aspetto maestoso anzi divino, il quale nell'atrio della sua dimora, vestito di abiti solenni, serenamente attese, al pari dei suoi colleghi, l'arrivo dei Galli invasori. Al barbaro Gallo che aveva osato carezzargli la barba fluente, Papirio avrebbe dato con lo scettro di avorio un fiero colpo sul capo determinando così la propria morte, segnando anzi l'inizio della strage di tutti i senatori e poi degli altri cittadini che non avevano cercato rifugio nel Campidoglio o nella fuga.[2] Catone rammentava poi quel Papirio Pretestato il quale avrebbe avuto il suo cognome dall'aver saputo ancor giovinetto tacere alla propria madre i segreti di Stato.[3]

[1] Plut. *Num.* 21 cfr. con Dion. Hal. II 86 extr., d'onde appare che Plutarco attingeva più largamente alle stesse fonti di Dionisio e non a Dionisio stesso.

Con Calpo e con le pretese dei Calpurnî pare vada del resto riconnesso Calpetus il preteso re Albano v. Dion. Hal. I 71. I Pinarî facevano risalire le loro origini a quelle della stessa Roma. Essi avrebbero infatti onorato Ercole al suo arrivo nel Palatino, Diod. IV 21; cfr. Liv. I 7. Dion. Hal. I 40.

[2] Liv. V 41, 9.

[3] Cat. apud Gell. *n. A.* I 23; cfr. Macrob. I 6, 18 sqq.

Sino dalla metà del II secolo a. C., se non prima, gli annalisti parlavano pertanto delle glorie dei Papirî. Ciò che agevolmente si comprende ove si consideri che a prescindere dai consoli e tribuni militari del V e della prima metà del IV secolo, i Papirî conquistarono la più grande reputazione grazie alle benemerenze di quel L. Papirio Cursore più volte vincitore e poi trionfatore sui Sanniti (324, 319, 309 a. C.).

Sulle gesta di L. Papirio Cursore e di suo figlio, pure domatore dei Sanniti, gli antichi riferivano particolari ed aneddoti di sapore religioso, che non erano registrati da tutti gli autori e che forse si ricomettevano con le memorie degli stessi Papiri. Nel complesso non v'è, mi pare, ragione di dubitare che essi abbiano per i primi pensato di glorificare le proprie gesta, i loro fasti sacerdotali e civili.[1]

Sarebbe infatti strano supporre che mentre tutte le principali genti romane avevano memorie domestiche, *laudationes funebres* ed *imagines* degli avi gelosamente custodite nel *tablinum*, non le possedessero quei Papirî che vantavano tanti magistrati curuli e che a ragione erano fieri delle gesta di L. Papirio Cursore, uno dei più grandi uomini di Roma durante il IV secolo, che le correnti nazionaliste, che

[1] Si consideri la storiella assai movimentata di L. Papirio censore nel 325 a. C. che avrebbe lasciato il campo a *pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur* e dell'umiliazione da lui fatta subire al *magister equitum* Q. Fabio Rulliano. Livio VIII 30, 7 nota che la storia di questa campagna era narrata diversamente dagli *antiquissimi scriptores* e che in *quibusdam annalibus tota res praetermissa est.*

A proposito del figlio di lui si raccontava pure la storiella del *pullarius* bugiardo punito Liv. X 40 e del *pocillum mulsi* da lui offerto in voto prima delle vittorie del 293 e del tempio eretto a Quirino, Liv. *ib.* 42; 46, Plin. *n. h.* VII 213; XIV 91.

conosciamo attraverso la narrazione di Livio, reputavano degno di essere paragonato con Alessandro Magno.[1]

Io non vedo motivi per pensare che sia da collegare con un annalista falsario della fine del I secolo anzichè con le memorie degli stessi Papirî la notizia sull'*ius Papirianum* che raccoglieva le *leges regiae*. Che se sono dubbi ed anche falsi i sacerdozi dei Papirî sino al 449 a. C., non v'è ragione di dubitare che i più alti sacerdozi dello Stato non siano però stati occupati dai Papirî per lo meno dal principio del secolo IV.

Nei tempi più antichi cariche curuli e sommi sacerdozi erano assai spesso riunite nelle stesse persone e sarebbe strano pensare che i Papiri, i quali furono tante volte consoli dopo il 366 a. C. e che raggiunsero la censura e la dittatura, non abbiano pur coperto l'augurato ed il pontificato.

I Fasti sacerdotali di Roma antica sono pressochè interamente periti; abbiamo solo sporadiche notizie intorno ai pontefici ed agli auguri. E ci manca quasi interamente l'elenco dei *reges sacrorum* poichè nelle memorie storiche non v'era occasione di rammentare persone che politicamente non avevano autorità di sorta. Ma a noi basti rammentare che nel 213 a. C. moriva L. Papirius Masso che era stato pontefice.[2] E con ciò la discussione su questo punto è del tutto esaurita.

[1] Liv. IX 17, 8.

[2] Liv. XXV 2; cfr. Bardt *op. cit.* p. 10 n. 32.

Reputo quindi del tutto inutile combattere l'Hirschfeld *Kleine Schriften* p. 245 allorchè, senza porgere un solo argomento, contro di me osserva: *An eine alte Familientradition der Papirier zu glauben, weil bereits in zweiten Punischen Kriege einige Mitglieder diesen Geschechts Priesterstellen bekleidet haben, liegt nicht der geringste Grund vor.*

III.

Quando ebbe luogo precisamente la pubblicazione delle *leges regiae?*

Se stiamo alla tradizione, dopo l'incendio Gallico si pensò a nascondere le *leges regiae* perchè si voleva in tal modo meglio vincolare l'animo del volgo.[1] Già gli antichi constatavano come i decemviri avessero serbate nella loro legislazione norme già fissate nell'età regia.[2] Ma, sia che le XII Tavole siano state compilate nella metà del V secolo, ovvero siano state rimaneggiate e pubblicate circa un secolo e mezzo dopo, resta sempre evidente che la divulgazione del diritto sacro non potè aver luogo che in seguito a quella del diritto civile. Non v'è quindi nulla di strano e di illogico nell'affermazione liviana. È naturale anzi il pensiero che l'*ius sacrum* sia stato pubblicato solo dopo il trionfo della plebe, vale a dire dopo l'approvazione della *lex Ogulnia* del 300 a. C., che ammise i plebei al pontificato ed all'augurato. Quello stesso progresso delle idee politiche e della coltura per cui nel 304 a. C. Gneo Flavio pubblicò l'*ius civile* condusse naturalmente anche alla divulgazione delle *leges regiae.*

Per raggiungere un termine cronologico gioverebbe conoscere la data della *lex Papiria de ritu sacrorum,* di cui fa parola Servio *ad Aen.* XII 836 *quod ait:* morem ritusque

[1] Liv. VI 1, 10 ad a. 389-388: *in primis foedera et leges — erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges — conquiri, quae comparerent iusserunt. alia ex eis edita etiam in volgus; quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, suppressa.*

[2] Dion. Hal. II 27.

sacrorum adiciam *ipso titulo legis Papiriae usus est quam sciebat de ritu sacrorum publicatam.*

Codesto raffronto può forse sembrare ancor più opportuno ove si tengano presenti le parole di Macrobio III 10, 5: *in Papiriano enim iure evidenter relatum est arae vicem praestare posse mensam dicatam.*

Su codesta *lex Papiria* noi abbiamo poi le notizie seguenti:

Fest. p. 347 s. v. *sacramentum.... qua de re lege L. Papiri tribuni plebis est his verbis:* quicumque praetor post hoc factus erit, qui inter cives ius dicet, tres viros capitales populum rogato; hique tres viri (capitales) quicu(m)q(ue) (post hac fa)cti erunt, sacramenta ex(igunto) iudicantoque, eodemque iure sunto, uti ex legibus plebeique scitis exigere iudicareque [esse] esseque oportet.

Cic. *de domo* 49, 127: *video enim esse legem veterem tribuniciam quae vetet, iniussu plebis, aedis, terram, aram consecrari: nec tam hoc ille Q. Papirius qui hanc legem rogavit, sensit neque suspicatus est, fore periculum ne domicilia aut possessiones indemnatorum civium consecrarentur.* Cfr. *ad Att.* IV 2, 3.

Gli elementi per determinare questa legge sarebbero dati, secondo il Mommsen, dal ricordo del pretore urbano che presuppone l'istituzione del *peregrinus* avvenuta nel 242 a. C. D'altra parte, osserva l'illustre storico, vi si presuppone la nomina nei comizi dei *triumviri capitales* già ricordata nella *lex repetundarum* del 124 circa a. C.[1]

[1] Mommsen *Roem. Staatsrecht* II³ p. 594.
Il fatto che nel 304 a. C. in seguito alla dedica dell'edicola della Con-

Ma ad una determinazione alquanto maggiore io sono condotto dai passi di Cicerone in cui si accenna alla *vis* di codesta *lex Papiria* per avvenimenti del 154 a. C.[1]

Ma se anche non abbiamo modo di precisare l'anno dell'approvazione della *lex Papiria,* constatiamo nondimeno che essa va raggruppata con quel movimento popolare per cui la plebe, dopo aver ottenuta la partecipazione ai sommi sacerdozi con la legge Ogulnia (300 a. C.) ed il pontificato massimo (al tempo di Tiberio Coruncanio, ossia fra il 255 ed il 252 a. C.), giunse a conseguire che i sacerdozi non venissero più creati per mezzo della *cooptatio* bensì dei comizi elettorali (*lex Domitia* del 103 a. C.).

La circostanza che nel 181 a. C. il Senato ordinò di bruciare i sette libri di filosofia pitagorica e gli altri sette di *iuris pontificii* (così già li indica uno scrittore contemporaneo) che si scoprirono sul Gianicolo nella tomba attribuita al re Numa, parrebbe provare che nel secolo II non si permetteva venissero divulgati i segreti del diritto sacro.[2] Ma

cordia per opera di Gneo Flavio *ex auctoritate senatus latum ad populum est ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebis partis maioris dedicaret* Liv. IX 46, 7 ha fatto più volte pensare che la *lex Papiria* di cui ci occupiamo vada riferita al 304 a. C., cfr. Rotondi *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912) p. 234 sg.

Ma mentre la legge del 304 presuppone l'iniziativa del senato ed una legge presentata *ad populum,* la *lex Papiria* ricordata da Cicerone presentata da un *tribunus plebi* presuppone invece un'ingerenza della plebe nelle questioni religiose che difficilmente può essere stata anteriore al 300 a. C.

[1] Cic. *de domo* 50, 130: *At videte quanta sit vis huius Papiriae legis in re tali . . . . Q. Marcius censor* (a. 164 a. C.) *signum Concordiae fecerat idque in publico conlocarat. hoc signum C. Cassius censor* (a. 154 a. C.) *cum in curiam transtulisset conlegium vestrum consuluit num quid esse causae videretur quin id signum curiamque Concordiae dedicaret . . . .* cfr. 53, 136. *C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum conlegium rettulisse eique M. Aemilium pontificem maximum pro conlegio respondisse: nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam recte posse dedicari.*

[2] Liv. XL 29. Plin. *n. h.* XIII 86 sq.

da questo racconto vanno invece ricavate le conclusioni opposte. I pretesi libri di Numa secondo il giudizio del pretore Q. Petilio contenevano concetti atti a dissolvere la religione nazionale.[1] Ma codesta falsificazione non precedeva l'età in cui l'*ius pontificium* venne divulgato; all'opposto le succedeva in quanto alle vecchie rigide norme di quel diritto nazionale, che era attribuito al pio re Numa, mirava a sostituire un nuovo diritto sacro compenetrato dalle idee più progredite del pitagoreismo già penetrato a Roma dal finire del IV secolo.[2]

Lo stesso fatto del resto che la decisione di bruciare tali libri fu presa dal senato, non già dietro diretta cognizione del collegio dei pontefici, bensì in seguito all'inquisizione ed alla testimonianza del pretore e dopo che di questa faccenda si erano già occupati i tribuni della plebe, dimostra una reale sostituzione dell'autorità civile del pretore a quella dei sacerdoti romani ed un'ingerenza della plebe in faccende di puro diritto sacro.[3]

[1] Liv. XL 29, 11: *lectis rerum summis cum animadvertisset pleraque dissolvendarum religionum esse* cet.

[2] Che i libri contenuti nella pretesa tomba di Numa fossero *philosophiae Pythagoricae* già dichiarava il vecchio annalista Cassio Emina apud Plin. *n. h.* XIII 86, che riferisce parte delle parole di lui. L'annalista contemporaneo Calpurnio Pisone *ib.* attestava *libros septem iuris pontificii totidem Pythagoricos fuisse.* Sempronio Tuditano scrittore dello stesso secolo affermava che gli scritti contenevano i *decreta* di Numa e gli scrittori posteriori quali Varrone e Valerio Anziate parlavano di *XII libri pontificales.*

Essi, come appare anche da Liv. XL 29, ripetevano i dati degli scrittori sopra citati. Da tutto il complesso risulta poi che Livio aveva visto solo Valerio Anziate, al quale ingiustamente rimprovera l'aver tirato fuori la storiella che vi erano libri di carattere pitagorico.

Sul pitagoreismo di Appio Claudio censore nel 312 a. C. già notato da Panezio v. Cic. *Tuscul.* IV 2, 4, cfr. Leo *Geschichte d. roem. Literatur* I (1913) p. 43 n. 1.

[3] Liv. XL 29, 11 sq. Cfr. invece ad es. Liv. XXVI 34.

Che nel II secolo a. C., si fosse di già proceduto alla divulgazione del diritto pontificio prova poi il fatto che Fabio Pittore e Catone lo illustrarono.[1] Anche Cassio Emina, se pure ciò non fecero altri annalisti del medesimo secolo, riferiva il testo delle leggi di Numa e probabilmente anche degli altri re.[2] Non è poi da escludere che codesta divulgazione avesse incominciato ad aver luogo vari decenni prima e che anzi non facesse capo all'attività di Tiberio Coruncanio, il plebeo che verso il 255-252 a. C. raggiunse per primo il pontificato massimo e che, pure per primo, incominciò ad insegnare pubblicamente il diritto e fece noti i suoi responsi anche in materia di *ius pontificium*.[3] Che

[1] Stando all'indicazione di NONIO p. 518 s. v. *picunnus* (cfr. MACROB. III 2, 3) i libri *iuris pontificii* di Q. Fabio (cfr. GELL. *n. A.* I 12, 14; X 15, 1) e gli altri frammenti in BREMER *Iur. antehadr.* p. 9 sgg. sarebbero da attribuire al più antico annalista Fabio Pittore della fine del III secolo. Da MACROBIO I 16, 25 (cfr. però III 2, 3) si menzionano i libri di Q. Fabio Massimo Serviliano pontefice (console nel 142 a. C.) in cui si parla pure di diritto pontificio (v. i fr. in PETER *Fr. h. R.* p. 76).

Non pare sia pertanto da escludere che vi fossero diverse redazioni di opere analoghe da parte di varie persone della stessa *gens*.

Su Catone v. CIC. *de sen.* 11, 38 che gli fa dire *septimus mihi liber Originum est in manibus . . . ius augurium, pontificium, civile tracto.*

[2] V. ad es. CASS. HEM. fr. 12* P in PLIN. *n. h.* XVIII 7: *Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare atque — ut auctor est Hemina — far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, id uno modo consecutus, statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum.* Cfr. apud PLIN. *n. h.* XXXII 20 = fr. 13 P: *Numa constituit ut pisces qui squamosi non essent, ni pollucerent* cet. Cfr. i frammenti successivi in PETER p. 70 sulle disposizioni degli altri re.

Non è improbabile che altri annalisti come Calpurnio Pisone avessero pure conoscenza dell'*ius pontificium* v. ad es. PLIN. *n. h.* XXVIII 14 = CALP. fr. 13 P.

[3] Di Tiberio Coruncanio *qui primus profiteri coepit* v. POMP. *in Dig.* I 2, 2, 35. PLIN. *n. h.* VIII 77 dice: *Coruncanius ruminalis hostias donec bidentes fierent puras negavit.*

Ciò non si riferiva all'*ius civile*, rispetto al quale si ricordavano i suoi responsi POMP. *l. c.* 38, ma al *pontificium*.

codesto secolo fosse maturo e propizio alla divulgazione di scritture di carattere religioso dimostra infine il *Furii vetustissimus liber* contenente le formule con cui gli Dei delle città nemiche venivano *evocati*. Codesto libro dai moderni si suole attribuire al console del 136 a. C.[1]

Lo stato delle nostre fonti non ci concede certo risolvere quesiti di questa natura in modo del tutto esauriente. Noi non siamo in grado di stabilire con tutta certezza se l'*ius Papirianum* rappresenti una collezione analoga a quella di Furio fatta per opera di uno dei Papirî che, come L. Papirius Masso morto nel 213 a. C., coprirono il pontificato negli ultimi due secoli della Repubblica, ovvero per opera del tribuno L. Papirio autore della lex omonima *de ritu sacrorum* testè accennata o infine di un giurista come quel Sesto Papirio, che fu uno degli uditori di Mucio Scevola, vale a dire di quel pontefice massimo (131 a. C.), che ebbe parte notevole, per quello che sembra, nella redazione finale degli Annali Massimi.[2]

Qualunque sia del resto l'anno preciso in cui ebbe luogo la pubblicazione delle *leges regiae*, siano esse un prodotto della metà del II ovvero del principio del primo secolo a. C., a

[1] MACROB. III 19, 6. Cfr. MUENZER in PAULY-WISSOWA *RE.* XIII Halbland col. 360 n. 78.

[2] POMP. *in Dig.* I 2, 2, 42: *Mucii auditores fuerunt complures sed precipuae auctoritatis Aquilius Gallus, Balbus Lucilius, Sextus Papirius.*

L'opinione del BREMER *Iurispr. antehadr.* I p. 132 che codesto Sesto Papirio sia la stessa persona di quell'altro Sesto Papirio che in POMP. *ib.* 2 è detto contemporaneo di Tarquinio il Superbo e compilatore dell'*ius Papirionum* non ha basi di sorta. È stata confutata dall'HIRSCHFELD *mem. cit.* p. 6. Ciò avevo di già notato anche io nella mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 658.

Non è però da escludersi che codesto Sesto Papirio della fine del II secolo o un altro Papirio degli ultimi due secoli della repubblica abbia creato il Sesto Papirio dell'età dei re.

noi preme stabilire che non esistono ragioni per negare che l'*ius Papirianum* si colleghi con l'attività abbastanza antica degli stessi Papirî e sia invece, come ormai i moderni ammettono, il frutto di una falsificazione dell'età cesariana od augustea.

L'*ius Papirianum* non era niente affatto una deliberata falsificazione letteraria. Esso conteneva le norme antichissime del diritto sacro raccolte dal collegio dei pontefici presieduto dai *reges sacrorum*, i quali rispetto all'attività dei pontefici avevano carattere di magistrati eponimi.

Il carattere eponimo dei *reges sacrorum* rispetto alle deliberazioni del collegio pontificio, sotto la cui sorveglianza era anche l'attività degli aruspici, risulta da Plinio *n. h.* XI 186: *L. Postumio L. F. Albino rege sacrorum post CXXVI Olympiadem cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis haruspices inspicere coeperunt.*[1]

Con questo carattere eponimo dei re ben si spiegherebbe il nome di *ius Papirianum* ove si ammettesse che il codice sacro fu designato con il nome del *rex sacrorum* sotto il cui *regno sacro* esso fu edito.

L'attribuzione di tali leggi sacre ai re, particolarmente a Numa, non rappresentava una falsificazione di carattere del tutto singolare; rispondeva invece a concetti allora vigenti intorno all'attività dei singoli re, rappresentati talora come personaggi più dediti alla religione che alla guerra, curanti

[1] Con codesta spiegazione si intenderebbe anche l'oscuro passo di PLINIO *n. h.* XIV 88: *Numae regis Postumia* (così il Detlefsen con Erm. Barbaro; i codici hanno *posthumi, postume, portumii lex est:* VINO ROGVM NE RESPARGITO.

Ma che cosa significherebbe una *lex Numae Postumia?* I moderni considerano corrotto il passo. Così ad es. il BRUNS *Fontes iur. ant.* VII ed. p. 8 ad l. corregge: *Numae regis post eum;* il BREMER *op. cit.* p. 136 legge: *post eum Romulum.*

il diritto sacro ovvero particolarmente atti a stabilire buone norme di governo civile. Cassio Emina, che scriveva nella metà circa del II secolo, già raccoglieva, come testè vedemmo, le norme del pio re Numa fondatore del collegio dei pontefici, pontefice egli stesso.

E poichè queste *leges* erano già da molto tempo pubblicate, di esse si valeva Cicerone, il quale se nei testi a noi pervenuti non ricorda l' *ius Papirianum,* accenna nondimeno esplicitamente alle leggi dei re, particolarmente a quelle scritte da Numa che esistevano ancora al suo tempo e che era quindi dato consultare.[1] Così Varrone, sebbene anch'egli di codesto *ius Papirianum* non faccia menzione, riferiva tuttavia i testi delle leggi di Numa, che anche per la natura non troppo arcaica della lingua in cui sono distesi è facile riconoscere ammodernati e che non v'è ragione di negare facessero parte della raccolta attribuita ad un Papirio.[2] Ed ove anche quel Granio Flacco, citato da Paolo,

[1] Per le varie leggi dei re v. Cic. *d. r. p.* II 14, 26 sqq. cfr. 31, 53 *pro Rab. perd. reo.* 4, 13; 5, 15; per quelle di Numa *d. r. p.* II 14, 26 *idemque Pompilius . . . legibus* [*his*] *quas in monumentis habemus;* V 2, 3 *illa autem diuturna pax Numae mater huic Urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor fuisset quas scitis extare.* Cfr. *de domo* 12, 33: *quid est enim aut tam adrogans quam de religione, de rebus divinis, caerimoniis, sacris pontificum conlegium docere conari aut tam stultum quam, si quis quid in vestris libris invenerit, id narrare vobis aut tam curiosum quam ea scire velle, de quibus maiores nostri vos solos et consuli et scire voluerunt?*

Risulta da queste ultime parole che sebbene le norme fondamentali del diritto pontificio fossero già note (lo erano già a Catone ed a Fabio nel II secolo, come vedemmo) nondimeno una parte dei commentari pontifici rimase segreta, ad es. l'interpretazione di quelle stesse leggi che erano state pure in parte divulgate. Il fenomeno è comune ed è durato e dura anche oggi. Chi non pensa agli archivi segreti aperti solo in parte e con precauzioni?

[2] Fest. p. 189 s. v. *opima spolia: . . . M. Varro ait opima spolia esse, etiam si manipularis miles detraxerit, dummodo duoi hostium . . . non sint ad aedem*

che dell'*ius Papirianum* fece un commento, possa essere identificato, come si è più volte pensato, con quell'omonimo scrittore che nell'età di Cesare scrisse *de indigitamentis*, non ne deriva, come all'Hirschfeld pare, che codesta falsificazione fu fatta solo alla fine della libera repubblica.[1] Da codesta identificazione si ricaverebbe soltanto che alla fine della repubblica era incominciato il commento di una serie di leggi reputate autentiche e raccolte già da tempo più antico.

La questione del resto dell'origine dell'*ius Papirianum* si connette strettamente con quella sulla genesi delle ampie notizie che noi leggiamo in Livio, in Dionisio, in Plutarco ed in altri autori a proposito delle *leges regiae* che vediamo poi citate in Festo, in Servio ed in Macrobio.

Un più profondo esame dei frammenti di Cassio Emina, di Calpurnio Pisone e degli altri annalisti più vetusti ci dovrebbe insegnare che è erronea l'opinione prevalente sulle fonti degli scrittori dell'età augustea in poi. Oggi da taluni

Iovis Feretri poni, testimonio esse libros pontificum in quibus sit; pro primis spoliis bove, pro secundis solitaurilibus, pro tertiis agno publice fieri debere; *esse etiam compelli reges † opimorum spoliorum talem:* cuius auspicio classe procinta opima spolia capiuntur, Iovi Feretrio darier oporteat et bovem caedito, qui cepit aeris CC [C...]. Secunda spolia in Martis ara in Campo solitaurilia utra voluerit caedito . . . tertia spolia Ianui Quirino agnum marem caedito, C qui ceperit ex aere dato. cuius auspicio capta, dis piaculum dato.

Nelle parole *compelli reges,* come è già stato ricavato dal confronto con SERV. *in Aen.* VI 860, va forse letto *Pompili regis.* Il carattere relativamente arcaico del testo delle leggi di Numa risulta ad es. da FEST. p. 6 s. v. *aliuta : . . . in legibus Numae Pompili :* si quisquam aliuta faxit ipsos Iovi sacer esto.

[1] PAUL. *in Dig.* L 16, 144 : *Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat* CENS. *d. d. n.* 3, 2: *etiam Granius Flaccus in libro quem ad Caesarem de indigitamentis scriptum reliquit.* Cfr. HIRSCHFELD *mem. cit.* p. 10.

si reputa che Plutarco dipenda quasi esclusivamente da scrittori come Dionisio, Livio ed Juba e che costoro alla lor volta non abbiano fatto che ripetere le invenzioni di Licinio Macro e di Valerio Anziate. Ma se è pur vero che Livio si valse soprattutto di questi storici e che non vide o raramente citò autori più antichi come Fabio Pittore e Calpurnio Pisone, da ciò non deriva affatto, come qualche moderno pensa, che Dionisio abbia proceduto costantemente con questo metodo e che Plutarco dipenda esclusivamente dagli autori sopra citati.[1] Ed ove anche così fosse, non si verrebbe in nessun modo alla conclusione che Licinio e Valerio Anziate inventarono tutto di sana pianta.

A conclusioni sicure a questo riguardo ci conduce l'esame del passo di Plinio in cui, a proposito delle false leggi di Numa, si riferiscono per estratto tanto le notizie degli annalisti più antichi come quelle dei più moderni come Valerio Anziate. E questo passo va confrontato con il testo di Livio, che si valse soltanto di quest'ultimo scrittore. Da questo confronto risulta all'evidenza che gli annalisti dell'età ciceroniana trassero in gran parte le loro informazioni dagli strati anteriori della tradizione annalistica.[2]

Il complesso abbastanza abbondante delle notizie che noi possediamo sulle leggi dei re, e gli elementi che erano contenuti nell'*ius Papirianum* appartengono a questo strato del II secolo, che rispetto alla storia di Roma era dagli antichi considerato come vetustissimo.

Invece di persistere nel considerare l'*ius Papirianum*

[1] Rispetto alle fonti di Plutarco il quesito è assai complesso. V. ad es. le giuste osservazioni di F. Leo *Die griechisch-römische Biographie* (Leipzig 1901) p. 160 sg.

[2] V. s. p. 262 n. 2.

come un prodotto di falsificazione letteraria della fine della repubblica, analogo quindi a quello che si tentò accreditare nel 181 a. C., allorchè avvenne la pretesa scoperta dei libri di Numa, sarebbe assai più utile studiarlo da un altro punto di vista. Invece di esaminare la sola questione delle fonti e di tentare di ristabilirle con criteri puramente estrinseci, con somiglianze di parole e di frasi, gioverebbe studiare la genesi delle idee sulla religione e sullo Stato, sul *fas* e sul l'*ius*, che vigevano nel II secolo a. C.

Codesto lavoro non è stato, ch'io sappia, ancora tentato; nè so se esso, allo stato attuale delle nostre ricerche e dei mezzi di cui disponiamo, possa esser condotto a buon porto.

Esso presupporrebbe una profonda indagine per stabilire quali erano i concetti originarii della religione romana e quali correnti sino dal secolo VI, grazie alla supremazia degli Etruschi, ed alle influenze morali e religiose dei Greci e dell'Oriente ellenico, li trasformarono. Certo nella religione romana vi sono contatti con dottrine pitagoriche e non è improbabile che fino dal IV secolo si sia sentito anche nel pensiero religioso quell'efficacia della Magna Grecia, che abbiano modo di stabilire nelle istituzioni politiche e militari, nel costume, nelle arti, nell'agricoltura.

La cultura della Magna Grecia ebbe una grande efficacia non solo per mezzo di Cuma a cui, seguendo ormai una vecchia *routine*, pensano pressochè esclusivamente gli eruditi moderni.

Se Cuma fu maestra dei Romani prima del V secolo, fu ben presto imbarbarita dagli Oschi [1] e per intendere la

[1] VELL. I 4, 2: *Cumanos Osca mutavit vicinia.*

grande influenza che i Greci dell'Italia meridionale esercitarono su Roma a partire dal IV secolo occorre pensare agli altri Stati sia ionî che dorî a Siracusa ed a Regio, a Taranto, a Velia ed a Napoli.[1]

[1] In opposizione a molte delle idee oggi prevalenti, ho svolto parte di questi concetti nella mia memoria relativa alla influenza della Sicilia, della Magna Grecia e della Campania sull'antica Roma v. le mie *Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica* (Torino 1908) p. 307-435. Quivi ho espresso le mie idee meglio che nella edizione americana di quest'opera (*Ancient Italy* Chicago 1908).

Io credo di aver richiamato l'attenzione ad una serie di passi e di fenomeni che abitualmente si trascurano.

IX.

LE RELAZIONI FRA I SACERDOZI

E LE

MAGISTRATURE CIVILI

NELLA REPUBBLICA ROMANA

Le relazioni fra i sacerdozi e le magistature civili nella repubblica romana.

I.

Quali relazioni intercedevano nell'antica Roma fra le podestà religiose e le civili? In che rapporto si vennero a trovare i sacerdoti di fronte ai magistrati curuli allorchè, venuta meno la monarchia, sorse il *rex sacrorum* circondato e controllato dal collegio dei pontefici?

Fra le magistrature civili e le religiose, stando a Teodoro Mommsen, il più poderoso trattatista del diritto pubblico romano, venne tirata una linea di confine con precisione ed acutezza romana. Il culto nazionale delle divinità venne del tutto affidato ai sacerdoti senza che i magistrati ne avessero partecipazione alcuna. Costoro non ebbero nella costituzione alcuna potenza teorica nè alcuna potestà giuridica.

Traendo infine argomento dalla circostanza che le cariche civili erano elettive e che i sacerdozi duravano a vita, il Mommsen giunge alla conclusione che le due sfere di attività erano in tutto e per tutto distinte fra loro.[1]

[1] MOMMSEN *Rom. Staatsrecht* II[3] p. 18: *so ist zwischen der Magistratur und dem Priesterthum der Republik die Grenzlinie mit römischer Schärfe gezogen.*

Queste affermazioni assolute rispondono del tutto al carattere dello *Staatsrecht* del Mommsen, monumento incrollabile di dottrina, ove però la logica e il sistema giuridico hanno una preponderanza eccessiva sullo sviluppo storico ed ove, come io faceva già valere molti anni or sono, quando il Mommsen non era stato rapito alla scienza, si concepiscono in termini troppo fissi, rigidi e costanti rapporti che si andarono invece man mano mutando per effetto di successivo cambiamento di condizioni politiche e morali.

L'autorità del Mommsen è stata così grande da lasciare traccie profonde negli scrittori posteriori anche per quelle parti in cui egli non colse sempre nel vero. Nulla di strano, quindi, che le sue affermazioni siano ripetute alla lettera, ad es., nel trattato sulla religione e sul culto dei Romani disteso da Giorgio Wissowa, scrittore veramente dotto ma che avrebbe recato maggior servigio alla scienza ove, liberatosi dalla schiavitù di criteri troppo assoluti, non avesse trascurato testi e notizie che pure meritano di essere esaminati ed avesse allargato con la comparazione storica il campo delle sue ricerche.

Anche il Wissowa afferma che rovesciata la monarchia le magistrature civili si trovarono in esplicita opposizione con le cariche sacerdotali. Una prova di codesta incompatibilità fra magistrature e sacerdozio egli la riscontra anche nelle diciture ufficiali delle cariche. Quelle sacerdotali, egli osserva, non sono mai coordinate con le civili; e riferendosi da capo alla autorità del Mommsen, constata come anche

Der gesammte vorschriftmässige Cultus der von der Gemeinde anerkannten Götter ist den Priestern überwiesen, ohne dass den Beamten irgend ein Antheil dabei oder auch nur ein Oberaufsichtrecht eingeräumt wäre . . . Umgekehrt sind in dem Gemeindewesen die Priester als solche ohne formelle Gewalt und ohne rechtliche Stellung.

nelle epigrafi le une siano enumerate accanto alle altre in serie nettamente distinte.[1]

Non darei eccessiva importanza a quest'ultima osservazione ove anco fosse esatta. Non so infatti se iscrizioni della fine della repubblica e soprattutto del principio dell'Impero siano specchio fedele dei rapporti che esistevano nei secoli precedenti quando fra le autorità civili e le religiose si iniziò quel dibattito che al tempo di Cesare e di Augusto aveva ormai percorso tutto il suo ciclo.

Il fatto che tra i titoli degli Scipioni non si accenna a sacerdozi costituisce certo un problema. Ma da una breve serie di fatti guardiamoci bene dal tirare eccessive conseguenze. Certo non le potremo trarre dalla circostanza che negli *elogia* del Foro di Augusto i sacerdozi in certi casi vengono ricordati in altri taciuti.[2] Non mancano del resto esempi di epigrafi della fine della repubblica dalle quali è lecito ricavare che la menzione delle magistrature civili si intrecciava con quelle delle religiose.[3] E se infine al principio dell'Impero noi vediamo che i sacerdozi sono menzionati in primo luogo,[4] ciò dipende, torneremo a rilevarlo, dalla restaurazione che Augusto tentò conseguire in tutte le istituzioni politiche e religiose.

[1] Wissowa *Religion und Kultus d. Roemer* 2.ª ed. p. 480.

[2] Negli *elogia* del Foro di Augusto l'indicazione dei sacerdozi manca, ad es. nel titolo di Appio Cieco censore (n. X) e di Emilio Paolo vincitore di Perseo (n. XV) e v'è in quello di Fabio Massimo Cunctator (n. XIII v. *CIL.* I² p. 192 sgg.). Poichè questi titoli sono stati composti in età recente non v'è da tirare conseguenze di sorta dal fatto che il pontificato e l'augurato di Fabio Massimo tiene dietro alle cariche civili.

[3] A prova del mio asserto cito il titolo di Marsala *Not. d. scavi* 1894 p. 389. *Mag. Pompeio Mag. f. pio imp. augure cos desig. por[tu]m et turres L. Plinius L. f. Rufus leg. pro pr. pr. des. f. c.*

[4] Così ad es. nell'arco di Pavia come osserva il Mommsen *op. cit.* II² p. 20 n. 2.

Prescindendo dalle epigrafi, vi è poi una serie di testi che si riferiscono all'età che dal IV va al I secolo, dai quali risulta che a Roma, come altrove, vi fu una vera lotta fra podestà civili e religiose, per cui le prime riuscirono ad emanciparsi dalle seconde da principio preponderanti. E poichè non tutti questi testi sono stati presi in considerazione o non sono stati per lo meno esaminati nel loro complesso e nel loro intreccio con altri fenomeni, intendo qui brevemente illustrarli.

Ai passi di autori e alle osservazioni che qui espongo vi sarebbe certamente molto da aggiungere; ed il soggetto che io sbozzo porge senza alcun dubbio materia di più estese ricerche. Ma a me basti nel caso avere indicato un sentiero; altri se lo crede potrà trasformarlo in un ampio cammino.

II.

Il Mommsen pensa che al cadere della monarchia le autorità religiose e civili si trovavano determinate, come sopra abbian visto, da precisi confini e che alle prime sia stata contesa qualsiasi indebita ingerenza nel campo esclusivamente riservato all'*imperium* ed alla *potestas* civile. Però egli stesso, senza potersene render ragione, constata il fatto che anche i pontefici avevano un *imperium* e che in un caso che ci è specificatamente indicato, vi furono contrasti tra codesto loro *imperium* e quello delle magistrature curuli.[1]

[1] Liv. XXXVII 51, 1 sq. ad a. 189: *certamen inter P. Licinium pontificem maximum fuit et Q. Fabium Pictorem flaminem Quirinalem . . . praetorem hunc, ne in Sardiniam profisciscereturr, P. Licinius tenuit. et in senatu et ad populum*

Il Mommsen crede per giunta di cogliere in errore Dionisio ove afferma che tutte le magistrature civili, ove si trattasse di sacrifici, erano soggette alla autorità dei pontefici.[1] Se ci si parla in un dato caso del diritto da parte del pontefice di fare uccidere nel Foro con il mezzo delle verghe l'adultero reo di incestuoso commercio con la Vestale, il Mommsen, che nega giurisdizione al pontefice, vi vede una deroga dalla legge comune.[2] E per effetto di questa stessa teoria, il Mommsen nega che i sacerdoti godessero di particolari privilegi di fronte agli altri cittadini, quando si trattava di pagare il tributo di guerra.

Contro questa rigida teoria sta la realtà storica. I sacerdozi erano coperti da quelle medesime persone che occupavano le sedie curuli. Basta dare uno sguardo all'elenco dei pontefici di Roma antica per constatare che non vi fu pontefice il quale, o anteriormente o successivamente, non abbia coperto l'ufficio di console e talora anche quello di dittatore e di censore. A questa norma costante non v'è che una eccezione sola, quella del pontefice massimo Cornelio Calussa, del quale avremo di nuovo occasione di discorrere.[3]

magnis contentionibus certatum et imperia inhibita ultro citroque et pignora capta et multae dictae et tribuni appellati et provocatum ad populum est.

[1] Dion. Hal. II 73: τὰς ἀρχὰς ἁπάσας, ὅσαις θυσία τις ἢ θεραπεία θεῶν ἀνάκειται, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας ἐξετάζουσιν cfr. Mommsen o. c. p. 18 n. 2.

[2] Liv. XXII 57, 3 ad a. 216 a. C.: *L. Cantilius scriba pontificius, quos nunc minores pontifices adpellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat ut inter verbera expiraret.* Fest. p. 241 M s. v. *probrum virginis vestalis.* Cfr. Mommsen *op cit.* p. 56 n. 4.

[3] Liv. XXV 5, 4: *Hic* (i. e. *P. Licinius Crassus*) *senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit. ante hunc intra centum annos et viginti nemo praeter P. Cornelium Calussam pontifex maximus creatus fuerat, qui sella curuli non sedisset.*

Più che l'affermazioni valgono i seguenti dati statistici:

1. — P. Cornelio Scipione Barbato pont. max. 304; cons. 328; dict. 306.
2. — Ti. Coruncanio pont. max. eletto verso il 255-252; cons. 280; dict. 246.
3. — L. Cecilio Metello pont. max. 243-221; cons. 251, 247, dict. 224.
4. — L. Cornelio Caudino pont. max. dal 221 al 213; cons. 237; cens. 236.
5. — P. Licinio Crasso pont. max. 212-183; cens. 210; cons. 205.
6. — C. Servilio pont. max. 183-180; cons. 203, dict. 202.
7. — M. Emilio Lepido pont. max. 180-153; cons. 187, 175; cens. 179.
8. — P. Cornelio Scipione Nasica Corculum pont. max. verso il 150; cons. 162, 155; cens. 159.
9. — P. Cornelio Scipione Nasica Serapio pont. max. 133-132; cons. 138.
10. — P. Licinio Crasso Muciano pont. max. 132-130; cons. 131.
11. — P. Mucio Scevola pont. max. 130 sino al 123 almeno; cons. 133.
12. — L. Cecilio Metello Delmatico pont. max. dopo il 123 sino al 104 circa; cons. nel 119; cens. nel 115.
13. — Gn. Domizio Enobarbo pont. max. nel 103-102 circa sino al 92, forse sino all'88 a. C.; cons. 96; cens. 92.
14. — Q. Mucio Scevola pont. max. dall'88 circa all'82; cons. nel 95.
15. — Q. Cecilio Metello Pio pont. max. dall'82 sino al 63 a. C.; console nell'80.

16. — C. Julio Cesare pont. max. 63-44. È il celebre dittatore, console per la prima volta nel 59.
17. — M. Emilio Lepido pont. max. dal 44 al 13-12; è il noto Triumviro, console nel 46, 42.
19. — Augusto.

Queste medesime osservazioni si possono fare rispetto agli altri membri del collegio pontificale ed agli auguri.[1] Agli alti sacerdozi venivano nominate persone che avessero già coperte le più elevate cariche curuli; e per giunta il pontefice massimo fu talora *princeps senatus*, il che maggiormente determinava quell'intreccio delle funzioni sacre con le civili che caratterizza lo Stato romano.

Fra i *principes senatus* vediamo infatti esservi stati ad es. i pontefici massimi P. Cornelio Corculo nelle *lectiones* del 147 e del 142 e M. Emilio Lepido proclamato sei volte a tale onore. *Principes senatus* furono molti alti personaggi che coprivano la carica di pontefici e di auguri come ad es. Q. Fabio Massimo, Q. Lutazio Catulo, P. Servilio Isaurico.[2]

Stando così le cose, verificandosi ad es., come nel 210, che il dittatore eleggesse a suo maestro della cavalleria il pontefice massimo, come non doveva del pari avvenire che le funzioni sacre e religiose non si intrecciassero a vicenda? Non era inevitabile che nascessero conflitti da incrocio di

[1] Formulo la mia affermazione ricavandola dagli elenchi dei sacerdoti romani raccolti dal BARDT *Die Priester der vier grossen Collegien aus roem. rep. Zeit* (Berlin 1871 progr.). Ho tenuto conto delle rettifiche del MÜNZER nei suoi accurati articoli in PAULY-WISSOWA *R. E. passim.*

[2] Rimando all'elenco dei *principes senatus* dato dal WILLEMS *Le sénat de la rép. rom.* I p. 112 sgg. confrontato con l'elenco dei pontefici e degli auguri pubblicato dal BARDT mem. cit.

podestà diverse e distinte?[1] E verificandosi, come nel caso di P. Licinio Crasso Dives, nel 209 a. C., che il pontefice massimo diventasse *praetor*,[2] non è naturale ripensare ai reciproci rapporti che l'*ius civile* aveva con il *pontificium* mentre si iniziava d'altra parte quel movimento, che prendendo come punto di partenza la pubblicazione del secondo, doveva condurre con il tempo alla indipendenza totale dell'*ius civile?* Non c'è forse detto che L. Marcio Filippo, quale console ed augure, propose ed ottenne l'abrogazione delle celebri leggi rogate dal tribuno della plebe M. Livio Druso, perchè non si era tenuto conto delle disposizioni della legge Cecilia-Didia? (91 a. C.).[3]

Contro la teoria del Mommsen sono del resto assodati i fatti seguenti:

1. — Rispetto ai culti dello Stato le funzioni dei sacerdoti non vennero mai interamente distinte da quelle dei magistrati. È bensì vero che in occasione di prodigi, di *piacula*, di interpretazioni di cose sacre, il senato richiedeva il parere dei pontefici e faceva eseguire quanto essi consigliavano.[4] Dal complesso però delle testimonianze degli antichi appare che del sacrificio erano incaricati i consoli;[5] e le

[1] Nel 210 il dittatore sceglie a *magister equitum* il *pont. max.* P. Licinio Crasso (sopra n. 5) Liv. XXVII 5, 19.

[2] Liv. XXVII 21, 5.

[3] Cic. *de leg.* II 12, 30: *quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet, sed etiam ad civitatis statum . . . . . maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum . . . . quid? leges non iure rogatas tollere, ut Titiam decreto collegii* (i. e. *augurum*), *ut Livias consilio Philippi consulis et auguris?* Cfr. *de domo* 16, 41; *pro Cornelio* I apud Ascon. p. 60 *K.*

[4] V. n. prec.

[5] Funzioni a cui partecipano in comune sacerdoti e magistrati sono ad es. quelle degli Argei e dei *Compitalia* Dion. Hal. I 38 Gell. *n. A.* X 24.

occupazioni di carattere sacro affidate a costoro erano così estese, da intralciare talora le loro funzioni puramente civili.[1]

In breve si manifestò quel fenomeno così frequente a Roma per cui anche fra magistrati civili non vi fu sempre una netta distinzione di attribuzioni, bensì incrocio di imperi e di potestà analoghe, talora identiche, affidate a diversi magistrati, i quali esercitavano talora nella totalità la medesima giurisdizione. Ciò provocava, come è noto, frequenti conflitti; conflitti che venivano risolti più spesso

Lo stesso si nota nel racconto di Dionisio X 32 a proposito della approvazione della *lex Icilia de Aventino publicando.*

V. ad es. Liv. XXXII 1, 9: *feriae Latinae pontificum decreto instauratae sunt.* Ma poco dopo, avendo accennato a prodigi a Suessa, a Formia, ad Ostia, a Velletri, fra i Brutti, aggiunge 13 sq.: *priorum prodigiorum causa senatus censuerat, ut consules maioribus hostiis, quibus diis videretur, sacrificarent.* Aggiunge tosto che gli *haruspices* furono *in senatum vocati ob unum prodigium*, ossia quello avvenuto sulla nave del proconsole Sulpicio che distingue dai *priora* indicati.

Esempi dell'attività dei pontefici in seguito agli ordini del senato, trasmessi per mezzo dei magistrati civili, sono infiniti. E il caso normale nel corso della tarda repubblica v. ad es. Liv. XXII 1; 9; XXIV 44; XXXII 1 sq.; XXXVI 2, 4; XXXVIII 44, 6; XXXIX 5, 9; XLI 16.

Esposizioni sommarie, come ad es. quelle di Livio XLI 9, 7, relative ai prodigi del 177 espiati dai consoli e di Appiano *b. c.* I 56 rispetto alle ferie stabilite da Silla, possono condurre ad interpretazioni erronee sulla attività diretta del magistrato senza tener conto del parere dei sacerdoti. Cfr. quanto fu notato qui s. p. 194 sg.

[1] Liv. XXXII 28 ad a. 197 a. C. I tribuni della plebe accusano il console del 198: *Quinctium rebus divinis Romae maiorem partem anni retentum ita gessisse tamen res uti si aut maturius in provinciam venisset aut hiems magis sera fuisset, potuerit debellare.*

L'accusa però non era del tutto giustificata perchè (v. Liv. *ib.* 9, 6) T. Quinzio si era mosso per la guerra *maturius quam priores soliti erant consules.* Cfr. i luoghi citati dal Weissenborn *ad l.*

Altri esempi di questo genere offrono ad es. la storia del dittatore Papirio Cursore, che abbandonò il campo nel Samnio per recarsi a Roma *ad auspicium repetendum* Liv. VIII 30 ad a. 325 a. C., quanto quella di Scipione Africano il Maggiore, trattenuto da occupazioni belliche essendo egli sacerdote Salio, Liv. XXXVII 33, 6 ad a. 190.

negativamente che positivamente in base al principio dell'intercessione, della *par maiorve potestas*, e che se erano causa di turbamenti erano pure una valvola di sicurezza contro l'abuso e la prepotenza del magistrato.

2. — I pontefici ebbero pure una certa giurisdizione, come Dionisio afferma, verso gli altri magistrati ove si trattasse di culti. Il pontefice non aveva soltanto quella giurisdizione, che anche il Mommsen rileva, sopra il Flamine Diale, ma anche sul Marziale, sul Quirinale, ed anzi su qualunque magistrato civile nel senso che poteva loro impedire di esercitare il loro ufficio ove ciò fosse in opposizione con i loro doveri di sacerdoti.

Ciò si è verificato più volte. La prima volta nel 242 a danno del console Postumio Albino, che era flamine Marziale, per parte del pontefice massimo L. Cecilio Metello;[1] e nel 215 a. C. Emilio Regillo flamine Quirinale non potè essere eletto console. Anche allora chi gli impedì tal nomina per ragioni di culto fu Q. Fabio Massimo, il quale era nello stesso tempo console e pontefice.[2] Il fatto si ripetè nel 183. C. Valerio Flacco flamine Diale, che nel 200 a. C.[3] aveva a

[1] Liv. *ep.* XIX: *Caecilius Metellus pontifex maximus A. Postumium consulem, quoniam idem et flamen Martialis erat, cum is ad bellum gerendum proficisci vellet, in Urbe tenuit nec passus est a sacris recedere,* cfr. XXXVII 51; Val. Max. I 1, 2. Cfr. Gell. *n. A.* X 15, 3: *equo Dialem flaminem vehi religio est; ⟨item religio est⟩ classem procinctam extra poemerium, id est exercitum armatum videre; idcirco raventer flamen Dialis creatus consul est cum bella consulibus mandabantur.*

Che il divieto di L. Cecilio verso A. Postumio fosse il più antico del genere pare potersi ricavare dal fatto che valse come di precedente allorchè codesto divieto fu richiamato in vigore da Augusto v. Tac. *ann.* III 71.

[2] Liv. XXIV 7, 12 sq.; 8, 10: *M. Aemilius Regillus flamen est Quirinalis, quem neque mittere a sacris neque retinere possumus, ut non deum aut belli deseramus curam.* Q. Fabio Massimo era stato creato pontefice sino dall'anno precedente 216 a. C., Liv. XXIII 21, 7.

[3] Liv. XXXI 50, 7.

stento ottenuto di essere eletto edile curule, non potendo, in causa il suo sacerdozio giurare nelle leggi (a. 184 a. C.), conseguì bensì di essere eletto pretore, dovette però assoggettarsi a restare in Roma per esercitarvi la giurisdizione urbana.[1]

Nel 180 sorse grave contesa fra il pontefice C. Servilio e L. Cornelio Dolabella duumviro navale. Questi era stato proposto come primo nella cooptazione a *rex sacrorum*. Il pontefice si oppose a che venisse inaugurato, ma il duumviro si rifiutò di abdicare. Il pontefice punì con multa il sacerdote-magistrato. E che non si trattasse di multa per ragioni sacre, le quali sfuggivano interamente per la loro natura alla giurisdizione civile, mostra il fatto che in quello stesso anno questi si appellò ai tribuni della plebe, che fu *certatum ad populum*, e che nei comizi si discusse sulla validità dell'ordine del pontefice e sulla convenienza di rimettere tale multa. La votazione nei comizi fu interrotta da segni celesti. Il pontefice massimo rinunziò ad ulteriore contesa ed insieme ai colleghi inaugurò in luogo di lui P. Clelio Siculo.[2]

L'impedimento da parte del pontefice massimo non ebbe già luogo per la incompatibilità esistente fra la magistratura curule e i sacerdozi; ma, nel caso speciale, per quelle stesse ragioni per cui al pontefice massimo era ancora vie-

[1] Liv. XXXIX 45.

[2] Liv. XL 42: *de rege sacrifico subficiendo in locum Gn. Corneli Dolabellae contentio inter C. Servilium pontificem maximum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirum navalem, quem ut inauguraret pontifex magistratu sese abdicare iubebat; recusantique id facere ab eam rem multa duumviro dicta a pontifice, deque ea, cum provocasset, certatum ad populum. cum plures iam tribus intro vocatae dicto esse audientem pontifici duumvirum iuberent multamque remitti, si magistratu se abdicasset, ultimum de caelo quod comitia turbaret intervenit. religio inde fuit pontificibus inaugurandi Dolabellae. P. Cloelium Siculum inaugurarunt qui secundo loco nominatus erat.*

tato di uscire dai confini d'Italia,[1] il *rex sacrorum* non poteva coprire nello stesso tempo la carica di duumviro navale o come oggi noi diremmo di ammiraglio.

Codeste contese, riferite saltuariamente da Livio, dovettero verificarsi assai spesso; e per il 131 ne avremmo maggiore notizia, se ci fosse pervenuta per intero l'opera di questo storico. Notiamo ad ogni modo che nel 131 il pontefice massimo-console Licinio Crasso minacciò di multa il collega nel consolato Valerio Flacco ove avesse abbandonato Roma per recarsi a combattere Aristonico in Asia. Il pontefice, come è ben noto, chiese ed ottenne per sè questo onore e fu primo ad uscire d'Italia. La sorte non gli fu però fortunata e venne ucciso in guerra. Anche allora vi fu intervento del popolo rispetto alla multa inflitta dal pontefice ed un vero conflitto fra le attribuzioni sacre e civili.

Fra tutti gli esempi di questo genere il più significativo è poi quello riferito per il 189. Si ripetè infatti quanto era già avvenuto nel 242. Il pontefice P. Licinio trattenne il pretore Q. Fabio Pittore di recarsi in Sardegna perchè era

[1] Liv. *ep.* LIX: *P. Licinius Crassus consul, cum idem pontifex maximus esset, quod numquam antea factum erat, extra Italiam profectus proelio victus et occisus est.* Cic. *Phil.* XI 8, 18: *cum Aristonico bellum gerundum fuit P. Licinio L. Valerio consulibus. rogatus est populus quem id bellum gerere placeret. Crassus consul, pontifex maximus, Flacco conlegae, flamini Martiali, multam dixit si a sacris discessisset; quam multam populus Romanus remisit; pontifici tamen flaminem parere iussit.*

Ancora nel 205 il console pontefice massimo P. Licinio Crasso cedette la provincia Sicilia *quia sacrorum cura pontificem maximum in Italia retinebat* Liv. XXVIII 38, 12.

La questione se un sacerdote potesse e dovesse o no lasciare i *sacra* per recarsi nella provincia che gli fosse toccata fu discussa daccapo nel 176 e nel 171 a. C. a proposito di P. Licinio Crasso, che come pretore non volle lasciar Roma adducendo a motivo i *sacra*, come console volle invece abbandonarla per andare in Macedonia, v. Liv. XLI 15, 9; XLII 32. Codesto Licinio, se mal non vedo, è sfuggito agli elenchi del Bardt.

flamine Quirinale. *In Senatu* dice Livio *et ad populum magnis contentionibus certatum et imperia inhibita ultro citroque et pignera capta et multae dictae et tribuni appellati et provocatum ad populum est.*

L'esito fu favorevole al pontefice: *religio ad postremum vicit; ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus; et multa iussu populi ei remissa.*[1]

Da questo passo capitale non solo risulta l'incrocio delle competenze pontificie con quelle dell'autorità civile, del diritto sacro, in origine del tutto estraneo alla ingerenza del popolo, con quello dei tribuni della plebe e dei comizi legislativi, ma emerge un vero e proprio *imperium* riconosciuto ai pontefici.

3. — Di un'antica giurisdizione sacerdotale intrecciantesi con quella dell'autorità civile abbiamo un'altra indicazione ove si riconosce che il pretore non aveva alla sua volta diritto di far giurare nella sua giurisdizione il flamine Diale e le vergini Vestali, le quali, come è noto, erano *in manu* del pontefice massimo.[2]

A questo proposito Livio racconta all'anno 200 che venne eletto edile curule Q. Valerio Flacco. Egli avrebbe dovuto giurare, come era consuetudine, nelle leggi entro cinque giorni oppure abdicare. Ma il giurare gli era impedito dal sacerdozio. Si trovò una via d'uscita con il consenso dei consoli e dei tribuni della plebe, facendo giurare in luogo di lui il fratello L. Valerio pretore designato. E ciò fu ap-

[1] Liv. XXXVII 51.

[2] Gell. *n. A.* X 15, 5: *iurare Dialem fas numquam est. ib.* 31: *verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam.*

provato da un plebiscito.[1] Codesta difficoltà venne superata, a quanto pare, una volta per sempre perchè diciassette anni dopo, nel 183, vediamo che a pretore fu eletto un altro C. Valerio Flacco, pure flamine Diale, al quale, perchè potesse rimanere a Roma ed attendere al sacerdozio, fu assegnata giurisdizione urbana.[2]

Di questa esenzione dalla giurisdizione del pretore rimase viva l'efficacia, come abbiamo già sopra detto, sino all'Impero ed alla cristallizzazione dell'editto pretorio perpetuo.

Ora è naturale la domanda se, non essendo sottoposti alla giurisdizione civile il flamine Diale e soprattutto le Vestali, non lo fosse pure il pontefice massimo il quale aveva *in manu* quest'ultime e che aveva pure il diritto di eleggere il Diale.

Le nostre fonti non ci permettono di dare una risposta decisiva. Ci concedono tuttavia di formulare l'ipotesi che in origine i pontefici massimi avessero una giurisdizione molto più estesa, la quale venne man mano limitata a vantaggio del pretore. E questi finì non solo per assorbire tutto l'*ius civile* ma anche quelle parti dell'*ius divinum* e particolarmente del *religiosum* che avevano stretti rapporti con l'amministrazione civile. Ne è prova il fatto che le disposi-

[1] Liv. XXXI 50, 6 ad a. 200: *comitiis aediles curules creati sunt forte ambo, qui statim occipere magistratum non possent... C. Valerius Flaccus, quem praesentem creaverant, quia flamen Dialis erat, iurare in leges non poterat: magistratum autem plus quinque dies, nisi qui iurasset in leges, non licebat gerere. petente Flacco, ut legibus solveretur, senatus decrevit ut, si aedilis, qui pro se iuraret, arbitratu consulum daret, consules si iis videretur, cum tribunis plebis agerent, uti ad plebem ferrent. datus qui iuraret pro fratre L. Valerius Flaccus praetor designatus. tribuni ad plebem tulerunt plebesque scivit, ut perinde esset, ac si ipse aedilis iurasset.*

[2] Liv. XXXIX 45: *uti flamini Diali utique altera iuris dicendi Romae provincia esset.*

zioni dell'*ius religiosum* sui funerali sono pure ricordate nell'editto pretorio.[1]

Se pertanto l'adultero reo di incestuoso commercio con la Vestale veniva ucciso a colpi di verghe nel Comizio per ordine del pontefice massimo, ciò non rappresenta un'anomalia od una deroga dalla legge civile, ma all'opposto un residuo dell'antica giurisdizione dei pontefici che si era andata man mano attenuando.

Prova evidente del resto dell'esistenza di questa giurisdizione sacerdotale è il fatto che non solo veniva accordato ai pontefici il segno esterno proprio dei magistrati e dei senatori, la *praetexta*, e che al pari delle Vestali e del *flamen Dialis* avevano littori,[2] ma dal fatto che alle Vestali era accordato il « diritto di grazia » nel caso che un condannato a morte si fosse per caso in esse imbattuto.[3] Anche la circostanza che contro le Vestali non valeva, come non lo valeva da parte dei tribuni della plebe verso il dittatore il giorno del trionfo, il « diritto di intercessione » accenna a residui di giurisdizione propria. Ciò è ancor più

[1] Cic. *de leg.* II 23, 58 sqq. V. i frammenti della Tab. X. Codeste medesime disposizioni facevano parte dell'*ius pontificium* v. Cic. *ib.* cfr. 22, 57. Le ragioni dell'intervento civile rispetto ad es. alla sanzione *hominem mortuum ni Urbe ne sepelito* risulta dall'osservazione ciceroniana *ib.* 23, 58: *credo vel propter ignis periculum.*

Sulle disposizioni dell'edito pretorio perpetuo v. i frammenti in Bruns *Font. iur. Rom.* cap. XVI e VII p. 220.

[2] Liv. XXXIII 42 ad a. 196: *iis triumviris* (i. e. *epulonibus*) *item ut pontificibus lege datum est togae praetextae habendae ius.*

Su littori dei pontefici Labeo apud Gell. *n. A.* XV 27. Su quelli delle Vestali Plut. *Num.* 10. Sul littore del flamine Diale Plut. *quaest. Rom.* 113.

[3] Plut. *Num.* 10. Con questo diritto di grazia si riconnettono i casi di intercessione delle Vestali presso i giudici a favore di parenti o di altre persone da esse raccomandate, v. ad es. Cic. *pro Fonteio* 21, 46. Suet. *Caes.* 1. Tac. XI 32.

dimostrato dal fatto che al pontefice rimase per certi casi l'*ius edicendi* e quello *agendi cum populo in contione*.[1]

A questo medesimo risultato si giunge ove si tenga presente, che i sacerdoti erano immuni dal pagare il tributo di guerra il quale diritto, stava in stretto rapporto con la corrispondente esenzione dal prender parte alle imprese militari.

Il diritto di esenzione dal tributo per parte dei sacerdoti è stato, è vero, negato dal Mommsen.[2] Questi pensa che nel 196 i pontefici e gli auguri vennero obbligati a pagare lo stipendio di guerra, a cui si eran sottratti per gli anni precedenti, perchè erano sempre stati sottoposti a tale obbligo.[3] Dalla dichiarazione degli antichi risulta invece che, traendo occasione dal disordine finanziario che risultò negli anni successivi alla guerra contro Annibale ed appoggiandosi forse alle prestazioni volontarie che in quella circostanza fecero senatori, cavalieri e plebei,[4] si cercò di assoggettare anche i sacerdoti a quei tributi a cui erano tenuti tutti gli altri cittadini. Se i sacerdoti protestarono ciò mostra che vantavano antichi diritti di esenzione. Ove

[1] Cfr. Gell. *n. A.* I 12, 11: *sed Papiam legem invenimus, qua cavetur, ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat.* L'*ius edicendi*, già negato dal Mommsen, fu poi riconosciuto da lui stesso in seguito alla scoperta degli atti dei ludi secolari di Augusto.

[2] Liv. XXXIII 42, 2 ad a. 196: *sed magnum certamen cum omnibus sacerdotibus eo anno fuit quaestoribus urbanis, Q. Fabio Labeoni et L. Aurelio. pecunia opus erat, quod ultimam pensionem pecuniae in bellum collatae persolvi placuerat privatis. quaestores ab auguribus pontificibusque quod stipendium per bellum non contulissent petebant. ab sacerdotibus tribuni plebis nequiquam appellati, omniumque annorum, per quos non dederant, exactum est.* Cfr. App. *b. c.* IV 34.

[3] Mommsen *Roem. Staatsrecht* III p. 239.

[4] Liv. XXVI 36.

costoro fossero stati in tutto o per tutto uguali agli altri cittadini, non si spiegherebbe perchè i Triumviri *reipublicae constituendae*, allorchè nel 43 a. C. vollero colpire tutti i ricchi, reputarono necessario indicare in modo esplicito i sacerdoti accanto ai forestieri ed ai liberti. Codesta esplicita menzione dimostra la possibilità che da parte dei sacerdoti si potessero invocare diritti di esenzione più o meno obliterati.[1]

Le notizie sull'esenzione dal pagare il tributo hanno invece un perfetto riscontro in quella dal servizio militare a cui avevano diritto non solo i Flamini ma anche gli altri sacerdoti, salvo il caso di «tumulto Gallico».[2] E codesta esenzione, come ricaviamo dalla legge della Colonia Genitiva, si estendeva anche ai figli dei sacerdoti.[3] In quest'ultima circostanza non è già da vedere, come il Mommsen ha pensato, una aggiunta di tempi posteriori,[4] ma all'opposto un tratto assai vetusto che si ricollegava colla superiorità politica e morale dell'antico sacerdozio rispetto alla costituzione.

Che i pontefici ed in complesso i sacerdoti avessero avuto una posizione giuridica migliore di quella che fu in seguito loro riconosciuta, si ricava da quanto ci vien detto intorno al loro diritto di far parte del Senato.

Livio racconta che nell'elezione del 212, allorquando si procedette all'elezione del pontefice massimo, fu prescelto P. Licinio Crasso, che si apparecchiava a chiedere l'edilità

[1] V. la mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 627.

[2] Plut. *Cam.* 41, 8; *Marc.* 32. Cic. *Acad. pr. or.* II 38, 121; cfr. Dion. Hal. IV 62. Sull'esenzione (o meglio in questo caso divieto) dall'attendere ad occupazioni militari per il *rex sacrorum* v. Dion. Hal. V 1.

[3] *Leg. col. Genit.* 66.

[4] Mommsen *op. cit.* p. 243 n. 2.

curule, al console Q. Fulvio Flacco ed a T. Manlio Torquato, che era già stato console due volte e per giunta censore.

A proposito di questa scelta ci viene detto che da 120 anni, ossia dal 332 a. C., non si era mai verificato il caso che fosse stato chiamato all'ufficio di pontefice massimo chi non avesse già coperta una magistratura curule.[1]

Questo racconto va connesso con quanto è riferito rispetto al 209 circa l'inaugurazione del flamine Diale Valerio Flacco. Questi non era stato un modello di virtù; ma diventato sacerdote, mutò vita, si spogliò degli antichi costumi, e si mostrò del tutto degno del sacerdozio. Il comune riconoscimento di tale cambiamento gli valse l'onore di essere introdotto in Senato e di rioccuparvi quel seggio che per l'indegnità dei suoi predecessori il flaminato aveva ormai perduto. Senonchè, allorquando fu introdotto nella curia, il pretore lo invitò ad uscirne. Valerio Flacco si appellò ai tribuni della plebe, rivendicando per sè il vetusto diritto del sacerdozio ossia la *toga praetexta* e la *sella curulis*.[2] Il pretore alla sua volta sostenne che non era il caso di far valere un diritto andato in disuso. Egli dichiarò invece di attenersi alla recentissima consuetudine e notò come nes-

[1] Liv. XXV 5, 4: *hic senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit. ante hunc intra centum annos et viginti nemo praeter P. Cornelium Calussam pontifex maximus creatus fuerat, qui sella curuli non sedisset.*

[2] Sul diritto della sella curule (ζίφρος ἡγεμονικός) e del littore (ῥαβδοῦχος) da parte del flamine Diale v. anche Plut. *quaest. Rom.* 113.

L'affermazione di Plutarco *ib.* che il *flamen Dialis* non aveva facoltà di aspirare e di coprire una magistratura (ἀρχὴν οὐκ ἐφεῖτο λαβεῖν, οὐδὲ μετελθεῖν) risponde più ad uno stato di fatto che ad un principio di diritto. Più esatto è Gellio *n. A.* X 15, 3, il quale, ove in base alle informazioni di Fabio Pittore, dice che il flamine Diale non poteva vedere « *classem procinctam extra pomoerium* » *id est exercitum armatum*, aggiunge: *idcirco raventer flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur.*

suno, a memoria di padre o di avo, sapesse di tale diritto esercitato a favore del flamine Diale. I tribuni della plebe si schierarono dalla parte di Valerio Flacco facendo notare che se i Flamini anteriori non avevano saputo far valere i loro diritti, da ciò non doveva venir danno nè al sacerdozio e tanto meno a Valerio Flacco uomo di santi costumi. E così, osserva Livio, per merito di Valerio, il Senato e la plebe deliberarono che egli venisse accolto nella Curia.[1]

Da questi due racconti, al pari che da tutti i fatti sopra esposti, risulta pertanto che la condizione giuridica dei sacerdoti romani si andò con il tempo mutando; che la loro giurisdizione ed i loro privilegi furono in origine più estesi di quello che riscontriamo più tardi. E si ricava che non vi furono infine quelle rigide norme, quelle esatte distinzioni fra le due sfere di azioni sacerdotale e civile che si è voluto ricavare tenendo presenti gli ultimi secoli della repubblica e considerando come norma fissa ciò che fu invece il risultato di un lungo sviluppo storico.

Ciò premesso, vediamo se ci è ora concesso di stabilire nelle linee generali questo sviluppo storico e di determinare quali furono i fatti e le circostanze che condussero alla trasformazione a cui abbiamo accennato.

[1] Liv. XXVII 8 ad a. 209: *ingressum eum curiam cum L. Licinius praetor inde eduxisset, tribunos plebis appellavit. flamen vetustum ius sacerdotii repetebat: datum id cum toga praetexta et sella curuli ei flamonio esse. praetor non exoletis vetustate annalium exemplis stare ius, sed recentissimae cuiusque consuetudinis usu volebat: nec patrum nec avorum memoria Dialem quemquam id ius usurpasse. tribuni rem inertia flaminum obliteratam ipsis, non sacerdotio damno fuisse cum aequom censuissent, nec ipso quidem contra tendente praetore magno adsensu patrum plebisque flaminem in senatum introduxerunt, omnibus ita existimantibus, magnis sanctitate vitae quam sacerdotii iure eam rem flaminem obtinuisse.*

III.

Nelle sue origini la società romana era governata da *patres* di *gentes* che riunivano in sè tanto l'*imperium*, il comando militare, quanto la *potestas* civile strettamente congiunta con la religiosa. La caduta della monarchia, specialmente la cacciata dell'elemento etrusco rappresentato dai Tarquinî, non segna affatto una netta divisione di tali autorità.

Roma rimase ancora per molto tempo governata dai pontefici per quello che aveva rapporto alla giurisdizione civile. Tuttociò che si trattava nei *comitia curiata*, che si riferiva alla nascita, alla adozione, all'adrogazione, al matrimonio ed al testamento, infine al processo rimase di competenza dei pontefici.[1] Essi dovettero invece perder man mano terreno, stando alla tradizione, di fronte alla provocazione od appello da parte del popolo sopratutto nei riguardi del diritto penale.[2]

Non v'è ragione di dubitare della dichiarazione degli antichi, ove dicono che il pontefice era «l'arbitro» di tutte le cose umane e divine, che ad esso spettava l'interpretazione del diritto.[3] Ciò infatti non è vero soltanto per l'età più

[1] Sull'adozione Cic. *de domo* 13, 34; sull'adrogazione Gell. *n. A.* V 19; sui testamenti *ib.* XV 27; cfr. Gaius II 101.

[2] La tradizione infatti anticipa la *provocatio ad populum* riferendola al tempo del re Tullo Ostilio Liv. I 26, 8, al tempo di Valerio Publicola nel primo anno della repubblica 509 v. ad es. Liv. II 8, 2 o per opera del console Valerio del 449 ad es. Liv. III 55, 4. Nel fatto tal legge fu rogata nel 300 a. C. da un console Valerio, Liv. X 9.

[3] Liv. I 20, 6 Numa: *cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit;* cfr. Dion. Hal. II 73. Paul. *ep. Fest.* p. 126 M. *Maximus*

antica, ma perdurò sino alla fine del III ed al II secolo in cui per opera di Tiberio Coruncanio (verso il 255 a. C.), di Licinio Crasso e dei due Mucî Scevola, vennero poste le basi dell'*ius civile* più tardi distinto dal pontificio.[1]

Codesta estesa giurisdizione venne man mano a modificarsi sia per l'incremento delle magistrature aventi *imperium militare* sia per lo svolgimento della coscienza popolare. Nondimeno le traccie di essa rimasero assai vive sino all'Impero, sia che si parli di matrimonio confarreato, di adozione o di testamento.[2]

La prova del lungo perdurare di questo elemento sacro nel diritto costituzionale è poi fornita dall'*ius auspicii* che

pontifex dicitur, quod maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit vindexque contumaciae privatorum magistratuumque.

Fest. p. 185 M. s. v. *ordo sacerdotum: pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque.* Queste parole quanto quelle di Pomponio in *Dig.* I 2, 2, 6: *omnium... harum* (i. e. *leges XII Tabularum et ius civile*) *et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant ex quibus constituebatur quis quoquo anno praeesset privatis,* hanno in fondo conferma nel passo di Cicerone *de orat.* III 33, 134 ove, dopo essersi parlato dell'utilità che ai cittadini avevano recato nell'interpretare il diritto Ti. Coruncanio, P. Licinio Crasso e Cornelio Scipione (il genero di Lutazio) si aggiunge: *qui omnes pontifices maximi fuerunt ut ad eos de omnibus divinis atque humanis rebus referretur, eidemque in senatu et apud populum et in causis amicorum et domi et militiae consilium suum fidemque praestabant.*

[1] Sulla originaria congiunzione del diritto pontificio con il civile v. Cic. *de orat.* III 136: *nam pontificium* (i. e. *ius*) *quod est coniunctum* (i. e. *cum iure civili*) *nemo discit.*

Cfr. Cic. *de leg.* II 19, 47: *velut in hoc ipso genere quam magnum illud Scevolae faciunt, pontifices ambo et eidem iuris peritissimi. « Saepe, inquit Publi filius, ex patre audivi pontificem bonum neminem esse nisi qui ius civile cognosset ».* Nell'età ciceroniana però si tendeva a sostenere l'indipendenza del diritto civile dal pontificio v. *ib.*

[2] Sul matrimonio confarreato non occorre dimostrazione. Sull'adozione v. Tac. *hist.* I 15. Gaius I 102. Circa il testamento basti ricordare i casi in cui esso era depositato presso le vergini vestali v. ad es. Suet. *Aug.* 101.

pervade tutta quanta l'attività politica romana.[1] E questo si mostra vigoroso non solo verso il 158 a. C. in cui furono approvate le leggi Aelia e Fufia, considerate come il più valido propugnacolo che la religione recava al governo aristocratico, ma ancora un secolo dopo. Tanto è vero che il tribuno rivoluzionario Clodio le fece abolire e non curò quell'*ius obnuntiationis* che rendeva possibile agli auguri di intralciare, occorrendo, lo sviluppo delle riforme e delle idee improntate a concetti popolari. Ma egli stesso, allorchè lo reputò utile ai suoi fini, finse rispettare codeste stesse norme.[2]

[1] Cic. *de leg.* II 12, 31: *maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum. neque vero hoc, quia sum ipse augur, ita sentio, sed quia sic existimare nos est necesse. quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere? quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus augur «alio die» dixerit? quid magnificentius quam posse decernere ut magistratu se abdicent consules? quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? quid? leges non iure rogatas tollere, ut Titiam decreto conlegii, ut Livias consilio Philippi consulis et auguris? nihil domi nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari?*

[2] Più dei commenti dei moderni giova riferire i passi principali in cui Cicerone deplora costantemente queste riforme *pro Sestio* 15, 33: *lata lex est ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet; ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret, ut lex Aelia, lex Fufia ne valeret; qua una rogatione quis est qui non intellegat universam rempublicam esse deletam;* 53, 114; *post redit. in Sen.* 5, 11: *tribunus plebis* (i. e. *Clodius*) *tulit ne auspiciis obtemperaretur, ne obnuntiare concilio aut comitiis, ne legi intercedere liceret; ut lex Aelia et Fufia ne valeret, quae nostri maiores certissima subsidia rei publicae contra tribunicios furores esse voluerunt.* Cfr. *in Pison.* 4, 9: *lex Aelia et Fufia eversa est propugnacula murique tranquillitatis et otii;* cfr. Ascon. *ad l.* p. 7 sq. Kiess.; *in Vatin.* 9, 23: *qui primum eam rem publicam, quae auspiciis inventis constituta est, iisdem auspiciis sublatis conarere pervertere, deinde sanctissimas leges, Aeliam et Fufiam dico, quae in Gracchorum ferocitate et in audacia Saturnini et in conluvione Drusi et in contentione Sulpicii et in cruore Cinnano, etiam inter Sullana arma vixerunt, solus conculcaris ac pro nihilo putaris* cfr. 2, 5; 7, 18; 15, 37. Cfr. *de harusp. resp.* 27, 58; *de prov. consul.* 19, 46. Cass. Dio XXXVIII 13.

La data delle leggi Aelia e Fufia si ricava, come è noto, dal passo *in Pison.* 5, 10 *centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus.*

Il diritto degli auguri controbilanciava in certo modo, per quel che sembra, il pontificio e si riconnetteva, forse, come io ho fatto osservare altrove, con il carattere etnico di due elementi: l'antico romano ed il sabino che diventò pur potente in Roma dopo la caduta della monarchia.[1]

Certo nella più vetusta compagine dello Stato l'elemento religioso era preponderante. E non è, credo, il caso di far getto senz'altro della dichiarazione di Giovanni Lido ove afferma che i più antichi magistrati dei Romani erano stati i sacerdoti.[2] Non è nemmeno escluso che sia da dare qualche peso anche alle parole di Niccolò Damasceno ove dichiara che nel frattempo in cui, causa le *Feriae Latinae*, i magistrati romani si dovevano recare sul Monte Albano, la Città veniva governata dai sacerdoti.[3] E non è forse

[1] La tradizione comune accettata anche da Cicerone nel *de legibus* riconnette l'augurato e gli auspicia con Romolo, il pontificato con il Sabino re Numa. V. tuttavia quanto ho osservato nella mia *Storia critica di Roma* I 2 p. 720.

[2] LYD. *de mag.* 1, *proem.*: ἱερέας γενέσθαι τὸ πρὶν τοὺς ὕστερον ἄρχοντας τοῦ Ῥωμαίων πολιτεύματος οὐδενὶ τῶν πάντων ἤγνόηται. Più tardi il sacerdozio aveva perduto qualsiasi carattere di magistratura; perciò LIDO *ib.* 35, dopo aver rammentati i consoli, i questori, i tribuni della plebe, osservava: πλὴν εἰ μή τις καὶ τοὺς λεγομένους παρ' αὐτοῖς ποντιφικας (ἀντι τοῦ ἀρχιερεῖς νεωκόρους) εἰς ἄρχοντας ἀριθμεῖν ἐθελήσοι. Non è però chiaro se le successive parole γνώμῃ γὰρ αὐτῶν καὶ κρίσει τοὺς νόμους ἔγραφον οἱ ἀρχαῖοι καὶ τὰ ὠνια διετύπουν si riferiscano solo agli ἀγορανόμοι = *aediles* immediatamente dopo ricordati od anche in parte ai pontefici.

[3] NIC. DAM. in *FHG.* III p. 429: τοὺς ἱερεῖς διαδόχους αὐτῶν (i. e. degli ὕπατοι o *consules*) τῆς δικαιοσύνης εἶναι. Per quanto vedo, queste parole non sono state ancora oggetto di speciale esame.

Veramente a questo riguardo la tradizione afferma che sino dai primi anni della libera repubblica la città, in assenza dei suoi magistrati, fu governata dal *praefectus Urbi* e si ricordano come tali senatori consolari; vedine l'elenco in WILLEMS *Le sénat de la république romaine* I p. 67 sg. Cfr. CH. WERNERUS *De feriis latinis* (Coloniae 1888).

Il MOMMSEN *op. cit.* I[3] p. 666 suppone che ciò debba spiegarsi per effetto della nomina del *praetor* che risiedendo in Città rese inutile il *praefectus*

inopportuno notare a confronto che anche fra gli Edui della Gallia nel frattempo in cui v'era interruzione nel governo per parte dei magistrati questo veniva assunto dai sacerdoti.[1]

Roma nelle sue origini pare abbia avuto un governo allo stesso tempo teocratico e militare, fenomeno che si verificò ad es. nelle città dell'Etruria e che constatiamo in molte altre regioni del mondo antico.[2]

Ci fu senza dubbio lotta fra questi due elementi che si alternarono a vicenda. Sotto questo punto di vista la tradizione rispecchia uno stato di cose che talora si verificò ove presuppone che durante l'età regia Roma fu governata da principi di carattere militare come Romolo o Tullo Ostilio, ovvero sacerdoti come il pontefice re Numa Pompilio e suo nipote Anco Marzio.

Urbi. Senonchè, io l'ho fatto notare varie volte, i nomi dei primi *praefecti Urbi* sono alquanto stereotipati e sospetti e non è del tutto fuori di luogo l'ipotesi che la tradizione annalistica attribuisca ad età mal sicure condizioni posteriori.

[1] Caes. *C. G.* VII 38 extr.: *qui per sacerdotes more civitatis esset creatus.*

[2] La tradizione afferma ad es. che il *rex* di Veii aspirava ad essere il *Sacerdos* del concilio dei XII popoli Liv. V 1. Sul *zilaχ* e sul *Sacerdos* dell'Etruria a Volsini v. il materiale raccolto da A. Rosenberg *Der Stadt der alten Italiker* (Berlin 1913) p. 51-62.

Sugli Stati della Grecia e di altre regioni in cui il sacerdozio era stimato pari in dignità al regno v. la dichiarazione di Plutarco *quaest. Rom.* 113. Ad es. rispetto a Taso v. Liv. XLV 5, 6 ad a. 168: *Theondan, qui summus magistratus apud eos erat, regem ipsi appellant;* per Tarso v. Athen. V p. 215 c; sull'ἀμφιπολία di Giove somma magistratura annua a Siracusa v. Diod. XVI 70. Altri dati sui βασιλεῖς magistrati v. in Gilbert *Handbuch d. griech. Alterth.* II p. 272.

Un ulteriore esempio porge Comana nella Cataonia. Il potere era ivi diviso fra il re βασιλεύς ed il sommo sacerdote ἱερεύς, che generalmente (ἐπὶ τὸ πολύ) appartenevano alla stessa famiglia ove i più (τὸ πλέον) ubbidivano direttamente all'ἱερεύς. Ad ogni modo presso tutti i Cappadoci, che non dipendevano direttamente dall'ἱερεύς, questi veniva appresso al re Strab. XII 2, 3 p. 531 C.

In conclusione, non solo durante il periodo della monarchia, ma anche nei primi tempi della libera repubblica a Roma si mantennero chiare le traccie di un governo in cui l'elemento sacerdotale era non meno vigoroso di quello militare.

La natura bellicosa del popolo romano, che, dato il carattere strategico del terreno su cui Roma era sorta, l'obbligò ad essere in continua lotta contro i popoli vicini e gli invasori lontani, il sopraggiungere dell'elemento Sabino nei primi decenni del V secolo, che rinnovò la stirpe, condussero necessariamente ad una energia maggiore da parte dell'elemento guerresco. Tuttavia la tradizione parla non solo della presenza dei pontefici allorchè fu approvata la legge delle XII Tavole, vale a dire una legislazione di carattere civile,[1] ma ammette che i primi tribuni della plebe dopo la caduta del decemvirato vennero nominati dal pontefice massimo.[2]

Non è forse il caso di discutere sulla perfetta veridicità di tali versioni e di stabilire quale delle due sia più veritiera dell'altra, se sia cioè più o meno degno di fede quest'ultimo racconto ovvero l'altro pur riferito poco prima da Livio, che si procedette direttamente alla creazione di venti tribuni militari sotto il comando supremo di due capi.[3] La storia di questo periodo è più che incerta; ma a noi preme constatare come vi fossere tradizioni di antichi scrittori secondo le quali i pontefici avevano una partecipazione di-

[1] Dion. Hal. X 57.

[2] Cic. *pro Cornel.* apud Ascon. p. 69 Kiess.: *decem tribunos plebis per pontificem, quod magistratus nullus erat, creaverunt.* Liv. III 54, 5: *factum senatum consultum ut decemviri se primo quoque tempore magistratu abdicarent, Q. Furius pontifex maximus tribunos plebis crearet et ne cui fraudi esset secessio militum plebisque.*

[3] Liv. III 51.

retta alla costituzione dello Stato assai maggiore di quella che apparisce in posteriori età.

Prova evidente che i magistrati primitivi di Roma erano allo stesso tempo i suoi sacerdoti, porgono le istituzioni che perdurarono ad Ostia. Ostia, com'è noto, era la più antica colonia romana; ivi è naturale trovare traccie di istituzioni vetustissime, così come nelle latine, ad es. in Benevento, Armonum, Fundi, troviamo menzione dei *consules* e dei *praetores* anzichè dei posteriori duoviri.

Orbene le somme magistrature sacerdotali e civili di Ostia erano costituite dai *praetores*, dagli *aediles* e dai *pontifices sacris Volcano faciundis*. Volcano infatti, ossia la divinità del fuoco dello Stato, era la divinità primordiale degli antichi Romani a cui col tempo succedette il culto di *Juppiter Optimus Maximus*.[1] Sotto questo punto di vista ha valore paradigmatico la notizia serbataci da Seneca che Marco Valerio Pulvillo, console nel primo anno della repubblica, attese alla dedica del Campidoglio valendosi della sua qualità di pontefice.[2]

Un ulteriore argomento del carattere sacro delle originarie magistrature viene dal fatto che anche la plebe pare essere stata in origine governata dai suoi *aediles*, vale a dire

[1] V. il materiale in *CIL.* XIV p. 10 sqq.

Rispetto al culto di Vulcano anteriore a quello di *Iuppiter Opt. Max.* v. la mia *Storia critica di Roma* I 2 p. 525; 701.

[2] Sen. *dial.* VI 13, 1: *Pulvillus effecit pontifex cui postem tenenti et Capitolium dedicanti mors filii nuntiata est. quam ille exaudisse dissimulavit et solemnia pontificia carmina verba concepit* cet. Passo sfuggito al Bardt *mem. cit.*

In Livio II 8, 6 ed in Dionisio V 35 Orazio Pulvillo non è detto pontefice; potrebbe quindi pensarsi ad un errore di Seneca. Tuttavia la circostanza che Cicerone *de domo* 54, 139 associa a quello di Tiberio Coruncanio pontefice massimo il nome di M. Orazio e l'occasione per cui egli parla della dedica che costui fece del Campidoglio, mi inducono a pensare che Seneca non abbia errato.

dai custodi del tempio di Cerere, ossia della divinità plebea per eccellenza.[1]

La tradizione superstite afferma, è vero, che rovesciato il governo dei Tarquinî si crearono magistrature curuli rivestite delle piene attribuzioni civili e militari già possedute dai re e che si riserbarono invece al *rex sacrorum* certe funzioni religiose che non potevano esser compiute da altri fuori che dal re politico.[2] In altri termini ci si indica quella netta divisione fra potestà civili e militari da un lato e facoltà religiose dall'altro, che corrisponde pienamente ai concetti del Mommsen e delle altre trattazioni moderne di diritto pubblico. Ciò non risponde però del tutto alla realtà. Lo stesso fatto che per procedere man mano alla elezione delle nuove magistrature supreme dello Stato era necessaria la nomina di uno o di più *interreges*, dimostra come le istituzioni della monarchia non siano scomparse ad un tratto.[3] E questa istituzione registrata come magistratura negli elogia ufficiali, alla quale fu talora sostituita la nomina del *dictator o magister populi comitiorum habendorum causa*, durò fino agli ultimi decenni della vita repubblicana.[4]

[1] Sugli *Aediles* ed il culto di Cerere rimando alle indicazioni raccolte nelle mie *Ricerche storiche e geografiche* p. 320.

Sul carattere sacro della magistratura degli *aediles* v. ora A. Rosenberg *Der Staat der alten Italiker* (Berlin 1913) p. 1 sgg.

[2] Liv. II 2, 1. Dion. Hal. V 1 extr. ad a. 509 a. C.

[3] Sugli *interreges* del 52 a. C. Ascon. *in Milon.* p. 29 Kiess. Quanto fosse esteso il campo dell'attività dell'*interrex* nel concetto più antico si può forse ristabilire da quanto ci è riferito rispetto al periodo della feroce restaurazione sillana v. Cic. *de lege agr.* III 2, 5: *omnium legum iniquissimam dissimilimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit: ut omnia quaecumque ille fecisset, essent rata.*

[4] Prescindendo da *dictatores comitiorum habendorum caussa,* che già Livio VII 9, 5 non reputava autentici, constatiamo sino dal 351 l'alternativa di *dictatores* e di *interreges* per codesto fine.

L'ufficio di *interrex* è poi ricordato non solo negli elogi di Appio Clau-

I due elementi furono così poco separati e distinti che il pontefice massimo, il flamine Diale e il Marziale continuarono a far parte del Senato. L'elemento religioso serbò parte così notevole nel Governo, che i magistrati civili nulla potevano compiere senza una precedente osservanza degli auspici ed una espiazione dei prodigi per mezzo dei pontefici. E la necessità di interpretare prima il volere degli Dei per mezzo del volo degli uccelli (*si aves addixissent*) sta in perfetta correlazione col concetto che per molto tempo reputò necessaria la *patrum auctoritas* prima di procedere alla rogazione di una legge davanti al popolo.

I *patres* in origine erano senatori; ad essi solo era affidato il culto di certi Dei; essi solo, come i *lucumones* dell'antica Etruria, conoscevano l'arte di invocare date divinità gentilizie divenute più tardi comuni allo Stato e di ottenerne favorevole assenso.[1] Il pontefice massimo non solo fa parte del Senato ma vi ha una posizione in origine così preponderante, sia che si tratti di questioni connesse coll'antico diritto gentilizio e con le *curiae* ovvero del processo, dei giorni in cui è lecito o non è lecito di agire in giudizio o di qualunque altra estrinsecazione dell'attività civile. Ed è appena necessario ricordare che fino al 304 i soli pontefici ebbero cognizione delle formule giudiziarie e di quelle *actiones* che furono loro sottratte e divulgate alla plebe per

dio Cieco (tre volte) e di Q. Fabio Massimo (due volte) ma anche di Paolo Emilio, il vincitore di Pydna (168 a. C.), v. *CIL.* I² *elog.* n. 10; 13; 15 p. 192-194.

[1] Come a Roma così a Veio dati culti erano propri di certe genti v. Liv. V 22, 4. Il fenomeno del resto è comune a tutta l'antichità.

Rispetto a Roma (ove vediamo ad es. i Nauzî congiunti con il culto di Minerva Dion. Hal. VI 69, gli Iulî con Vediove ed Apollo *CIL.* I 807; Liv. IV 29, 7, gli Aurelî con il Sole Paul. *ep. Fest.* p. 23 s. v. *Aureliam*), v. il materiale raccolto da A. De Marchi *Il culto gentilizio di Roma antica* nei *Rendiconti d. R. Istituto Lombardo* XXX (1897) p. 1 sgg.

mezzo di Gneo Flavio, l'edile curule eletto da quel partito che era diretto da Appio Claudio Cieco, di cui abbiamo diffusamente parlato nelle precedenti memorie di questo volume.[1]

IV.

In quale età, per effetto di quali avvenimenti le autorità civili o, per dire con più esattezza, l'imperio militare cominciò ad esercitare un'azione preponderante sull'autorità dei sacerdoti? Quando la giurisdizione civile del pontefice massimo venne sostituita da quella del pretore?

I testi superstiti non accennano menomamente ad un periodo di transizione, nè ci fanno comprendere come tale sostituzione sia avvenuta. Se, tentando di integrare le notizie superstiti, cercheremo di rintracciare i termini e la natura di codesta lotta, troveremo agevolmente che il fondamento di essa va cercato nello svolgimento comune alla storia di tutti quanti i popoli. A Roma esso fu favorito in modo particolare dalla natura strategica del suolo, la quale, come abbiamo testè detto, spinse i suoi abitanti a dedicarsi soprattutto alle armi. Esso va infine cercato in quel contrasto fra patrici e plebei e in quel trionfo delle classi popolari che è, per così dire, la spina dorsale di tutta la storia politica e costituzionale di Roma antica.

Le famiglie dell'antico patriciato non erano molto numerose. Ad esse solo spettavano gli uffici curuli; esse solo coprivano le cariche sacerdotali, le quali in origine si fondevano con gli stessi uffici civili. I *patres* non erano certo

[1] V. s. la memoria sull'*ius Flavianum* p. 217 sgg.

gli interessati a cangiare uno stato di cose rispondente ai loro interessi.

Il conseguimento di questo nuovo stato di cose avvenne invece per opera dei plebei, i quali, dopo avere incominciato a lottare per la difesa propria contro le prepotenze e l'usura dei patrici, dopo aver conseguito il riconoscimento legale della propria classe e dei propri magistrati (gli edili e i tribuni della plebe), cominciarono con l'ottenere partecipazione limitata ma diretta alle cariche militari, più tardi alle magistrature civili, finalmente agli uffici religiosi.

Le narrazioni di cui noi disponiamo per i due primi secoli della repubblica furono distese da giuristi e da letterati, quando l'eco di queste lotte s'era ormai affievolita, allorchè la plebe aveva già da lungo superati i rivali, quando infine l'interesse per i trionfi militari da un lato, per le lotte forensi dall'altro, era ormai preponderante. Sicchè non recava diletto nè aveva interesse pratico discorrere di questioni e di uffici religiosi, che avevano perduto gran parte della loro importanza politica.

Tutto ciò aveva l'aspetto di ruderi dell'antica coscienza religiosa che si era ormai andata dissolvendo. Perciò noi abbiamo ampie descrizioni di battaglie ovvero retoriche orazioni pronunciate nel Foro da personaggi del V secolo le quali non furono da nessuno udite e tanto meno raccolte. I particolari delle lotte fra podestà civili e religiose non furono oggetto di una tarda elaborazione annalistica. Ed è già molto se di esse troviamo qualche debole traccia in Livio, il quale in questo caso sentiva l'efficacia dei sentimenti antichi e resisteva alla tendenza, ormai fatta comune al suo tempo, di non riferire questioni d'indole religiosa.[1]

[1] Liv. XLIII 13: *non sum nescius ab eadem neglegentia, qua nihil deos*

La tradizione pone alla metà del V secolo la creazione del codice delle XII Tavole per opera di una magistratura puramente civile, ossia per mezzo dei decemviri, che avrebbero però avuto il *summum imperium* anche *militiae* e che si dicono privati del comando militare allorchè scoppia la rivoluzione che li rovescia.[1] Questa tradizione sta però in piena opposizione con il fatto che sino al tempo di Gneo Flavio la conoscenza del calendario e dell'*ius civile* è ancora un esclusivo privilegio dei pontefici.

Tenendo conto dello stato della tradizione superstite, sarebbe vano ricercare gli elementi di questa lotta per età così incerta. E non siamo del tutto sicuri che per il periodo anteriore ai decemviri ed ai *tribuni militum consulari potestate,* ossia a magistrati politici e militari, e che è naturale supporre controbilanciati dall'autorità religiosa e giudiziaria dei pontefici, sia realmente esistita quella assoluta preponderanza di magistrati civili che si sarebbero chiamati *consules* o meglio *praetores* e che avrebbero avuto il sommo governo dello Stato.

Lasciamo pertanto da parte le incerte narrazioni sul V secolo; rivolgiamo invece la nostra attenzione al successivo

portendere vulgo nunc credant, nuntiari admodum nulla prodigia in publicum neque in annales referri.

[1] Il sospetto riferito anche da P. Fr. Girard che i Xviri non avrebbero avuto l'*imperium* militare è in perfetta opposizione con i testi della tradizione antica, la quale riferisce invece che parte dei Xviri stavano alla testa dei due eserciti che combattevano contro i Volsci e gli Equi da un lato, contro i Sabini dall'altro v. Liv. III 41, 9 ad a. 449: *huic bellum in Sabinis M.' Rabuleio et Q. Poetilio additis collegis mandatum. M. Cornelius in Algidum missus cum L. Minucio et T. Antonio et K. Duillio et M. Sergio. Sp. Oppium Ap. Claudio adiutorem ad Urbem tuendam aequo omnium decemvirorum imperio decernunt.* Cfr. il diffusissimo racconto di Dionisio XI 21 extr.; 23 ove esplicitamente si dice che i decemviri fecero la proposta delle leve e condussero con propri auspici le legioni.

periodo che incomincia con la partenza dei Galli che Livio VI 1 considera come il vero principio della storia di Roma contrapponendolo all'età precedente resa oscura dalla lontananza dei tempi e soprattutto dalla mancanza di documenti scritti contemporanei.

La catastrofe Gallica segna in realtà un nuovo inizio non solo nella storia esterna ma anche nelle vicende interne di Roma. Molti patricî, anzi i più notevoli fra essi, come la stessa tradizione afferma, durante l'invasione gallica furono spenti.[1] I plebei e con essi i discendenti di coloro che, superati nelle età passate dai Romani, erano ormai aggregati ed assimilati, contribuirono poi notevolmente a salvare lo Stato.

Le ambizioni delle genti plebee vennero, secondo la tradizione, soddisfatte per mezzo delle leggi Licinie-Sestie per effetto delle quali fu anche ad essi concesso di coprire una delle due supreme cariche curuli.

Non è qui il caso di esaminare nei particolari il contenuto tradizionale delle leggi Licinie-Sestie, di verificare se, come la tradizione dice a lor riguardo, primo a coprire il consolato patricio fu un Sestio ovvero un Genucio e se realmente fu riconosciuto l'indiscutibile diritto dei plebei di coprire il consolato che per gli anni successivi sino al

[1] A parte il grande numero dei Romani periti durante la battaglia dell'Allia Liv. V 38, la tradizione liviana riferisce che all'uccisione di M. Papirio sarebbe succeduta quella degli altri senatori ed aggiunge V 41, 10: *post principum caedem nulli deinde mortalium parci, diripi tecta, exhaustis inici ignes.*

Diodoro XIV 116, 8: Ῥωμαῖοι δὲ τῶν μὲν οἰκιῶν κατεσκαμμένων τῶν δὲ πλείστων πολιτῶν ἀπολωλότων (cfr. *ib.* 115, 3: ἁπάντων τῶν νέων ἀπολωλότων). Molti dei Romani si salvarono con la fuga; ma costoro stando a Livio V 40, 5 erano: *maxime plebis turba.*

343 a. C., sia pure in modo sporadico, vediamo ancora coperto da due patrici.[1]

Resta però il fatto che nelle linee generali la tradizione su codeste leggi contiene del vero e che per effetto di esse i plebei incominciarono a coprire l'ufficio di console in quanto significava l'*imperium militiae,* non già in quanto rappresentava il pieno esercizio della *giurisdizione civile.*

Tant'è vero che, stando alla tradizione, rimase riservato ai soli patrici il terzo posto nel collegio dei tre magistrati eponimi, ossia quello di *praetor.*[2]

Codesta magistratura che, stando al nome, era l'esponente di un'attività militare, ma che viceversa venne con il tempo ad avere specifica competenza giuridica, fu negata ai plebei sia per il fatto che con l'*ius civile* era strettamente legato in origine il *fas*, ossia quell'elemento religioso che non si ammetteva nemmeno potesse essere rivelato e spiegato ai plebei, sia perchè si reputava *nefas* trasferire anche ai plebei il diritto degli auspici.

E se ai magistrati curuli scelti fra la plebe avveniva di non conseguire la vittoria, se ne dava appunto la colpa non già alla loro incapacità militare bensì alla mancanza da parte loro di giusti auspici.[3]

[1] Rimando alla mia critica delle leggi Licinie Sestie (*Storia di Roma* I 2 (Torino 1899) p. 133 sgg.) ove, pur dubitando dei particolari, già dichiarai p. 136: « che verso la metà del IV secolo si sia compiuta una « grande riforma dell'ordinamento costituzionale romano, non ostante i dub- « bi formulati da taluno dell'età nostra (B. Niese), non si può ragionevol- « mente negare ».

A torto quindi mi è stato più volte attribuito il pensiero di negare *totalmente* l'esistenza di tali leggi.

Sta però il fatto che in opposizione a sè stessa la tradizione ricorda ad es. per il 349 a. C. come consoli i due patrici L. Furio Camillo ed Appio Claudio; per il 343 pure i patrici L. Valerio Corvo ed A. Cornelio Cosso.

[2] Liv. VI 42, 11; VII 1, 1 ad 367-366 a. C.

[3] Liv. VII 6, 8 ad a. 362: *in expectatione civitas erat, quod primus ille de*

La vera conquista della giurisdizione civile da parte dei plebei è segnata, secondo la tradizione, dall'avvenimento di Q. Publilio «Philo» alla pretura. Ciò avvenne nel 336 a. C.[1] a tre anni di distanza dall'anno in cui codesto personaggio sarebbe riuscito a fare approvare le tre celebri leggi congiunte con il suo nome ossia:

1. Che i senatori dovessero esporre il loro parere sulla convenienza di approvare una data legge (*patrum auctoritas*) prima e non dopo che questa fosse rogata.

2. Che i patrici fossero tenuti anch'essi all'osservanza di ciò che era stato approvato nei comizi tributi, ossia dei plebisciti.

3. Che la plebe avesse diritto di coprire non solo una delle due cariche di console ma anche quella di censore.[2]

Anche i dati sulle leggi di Publilio Philo sono controvertibili. I plebei non conseguirono ambedue i seggi di console prima del 215, anzi del 172 a. C.[3] E, stando ai Fasti

plebe consul bellum suis auspiciis gesturus esset, perinde ut evenisset res, ita communicatos honores pro bene aut secus consulto habitura. forte ita tulit casus ut Genucius ad hostes magno conatu profectus in insidias praecipitaret et legionibus necopinato pavore fusis consul circumventus ab insciis, quem intercepissent, occideretur. quod ubi est Romam nuntiatum, nequaquam tantum publica calamitate maesti patres, quantum feroces infelici consulis plebei ductu, fremunt omnibus locis: irent, crearent consules ex plebe, transferrent auspicia quo nefas esset. potuisse patres plebi scito pelli honoribus suis; num etiam in deos immortales inauspicatam legem valuisse? vindicasse ipsos suum numen, sua auspicia quae ut primum contacta sint ab eo a quo nec ius nec fas fuerit, deletum cum duce exercitum documento fuisse ne deinde turbato gentium iure comitia haberentur.

[1] Liv. VIII 15, 9: *eodem anno Q. Publilius Philo praetor primus de plebe adversante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habiturum, est factus, senatu cum in summis imperiis id non obtinuisset, minus in praetura tendente.*

[2] Liv. VIII 12, 14.

[3] *Fasti Cap.* ad a. 172: *Ambo primi de plebe.*

superstiti, sino dal 351 il plebeo Marcio Rutilo, che cinque anni prima era stato il primo plebeo a conseguire la dittatura, avrebbe conseguito l'ufficio di censore.[1] Ma a noi non preme qui fare una minuta discussione sui particolari, che altrove abbiamo minutamente esaminato, quanto constatare che nelle linee generali la tradizione antica è nel vero.

È certo infatti che ai tempi di Publilio i plebei riuscirono ad ottenere pretura e censura. La pretura, più ancora del consolato, dopo la particolare specificazione della sua funzione nei decenni successivi all'approvazione delle leggi Licinie-Sestie, aveva relazioni strette con l'*ius civile*. E la censura sorta, stando alla tradizione, nel 444 o nel 435[2] se non rappresentava una diretta sostituzione dell'autorità civile alla preponderanza religiosa, sviluppò nondimeno col tempo un'attività che, non solo nei riguardi etici, ma anche rispetto al culto degli dei venne a trattare questioni che originariamente dovettero essere di esclusiva competenza pontificia.

Constatiamo infatti che Appio Claudio, censore nel 312 rese pubblico il culto di Ercole sino allora gentilizio, curato dai Potizî e dai Pinarî.[3] E nel 179 noi vediamo che i censori non solo si occupano, come di consueto, di riparare e di ornare i templi ma che *complura sacella publica, quae fuerant occupata a privatis, publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt.*[4]

[1] Sulla censura del 351 a. C. Liv. VII 22, 7 sq. *Fasti Cap.* ad a. 351 *C. Marcius L. f. primus e plebe;* sulla dittatura del 356 a. C. Liv. VII 17, 6.

[2] Liv. IV 8; 22, 7.

[3] Liv. IX 29, 9.

[4] Liv. XL 51, 8. Altri esempi di ingerenza di magistrati civili in fatto di edifici sacri vediamo ricordati ad es. da Cicerone *de harusp. resp.* 15, 32 ove ricorda il *Dianae sacellum in Caeliculo* distrutto da L. Calpurnio Pisone (console nel 58 a. C.) e gli altri *sanctissima sacella suffossa, inaedificata* da Sesto Atilio Serrano già questore di Cicerone poi *trib. pleb.* nel 57 a. C.

Può dubitarsi sulla data precisa in cui sorse la censura, però è degno di nota che quella del 444 a. C. assegnata ai più antichi censori corrisponde esattamente con l'anno in cui, secondo la tradizione, i plebei avrebbero teoricamente incominciato a coprire l'ufficio di *tribuni militum consulari potestate*, vale a dire la carica suprema dello Stato per ciò che si riferiva appunto all'*imperium*. La censura era sorta per fini militari in quanto dava un'esatta misura delle forze dello Stato messe in rapporto con l'assetto economico nazionale. Ma la censura per la stessa sua essenza e sino dal principio, in quanto rappresentava ed esprimeva un giudizio sulla dignità del cittadino appartenente o no ad una data classe del popolo ordinato in esercito, aveva pure un contenuto morale che stava in stretto contatto con quelle attribuzioni che sino dall'età più antica appartenevano alle supreme autorità religiose.

L'intreccio fra l'attività dei censori e dei pontefici, in via di fatto se non di diritto, risulta del resto in modo indiscutibile dalla circostanza che, mentre spettava ai censori l'appalto dei lavori pubblici, i pontefici avevano su ciò un'ingerenza assai efficace. Per mezzo dell'intercalazione regolando il calendario, favorivano o danneggiavano i loro amici o nemici di cui accorciavano la magistratura assecondando in conseguenza o no gli interessi materiali degli appaltatori. La tradizione infatti afferma esplicitamente che la negligenza abituale dei pontefici nel regolare il calendario era determinata da tali motivi.[1]

[1] Censor. *d. d. nat.* 20, 6: *quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur, aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quod depravarunt,*

Il IV secolo a cui appartengono le leggi Licinie-Sestie e quelle di Publilio «Philo», segna non solo l'inizio ma l'apogeo del trionfo delle idee laiche e della plebe, il principio dell'emancipazione delle autorità civili dalle sacerdotali. Ed in questo periodo, tra le leggi Licinie-Sestie del 367 e la *lex Ogulnia* del 300 a. C., che aprì ai plebei il pontificato e l'augurato, cade appunto l'attività di Appio Claudio Cieco censore nel 312 e quella dell'edile curule Gneo Flavio editore del calendario giudiziario (i Fasti) volgarizzatore dell'*ius civile.*

Poichè il secolo IV segna il trionfo delle idee civili e plebee ed un principio di limitazione delle prerogative sacerdotali, si intende come nel 334 si sia nominato per la prima volta a pontefice massimo Cornelio Calussa il quale non aveva ancora coperto cariche curuli. Ed a questo medesimo tempo ed ai decenni successivi si riferisce la circostanza che il flamine Diale perdette il diritto di sedere in senato.

Gli annali di Livio, gli unici che serbino in fondo ricordo, sia pure frammentario, di codesti fatti, ci vengono a mancare dal 293 al 218 a. C., vale a dire per quel periodo in cui più attivo che mai dovette essere lo svolgimento dell'attività militare ed in cui il trionfo della plebe fu del

adeo aberratum est ut C. Caesar . . . . duos menses intercalarios . . . . interponeret cet.

Solin. I 43: *qui (sacerdotes) plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtrahebant tempora vel augebant* cet.

Macrob. I 14, 1: *non numquam vero per gratiam sacerdotum qui publicanis proferri vel imminui consulto anni dies volebant modo auctio modo retractio dierum proveniebat* cet.

Il fenomeno in termini generici (senza indicarne le ragioni) era già deplorato da Cicerone *de leg.* II 12, 29: *diligenter habenda ratio intercalandi est: quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est.*

tutto raggiunto.[1] Nonostante queste lacune noi siamo in grado di tracciare in parte la storia di questo sviluppo per il secolo successivo durante il quale prosegue arditamente l'emancipazione dal diritto pontificio. Va certamente rilevato da un lato che nel 280 a. C., essendo censori il patricio L. Cornelio Scipione ed il plebeo Gneo Domizio Calvino, il lustro fu *conditum* dal collega plebeo dopo che aveva terminato di coprire la dittatura.[2] Si riconnette con lo stesso gruppo di fenomeni quanto era avvenuto sette anni prima rispetto al valore dei plebisciti.

La legge Ortensia (verso il 287 a. C.) fortifica e ribadisce una volta per sempre l'obbligo di tutti i patrici di ubbidire alle disposizioni dei plebisciti. S'inizia anzi il periodo in cui le magistrature curuli saranno non solo controbilanciate ma nella pratica subordinate al tribunato della plebe, ed il pontificato massimo viene coperto verso il 255 a. C. dal plebeo Coruncanio, che seguitando le tradizioni di Gneo Flavio divulga i segreti della giurisprudenza pontificia, porge egli stesso pubblico insegnamento dell'*ius civile* e dà responsi nel diritto sacro.[3]

I pontefici continuarono, è vero, fino a Mucio Scevola ad essere gl'interpreti ufficiali non solo del *fas* ma anche dell'*ius civile*. Essi, nonostante la pubblicazione avvenuta verso la fine del III od il principio del II secolo dell'*ius pontificium*, cercarono di mantenere segrete certe forme rituali e

[1] Sall. *hist.* fr. I 11 Maur.: *discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum.*

[2] Liv. *ep.* XIII *Gn. Domitius censor primus ex plebe lustrum condidit. Fasti Cap.* ad a. 180 a. C. *cens. L. Cornelius . . . Gn. Domitius . . . postq(u)am dictatura abiit.*

[3] Pomp. *in Dig.* I 22, 35; 38 cfr. con Cic. *de orat.* III 33, 134 sq. *de domo* 54, 139.

di non lasciar trapelare al volgo i criteri che essi seguivano nell'interpretazione delle norme, sebbene queste norme fondamentali del diritto pontificio fossero già state divulgate.[1]

Mucio Scevola aveva perfettamente ragione allorchè asseriva non potere essere buon pontefice chi non avesse una conoscenza dell'*ius civile*.[2] Ma evidentemente in tale dichiarazione, oltre all'espressione di un principio teorico, v'era l'affermazione di chi intendeva mantenere alto un vecchio ordine di cose. E contro questo stato di cose protestavano coloro che l'*ius civile* volevano ormai emancipato e distinto dall'*ius pontificium* e che alle norme della procedura contrapponevano i principi ricavati dalla filosofia e quella maggior libertà di pensiero che era naturale prodotto del movimento oratorio e dell'eloquenza.[3]

V.

Sebbene non si posseggano da noi gli elementi che sarebbero necessari per fissare i particolari di codesta lotta, è tuttavia lecito affermare che la resistenza dei patrici nel

[1] Cic. *de domo sua ad pontifices* 12, 33: *quid est enim aut tam adrogans quam de religione, de rebus divinis, caerimoniis, sacris pontificum conlegium docere conari aut tam stultum quam, si quis quid in vestris libris invenerit, id narrare vobis, aut tam curiosum quam ea scire velle de quibus maiores nostri vos solos et consuli et scire voluerunt?* 46, 121: *non dissimulo me nescire ea, quae, etiam si scirem, dissimularem, ne aliis molestus, vobis etiam curiosus viderer;* 54, 138: *dixi a principio nihil me de scientia vestra, nihil de sacris, nihil de abscondito pontificum iure dicturum: quae sunt adhuc a me de iure dedicandi disputata, non sunt quaesita ex occulto aliquo genere litterarum, sed sumpta de medio, ex rebus palam per magistratus actis ad conlegiumque delatis, ex senatus consulto, ex lege.*

[2] Cic. *de leg.* II 19, 47.

[3] V. ad es. Cic. *de leg.* I 5, 17; II 21, 52; cfr. *pro Murena* 12, 25.

concedere ai plebei l'accesso alle cariche sacerdotali fu molto più efficace di quella che riuscì loro di esplicare rispetto alla partecipazione all'*imperium militiae*, più tardi alla giurisdizione civile.

Non si vincono battaglie senza buoni generali ed in tutti i tempi, uomini di modeste origini ma della capacità militare e politica di un Agatocle e di un Napoleone si sono imposti ai brevetti di nobiltà di generali mediocri appartenenti a grandi famiglie. Il comando militare fu certo il primo ad esser conseguito dai plebei. E se anche non risponde esattamente al vero la notizia che i *tribuni militum consulari potestate* furono creati nel 444 per dar modo ai plebei di partecipare a codesta magistratura, la quale negli anni successivi nel fatto fu assai spesso coperta da patrici, nondimeno constatiamo come verso gli anni successivi alla guerra di Veii e con i Galli ed anteriori alle leggi Licinie-Sestie, i plebei riuscirono talora ad avere il comando militare con propri auspici.[1]

La tradizione è sostanzialmente nel vero ove afferma che per effetto delle leggi Licinie-Sestie del 367 a. C. l'ufficio di console fu parzialmente raggiunto dai plebei,[2] mentre dichiara che solo nel 300 a. C. i plebei conseguirono di coprire in parte l'ufficio di pontefice e di augure.[3]

[1] Livio stesso ad a. 444, dopo aver riferito la versione canonica sull'origine dei *tribuni militum consulari potestate* da crearsi *promiscue ex patribus ac plebe* per effetto della rogazione Canuleia (IV 6, 8), dice IV 7, 2: *sunt qui propter adiectum Aequorum Volscorumque bello et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duo consules obire tot simul bella nequirent, tribunos militum tres creatos dicant sine mentione promulgatae legis de consulibus creandis ex plebe et imperio et insignibus consularibus usos.*

I Fasti, come faccio daccapo notare nel seguito del presente volume, giustificano codesta diversa teoria.

[2] Il primo console plebeo che diresse operazioni militari fu secondo la tradizione L. Genucio nel 362 a. C. Liv. VII 6, 8.

[3] Liv. X 6-9.

La ragione di codesta maggiore resistenza era insita in quel sentimento di δεισιδαιμονία per cui il volgo, dopo tutto, riconosceva che solo i patrici avevano modo di conoscere la volontà degli Dei, di onorarne i culti, di determinarne il favore rispetto agli atti dello Stato.

La nomina dei duci, dei magistrati civili avveniva inoltre per via di elezione nei comizi. Quella dei sacerdozi si faceva invece per mezzo della *cooptatio*. I sacerdoti, come è noto, erano liberi di scegliersi i colleghi che occorreva mano mano sostituire a quelli che erano frattanto morti. Per molto tempo non vi fu possibilità di imposizione o di controllo popolare.

I sacerdoti patrici spiegarono tutta la loro tenacia nel conservare l'ultima cittadella del partito oligarchico. I patrici Cornelî eran riusciti a coprire sei volte il pontificato, che durante tutta la libera repubblica, fu conseguito da poco più di tredici famiglie, ed i plebei Cecilî lo tennero per ben tre volte e due volte i plebei Licini conseguirono pure il pontificato massimo.

Fenomeni uguali notiamo rispetto agli áuguri. Le notizie a noi pervenute sui Fasti di codesto sacerdozio ci porgono, come quelli dei pontefici, poco più di quaranta genti, delle quali circa quattordici appartenevano al patriciato e le genti plebee diventarono sempre più numerose a partire dalla fine del III secolo. Che anzi, ove si stesse ai dati superstiti, dovremmo ricavare che anche nel campo dei sacerdozi si verificò quello stesso fenomeno che ebbe luogo rispetto alle magistrature civili. Nonostante gli accordi presi acchè patrizi e plebei avessero parte uguale ai posti vacanti, la plebe finì per avere la prevalenza.[1]

[1] Cfr. Bardt *mem. cit.* p. 33 sgg.

Esaminando codesti nomi appare evidente che anche fra i plebei soltanto un numero ristretto di famiglie riuscì ad occupare gli stessi sacerdozi. Di regola i figli occuparono i posti lasciati vacanti dai padri.[1] Genti plebee del tutto oscure riuscirono ad occupare il pontificato e l'augurato solo dopo la seconda metà del II secolo, ossia in quel tempo che coincide colla rivoluzione dei Gracchi, la quale tolse al senato la preponderanza sino allora esercitata nel Governo e che chiamò a danno della Curia ai giudizi la classe dei cavalieri che rappresentava, per valerci di un'espressione non del tutto corrispondente, il « popolo grasso ». Solo dopo questa età vediamo comparire fra i pontefici i Fannî, gli Scribonî susseguiti con il tempo dagli Octavî e dai Ventidî e fra gli auguri vedremo i Marcî e i Vatinî, gli Hirzî ed i Cornificî.

I plebei che per primi riuscirono a coprire codeste cariche furono naturalmente presi dal fumo della nobiltà. I plebei Marcî, che pure per i primi avevano conseguita la censura e l'ufficio di pontefice, si fecero discendere dal re Numa Pompilio ed assunsero il cognome di *Reges* creandosi in tal modo un falso patriciato. Fatti di natura analoga si produssero rispetto ai Pinarî, ai Calpurnî, ai Pomponî, che si fecero pur passare per discendenti di quel re pontefice.[2]

Il carattere chiuso della oligarchia sacerdotale si andò man mano indebolendo per effetto di quelle stesse cause per

[1] Fra i varii esempi basti citare per il caso nostro Liv. XXX 26, 7 ad a. 203: *eodem anno Quintus Fabius Maximus moritur . . . . augur in locum eius inauguratus Quintus Fabius Maximus filius.* Cfr. XLI 21 a. 174 rispetto agli *Aelii.* Liv. XLI 13, 4 ad a. 177: *Pontifex eo anno mortuus est M. Claudius Marcellus, qui consul censorque fuerat. in eius locum suffectus est pontifex filius eius M. Marcellus.*

[2] Plut. *Num.* 21. Cfr. s. p. 255 sgg.

cui i tribuni riuscirono a trasformare lo Stato. E ciò fu pure il prodotto dell' efficacia dei commercii e delle idee filosofiche venute dalla Grecia.

Le nuove conquiste, che creavano nuovi e svariati rapporti con tanti popoli, conducevano pure ad accogliere nuove forme di culto e di superstizione, le quali intiepidivano il rispetto per la vecchia religione nazionale. E questa, indebolita dalle nuove superstizioni, era pur trasformata per virtù di sane correnti di pensiero.

Già nel 161 si parla di provvedimenti presi contro i filosofi ed i retori che vediamo confermati poi nel 92 a. C.[1] Ed è un fenomeno connesso che nel medesimo anno (161) venga approvata quella legge Fannia sumptuaria, la quale non solo limitava le spese nei conviti, ma indicava anche i cibi di cui era lecito valersi liberamente.[2]

Leggi di questa natura venivano facilmente violate. A nulla valse l'aver seguito il consiglio di P. Cornelio Nasica, che in quel tempo venne creato pontefice massimo, ed aver fatto distruggere il teatro presso il Palatino, di cui sino dal 154 si era incominciata la costruzione per ordine del censore C. Cassio Longino, appartenente a nota famiglia plebea, nemica degli aristocratici.[3]

[1] Gell. *n. A.* XV 11.

[2] Gell. *n. A.* II 24, 2: *iurare apud consules verbis conceptis non amplius in singulas cenas sumptus esse facturos quam centenos vicenosque aeris praeter olus et far et vinum, neque vino alienigena sed patriae usuros.* Cfr. Athen. VI p. 274 sq.

[3] Liv. *ep.* XLVIII: *cum locatum a censoribus theatrum exstrueretur, P. Cornelio Nasica auctore, tamquam inutile et nociturum publicis moribus ex senatus consulto destructum est.* Cfr. Val. Max. II 4, 2 e Vell. I 15, 3 che dice che ciò fu fatto un triennio dopo la censura di L. Cassio, 154. Ora Livio riferisce questo fatto prima del discorso di Catone per indurre i Romani a dichiarar guerra a Cartagine. Il fatto non avvenne dunque nel 154 (data che dall' Jordan *M. Catonis quae extant* p. LXXXVI è attribuita a quell'o-

Codeste restrizioni non avevano in fatto virtù di trattenere la costituzione ed i costumi entro gli antichi confini. Letterati come Cratete di Mallo, giunto a Roma nel 159 a. C., venivano avidamente ascoltati. Poco dopo celebri filosofi come Diogene, Carneade e Critolao (nel 155) stupivano i Romani per la loro dottrina ed eloquenza. Nel Senato venivano introdotti dal pretore A. Postumio Albino, fervente cultore quanto altri mai della letteratura greca, anzi autore di una storia romana scritta in greco.[1]

Sarebbe del tutto ozioso insistere su questi ed altri fatti analoghi perfettamente noti e generalmente apprezzati nella loro giusta luce.

Il lusso, come è noto, era andato crescendo in modo spaventevole dopo le vittorie su Filippo di Macedonia ed Antioco di Siria (197-190) e a nulla era valsa la *lex Orchia* che mirava a frenarlo (181). Esso era divenuto maggiore dopo Pidna e la conquista della Macedonia (168), e più tardi, dopo la distruzione di Corinto e di Cartagine (146). Per un complesso di fatti e di cause a tutti note e che non occorre ricordare, l'antica compagine dello Stato insieme alla coscienza nazionale si trasformavano. Tuttociò accresceva

razione) ma nel 151-150. Ora nel 150 P. Cornelio Nasica era già succeduto come pontefice a M. Emilio Lepido (cfr. BARDT *mem. cit.* p. 4).

Parrebbe naturale pensare che la costruzione di un teatro fosse provvedimento grato alla plebe. Ciò potrebbe stare in rapporto con le tendenze dei Cassi noti per il loro amore alla libertà popolare CIC. *Phil.* II 11, 26 cfr. le monete con il tipo di Cerere in BABELON *Monn. d. l. rep.* I p.

[1] Gli scherzi di Catone su Albino perchè si scusava di non aver scritto in buon greco la sua storia (v. ad es. GELL. *n. A.* XI 8) sono troppo noti per essere qui particolarmente rilevati.

L'importanza che un filosofo ed un erudito greco aveva agli occhi di lui risulta anche dalle giocose parole attribuitegli da CICERONE *Acad. prior.* II 45, 137: *ego tibi, Carneade, praetor esse non videor quia sapiens non sum! nec haec Urbs, nec in ea civitas.*

sempre più quel sentimento di indipendenza del governo civile di fronte al rituale sacerdotale che ormai appariva privo di senso e non rispondeva più allo sviluppo mentale delle nuove generazioni.

Codesto sviluppo si accentuò poi nella metà del II secolo. I generali vincitori continuarono per tutto il secolo ad innalzare templi alle vecchie divinità riconosciute dallo Stato.[1] Sebbene avesse accordata la cittadinanza alla Magna Mater, erigendole un tempio entro il pomerio, lo Stato riusciva (204-191 a. C.) ad impedire il riconoscimento di culti stranieri. Tanto è vero che solo dopo il 92 a. C. trovò accoglienza in Roma Mà, la feroce divinità della Cappadocia, che fu associata con l'antica Bellona.[2] Codeste manifestazioni ufficiali non rispondevano ormai alla coscienza popolare. Se è anche vero che il culto dell'egizia Iside non penetrò a Roma prima dell'età sillana,[3] è significativo il fatto che nel 139 il pretore Gneo Cornelio Scipione « Hispanus » imponeva agli Orientali esploratori dell'influsso degli astri e noti sotto il nome di Caldei ed agli Iudei adoratori di Giove Sabazio di abbandonare l'Italia.[4]

[1] Dal 151 alla morte di Cesare sono eretti in Roma templi per il culto della dea *Felicitas* (151-146 a. C.), di *Hercules Victor* nel *Celio* (dopo il 146), di *Mars in Campo* (138), di *Hercules* nel Foro Bovario (132), della *Virtus* (129), della *Bona Dea* (123), di *Venus Verticordia* (114), dei *Lares Publici* nella via Sacra (106), dell'*Honos* e della *Virtus* (101), della *Pietas* al Circo Flaminio (91), di *Hercules Magnus Custos* al Circo Flaminio (79), di *Minerva* (61), di *Hercules Invictus* (61), dell'*Honos* fuori della porta Collina (51), di *Venus Genetrix* (46), della *Felicitas* nel Comizio (44 a. C.).

Per i testi degli autori relativi v. Aust *De aedibus sacris* (Marpurgi Cattorum 1889). Il culto di Iside parrebbe essere penetrato a Roma al tempo di Silla Apul. *met.* XI 30; cfr. Wissowa *Kultus und Religion* 2.ª ed. p. 351.

[2] Su Mà-Bellona v. Wissowa *op. cit.* p. 348 sgg.

[3] Apul. *met.* XI 30.

[4] Val. Max. I 3, 3; cfr. Cat. *de agr.* 5, 4, il quale già esorta il villico *haruspicem, augurem, hariolum, Chaldaeum nequem consuluisse velit.*

Su analoghi provvedimenti in Stati greci v. Athen. XII p. 547.

VI.

Nonostante tutte queste tendenze esterne che indebolivano il culto per le vecchie divinità nazionali, la coscienza religiosa, il rispetto per il culto nazionale si era apparentemente mantenuto durante tutto il II secolo. Di ciò abbiamo un sintomo nei fatti già sopra notati che nel 189, nel 183 e nel 170 i sacerdoti non poterono lasciar Roma in ossequio a quelle norme che si erano già fatte valere nel 242 dal pontefice Cecilio Metello e che più tardi Augusto rimise in vigore.[1]

Ma accanto a queste affermazioni del vecchio diritto religioso, noi constatiamo che il suo vigore si andava sempre più affievolendo. Nel 212 infatti, come già vedemmo, si scelse la prima volta un pontefice massimo il quale, contro la consuetudine tenuta da 120 anni, non aveva ancora coperto cariche curuli.[2] Nel 209 il flamine Diale per poter far parte del senato invocò un antico diritto, di cui si era perduto il ricordo, e questo diritto gli fu a mala pena riconosciuto.[3] In questo medesimo anno la plebe riuscì a sottrarre alla nobiltà la nomina del *curio maximus* sino allora riservata ai patrici. Fu nominato il plebeo Mamilio Atello e l'elezione fu fatta dal popolo.[4]

[1] Cfr. Tac. *ann.* III 71.

[2] Liv. XXV 5.

[3] Liv. XXVII 8, 7.

[4] Liv. XXVII 8: *inter maiorum rerum curas comitia maximi curionis, cum in locum M. Aemili sacerdos crearetur, vetus excitaverunt certamen, patriciis negantibus C. Mamili Atelli, qui unus ex plebe petebat, habendam rationem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. tribuni appellati*

La nomina di un plebeo a codesto ufficio era stata preceduta da un fatto altrettanto saliente. Da qualche anno innanzi, per lo meno prima del 212 a. C. (non possiamo precisare quando ciò avvenne), anche l'elezione del pontefice massimo era stata sottoposta alla decisione del popolo, il quale continuò nondimeno ad approvare la proposta che per mezzo della *cooptatio* era anteriormente stata fatta dai pontefici.[1] Le prerogative di costoro vennero in certo modo rese meno appariscenti nel 196 allorchè fu stabilito che al nuovo sacerdozio allora creato dei *tresviri epulonum* venisse pure accordato l'onore della *praetexta* che era proprio dei pontefici e dei senatori.[2]

Che realmente spirasse aria contraria al sacerdozio risulta dal fatto che nello stesso anno, se non negli stessi giorni, vi fu grande contesa fra i pontefici ed i questori urbani Q. Fabio Labeone e L. Aurelio, i quali richiesero che venisse pagato lo stipendio militare che da tanti anni era da quelli dovuto. E, quel che più conta, i sacerdoti vanamente si appellarono ai tribuni della plebe e furono condannati al pagamento.[3]

Noi ignoriamo se con codeste restrizioni dell'autorità pontificia vada messa in rapporto la nuova legge abrogante

ad senatum [rem] retulerunt; senatus populi potestatem fecit: ita primus ex plebe creatus maximus curio C. Mamilius Atellus.

Più tardi lo troveremo pretore Liv. XXVII 35; 36; 38 legato del senato a Filippo di Macedonia XXX 26 a. 203. Era ancora *curio maximus* nel 174 anno della sua morte Liv. XLI 21, 8.

[1] Liv. XXV 5, 2: *comitia inde pontifici maximo creando sunt habita.* Più tardi, come apprendiamo dalla *lex Domitia* del 103 Cic. *de lege agr.* II 7, 18, l'elezione precedette la *cooptatio*, la quale divenne un atto puramente formale.

[2] Liv. XXXIII 42, 1.

[3] Liv. XXXIII 42, 2. Livio fa seguire immediatamente uno dopo l'altro i due fatti.

la *lex Papia* con la quale al pontefice era stata concessa autorità di scegliere quelle fanciulle vergini, che egli credesse adatte a sostenere il sacerdozio di Vesta. Fu invece accordata ai genitori la facoltà di offrire spontaneamente le fanciulle che dovessero esser *captae* dal pontefice massimo. Non conosciamo nè l'anno della *lex Papia* nè il tempo in cui si cominciò a derogarne.[1]

Con codesta diminuzione delle facoltà pontificie, sta però in un certo rapporto la contesa del 180 a. C. allorchè Lucio Cornelio Dolabella duumviro navale si rifiutò di abdicare dalla carica di *rex sacrorum*.[2] Come già notammo, non vi era teoricamente alcuna incompatibilità tra il cumulo di un'alta carica civile ed il partecipare ad un alto sacerdozio. Ma il *rex sacrorum* non poteva allontanarsi da Roma, mentre ciò era necessario per il duumviro navale. Se Cornelio Dolabella credeva ad ogni modo che essendo ammiraglio gli fosse pur lecito di allontanarsi *a sacris*, ciò prova evidentemente che tutto quanto l'edificio su cui riposava l'*ius sacrum* crollava e che v'era chi non reputava più necessario lo scrupoloso adempimento dei suoi doveri da parte di chi nominalmente era il più elevato sacerdote della nazione.

Gli inconvenienti che derivavano dal coprire con zelo il sacerdozio per coloro che miravano a percorrere nello stesso tempo la carriera politica, sono poi messi in evidenza dal fatto che i migliori se ne allontanavano e che non si trovano quindi persone che agli occhi dei pontefici apparissero più degne di coprire il flaminato.

I cittadini che aspiravano alle alte magistrature politi-

[1] Gell. *n. A.* I 12, 11 sq.
[2] Liv. XL 42.

che,[1] alle soddisfazioni ed ai vantaggi che procuravano le guerre lontane, l'amministrazione delle provincie e le legazioni senatorie, non volevano più tollerare i vincoli imposti dal diritto pontificio. S'intende quindi come il sacerdozio di flamine Diale sia una volta rimasto vacante per settanta due anni.[2]

L'esempio più caratteristico di questa lotta l'abbiamo però nel 159. Il pretore Gneo Tremellio, figlio probabilmente di quello stesso Gneo Tremellio che per vendicarsi del non esser stato eletto senatore aveva fieramente intralciato nel 168 l'opera dei censori Claudio e Sempronio,[3] ebbe una violenta contesa con il pontefice massimo M. Emilio Lepido. È vero che, come osserva Livio, *sacrorum quam magistratuum ius potentius fuit,* e che il pretore fu condannato a pagare una multa. Ma ciò più che dalla questione di diritto, fu determinato dal carattere insolente del pretore (*iniuriose contenderat*).[4] Ciò dipese poi sopratutto dall'alta autorità del pontefice massimo Emilio Lepido, il quale per i suoi meriti conseguì di essere eletto per sei continue censure *princeps senatus* e rimase esempio di grandezza d'animo.[5]

Che nel fatto il prestigio dei pontefici, a parte il valore particolare di Emilio Lepido, fosse andato scadendo mostra la proposta che, quattordici anni dopo, nel 145 a. C., fu fatta

[1] L'*indignitas flaminum priorum* anteriore alla *inauguratio* di C. Valerio Flacco è esplicitamente ricordata da Livio XXVII 8, 7.

[2] Tac. *ann.* III 58.

[3] Liv. XLV 15, 9.

[4] Liv. *epit.* XLVII *init.*

[5] Liv. *epit.* XLVIII: *M. Aemilius Lepidus, qui princeps senatus sextis iam censoribus lectus* ⟨*erat*⟩, *antequam expiraret praecepit filiis lecto se strato* [*sine*] *linteis sine purpura efferrent, in relicum funus ne plus quam aeris decies consumerent: imaginum specie non sumptibus nobilitari magnorum virorum funera solere.*

dal tribuno della plebe C. Licinio Crasso, il quale tentò trasformare la vecchia legge che riconosceva nei sacerdoti il diritto di liberamente scegliersi i colleghi. Codesto Licinio è noto anche per la innovazione in senso democratico di questo medesimo anno, per cui iniziò il costume che gli oratori non parlassero rivolgendosi al Comizio ed alla Curia ma con il viso rivolto verso il Foro.[1] La sua rogazione per il momento naufragò e riuscì approvata solo quarantadue anni dopo. Nondimeno quei due fatti mostrano gli stretti rapporti che intercedevano fra gli attacchi che si movevano al governo della nobiltà e quelli che si facevano ai privilegi ed al diritto dei sacerdoti.

Di fronte a codesti assalti gli stessi sacerdoti modificavano la loro coscienza, sentivano la necessità di adattare le loro vedute al nuovo ambiente politico che si andava formando. Si spiega quindi come il pontefice P. Licinio Crasso Muciano, il quale era stato adottato da quella stessa famiglia dei Licinî che erano i promotori e gli antesignani di codesto movimento liberale, divenuto console nel 131 a. C., violando la vecchia legge che obbligava i pontefici a rimanere in Italia, si facesse dare dal popolo l'incarico di combattere Aristonico e si recasse con l'esercito in Asia.[2]

[1] Cic. *Lael.* 25, 96: *quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi videbatur! cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur. atque is primus instituit in Forum versus agere cum populo. tamen illius vendibilem orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebat. atque id actum est praetore me* (i. e. *Laelius*) *quinquennio ante quam consul sum factus.*

[2] Liv. *ep.* LIX: *P. Licinius Crassus consul, cum idem pontifex maximus* ⟨*esset*⟩, *quod numquam antea factum erat, extra Italiam profectus proelio victus et occisus est.* Cic. *Phil.* XI 8, 18: *Crassus consul, pontifex maximus, Flacco conlegae, flamini Martiali, multam dixi si a sacris discessisset: quam multam populus Romanus remisit, pontifici tamen flaminem parere iussit.*

Dell'obbligo del pontefice massimo di restare in Italia abbiamo esplicito ricordo ancora per il 205 Liv. XXVIII 38, 12.

Il fatto che Licinio nel medesimo tempo in cui obbligava il console collega L. Valerio Flacco a rimanere in Italia, perchè come flamine Marziale non gli era concesso abbandonare i *sacra*, otteneva che il popolo ratificasse il suo diritto di comando di fronte al flamine, mostra che dal lato formale si rispettava il vecchio diritto e che nel campo religioso si procedeva con quello stesso criterio per cui anche nella giurisdizione civile prevaleva la *par maiorve potestas*. D'altra parte il pontefice console, che abusava della sua posizione ufficiale, mostrava chiaramente qual valore sostanziale attribuisse a quell'*ius sacrum*, che egli calpestava nel medesimo momento in cui lo invocava a suo vantaggio ed a danno del collega. Il fatto che il popolo gli accordò il comando militare nell'Asia, mentre obbligava il collega sacerdote, perchè meno influente, a restare a Roma, indica che non siamo di fronte all'espressione di un singolo individuo, bensì di tempi ormai cambiati.

Inoltre la circostanza che in codesto medesimo anno (131 a. C.) Q. Cecilio e Q. Pompeio costituirono il primo collegio di censori ambedue plebei,[1] mostra pure all'evidenza come anche il contegno del console, pontefice massimo allo stesso tempo, rispondesse ad un complesso di idee diremo così liberali o meglio democratiche di fronte a quelle giudicate ormai retrive del governo ottimate e alle norme che regolavano i privilegi dei sacerdoti.

La decadenza completa dell'antica indipendenza delle magistrature sacerdotali, il pieno trionfo dell'idee popolari venne finalmente raggiunto verso l'anno 103 a. C., allorquando il tribuno della plebe Gneo Domizio, discendente da quel

[1] *Fast. Cap.* ad a. 131 a. C.: *Cens. Q. Caecilius Q. f. L. n. Metellus Macedonicus Q. Pompeius A. f. L. n. LVIII. Ambo primi de plebe.*

Gn. Domizio che primo fra i plebei nel 280 aveva compiuta come censore la cerimonia del lustro, per vendicarsi del patricio Emilio Scauro, il quale non aveva permesso che venisse cooptato come augure, tirò fuori il pretesto che i pubblici culti di Lavinio erano male osservati. Egli riuscì a far approvare la legge che da allora in poi i sacerdoti accettassero come candidati soltanto coloro che avevano conseguito l'approvazione preventiva nei comizi popolari elettorali.[1]

Il pretesto scelto da Domizio Aenobarbus giovò in primo luogo a lui stesso. Egli infatti in quell'anno o poco dopo (103-102 a. C.) per virtù della sua stessa legge fu eletto pontefice massimo.[2] Questa grande riforma avveniva nei tempi medesimi in cui Apuleio Saturnino tribuno della plebe iniziava la sua carriera con le famose rogazioni, le quali rin-

[1] Secondo Asconio *in Scaur.* p. 18 K: *Gn. Domitius... cum esset tribunus plebis, iratus Scauro quod eum in augurum collegium non cooptaverat, diem ei dixit.* Egli tirò fuori il pretesto: *sacra publica populi Romani deum Penatium quae Lavini fierent opera eius minus recte casteque fieri.*

Suetonio *Nero* 2 afferma: *Gn. Domitius in tribunatu pontificibus offensior quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, ius sacerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtalit.*

Cfr. Cic. *pro Cornelio* apud Ascon. p. 71 K: *avunculus tuus, clarissimus vir, clarissimo patre, avo, maioribus, credo silentio favente nobilitate, nullo intercessore comparato, populo Romano dedit et potentissimorum hominum collegiis eripuit cooptandorum sacerdotum potestatem.*

Cfr. Cic. *de lege agr.* II 7, 18, contro Servilio Rullo *tr. pl.* a. 63 a. C.: *ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse populares ut quod per populum creari fas non erat, propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdotii voluerint populo supplicari. atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Gn. Domitius tribunus plebis, vir clarissimus, tulit quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat ut minor pars populi vocaretur.*

Vell. II 12, 3: *Gn. Domitius tribunus pl. legem tulit ut sacerdotes, quos antea conlegae sufficiebant, populus crearet.* Cfr. Cass. Dio XXXVII 37.

[2] È difficile fissare la cronologia di questi avvenimenti con tutta esattezza. Sull'anno del primo tribunato di Saturnino v. ad es. Fr. Vonden Mühll *De L. Appuleio Saturnino tribuno plebis* (Basileae 1906) p. 57.

novavano la rivoluzione già iniziata nella precedente generazione da Tiberio Gracco (133 a. C.).

Il carattere popolare della legge, la sua connessione politica con le vicende del tempo, è dimostrata dal fatto, che permetteva anche agli assenti di aspirare ai sacerdozi. E appunto per mezzo di essa Mario, il quale nel 100 a. C. si trovava in Cappadocia, potè venire eletto augure.[1] Pure per virtù di essa, più tardi, Giulio Cesare potè esser creato pontefice.

Per effetto di codesta perfetta correlazione fra le vicende della costituzione politica e quelle della religione, fra magistrature civili e sacerdozi, quel prestigio che aveva sino allora circondato il sacerdozio, soprattutto il pontificato massimo, veniva interamente a mancare.

Nell'87 a. C. il console suffecto Cornelio Merula, che era nello stesso tempo flamine Diale, all'arrivo di C. Mario e di Cinna, che aveva fatto uccidere il suo collega Ottavio, non solo abdicava, ma si vedeva obbligato a suicidarsi. Si apriva le vene e, per valerci dell'espressione dello storico antico, macchiava del suo sangue gli altari ove aveva così spesso pregato per la salvezza della patria.[2] Pochi anni dopo, nell'82 a. C., Mario Juniore faceva pur uccidere il pontefice massimo, il dotto giurista Q. Mucio Scevola. Questi veniva trucidato mentre sfuggiva ai suoi assassini nel vestibolo del tempio di Vesta, simbolo della vita dello Stato, reputato sino allora asilo sicuro contro qualsiasi pericolo.[3]

[1] Cic. *ad Brut.* I 5, 3: *Gaius enim Marius, cum in Cappadocia esset, lege Domitia factus est augur, nec quo minus id postea liceret ulla lex sanxit. est etiam in lege Iulia, quae lex est de sacerdotiis proxima, his verbis:* QVI PETET CVIVSVE RATIO HABEBITVR: *aperte indicat posse rationem haberi etiam non praesentis.*

[2] Vell. II 22. App. *b. c.* I 74; cfr. Tac. *ann.* III 58.

[3] Cic. *de deor. nat.* III 32, 80. Liv. *ep.* 86.

Il sentimento religioso era per ogni parte venuto meno; il sacerdozio non era più circondato da quei privilegi e da quel prestigio che l'avevano per il passato reso cospicuo. Si intende quindi come, per ben settantadue anni non si sia più provveduto alla successione del flamine Diale.[1]

A porre riparo alla rivoluzione che era ormai diventata anarchia, mirò la restaurazione sillana crudele e feroce quanto la stessa anarchia. Silla, per le stesse ragioni per cui abolì le riforme conseguite durante gli ultimi secoli dal partito popolare, abrogò i comizi tributi. Egli ricondusse il tribunato della plebe alle sue prime origini togliendo ai tribuni il carattere di magistrati del popolo, e il diritto quindi di presentare leggi, imponendo a chi accettava tal carica di rinunziare all'aspirazione di coprire cariche curuli. Silla abolì infine la legge Domizia sui sacerdozi e non è improbabile che abbia ripristinato in tutto quanto il suo vigore l'antico diritto di cooptazione quale vigeva prima ancora che la no-

[1] Tac. *ann.* III 58: *duobus et septuaginta annis post Corneli Merulae neminem suffectum.* Cfr. Cass. Dio LIV 36 *init.* Suet. *Aug.* 31.

Il Lengle *Untersuchungen ueber die Sullanische Verfassang* (Freiburg 1899) p. 4 richiama giustamente il passo di Velleio II 43 ove di Cesare si dice: *cum⟩ paene puer a Mario Cinnaque flamen Dialis creatus victoria Sullae, qui omnia ab iis acta fecerat irrita, amisisset id sacerdotium.* Egli però a torto ne ricava che l'elezione dei Flamini venisse fatta nei comizi al pari di quella dei pontefici e sotto la presidenza dei consoli. Le parole a *Mario Cinnaque creatus* non si riferiscono ai consoli dell'86. Da Suetonio *Caes.* 1 sappiamo che Cesare quando aveva 17 anni fu *flamen Dialis destinatus* e sposò la figlia di Cinna. Ciò avvenne dunque nell'84 in cui Cinna fu ucciso ed era console non con Mario ma con Papirio. Il Mario ricordato da Velleio non è il celebre personaggio di questo nome, morto il 13 gennaio dell'86, bensì il figlio di lui il console dell'82, che cessò di vivere in quello stesso anno a Preneste.

Le parole *a Mario Cinnaque flamen Dialis creatus* non provano pertanto che i consoli creassero i Flamini bensì che codesti due uomini patrici, ambedue parenti di Cesare, ne imposero l'elezione al pontefice massimo.

mina di pontefice massimo venisse sottoposta alla approvazione dei comizi elettorali.[1]

La restaurazione sillana si basava però su una concezione in parte erronea: vale a dire sulla possibilità di resistenza da parte della nobiltà e sull'efficacia delle dighe da lui inalzate per regolare le correnti popolari che venivano continuamente rovesciate da quelle fiumane che erano gli Italici che avevano conseguiti ormai diritti uguali a quelli dei vecchi Quiriti, ed il numero infinito di liberti che talora sotto i suoi auspici avevano conseguito la cittadinanza.[2] Infine non era dato di poter contrastare a quel complesso di idee che erano il frutto dell'allargato territorio su cui Roma esercitava o l'imperio o l'egemonia e che trasformavano giorno per giorno le vecchie concezioni morali e politiche della plebe romana. Due anni dopo la morte di Silla (76 a. C.), si iniziava un movimento a favore della tribunicia potestà che veniva del tutto restituita nel 70 a. C. con il consenso di Gneo Pompeio, che di Silla era stato il braccio destro. E tredici anni dopo, grazie a Giulio Cesare, che da Silla era stato invece perseguitato e che già era riconosciuto capo del partito popolare, il tribuno Labieno (63 a. C.) proponeva l'abolizione delle disposizioni di Silla rispetto alla *cooptatio* dei sacerdoti e richiamava la *lex Domitia* sull'elezione popolare dei medesimi. Lo stesso anno Cesare, per effetto di questa legge, diventava, come è noto, pontefice massimo.[3]

Cesare era un uomo di così grande versatilità di ingegno da poter svolgere contemporaneamente in modo sorpren-

[1] Cass. Dio XXXVII 37. Su ciò v. qui oltre la memoria: *L'elezione del pontefice massimo per mezzo delle XVII tribù.*

[2] Si pensi ai dieci mila liberti Cornelî.

[3] Cass. Dio XXXVII 37.

dente tutte le attività dello spirito. Stratega, uomo politico, espertissimo nel diritto, seppe giustificare anche la sua ambizione al pontificato massimo, di cui comprese la più alta funzione. Lo prova la sua riforma del calendario.

Pur di riuscire, Cesare si valse senza alcun riguardo di quella corruzione elettorale per cui lo Stato andava ormai in cancrena.[1] Ma era passato il tempo in cui il pontificato ed i sacerdozi rappresentavano quei concetti morali sui quali si basava lo Stato. La cittadinanza era ormai composta di elementi eterogenei, che per codesti istituti non sentivano altra reverenza se non quella che si basava sulla pompa esterna e soprattutto sugli abbondanti mezzi finanziari di cui il sacerdozio ancora disponeva. E la conoscenza delle leggi sacre diventava sempre più scarsa fra gli stessi sacerdoti che andavano perdendo qualsiasi orientamento morale.

Lo provano le note lagnanze di Cicerone, il quale diventato augure circa due anni dopo che a tale ufficio era stato chiamato Giulio Cesare,[2] deplorava che i suoi colleghi non avessero nozione della dottrina e del sacerdozio che professavano. La scienza augurale era ridotta ad un puro formalismo; perciò s'intende come vi fossero alcuni che negavano persino che gli auguri avessero mai posseduta una tal scienza.[3] Causa codesto formalismo ridicolo, l'arte augurale

[1] Suet. *Caes.* 13: *pontificatum maximum petit non sine profusissima largitione* cet.

[2] Cesare era diventato di già augure nel 45 a. C. come mostra il lituo che si vede nelle monete di questo tempo, v. i tipi in Grueber *Coins of the roman republic* II p. 368 sg.

Cicerone fu cooptato nel 44. Plut. *Cic.* 36. Cic. *Phil.* II 2, 4.

[3] Cic. *de leg.* II 13, 33: *sed dubium non est quin haec disciplina et ars augurum evanuerit iam et vetustate et neglegentia: ita neque illi adsentior qui hanc scientiam negat umquam in nostro collegio fuisse, neque illi qui esse etiam nunc putat.* Cfr. *de divin.* I 15, 25: *auspicia vero vestra quam constant! quae quidem nunc a Romanis auguribus ignorantur.*

era divenuta oggetto di motteggi non molto diversi nella sostanza da quelli che già al tempo di Catone si pronunciavano contro gli *haruspices*.[1] E se già era scarso il numero di coloro che studiavano il diritto civile, a maggior ragione si poteva affermare che nessuno conosceva più l'*ius pontificium*.[2]

Le osservazioni *de caelo* parevano ormai cosa ridicola ai rappresentanti della democrazia e già nel 59 a. C. il tribuno Vatinio dichiarava che non avrebbe tenuto in conto gli impedimenti che gli avrebbero opposto gli áuguri.[3] Si intende quindi come il tribuno Clodio riuscisse nel 58 a. C., senza alcuna resistenza da parte della *nobilitas*, ad ottenere l'approvazione della legge, che aboliva l'*obnuntiatio*, vale a dire di quella cosa sciocca che era diventata ormai nella coscienza popolare il diritto augurale, il quale però aveva ancora vigore e poteva quindi essere ancora usufruito per porre ostacoli ai provvedimenti di indole popolare.[4] Tanto

[1] Cic. *de deor. nat.* II 3, 9: *sed neglegentia nobilitatis augurii disciplina omissa, veritas auspiciorum spreta est, species tantum retenta.* Cfr. *de divinat.* I 15 28 ove si apprende che del resto già Catone il vecchio deplorava *multa auspicia . . . neglegentia collegii amissa plane et deserta.*

Sul formalismo della scienza augurale ormai decaduta al suo tempo v. Dion. Hal. II 6: οἷον εἰκών τις αὐτοῦ λείπεται.

[2] Cic. *de orat.* III 33, 136: *nunc contra plerique ad honores adipiscendos et ad rem publicam gerendam nudi veniunt atque inermes, nulla cognitione rerum, nulla scientia ornati. sin aliquis excellit unus e multis effert se, si unum aliquid adfert aut bellicam virtutem aut usum aliquem militarem quae sane nunc quidem obsoleverunt aut iuris scientiam ne eius quidem universi, nam pontificium quod est coniunctum nemo discit.*

[3] Cic. *in Vatin.* 6, 14: *cum . . . . auspicia quibus haec Urbs condita est, quibus omnis respublica atque imperium tenetur, contempseris initioque tribunatus tui denuntiaris tuis actionibus augurum responsa atque eius conlegii adrogantiam impedimento non futura.* cfr. 7, 16: *conlegas habuisti viros fortes novem, ex iis tres erant quos tu cotidie sciebas servare de caelo, quos inridebas, quos privatos esse dicebas* cet. sq. 15, 37: *cum ego legem . . . tulerim salva lege Aelia et Fufia, tu eam esse legem non putes* cet.

[4] Sulla *obnuntiatio* Cic. *pro Sextio* 15, 33: *isdem consulibus sedentibus atque*

è vero, che Clodio e coloro che miravano ad abrogare questo vecchio diritto, se stiamo alle dichiarazioni degli avversari, mostravano poi di prenderlo sul serio allorchè ciò tornava loro vantaggioso od ambivano, come P. Vatinio, l'onore di essere colleghi di quegli áuguri di cui avevano dileggiate le dottrine.[1]

Nello stesso tempo in cui si abrogavano le leggi Aelia e Fufia si toglieva valore alla *notatio* censoria.[2] Erano riforme che miravano contemporaneamente e per varie vie allo stesso fine. Per tali ragioni, nello stesso tempo, Clodio proponeva ed otteneva il ripristinamento di quei *collegia* di cui una parte dai tempi più antichi erano congiunti con il culto dei *compita* e dei *vici* praticato delle classi più umili della società.

Codesti collegi erano infatti reclutati fra servi, tra la feccia della società pronta ad inveire e ad intervenire in qualunque tumulto e fazione.[3] Tali sono per lo meno le dichia-

inspectantibus lata lex est ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret, ut lex Aelia, lex Fufia ne valeret. Anche altrove Cicerone insiste sulla nessuna opposizione dei consoli *in Pison.* 3, 9: *inspectante et tacente te, . . . lex Aelia et Fufia eversa est.*

[1] Su Clodio che più tardi si vantava di aver sempre rispettate le norme relative agli auspici v. Cic. *de har. resp.* 23, 48: *semper se ille servasse dicebat. augures interrogabat, quae ita lata essent, rectene lata essent.*

P. Vatinio sino dal 59 aspirava a coprire l'augurato v. Cic. *in Vat.* 8, 20; *ad Att.* II 9, 2 e lo conseguì effettivamente nel 47 l'anno in cui coprì il consolato succedendo ad Ap. Claudio Cic. *ad fam.* V 10 *a*, 2. Cfr. Bardt. mem. cit. p. 26 n. 59.

Su contraddizioni di questo genere rispetto ad Antonio v. *Phil.* V 3, 8 sq.

[2] Cic. *in Pison.* 5, 10: *centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus, quadringentos iudicium notionemque censoriam. quas leges ausus est non nemo improbus, potuit quidem nemo convellere* cet.

[3] Il carattere originariamente religioso dei *collegia* fatti ristabilire da Clodio è esplicitamente dichiarato da Ascon. *in Pison.* p. 6 K, il quale dopo aver ricordato che erano stati *senatus consulto sublata* nel 64 a. C. dice: *solebant*

razioni di Cicerone, il quale apparteneva al partito conservatore. È probabile che se noi avessimo a nostra disposizione qualche fonte democratica, dovremmo modificare l'asprezza di questo giudizio. Ma è fenomeno costante e generale nella vita publica di tutti i popoli che gli assertori delle idee più nobili non siano talora gli uomini più elevati o che, ove anche siano tali, non siano alieni dal reclutare dovunque le loro forze e sfruttino i peggiori elementi della società. Sotto questo punto di vista del resto i governi democratici non sono spesso diversi dai tirannici; Cesare avrebbe favorito, stando a Cicerone, ogni uomo perduto ma a lui utile così come la tradizione superstite dice venisse fatto dai Dionisî.

Prescindendo ad ogni modo dalle intenzioni ideali di quella parte sana della popolazione che erano rivendicate dalle agitazioni tribunicie, senza soffermarci d'altra parte ad esaminare il carattere violento di Clodio ed i modi di cui egli si valeva per raggiungere i suoi fini, constatiamo che tre anni dopo (55 a. C.) il console Licinio Crasso, collega di Pompeio Magno, faceva compiere indagini severissime sul conto di codesti collegi, i quali erano diventati, fra l'altro, strumenti venali di elezioni. E nel 46 a. C. Giulio

autem magistri collegiorum ludos facere, sicut magistri vicorum faciebant, Compitalicios praetextati. qui ludi, sublatis collegiis, discussi sunt. post VI deinde annos quam sublata erant P. Clodius tr. pl. lege lata restituit collegia . . . Ante biennium autem [ante] quam restituerentur collegia, Q. Metellus Celer consul designatus magistros [ludorum] ludos Compitalicios facere prohibuerat . . .

Sugli elementi di cui codesti collegia constavano e sulle loro gesta Cic. *post. red. in sen.* 13, 33: *servos simulatione conlegiorum nominatim esse conscriptos;* v. *de domo* 30, 129: *servorum omnium vicatim celebrabatur tota urbe descriptio; in Pison.* 4, 9: *collegia non ea solum, quae senatus sustulerat, restituta, sed innumerabilia quaedam nova ex omni faece Urbis ac servitio concitata.* Cfr. *de harusp. resp.* 12, 26 extr.: *illi* (i. s. *Athenio et Spartacus*) *cum ludos facerent, servos de cavea exire iubebant; tu in alteram servos immisisti, ex altera liberos eiecisti. itaque, qui antea voce praeconis a liberis semorebantur, tuis ludis non voce, sed manu liberos a se segregabant.*

Cesare, per quanto fosse uomo di spiriti liberali ed anzi il capo del partito popolare, sentiva la necessità di sciogliere questi collegi che s'erano andati moltiplicando e che egli per sua esperienza personale conosceva così bene e riconosceva la legalità solo di quelli che datavano da tempi antichi.[1]

È stato più volte notato che a Roma, venendo sempre più meno il sentimento religioso durante le guerre civili, i culti ed i templi nazionali furono sempre più trascurati.[2] La rivoluzione e l'anarchia sociale vi avevano prodotto quegli identici effetti che, stando a Tucidide, si erano già verificati nella Grecia durante la guerra del Peloponneso.[3]

Cesare Augusto, creatore di un nuovo assetto sociale e politico, restauratore dei culti e templi, cercò di ricondurre il pontificato al suo splendore. E lo assunse egli stesso nel 12 a. C. allorchè venne a mancare ai vivi l'antico suo collega nel triumvirato M. Emilio Lepido. L'importanza morale che Augusto assegnava a codesto sacerdozio, il desiderio da parte sua di non macchiarlo con un delitto simile a quello per cui si era reso colpevole il partito di Mario, allorchè fece assassinare il pontefice Q. Mucio Scevola, spiega assai bene come egli non si fosse sbarazzato del suo antico collega e si fosse pur contentato di attenderne la fine tranquilla dopo averlo relegato negli aviti possessi di Tarracina.[4]

[1] Suet. *Caes.* 42: *cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit.*

[2] V. ad es. Iul. Obs. 55, ove si dice che nel 90 a. C. si trovò che nel tempio di Iuno Sospita *sub simulacro deae cubile canis cum foetu erat.* Sui culti pubblici romani trascurati a Lavinio nel 103.

[3] Che Clodio subisse l'influenza dei *Graeculi* che continuamente lo accompagnavano appare anche da Cic. in *Milon.* 21, 55.

[4] *Res gestae divi Augusti.* II 23 sq.: ed. Mommsen p. 45: [*Pontif*]*ex maximus ne fierem in vivi* [c]*onle*[*gae*] *locum populo id sace*]*rdotium deferente*

Augusto, come già Cesare, si valeva del pontificato come di mezzo politico primario (12 a. C.). Accanto all'*imperium* ossia al comando militare, al proconsolato e alla tribunicia potestà, ne faceva uno dei titoli più efficaci per legittimare il suo potere.[1]

Tralasciamo di esprimere un giudizio sulla sincerità con cui egli ristabiliva gli antichi sacerdozi facendosene scala al potere, valendosene come mezzo per dominare le folle e quanta parte in tutto ciò abbia avuto l'ipocrisia ufficiale, la corruzione e la stupidità del volgo. E non è nemmeno il caso di considerare quali forze pecuniarie abbiano, dopo tutto, mantenuto il prestigio del pontificato e degli altri sacerdozi presso il volgo, il quale in tutti i tempi e presso tutte le società o *stupet titulis et imaginibus* e sente rispetto sopratutto per chi gli accorda il suo denaro o per chi ne incatena l'animo con suggestioni o superstizioni.

A noi basti constatare che Augusto, mirando a restituire al sacerdozio il suo antico prestigio, assumendo il pontificato massimo e l'augurato e gli altri sacerdozi come i *sodales Titii*, i *fratres Arvales*, richiamava in vigore le antiche leggi per cui il Diale sottoposto all'autorità dei pontefici

mihi, quod pater meu's' habuit recusavi. Cepi id' sacerdotium aliquod post annos eo mor[tuo qui civilis motus o]ccasione occupaverat cet.

Il pontificato massimo era già stato dichiarato ereditario a favore del figlio che sarebbe nato da Giulio Cesare Cass. Dio XLIV 5 ad a. 44 a. C.

Il Mommsen *Roem. Staatsrecht* II[5] p. 21 n. 1, crede che Augusto non si sbarazzò di Lepido non tanto in omaggio al principio della inamovibilità del pontefice massimo quanto per il fatto che mancava un precedente. Ma il precedente v'era: era quello dell'uccisione di Q. Scevola: triste risultato delle guerre civili, di cui Augusto voleva far dimenticare i ricordi.

[1] Sul pontificato massimo degli imperatori dopo Augusto v. P. Habel *De pontific·m Romanorum inde ab Augusto usque ad Aurelianum condicione publica* (Breslau 1886).

non poteva assentarsi più di due volte da Roma e per non più di due notti e risultava con ciò inatto al reggimento delle provincie.[1] Con l'influenza morale ed ufficiale che Augusto voleva esercitata dal sacerdozio si spiega pure il fatto sopra notato che nell'epigrafi in cui sono nominati lui ed i membri della casa imperiale gli onori sacerdotali sono ricordati prima delle magistrature.

Ma è nella logica delle cose che molto sfugga alla volontà di chi è chiamato a governare i popoli. Nonostante gli sforzi dell'autorità imperiale ed i privilegi accordati alle vergini Vestali, codesti sacerdozi perdevano qualsiasi efficacia reale, allo stesso modo che diventavano vani titoli le magistrature a cominciare da quella stessa di console.

Durante l'impero codeste cariche finirono per avere quel significato che hanno oggi le alte decorazioni cavalleresche. Queste procurano vantaggi personali a chi ne è rivestito, ma non dànno per sè sole alcun titolo all'esercizio effettivo del potere. Dal lato religioso sono solo esternamente congiunte con quel culto e con quel sentimento religioso da cui furono originariamente create. E le parole di chi si lamentava che gli era stata bensì accordata la pretura, ma non un sacerdozio, vanno intese come quelle di un diplomatico moderno che si dolesse di aver conseguito una legazione od un'ambasciata, ma di non avere in pari tempo ricevuta la fascia di gran cordone di un ordine qualsiasi.[2]

Con Augusto si chiude il ciclo dei rapporti dei sacerdoti di fronte ai magistrati curuli. Con lui si torna non

[1] Tac. *ann.* III 71.

[2] Sen. *de ira* III 31, 1: *Tanta tamen importunitas hominum est, ut quamvis multum acceperint, iniuriae loco sit plus accipere potuisse. Dedit mihi praeturam: sed consulatum speraveram; dedit duodecim fasces: sed non fecit ordinarium consulem. a me numerari voluit annum: sed deest mihi ad sacerdotium.*

solo ai primi secoli della libera repubblica, quando le magistrature civili, distaccatesi dalle religiose, mirando ad aver vita propria ed autonoma, inaugurarono quella lunga lotta per cui divennero del tutto preponderanti. Con Augusto si ritorna allo stesso periodo regio, quando l'autorità sacra, il comando militare e la giurisdizione civile si trovavano riunite nella unica persona del *rex*.

Ben lungi però dall'assumere i titoli pericolosi di *rex* e di *dictator* e nascondendo il potere effettivo del principato per mezzo della lenta concentrazione delle antiche magistrature repubblicane, Augusto assumeva anche quella *tribunicia potestas* che riassumeva in sè quel movimento democratico che aveva appunto generato la lotta tra i poteri civili e religiosi che abbiamo sin qui brevemente esposto. Con il tribunato della plebe si collega infatti quello spirito di rivoluzione e di progresso a cui, non ostante le intemperanze popolari, si informa la storia della legislazione e della società politica romana.

X.

L'ELEZIONE

DEL PONTEFICE MASSIMO

PER MEZZO DELLE XVII TRIBÙ

L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù.

La storia del diritto pubblico della repubblica romana rigurgita per una serie di problemi importanti che non abbiamo modo di risolvere per la perdita della seconda decade di Livio e degli altri storici e trattatisti di quelle istituzioni, che ebbero vita o si svolsero fra la fine delle guerre Sannitiche ed il principio delle Puniche.

Noi vediamo che già dal 212 a. C. almeno l'elezione del pontefice massimo era designata dai comizi.[1] Sappiamo che questi comizi erano formati da XVII delle XXXV tribù;[2] e che questa elezione era succeduta alla antica *cooptatio* ed all'*adlectio* sacerdotali della quale ultima, a proposito dei pontefici e degli auguri, si fa ancora menzione per il 300 a. C.[3]

Quali siano state le cause di questo mutamento abbiamo sopra esposto. La sostituzione dell'elezione nei comizi democratici delle tribù alla oligarchica *cooptatio* corrisponde a

[1] Liv. XXV 5, 2. V. s. p.
[2] Cic. *de lege agr.* II 7, 16.
[3] Liv. X 6, 6.

quel complesso d'idee e di movimenti rivoluzionari, per cui tanto le cariche civili e militari quanto le religiose, sottratte all'esclusiva influenza di poche famiglie patricie, furono man mano coperte anche dalle genti nuove e plebee.

S'intende come i sacerdozi, appoggiandosi sulla reverenza religiosa, sul rispetto che incutevano alla pubblica opinione, abbiano più a lungo resistito a questo assalto. Ma conseguito dai plebei il diritto di partecipare alle cariche di pontefice e di augure, circa due generazioni dopo che avevano incominciato ad ottenere uno dei due seggi di console, non era facile fermarsi nella via delle conquiste popolari.

Anche nel campo degli uffici sacerdotali si ottenne quella elezione democratica che ormai da molte generazioni vigeva per varie ed elevate cariche dello Stato. E così alla nomina per una parte dei plebei ai sommi sacerdozi (pontificato ed augurato) per effetto della lex Ogulnia del 300 a. C. succedette, circa mezzo secolo dopo, verso il 255-52 a. C., la nomina del plebeo Tiberio Coruncanio all'ufficio di pontefice massimo.[1] Nel 209 a. C. pure un plebeo, C. Mamilio Atello, non ostante l'opposizione dei patricî, conseguì la carica di *Curio Maximus*,[2] sicchè anche per le cariche sacerdotali può ripetersi la nota dichiarazione di Sallustio: *discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum* (fr. 11 Maur.).

Dopo la seconda guerra Punica si trovano nuove disposizioni a questo riguardo; ma in fondo non sono che riconferme ed estensioni di principî antecedentemente ammessi. Da questo punto di vista va infatti considerata la legge fatta approvare nel 103 a. C. dal tribuno della plebe

[1] Liv. *ep.* XVIII.
[2] Liv. XXVII 8, 1 sq.

Gn. Domizio, che fu eletto pontefice massimo l'anno seguente per effetto in parte della sua stessa rogazione. Il principio dell'elezione per mezzo delle XVII tribù venne esteso a tutti i supremi collegi, ossia ai pontefici, agli auguri, ai XVviri *sacris faciundis* ed ai VIIviri *epulonum*.[1] Ed abbiamo sopra notato come tale legge abrogata nell'81 a. C. da Silla, il quale fece tornare in vigore l'antico principio della *cooptatio*, fu richiamata in vita grazie all'appoggio di Cesare da un plebiscito di Labieno nel 63 a. C.[2]

Ma se noi bene intendiamo come e per effetto di quali idee si giunse dalla oligarchica *cooptatio* alla *adlectio* ed alla successiva elezione popolare dei sacerdoti, non abbiamo una spiegazione del tutto esauriente sulle ragioni che determinarono il numero delle XVII tribù scelte a sorte fra le XXXV. E tanto meno siamo informati rispetto alle circostanze che suggerirono codesta importante riforma.

Rispetto al primo punto sono istruttive le osservazioni che Cicerone fa nella seconda orazione contro la legge agraria proposta da Servilio Rullo (63 a. C.).

Secondo questa rogazione, si sarebbe dovuto procedere alla nomina dei *Xviri agris dandis adsignandis per tribus XVII, ut, quem VIIII tribus fecerint, is Xvir sit* (*de lege agr.* II 7, 17). Secondo la proposta di Rullo, l'elezione di codesti Xviri avrebbe dovuto avvenire *item eodemque modo ut comitiis pontificis maximi*, ossia in quella stessa maniera che dal tribuno Gn. Domizio era stata applicata anche per gli altri principali sacerdozi.[3]

[1] Cic. *de lege agr.* II 7, 19; cfr. Liv. *ep.* LXVII, Auct. *ad Herenn.* I 11, 20.

[2] Cass. Dio XXXVII 36.

[3] Cic. *de lege agr.* II 7, 18: *ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse populares, ut, quod per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum,*

Cicerone, combattendo le proposte di Rullo, fa chiaramente capire che esse erano fatte con il fine di render più agevole la riuscita di candidati popolari mediante quelle sole IX tribù, che avrebbero costituita la maggioranza sulle XVII chiamate a votare. Ed egli mette in rilievo la differenza fra la rogazione Servilia, che defraudava la maggior parte delle XXXV tribù del diritto di prender parte alla decisione di un argomento così importante quale era l'assegnazione, fra l'altro, del pingue agro Campano, con il plebiscito di Gn. Domizio, il quale aveva invece cercato d'investire i cittadini di quei diritti strettamente collegati con la religione, che per il passato non avevano posseduti.[1]

Allo stato delle nostre cognizioni, noi non sappiamo quali precedenti legislativi fornissero a Rullo l'appiglio legale per proporre quei criteri che erano già stati adottati per l'elezione del pontefice massimo. Se questi precedenti realmente esistessero o no, noi non ricaviamo dalla tradizione superstite; e se anche esistevano, Cicerone non aveva interesse a metterli in mostra. Il suo interesse consisteva invece nel dimostrare la piena illegalità della proposta di Servilio.

In cambio però Cicerone ci dà un utile ammaestramento ove dice: *hoc idem de ceteris sacerdotiis Gn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem*

in eo tamen propter amplitudinem sacerdotii voluerint populo supplicari. atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Gn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur.

[1] Cic. *l. c.* II 7, 17 sq. V. ad es. 8, 21: *sortietur tribus idem Rullus; homo felix educet quas volet tribus. quos VIIII tribus Xviros fecerint ab eodem Rullo eductae, hos omnium rerum, ut iam ostendam, dominos habebimus. atque hi, ut grati ac memores beneficii esse videantur, aliquid se VIIII tribuum notis hominibus debere confitebuntur, reliquis vero VI et XX tribubus nihil erit quod non putent posse suo iure se denegare.*

sacerdoti amandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur (*de lege agr.* II 7, 18).

Da questo passo si ricava con evidenza che dalla *cooptatio* e dalla successiva *adlectio* anche di plebei non si passò bruscamente alla semplice elezione dei comizi, ma che le XVII tribù, come rappresentanza parziale del popolo, facevano una designazione preliminare, che veniva ad avere valore ufficiale solo quando fosse stata ratificata per effetto della *cooptatio* sacerdotale. Era un compromesso tra il vecchio costume e l'affermazione dei nuovi diritti popolari. È il principio che ritroviamo del resto anche sotto l'impero allorquando il principe si riserbò il diritto di designare e raccomandare i candidati, che dovevan poi essere eletti dal senato. E lo si conseguì anche nel caso nostro col chiamare all'elezione non tutte le XXXV tribù, bensì la metà circa di esse tratte a sorte.

Diciassette tribù di fronte a trentacinque costituivano realmente la *minor pars populi,* come Cicerone dichiara. Ma provvedendo a contemperare la vecchia autorità dei sacerdoti con i nuovi diritti della plebe e delle tribù, si pensò realmente in origine a convocare la *minor pars populi* o non piuttosto la metà più una di tutte le tribù per conseguire quel numero dispari necessario nei comizi romani per avere la maggioranza?

Tutti sanno infatti che, a partire dalla tribù Crustumina con cui sino dal 471 a. C., stando alla tradizione, si ottenne il numero XXI, si giunse successivamente per la creazione di nuove tribù ai numeri XXV, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, per raggiungere infine quello di XXXV. Ora le tribù XXXII e XXXIII ossia l'*Aniensis* e la *Teretina* furono create nel 300 a. C. (Liv. X 9 cfr. *ep.*) e la XXXIV e

XXXV, cioè la *Velina* e la *Quirina,* fra il 242 ed il 241 a. C. (Liv. *ep.* XIX).

Dopo il 241 a. C. il numero legale della maggioranza era formato, come è noto, dal n. XVIII.[1] Il numero XVII, non è la metà legale del numero XXXV, bensì del XXXIII.

Tenendo presente questo fatto noi potremo forse ritrovare in qual tempo al rigido ed oligarchico principio della *cooptatio* si sostituì quello popolare della designazione delle tribù.

Abbiamo già veduto come codesto passaggio sia avvenuto dopo l'approvazione della *lex Ogulnia,* che nel 300 a. C. concedette ai plebei di essere *adlecti* alle cariche di pontefice e di augure, anzi dopo il 293 a. C. con cui si chiude la narrazione del X libro di Livio, e prima del 212 a. C., in cui di tali elezioni comiziali si fa ricondo come già esistenti.

Una maggiore determinazione cronologica ci è concessa dal fatto che solo nel 287 a. C., per effetto della *lex Hortensia,* fu riconosciuto in modo definitivo il valore dei plebisciti di fronte a tutti quanti i Quiriti.[2] Certo l'elezione del pontefice massimo per mezzo delle XVII tribù non fu anteriore alla *lex Hortensia.* Non si comprenderebbe anzi come con un plebiscito si potesse determinare il modo dell'elezione del supremo sacerdote dello Stato, prima ancora che il principio approvato per effetto della *lex Hortensia* non avesse avuto piena applicazione. Saremmo dunque condotti a qualche anno dopo il 287 a. C.

[1] Un esempio storico della maggioranza ottenuta mediante la votazione compatta delle prime 18 tribù, se vi fosse bisogno di porgerlo, l'abbiamo in Cassio Dione XXXVI 13 e Asconio p. 64 K per l'anno 67 a. C.

[2] Liv. *ep.* XI. Plin. *n. h.* XVI 37. Gell. *n. A.* XV 27, 4. Gaius I 3.

Quest'osservazione è d'altra parte confermata dalla considerazione che il principio di far nominare il pontefice massimo nei comizi democratici delle tribù non potè aver vigore se non quando i plebei riuscirono a conseguire per uno dei loro codesto ambito onore. Noi sappiamo che il primo plebeo innalzato al pontificato massimo fu Tiberio Coruncanio, uno dei collettori del vecchio diritto pontificio, che a codesto sacerdozio fu eletto fra il 255 ed il 252 a. C.

Tutto rende probabile che nella occasione della elezione di questo vegliardo (era già stato console sino dal 280 a. C.) si sia derogato al principio assoluto della *cooptatio* e della *adlectio* e si sia ottenuta questa vittoria contro i patrizi, che, se nel 300 a. C. dopo lunghe trattative avevano dovuto ammettere la *adlectio* di alcuni plebei nel collegio dei pontefici e degli auguri, continuavano d'altra parte a difendere i loro vecchi diritti e che durarono nella loro opposizione sino al 209 a. C., in cui videro per la prima volta eletto come *curio maximus* un plebeo.

Tutto fa credere pertanto che, pure dopo lunghe lotte e compromessi, verso il 255-52 a. C. si sia venuta ad ammettere l'elezione del pontefice massimo designata dalla metà più una delle tribù. Il numero ridotto di esse simboleggiava il diritto da parte del popolo di partecipare solo a metà alla nomina del sommo sacerdote, lasciando che l'altra metà del diritto fosse rappresentata dalla cerimonia della *cooptatio* ratificatrice dei sacerdoti.

Se codesto plebiscito relativo all'elezione dei pontefici per mezzo delle XVII tribù ebbe realmente luogo verso il 255-52 a. C., noi avremmo una spiegazione più plausibile del numero delle tribù chiamate a votare di quella che si possa ottenere coll'ammettere che tale plebiscito sia stato approvato dopo il 241 a. C., ossia dopo il tempo in cui, per la

fondazione della Quirina e della Velina, il numero delle tribù fu portato definitivamente a XXXV.

Il numero infatti di XXXIII tribù, di cui la metà legale è appunto XVII, era stato anteriormente raggiunto sino dal 299 a. C. colla creazione della *Aniensis* e *Terentina*. E tal numero durò sino al 242-41 a. C. ossia più di un decennio dopo quel tempo in cui avvenne l'elezione di Tiberio Coruncanio primo pontefice massimo plebeo.

XI.

LA CONQUISTA SABINA DI ROMA

VERSO LA METÀ DEL V SECOLO A. C.

La conquista Sabina di Roma verso la metà del V secolo a. C.

È lecito parlare di una conquista di Roma per parte dei Sabini nella prima metà o più probabilmente verso la metà del V secolo a. C.? E possiamo nel caso collegare questo movimento con quello parallelo, sebbene di qualche decennio posteriore, per cui i Sabelli-Sanniti discesi dall'altipiano dell'Appennino Centrale conquistarono l'etrusca *Volturnum* detta più tardi Capua?

Questa teoria, esposta da me or sono molti anni, fu discussa tra due studiosi italiani, dei quali uno l'accolse festosamente come verità, l'altro la respinse per le ragioni seguenti:

1. Perchè essa presuppone che il popolo romano abbia avuto origine in età troppo recente, mentre tanta parte delle istituzioni romane si spiegano soltanto ammettendo un'età regia.

2. Perchè, ove Roma verso la metà del V secolo fosse stata conquistata dai Sabini, troveremmo traccia della loro lingua. Invece già nel cippo arcaico del V secolo abbiamo schietto latino.

3. Perchè se Roma fosse stata presa dai Sabelli verso il 450, di ciò avrebbero dovuto discorrere Antioco e Filisto, gli storici sicelioti da cui probabilmente deriva la notizia della conquista sannitica di Capua.

4. Perchè infine la mia teoria sta in opposizione con l'esistenza di documenti romani anteriori a codesta età, come il *foedus* contratto tra Roma e i Latini al tempo di Cassio (493 a. C.), l'iscrizione dei consoli Pinario e Furio del 472, le leggi delle XII Tavole (450 circa a. C.), per tacere dei documenti dell'età regia. E si aggiunge che il cippo arcaico del Foro Romano scoperto nel 1899, appartenendo alla metà del V secolo, prova non solo come in codesta età i Romani si valessero della lingua latina e non sabellica, ma come avessero già elenchi di magistrati latini. Il cippo in sostanza verrebbe a confermare l'attendibilità dei Fasti a torto da me revocata in dubbio.

Queste osservazioni mi venivano fatte quando io avevo esposte le mie idee solo sul valore e sulla genesi della tradizione antica, rimandando ad un'altra opera le mie vedute intorno ad una possibile ricostruzione della antica storia romana. Ciò contribuì a far spesso fraintendere il significato della mia critica.

Sebbene codesto mio tentativo di ricostruzione sia stato in seguito pubblicato, reputo nondimeno opportuno chiarire a scanso di equivoci il mio pensiero su questo singolo punto.

A me non è mai venuto in mente di affermare che le origini del popolo romano si debbano fissare alla metà del V secolo e tanto meno di negare che Roma sia stata per varii secoli governata da *reges*. Ho rinunziato e rinunzio a stabilire quando sia incominciata la vita civile e sia sorto lo Stato sopra i varii colli romani; le prime propagini del popolo romano si perdono nelle tenebre delle origini.

Lascio quindi ai paletnologi, ove essi credano di potervi riuscire, lo stabilire con avanzi di stoviglie e di suppellettili le traccie più antiche delle abitazioni umane od anche i rapporti con altre popolazioni viventi nell'età neolitica e del bronzo. Tutto ciò può essere oggetto di studi rispettabilissimi; ma esce dai confini dell'età storica di cui io mi occupo.

Riconosco naturalmente che Roma è stata per molti anni governata da *reges*. Ciò non ci impedisce però di riconoscere che i racconti tradizionali intorno alle loro gesta si debbano nel complesso spiegare per mezzo di antichissimi culti e di cerimonie ovvero come tardive speculazioni letterarie.

Molte istituzioni romane trovano certo la loro genesi nell'età regia. E non credo sia da escludere del tutto che il governo dei re in Roma sia durato qualche tempo dopo quell'anno 510 a. C. in cui, stando alla tradizione, i Tarquini sarebbero stati cacciati oppure obbligati a dimettersi.

Così io non ho mai inteso affermare che l'invasione Sabellica, la quale nella prima metà del V secolo rovesciò il dominio degli Etruschi sopra Roma ed altre città del Lazio, abbia avuto per effetto di distruggere le anteriori istituzioni romane. Penso invece che, come gli Etruschi avevano già introdotti elementi di civiltà e nuove istituzioni, che si sovrapposero a quelle degli antichi Ramnes o Romani, così i Sabini, verso la metà del V secolo, abbiano alla lor volta importato nuovi elementi di culto e di governo. L'aruspicina etrusca e gli *auspicia* sabellici stanno a provare la presenza di due elementi etnografici e di culti distinti dovuti a due razze diverse. Alla stessa maniera la presenza dei Salii Collini, ossia del Quirinale, accanto ai Salii Palatini, prova, secondo me, la verità di quel sinoichismo romano su cui la tradi-

zione antica giustamente insiste e che da studiosi moderni, per ragioni che non mi sembrano valide, è revocato in dubbio.

Ma, mi si fa osservare, la lingua dei Romani nel V secolo non rivela azione sabina ed è puro latino.

In questo punto devo fare la schietta confessione della mia ignoranza. Io so tanto di latino e di sabino quanto si può ricavare dai testi letterari. Constatai già il coraggio di coloro che dalla lingua di poche e monche parole del cippo arcaico del Foro ricavarono conclusioni storiche e linguistiche, e che prendendo a base poche e non sempre chiare parole tentarono persino l'integrazione delle altre che oggi più non vi si vedono.

Certo le parole *sacros, regei, kalatorem* sono schietto latino. Da ciò io non vedo però come si possa concludere che parole sabine non fossero ancora penetrate a Roma nel V secolo. Se noi stiamo alle dichiarazioni del sabino Varrone, il quale conosceva così bene la lingua del suo paese come quella di Roma, noi dovremo anzi affermare che tale penetrazione aveva avuto luogo anche prima del V secolo. Gli esempi da lui riferiti sembrano convincentissimi. Ed io non credo vi siano seri argomenti per affermare che le parole sabine così simili alle romane fossero frutto della posteriore romanizzazione della Sabina. Anche in questo come in molti altri casi, sebbene mi si faccia talora passare per un ipercritico, mi attengo alla tradizione.[1]

[1] Le molte glosse sabine desunte in gran parte, come è noto, da VARRONE *de lingua Latina* sono raccolte diligentemente, fra gli altri, da R. S. CONWAY *The italic dialects* (Cambridge 1897) I p. 352. Quando in VARRONE *d. l. Lat.* VI 5 leggiamo: *Crepusculum... sumpserunt a Savinis, unde veniunt Crepusci nominati Amiterno qui eo tempore erant nati* noi abbiamo in *Crepusci*

Voglio tuttavia ammettere che Varrone abbia esagerato. Ma di fronte alla perfetta identità di suoni e di significati, mi pare sia lecito conchiudere che il dialetto che si parlava anticamente a Rieti od a Amiterno sino ad Eretum, vale a dire ai confini orientali del Lazio antichissimo, era nella sostanza una varietà di quello che si usava nelle città latine. E questa mia conclusione troverebbe forse conferma in quei passi degli antichi, che io ho altrove ampiamente illustrati, dai quali traspare che da tempo vetustissimo Roma e la campagna circostante erano abitate da quella stessa gente che aveva occupato la Campania.[1]

un' antichissima designazione di un popolo di montagna non l' effetto della romanizzazione. Lo stesso vale per le grosse *Auseli, curis, firco, ciprius, cupencus* e per tante altre.

Per i nomi delle divinità Sabine come Feronia v. in generale VARR. *d. l. Lat.* V 74.

Del resto già VARRONE *d. l. Lat.* VII 28 notava: *primum Cascum significat vetus, secundo eius origo Savina, quae usque radices in Oscam linguam egit.*

La Sabina, come è noto, è una delle regioni in cui, sino a tarda età, gli abitanti continuarono a vivere *vicatim* v. ad es. LIV. II 62, 4 STRAB. V p. 228. PLUT. *Rom.* 16. In essa non sorsero vere e grandi città romane cfr. *CIL.* IX p. 397 sgg. Romani ebbero grandi terreni nella Sabina, sta bene (v. i passi raccolti dal MOMMSEN ad *CIL.* IX p. 390) ed in alcune regioni sorsero pure nomi romani come *Montes Romani* v. in SICUL. FLACC. p. 136, 14. Tuttavia la organizzazione della vita campestre dovette avere per effetto di sabinizzare i coloni romani non meno che di romanizzare le genti del paese; ma certo non contribuì a distruggere le forme dialettali locali.

[1] Rimando al mio scritto *Intorno all' estensione degli Ausoni e dell' Ausonia* nelle mie *Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica* (Torino 1908) p. 1 sgg.

Se però il nome stesso degli Ausoni e degli Opici debba riconnettersi con la razza diciamo così aria-italica, o se popoli di tale stirpe abbiano ereditato i nomi di Opici e di Ausones propri di razze più antiche, è questione a parte che non so se si possa del tutto risolvere. Non mancano invece argomenti d' indole archeologica, oltre a quelli di carattere storico e filologico, (v. SOGLIANO in *Rendiconti dei Lincei* (1912) p. 206 sgg.) i quali tendono a far credere che gli Opici rappresentino uno strato etnico diverso e più antico di quello Sannitico che degli Oschi ereditò il nome.

Ma se i Sabini, mi si fa osservare, avessero conquistato Roma verso la metà del V secolo, di ciò avrebbero fatto menzione Antioco, Filisto, e gli altri storici siciliani. Lo ammetto e credo anche, che codesti autori abbiano fatto ricordo della conquista dell'etrusca Volturnum (Capua) per opera dei Sanniti. Ma chi ci assicura che Antioco e Filisto non parlassero dell'arrivo dei Sabelli a Roma nel V secolo? E chi può escludere che essi discorressero dell'arrivo degli Etruschi ad Aricia e degli aiuti a questa inviati dai Cumani.

Delle opere di Antioco e di Filisto noi possediamo così pochi e tenui frammenti che è estremamente pericoloso trarre conseguenze di questo genere dal loro silenzio.

Ma che cosa è lecito ricavare in massima da questi argomento *ex silentio?* Erodoto, pur scrivendo o per lo meno avendo vissuto nell'italiota Thurii, pur parlando di tante altre località, come l'etrusca Cortona, non ha mai ricordato Roma. Dovremmo da ciò conchiudere che Roma non esisteva al tempo di Erodoto? Eppure Roma era una città notevole; tanto è vero che di lei pochi anni dopo faceva menzione anche Antioco.

Resta per tanto l'argomento capitale: la presenza dei Fasti, del cippo arcaico e degli altri antichi monumenti, stando ai quali non si potrebbe ammettere una conquista Sabina verso la metà del V secolo.

Io non credo di dovermi qui soffermare a dimostrare che per l'età anteriore al decemvirato legislativo i Fasti porgono talora materia a dubbi perchè di ciò discorro in una successiva memoria. Ma ammettiamo pure che anche per questo periodo i Fasti siano del tutto attendibili. In che cosa essi si oppongono alla mia teoria? I Fasti anzi mi darebbero ragione. I Valerî, i Claudî Regillenses, i Siccî o Sicinî erano, come dichiarano gli antichi, per eccellenza Sa-

bini Ebbene i primi li vediamo consoli subito dopo la cacciata dei re e negli anni successivi (508, 507, 505, 504, 483, 475, 460, 456, 449 a. C.); i Claudî raggiungono il consolato nel 495, 471, e li troviamo fra i decemviri nel 451; un Sicinio Sabino è infine console nel 487.

Dunque genti sabine, stando ai Fasti, avrebbero avuto il sommo governo della Città verso la metà del V secolo.

Lascio pure da parte la *lex Pinaria-Furia* sul mese intercalare del 472 a. C. Io ho particolarmente discusso su questo argomento in una delle precedenti memorie di questo volume. Credo di avere dimostrato che essa non è autentica perchè tutto ciò che si riferiva all'intercalazione sfuggiva alle attribuzioni delle magistrature civili.[1] Ma ove anche questa legge fosse autentica, che cosa si oppone alla sovrapposizione di un elemento sabino all'antico romano ed alla dominazione etrusca? E che valore avrebbe contro la mia tesi l'esistenza della legislazione decemvirale verso il 450 a. C.? Ho forse io asserito che i Sabini distrussero le istituzioni precedenti? E se anche verso il 450 e non più tardi, come ho sopra sostenuto, ebbe del tutto compimento la legislazione delle XII Tavole, ciò non sarebbe avvenuto in ogni caso dopo quella conquista Sabina che a me è parso poter ricavare dai testi letterari?

Non credo sia infine il caso di soffermarci sul cippo. Dal fatto che ivi sono ricordati un *rex* ed un *kalator* io non vedo come si possa risalire alla dimostrazione che Roma era allora esclusivamente governata dai magistrati latini. Dirò anzi che non riesco a comprendere come molti eruditi continuino ancora a valersi di questo cippo pro o contro diverse ed opposte teorie. Questo monumento non ci

[1] V. s. p. 183 sgg.

rivela infatti nulla di nuovo al di fuori di poche parole che non ci insegnano nulla o di poche altre che non siamo capaci di comprendere. Per quanto sia duro il riconoscerlo, è un fatto che siamo impotenti a decidere se esso appartenga al principio oppure alla fine del V, nè è escluso il principio del IV secolo.[1]

Resta infine l'argomento a prima vista capitale: quello dell'esistenza di un *foedus* tra i Romani e i Latini sotto il secondo consolato di Spurio Cassio, ossia nel 493 a. C.

Ma anche su questa parte io mi rimetto alle osservazioni sopra esposte, dalle quali emerge che quel documento che si soleva attribuire al V secolo, sembra di età non anteriore alla rivolta dei Latini nel IV secolo.[2]

Non prestando fede alla data tradizionale del *foedus Cassianum* io non intendo già negare che a Roma esistessero documenti epigrafici riferibili ad età anteriore all'incendio Gallico, propri magari dell'età regia. Livio (VI 1) però ci avverte che codesti monumenti erano stati rari e che in massima erano periti durante l'incendio Gallico. Inoltre i documenti che gli annalisti e gli eruditi romani attribuirono ad età così vetuste, porgono occasione a gravi perplessità e dubbi o si rivelano in certi casi, come ad es. rispetto alle pretese inscrizioni del tempo di Romolo, quali assurde falsificazioni annalistiche.

Ma ammettiamo pure che qualche documento come il *foedus Gabinum* appartenga all'età dei re e che al 493 si riferisca il *foedus Cassianum*. Ammettiamo pure che fino da questo anno i Latini riconoscessero l'egemonia di Roma,

[1] V. quanto osservo al proposito nella successiva memoria.
[2] V. s. p. 186 sgg.

ed anzi che tale egemonia fosse stata già riconosciuta, come la tradizione afferma, sino dai tempi di Tarquinio il Superbo.

Ebbene da tali premesse dovremo concludere essere falsa la teoria della successiva invasione nel V secolo di Sabini nell'agro romano? La dominazione degli Etruschi su Roma avvenuta nell'età regia rese forse impossibile a Roma di continuare le conquiste sui popoli vicini? L'invasione dei Galli nel 387 a. C., se pure ebbe forza di far ribellare alcune fra le popolazioni latine, impedì forse che pochi anni dopo Roma si trovasse di nuovo alla testa della confederazione latina contro i Galli, gli Etruschi e gli altri popoli nemici?

Accogliendo la teoria di un'invasione Sabina verso la metà del V secolo, verremmo solo a conchiudere che un nuovo elemento etnografico, impadronitosi della Città, continuò quella tradizione politica che era la logica conseguenza dei fatti precedenti. I Sanniti, che verso il 438 a. C. s'impadronirono dell'Etrusca Volturno (Capua), non continuarono forse la missione storica della capitale della Campania?

Le obiezioni mosse alla mia tesi, a parte il loro valore, si basano pertanto su fatti che in ogni caso sono estranei al nostro soggetto. E con la miglior disposizione a correggere le mie affermazioni precedenti ove nuovi elementi di fatto vengano a porgere nuovi e più sicuri insegnamenti, non vedo oggi ragioni per mutare le mie convinzioni rispetto all'invasione dei Sabini nel V secolo a. C. Ma poichè rispetto alla data di essa, come ad altri particolari, o non mi sono bene espresso o non sono stato bene inteso, mi si permetta chiarire brevemente su ciò il mio pensiero.

La tradizione ci dice che, cacciati i Tarquinî, Roma dovette sostenere una guerra contro l'etrusco re Porsena. Que-

sti, colpito dal coraggio di Orazio Coclite, di Clelia, di Muzio Scevola e dall'eroismo dei Romani, avrebbe fatto pace abbandonando al loro destino i Tarquinî.

Stando però ad altri racconti, nei quali la critica generalmente crede riconoscere tratti che rispondono maggiormente al vero, i Romani si arresero a Porsena (*dedita Urbe*) e vennero privati delle armi.[1] Della signoria anzi di Porsena in Roma alcuni credevano trovare traccia nelle parole che si pronunciavano in occasione delle aste pubbliche.[2]

In altri termini, la tradizione ufficiale cerca dimostrare che Roma non fu mai conquistata e che gli stranieri che successivamente l'invasero vennero invece spontaneamente assimilati alla cittadinanza. Si fa solo eccezione per la presa di Roma nell'età dei Galli. Il fatto era avvenuto in età troppo recente, era raccontato da scrittori greci sincroni e non poteva essere negato. La tradizione nazionale si compensò coll'imaginare o con l'esagerare, come tutti sanno, le famose rivincite sui Galli di Marco Furio Camillo le quali dal Beaufort in qua nessuno è più disposto ad ammettere senza le più ampie riserve.

Un procedimento analogo abbiamo rispetto alla storia di Tarquinio Prisco. È un privato, il figlio d'un esule; viene a Roma come forestiere e, grazie alle sue ricchezze ed al suo ingegno, conquista la fiducia del re Anco Marcio e ne diventa il successore.

Ora, ove nelle gesta più o meno leggendarie dei Tarquinî si nasconda qualche parte di vero, non è chiaro che

[1] Plin. *n. h.* XXXIV 139; Tac. *hist.* III 72.

[2] Liv. II 14: *huic tam pacatae profectioni ab Urbe regis Etrusci abhorrens mos traditus ab antiquis usque ad nostram aetatem inter cetera solemnia manet bona Porsinnae regis vendendi.* Cfr. Plut. *Popl.* 19.

la tradizione ufficiale mira a velare la conquista degli Etruschi? [1]

Un fenomeno perfettamente uguale abbiamo nella storia dell'arrivo del sabino Attio Claudio, il quale negli anni immediatamente successivi alla cacciata dei re, ossia verso il 504, viene spontaneamente a Roma insieme ai suoi clienti dei quali cinque mila erano atti a portare le armi. Ora ciò presuppone l'immigrazione di almeno venti o venticinque mila persone, vale a dire di un'intera popolazione o tribù.

I Romani lo accolgono benevolmente, gli conferiscono il patriciato, 25 iugeri di terra e gli assegnano una parte della Città su cui edificare la sua dimora e alle radici del Campidoglio gli donano il luogo della sepoltura gentilizia. Ai suoi clienti concedono poi la cittadinanza romana, due iugeri a testa in un territorio compatto al di là dell'Aniene, ossia quella plaga che venne a formare la vecchia tribù Claudia. Subito dopo Attio Claudio, come rilevano espressamente gli antichi, diventa uno dei capi, anzi il capo del partito ottimate. [2]

È ammissibile questo racconto? Non è invece infinitamente più probabile che Appio Claudio ed i suoi clienti rappresentino una vera e propria invasione dei Sabini? Questa ipotesi non è forse confermata dallo strano racconto di Appio Erdonio Sabino che nel 460 a. C. si sarebbe impadronito del Campidoglio? [3] Tra il 507 ed il 449 Roma si trova in guerra con i Sabini e di codeste lotte i duci romani sono i Valerî gente di origine sabina. Orbene non è

[1] Rispetto alla dominazione etrusca rimando alla mia *Storia critica di Roma* II p. 518 sgg. 789 sgg.

[2] Liv. II 16. Dion. Hal. V 40. Suet. *Tib.* I. Plut. *Popl.* 21.

[3] Per la critica di questo racconto rimando alla mia *Storia critica di Roma* II p. 168 sgg.

notevole che queste guerre contro i Sabini vengano proprio a terminare con la caduta del decemvirato, quando appunto i Valerî sabini sono alla testa delle legioni romane, ossia nei decenni successivi all'arrivo di Attio Clauso e di Appio Erdonio?

Dal complesso dei fatti mi sembra si possa ricavare che come la tradizione con il racconto dell'arrivo di Tarquinio e della pace con Porsenna cela una reale sottomissione di Roma agli Etruschi, così con quelli della pacifica annessione di Appio Claudio, dell'occupazione del Campidoglio per opera di Appio Erdonio e delle vittorie dei Valerî nasconde una serie di invasioni di genti Sabine, le quali, nella prima metà del V secolo, riuscirono a cacciare gli elementi etruschi al di là del Tevere ed a sovrapporsi ed a fondersi all'antico elemento nazionale.

Allo stato presente della tradizione noi non abbiamo il mezzo di stabilire con esattezza cronologica se queste invasioni sabine furono una o più ed in quali anni precisamente ebbero luogo. In compenso però constatiamo circa il 473 la grande vittoria degli Japigi contro Taranto [1] e verso il 438 od il 424-420 a. C. la conquista di Volturno (Capua) e di Cuma per opera dei popoli sabellici discesi dall'altipiano centrale della Penisola.[2] Noi possiamo, mi pare, ragionevolmente conchiudere che l'invasione dei Sabelli, partiti dallo stesso gruppo centrale dell'Appennino, sia riuscita o nei primi decenni o verso la metà del V secolo a conquistare le città poste nella campagna romana.

Notando questo parallelismo, accennando ad un fenomeno generale, non intendevo e non intendo, si capisce, voler

[1] Herodot. VII 170.
[2] Diod. XII 31; cfr. Liv. IV 37; 44, 12.

precisare date cronologiche. Non aspiro a far ciò io che a ragione od a torto non credo possibile fissare un'esatta cronologia romana per l'età anteriore al decemvirato (verso il 450 a. C.) anzi alla stessa conquista di Veio (396 a. C.) ed all'incendio Gallico (387-386 a. C.).

Rinuncio adunque a fissare date precise, mi limito a notare la fisonomia generale di un fenomeno. E un termine di confronto abbastanza eloquente rispetto a tal fenomeno ce lo porge l'immigrazione costante che dai monti dell'Abruzzo scende tuttora ogni anno nei piani della campagna romana e nelle altre pianure dell'Italia meridionale.

Generazione per generazione, se non anno per anno, ad ogni *ver sacrum*, determinato da sovrabbondanza di popolazione, imposto dalla povertà economica della vita di montagna e dalla necessità di cercar pascoli invernali, scendevano le stirpi Sabelliche dalle regioni dell'Abruzzo così come ne scendono ancor oggi in cerca di pascoli, mietiture e lavoro, per la valle del Tevere, dell'Aniene, del Liris, del Volturno, volgendosi alla val del Sacco, ai piani del Lazio e della Campagna Felice. E come i pastori dell'Appennino centrale, partivano già per i ricchi campi della Puglia;[1] così i contadini di Toscana se ne vanno tuttora nel piano Pisano e nella Maremma.

Le stirpi sabelliche che nella prima metà o verso la metà del V secolo si impadronirono di Roma sono i progenitori di quei «Burini» che tuttora vengon giù dalle montagne dell'Appennino. Costoro con il loro nome rammentano forse gli antichi «Boreigonoi» od «Aborigeni» che, secondo la tradizione, sarebbero stati i più antichi abi-

[1] V. ad es. VARR. *d. r. r.* II 9, 6; II 1, 16; cfr. invece III 17, 10. Vedi anche *CIL.* IX 2438.

tatori del Lazio. Fatti particolari, che noi non siamo più in grado di stabilire cronologicamente e di collegare con esattezza nella tradizione storica, fecero sì che codeste immigrazioni continue e, diremo così, annuali, assunsero di quando in quando carattere di organizzazione di guerra e determinarono vere e proprie invasioni per cui città situate nei sottoposti piani vennero assoggettate da nuove e più vigorose stirpi alpestri. Spesso invece dettero luogo a quel reclutamento di mercenari negli eserciti di Cartagine e di Siracusa di cui troviamo ricordi abbondanti dal V al III secolo a. C.[1]

Riconoscendo la nostra impotenza a fissare cronologicamente tutti codesti spostamenti di popoli, constatiamo nondimeno che essi vanno collegati con quella grande invasione dei Dauni, degli Umbri e di altre stirpi che seguendo i Tirreni assalirono Cuma verso il 524 a. C.[2]

L'arrivo di Attio Clauso e dei Sabini in Roma è dalla tradizione fissato negli anni successivi a questa invasione ed alla cacciata degli Etruschi. D'altra parte ciò sarebbe avvenuto vari decenni prima della conquista di Volturno (Capua) per opera dei Sanniti-Sabelli. E poichè le guerre dei Romani contro i Sabini, secondo la tradizione, finirono verso il 449 a. C., ci sembra che la metà del V secolo segni approssimativamente il tempo in cui la conquista Sabina fu compiuta e con essa la fusione dell'elemento sabino e romano che la leggenda del ratto delle Sabine e dell'arrivo di Tito Tazio pone invece all'VIII secolo.

Io ho esposto altrove le ragioni per cui credo che co-

[1] V. su ciò la mia *Storia critica di Roma* II cap. XXVI p. 359 sgg.

[2] Dion. Hal. VII 3. Dell'argomento ho discorso nella mia memoria *I Dauni e gli Umbri della Campania* nelle mie *Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica* (Torino 1908) p. 209 sgg.

deste ultime leggende sieno state formulate tenendo presente la conquista sabina del V secolo. Questa conquista rispetto alla leggenda dell'arrivo dei Sabini nell'VIII secolo sta nello stesso rapporto in cui il racconto sullo storico Porsena che guerreggiando ai confini del Lazio perde il figlio Arunte, sta di fronte al mito dell'etrusco re Mesenzio che lottando contro Ascanio successore di Enea perde pure il proprio figlio e al pari di Porsena si ritira dopo aver fatto alleanza con i nemici.[1] Così la narrazione della venuta di Attio Clauso nel V secolo sta di fronte all'antica tradizione che faceva giungere al tempo di Romolo il sabino Tito Tazio. Che l'invasione di Attio Clauso sia stata anche anticipata ai tempi dei re risulta del resto dalle esplicite parole di Suetonio Tib. 1: *Patricia gens Claudia.... inde Romam recens conditam cum magna clientium manu commigravit, auctore Tito Tatio consorte Romuli vel, quod magis constat, Atta Claudio gentis principe, post reges exactos sexto fere anno* (504 a. C.).

Con ciò non intendo già recisamente affermare che la tradizione sull'arrivo dei Sabini con Tito Tazio sia frutto di pura immaginazione. Può ben darsi che essa riposi sul presupposto, nella sostanza credibile, che sino da età antichissime genti Sabine fossero giunte a Roma.

Così nulla in fondo esclude la possibilità che vi sia qualche cosa di vero nel noto racconto varroniano circa le antichissime immigrazioni degli Aborigeni dalle montagne dell'Abruzzo, sebbene noi non si abbia più modo di determinarne l'età e di stabilire fino a qual punto il racconto di Varrone fu formulato tenendo presenti fatti di età più recente, di cui il ricordo era ancora vivo e tenace.[2]

[1] Dion. Hal. I 65.
[2] Varr. apud Dion. Hal. I 14.

Nello studiare le età per cui vi sono scrittori sincroni o non molto lontani dai tempi di cui narrano le vicende, io appartengo a quell'indirizzo critico che accetta in massima i dati tradizionali. Io me ne stacco solo ove, tra le varie contraddizioni, trovi ragione di sospettare frodi od errori.

Rispetto poi a codesti tempi a noi più vicini io sono quasi sempre un vero *conservatore* di fronte alle teorie di vari studiosi, che pur professando molto rispetto alla tradizione, nel fatto le sostituiscono le proprie ipotesi.

Per l'età invece più vicine alle origini io trovo che la condizione dello studioso è assai perplessa, che diverse concezioni personali possono condurre all'errore come alla verità, mancando di frequente un sicuro punto di partenza. Spesso infatti ci troviamo di fronte ad incerte ipotesi od interpretazioni di antichi che siamo in grado talora di valutare rispetto alla genesi ma a cui non abbiamo modo di contrapporre che interpretazioni.

Che in procedimenti critici di codesto genere si possa cadere in errore è ben naturale. Che però nel caso della conquista di Roma nel V secolo per opera dei Sabini non si tratti di pura fantasticheria risulta, credo, dai fatti testè ricordati.

In conclusione la mia tesi si basa su una data maniera di interpretare testi e fatti riferiti dalla tradizione al V secolo. Ed il metodo da me seguito in tale interpretazione è quello stesso che critici autorevolissimi hanno giudicato buono e vero a proposito delle narrazioni tradizionali sul l'arrivo a Roma degli etruschi Tarquinio Prisco e Porsena.

Siquid novisti rectius istis, candidus inperti.

XII.

PER LA STORIA DELLA "REGIA„

E

DEL FORO ROMANO

Per la storia della "Regia" e del Foro Romano.

Era opinione generalmente ammessa dagli antichi che Numa, divenuto re di Roma, avesse trasferito la sua dimora dalla sabina Cures nel Foro Romano, dove, per opera di lui, sarebbe anche sorto quel culto di Vesta e quel sacerdozio delle Vestali che con la *Regia* ed il pontefice massimo erano così strettamente connessi.[1]

Altre tradizioni antiche affermavano, è vero, che il culto di Vesta era già stato istituito da Romolo[2] e che Numa, anzichè nella *Regia* e nel Foro, aveva avuto dimora sul colle Quirinale.[3] Ma la versione sopra ricordata finì per ottenere valore ufficiale e canonico. La seconda venne subordinata e fusa alla prima da quegli autori che, come la fonte di Plutarco, assegnavano a Numa due dimore o, come quella di Solino, affermavano che aveva abitato *in colle primum Quirinali deinde propter aedem Vestae in Regia quae adhuc ita appellatur*.[4]

A questo racconto si può contrapporre il fatto che sino

[1] V. ad es. Plut. *Num.* 11; 14. Ovid. *trist.* III 1. 30; *fast.* VI 263 sq. Tac. *ann.* XV 41. Sol. I 21.

[2] Plut. *Num.* 14, 2.

[3] Dion. Hal. II 65.

[4] Sol. I 21.

ad età tarda la *domus* del *rex sacrorum* non era nella *Regia,* bensì sulla vetta del colle Velia, dove incominciava la via Sacra, nel punto da cui partiva la processione dei sacerdoti che si recavano sull'*arx* Capitolina. Questo punto è fuori di discussione. Risulta in modo incontrovertibile dal seguente passo di Festo p. 293 M relativo alla *Sacra via.*

Itaque ne eatenus quidem, ut vulgus opinatur, Sacra appellanda est a Regia ad domum regis sacrificuli, sed etiam a regis domo ad sacellum Streniae et rusus a Regia usque in Arcem.[1]

Come si spiegano queste due diverse notizie sulla dimora del *rex sacrorum?* Come va che, mentre da un lato ci viene dichiarato che egli viveva insieme al pontefice massimo,[2] dall'altro si afferma che non abitava affatto nella *Regia* del Foro, ove pose la sua dimora anche Giulio Cesare allorchè divenne pontefice massimo,[3] ma che ancora a tempi di Verrio Flacco si indicava la sua casa in un punto del Velia?

Lo Jordan ha risolto il problema asserendo che la dimora posta appunto sulla sommità della via Sacra gli venne assegnata dopo che la monarchia fu abolita.[4] Ma codesta affermazione non ha base di sorta; urta anzi contro una grande difficoltà.

La località in cui esisteva la *domus* del *rex sacrorum,* se non era la stessa, si trovava estremamente vicina a quella che era stata la sede del terzo re Tullio Ostilio,

[1] Cfr. VARR. *de ling. Lat.* V 47.

[2] INTERP. SERVII *ad Aen.* VIII 363: *domus enim in qua pontifex habitat Regia dicitur, quod in ea rex sacrificulus habitare consuesset.*

[3] SUET. *Div. Iul.* 46: *habitavit primo in Suburra modicis aedibus; post autem pontificatum maximum in Sacra via domo publica.*

[4] JORDAN *Topographie d. Stadt Rom* I 2 p. 420: *dieses kann erst nach der Abschaffung des Königthums entstanden sein.*

dove più tardi fu la dimora di Valerio Publicola e poi il tempio degli Dei Penati.[1]

Si capisce che abrogato il *rex* politico, mantenuta solo questa magistratura per compiere quei riti che soltanto il *rex sacrorum* poteva compiere, gli si sia accordata come dimora quella stessa località od una di quelle sedi in cui si soleva impetrare l'aiuto degli dei. Non si comprende invece perchè, ove si fosse mirato a togliere qualunque apparenza di significato politico al *rex sacrorum*, lo si sarebbe relegato in una di quelle regioni in cui esistevano le sedi dei più antichi culti e dei re politici.

La verità è che noi abbiamo due edifici distinti, ossia: la *domus* del *rex sacrorum* posta sulla sommità della via Sacra (sul Velia) e la *Regia* di Numa abitata dal *pontifex maximus* cultore di Vesta.[2] E questa diversità di dimore si può solo spiegare tenendo presente il tempo in cui il culto di Vesta esercitato dai *pontifices*, detti più tardi *Vestae*, venne fissato nel centro del Foro.

In opposizione alle teorie oggi generalmente accolte e basandomi su altri dati della stessa tradizione, varii anni or sono io feci notare come il Foro romano divenne il vero centro della vita nazionale nell'età successiva a quella dei re. E ciò ricavai da una serie di dati che qui mi basterà brevemente ricordare.

[1] Sol. I 22: *Tullus Hostilius (habitavit) in Velia, ubi postea deum Penatium aedes facta est.* Cfr. Cic. *de rep.* II 31, 53: *quod in excelsiore loco Veliae coepisset aedificare* (i. e. *P. Valerius*), *eo ipso ubi rex Tullus habitaverat.*

[2] Come è stato già osservato Habel *De pontificum Romanorum conditione* (Breslau 1888) p. 99; cfr. Wissowa *Religion und Kultus d. Roemer* p. 161, i pontefici si distinsero con l'epiteto di *Vestae* da quelli del Sole istituiti da Aureliano.

Presso il tempio di Vesta, di fronte alla Regia, esisteva il tempio di Castore e Polluce. Il culto di queste divinità, dei Castori, come dicevano gli antichi Romani, era greco e *peregrinus*. Secondo norme ben note della religione romana, non potè in origine essere accolto entro il *pomoerium*. Il tempio fu perciò edificato fuori della cinta della Città, allo stesso modo che alle radici del Palatino e dell'Aventino, fuori del *pomoerium*, fu edificato il tempio di Ercole e che ai *prata Flaminia* sorse il più antico tempio di Apollo. Ora, stando alla tradizione officiale, il tempio di Castore e Polluce venne dedicato nel 484 a. C., sei anni dopo la grande vittoria del lago Regillo sui Latini.

Risulta pertanto dalla stessa tradizione ufficiale che la parte del Foro in cui il tempio dei Castori si trovava era limitrofa alla *Regia* ed al tempio di Vesta e non potè quindi essere inclusa nella Città sino dal tempo dei re.[1]

La versione che afferma l'opposto, ove dice che fino dai tempi di Romolo, di Tazio, di Numa la *Regia* ed il tempio di Vesta furono compresi entro il *pomoerium*, ha pertanto lo stesso valore dell'altra che attribuisce ai primi tempi di Roma l'estensione della Città sui sette colli e che afferma anzi che sino dai primi anni la città Palatina Esquilina e quella del Quirinale erano di giá riunite e fuse.[2] Questa tradizione infine procede simmetricamente con l'altra che assegna al tempo dei Tarquinî e di Servio Tullio quell'ampia cinta di mura che da tutti i più autorevoli conoscitori di storia e di topografia romana, viene ormai riconosciuta in complesso come opera del IV secolo a. C.[3]

[1] Non vedo che il mio amico e collega E. De Ruggiero *Il Foro romano* (Roma 1913) p. 13; 258 abbia tenuto conto di quest' argomentazione.

[2] Dion. Hal. II 37.

[3] O. Richter *Roem. Steinmetzzeichen* p. 14; *Roem. Topogr.* 2.ª ed. p. 43;

In perfetta relazione col fatto che la *Regia* ed il culto di Vesta solo nel corso della storia vennero fissati nel Foro, sta l'altro che il più antico culto di tale divinità risiedeva non in questa regione, bensì nel Palatino. Il più antico dio del fuoco in Roma fu infatti un *Cacus* analogo in tutto a *Caeculus* il dio di Preneste. E la sorella di lui *Caca* era la più antica Vesta del Palatino, alla quale, ancora in tarda età storica, facevano sacrificio le vergini Vestali.[1]

In base a questi dati io sostenni pertanto l'opinione che il Foro romano divenne centro del culto posteriore di Vesta e sede dei pontefici solo quando, per le trasformate condizioni politiche e topografiche, il Palatino cessò di essere il cuore di Roma, allorchè alla città Palatina-Esquilina dei sette colli (Palatino, Cermalo, Velia, Cispio, Oppio, Fagutale, Pagus Sucusanus) si aggiunse la città del Collis, ossia del Quirinale.[2] Secondo il mio modo di pensare, la *Regia* dei pontefici, il tempio di Vesta, la dimora delle Vestali diventarono centro religioso della Città, allorquando il Foro, indifeso soltanto dalla parte del Tevere, divenne il naturale centro di gravitazione di tutte le vie che dalle valli esistenti fra il Capitolino, il Quirinale, il Viminale, l'Esquilino, il Velia, ed il Palatino propriamente detto, scendevano verso la convalle centrale ove appunto si venne a trovare. Il Foro da luogo paludoso fuori le mura, soggetto alle invasioni delle acque del Tevere e dei fiumicelli raccolti poi nella Cloaca Massima, finì per diventare quel

Beitraege zur roem. Topogr. (Berlin 1903) p. 14 sgg. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* I 2 p. 522.

[1] SERV. *ad Aen.* VIII 190. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* I p. 225; 603. Che Caca sia stata sostituita da Vesta aveva già veduto ancor prima di me lo Schneider sino dal 1895 ed è stato più volte notato da altri.

[2] Vedi ANTISTIO LABEONE apud FEST. p. 348 s. v. *Septimontio.*

punto in cui pulsò più fortemente la vita ed il pensiero politico dei Quiriti.

È perfettamente vero che la tradizione parla dell'essicazione del Foro al tempo dei Tarquinî. Ma la tradizione attribuisce anche ai Tarquinî od a Servio Tullio la cinta delle mura che ormai dopo gli studi del Richter sappiamo essere opera del IV secolo. L'evidenza degli argomenti di questo topografo è tale che è riuscita a convincere anche alcuni di coloro che si propongono la tenace difesa della tradizione. Così la tradizione assegna ai Tarquinî la costruzione della Cloaca Massima, quella del Circo Massimo e persino quella distinzione fra i luoghi da assegnarsi ai senatori ed ai cavalieri, separati quindi dagli altri spettatori, che sappiamo essersi verificata la prima volta solo nel 194 a. C.[1]

[1] Liv. I 35, 8. Cfr. invece XXXIV 44, 5; 54, 4.

Anche le mura del Palatino, che solevano riferirsi al tempo di Romolo, si sono rivelate (come io avevo già fatto notare nella mia *Storia di Roma* I 2 p. 204 e nelle mie *Ancient Legends* p. 233) opere non anteriori al IV secolo.

Ciò è stato successivamente dimostrato dagli importanti scavi del Vaglieri, che sulla vetta del *Cermalus* sotto un muro dell'antica cinta trovò un vaso del IV secolo. V. *Nuova Antologia* Maggio 1907 e *Rendiconti dei Lincei* XVII (1908) p. 201 sg. La disputa insorta fra il Vaglieri medesimo ed il Pigorini, nei *Rendiconti* cit. XVIII (1909) p. 250 a proposito di questi scavi è del tutto estranea al nostro soggetto.

È invece opportuno notare che il vaso in questione (come fu notato anche da me prima che venisse tratto fuori di luogo) giaceva proprio sotto le fortificazioni dalla parte dove erano le *Scalae Caci*, ossia dove era uno dei più antichi ingressi al Palatino.

La scoperta di un vaso del IV secolo (seppure non è di età posteriore) sotto le mura del Palatino non è del resto un fatto del tutto isolato e senza confronti. Si pensi alle supellettili del IV e del III secolo trovate nelle tombe situate sotto le mura così dette Serviane scoperte di fronte alla chiesa di S. Caterina a Magnanapoli, v. Pinza *Monumenti primitivi di Roma* (nei *Monumenti dei Lincei* XV pp. 260-264 tav. XXVI tombe n. 170-173).

Che il suolo del Foro durante il V secolo non fosse ancora ben sistemato dimostrano, del resto, i racconti della palude e della voragine di Curzio, racconti che dalla tradizione, come tutti sanno, sono triplicati e riferiti la prima volta al tempo di Romolo, in seguito al 445 ed infine al 362 a. C.[1]

Eppoi, anche ammesso che sul finire dell'età regia si sia incominciato a disseccare la valle del Foro e che questa sia stata inclusa nella linea della Città, non ne deriva che fosse sino d'allora il centro religioso della comunità. Se così fosse stato, non vi si sarebbe eretto nel 484 il tempio di Castore e Polluce divinità peregrine onorate pure con culto straniero.[2] Se questo tempio fu eretto verso il 484 a. C. abbiamo la prova che il Foro non faceva ancora parte della Città limitata dal pomerio.

Il tempio dei Castori rimase fuori dal territorio consacrato ai culti nazionali così come lo fu quello della dea Cerere dedicato nel 493 a. C. non lungi dal Circo Massimo e dal Palatino e precisamente ai piedi del plebeo Aventino. E Cerere fu onorata anch'essa pure con rito greco.[3]

Per trovare un esempio di divinità forestiera accolta entro al pomerio occorre giungere ad età relativamente recente. Bisogna arrivare al tempo della seconda guerra Punica; ed anche allora fu fatto una sola volta in via di eccezione per la *Magna Mater* di Pessinunte a cui fu data ospitalità nel Palatino (205-191 a. C.).[4] Ma ciò ebbe luogo eccezionalmente a favore di questa dea perchè era reputata

[1] Varr. *d. l. Lat.* V 148.
[2] Liv. II 42, 5.
[3] Dion. Hal. VI 94.
[4] Liv. XXIX 10; 37; XXXVI 36.

la Madre di Romolo. Più tardi, alla fine della repubblica, se ne trova solo un altro esempio a proposito del tempio di Apollo che da Augusto fu pure accolto nel Palatino (28 a. C.). Ed anche in questo caso si tratta del dio greco che primo fu onorato dai popoli indigeni d'Italia. Sino dal 431 Apollo era stato venerato in un tempio fuori del pomerio; ma era stato dedicato da un console della gens Iulia.[1] Per giunta, come è stato di già osservato, il culto di Apollo sembra essere stato identificato con quello di Vediovis proprio della gens Iulia. Una divinità straniera era stata assimilata con una indigena. Ciò non ebbe invece luogo per Castore e Polluce che rimasero divinità peregrine.

Ammettere pertanto che sino dal 484 si fosse dedicato un tempio a divinità straniere in regione posta entro il pomerio e per giunta in punto distante solo pochi passi dal terreno che sarebbe stato allora già consacrato a Vesta, indica disconoscere il valore di uno dei principi fondamentali su cui riposa la storia del culto e della religione romana.[2]

La presenza del tempio di Castore accanto a quello di Vesta indica pertanto all'evidenza che il culto di questa ultima dea fu localizzato nel Foro non in età anteriore ma invece posteriore al 484.

Quando il culto di Vesta fu localizzato nel Foro? Quando accanto al tempio di lei sorse la *Regia* sede dei *pontifices* detti più tardi *Vestae?*

[1] Cass. Dio LIII 1. Cfr. Liv. IV 29, 7 e Serv. *ad Aen.* X 316.

[2] Non occorre ricordare che il tempio di Mercurio 495 a. C. fu collocato presso il Circo Massimo, quello di Mater Matuta fu eretto nel 396 nel Foro Bovario. Esculapio nel 293 a. C. trovò accoglienza nell'isola Tiberina.

Ragioni storiche mi indussero a fissare questo avvenimento verso il tempo in cui sarebbe stato edificato o riedificato il tempio di Saturno destinato ad accogliere il pubblico tesoro.

È chiaro infatti che il tempio di Saturno, che conteneva l'*aerarium* dello Stato, non potè essere dedicato a questo uso se non quando il Foro difeso dalla cinta naturale del Campidoglio e da fortificazioni verso il Tevere divenne il centro politico della Città.

Ora è bensì vero che la tradizione annalistica pone la dedica del tempio di Saturno nel 497 a. C.,[1] ma non può mettersi da parte un'altra versione antica, secondo cui ciò sarebbe avvenuto solo verso la metà del IV secolo al tempo di L. Furio Camillo figlio del celebre dittatore.[2]

D'altra parte la fondazione del tempio di Vesta presso la *Regia*, la sostituzione di questa dea alla analoga divinità del fuoco già adorata sulla vetta del Palatino, pare sia da collegarsi con il trattato di Roma con Lavinio stretto verso il 338 a. C., al tempo delle grandi vittorie contro i Latini, quando le varie città del Lazio riconobbero più che mai l'egemonia politica dei Romani e concedettero loro i proprî culti e le reliquie dei propri eroi. I passi di Livio a questo riguardo meritano di essere ponderati con la più grande attenzione e credo quindi opportuno riferirli.

Da Livio VIII 11 ad a. 340 apprendiamo che i Romani dopo la battaglia del Veseris punirono le città Latine ribelli.

[1] Liv. II 21, 2. Dion. Hal. VI 1.

[2] Macrob. I 8, 1 dopo aver riferite le tradizioni secondo cui il tempio di Saturno sarebbe stato eretto al tempo dei Tarquinî o nei primi anni della libera repubblica od in quello del dittatore T. Larcio, aggiunge: *nec me fugit Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni fieret eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse.*

Extra poenam — egli dice — *fuere Latinorum Laurentes Campanorumque equites quia non desciverant. cum Laurentibus renovari foedus iussum . renovaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum.*

Dopo la battaglia di Astura del 338 il senato romano provvide di nuovo a premiare ed a punire i Latini fedeli o ribelli. In questa occasione: *Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita cum eo ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure in civitatem accepti.* Liv. VIII 14.

Sappiamo inoltre che i Romani trasportarono dal territorio di Aricia le pretese ossa di Oreste e che le custodirono presso il tempio di Saturno.[1] Ciò pare essersi appunto verificato dopo le battaglie del 340-338; ed in questo medesimo tempo, secondo ogni verosimiglianza, Aricia cedette a Roma i culti di Diana e di Egeria adorata al pari del re Numa nel celebre *nemus*. Ora dacchè da Livio apprendiamo che Lavinium prese parte alla guerra dei Latini contro Roma nel 340-338 a. C. e che in questo tempo i *Laurentes* erano pure indipendenti come federati; poichè d'altro lato i Laurenti, sotto i quali vennero a trovarsi a Lavinati dopo tal guerra, continuano d'allora in poi a rinnovare con i Romani il lor *foedus*, è legittima la domanda se in codesta occasione essi non abbiano pure comunicato a Roma il loro culto dei Penati, del Numicio, di Vesta.

Questa mia teoria si basa sulla dichiarazione unanime degli antichi che il culto di Vesta e dei Penati era di origine Lavinate. Ed è ben noto che sino all'Impero ma-

[1] Hyg. *fab.* 261. Serv. *ad Aen.* II 116; VI 136. Cfr. la mia *Storia critica di Roma* I 2 p. 503.

gistrati e sacerdoti romani si recavano in codesta località per compiere appunto sacrifici in onore di Vesta e dei Penati.[1]

Essa si fonda inoltre sul fatto certo che le Vestali solevano valersi per le sacre cerimonie dell'acqua attinta al bosco di Egeria presso il Celio o dell'acqua della fonte Iuturna.[2] Noi abbiamo modo di stabilire che il culto a Roma di Egeria sposa di Numa non è che la derivazione di quello omonimo che aveva luogo nel bosco di Aricia. E d'altra parte sappiamo che la fonte di Iuturna sorella di Turno, a cui era pur sacro un lago presso Aricia, si trovava non lungi dal fiume Numicio.[3] Il nome della fonte Iuturna o Diuturna (la perenne), fu con il tempo localizzato presso il tempio di Vesta accanto a quello di Castore. È naturale che le Vestali abbiano finito per valersi per ragioni sacre anche dell'acqua di questa fonte che sgorgava ai piedi del Palatino; ma non è escluso che, una volta tanto, si valessero di quella trasportata dalla fonte di Iuturna presso il Numicio.[4]

Solo ammettendo questa spiegazione può intendersi il passo di Servio *ad Aen.* XII 139 ove si legge: *Iuturna fons est in Italia saluberrimus iuxta Numicum flumen . . . de hoc autem fonte Romam ad omnia sacrificia aqua adferri consueverat.* E questo passo va confrontato con quello *ad Aen.* II 170, ove parlandosi del fonte del fiume Numicio si afferma: *Vestae enim libari non nisi de hoc flumine licebat.*

[1] Liv. I 14, 2. Dion. Hal. II 52. Ascon. p. 18 K. Plut. *Rom.* 23. Macrob. III 4, 11. Serv. *ad Aen.* II 296 III 12 VIII 864. *Sch. Ver. ad Aen.* I 259.

[2] Sull'acqua del bosco della ninfa Egeria v. Plut. *Num.* 13; su quella di Iuturna nel Foro romano Dion. Hal. VI 13.

[3] Rimando per tutto ciò a quanto ho esposto nella mia *Storia critica di Roma* I p. 440 sgg.

[4] Così i Veturî per i loro *sacra* dovevaoo trasportare l'acqua dall'Aniene Cat. apud Prisc. VI p. 208, 2.

La leggenda afferma che il *foedus* fra Roma ed i Lavini-Laurentes fu contratto sino dal tempo di Romolo e di Tazio. Essa agisce nello stesso modo con cui talora afferma, che i Claudî giunsero alla testa dei Sabini al tempo di Tito Tazio anzichè nei primi decenni della repubblica (verso il 504).[1] Così essa assegna al tempo del mitico Enea, anzichè della storica età dei Tarquinî, l'arrivo degli Etruschi a Roma.

In modo del tutto analogo la leggenda fissa al tempo alla vittoria al lago Regillo sui Latini l'epifania di Castore e Polluce che abbeverano i loro cavalli nel Foro romano alla sorgente di Iuturna. Quest'ultima leggenda non è che la localizzazione, da un lato del noto mito dei Dioscuri apparsi a' Crotoniati alla battaglia del Sagra; dall'altro mira a ricollegare con la fondazione della libera repubblica l'origine prima dei culti che per mezzo di altre notizie ritroviamo appartenere con tutta certezza a Lavinio ed alla limitrofa Aricia e che secondo ogni probabilità vennero ceduti a Roma solo nella seconda metà del IV secolo.

Contro questa teoria, che ho qui assai brevemente riassunta, si esposero da alcuni studiosi apprezzamenti generici ma non mi furono, per quanto io so, opposte serie e speciali confutazioni basate su fatti e su testi.

Non sarebbe valido argomento osservare che i Romani, poichè odiavano il nome regio, non avrebbero eretta una *regia* nel Foro, ove questa fosse sorta in età posteriore a quella dei re. L'odio romano contro il *rex* politico non si estese mai al *rex sacrorum* o religioso. Se l'odio al nome di *rex* e di *regia* fosse giunto sino a tal punto, avrebbero dato nome diverso al supremo sacerdote dello Stato ed

[1] Suet. *Tib.* 1.

avrebbero diversamente intitolata la sua dimora, allo stesso modo che sopprimendo il regno chiamarono con nome diverso il *magister populi* o *dictator* che in via temporanea ne ereditava il *summum imperium*.

D'altra parte se Roma nel corso del V o del IV secolo ereditò dalle città latine culti e sacerdozi congiunti con il *rex* di una *regia*, dovette pure mantenere tali nomi che con quei culti erano strettamente connessi. Ed è ben naturale che allo stesso modo che da Aricia vennero localizzate a Roma il *nemus* della ninfa Egeria presso il Celio, il *clivus Orbius* presso le *Carinae* ed il *fons Iuturnae* nel Foro, così da Aricia sia pur giunto il nome del *rex* Numa, il quale era lo sposo della fonte Egeria, e lo è del pari che la sua dimora si sia detta *regia*. Il culto della *Magna mater deum* importato da Pessinunte sul Palatino non condusse seco i *Galli* e l'*Archigallus* per quanto questi nomi non fossero graditi ai Romani? Non si verificarono con il tempo fenomeni dello stesso genere rispetto al culto di Iside sebbene fosse stato a lungo odiato e perseguitato dallo Stato romano? Se a Roma v'erano già culti congiunti con il nome del *rex* e con una località detta *Regia*, che cosa v'è di strano che questo nome perdurasse o si rinnovasse allorchè vi furono definitivamente accolti i culti delle più antiche città latine?

I Romani dopo la presa di Veii (396 a. C.) non trasportarono sull'Aventino il culto di *Iuno Regina?*

Ma è vano insistere in una simile confutazione. Le notizie a noi pervenute sull'odio al nome regio derivano da fonti annalistiche recenti.[1] Il nome di *rex* e del regno dopo

[1] V. ad es. Liv. II 1, 9: *Brutus . . . omnium primum avidum novae liber-*

tanti secoli di vita repubblicana era un puro ricordo di una istituzione morta che non faceva più paura. Di codesto odio del nome regio appare traccia momentanea, come è noto, nella tradizione superstite per il tempo di Tiberio Gracco e sopratutto per l'età di Cesare a cui Antonio offrì il diadema ed il nome di re. Sul morire del governo repubblicano la triste esperienza insegnò quale sentimento poteva risvegliare il nome di *rex*. Augusto, divenuto *pontifex maximus*, donò alle Vergini Vestali la *regia* nella quale Cesare come pontefice massimo aveva già abitato; e dichiarata pubblica una parte della sua abitazione vi rese onore al culto di Vesta.[1] Egli agì per la medesima ragione per cui non assunse mai il nome di *dictator* divenuto del pari odioso dopo Silla,[2] diventato pericoloso dopo che Cesare era stato proclamato *dictator perpetuus*.

Tanto meno sarebbe il caso di prendere in considerazione le osservazioni d'indole generica sui dati contrari alla mia tesi che risulterebbero, secondo alcuni studiosi, dagli scavi eseguiti in questi ultimi quindici anni nel Foro romano per opera di G. Boni se codesti dati non venissero invece a corroborare la mia tesi.

Desideroso, non meno dei miei oppositori, di conoscere la verità: disposto per il primo a rifiutare le mie opinioni ove venissero dimostrate erronee, io ho atteso pazientemente

tatis populum, ne postmodum flecti precibus aut donis regiis posset, iure iurando adegit neminem Romae passuros regnare.

Sui *Lavinates* cfr. Liv. VIII 11, 3: *Latinis quoque ab Lavinio auxilium dum deliberando terunt tempus, victis demum ferri coeptum* cfr. 12, 8; 13, 5. La correzione *Lanuvio* data dal Madvig, ed accettata per il passato dal Weissenborn, è arbitraria. Sulle vicende di Lavinio cfr. Nissen *Ital. Landeskunde* II 1 p. 573 sg.

[1] Cass. Dio LIV 27. Cfr. Ovid. *fast.* IV 949 sqq.

[2] Dion. Hal. V 77.

il risultato di tutti gli scavi eseguiti in questi ultimi anni ed ho indugiato a riprendere la penna per discutere gli stessi argomenti sino a che sul valore di essi si fossero pronunciati i più chiari conoscitori della storia e della topografia romana.

Questi giudizi sono stati ormai espressi. L'opinione degli studiosi si è ormai formata. Ed è ormai oltrepassato il tempo in cui qualunque nuova esplorazione di quel benemerito scavatore veniva considerata come prova indiscutibile dell'erroneità delle tesi di tutti coloro che nello studio della storia romana cercano solo di portare una nota di buon senso o non accettano, così senz'altro, i favolosi racconti di una tradizione spesso sincera ma talora anche credula od entusiasta.

Lasciando del resto che ognuno giudichi come meglio crede i risultati conseguiti dalle esplorazioni nel Foro, io constato per mio conto che gli scavi fattivi in questi ultimi quindici anni offrono la più salda conferma alla mia teoria sulla origine della *regia* e sulla età in cui il Foro fu incluso entro il *pomoerium*.

Come tutti sanno, grazie alle scoperte del Boni, fra il tempio di Antonino e Faustina e quello del Divo Romolo, a nord-est della *Regia,* presso il margine della via Sacra ove questa risaliva verso il Velia, venne alla luce una estesa necropoli. Codesto sepolcreto, come dimostrano gli oggetti rinvenuti dal chiaro scopritore, ed è oggi generalmente riconosciuto, durò per diverse generazioni. Stando alle opinioni ammesse dai critici più competenti, esso contiene materiale dall'VIII, se non proprio dal IX secolo, e si estende fino a dopo il secolo VI a. C.[1]

[1] Per la cronologia del sepolcreto pubblicato dal Boni in *Not. d. scavi*

Non è mio proposito investigare l'età delle tombe più vetuste; tanto meno discutere se esse raggiungano tempi anteriori a quelli che la tradizione assegnava a Romolo. Sulla cronologia dei vasi più antichi alcuni archeologi hanno in questi ultimi anni emesso talora le teorie meno controllabili, correndo alla ricerca dei secoli con quello stesso ardore con cui i nobili di data recente si procurano una lista di antenati fantastici.

Ma questa ricerca nel caso nostro si può fortunatamente omettere. Se codesti vasi più vetusti appartengano all'VIII od al X od XI secolo a. C. non riguarda affatto il problema che qui trattiamo. Negare che genti umane si sien posate sui colli imminenti al Foro qualche secolo prima del 754 a. C., mi parrebbe altrettanto vano quanto il ricostituire una storia anteriore ai tempi di Romolo stesso dal momento che non esistono quei fatti politici, che soli concedono di distendere storia politica.

Per il caso nostro, giova invece constatare come, a giudizio di critici più competenti, la suppellettile più recente di tali tombe giunge oltre il secolo VI,[1] e come in tal luogo si sia continuato a sepellire per due e più secoli dopo il tempo in cui il Foro Romano sarebbe di già stato, secondo la tradizione, il centro politico di Roma.

Orbene, può ammettersi che a Roma la vita politica si svolgesse proprio sul punto in cui si trovava contemporaneamente un così esteso cimitero? Ed è credibile che i pontefici e le vestali avessero scelto come sede dei loro culti

1902 p. 96 sgg.; 1903 p. 123 sgg., 375 sgg. v. Huelsen *Il Foro romano* (Roma 1905) p. 187 sgg.

[1] La data posteriore al VI secolo, per alcuni vasi scoperti nel sepolcreto dal Boni in *Not. d. scavi* 1905 p. 150, mi fu confermata a voce anche da W. Helbig.

proprio la regione limitrofa a quella in cui si sepellivano i morti?

È troppo nota, perchè meriti di essere qui particolarmente commentata, la disposizione delle XII Tavole, secondo la quale non era lecito sepellire entro la Città.[1] Pel caso nostro occorre solo notare che se a Roma, come in altre città greche, in via di eccezione, si volle onorare la memoria di cittadini illustri, come Postumio Tuberto e Fabricio, concedendo che i loro cadaveri fossero sepelliti nel Foro, non di meno si cessò ben presto di servirsi di questa località per uso di necropoli, allorchè l'area di essa venne inclusa entro il *pomoerium*.[2]

Questa semplice considerazione dovrebbe farci comprendere che il Foro venne aggiunto alla città non da Romolo, da Tazio o da Numa, come gli antichi affermavano, bensì qualche tempo dopo la fine del VI secolo, anzi, stando alla stessa tradizione, qualche anno dopo il 504 a. C., in cui alle radici del Velia venne sepellito Valerio Publicola.

E che qualche generazione dopo la morte di questo personaggio il Foro non sia stato più usato come luogo di sepoltura, è chiaramente dimostrato dal ben noto passo di Plutarco ove si racconta che i cadaveri dei successori di Publicola e di Fabricio, venivano bensì portati alle tombe di costoro, ma che compiute certe cerimonie si trasportavano altrove per esservi sepelliti.[3] Usanza la quale fa del resto pensare che sino all'Impero il Foro continuò ad essere il luogo in cui si portavano i cadaveri dei personaggi destinati a essere lodati dai *rostra*.

[1] *Tab.* X 1.

[2] Cic. *de leg.* II 23, 58. Plut. *quaest. Rom.* 79. Cfr. Serv. *ad Aen.* XI 201. Anche per Cesare, in via di eccezione, si pensò ad un sepolcro entro il pomerio, Cass. Dio XLIV 7.

[3] Plut. *Popl.* 23; *quaest. Rom.* 79.

Una conferma a tutto ciò viene dal fatto che la *Regia*, la sede del pontefice massimo, divisa dalla *via sacra*, stava alla distanza di meno di venti metri dal sepolcreto e di fronte ad esso. Ora è proprio il caso di ricordare che la legge delle XII Tavole *vetat propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino* (Cic. *de leg.* II 24, 61 = Tab. X 10-11) vale a dire poco meno di tali venti metri.

Ora, se la *regia* fu fissata nel Foro sino dall'VIII secolo, ossia dai tempi di Numa, come può ammettersi che i pontefici avessero scelto una località proprio limitrofa a codesta necropoli? [1]

Stando ai testi ed alle notizie superstiti intorno alle norme del diritto sacro pontificale, tale vicinanza è adirittura inesplicabile. Sta bene che l'*ius divinum*, le *res religiosae* e gli *iura sepulcrorum* erano materia compresa nel vasto campo dell'attività giuridico-religiosa dei pontefici; [2] ma sta anche il fatto che ad essi non era lecito non solo *feralia adtrectare*, ma semplicemente *videre* i cadaveri. [3]

Quale fosse infatti il contegno del pontefice massimo a questo riguardo, abbiamo modo di stabilire con esattezza da quanto ci viene riferito a proposito di Augusto. Allorquando questi dovette salire sui rostri per lodare pubblicamente suo genero Agrippa, più tardi sua sorella Ottavia, frappose un lenzuolo tra sè ed i cadaveri dei suoi congiunti. [4] D'altra parte, ci è persino affermato che si poneva un ramo di ci-

[1] Venti metri segnano oggi la distanza fra il margine della *Regia* e quello del sepolcreto arcaico ove giunge lo scavo. Nel mezzo non pare vi fosse edificio di sorta. Non so se debba poi ammettersi od escludersi che il sepolcreto arcaico si estendesse molto di più verso la *Regia*.

[2] V. ad es. *CIL.* VI 10675, 8875; IX 1729; X 8259 (= Bruns n. 76).

[3] Tac. *ann.* I 62. Serv. *ad Aen.* VI 176: *cum pontificibus nefas esset cadaver videre;* cfr. XI 143.

[4] Cass. Dio LIV 28 sq. 35; cfr. LVI 31; LX 13. Sen. *ad Marc.* 15, 3.

presso davanti alle porte delle case in cui fosse un morto, per impedire che il pontefice per inavvertenza entrandovi divenisse impuro.[1]

Ora, se il rito romano non permetteva ai pontefici vedere cadaveri e di entrare in case ove ve ne fossero, come è credibile che essi avessero scelto per la *regia* proprio il terreno limitrofo a quello usato per cimitero? E come può credersi che la loro dimora ufficiale fosse presso una necropoli mentre da Cicerone *de leg.* II 23, 58 è espressamente detto: *sed ut in Urbe sepeliri lex vetat, sic decretum a pontificum collegio non esse ius in loco publico fieri sepulchrum?*

Non è pertanto probabile che i pontefici abbiano posto la loro dimora nel Foro qualche tempo dopo quello in cui la necropoli aveva cessato di essere usata, quando cioè il Foro era già accolto entro il pomerio?

Non è del tutto naturale che solo in questo ultimo tempo la *regia* dei pontefici sia stata ivi trasportata dalla regione in cui si trovava la *regia* dei re? Nulla di strano poi che la *domus* del *rex sacrificulus,* abbia continuato ad esistere fino al tempo di Augusto sulla vetta dell' imminente Velia.[2] Il *rex sacrorum* erede delle funzioni sacre dei re continuava a dimorare nelle sedi dei suoi più antichi predecessori. I *pontifices* detti più tardi *Vestae,* succeduti ai sacerdoti di Cacus sul Palatino, che rappresentavano in parte culti ceduti da Lavinio, si fissarono nel Foro divenuto, a partire dagli anni successivi all' incendio Gallico, il centro religioso e politico della città risorta dalle sue ceneri.

[1] Serv. *ad Aen.* III 64.

[2] Ciò si ricava dal passo di Festo 154 s. v. *Mutini Titini,* combinato con Cass. Dio XLVIII 42.

Nei tempi più vetusti, il terreno su cui poi sorse il Foro era stato una regione paludosa, contigua al *Velabrum*. Ivi era lo scarico delle acque scendenti dalle varie alture, raccolte più tardi nella Cloaca Massima. E lungo le pendici del Palatino come del Velia e delle altre colline esistevano sepolture le quali scendevano sino alle radici dei varî colli, dove più tardi venne appunto ad essere il Foro. Sappiamo ad es. del monumento dei Cincî[1] lungo le falde del Palatino, come di quello dei Valerî alle radici del Velia. Sino dai primi anni del secolo V a. C. gli Appî Claudî avrebbero avuto pubblica sepoltura, stando alla stessa tradizione, alle radici del colle Capitolino.[2] E la località in cui è stato trovato il cippo arcaico del Foro era pure indicato dagli antichi come luogo di sepoltura.[3]

Quando per effetto dell'incremento continuo di Roma la città Palatina-Esquilina e la Collina si fusero in una sola, allora nel centro del Foro, ai confini dell'*Argiletum* e della Cloaca Massima, si trasferì dal Palatino la sede centrale delle Curie. Ed a ciò accenna esplicitamente anche la tradizione antica ove dice che dall'augure Navio fu trasportato nel Comizio di fronte alla Curia Hostilia un ramo del fico ruminale dal Palatino. Vi fu trasportato dal colle su cui si trovavano le *Curiae veteres*, che naturalmente erano state il più antico centro politico.[4] Fu allora che il tempio di Saturno, edificato o riedificato, venne usato come tesoro pubblico dello Stato. E verso quegli stessi tempi la *regia* di Numa ed il tempio delle Vestali si sostituirono a *Cacus* ed a *Caca*,

[1] Fest. p. 262 M. s. v. *Romanam portam*.

[2] Suet. *Tib.* I.

[3] Ho raccolto i passi nelle mie *Ancient Legends* (London 1906) p. 38.

[4] Rimando alla discussione che di questo racconto ho fatto nella mia *Storia di Roma* (Torino 1899) I 2 p. 737 e sg.

ossia alle analoghe e più antiche divinità che avevano avuto sede nel Palatino.

Il Foro era già stato in parte il terreno su cui avevano luogo le esercitazioni militari; per ciò ivi era la porta di Giano attraverso alla quale passavano gli eserciti, trasformata più tardi in un tempio, che serbò però memoria del suo originario significato.[1]

Che il Foro non facesse però parte della Città, che fosse un terreno invaso al pari del Velabro dalle inondazioni del Tevere e che non fu del tutto essicato durante l'età regia, come dice la tradizione, dimostrano (ci si permetta insistere su questo punto) i racconti di Lutazio e di un Cornelio i quali fissavano la storia della voragine del Lago Curzio non come Calpurnio Pisone al tempo di Romolo, bensì al 445 mentre lo scrittore Procilio riferiva ciò al 362 a. C. (Varr. *d. l. L.* V 148).

Il Foro a partire dal V secolo almeno perdette il carattere originario di luogo destinato (certo lungo i margini se non nel centro) alle sepolture eppoi alle esercitazioni militari. Esso divenne il luogo in cui si compievano esclusivamente gli atti più importanti del culto e della vita politica e commerciale. Perciò vennero allontanati più tardi dal Foro e dai confini di esso i templi delle divinità belliche, a cui destinaronsi località più lontane.

Il culto di Marte dalle radici del Velia fu infatti relegato alla porta Capena;[2] e quello di Bellona venne nel 296 a. C. fissato nel Campo Marzio.[3] Quest'ultimo sostituì nella

[1] Ciò comprese assai bene lo SCHNEIDER *Aus Roms Fruehzeit* nelle *Roem. Mitth.* X (1895) p. 160 sgg.

[2] V. la mia *Storia critica di Roma* I 1 p. 458 sg.

[3] Sul luogo approssimativo in cui sorgeva v. HUELSEN-JORDAN *Topogr. der Stadt Rom* I 3 p. 552 sg.

funzione di accogliere gli *hospites* od *hostes* quella *Curia Hostilia*, connessa dalla tradizione con il terzo re di Roma,[1] che in tarda età storica diventò la sede per eccellenza del senato.

Un fenomeno in parte analogo può forse osservarsi rispetto alla *transvectio equitum* connessa, come gli antichi espressamente notavano, con la vittoria sui Latini al lago Regillo e con la dedica del tempio di Castore sul Foro agli Idi di Quintile (Luglio).[2]

Allorquando nel 304 a. C. tale cerimonia fu istituita,[3] la sacra processione dei cavalieri, che sui bianchi destrieri si recava sul Campidoglio, non partiva già dal tempio di Castore bensì dal tempio di Marte fuori la porta Capena e solo passava davanti al tempio di Castore nel Foro come davanti ad altre località. Il tempio di Marte fuori la porta Capena era stato edificato nel 388 a. C. dopo la partenza dei Galli.[4] Ciò significa chiaramente che nel 304 il tempio dei Castori era stato già da tempo compreso entro il *pomoerium*. Perciò la cerimonia di carattere essenzialmente militare, anzi equestre, se in origine era stata connessa con tal tempio, non prendeva più le mosse da esso, ma dal confine della Città.

[1] La mia ipotesi sul significato della *Curia Hostilia* cade naturalmente ove si presti fede alla esistenza di un re Tullio Ostilio, che l'avrebbe edificata. Io credo che dalla Curia Hostilia si risalisca al re omonimo, così come dal carcere *Tullianum* (ossia della sorgente v. Fest. s. 352; 356 s. v. *Tullius* e *Tullianum*) si risalì del pari al re Tullio che l'avrebbe eretto.

[2] Liv. II 42. Dion. Hal. VI 13. Val. Max. 11, 29. Plut. *Coriol.* 3 e gli altri passi raccolti dal Mommsen *Roem. Staatsrecht* III p. 493 n. 1.

[3] Liv. IX 46.

[4] Dion. Hal. VI 13. Liv. VI 5, 8. Stando all'Auctor *d. vir. ill.* 32 la processione partiva dal tempio dell'Honos (limitrofo a quello di Marte v. Huelsen-Jordan *Topogr. der Stadt Rom* I 3 p. 202 n. 8; 213 n. 33).

La dedica del VI Kal. Febr. (27 Gennaio) parrebbe riferirsi ad una posteriore dedica del tempio dei Castori. Sul che v. Mommsen ad *CIL.* I² p. 308.

L'*equitum transvectio* e la dedica del tempio di Castore nel 484 da un lato, la guerra latina del 338 in cui Lavinio al pari di Nomentum, Aricia, Lanuvium, cedette a Roma i suoi culti dall'altro, parrebbero essere i termini cronologici estremi in cui la trasformazione del Foro ebbe luogo.

Questa, ben s'intende, non avvenne in un giorno. Ma ciò era un fatto compiuto in quel periodo in cui i Romani respinti i Galli, conquistata l'Etruria meridionale, obbligati i Latini a riconoscer la loro incontrastata supremazia politica e militare, superati gli Anziati ed i Volsci, si disponevano ad intervenire nella Campania per conquistare poi Napoli e diventare lo Stato principale d'Italia.[1]

Le conclusioni alle quali sono pervenuto, il lettore lo riconoscerà senza fatica, non sono già frutto di semplici ipotesi, di considerazioni soggettive. Esse sono ricavate dell'esame del materiale antico; esse scaturiscono dal confronto delle discordanti testimonianze letterarie amalgamate dalla tradizione ufficiale. La quale per il solo fatto che è sopravvissuta alle altre, si è imposta agli eruditi delle generazioni successive, che spesso l'hanno accolta senza punto discuterla.

Che le mie opinioni non abbiano ricevuto alcuna scossa dalle esplorazioni dell'architetto Boni, appare oltre che dalla scoperta del sepolcreto arcaico anche dagli scavi fatti intorno alla Cloaca Massima, giacchè la mia vecchia osservazio-

[1] Colgo qui l'occasione di dichiarare, che, pur riconoscendo il valore delle osservazioni di A. Pignaniol *Les origines du Forum* nei *Mélanges d'archeologie et d'histoire* (Rome 1908) XXVIII p. 235 sgg., non vedo perchè quella orientazione del Foro che egli tenta ritrovare, debba considerarsi opera della più vetusta età di Roma anzichè di quella immediatamente anteriore, se non addirittura posteriore all'incendio Gallico.

ne che essa fosse stata erroneamente attribuita a Tarquinio, nella sostanza è stata in seguito confermata dalle esplorazioni di questo egregio scavatore.[1]

Tanto meno infine le mie teorie crollano per effetto della scoperta del cippo arcaico del Foro che fu il primo ed il più bello fra i trionfi del Boni. Certo vi furono non pochi studiosi i quali credettero che alle mie affermazioni fosse venuto un colpo mortale da tale monumento. Da più di un erudito la stele fu considerata come la più esplicita conferma della tradizione antica manomessa da una stolta ipercritica. E nessuno ignora come con essa si sia preteso rivendicare la veridicità di racconti che parevano già leggendari allo stesso Livio.

Pochi mesi dopo la scoperta dell'insigne monumento, ed in opposizione alle affermazioni di coloro che pretendevano determinarne con esattezza l'età ed il significato, io osservava come a noi mancassero dati per risolvere tali problemi. E rispetto alla cronologia notai le ragioni per cui non era da escludere del tutto che il cippo potesse anche appartenere all'età posteriore anzichè anteriore all'incendio Gallico.[2]

Le mie affermazioni, giudicate irrispettose verso la grandezza ed il culto di Roma, vennero più tardi giustificate dagli stessi rapporti ufficiali. Le strane notizie ufficiali intorno ad una pretesa stipe votiva, che avrebbe dimostrato che

[1] V. la mia *Storia di Roma* I 1 (Torino 1899) cap. III. Cfr. Boni nelle *Not. d. scavi* 1900 p. 340. Le indagini del Boni per stabilire l'età e la forma dei canali anteriori alla Cloaca Massima dell'età augustea non sono state ancora (per quanto è a me noto) del tutto pubblicate.

Altre indicazioni bibliografiche v. in De Ruggiero *op. cit.* p. 15 n. 1.

[2] V. il mio scritto *La stele arcaica del Foro romano* nella *Nuova Antologia* 1 novembre 1899 e 16 gennaio 1900.

il cippo e la tomba di Romolo appartenevano almeno al secolo VII[1] cedettero poi luogo ad altri rapporti pure ufficiali, ma questa volta sinceri, dai quali risultò che si trattava di materiale di scarico dal quale non era lecito ricavare l'età del monumento.[2] Più tardi ci venne pur fatto conoscere ufficialmente, come gli scavi erano stati condotti, su quale strato il cippo era stato rinvenuto.

Conosciutasi finalmente la verità, tenuta per un anno deliberatamente celata, non riuscì difficile ad un illustre erudito, a Fr. Studniczka, valendosi degli stessi dati pubblicati da G. Boni, dimostrare come il nostro monumento fosse stato trovato sullo strato posteriore all'incendio Gallico.[3] Ed un altro esperto conoscitore di Roma antica, O. Richter, esaminando di recente gli strati più antichi del Foro e della regione in cui il cippo fu rinvenuto, ha controllato i resultati delle osservazioni dello Studnizcka. Dopo aver oggettivamente accennato al debole valore di tutte le opinioni sulla maggiore o minore antichità del cippo e della epigrafe in esso incisa, dopo aver tenuto conto dello strato in cui esso e le basi della tomba di Romolo furono rinvenute, O. Richter ha concluso: « Non esistono ragioni per assegnare « necessariamente la iscrizione ad età anteriore all'incendio « Gallico ».[4]

[1] V. le *Notizie d. scavi* maggio 1899.

[2] *Notizie d. scavi* aprile 1900.

Rimando per questa parte a quanto scrissi nel mio opuscolo *La scoperta scientifica e la buona fede scientifica* nella *Rivista di Storia antica* V fasc. 2 (1900).

[3] Nel *Jahreshefte d. Oesterreich. Arch. Institut* 1903 p. 129 sgg.

[4] O. Richter *Beitrage zur roem. Topographie* IV (Berlin 1910) p. 10.

Lo Studnizcka dalla paleografia dell'epigrafe ricavò che il monumento era anteriore all'incendio Gallico e che partiti i Galli fu rimesso *in situ*. Nelle mie *Ancient Legends of Roman History* (London 1906) p. 21 sgg.; 281

Per mio conto non intendo affermare o negare che il cippo sia del VI anzichè del V secolo. Non riesco però a capire da quale argomento si possa ricavare una data precisa e perchè si sia voluto da taluni affermare che sia piuttosto della fine del VI, della prima metà del V ovvero della fine di questo secolo.

Per una ricerca di tal genere non ci sorregge lo studio topografico, perchè sebbene rinvenuto sopra lo strato gallico, può darsi che il cippo sia un monumento più antico rimesso *in situ*.

Non ci aiuta la forma esterna del monumento, perchè sebbene le sagome abbiano carattere arcaico, si ritrovano ancora per documenti dell'età sillana. L'identica forma del cippo arcaico si trova infatti, come feci valere a suo tempo, in altri di Capua dedicati ad Iuno Tuscolana che appartengono all'ultimo secolo della repubblica e si aggiunga la circostanza che in codesti cippi campani se la scultura non è bustrofedica è per lo meno in direzione trasversale nel senso della lunghezza e non dell'altezza vale a dire con lo stesso sistema del cippo romano.[1]

Nella stele del Foro la scrittura è però bustrofedica. Ma il bustrofedismo non basta ad attestare cronologia così antica quale il secolo VI. Esso è fenomeno tutt'altro che isolato. Forme analoghe nell'Italia centrale possono convenire tanto al principio del V come del IV secolo e non è raro trovarle per età ancora più recenti in regioni limitrofe.

Il bustrofedismo che ha prodotta tanta impressione in

sgg., credo aver dato le prove come anche in base a criteri paleografici l'epigrafe del cippo arcaico possa appartenere anche ad età posteriore all'incendio Gallico.

[1] *CIL.* X n. 3807; 3808. Ne ho dato il disegno nelle mie *Ancient Legends* p. 20.

alcuni studiosi, si trova in Creta in epigrafi del V secolo. In Sicilia lo vediamo alla fine del V secolo, come prova l'iscrizione olimpica di Pantares di Gela (505 a. C. *IGA.* n. 512).

Che meraviglia per tanto se esso si conserva nella nota epigrafe marsica di Caso Cantovius non anteriore, come tutti sanno, al V secolo?

Si è dato gran peso alle forme chiuse dell' ⊟ a quella della Z per S. Ma non si è tenuto conto che questa forma, che appare in altri titoli sicelioti (v. ad es., a Gela *Not. d. Scavi* 1900 p. 281) figura ancora per il 474 nel titolo olimpico di Ierone di Siracusa (*IGA.* n. 510). La forma arcaica del Z per S durò sino al I secolo a. C. fra i Sabini ed i Marsi (*CIL.* IX 3827, 4204).

Si è fatto pur valere con insistenza che nel cippo compare la forma aperta P in luogo di R che già si trova nelle più antiche monete romane. Ma questo argomento poteva avere un certo valore quando si credeva che la più antica monetazione romana appartenesse alla metà del V secolo, vale a dire all'età dei decemviri. Questa era infatti la data fissata dal Mommsen. Essa non aveva per base nessuna testimonianza letteraria o monumentale. Fu a lungo ciecamente accettata solo in omaggio all'immensa autorità di quel grande scienziato. Ma questa data non ha valore di sorta. Nessuno più ignora dopo gli studi del Bahrfeld, del Samwer, dell'Haberlin, dell'Head che la più antica monetazione romana non è anteriore alla seconda metà del IV secolo. Tutto al più la forma del P in luogo del R ci obbligherebbe a risalire al principio del IV secolo od al V ma non ci obbliga a giungere al VI. Non ha infine importanza l'uso del K in luogo di C, dacchè di ciò abbiamo altre permanenze in tarda età storica. Basti pensare al prenome *Kaeso*.

Molti fra coloro che hanno studiato il cippo dal lato paleografico non si sono del resto resi conto del fatto che il problema paleografico va studiato da un punto di vista comparativo, tenendo conto delle altre regioni in cui forme grafiche primieramente apparvero od in cui più a lungo si conservarono.

Orbene non è forse chiaro che il Lazio è per questo come per altri fenomeni in ritardo rispetto alla Grecia propriamente detta? L'Italia centrale non lo fu rispetto al Lazio? L'Etruria non ha conservato a lungo forme arcaiche? Nel Veneto non si trovano contemporaneamente nelle stesse epigrafi segni arcaici locali accanto a lettere latine appartenenti ad alfabeti più moderni?

Rispetto ai Veneti rimando alla notevole lamina di bronzo pubblicata già dal mio amico Ghirardini in *Not. d. Scavi* 1888, ripubblicata da me nei miei *Suppl. ital. ad CIL.* V n. 513 (v. anche il disegno nelle mie *Ancient Legends* p. 24). Accanto a lettere arcaiche venete che da destra vanno a sinistra v'è una iscrizione latina non più antica in ogni caso del secolo II con lettere di forma infinitamente più recente che vanno invece da sinistra a destra.

Noi sappiamo troppo poco rispetto alla lingua parlata a Roma nel VI o nel V secolo per trarre infine elementi comparativi di altra natura. L'iscrizione di Preneste e di Duenos sono dati troppo scarsi. Rispetto alla prima non sappiamo quali differenze distinguessero la lingua e la grafia prenestina da quella di Roma. Nè è il caso, come anche di recente si è fatto,[1] di citare la lingua delle XII Tavole.

Nessuno ignora infatti dopo le belle osservazioni dello Schoell e di altri eruditi, che nei testi a noi pervenuti la

[1] De Ruggiero *op. cit.* p. 224.

lingua delle XII Tavole è stata ammodernata e non rappresenta affatto quella usata verso la metà del secolo V.[1] È poi necessario tenere presente il problema da me formulato nelle memorie precedenti di questo volume, sulle varie e successive redazioni, sugli aumenti e sulle correzioni di codesta legge.

Stando la questione in tali termini, noi non abbiamo alcun elemento per stabilire se il cippo arcaico del Foro appartenga al VI anzichè al V secolo o anche ad età posteriore. Manca quindi qualsiasi criterio per decidere se il *rex* in esso nominato sia il re politico del VI secolo anzichè uno dei *reges sacrorum* della libera repubblica. Il cippo è documento prezioso dal lato monumentale e paleografico; ma non possediamo ancora tutti i dati per bene interpretarlo e per fissarne la cronologia.

Del resto la questione se il cippo sia piuttosto del VI o del V secolo non ha importanza alcuna rispetto al soggetto che qui trattiamo.

Dalla scoperta in Roma di monumenti scritti anteriori al V e magari al VI secolo potrebbe venirci conferma più o meno notevole sul carattere storico di una parte dei fatti attribuiti all'età regia (età che nessuno ha mai inteso negare). Da ciò non si verrebbe alla conferma delle fantastiche storielle connesse con i sette re o volati in cielo o sposi di fontane.

La presenza dell'iscrizione arcaica nel più vetusto strato del Foro si presta e si è infatti prestata alle più svariate congetture. Si può pensare ad una prescrizione sacra, ad una

[1] Schoell. *Legis duod. Tab. rel.* p. 4 sgg. 72 sgg. Cfr. anche Bonfante *Storia del diritto romano* 2.ª ed. p. 588 sgg.

lex regia, al recinto di un sacello o ad una tomba. Su ciò a me qui non preme pronunciarmi. Qualunque sia però il suo significato, il cippo antichissimo non porge la dimostrazione che il Foro fosse incluso entro il pomerio dell'antichissima città, vale dire in età anteriore alla fine del V od al principio del IV secolo.

La questione così controversa sull'età del cippo non ha alcuna importanza rispetto all'argomento che è oggetto della memoria presente. Se ne ho qui brevemente discorso è solo per mostrare che è stato invocato a torto. Ove dal cippo si dovessero ricavare argomenti, essi starebbero piuttosto a provare che a combattere la mia tesi, ossia che il Foro diventò il centro politico della Città dopo e non prima dell'età regia.

Se ho disteso poche righe sulla questione del cippo è per rilevare che taluno di coloro che anche di recente hanno ripreso il problema hanno bensì emesse nuove e discutibili ipotesi sul significato così oscuro del testo, ma non hanno considerato tutte le svariate difficoltà monumentali e paleografiche che vietano di pronunciare giudizi assoluti ed esclusivi.[1]

Ritornando pertanto alla materia che forma propriamente oggetto dello studio presente io noto che sino ad oggi, allo stato delle esplorazioni sin qui condotte, nessun dato monumentale ha mostrata erronea la tesi da me sin ora sostenuta.

Io non sono così fiducioso nel valore delle mie argomentazioni da credere che abbiano carattere di verità indiscutibile. Nè certo mi sorprenderei se qualche nuova scoperta dovesse più o meno modificare un giorno le cose qui ed altrove da me o da altri asserite.

[1] Nuovi tentativi di interpretazione sul cippo porge Fr. Ribezzo in *Neopolis* I 2 (1913) estr.

Non mi dissimulo anzi la fragilità delle ipotesi di noi tutti moderni, quando penso alla scarsezza del materiale antico pervenutoci ed alla tenuità delle nostre combinazioni, che spesso si infrangono o sfumano come nebbia al vento ogni qual volta esce alla luce nuovo documento monumentale di sicura interpretazione, che riveli fatti per lo innanzi ignoti.

Qualunque giudizio si debba recare sulle mie conclusioni, esse non saranno giudicate, spero, frutto di caparbietà e tanto meno di quella esaltazione, non infrequente fra gli eruditi, che muoveva già il vecchio Erasmo a scrivere le festose parole: *si quis vetusti saxi fragmentum mutilis notatum litteris alicubi effoderit: o Iupiter quae tum exultatio, qui triumphi, quae encomia, perinde quasi vel Africam devicerint vel Babyloniam ceperint.*[1]

[1] *Stultitiae laus* cap. 49.

XIII.

LA LEGGE

“PRIVILEGIA NE INROGANTO„

IL « CAPUT CIVIS »

ED

IL « COMITIATUS MAXIMUS »

LA « PROVOCATIO ».

“LEGES SACRATAE„

E

« LEX XII TABULARUM ».

La legge "privilegia ne inroganto„, il "caput civis„ ed il "comitiatus maximus„, la "provocatio„. "Leges sacratae„ e "lex XII Tabularum„.

I.

Ove ho discorso della legge che vietava i *privilegia*, ho accettata l'interpretazione datane da Cicerone, il quale ne discorre in vari luoghi ed in modo speciale nel trattato *de legibus:* [1]

privilegia ne inroganto: de capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque, quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto III 4, 11.

E poco dopo III 19, 44, commentando le sue proposte di legge, dice: *Tum leges praeclarissimae de XII Tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu vetat. et nondum inventis seditiosis tribunis pl., ne cogitatis quidem, admirandum tantum maiores in posterum providisse. in privatos homines leges ferri noluerunt; id est enim privilegium: quo quid est iniustius?*

vetant leges sacratae, vetant XII Tabulae leges privatis hominibus inrogari; id est enim privilegium. de domo 17, 43.

[1] V. s. p. 24 sg. *et passim.*

cur, cum de capite civis, non disputo cuiusmodi civis, et de bonis proscriptio ferretur, cum et sacratis legibus et XII Tabulis sanctum esset, ut ne cui privilegium inrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari, nulla vox est audita consulum? cet. *pro Sextio* 30, 65.

A questi luoghi si può aggiungere anche il seguente:

quo tamen collegio (ossia dei Xviri) *laus est illa eximia C. Iulii, qui hominem nobilem L. Sestium cuius in cubiculo ecfossum esse se praesente mortuum diceret, cum ipse potestatem summam haberet, quod decem virum sine provocatione esset, vades tamen poposcit, quod se legem illam praeclaram neglecturum negaret, quae de capite civis Romani sini comitiis centuriatis statui vetaret d. r. p.* II 36, 61; cfr. *ib.* 31, 54.

Dai passi s. c. si è voluto di recente conchiudere che Cicerone dà al divieto sui *privilegia* due diverse interpretazioni: in un luogo l'intende come disposizione che, senza nominare individualmente date persone, conteneva però norme speciali per cui esse potevano venir accusate e condannate (*de leg.* III 19, 44).

Altrove invece Cicerone citerebbe tale disposizione, di già sancita nelle XII Tavole, come argomento per dimostrare che era vietato fare una legge speciale contro singole persone individualmente designate (*de domo* 17, 43; cfr. *de leg.* III 19, 45).[1]

Dalle notizie relative alla legge sui *privilegia* si è voluto infine conchiudere che era: *un principe de procédure crimi-*

[1] P. Ramadier *Étude sur la règle « privilegia ne inroganto »* in *Nouv. Revue historique de droit français et etranger* vol. 34 (1910) p. 599 sg.

nelle, une règle de forme destinée à prèvenir un procèdé illégal des magistrats, et non, comme les auteurs récents paraissent le dire, une arme politique contre les factions populaires.[1]

A tale conclusione il Ramadier è guidato dal passo ciceroniano *de leg.* III 4, 11: *privilegia ne inroganto; de capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque, quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto.*

Il Ramadier, per quel che vedo, al pari di altri giuristi, non tien conto che Cicerone, ove fa il commentario delle disposizioni che proponeva per il suo codice ideale, dice: *tum leges praeclarissimae de XII Tabulis tralatae duae quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu, vetat, de leg.* III 19, 44.

Da questo testo risulta dunque che nelle XII Tavole le disposizioni citate, sebbene associate, erano però *due leggi distinte.* Non ostante tutto l'acume dei moderni, noi non abbiamo modo di stabilire l'ordine preciso in cui si seguivano ed aggruppavano le disposizioni delle XII Tavole.[2] Nulla esclude, che dei *privilegia* si parlasse in luoghi diversi.

Il fatto che si tratta di *due leggi* distinte ci fa quindi sorgere la domanda: se per caso quella sui *privilegia* non comprendesse altri casi, oltre quello del *caput* del *civis,* e se sia proprio da mettere del tutto da parte il passo di Gellio *n. A.* X. 20 ove domandandosi: *quid lex sit, quid plebiscitum, quid rogatio, quid privilegium,* dopo aver riferita la definizione di Ateio Capitone: *lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu* osserva: *ea definitio si probe facta est, neque de imperio Gn. Pompei, neque de reditu*

[1] Ramadier *mem. cit.* p. 609.
[2] Cfr. O. Lenel *Geschichte u. Quellen d. roem. Rechts* p. 327.

M. Ciceronis, neque de caede P. Clodi quaestio, neque alia id genus populi plebisve iussa «leges» vocari possunt. Non sunt enim generalia iussa neque de universis civibus sed de singulis concepta, quocirca «privilegia» potius vocari debent, quia veteres «priva» dixerunt quae nos «singula» dicimus.

Questo passo, secondo il Ramadier, è *un texte à peu près dépourvu de valeur et qui ne démontre guère que l'ignorance où l'on se trouvait au II siècle au sujet du «privilegium».*[1]

Gellio non era un giurista, ma dopo tutto, non fosse altro che per ragioni grammaticali, aveva conoscenza delle disposizioni delle XII Tavole molto più di noi moderni, che proprio a lui siamo debitori se su molta parte di esse e su altre importanti questioni di diritto pubblico siamo in grado di ragionare.[2]

Si può, l'ammetto, constatare l'ignoranza di Gellio e degli scrittori del II secolo a. C.; ma è altrettanto giusto confessare anche la nostra circa il contenuto della leggi sui *privilegia* e di tanti altri analoghi argomenti.

Che l'ignoranza di Gellio sia minore di quanto si pensa, mi pare possa ricavarsi anche da quanto egli in seguito osserva. Dopo aver accennato al diverso significato delle espressioni *lex, plebiscitum, rogatio* egli dice: *sed quamquam haec ita sunt, in veteribus tamen scriptis non magnam vocabulorum istorum differentiam esse animadvertimus. Nam et «plebiscita» et «privilegia» translaticio nomine «legis» appellaverunt, eademque omnia confuso et indistincto vocabulo «rogationes» dixerunt. Sallustius quoque, proprietatum in verbis retinentissimus consuetudini concessit et «privilegium», quod de Gn. Pompeii reditu ferebatur «legem»*

[1] Ramadier *mem. cit.* p. 600.
[2] Cfr. Gell. *n. A.* XX I.

appellavit. Verba ex secunda eius historia haec sunt: «nam illam Sullam consulem de reditu eius legem ferentem ex composito tr. pl. C. Herennius prohibuerat».

Nulla sta a dimostrare che Gellio non si fosse reso un chiaro concetto del valore delle questioni che si collegavano con il significato della parola *privilegium*. All'opposto, una lettura spregiudicata di tutto il capitolo mostra invece che egli, sebbene non giurista, e sia pure dal punto di vista di un grammatico, s'era messe davanti le questioni che con l'uso di questa parola erano connesse.

Dalle sue ultime parole risulta poi che sulla fine della repubblica la parola *privilegium* non si usava solo, come il Ramadier, se male non l'intendo, par credere, per significare leggi a danno di singole persone o contenenti disposizioni che si sarebbero potute nel caso applicare per dati individui. Il testo di Gellio mostra come la parola *privilegium* si poteva anche usare nel significato, che ha sopratutto mantenuto fra noi moderni, ossia di legge sia pure di eccezione, ma a *favore* di una data persona.

E se realmente è così, si capisce perchè la legge sul *caput* e quella dei *privilegia* nelle XII Tavole erano *due* e *distinte*. Potevano riunirsi, e per così dire identificarsi, nel caso del processo sul *caput* di un cittadino, che si voleva colpire con legge particolare. Ma non è escluso che il *privilegium*, come fu più tardi il caso di Pompeio citato da Gellio, venisse applicato a beneficio di un individuo contro le disposizioni generali, ossia il *generale iussum* che, secondo Ateio Capitone, era caratteristica della *lex* vera e propria. Pompeio Magno per beneficio di una *lex* di *privilegium*, sebbene non fosse ancora magistrato e senatore, grazie al consenso di Silla, potè trionfare non ostante l'opposi-

zione del tribuno Erennio;[1] e nulla esclude che casi simili si fossero di già verificati per età molto più antica.

Non insisto oltre nell'indicare i casi in cui ciò potè avvenire sino da tempi assai vetusti. La tradizione a questo proposito è lacunosa, anzi contradittoria. Tanto è vero, che, mentre da un lato suppone che da età relativamente antica si siano usati speciali riguardi verso dati personaggi, dall'altro presuppone piena libertà di eleggere i magistrati non essendovi ancora quelle disposizioni restrittive delle posteriori *leges annales*, che avrebbero impedito la troppo rapida occupazione delle magistrature. A noi basti quindi accennare in massima alla probabilità, che sino dai primi secoli della repubblica si sia cercato limitare la tendenza a favorire in modo eccezionale persone appartenenti alle grandi casate,[2] e che ciò abbia avuto luogo per virtù di quel medesimo movimento che cercò ed ottenne di sottrarre ai patrici l'esclusivo diritto e vantaggio di coprire le cariche curuli.

[1] Liv. *ep.* 89; cfr. Plut. *Pomp.* 6. Altri passi in Drumann-Groebe *Geschichte Roms* IV p. 345.

[2] Ad un tentativo di frenare la tendenza di occupare di seguito le cariche curuli o di aspirarvi prima del tempo stabilito per legge, accennano tanto i plebisciti che sarebbero stati approvati nel 342 (Liv. VII 42 2), quanto le difficoltà che si sarebbero opposte acchè Scipione il grande diventasse edile curule a soli 22 anni e fosse due anni dopo investito di imperio in Spagna (Liv. XXV 2, 7; XXVI 18, 7).

Tuttavia questi passi non hanno valore definitivo. I plebisciti del 342 non erano riferiti da tutti gli annalisti, anzi, per quanto appare, non erano nemmeno noti agli scrittori più vetusti. I poteri eccezionali e le magistrature accordate a Scipione e prima ancora a Fabio Rulliano a Valerio Corvino sino dal IV secolo, venivano da altri spiegati per mezzo della mancanza nell'età più antica di leggi *annales* (Cic. *Phil.* V 17, 47. Tac. *ann.* XI 22).

L'egregio giurista francese riconnette la *lex* sui *privilegia* con la *provocatio*. Ciò ricava dal testo sopra citato di Cicerone. Nulla esclude però, io penso, che la stessa *provocatio* non fosse talora determinata, come Cicerone afferma, da motivi di politica, ossia da quei movimenti popolari su cui si impernia tutta la storia interna di Roma.

Cicerone riconnette con i movimenti tribunici le disposizioni di cui qui ci occupiamo, tanto quella sui *privilegia* quanto sul *caput civis*, del quale si poteva sentenziare solo nel *comitiatus maximus*. Si è voluto anche da altri, come tosto vedremo, asserire che Cicerone si esprime così perchè si trattava del suo caso.

Ma chi così afferma, non considera le ragioni politiche che fecero sorgere la legge delle XII Tavole; non tiene conto che la tradizione romana presuppone, o per meglio dire, attesta ed insiste, su codesto carattere di lotta di classe, che determina tutto il movimento legislativo. Con questo principio politico della plebe, che si afferma contro la prepotenza del magistrato patricio, si collega, stando alla stessa tradizione, il principio della *provocatio*.

In fondo, se male non giudico, lo stesso Ramadier giunge praticamente ad un risultato analogo ove, sia pure con un criterio ristrettivo e che non contempla tutti i casi di *privilegium*, osserva che applicare la legge sui *privilegia* sul finire della repubblica *c' etait alors un procédé courant, quand on voulait perdre un homme, de l'accusser d'un crime et de faire nommer par une loi une commission spéciale pour le juger.*[1]

Quello che ebbe luogo per effetto della *lex Scribonia de*

[1] RAMADIER *mem. cit.* p. 601.

Lusitanis, (149 a. C.),[1] e delle leggi *Pompeia di vi* e *de ambitu* (52 a. C.),[2] (quando era bensì il caso di grandi divergenze politiche e sociali, ma non più di lotta fra patrici e plebei), si era di già verificato nei secoli anteriori, allorchè la contesa fra le due classi era nel massimo fervore.

In breve, io non vedo una sola ragione per negar fede a Cicerone che la *lex* sui *privilegia*, al pari di quella sul *comitiatus maximus* non siano da riconnettere anche con movimenti politici e popolari. Credo piuttosto che il problema da discutere sia: in qual tempo queste leggi siano sorte; in altri termini se esse appartengano al 450-449, al tempo del decemvirato e delle successive leggi Valerie-Orazie, o se invece, come ho tentato sopra di provare, non facciano parte degli strati più recenti delle XII Tavole.

II.

Strettamente connessa con il soggetto sin qui trattato è la questione sul significato dell'espressione *comitiatus maximus*.

Anche sull'interpretazione dei passi ciceroniani che ne fanno menzione sono stati di recente esposti dubbi analoghi a quelli testè riferiti a proposito della *lex* sui *privilegia*.

Per lo meno dal tempo di Polibio, osserva il Rosenberg, i *comitia tributa* giudicavano del *caput del civis*. Se pertanto

[1] Cic. *Brut.* 23, 89: *L. Libone tribuno plebis populum incitante et rogationem in Galbam privilegii similem ferente* cet.

Ascon. *in Milon* p. 31 K S.: *his legibus obsistere M. Caelius tr. pl. studiosissimus Milonis conatus est, quod et privilegium diceret in Milonem ferri et iudicia praecipitari.*

Un altro caso di *privilegium* v. in Cic. *paradoxa* 4, 32: *familiarissimus tuus de te privilegium tulit. ut, si in opertum Bonae deae accessisses, exulares.*

Cicerone considera illegale il procedimento tenuto da Clodio verso di lui ed afferma che, stando alle XII Tavole, solo i comizi centuriati avevano facoltà di trattare di ciò, egli non ci dice il vero. Dobbiamo ben guardarci dal seguirlo. Cicerone difende la sua causa: *comitiatus maximus,* nelle XII Tavole non voleva significare i comizi centuriati, bensì i *comitia curiata.*[1]

Vediamo da vicino il valore di queste affermazioni.

In un noto passo di Plauto si parla dei comizi centuriati, proprio a proposito del *caput.*[2] Dunque Cicerone non aveva bisogno di falsare l'interpretazione di testi. Si può tutto al più discutere se codesta norma fosse stata di già cambiata dal tempo di Polibio.[3]

Il Mommsen pensa che Polibio abbia errato, poichè trattare del *caput* era appunto competenza dei comizi centuriati. Il Rosenberg sostiene invece che Polibio si sia espresso correttamente, ma che abbia inteso accennare ai comizi tributi. La questione si ridurrebbe a stabilire, ove Polibio intenda veramente parlare di comizi tributi, quando quest'ultimi abbiano ereditate anche per questo lato le attribuzioni dei centuriati.

Per parte mia non esito a pensare che il testo di Polibio sia stato male interpretato tanto dal Mommsen quanto dal Rosenberg. Io credo che lo storico greco accenni alle tribù

[1] A. Rosenberg *Untersuch. z. roem. Zenturienverfassung* (Berlin 1911) 57; 83.

[2] Plaut. *Pseud.* 1214 sq.: *eras agam cum civibus | Pseudulus mihi centuriata capitis habuit comitia.*

[3] Polyb. VI 14, 6: κρίνει μὲν οὖν ὁ δῆμος καὶ καφόρου πολλάκις . . . θανάτου δὲ κρίνει μόνος . . . . τοῖς γὰρ θανάτου κριθεῖσι, ἐπὰν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ' αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερῶς κἂν ἔστι μία λειπηται φυλή, τῶν ἐπιχειρούσῶν τὴν κρίσιν ἀφηφορήτου ἑκούσιον ἑαυτοῦ καταγνόντα φυγαδείαν.

in quanto queste prima ancora delle guerre Puniche erano collegate con i comizi centuriati.

Non ignoro che esprimo opinione contraria alle vigenti; e mi riservo, quando che sia, di giustificare il mio asserto. Ma qui basti notare che tale questione è del tutto indifferente al caso nostro.[1]

Ove anche si ammetta che il passo di Polibio si riferisca ai comizi tributi, resta la testimonianza di Plauto. A noi preme constatare che Cicerone non mentiva ove affermava spettare ai comizi centuriati decidere, secondo le XII Tavole, del *caput* del cittadino. La questione se il procedimento adottato da Clodio contro di lui fosse o no legittimo, si riconnette con la storia assai torbida di questo periodo storico, in cui il partito demagogico riuscì così spesso a modificare anche con la violenza le leggi anteriori, ed il partito conservatore tentò di richiamare in vigore, come fece appunto nel caso del ritorno di Cicerone, le norme del vecchio diritto costituzionale.

Cicerone da buon conservatore, ed anche dal punto di vista del suo interesse personale, doveva naturalmente ricordare che ai soli comizi centuriati spettava sentenziare secondo la legge delle XII Tavole sul *caput* dei cittadini. Nulla prova però che, pur di raggiungere il suo fine, sia ricorso a falsa interpretazione di quel vecchio codice che tutti i suoi contemporanei fino al tempo della loro giovinezza avevano appresso a memoria e che era generalmente conosciuto.[2]

[1] Cfr. Mommsen *Roem. Staasrecht* II³ 1 p. 357 n. 4.

[2] La storia dei rapporti dei comizi curiati, centuriati, tributi richiede distinta trattazione che faccio in volume successivo di queste *Ricerche*.

Del resto, ove anche non avessimo modo di constatare l'esattezza delle dichiarazioni di Cicerone, giungeremmo alle sue medesime conclusioni considerando lo svolgimento storico dei vari comizi.

L'espressione *comitiatus maximus* presuppone, naturalmente, la presenza dei tre comizi: dei *curiata,* dei *centuriata,* dei *tributa.* Se si stesse ai dati traditionali, che sanno dell'enorme potenza dai comizi tributi sino dal tempo del processo di Coriolano, saremmo tentati di domandarci se per caso la legge delle XII Tavole (sorta circa quaranta anni dopo il processo in cui quel patricio sarebbe stato appunto vittima di una e vera legge di *privilegium*) non avesse appunto inteso accennare ad essi. Ma poichè è agevole riconoscere, ed è da tutti ammesso, che la storia del processo di Coriolano è un' evidente anticipazione della potenza conquistata con il tempo dei comizi tributi, non ci soffermiamo naturalmente a discutere una tesi assurda.

Ma anche l'opinione che il *comitiatus maximus* risponda ai comizi curiati non si appoggia su validi argomenti.

A prescindere da quistioni cronologiche, la tradizione merita fede in complesso ove afferma che nei tempi più antichi i plebei non riuscivano a prevalere nei comizi centuriati in causa dei clienti i quali vi appoggiavano le mene dei patrici.[1] Perchè la plebe vi divenisse autorevole

[1] Liv. II 35, 4; 56, 3; III 14, 4; V 10. 10. Dion. Hal. IX 41; XI 45 extr.

Non mi valgo della testimonianza di Valerio Messalla apud Gell. *n. A.* XIII 15 ove si parla *di maiora e di minora auspicia* a proposito delle elezioni di magistrati curuli, pur detti a seconda del caso, *maiores o minores.* Ciò ha rapporto con lo stato di cose che si vennero a stabilire dopo l'approvazione delle leggi Licinie-Sestie (367 a. C.).

Ai passi sopra citati di Cicerone, nei quali i comizi centuriati sono identificati con il *comitatus maximus,* si aggiunga *post red. in senat.* 11, 27:

occorse prima che raggiunta la ricchezza avesse modo di partecipare alle prime classi ordinate per censo.

Autorità maggiore era poi riservata ai patrici negli antichi comizi curiati, ove è persino discutibile se ai plebei nel V secolo fosse concesso farne parte ed ove, ad ogni modo, non avevano facoltà di esercitarvi sul serio alcun controllo.

Ma se la plebe non riusciva ancora nel secolo V a farsi valere nei comizi centuriati, è ammissibile che ciò avesse luogo nei comizi curiati, o, per meglio dire, è credibile che la legge delle XII Tavole investisse i comizi curiati di giudicare del *caput* di tutti i cittadini?

La legge delle XII Tavole, per dichiarazione della tradizione, era stata un compresso fra le due classi sociali; essa aveva mirato, come gli antichi espressamente affermano, a raggiungere l'*aequatio iuris*.[1] Nei tempi ad essa successivi sarebbe incominciato il movimento che segnò la fine dell'*aequum ius*,[2] vale a dire quel movimento per cui la plebe venne a trovarsi di fronte al patriciato nelle condizioni inverse di quelle che avevano avuto luogo nell'età anteriore alla formazione del codice decemvirale.

Ma reputo inutile insistere oltre su questo punto; passo invece ad accennare al problema molto più difficile e complesso sull'età a cui va attribuita la disposizione della *provocatio*.

. . . . *quo die nos comitiis centuriatis, quae maxime maiores comitia iusta dici haberique voluerunt, arcessivit in patriam, ut eardem centuriae, quae me consulem fecerant, consulatum meum comprobarent.*

[1] Liv. II 34, 3: *omnibus summis infimisque iura aequasse*. Dion. Hall. XI 45.

[2] Tac. *ann.* III 27. Cfr. s. p. 120.

III.

La tradizione parla, come è noto, di tale disposizione per età assai diverse. Ne discorre per il tempo del terzo re, nell'occasione del processo di Orazio uccisore della sorella;[1] la seconda volta per i primi anni della repubblica, allorchè ricorda le leggi popolari fatte approvare da Valerio, detto appunto perciò Publicola.[2] Un discendente di questo personaggio, il console pur popolare del 449, avrebbe per di nuovo assicurata al popolo tale garantia contro la prepotenza del magistrato.[3] Finalmente si afferma che un altro Valerio, il console del 300 a. C., riconfermò tal legge.[4]

Di conferme e riconferme di una stessa legge non v'è per se stesso ragione di meravigliarsi. I Romani lo affermano ad es. rispetto alle *leges sumptuariae* (Plin. *n. h.* X 139. Macrob. II 17, 8). La storia di tutta Europa non parla per età più recenti di conferme e riconferme dei medesimi privilegi ed esenzioni?

Si intende quindi che i giuristi moderni non dubitando di tale ripetizioni, abbiano cercato stabilire in che cosa siano consistite codeste riconferme, quali nuove e più valide garantie vennero volta per volta concesse.

Non è mia intenzione prendere in esame le diverse opinioni di codesti scrittori.[5] Esaminando i testi dal punto di

[1] Cic. *d. r. p.* II 31, 54. *Tusc.* IV 1.

[2] Cic. *d. r. p.* II 31, 55. Liv. II 8, 2. Dion. Hal. V 19. Plut. *Popl.* 11, 3. Cfr. Fest. p. 198 s. v. *optima lege.* Pompon. *in Dig.* I 2, 2, 16.

Liv. III 55, 4.

[4] Liv. X 9, 3.

[5] V. ad es. J. Binder *Die Plebs* (Leipzig 1909) p. 565 sg. uno fra i giuristi che riconosce la necessità di far precedere lo studio delle fonti letterarie alle costruzioni giuridiche.

vista del loro contenuto e del valore della tradizione si osserva che ove questa fosse in tutto attendibile, dovremmo per lo meno attenderci che la quarta volta ed ultima, in cui per età del tutto storica si fa menzione di tal legge, si fossero finalmente accordate garantie serie, definitive che non fosse nè lecito nè facile violare.

Orbene Livio X 9, parlando di questa legge per il 300 dice: *eodem anno M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam. tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. causam renovandae saepius haud aliam fuisse reor, quam quod plus paucorum opes quam libertas plebis poterat.*

Porcia tamen lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi pena, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit.

Valeria lex cum eum, qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adiecit. id, qui tum pudor hominum erat, visum, credo, vinculum satis validum legis; nunc vix serio ita minetur quisquam.

Dunque la legge del 300 a. C., stando allo stesso Livio, *non garantiva nulla.* Il magistrato che avesse violato il principio che il cittadino aveva facoltà di appellare contro la sua sentenza al giudizio del popolo *non era soggetto a sanzione penale qualsiasi;* l'autorità del magistrato era e rimase illimitata. Con la legge del 300 si incominciò solo ad esprimere un apprezzamento ed una censura sull'abuso di facoltà, le quali per altro non venivano per nulla scemate.

Garantie vere e proprie vennero date solo più tardi per virtù e delle leggi Porcie e della Sempronia 123 a. C.[1]

[1] Il materiale antico relativo a queste leggi v. raccolto in G. Rotondi

Se pertanto così tenui ed inefficaci erano le garantie assicurate con la legge del 300, che cosa pensiamo si fosse concesso negli anni precedenti. In che cosa questa legge era per dirla con Livio, *diligentius sancta?*

Livio si è trovato, per il primo, imbarazzato a dare una risposta. Differenze non ve ne dovevano essere di fatto; ed egli non afferma *ma suppone* che la prepotenza di poche persone avesse impedito che quelle concessioni popolari avessero realmente sortito il loro effetto.

Certo nel 300 a. C., lo mostra appunto la *lex Valeria* di cui qui ci occupiamo, il magistrato romano manteneva ancora inconcussa la sua autorità: ma la vera spiegazione di questo ripetersi ad ogni intervallo della medesima legge, trova una spiegazione migliore ove si riconosca che in questo caso, come in quello della legislazione di re Servio Tullio[1] si attribuì all'età regia ed al principio della repubblica ciò che ebbe realmente luogo solo in tempi molto posteriori.

Chi abbia presente che, come di già notava Varrone, la storia di Curtio venne riferita tre volte, all'età dei re, al 445 ed al 362,[2] non troverà strano che il medesimo fenomeno si sia compiuto anche rispetto alle varie date della legge sulla provocazione.

Fenomeni alquanto analoghi abbiamo a proposito dei ludi secolari pur riferiti a date diverse, ma congiunti sempre con i Valeri.[3] Più somigliante è ancora il caso dell'origine della questura; a seconda infatti delle varie tradizioni, i questori vengono ricordati, la prima volta, per l'età regia, ovvero

Leges populi Romani (Milano 1912) p. 268; 309 ove si citano anche le opinioni dei giuristi moderni.

[1] V. la mia *Storia critica di Roma* I p. 485 sgg.

[2] Varr. *d. l. L.* V 148. Cfr. Liv. VII 6, 5. I 13, 5.

[3] Cens. *de die nat.* 17, 10.

per il principio della libera repubblica, oppure per il tempo delle leggi Licinie-Sestie (367 a. C.).[1]

A favore dell'esistenza della *provocatio* sino dall'età regia sta è vero, il testo di Cicerone: *provocationem autem etiam a regibus fuisse, declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales, d. r. p.* II 31, 54. Ma tale testimonianza ha lo stesso valore di quelle che i medesimi libri sacerdotali porgevano rispetto all'arrivo nel Lazio di Enea ed ai re Albani.[2]

Peso infinitamente maggiore hanno invece le dichiarazioni di Cicerone allorchè nelle parole successive afferma: *itemque ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII Tabulae compluribus legibus.* Mancherebbe in questo caso alcun motivo di dubitare delle dichiarazioni dello scrittore romano; ma la sua testimonianza non si oppone affatto alle cose da noi osservate ove si ammetta il principio, che abbiamo cercato dimostrare nel corso del volume presente: essere le XII Tavole non il risultato simultaneo di un solo atto legislativo, bensì la lenta sovrapposizione di strati diversi.

IV.

Ci rimane a chiarire un ultimo punto.

Le disposizioni relative ai *privilegia* ed alla facoltà del *comitiatus maximus* di decidere sul *caput* del *civis* erano con-

[1] Al tempo dei re, secondo Iun. Gracch. *apud* Ulp. *in Dig.* I 13, 1 (cfr. Lyd. *de mag.* I 24). Tac. XI 22; al principio della repubblica Cic. *d. r. p.* II 35, 60. Liv. II 41; al tempo delle leggi Licinie Sestie Lyd. I 38.

[2] Rimando alle testimonianze espressamente citate nell'*Origo gentis Romanae.*

temporaneamente indicate nella legge delle XII Tavole ed in quelle *sacratae*. Lo provano i seguenti passi di Cicerone.

de domo 17, 43: *vetant leges sacratae, vetant XII Tabulae leges privatis hominibus inrogari; id est enim privilegium.*

pro Sestio 30, 65: *cum et sacratis legibus et XII Tabulis sanctum esset, ut ne cui privilegium inrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari.*

I due passi dimostrano che fra le due raccolte v'erano relazioni e connessioni che gioverebbe chiarire.[1]

Per giungere a tal risultato è necessario porci in primo luogo il quesito: quando le *leges sacratae* vennero la prima volta formulate?

Se accettiamo i dati tradizionali, la plebe avrebbe giurato il patto fondamentale della sua emancipazione politica nel 494, nell'anno in cui essa fece la prima secessione. Nel 449, allorchè avvenne la seconda, essa richiamò in vigore le *leges sacratae*.

Ma se così è, se nelle leggi *sacratae*, ed anche sino dal 494 ovvero dal 449 era stabilito che nessun patricio potesse essere tribuno della plebe, come mai per gli anni posteriori si parla dei tentativi dei patrici di coprire quella magistratura plebea?

La tradizione annalistica ci mostra la maggiore preoccupazione da parte della plebe affinchè, ristabilito il tribu-

[1] Le *leges sacratae* vengono invece contrapposte a quelle patricie sugli *auspicia* nel seguente passo di CICERONE *de prov. cons.* 19, 46: *si patricius tribunus plebis fuerit contra leges sacratas, si plebeius contra auspicia fuisse* cet.

nato nel 449, non fosse privata per l'avvenire dei suoi difensori, affinchè il numero di costoro fosse completo ed ove le elezioni fallissero, non si desse modo ai patrici di insinuarsi fra i plebei facendosi nominare tribuni essi stessi per mezzo della cooptazione.

Se ciò fu stabilmente conseguito nel 449 a. C., come mai nell'anno seguente sarebbero stati cooptati tribuni della plebe i patrici anzi i consolari Tarpeio ed Aternio? Come mai il tribuno della plebe L. Trebonio si sarebbe acquistato il nome di *Asper* lottando con tenacia e violenza acchè non si ricorresse più al pericoloso metodo della *cooptatio,* che aveva aperta la via ai patricî?

Lasciamo pur da parte il leggendario racconto relativo a L. Minucio Augurino, che nel 439 a. C. sarebbe stato cooptato tribuno undecimo della plebe.[1] Ma come si spiega che ancora per il 401 a. C. si narra che vi sarebbe stata di nuovo lotta per impedire che si cooptassero patrici fra i tribuni della plebe?[2]

La risposta che par lecito dare al quesito è forse la seguente: in origine quelle che furono poi dette *leges sacratae* non erano affatto leggi. Erano soltanto le dichiarazioni che i plebei avevano giurato di mantenere e di far rispettare.

Esse non erano nemmeno scritte e non contenevano tutte quelle disposizioni, che andarono man mano rafforzandosi con l'aumentare dei vantaggi politici e con il riconoscimento da parte del Comune dei diritti plebei. Allorchè venne formato il codice nazionale connesso con il nome dei de-

[1] Liv. IV 16, 3.

[2] Liv. V 10, 10: *pugnatum inde in loca vacua ut patricii cooptarentur. postquam obtineri non poterat, tamen labefactandae legis Treboniae causa effectum est, ut cooptarentur tribuni plebis C. Lacerius et M. Acutius, haud dubie patriciorum opibus.*

cemviri, e si venne a quel compromesso politico fra le due classi sociali, che fu consacrato nel primo nucleo delle XII Tavole, si tenne pur conto di alcune delle disposizioni che la plebe per sua difesa aveva giurato dai tempi più antichi.

Di *leges sacratae* vere e proprie non si può forse parlare prima del 401 a. C., anzi prima del tempo in cui fu stabilito che i plebisciti avessero valore per tutti i Quiriti; fatto che, pur mostrandoci fiduciosi verso i dati della tradizione, non si possono assegnare ad anno anteriore alle leggi di Publilio « Philo » approvate nel 339 a. C.

Le *leges sacratae*, non sorsero per effetto di un solo atto legislativo. Esse, come dice del resto lo stesso lor nome, furono invece una serie di atti che raccoglievano i risultati man mano conseguiti nella lunga lotta contro il patriciato.

Questa legislazione si cristallizò allorchè, conseguiti tutti gli onori che il patriciato aveva per tanto tempo riservati a sè solo, la plebe riuscì ad essere politicamente pari ed iniziò quel movimento in senso inverso per cui il patriciato venne a trovarsi di fatto ad essa subordinato.

La miglior prova del nostro asserto è data dal racconto di Livio rispetto alla sedizione militare del 342 a. C.

Narra Livio che in quella circostanza: *lex quoque sacrata militaris lata est, ne cuius militis scripti nomen, nisi ipso volente, deleretur; additumque legi, ne quis, ubi ordinum ductor fuisset, postea tribunus militum esset.* VII 41, 3 sqq.[1]

[1] La *lex sacrata militaris* di cui parla Livio VII 41, fa ripensare alle *leges sacratae*, ossia giurate, di cui vien fatta menzione a proposito del reclutamento di eserciti di altri popoli della Penisola, v. ad es. Liv. IV 26 rispetto ai Volsci e gli Equi; IX 39, 5 per gli Etruschi; XXXVI 38 per i Liguri. Cfr. X 38 (Paul. p. 115 M s. v. *linteata*) intorno ai Sanniti.

È bensì vero che tutto quanto si raccontava rispetto alla rivoluzione militare del 342 era di già oggetto di controversia fra gli antichi (Liv. *ib.* 42, 3 sq.). Ma vero tutto o solo parte di ciò che per quella occasione si narrava, a noi basta constatare che la tradizione antica riconosceva che per *leges sacratae* non si intendeva solo ciò che sarebbe stato approvato nel 494, ma che esse erano il risultato di vari atti legislativi avvenuti successivamente in un lungo lasso di tempo.[1]

Ed è pur chiaro che il loro valore andò man mano crescendo ed affermandosi, dacchè da semplici giuramenti della plebe, che si obbligava a mantenerli in vigore ed a farli rispettare dai patricii, finirono per avere valore di vere e proprie leggi dello Stato.

Le due raccolte avevano tratti e disposizioni comuni sia rispetto al *caput* del *civis* sia ai *privilegia*. Assai probabilmente le due legislazioni esercitarono l'una sull'altra una reciproca influenza e contemplavano gli stessi casi dai punti di vista diversi delle due classi sociali. La legge delle XII Tavole era, come la stessa tradizione riconosce un com-

[1] Il testo parziale di una *lex sacrata* sarebbe riferito in Dion. Hal. VI 89; cfr. X 32. Dal testo di Livio III 32, 7: *modo ne lex Icilia de Aventino aliaequae sacratae leges abrogarentur*, non risulta con tutta certezza che anche la legge sull'Aventino fosse compresa nelle *sacratae*. Ma tutto fa pensare che lo fosse.

Altri dati sulle leggi sacrate dette anche *obscatae* v. Fest. s. v. *obscum* p. 189 (cfr. p. 197 s. v. *obscinum*) v. in Cic. *pro Tullio* 20, 47: *atque ille legem mihi de XII Tabulis recitavit .... et legem antiquam de legibus sacratis, quae iubeat impune occidi eum, qui tribunum pl. pulsaverit .... primum ista lex sacrata est, quam rogarunt armati, ut inermes sine periculo possent esse* cet.

pro Sestio 37, 79: *itaque fretus sanctitate tribunatus, cum se non modo contra vim et ferrum, sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse armatum putaret, venit in templum Castoris, obnuntiavit consuli* cet.

promesso. Essa accolse quindi parte o tutte le garantie che la plebe aveva di già decretate a suo vantaggio; e può ben darsi che principii delle XII Tavole siano pur penetrati alla lor volta nella collezione delle *leges sacratae.*[1]

Rispetto alla compilazione delle leggi *sacratae* veniamo pertanto a conclusioni analoghe a quelle a cui siamo di già giunti per le XII Tavole. Anche le *leges sacratae* non rappresentano l'attività esclusiva del secolo V, ma comprendono anche quella di età successive.

[1] *Leges sacratae* vengono ricordate assieme anche per altre circostanze, sia a proposito della santità del giuramento, sia rispetto dell'arcaicismo della lingua. V. Cic. *de leg.* II 7, 18: *sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est* cet.

de off. III 31, 111: *nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. id indicant leges in XII Tabulis, indicant sacratae, indicant foedera* cet.

Se in ciò vi sia prova e indizio di ulteriori contatti, ovvero si tratti di principi comuni ad altre leggi, gioverebbe decidere. Ma i dati della tradizione non ci permettono un'ulteriore ricerca per ogni lato esauriente.

XIV.

I PONTEFICI

L'AGRICOLTURA E L'« ANNONA ».

"LEGES REGIAE„

E

« LEGES SUMPTUARIAE ».

I pontefici, l'agricoltura e l'" annona ,,. " Leges regiae ,, e " leges sumptuariae ,,.

I.

Nelle pagine precedenti ho cercato dimostrare che le magistrature curuli nei tempi più antichi della « libera » repubblica esercitarono sopratutto il comando militare (l'*imperium*), mentre la giurisdizione civile fu quasi essenzialmente in mano dei sacerdoti ed in modo particolare dei pontefici.[1] Nelle presenti intendo ora provare che l'attività sacerdotale si esplicò a lungo, non soltanto rispetto alle nascite ed ai matrimoni, all'adozione ai testamenti, in tutto ciò che, come ad es. il processo, aveva rapporto con le manifestazioni dell'attività giuridica, ma anche in altre non meno importanti transazioni della vita quotidiana.

Tutto ciò che si riferiva al mercato ed all'annona era ancora in tarda età storica oggetto delle cure di determinati magistrati curuli, ossia degli edili; in tempi più vetusti pare sia stato invece spettanza dei sacerdoti.

Ciò risulta, credo, da una serie di passi che, per quanto a me consta, non sono ancora stati oggetto di particolare esame da questo punto di vista.[2]

[1] V. s. p. 273 sgg.

[2] L'argomento che qui tratto non è stato discusso, per quel che vedo, ad

È cosa comunemente nota, e non richiede speciali dimostrazioni, che tutte le feste agrarie romane le quali avevano parte preponderante nella religione e quindi nel calendario, erano sotto la diretta sorveglianza dei sacerdoti.[1] Tale sorveglianza non si limitava però a compiere dati riti, che si compiono anche oggi in cerimonie ufficiali (allorchè si inaugura ad es. un ospedale, si dà il battesimo ad una nave) in cui i sacerdoti invocano la benedizione divina, allontanano magari gli spiriti malefici, ma non compiono alcun atto d'autorità.

Nel caso dei sacerdoti romani, accanto a sacri riti, ci compievano atti di vera e propria podestà civile. I sacerdoti non solo invocavano la benedizione degli dei sulle nuove *fruges* e sul nuovo vino, che prelibavano, ma stabilivano pure quando ed in qual modo la vendemmia ed i raccolti avesser luogo.

Ciò risulta all'evidenza dai passi seguenti:

Varr. *de l. L.* VI 16: *vinalia a vino; hic dies Iovis non Veneris. huius rei cura non levis in Latio: nam aliquot locis vindemiae primum ab sacerdotibus publice fiebant ut Romae etiam nunc; nam flamen Dialis auspicatur vindemiam et ut iussit vinum legere, agna Iovi facit, inter cuius exta caesa et proiecta flamen † porus vinum legit. in*

es. dal VOIGT *Ueber die leges regiae* nelle *Abhandlungen d. K. Sacchsich. Gesellschaft d. Wissenschaften* vol. VII (1876) p. 557 sg. e da P. JOERS *Roem. Rechtswissenschaft zur Zeit d. Republik,* il quale tratta p. 15 sgg. dottamente della giurisprudenza pontificale.

[1] V. ad es. VARR. *d. l. L.* VI 20 per le *Consualia* (21 agosto), *ib.* VI 21 per le *Opiconsiria* (25 agosto). Lo stesso è detto per le feste agrarie connesse con il vino e le *fruges* PLIN. *n. h.* XVIII 2, 8 e va quindi pensato, oltre che per le *Vinalia* (23 aprile; 19 agosto), le *Medritinalia* (5-11 ottobre); per le *Liberalia* (17 marzo); per le *Terminalia* (23 febbraio); per le *Fordilicia* (15 aprile); le *Saturnalia* (17 dicembre); per le *Opalia* (19 dicembre) e così di seguito.

Tusculanis hortis est scriptum: vinum ne vehatur in urbem ante quam Vinalia kalentur.

Varr. *de l. L.* VI 21: *Octobri mense Meditrinalia dies dictus a medendo, quod Flaccus flamen Martialis dicebat hoc die solitum vinum novum et vetus libari et degustari medicamenti causa; quod facere solent etiam nunc multi cum dicunt: novum vetus vinum bibo, novo veteri vino morbo medeor.*

Plin. XIV 12, 88: *Numae regis* [*Postumia*] *lex est: vino rogum ne respargito. quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet. eadem lege ex imputata vite libari vina diis nefas statuit, ratione excogitat ut putare cogerentur alias aratores et pigri circa pericula arbusti.*

Plin. *n. h.* XVIII 31, 315: *Vindemiam antiqui numquam existimavere maturam ant aequinoctium, iam passim rapi cerno. quamobrem et huius tempora notis anrgumentisque signentur.*

Leges ita se habent: uvam caldam ne legito (hoc est in nimia siccitate ac nisi imber intervenerit) uvam rorulentam ne legito (hoc est si ros nocturnus fuerit nec prius quam sole discutiatur). vindemiare incipito cum ad palmitem pampinus procumbere coeperit, aut cum exempto acino ex densitate intervallum non compleri apparuerit, ac iam non augeri acinos.

A titolo di confronto giova riferire anche il seguente passo dello stesso autore che deriva in gran parte dall'annalista Cassio Hemina:

Plin. *n. h.* XVIII 2, 7: *Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare atque, ut auctor est Hemina, far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, id uno modo consecutus, statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum. is et Fornacalia instituit farris torrendis ferias et aeque religiosas Terminis agrorum. hoc enim deos tum maxime noverant: Seiam a serendo, Segestam a segetibus appellabant, quarum simulacra in Circo videmus, tertiam ex his nominare sub tecto religio est, ac ne degustabant quidem novas fruges aut vina antequam sacerdotes primitias libassent.*

Disposizioni del tutto analoghe vigevano rispetto ad altre derrate. Lo prova il frammento seguente dei commentari dei pontefici:

Plin. *n. h.* XVIII 3, 14: *ita enim est in commentariis pontificum: augurio canario agendo dies constituantur priusquam frumenta vaginis exeant nec antequam in vaginas perveniant.*

Cfr. Plin. *n. h.* XVIII 29, 285: *Robigalia Numa constituit anno regni sui XI, quae nunc aguntur a. d. VII kal. Mai. quoniam tunc fere segetes robigo occupat.*

Accanto alle disposizioni sull'uva e sul grano v'erano quelle su altri cibi, come indica il seguente passo:

Plin. *n. h.* XXXII 10, 20: *Pisces marinos in usu fuisse protinus a condita Roma auctor est Cassius Hemina, cuius verba de ea re subiciam: Numa constituit ut pisces qui squamosi non essent ni pollucerent, parsimonia con-*

mentus, ut convivia publica et privata cenaeque ad pulvinaria facilius compararentur, ni qui ad polluctum emerent pretio minus parcerent eaque praemercarentur.

Dal complesso dei testi sin qui riferiti risulta che disposizioni di tal genere non avevano solo relazione con il culto, ma anche con l'economia della vita quotidiana.

E che esse avessero carattere di vere e proprie leggi risulta ad evidenza dal fatto che Cicerone nel suo trattato *de legibus,* in cui sceglie e raggruppa quanto a lui pareva il meglio della secolare legislazione nazionale, inserisce fra le altre le seguenti norme:

de leg. II 8, 19: *certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto certisque sacrificis ac diebus. itemque alios ad dies ubertatem lactis feturaeque servanto. idque ne omitti possit, ad eam ream ratione cursus annuos sacerdotes finiunto cet.*

II.

Ove si tenga presente questa attività dei pontefici, acquista pieno valore il passo seguente di Catone: [1]

apud Gell. *n. A.* II 28, 6: *non lubet scribere, quod in tabula apud pontificem maximum est: quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit.*

[1] Cfr. Cic. *d. r. p.* I 16, 25 a proposito delle indicazioni degli eclissi.

Perchè nella *tabula* del pontefice si registravano tali indicazioni? Come mai ciò era rilevato nella compilazione degli annali massimi?

È chiaro che indicazioni di codesto genere venivano segnate dagli scrittori privati quando. sorta l'annalistica, si incominciò a trar partito dalle tavole dei pontefici. Ma è evidente che esse vennero notate la prima volta con fini esclusivamente pratici santificati dalla religione. Lo provano in modo indiscutibile le parole di Cicerone: *de orat.* II 12, 52: . . . *res omnes singulorum annorum mandabat litters pontifex maximus referebatque in album et proponebat tabulam domi potestas ut esset populo cognoscendi* cet.

Questo fine pratico era pertanto far conoscere le condizioni dell'annona e per fini pur pratici il pontefice annunziava, come risulta dal passo sopra citato di Catone *quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit.*

Ciò era notato sopratutto per ragioni religiose. Ma la religione si preoccupava di fenomeni di questo genere appunto per invocare l'aiuto della divinità a pro dei cittadini. Tutti sanno, del resto, che anche oggi persone di campagna, persistendo in millenarie superstizioni, ammettono rapporti diretti fra condizioni astronomiche ed i raccolti più o meno abbondanti dei frutti della terra.

Piena conferma alle cose sinora dette viene da un passo di Lido al quale, come ai precedenti, se non m'inganno, non si è dato per questo lato l'importanza che merita.

Dopo aver discorso di varie magistrature civili dei consoli, dei decemviri *legibus scribundis* del *praefectus Urbi*, Lido così dice: ἄρχοντες μὲν οὗτοι, πλὴν εἰ μή τις καὶ τοὺς λεγομένους παρ' αὐτοῖς ποντιφίκας (ἀντὶ τοῦ ἀρχιερεῖς νεωκόρους) εἰς ἄρχοντας ἀριθμεῖν ἐθελήσοι. γνώμῃ γὰρ αὐτῶν καὶ κρίσει τοὺς νόμους ἔγραφον οἱ ἀρχαῖοι καὶ τὰ ὤνια διετύπουν. ὅθεν

aediles τοὺς ἀγορανόμους ἔτι καὶ νῦν συμβαίνει καλεῖσθαι, καθὸ τοὺς ναοὺς οἱ Ῥωμαῖοι αἴδης καλοῦσιν. *de mag.* I 35.

Da tutto quel che abbiamo sin qui detto risulta pertanto che i pontefici e gli edili (il cui nome dalla fonte di Lido è giustamente messo in rapporto con le *aedes*, ossia edifici sacri), avevano avuto nelle età più vetuste giurisdizione o podestà civile, anche per ciò che si riferiva al mercato.

Volgiamoci ora a precisare le origini e gli elementi di codesta giurisdizione.

III.

È opinione generalmente accolta che dopo l'approvazione delle leggi Licinie Sestie (367 a. C.) l'edilità plebea assunse carattere diverso da quello che aveva avuto per il passato. Ciò si sarebbe verificato appunto nel tempo medesimo in cui all'edilità plebea si associava, come la tradizione afferma, la curule, che per virtù di quelle leggi sorgeva.[1]

Ebbene vediamo quali furono in età più recente le attribuzioni dell'edilità e quali erano state le anteriori, di cui rimase solo qualche traccia.

Nel periodo più antico gli edili della plebe erano stati, come è noto, gli assistenti dei tribuni. Spettava a quest'ultimi difendere i diritti della plebe; agli edili incombeva l'obbligo di assisterla in giudizio, agire in determinati processi, colpire con multe.

La precipua funzione degli edili era stata però provvedere al nutrimento della plebe. Può discutersi se gli edili della plebe vennero istituiti prima o dopo il sorger del tribunato: non par dubbio però che essi furono in origine null'al-

[1] Liv. VI 42, 13 sq.

tro che i sacerdoti dell'*aedis* di Cerere, la dea dei cereali, la primaria divinità dei plebei.[1]

In breve come l'ufficio precipuo dei tribuni della plebe era difenderne i diritti politici, così quello degli edili fu il provvedere al nutrimento di essa.

La questione si complica però rispetto all'età successiva, ossia dopo la creazione degli edili curuli. Nel periodo anteriore alle Licinie Sestie, i patrici non avevano avuto propri edili: le funzioni edilicie erano state esercitate, come risulta dai testi sopra riferiti, dai pontefici. Anzi non è escluso che in un tempo ancora più antico, fossero state esercitate dai flamini citati a proposito delle *Vinalia*. Ad essi infatti il pontefice massimo si sostituì per effetto di quell'accentramento ed usurpazione di autorità per cui si assoggettò anche il *rex sacrorum*.

Allorquando per virtù delle leggi Licinie Sestie sorse il collegio dei due edili curuli, che si aggiunsero ai plebei, la cura dell'annona e della polizia del mercato continuò ad essere funzione dei primi accumunata ai secondi;[2] ma i due collegi dei nuovi magistrati vennero a compiere funzioni giurisdizionali, che non trovano spiegazione nei precedenti.

In certi casi, gli edili formularono accuse e promossero processi per fatti che oltrepassavano la sorveglianza delle vie pubbliche. Gli edili, per citare un esempio, vennero incaricati di intervenire in caso di stupro di *matres familias*.[3]

È da escludere che in questo caso vi sia stata estensione

[1] Questa è l'opinione che fu già sostenuta da NIEBUHR, ammessa dubitativamente dal MOMMSEN *Roem. Staatsrecht* II[3] 2 p. 479, difesa anche da me (*Ricerche storiche e geografiche* p. 320 n. 2), accettata ora dal ROSENBERG *Der Staat der alten Italiker* (Berlin 1913) p. 1 sgg.

[2] V. ad es. LIV. XXXVIII 35, 5 ad a. 189.

[3] LIV. X 31, 9; XXV 2, 9; cfr. MOMMSEN *Roem. Staatsrecht* II[3] 2 p. 493.

della facoltà degli edili che abitualmente sorvegliavano i postriboli. Penetrare nell'ordinamento interno della famiglia, esercitare una censura su materia così delicata, punire le donne, sottraendole all'antico ed abituale giudizio domestico, oltrepassa di molto le attribuzioni di magistrati, che avrebbero avuto il precipuo ufficio di sorvegliare vie e piazze, taverne e case di prostituzione.

Eppoi ove nel caso degli stupri delle *matres familias* si voglia vedere un'analogia di colpa, estensione di anteriori facoltà, come si spiega che gli edili avevano pure giurisdizione ove si trattasse di condotta antipatriottica [1] e sopratutto di sortilegi, ossia, di reati che avevano rapporto anche con la religione? [2]

Non è chiaro che per spiegare codesti casi occorre risalire ad origini giurisdizionali che oltrepassano di molto la facoltà di esercitare la polizia del mercato e dei postriboli? Non è naturale pensare che queste si connettono invece con le funzioni primitive degli edili detti appunto così, non perchè si occupavano delle *aedes* private, bensì perchè erano i soprintendenti dell'*aedes* di una o più divinità?

Teodoro Mommsen ha affermato che in questi ed analoghi casi i processi promossi dagli edili dipendevano dalla facoltà che codesti magistrati avevano di già per il passato di assistere i tribuni nelle accuse criminali e che si riferivano a quelle materie che non avevano un rapporto diretto con una determinata magistratura e con un pubblico mandato. [3]

La risposta, sia detto con la massima reverenza all'in-

[1] A proposito di Claudia Vestale, sorella di P. Clodio Pulcher, per aver detto le *improba* ed *incivilia* parole: *utinam revivisset frater aliamque classem in Siciliam ducat atque istam multitudinem perditum eat, quae male nunc miseram convexavit* GELL. *n. A.* X 6; cfr. MOMMSEN *l. c.*

[2] CALPURN. PIS. apud PLIN. *n. h.* XVIII 8, 11; cfr. MOMMSEN *l. c.*

[3] MOMMSEN *op. cit.* p. 194 *sg.*

signe scienziato, non è del tutto soddisfacente. Essa da modo sempre più di riconoscere l'esistenza di un problema al quale non si è ancora dato, per quanto io so, congrua risposta.

La risposta viene invece, credo, spontanea, ove si consideri che come i tribuni e gli edili plebei dopo le leggi Licinie Sestie continuarono nel complesso ad esercitare le mansioni dei loro predecessori, così anche gli edili curuli ereditarono in parte quelle che sino allora erano state attribuite a flamini ed a pontefici.

La cognizione dei delitti delle donne e la relativa punizione rientrava come è noto, nei tempi più antichi nelle facoltà dei cognati e dei propinqui. Si è affermato che codesto antico diritto decadde in età storica e si citano gli esempi di intervento dello Stato a partire per lo meno dal IV secolo a. C. Ma i testi degli autori stanno piuttosto a provare la tesi opposta.[1] Certo anche nella vita domestica muliebre il giudice pubblico man mano si sostituì al privato (v. Cat. apud Gell. *n. A.* X 23, 4: cfr. Plin. *n. h.* XIV); ma ciò si compì lentamente ed in via di transazione. Ancora nel 186, allorchè si processarono le donne riconosciute colpevoli d'incesto nei riti dei *Bachanalia*, si affidò ai cognati il castigo delle colpevoli.[2] Ciò tornò pure a verificarsi nel 152 a. C. a proposito del processo di Publilia e Licinia riconosciute autrici della uccisione dei loro mariti, i quali erano stati consoli. Anche in tale occasione, sebbene vi fosse stata la *cognitio* del pubblico magistrato, esse vennero uccise *cognatorum decreto*.[3] Di simili casi si continua a parlare anche per il principio dell'Impero.[4]

[1] V. il materiale in MOMMSEN *Röm. Strafrecht* p. 19; 689, dal quale però in parte dissento.

[2] LIV. XXXIX 18, 6. Cfr. VAL. MAX. VI 3, 7.

[3] *Ep.* LIV. XLVIII.

[4] TAC. II 50. SUET. *Tib.* 35.

In altri termini, nonostante la tendenza da parte dello Stato ad intervenire sempre più in materia che nel diritto più vetusto era stata di esclusiva cognizione delle *gentes* e dei *cicini*, codeste vecchie norme della *disciplina domestica*, che si serbarono così vive rispetto alla *patria potestas*, resistettero ed in parte sopravissero nei riguardi delle donne.

Con tale fenomeno si collega forse, sebbene se ne sia data diversa spiegazione, il fatto che non v'è esempio di *nota censoria* rispetto alle donne.[1] Eppure i censori finirono per ingerirsi nei minimi particolari della vita domestica e spinsero il loro sguardo a verificare *ciò che in camera si puote*.[2]

Se pertanto noi constatiamo che sino dal 294 gli edili curuli hanno facoltà di giudicare intorno allo *stuprum* delle matrone,[3] ciò non ebbe luogo per la sola considerazione che una matrona colpevole di stupro veniva in certo modo ad esser assimilata ad una femmina di mal affare. Ciò dà adito al pen-

[1] Cfr. Cat. apud Gell. *n. A.* X 23, 4.

Il Mommsen spiega il fatto con la considerazione che ufficio dei censori era controllare i cittadini rispetto alla partecipazione ai comizii ed al servizio militare. E può darsi. Ma quando vediamo che quelli del 307 a. C. cacciarono dal senato L. Annio perchè: *quum virginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum consilio adhibito*, Val. Max. II 9, 2, constatiamo che codesti fini furono di molto oltrepassati. Lo stesso vale rispetto a quanto Dionisio XX 13 dice sull'ufficio dei censori di sorvegliare se il cittadino fosse crudele verso i servi, troppo o no severo nell'educare i figli, ingiusto περὶ κοινωνίαν γαμετῆς γυναικός.

[2] Dico con il Poeta *ciò che in camera si puote*, poichè la stessa cosa con termini molto simiglianti, significano le parole di Dionisio XX 13: Ῥωμαῖοι δὲ πᾶσαν ἀναπετάσαντες οἰκίαν καὶ μέχρι τοῦ δωματίου τὴν ἀρχὴν τῶν πραγτῶν ἁπάντων ἐποίησαν ἐπίσκοπον καὶ φύλακα τῶν ἐν αὐταις γινομένων.

[3] Mi riferisco al 294 come al più antico esempio (Liv. X 31, 9) dacchè quanto è raccontato per le 170 matrone colpevoli di venificio punite nel 331 a. C. dall'edile curule Fabio non era, per quel che appare, reputato del tutto sicuro dallo stesso Livio VIII 18.

siero chi gli edili abbiano esercitata tale funzione non tanto in virtù della loro originaria giurisdizione civile, quante grazie al carattere essenzialmente religioso delle loro primitive funzioni. E così meglio si spiega, io penso, l'uso sacro a cui generalmente veniva adibito il denaro che essi ricavavano dalle multe.[1]

Gli edili, in quanto avevano avuto in origine carattere sacerdotale, erano in certo modo i prosecutori dei pontefici.

Assai diverso è invece il caso dei censori, magistrati civili sino dalle loro origini, che, come torneremo fra poco a ripetere, finirono per assorbire buona parte dell'autorità morale dei pontefici, ai quali per questo lato, e per una parte almeno, si sostituirono.

IV.

Giunti a questo punto, sorge la domanda: È lecito ritrovare parte delle disposizioni relative, all'agricoltura, all'annona, alla polizia del mercato, che erano state *ab antico* sancite dai flamini e dal collegio pontificale?

Tali disposizioni dovremmo ricercarle nei frammenti di quelle leggi, che per esser state emanate dal collegio dei pontefici presieduti dal *rex sacrorum*, vennero dette regie.

La raccolta di tali leggi è stata fatta più volte. Ma gli eruditi si sono finora limitati a tener conto dei frammenti indicati esplicitamente come tali, e d'altro canto hanno in generale esaminata l'attività dei pontefici solo dal lato religioso o nei rapporti dell'antico diritto gentilicio. Varie testimo-

[1] Accenno a fatti notissimi. Anche Q. Fabio « Gurges » con l'*aes multaticium* ricavato dalle matrone che nel 295 si erano rese colpevoli di *stuprum: Veneris aedem quae prope Circum est, faciendam curavit* Liv. X 31, 9.

nianze che io qui raccolgo sono quindi state da essi trascurate o sono anche del tutto sfuggite al loro sguardo.

Io non intendo fare la raccolta completa di tutti i testi che possano al caso rientrare in codesta categoria. A me basti rivolgere l'attenzione degli studiosi ad una serie d'indicazioni, le quali, ove le precedenti osservazioni siano giuste, paiono rientrare fra le sanzioni che vennero stabilite dal collegio pontificio.[1]

Prescindo da tutti i luoghi di Varrone, di Verrio Flacco e dei loro epitomatori, che si riferiscono al calendario e che, se le nostre osservazioni sono giuste, non solo hanno valore religioso, ma anche stretto rapporto con quella efficacia pratica che i pontefici esercitarono nella vita agricola della nazione. Constato invece che varie indicazioni per questo lato preziose, si trovano nel trattato di Catone sull'agricolcoltura e nell'opera di Plinio. Immenso archivio quest'ultima, che, più si studia, più si comprende contenere infinite serie di informazioni non ancora per ogni lato illustrate.

Sebbene rispetto alla lingua come all'ordinamento del contenuto, il trattato catoniano non paia rispondere, come generalmente si ammette, all'originale, tuttavia fu disteso in età anteriore a quella in cui per ordine del senato romano, il libro di Magone sull'agricoltura fu tradotto dal punico.[2]

[1] Non è mia intenzione raccogliere tutti i dati dimenticati delle *leges regiae*. Mi sia tuttavia concesso far notare ad esempio che nella collezione del Bruns, mentre si raccolgono a ragione i dati di Livio relativi alla *perduellio* (I 26. Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 4, 13), si accenna bensì al passo di Livio (I 32, 6) relativo alla legge dei *fetiales* ed al *repetere* le *res*, ma non si nota che ivi se ne porgono persino le formule. Inoltre non si osserva che questo medesimo autore dà poco dopo (I 38) quella della *deditio* attribuita al tempo di Tarquinio Prisco.

[2] Plin. *n. h.* XVIII 5, 22: . . . *Mago cui quidem tantum honorem senatus noster habuit Carthagine capta ut, cum regulis Africae bibliothecas donaret unius eius duodetrigintа volumina censeret in Latinam linguam transferenda, cum iam Cato praecepta condidisset.*

L'opera di Catone è la genuina espressione dei concetti nazionali, ha carattere essenzialmente pratico, serba tratti che indicano gli antichissimi rapporti della religione con l'agricoltura. Basti ricordare i luoghi oltre al culto del Lare (cfr. Cic. *de leg.* II 8, 19; 11, 27) in cui si insegna come debba compiersi il *votum pro bubus* in onore di Mars e di Silvanus (cap. 83), ove si riferisce la preghiera a Iovis Dapalis (132), ad Ianus (134) e si espongono i riti e le parole per il *lucum conlucare* e l'*agrum lustrare* (139; 141).

Questi tratti, sono del pari evidenti ove Catone espone le *leges* secondo le quali occorre (*oportet*, egli dice costantemente) attendere a fare ed a vendere l'olio, il vino, ad affittare il *pabulum*, a vendere i parti degli animali ovini.

I capitoli in cui Catone espone tali *leges* sono i seguenti:

de agr. 145: *oleam faciundam hac lege oportet locare* cet.

146: *oleam pendentem hac lege venire oportet locare* cet.

147: *hac lege vinum pedens venire oportet* cet.

148: *vinum accipito ante k. Ianuarias primas... locus vini ad k. Octobres primas dabitur...*
cetera lex quae oleae pendenti.

149: *qua lege pabulum hibernum venire oporteat. qua vendas fini dicito. pabulum frui occipito ex kal. Septembribus ....cetero pabulo kal. Martiis decedito* cet.

150: *fructum ovium hac lege venire oportet... hisce legibus agnus diem et noctem qui vixerit in fructum et kal. Iun. empor fructu decedat; si interkalatum erit, k. Mais* cet.

A primo aspetto può sembrare che in questi luoghi Catone non voglia già parlare di vere e proprie *leges*: può credersi che *lex* in questi passi possa e debba significare *consuetudine, costume*. A favore di quest'ultima interpretazione si potrebbe recare il seguente passo catoniano:

de agr. 151: *semen capressi quo modo legi serique proparique oporteat et quo pacto cupresseta seri oporteat, Manius Percennius Nolanus ad hunc modum monstravit. semen cupressi Tarentinae per ver legi oportet* cet.

Sta però il fatto che una delle *leges* riferita da Catone si ritrova anche in Plinio con le medesime parole ed a titolo di vera e propria *lex*. Ecco i due testi:[1]

Cat. *d. agr.* 143: *oleam legendam hoc modo locare oportet. oleam cogito recte omnem arbitratu domini, aut quem custodem fecerit, aut cui olea venierit. oleam ne stringito neve verberato iniussu domini aut custodis.*	Plin. *n. h.* XV 3, 11: *quippe olivantibus lex antiquissima fuit: oleam ne stringito neve verberato.*

Dopo tale constatazione (che ignoro sia stata ancor fatta), sembra naturale pensare che anche gli altri passi catoniani, in cui si fa menzione di *leges*, contengano il ricordo delle vecchie norme romane, che furono *ab antico* aprovate, seppur

[1] VARRONE ove dice *d. r. r.* I 55, 1: *de oliveto oleam quam manu tangere possis e terra ac scalis, legere oportet potius quam quatere, quod ea quae rapulacit, marcescit nec dat tantum olei. quae manu stricta, melior ea quae digitis nudis* cet. parafrasa il contenuto di codesta antichissima *lex*.

non addirittura formulate la prima volta dal collegio sacerdotale. Il passo poi in cui si indica la *lex* relativa al piantare i cipressi tarantini ci mostra che parola *lex*, designante in origine un vero e proprio obbligo fissato dai sacerdoti, venne in seguito usata anche nel senso più lato di « regola » senza carattere di sanzione penale per chi la trasgredisse.

Questa conclusione parrà sempre più legittima ove si istituisca un confronto fra il libro di Catone e quelli di Varrone *rerum rusticarum*.

Catone raccoglieva i risultati dell'esperienza nazionale: in Varrone abbiamo invece un sunto delle dottrine esposte da più di cinquanta autori per la maggior parte greci, da lui espressamente citati.[1] In Catone vi sono frequenti e rispettose indicazioni degli intimi rapporti fra l'agricoltura ed il culto nazionale; mentre in Varrone vi si accenna di rado e come nel caso del *sacellum* della dea *Rumina* a proposito del coagulo necessario a formare il cacio, senza alcun fine religioso.[2] L'unica volta in cui si ricorda una vecchia cerimonia agricola, lo si fa con esplicito dispregio dell'opera dei Saserna in cui erano raccolti tali *miracula*, che erano *repudianda*.[3]

[1] VARR. *rer. rust.* I 1, 8 sqq.

[2] VARR. *ib.* II 11, 5: *alii pro coagulo addunt de fici ramo lac et acetum . . . non negarim inquam, ideo apud divae Ruminae sacellum a pastoribus satam ficum. ibi enim solent sacrificari lacte pro vino et pro lactentibus. mamma enim ramis sive ruminare id ante dicebant.*

[3] Chi vi parla con dispregio dell'opera di Saserna, o meglio dei due Saserna, è Tremellio Scrofa uno degli interlocutori del dialogo: *cum subrisisset Scrofa, quod non ignorabat libros et despiciebat,* VARR. *r. r.* I 2, 24.

Fra le cose magiche contenute nell'opera dei Saserna, v'era il carme *terra pestem teneto, salus hic maneto in meis pedibus* che occorreva cantare essendo digiuno, toccando la terra, sputando, a tre pause nove volte dopo ciascuna pausa, *ib.* I 2, 27. In codesto trattato di agricoltura si insegnava ai pastori di dare una rana cotta ai cani affinchè li seguissero II 9, 6.

Infine, e questo fa sopratutto al nostro caso, mentre in Catone abbiamo così frequenti gli accenni sopra rilevati intorno alle *leges,* che regolavano la coltura dei campi, la produzione, la vendita dei frutti e del bestiame, in Varrone si trova invece indicazione esplicita delle *actiones* connesse con l'*ius civile* che regolavano tale materia in occasione di *emptiones.* E tali *actiones* sono talora quelle del celebre Manilio, il console del 149 a. C., il ben noto autore di quelle che Cicerone *de orat.* I 58, 247 cita con il titolo di *Manilianae venalium vendendorum leges.*[1]

Bastano questi fatti per farci chiaramente capire che in Catone abbiamo vere e proprie *leges;* e questo risultato è confermato dal seguente passo:

[1] VARR. *r. r.* II 5, 11 a proposito della compera dei bovi: *eos cum emimus domitos, stipulamur sic: « illosce boves sanos esse noxisque praestari »; cum emimus indomitos sic: « illosce iuvencos sanos recte deque pecore sano esse noxisque praestari spondesne? » paulo verbosius haec, qui Manili actiones secutus lanii qui ad aliorum boum emunt: qui ad altaria hostiae sanitatem non solent stipulari.*

II 6, 3 a proposito dell'acquisto di asini: *in mercando item ut ceteras pecudes emptionibus et traditionibus dominium mutant, et de sanitate ac noxa solent caveri.*

II 7, 6 rispetto a quello dei cavalli: *emptio equina similis fere ac bovum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominium mutant, at in Manili actionibus sunt perscripta.*

II 9, 7 intorno alla compera di cani: *de sanitate et noxa stipulationes fiunt eadem, quae in pecore, nisi quod hic utiliter exceptum est, alii praetium faciunt in singula capita canum* cet.

II 10, 4 a proposito della compera dei pastori: *in emptionibus dominium legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit; aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit ubi; aut si usu cepit; aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cuis publice veniit . . . in horum emptione solet accedere peculium aut excipi et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum; aut si mancipio non datur dupla promitti, aut si ita pacti, simpla* cet.

Cfr. III 9, 2 sulla *emptio* delle galline; III 16, 20 su quella delle api.

Plin. *n. h.* XVIII 72, 298: *triticum quo serius metitur hoc copiosius invenitur, quo celerius vero hoc speciosius ac robustius. Lex apertissima: antequam granum indurescat et cum iam traxerit colorem, oracum vero biduo celerius messem facere potius quam biduo serius.*

Un esempio pratico dell'efficacia di queste leggi ci è del resto fornito nel seguente aneddoto raccontatoci da Plinio a proposito del divieto di uccidere bovi domati:

n. h. VIII 45, 180: *socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal tantae apud priores curae ut sit inter exempla damnatus a P. R. die dicta qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto.*

A questo medesimo aneddoto si riferisce quanto con maggiori particolari è raccontato da Valerio Massimo: VIII 1 *damn.* 8: *non subprimenda illius quoque damnatio, qui pueruli sui nimio amore correptus, rogatus ab eo ruri ut omasum in cenam fieri iuberet, cum bubulae carnis in propinquo emendae nulla facultas esset, domito bove occiso desiderium eius explevit eoque nomine publica quaestione adflictus est, innocens, nisi tam prisco saeculo natus esset.*

Valerio Massimo in codesto libro VIII non reca esempi di dannazioni o di assoluzioni che non siano tolti dal quadro delle vicende romane.

D'altra parte, come tutti sanno, questo autore indica esattamente i casi in cui riferisce esempi tolti dalla storia « esterna » ossia di altri popoli.

Anche in Plinio, il fatto è raccontato in modo da apparire manifesto che egli si riferisce ad un noto aneddoto

giudiziario romano e che non si tratta già di un esempio tolto dalla storia dei costumi e delle leggi greche ove si trova alcun che di simile.[1]

Se vogliamo però fissare quando ciò si sia verificato, non abbiamo elementi per determinazioni precise. Il Voigt, il quale ha raccolto questa notizia nella sua collezione delle *leges regiae*, afferma che ciò potè verificarsi sino alla metà del VI secolo di Roma, perchè nell'aneddoto narrato da Valerio e da Plinio si accenna al costume della pederastia che si sarebbe, secondo che egli pensa, diffuso a Roma al tempo dell'introduzione dei Baccanali.[2] Ma, sia detto con pace dell'erudito giurista e storico alemanno, questo indizio è di nessun valore, perchè di pederastia si parla a Roma sino dal tempo della *lex Poetelia* (326 a. C.). Tal legge, stando anzi alla tradizione, fu appunto occasionata dal turpe tentativo del patricio Papirio a danno del giovinetto Publilio.[3] Eppoi, v'era proprio bisogno attendere l'introduzione dei Baccanali?

I costumi greci possono bensì aver maggiormente diffuso la brutta usanza; ma che cosa v'è di strano che a Roma

[1] Non è del tutto chiaro se CICERONE *de divin. nat.* II 65, 159 extr.: *tanta paedabatur utilitas percipi e bubus, ut carum riscribus vesci solebat, laberetur*, e se VARRONE *de agr.* II 5, 3: *hi socias bonainum in rustico opere et Cereris ministeri, ab hoc antiqui mores ita abstinuerunt ralverunt, ut capit sancerunt siquis occidisset*, si riferiscano esclusivamente a costumi romani od anche a greci.

Cicerone infatti parla di ciò ove discute di filosofia greca, e Varrone mescola tale notizia con quella della derivazione greca del nome Italia dai *vitali* e con notizie intorno al rispetto che si aveva per i bovi nel Peloponneso e nell'Attica. Cfr. COL. *d. r. r.* VI *praef.* 7. AEL. *v. h.* V 14.

Con ricordi d'età mitica e non con leggi di età storica si connettono anche i ben noti versi di VIRGILIO *georg.* II 537; *Schol. Bern.* ad l. V. poi OVID. *fast.* IV 413.

[2] VOIGT. *leges regiae* p. 641: cfr. LIV. XXXIX 8 sqq.

[3] LIV. VIII 28. DION. HAL. XVI 5.

si sia verificato qualche raro caso di pederastia sino da età assai antica? Valerio accenna ad un fatto che avrebbe avuto luogo in tempo vetusto: *innocens, nisi tam prisco seculo natus esset,* ed io penso che codesto aneddoto vada realmente riferito ai primi secoli della società romana, quando il possesso di un bove domato era così prezioso che l'ucciderlo per mangiarlo poteva considerarsi atto non solo empio ma anche nocivo dal lato, come oggi diremmo, dell'economia nazionale.

È vano del resto insistere maggiormente su determinazioni cronologiche per un fatto di cui era forse rimasto vago ricordo come di quello che relativo a colui che primo fra i Romani avrebbe ucciso la moglie convinta di ber vino sottratto al *dolium.* La tradizione attribuiva quest'avvenimento al tempo di Romolo e sapeva fare persino il nome dell'uccisore Egnatius Mecennius o Maetennus.[1] Nulla esclude che anche il giudizio, che avrebbe per la prima volta colpito l'uccisore di un bove domato per il fine di coltivare i campi, venisse assegnato, se non all'età regia, per lo meno ai più antichi tempi della libera repubblica.

Ci guardiamo dall'affermare che una disposizione di questo genere facesse parte della legge delle XII Tavole: non può d'altra parte negarsi che essa abbia una certa affinità con un'altra di codesta legislazione relativa alla pena che colpiva colui che rapisse di notte il grano frutto dell'arare.

In Plinio *n. h.* XVIII 2, 12 è infatti ricordata la legge: *frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII Tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant gravius quam in homicidio*

[1] Val. Max. VI 3, 9. Plin. *n. h.* XIV 13, 89 sulla fede di un antico annalista, senza dubbio, come risulta da quel che segue.

convictum, impubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni.

Tralasciando ad ogni modo di insistere su vane determinazioni cronologiche, ci basti considerare che in tempi assai antichi, certamente anteriori alla metà del IV secolo, v'era a Roma una *lex* che impediva uccidere i bovi domati al fine di valersene come cibo, e che tal legge rientrava, secondo ogni verosimiglianza, fra le sanzioni religiose formulate ed applicate dai sacerdoti.

Un'ultima prova che i passi di Catone testè riferiti si riferiscono come quelli di Plinio a vere e proprie *leges*, è data credo, dal luogo di Catone medesimo ove discorrendo diffusamente e con molti particolari delle misure e del materiale necessari (*oportet* cap. 14, 1) per edificare la villa dice fra l'altro 14, 5: *villa ex lapide calce. fundamenta supra terram pede, ceteros parietes ex latere, iugumenta et antepagmenta quae opus erunt indito. cetera lex uti villae ex calce caementis* cet.

Ora a me sembra che il confronto tra questo e gli analoghi passi di Catone, in cui discorre degli edifici accessori della villa, ci indichi che egli porge non già le norme che erano frutto della sua personale esperienza e meditazione, ma che invece segue una *lex* che per contenuto e per forma può avere un riscontro ad es. con la celebre *lex parieti faciendo* approvata ufficialmente dai Puteolani *ab colonia deducta anno XC* = 105 a. C.[1]

Il confronto fra questi passi e quelli di Catone testè riferiti mostra che si tratta di indicazioni della stessa natura, ossia di vecchie norme che facevano parte delle vecchie *leges*,

[1] *CIL.* X 1781 — Bruns, *Fontes iuris Romani* ed. VII p. 371 sg. Altri riscontri di tal natura v. in Cic. *Verr.* II 55, 143.

regiae le quali, come c'insegna una delle indicazioni sopra riferite che risale a Cassio Emina (apud Plin. *n. h.* XVIII 7) s'era di già incominciato a raccogliere nel secolo II a. C.

L'elenco dei testi che ho raccolto si potrebbe aumentare, ma, come ho già dichiarato, non è mio proposito porgere codesto elenco completo. Così non mi soffermo a fare l'esame preciso di quanto v'è nel testo di Catone che possa essere ulteriormente collegato con codesta categoria di leggi.[1]

A me basti aver attirato l'attenzione degli studiosi su questo fatto, che, se non mi inganno, è sinora passato inosservato; e in questo, come in altri casi, non mi dorrò se chi si assumerà le *secundae curae* farà il mio nome solo per mettere in rilievo quanto io abbia trascurato o magari dimenticato.

Ulteriori ricerche farà il nuovo editore dei frammenti delle *leges regiae*. Da parte loro i cultori della storia del diritto ed i raccoglitori delle usanze popolari vedranno quali ed altri confronti sia concesso fare presso altre genti, sopratutto fra quelle che per lungo tempo sono state governate da ordinamenti sacerdotali.

La materia di confronti è infatti amplissima. Il cattolico osservante che digiuna di venerdì e di sabato, il contadino dei monti limitrofi alla Garfagnana, che non si azzarda a cominciare la vendemmia, se prima non è autorizzato dal bando dell'autorità locale, mantengono traccie di costumi antichissimi. Così la cerimonia delle litanie maggiori, con cui la

[1] Poichè ho occasione di parlare del trattato catoniano, mi sia lecito notare che nel testo, del resto accurato, di H. L. Keil, che ho sotto mano, a proposito delle varie qualità delle *oleae*, si legge 6, 1 p. 16: *colminianam*, mentre da Plinio *n. h.* XV 5, 20 si ricava la lettura certa: *Cominianam*, cfr. *ib.* 4, 13 *Cominia*.

Chiesa cattolica benedisce le messi, deriva dall'antica festa pagana in cui si immolava un rosso cane per tenerne lungi la *robigo*.

La libertà pressochè illimitata di cui oggi noi usiamo nei mille casi in cui si tratti dell'esplicazione delle nostre iniziative private ci rende assai difficile comprendere le grandi ed infinite limitazioni, che frenavano quella degli antichi anche nelle minime cose e per materia che, secondo i concetti ormai fra noi prevalenti, sono insignificanti o per lo meno estranei a ciò che forma oggetto della pubblica sorveglianza.

Ma non è necessario risalire sino alla antichità classica per trovare le documentazioni di questo stato di cose. Queste restrizioni hanno durato in tutto il medioevo, talora sino a tempi a noi vicini, sia ad es. rispetto alla facoltà di fabbricare panni in un dato modo, sia ad altre norme del vivere civile. Per citare un esempio che valga per tutti, ricordo la tenacia con cui in certe regioni, sino a tempi non troppo lontani, durano le leggi sumptuarie così frequentemente ricordate nel mondo classico.[1]

[1] Rispetto a fenomeni di questo genere non v'è cronogia fissa e costante, ma esistono diversi tipi più o meno a lungo perduranti secondo le particolari condizioni dell'ambiente.

Un esempio caratteristico del perdurare di leggi di tal natura è fornito dal La Marmora nel suo classico *Itineraire d. l'Ile d. Sardaigne* I, ove racconta di un fabbricante di vasi di terraglie presso Cagliari (di Decimomannu, se la memoria non mi inganna), il quale dopo le riforme politiche del 1848 si presentò al La Marmora, allora investito di tutti i poteri civili e militari, per chiedere il permesso di valersi delle recenti concessioni per variare il tipo dei suoi fittili.

Il La Marmora si mostrò sorpreso, per quel che rammento, (io lo cito a memoria e lo assicuro che, anche prima delle riforme politiche, avrebbe potuto modificare, volendolo il tipo e la figura delle terraglie, che erano ripetizioni di antichi tipi romani.

Il fabbricante di vasi partiva dal vecchio concetto che non era lecito

V.

Per effetto delle lotte fra il sacerdozio e le magistrature civili, che abbiamo sopra tentato rintracciare nelle linee fondamentali, con l'affievolirsi della giurisdizione dei pontefici e degli altri sacerdoti, il contenuto delle *leges regiae* venne ad avere carattere sopratutto religioso e morale ed in parte penetrò nel codice nazionale delle XII Tavole.[1]

variare tali forme stabilite per legge. Aveva torto rispetto all'età sua; ma senza dubbio egli seguiva una consuetudine che in tempi molto antichi era stata una vera e propria legge.

Di un altro esempio altrettanto caratteristico sono in grado di parlare per mia personale esperienza.

Nell'estate del 1909 feci varie escursioni scientifiche nel centro meno conosciuto della Sardegna, e mi recai anche nei paesi della Barbagia. Ivi fui colpito, fra l'altro, da differenze di acconciamenti muliebri, che ricordavano in modo straordinario quelli che erano in uso nei paesi continentali d'Europa verso il secolo XIII. Meravigliato inoltre del vedere abiti di forme diverse usate da giovinette, che facevano parte dello stesso gruppo, e domandatane la cagione, mi sentii dire che vestivano diversamente perchè alcune erano *señore*, altre *vrassalle*. Quest'ultime non avrebbero avuto facoltà di [illegible] e dati costumi riservati solo a certe famiglie. Se non ostante l'agiatezza lo avessero fatto, sarebbero incorse nel biasimo del villaggio.

Abbrevio particolari, che non è qui il luogo di riferire; dirò solo che vidi perdurare traccie di antiche leggi suntuarie discese allo stato di usanze.

Ho indugiato nel riferire esempi tolti dalla Sardegna perchè la conoscenza che ho delle usanze di questa e di altre regioni della Penisola mi mette in grado di affermare che nessuna parte d'Italia conserva al pari di quell'Isola tante e così tenaci traccie della lingua, delle costumanze e delle istituzioni dell'antica Roma.

[1] Già gli antichi notavano il fatto che alcune delle leggi *regiae* figuravano pure nel codice decemvirale, v. ad es. Dion. Hal. II 26; IV 27 a proposito della *patria potestas*. Trattandosi di uno degli istituti più antichi,

Le antiche sanzioni pontificie intorno all'agricoltura ed all'annona non scomparvero. L'autorità dei sacerdoti venne man mano sostituita dagli edili ormai trasformati in magistrati civili dello Stato e dai *praetores* che avevano sino allora avuto carattere puramente militare. All'autorità pontificia si contrappose con il tempo quella censoria assai modesta nelle origini,[1] già vigorosa sino dal IV secolo[2] e che finì per esercitare quel controllo della vita pubblica e privata per cui venne ad essere reputata la più alta e delicata funzione dello Stato.[3]

Con ciò non venne a mancare del tutto la sorveglianza sacerdotale sulle norme relative all'agricoltura ed all'annona. Le antiche prescrizioni pontificie continuarono ad essere valide, non fosse altro in virtù del loro carattere sacro. Varie di esse finirono per diventare assiomi non sog-

non è il caso di sospettare sia disposizione delle XII Tavole passata in una raccolta posteriore delle *leges regiae*.

Così mentre è assai discutibile la notizia che i decemviri abbiano realmente interrogato il popolo intorno all'intercalazione (MACROB. I 13, 20), poichè ciò era materia riservata ai sacerdoti, è invece del tutto naturale che tal materia facesse parte del più antico nucleo delle *leges regiae*. CIC. *de leg.* II 12, 29. V. in questo volume p. 183 sgg.

Diverso è il problema circa il tempo in cui si cominciò a pubblicare le vetustissime sanzioni dei sacerdoti (ciò che ebbe luogo per lo meno al secolo III), che furono assegnate più o meno arbitrariamente a ciascuno dei singoli re.

[1] LIV. IV 8, 2 ad a. 443: *idem hic annus censurae initium fuit rei a parva origine ortae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut maxime disciplinaque Romanae penes eam regimen*, cet. cfr. *ib.* 7: *cum a primoribus civitatis spretus honor esset*.

[2] Già al tempo della censura di M. Valerio Massimo e di C. Iunio Bubulco (307 a. C.) fu cacciato dal senato L. Annio perchè *quam virginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum consilio adhibito* VAL. MAX. II 9, 2.

[3] V. ad es. CIC. *pro Sestio* 25, 53. DION. HAL. IV 22. PLUT. 18. *Cato Maior* 16. *Flamin.* 18.

getti a discussione come *mos maiorum:* fenomeno che anche oggi vediamo aver valore così grande fra le persone di campagna, sopratutto quando si tratti di faccende attinenti alla cultura dei campi.

D'altro lato, in armonia con le norme fondamentali del diritto pubblico romano, vecchie e nuove magistrature si associarono nel trattare materie analoghe. Il pontefice massimo continuò a segnare nella *tabula* le condizioni meteorologiche ed il prezzo dell'annona; gli edili da sacerdoti si vennero trasformando in magistrati veri e propri: ed accanto ai pontefici sorsero i censori.

Abbiamo fatto osservare a suo luogo che l'autorità dei censori ora s'intrecciò, ora invece usurpò facoltà originariamente proprie dei pontefici.[1] Si tratta d'intreccio di podestà originariamente determinate dal carattere distinto delle due magistrature allorquando vediamo tanto pontefici quanto censori esercitare azione, sia pur differente, rispetto all'andamento degli appalti.[2] È invece il caso di parlare di usurpazione ovvero di eredità parziale di attribuzioni, allorchè constatiamo i censori occuparsi di questioni di culto e colpire con la nota censoria e con multa cittadini colpevoli di negligenza rispetto ai *sacra* ed agli *iura sepulcrorum.*[3] Così è chiaro che i censori vennero ad ingerirsi di materia originariamente propria dei pontefici allorchè esercitando un'azione diretta per mezzo dei loro editti, od indiretta, valendosi dell'opera di altri magistrati dello Stato, cominciarono a moderare l'uso e la natura dei cibi, delle vesti ed a sorvegliare il lusso.

[1] V. s. p. 307.
[2] V. s. p. 308.
[3] CAT. apud FEST. p. 344 M s. v. *stata sacrificia.* DION. HAL. XX 13.

I censori non proposero mai personalmente leggi di tal natura, perchè convocare il senato, il popolo, rogar leggi non rientrava, come è noto, nelle loro attribuzioni. Essi però presero concerti al proposito con i tribuni della plebe autori di simili proposte[1] e non esitarono ad es. a colpire con la loro nota il tribuno Duronio, che verso il 98 a. C. fece abrogare una legge sumptuaria.[2] Ma anche i censori nei loro editti frenavano le spese eccessive per i conviti ed emanavano disposizioni del tutto simili a quelle sancite ad esempio dalla legge suntuaria rogata dal console Emilio Scauro nel 115 a. C.[3]

Gli editti censorii (ricordati talora con il nome improprio e generico di *leges*)[4] al pari delle vere e proprie leggi *sumptuariae* furono sostanzialmente la continuazione delle leggi *regiae* emanate nei primi secoli della repubblica dal collegio dei pontefici presieduti dal *rex sacrorum*.

Dell'attività dei censori rispetto ai costumi dei cittadini, e precisamente alla trasgressione delle antiche leggi che vietavano il lusso nella vita domestica, si trova esplicito ricordo per lo meno dal tempo di Pirro;[5] di quelle fra

[1] Plin. *n. h.* XXXV 197: *cum lex Metilia esset fallonibus dicta quam C. Flaminius L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam.*

[2] Val. Max. II 9, 5: *M. autem Antonius et L. Flaccus censores Duronium senatu moverant, quod legem de concedendis conviviorum sumptibus latam tribunus plebi abrogaverat.*

[3] Plin. *n. h.* VIII 57, 223. Auct. *de vir. ill.* 72. Per pura svista, a quanto sembra, Macrobio III 17, 13 attribuisce questa legge a M. Emilio Lepido console del 78.

[4] Dell'espressione *leges censoriae* già si vale Cicerone *Verr.* II I 55, 143. Plin. *n. h.* VIII 223. Su *censoriae leges* (= editti) relative a questione di conviti cfr. anche VIII 77 sq.; 209 sq.; XXXVI 1, 4.

Plinio altrove XIII 5, 24; XIV 16, 95 parla più esattamente di *edicta*.

[5] In occasione del consolare P. Cornelio Rufino antenato di Silla, colpevole di possedere dieci libre di vasellame di argento v. ad es. Liv. *ep.* XIV. Dion. Hal. XX 13. Val. Max. II 9, 4. Plin. *n. h.* XVIII 6, 39; XXXIII 11, 142. Gell. *n. A.* XVII 21, 39; Flor. I 13, 22; Plut. *Sull.* I.

le *leges sumptuariae* che si riferivano in modo speciale al *genus* ed al *modus* dei cibi si comincia a parlare al tempo della seconda guerra Punica.

La storia delle vicende interne di Roma per l'età che da Pirro giunge ad Annibale è miseramente perduta. Ciò ci vieta determinare con esattezza come si sia svolta la contesa fra le attribuzioni delle magistrature patricie e plebee. Constatiamo tuttavia che sino dal tempo della seconda guerra Punica la menzione di *leges sumptuariae* è più spesso congiunta con il nome dei tribuni che con quello dei magistrati curuli. Le prime anzi di tali leggi sono intitolate dal nome di magistrati della plebe.[1] Ciò non è forse effetto del solo caso e del carattere lacunoso della tradizione. È ben naturale infatti che la plebe, la quale per ragione di lotta di classe e per invidia riusciva man mano a spogliare i patrici del diritto di coprire da soli le magistrature, si sia sentita spinta a controllarne i costumi ed a limitarne i vantaggi determinati dal possesso della ricchezza.

Con la prima metà del III secolo la plebe poteva dire di aver stravinto. Tutti e due i seggi consolari a partire dal 172 venivano talvolta coperti dai plebei: l'estensione della potenza politica romana, l'aumento straordinario della ricchezza dopo la vittoria su Cartagine e sulla Macedonia aveva trasformati i costumi di tutte le classi. Si comprende come, con il rinforzarsi del governo senatorio, l'iniziativa delle leggi suntuarie venisse assunta anche dai magistrati

[1] MACROB. III 17, 11: *prima autem omnium de cenis lex ad populum pervenit quam tulit C. Orchius tribunus plebi de senatus sententia tertio anno quam Cato censor fuerat* (215 a. C.).

Parrebbe anteriore la *lex Metilia de fullonibus* del 217 circa e che forse si riferiva al lusso degli abiti PLIN. *n. h.* XXXV 17, 197. Cfr. ROTONDI *Leges populi Romani* p. 252.

curuli. Alle leggi che vanno sotto il nome di tribuni della plebe, come Metilio (a. 217), Oppio (a. 215), Orchio (a. 181) il quale ultimo la propose *de senatus sententia* (Macrob. III 17, 2) succedono quella favorita dal senato congiunta con il nome dei consoli Fannio (a. 161) di Emilio Scauro (a. 115). Più tardi, nell' interesse di tutte le classi, è Silla dittatore che se ne fa promotore e così, a parte Pompeio Magno (che rinunziò ai suoi divisamenti) fecero Cesare ed Augusto.[1]

La sorte non ci ha conservato un estratto un poco ampio di una sola di codeste leggi che furono assai numerose. Ne conosciamo il contenuto in modo assai vago e generico nei due estratti di Gellio (II 24) e di Macrobio (III 17). Tuttavia da qualche indicazione particolare ci è dato ricavare che si riferivano tanto alle somme che era lecito erogare in banchetti, a seconda dei giorni, quanto la natura e la misura dei cibi e delle bevande che era concesso consumare.

Esaminando le varie indicazioni che, sia pure in modo assai frammentario, ci sono pervenute, emergono molte circostanze degne di studio dal lato morale, finanziario e politico.

I dati sulle somme concesse alle cene ed ai convivi sono altamente preziosi e opportunamente messi a raffronto con

[1] La *lex Fannia* del 161 a. C. fu preceduta da un senato consulto per virtù del quale i *principes civitatis* si obbligarono a fare i consueti banchetti ed inviti delle feste *Megalensia antiquo ritu*. Essi giurarono *apud consules verbis conceptis* di stare entro dati limiti di spese che da GELLIO *n. A.* II 24, 2 sono specificatamente indicati.

Successivamente, come dallo stesso Gellio si apprende, fu rogata la *lex* dello stesso console Fannio che determinava le spese a seconda dei vari giorni.

Rispetto alla presentazione di codesta legge MACROBIO III 17, 2 dichiara: *neque eam praetores aut tribuni, ut plerasque alias, sed ex omnium bonorum consilio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum res publica ex luxuria conciviorum maiora quam credi potest detrimenta paterelur.*

altre indicazioni di carattere finanziario possono condurre, come tutti sanno, a risultati notevoli. Mi trattengo però dal prendere in esame tali cifre: dovrei distendere un'intero trattato, poichè manca ancora una storia economica dell'antica Roma distesa con sicurezza di metodo scientifico. Uno studio esauriente delle leggi suntuarie richiederebbe l'esame complesso delle condizioni della società romana. Non è per esempio casuale che l'anno medesimo in cui fu approvata la legge Fannia (161 a. C.) sia pure quello in cui un senatoconsulto cacciava da Roma i retori ed i filosofi.[1] Ma in queste pagine ci limitiamo a considerare tali notizie nei rapporti con l'anteriore legislazione sacerdotale ed a constatare che l'ingerenza dei costumi man mano ereditata dai censori e dalle rimanenti magistrature civili a spese dell'antico ordinamento sacerdotale non scemò per nulla l'antico rigore.

Il senatoconsulto, che precedette la rogazione di quella legge Fannia del 161 che esercitò una notevole efficacia anche sulle successive[2] e che per virtù della *lex Didia* del 143 venne estesa a tutta l'Italia,[3] concedeva facoltà di nutrirsi liberamente solo di cibi comuni come il farro, gli erbaggi e vietava l'uso di vini stranieri.[4]

[1] L'importanza fondamentale della *lex Fannia* risulta dal fatto che intorno alla *lex Licinia* relativa allo stesso argomento ma rogata 58 anni dopo (103 a. C.) vien detto che: *paucis mutatis in plerisque cum Fannia congruit* Macrob. III 17, 2. Tal notizia corrisponde con ciò che vien detto da Plinio *n. h.* X 50, 139 intorno ad un capo di detta legge Fannia relativo al divieto di cibarsi di galline addomesticate: *quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit.*

Sull'importanza di queste notizie rispetto alle redazioni di altre leggi, come quelle delle XII Tavole v. quanto osservo nella mia *Storia critica di Roma* II p. 563.

[2] Macrob. III 17, 6.

[3] Gell. *n. A.* XV 11. Suet. *de rhetor.* 1.

[4] Gell. *n. a.* II 24, 2: *praeter olus et far et vinum, neque vino alienigena sed patriae usuros.*

Codeste restrizioni, circa sessanta anni dopo, furono rinforzate dalla legge Licinia (103), la quale stabiliva per giunta che non era lecito consumare più di tre libbre di carne secca e di una libbra di *salsamenta* al giorno.[1] Il *genus* ed il *modus* dei cibi era oggetto anche della legge di Emilio Scauro (a. 115); Silla determinava la quantità precisa di denaro che era concesso erogare nei vari giorni, secondo che erano o no festivi[2] e leggi posteriori, ribadendo disposizioni della *lex* Orchia del 181 a. C., fissavano il numero dei convitati ed indicavano quindi il loro carattere politico.

Quanto fosse severa la vigilanza acchè codeste leggi venissero osservate, è dimostrato dal seguente passo di Suetonio relativo a Cesare:

legem praecipue sumptuariam exercuit, dispositis circa macellum custodibus, qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque ad se, submissis nonnumquam lictoribus atque militibus, qui, si qua custodes fefellissent, iam adposita e triclinio auferrent. Caes. 43. Cfr. Cass. Dio XLIII 25.

In pratica, codeste leggi erano assai spesso violate. Gli antichi ci dicono che quegli stessi che se ne erano fatti iniziatori, come Silla, Antonio, Antio, erano i primi a non rispettarle.[3] Pompeio e Crasso, che avevano in mente di farle eseguire, desisterono dal loro proposito in seguito a considerazioni dell'oratore Ortensio, che non le amava per sè,

[1] Gell. *l. c.* Cfr. Macrob. III 17, 9: *ne amplius daretur apponeretur quam carnis aridae pondo tria et salsamentorum pondo libra et quod ex terra vel arborere sit natum.*

Sulla natura dei cibi che erano concessi da leggi di tal natura v. anche quanto narra Cicerone *ad fam.* VII 26, 2.

[2] Gell. *n. A.* II 24, 11. Macrob. III 17, 11.

[3] Su Silla v. Plut. *Sill.* 35, 4; su Antio Macrob. III 17, 13; su Antonio *ib.* 14. Sulla tendenza a non rispettare le leggi sumptuarie v. anche Gellio *n. A.* XX 1, 23.

e che fece loro notare che erano in contrasto con il tenore di vita a cui essi per i primi si erano abituati.[1]

Di fronte a queste circostanze la severità di Giulio Cesare non parrebbe giustificata; e qualche moderno, facendosi eco di accuse degli antichi, ha creduto vedervi la prova di un indebolimento delle facoltà intellettuali del Dittatore o per lo meno una stranezza.

Tale giudizio non coglie però nel segno. Cesare agiva in conformità delle vedute dell'ambiente in cui viveva ed anche nell'interesse dello Stato.

La legge suntuaria che egli difendeva, anche in virtù della *praefectura morum* della quale era stato investito,[2] era una necessità determinata da quelle stesse ragioni per cui anche Silla aveva dovuto farsene iniziatore. Che necessità di tal natura esistessero, dimostra il fatto che Augusto, mente calcolatrice per eccellenza, che mirava a ricondurre la famiglia romana all'antica sobrietà e purezza, fu autore egli pure di una legge suntuaria.

Per discorrere del passato occorre formarsi un'idea esatta delle condizioni morali e psicologiche dell'ambiente che si intende descrivere.

Chi giudicasse strano il contegno di Cesare di fronte ai ghiottoni del suo tempo, dovrebbe esprimere apprezzamenti analoghi intorno ad Augusto, che non vestiva abiti che non fossero stati fatti in casa sotto la sorveglianza della moglie, della sorella o delle nepoti[3] e che per dare il buon esempio parlava pubblicamente in senato del suo modo di

[1] Cass. Dio XXXIX 37.

[2] Cass. Dio. XLIII 25. Cfr. Cic. *ad fam.* IX 15, 5.

[3] Suet. *Aug.* 73: *veste non temere alia quam domestica usus est, ab sorore et uxore et filia neptibusque confecta.*

vivere in privato.[1] Così Augusto vietava severamente che il cittadino romano si facesse vedere nel Foro e nelle regioni adiacenti ove non avesse deposto la « lacerna » e non fosse vestito della toga. Dal nostro punto di vista, ciò non sarebbe pura pedanteria?[2]

La grande severità di codeste leggi, che Cesare al pari dei suoi predecessori si sforzava richiamare in vita, è dimostrata dal fatto che la legge Didia del 98 a. C. puniva non soltanto chi offriva cibi vietati dalla legge e l'ospite che invitato ne gustava, ma persino chi assisteva a tali banchetti.[3]

Codesta severità contro la violazione delle *leges de cenis* non era del resto determinata da solo amore della sobrietà, dal fine di impedire ad es. lo scandalo di giudici, che si presentavano talora ubbriachi al tribunale.[4] Ove si esaminino i vari dati rispetto alle leggi suntuarie, si apprende che cercavano sopratutto di frenare l'uso delle ghiottonerie e delle salse che venivano dall'estero.

Ci è espressamente detto che la legge di Emilio Scauro mirava a togliere dai banchetti cibi rari come ad esempio uccellami importati (*ex alio orbe convectas aves* Plin. *n. h.* VIII 223). Fini analoghi avevano le disposizioni dei censori del 189 a. C., le quali impedivano la vendita degli unguenti esotici[5] e che limitavano l'uso nei banchetti del vino greco.[6]

[1] Cass. Dio LIV 16 ad a. 18 a. C.

[2] Suet. *Aug.* 40: *negotium aedilibus dedit, ne quem posthac patiantur in Foro circave nisi positis lacernis togatum consistere.*

[3] Macrob. III 17, 6.

[4] Ciò già si constatava per l'età di Lucilio. V. l'interessantissima descrizione dei costumi del tempo fatta da C. Titius nella *suasio* della *lex Fannia* apud Macrob. III 16, 14 sqq. Cfr. *ib.* 17, 4.

[5] Plin. *n. h.* XIII 5, 24: *certum est Antiocho rege, Asiaque devictis Urbis anno DLXV, P. Licinium Crassum L. Iulium Caesarem censores edixisse ne quis venderet unguenta exotica.*

[6] Plin. *n. h.* XIV 16, 95: *P. Licinius Crassus L. Iulius Caesar censores*

Gli scrittori patrioti erano preoccupati del fatto che ormai Roma era mantenuta dalle provincie e che il vino greco, usato una volta a titolo di medicina, era diventato merce comune.

C. Sentius, un pretore del tempo di Varrone, introdusse il vino greco in sua casa solo dietro ordine del medico per curarsi del mal di cuore.[1] Egli era un seguace del costume degli antichi che solo a titolo di medicamento usavano anche il vino nazionale (d'onde la festa delle Meditrinalia).[2] Ma ormai lo stesso Varrone osservava che i padri di famiglia abbandonata la campagna e l'agricoltura, preferivano vivere in Città. *Frumentum*, egli diceva, *locamus qui nobis advehat, qui saturi fiamus ex Africa et Sardinia, et navibus vindemiam condimus ex insula Coa et Chia.*[3] Le somme ingoiate dal commercie con l'estero costituivano ancora più tardi una preoccupazione da parte dei moralisti e dei finanzieri romani.[4]

anno Urbis conditae DLXV edixerunt: ne quis vinum Graecum Aminneumque octonis aeris singula quadrantalia venderet haec enim verba sunt. tanta vero Graeco vino gratia erat ut singulae potiones in convicta darentur.

[1] VARR. apud PLIN. *n. h.* XIV 17, 96. Su codesto pretore Sentius che amministrò la Macedonia nell'89-87 a. C., v. il materiale in WEHRMANN *Fasti praetorii* p. 25.

[2] Sulle *Meditrinalia* (11 ottobre) in cui *medicamenti causa* si gustava il vino così detto *a medendo* v. VARR. *d. l. L.* VI 21. Cfr. PAUL. *ep. Fest.* p. 123 M. Cfr. PLIN. *n. h.* XIII 13, 90: *Gn. Domitius iudex pronuntiavit mulierem videri plus vini bibisse quam valetudinis causa, viro inscienre, et dote multavit. dinque eius rei magna parsimonia fuit.*

[3] VARR. *r. r.* II 1, 3. Pensiero ripetuto anche più tardi da PLINIO *n. h.* XVIII 4, 15: *nulla provinciarum pascente Italia.*

[4] Così ad esempio PLINIO *n. h.* XII 18, 84 osservava: *minimaque computatione miliens centena milia sestertium annis omnibus India et Seres et paeninsula illa* (cioè l'Arabia) *imperio nostro adimunt. Tanti nobis deliciae et feminae constant!*

In codeste leggi si manifestava la tendenza ad impedire l'uso di cibi costosi importati con il commercio transmarino. Tutte quante fissavano le somme di denaro che era lecito spendere perchè molte famiglie rovinavano il loro patrimonio in cene e banchetti offerti spesso per fini politici.[1] Eppoi si vietava l'uso di cibi forestieri che dissanguavano non solo la finanza dei privati ma che nuocevano anche alle condizioni economiche della Penisola.

Ove si tenga conto di codeste preoccupazioni, si intendono le disposizioni fatte approvare dal console Fannio rafforzate per l'Italia dalla Didia, in cui si mettevano freni ai cibi *praeter olus et far et vinum*, in cui era sancito il divieto di bere vino forestiero (*neque vino alienigena sed patriae usuros*). Il divieto di valersi senza limiti di altri nutrimenti, che non fossero cereali, erbaggi e frutta paesane era pure sancito dalla legge Licinia.

Le *leges sumptuariae* sia del tempo di Fannio che di Cesare avevano pertanto uno scopo fiscale; ed appunto perciò Suetonio, nello stesso punto in cui parla della severità di Cesare nel sequestrare le leccornie acquistate al di là della misura stabilita per legge, ci fa pur sapere che: *peregrinarum mercium portoria instituit. Lecticarum usum item conchyliatae vestis et margaritarum, nisi certis personis et aetatibus perque certos dies, ademit* (*Caes.* 43).

Le ultime parole valgono del resto a darci sempre più un'idea adeguata della natura di questi provvedimenti. Noi popoli latini siamo talmente compenetrati dall'idea dell'e-

[1] Rispetto alle ragioni che consigliavano l'approvazione della legge Fannia v. MACROB. III 17, 4: *cum respublica ex luxuria convivorum maiora quam credi potest detrimenta pateretur*. Sulla rovina dei patrimoni privati determinanti la legge sumptuaria di Silla v. GELL. *n. A.* II 24, 11.

guaglianza democratica che non riusciamo più a capire come certi cibi e dati vestiti fossero o no concessi ed in misura differente a seconda dei ceti e delle classi sociali. Così non comprendiamo più come diverse categorie di persone possano essere assoggettate a trattamenti pure diversi nel caso di repressioni penali. Ma ciò che oggi sembra strano ed assurdo, è parso normale è stato legittimo in varie società sino ai tempi non lontani.

Se ci volgiamo in giro vediamo ancora paesi del tutto progrediti e civili persistere in condizioni che ricordano in parte le leggi romane. Se consideriamo le leggi contro l'alcoolismo che tuttora vigono negli Stati Uniti di America, meglio compendiano la natura delle disposizioni che si tentava far osservare nell'antica Roma. Certe sanzioni comminate, circa dieci anni fa, nello Stato del Wisconsin a coloro che sarebbero stati sorpresi a fumare date qualità di tabacco e che a noi paiono strane, vennero nel fatto determinate da condizioni particolari di finanza e di ambiente.

I ricchi, i potenti, avevano mille modi di sfuggire ed eludere le leggi suntuarie. Chi le faceva evitava magari, come Antio « Restio », di desinare in pubblico, affinchè non fosse sorpreso nell'atto di violare la legge da lui stessa proposta.[1] Spesso si verificava esser vero che il dovere, anche nella pratica dei più severi moralisti, non è, per dirla con uno spiritoso scrittore francese, se non « quello che ciascuno pretende dagli altri ».

[1] MACROB. III 17, 13; cfr. 17, 1, ove si apprende che la disposizione *ut patentibus iannis praeiteretur et conlaretur* era comune alle leggi *de cenis* in genere.

Anche Augusto, generalmente sobrio nel nutrirsi (SUET. *Aug.* 74-77), avrebbe nondimeno dato occasione a voci scandalose (SUET. *ib.* 70). Ma quando si entra nella serie degli aneddoti, non abbiamo mai modo di stabilire quanto sia vero, quanto calunnia.

La grande massa dei cittadini romani finì per subire di mala voglia tali limitazioni e gli stessi tribuni della plebe si fecero talvolta iniziatori della loro abrogazione.[1]

Il numero di coloro che nell'ultimo secolo della repubblica rispettavano le disposizioni delle leggi suntuarie si contavano ormai sulle dita. Stando alle preziose indicazioni di Ateneo, i soli che ubbidivano a tali prescrizioni erano gli stoici Elio Tuberone, il quale si nutriva di pollame ordinario comprato dai suoi contadini, Rutilio Rufo, che non consumava più di una libra di pesce fornitogli dai suoi pescatori, condito con salsa di Turii, ossia paesana, infine Mucio Scevola, che acquistava viveri a piccolo prezzo dai suoi clienti.[2]

In una società ormai corrotta dovevano naturalmente apparire piene di buon senso ed anzi argute le parole del tribuno della plebe Duronio, che nell'orazione destinata a combattere con successo nuove restrizioni di tal natura, dichiarava che la legge con la quale si imponeva ai Quiriti di essere sobri era un « amaro vincolo di servitù, il comando ormai irruginito di orrida vetustà » e che in uno Stato libero, chi lo desiderasse, doveva pur essere padrone magari di rovinarsi con il lusso.[3]

[1] La *lex Oppia sumptuaria* fu abrogata per iniziativa dei tribuni della plebe M. Fundanio e L. Valerio nel 195 Liv. XXXIV 1. Ed il tribuno Duronio fece pure la proposta di respingerne una nuova. Val. Max. II 9, 5.

A lamenti rispetto alle leggi *de cibis* accenna già Lucilio apud Gell. *n. A.* II 24, 4 sqq.

[2] Athen. VI 274 *d*.

[3] Val. Max. II 9, 5: *Freni sunt iniecti rabis, Quirites, nullo modo perpetiendi, alligati et constricti estis amaro vinculo servitutis: lex enim lata est, quae vos esse fragi iubet, abrogemus igitur istud horridae vetustatis rubiginem absitum imperium, etenim quid opus libertate, si volentibus luxu perire non licet?*

La ribellione contro le leggi *sumptuariae* ebbe naturalmente principio il tempo medesimo in cui si incominciò a sentirne la necessità.

La legge Oppia che frenava il lusso delle matrone approvata nel 215, in un momento di crisi terribile da parte della società romana,[1] non resistette che soli venti anni. Non ostante l'opposizione di uomini autoreveli e facondi come Catone, fu abrogata per proposta di due tribuni della plebe (Fundanio e Valerio) tostochè, vinto Annibale e Filippo il Macedone, Roma cominciò a respirare dal pericolo corso e sentì daccapo affluire la vita ed il commercio delle nazioni. Per l'età più vetusta di tali leggi non vi era stato bisogno, perchè sino a Pirro, possiamo dire alle guerre Puniche, i cittadini avevano vissuto sotto l'impero delle avite costumanze ed i dettami della religione erano stati rigorosamente osservati. Le leggi *sumptuariae* miravano appunto a ribadire sotto altra forma ed a nome dello stesso popolo raccolto nei comizi, quelle stesse norme che erano state divulgate dai pontefici interpreti del volere degli dei: e tenuto conto dei nuovi tempi e dei cresciuti bisogni, non furono meno severe delle antiche.

Chi ritornando con la mente ai tempi della vecchia repubblica romana voglia farsi un'idea del modo con cui i cittadini vivevano, troverà che per molti lati vigevano condizioni analoghe a quelle di cui siamo informati con maggior copia rispetto al ferreo medioevo.

[1] *Hannibal in Italia erat, victor ad Cannas; iam Tarentum, iam Arpos, iam Capuam habebat* cet. si dice in LIVIO XXXIV 6, 11, da chi propone di abrogare la *lex Oppia*. Se tali parole siano o no state pronunciate, è questione a parte: esse rivelano ad ogni modo come anche più tardi si spiegavano le cause che avevano fatto sorgere quella legge e che suggerivano più tardi di abrogarla.

Nel nutrirsi, nel vestirsi, nel muoversi per affari o per semplice diporto, nei mille atti infine della vita privata, non soltanto gli uomini di condizione libertina, ma anche i cittadini, che non avessero una specie d'immunità personale determinata da grande ricchezza e sopratutto da prepotenza potica, erano vincolati da infinite prescrizioni minute che ne inceppavano la libertà.

Si comprende come in società così governate avessero importanza del tutto speciale per il volgo i giorni destinati alle pubbliche feste, ai *ludi* offerti dai magistrati o fatti nell'occasione di vittorie e trionfi.

In codesti giorni di festa e di tripudio non era davvero il caso di parlare di divieti pontifici o di leggi *sumptuariae*. La sontuosità delle cene ufficiali dei pontefici era famosa.[1] Nei giorni destinati a festeggiare i trionfi quello stesso Cesare, che sorvegliava così rigorosamente acchè non si violassero le *leges sumptuariae*, faceva le più ampie distribuzioni ai cittadini di quei vini greci che nei banchetti privati era concesso bere solo a centellini.[2]

Erano giorni di baldoria, in cui era permesso liberarsi dalle prescrizioni delle *leges cibariae*, in cui, dopo liete *commisationes*, era dato liberamente esprimere i propri giudizi, anche a spese di chi offriva i banchetti. A ragione

[1] L'elenco dei cibi, apprestati in una di codeste cene pontificie ricordate, come è noto, anche da Orazio, è dato da Macrobio III 13, 10 sq.

[2] Plin. *n. h.* XIV 17, 97: *Quid? Non et Caesar dictator triumphi sui cena vini Falerni amphoras. Chii cados in convicia distribuit? Idem Hispaniensi triumpho et Falernum dedit, epulo vero in tertio consulatu suo Falernum, Chium, Lesbium, Mamertinum: quo tempore primum quattuor genera vini aposita constat.*

Anche il celebre Lucullo (citato da Varrone apud Plin. *ib.*) dichiarava che quando era giovine, in casa di suo padre non aveva mai visto nei conviti gustare il vino greco più di una volta.

quindi, in occasione di una di queste feste, l'antico poeta esclamava:

libera lingua loquemur ludis liberalibus.[1]

Le antiche leggi, come notammo a suo luogo, divennero con il tempo semplici usanze; e chi esamini anche oggi molti dei costumi della vita delle campagne troverà che parole e costumi tuttora vigenti, ma privi talora di qualsiasi significato, hanno la loro origine e ragion di essere in vecchie prescrizioni dei nostri progenitori. L'abuso ad es. di cibi in date feste e cerimonie, che appare oggi cosa volgare, era un compenso delle sobrietà a cui le masse erano obbligate per legge nei giorni rimanenti dell'anno.

La severità con cui per secoli i Romani cercarono di mantenere in vigore le leggi *sumptuariae* non valse certo ad impedire la decadenza dei costumi nazionali.

Roma era ormai troppo ricca. Domata Cartagine, Corinto la Macedonia, essa incominciò ad infiacchire e come l'Italia del Rinascimento doveva con il tempo diventar preda dei vicini. Ma i tentativi di serbare l'efficacia di tali leggi, se non valsero a formare il carattere nazionale, di cui furono invece il prodotto, giovarono tuttavia a ritardare quella decadenza del costume che si verifica automaticamente con il tempo in ogni società divenuta ricca e gaudente e che assai spesso si accompagna con un perfezionamento della sensibilità dello spirito e con una valutazione meno angusta della morale tradizionale e delle finalità della vita.

[1] NAEV. apud PAUL. *ep. Fest.* p. 116. Anche i noti versi di ORAZIO *carm.* I 37: *nunc est bibendum, nunc pede libero | pulsanda tellus* ecc., si riconnettono come è noto, con feste per la vittoria di Cesare Ottaviano in Egitto e con la presa di Alessandria.

Nella mente degli uomini veramente superiori la skepsis sul valore reale delle idee e dei concetti nazionali, non scema ma rafforza i vincoli della morale ed il rispetto per la legge. Nelle folle invece l'abbandono delle vecchie tradizioni prelude pur troppo a quell'indebolimento che prepara la servitù o per lo meno il riconoscimento della supremazia politica di altre genti, forse meno civili, ma che non hanno ancor esaurito il tesoro delle proprie energie e che sopportano quindi senza rammarico le dure ma salutari conseguenze della disciplina e del rispetto della legge.

AGGIUNTE.

A proposito della conquista Sabina verso la metà del secolo V. (a p. 349 sg.).

L'opinione da me sostenuta che gli auspici erano particolarmente collegati con l'elemento sabino parrebbe stare in contradizione con il fatto che, più volte, (a partire da Ennio apud Cic. *de div.* I 48, 107) lo stesso Romolo è presentato come augure, e che altrove ad es. *d. d. n.* III 2, 5 si dice: *mihique persuasi Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis, fundamenta iecisse nostrae civitatis.*

Ma se ben si osserva, mentre Cicerone *de divin.* I 48, 107, dichiara: *ille Romuli auguratus pastoralis, non urbanus fuit,* rispetto a Numa dichiara, *de rep.* II 14, 26: *idemque Pompilius et auspiciis maioribus inventis ad pristinum numerum duo augures addidit.*

Gli autori più antichi, ove hanno occasione di enumerare le tre tribù dei Titienses, dei Ramnenses, dei Luceres, tengono, come è stato notato anche dal Mommsen, un ordine che possiam dire ierarchico. Ora in esso i *Titienses* vengono rammentati per i primi, v. ad es. Enn. apud Varr. *d. l. L.* V 55; cfr. *ib.* 89; 91. Cic. *de rep.* II 20, 36. Fest. p. 344 M s. v. *sex Vestae sacerdotes;* cfr. *epit.* p. 349 M.

Ove si tenga conto della connessione già rilevata dagli antichi fra i *Titienses* e Tito Tazio (è già fatta da Ennio apud Varr. *d. l. L.* V 55) si sarà, credo, disposti ad ammettere che tale primato ierarchico dei *Titienses* sta appunto in relazione con la supremazia politica che, per un certo tempo, venne affermata dai Sabini.

A proposito del farro (v. s. p. 114 sg.).

La disposizione della legge delle XII Tavole che al debitore incatenato in casa del creditore accordava: *libras farris,* può venir confrontata anche con il passo di Plinio *n. h.* XVIII 3, 9: *dona amplissima imperatorum ac fortium civium quantum quis uno die plurimum circumaravisset, item quartari farris aut heminae, conferente populo.*

Il *quartarius* era litri 0,1368, secondo l'Hultsh; 0,1364 secondo il Nissen. L'*hemina* era respettivamente 0,2736 (0,2729).

A proposito del patriciato dei Papirii
(a p. 248 sgg.).

A favore dell'affermazione di Papirio Peto sull'origine non patricia dei Papirii e contro Cicerone *ad fam.* IX 21, 2 sq., seguito in generale dai moderni, il quale riprendolo di errore notava anche i Papirii Masones fra le famiglie patricie, sta il titolo *CIL.* VI 1480 cfr. 1481 in cui si fa appunto ricordo di un Papirio *Masso* edile plebeo: *C. Papirius C. f. Vel. Masso trib. mil. aed. pl. q. iud. cur. fru.*

A proposito della legge Licinia « de sodaliciis »
(a p. 331).

Per svista ho parlato di una *lex Licinia* sui collegii, mentre essa fu *de sodaliciis* (v. il materiale in Rotondi *Leges populi Romani* p. 407).

Intorno alla differenza fra i primi ed i secondi v. ora Ugo Coli *Collegia et sodalitates* nelle pubblicazioni del *Seminario giuridico dell' Università di Bologna* I (1913).

DG
209
P32
sev.1

Pais, Ettore
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY